LA PRATICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ITALIANO, OSSIA...

Luigi Borsari







LA PRATICA

DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE ITALIANO

OSSIA

FORMOLARIO

DEGLI

ATTI GIUDIZIARI PIÙ IMPORTANTI

NEI PROCEDIMENTI CIVILI E COMMERCIALI

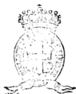
COMPILATO PER CURA

del Consigliere

LUIGI BORSARI

IN RELAZIONE AL **COMMENTO** PUBBLICATO DALL'*UNIONE TIPOGR.-EDITRICE*

DI TORINO NEL 1866-67



TORINO

DALLA SOCIETÀ L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

Via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba

1867

Chi non avesse che la scienza del *Formolario*, starebbe fresco. Pratico incatenato alla parola, digiuno delle idee che la formola riveste, non ne guadagnerebbe altro che di materializzarsi sempre più in ragione della fatica di pensare che gli si risparmia. Il Formolario adunque è l'arte che suppone la scienza; cattivo istrumento se vogliasi a questa surrogare, incontestabilmente utile quando vi si associa.

Io per cosa alcuna non vorrei fare un programma per magnificare un Formolario mentre mi consuma il tedio di doverlo scrivere; ma io sento che chi ha fatto un Commento alla procedura dovrebbe scrivere un Formolario. Cercando di dare alla serie degli esempi una specie di unità sotto la influenza dei principii elementari della legislazione giudiziaria; non perdendo mai di vista il concetto rappresentato dalla formola, e facendola spesso servire da interprete nei casi dubbi, si arriva a spiegare ciò che non si è detto abbastanza chiaramente, a fare intendere ciò che parve oscuro, infine a raddrizzare e correggere certe idee che nell'atto pratico si trovò necessario di modificare.

Il Formolario fa quasi da mediatore al Codice, e può sino a un certo punto riconciliarlo coi suoi numerosi non meno che valenti avversari. Le oscurità, le difficoltà, le complicazioni rimproverate al Codice, possono per avventura attenuarsi sul terreno pratico; il suo duro meccanismo, visto in azione, potrebbe parere meno arduo e più maneggevole.

D'altra parte è sempre l'esercizio che, meglio di qualunque trattato scientifico, obbliga a sentire le difficoltà, perchè, non c'è verso, bisogna superarle. Lo scrittore può voltar pagina: ma il pratico è lì col suo dubbio davanti gli occhi; egli deve scioglierlo a proprio rischio e pericolo: se s'inganna perde una lite costosissima, rovina un cliente, si procaccia amarezze e rammarichi. Io crederò che non vi sia più bisogno di siffatte guide quando non vedrò più giudizi gravissimi sagrificati ad un errore di forma.

Umile e superbo nel tempo stesso, il Formolario evita le discussioni perchè non ha che a proporre, ma è didattico ed insegnante di sua natura e si offre come il modello da seguire. I suoi errori sono imperdonabili; egli ha talmente l'obbligo di esser preciso che questa difficoltà compensa in certo modo la sua facilità materiale, e dà a tali compilazioni di poter essere progressive e distinguersi notabilmente l'una dall'altra.

Quanto al metodo si è preferito quello di far precedere l'esempio dalla regola semplice del Codice, e di circondarlo di note ed avvertenze da formare un discorso continuato, onde il libro presenti da se stesso la propria ragione di essere senza bisogno di ricorrere ogni momento alla legge; e senza essere affatto privo di ogni interesse scientifico, conservando tuttavia la sua naturale semplicità.

Il Formolario non dev'essere defraudato della lode che gli spetta, di essere eminentemente unitario; o almeno sente che tale è la sua missione. Crede di poter rappresentare la pratica universale del Codice. Non è sicuro di raggiungere questo scopo, ma se fra le varie tradizioni può introdursi qualche maggiore uniformità, e qualche bontà di linguaggio nella tecnica forense, non sarà tempo perso.

TITOLO PRELIMINARE

CAPO PRIMO

DELLA CONCILIAZIONE

Regole di procedimento.

1. La richiesta per la conciliazione è verbale o scritta (art. 3); può dirigersi al conciliatore per mezzo della cancelleria.

2. Gli avvisi alle parti per la conciliazione sono scritti dal cancelliere che indica in essi l'oggetto della domanda e il giorno della comparizione (art. 4).

3. Il messo del Comune (inserviente) notifica l'avviso lasciandone copia alla persona (invitata a presentarsi), o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora (art. 4).

Questo testo esprime con precisione il sistema graduale della notificazione spiegato nell'art. 139.

4. Il messo, o inserviente del Comune, riferisce la eseguita notificazione al cancelliere che la nota nell'originale (art. 4).

È regolare che l'attestazione del cancelliere sia posta sotto l'avviso, non sopra, o in margine.

5. Gli avvisi originali sono consegnati alla parte istante (art. 4).

FORMOLA I.

Dell'avviso all'effetto della conciliazione.

In seguito a richiesta fatta verbalmente (o per iscritto) al Conciliatore di questo Comune da Luigi R..... residente a Viareggio, voi Francesco N.... residente a . . . . . . siete invitato a comparire avanti il predetto sig. Conciliatore, nel suo ufficio *(o luogo ordinario delle sue udienze)*, nella casa del Comune *(o in quella ove dovrà tenersi la udienza* (1)), alle ore 11 antimeridiane del giorno dieci del corrente mese per ivi trattare in conciliazione intorno al

(1) Art. 173 del Regolamento giudiziario « I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal Municipio destinata; ma in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere alle loro istanze anche nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

diritto che Luigi R...... ritiene di avere contro di voi onde gli paghiate una indennità per deterioramenti da voi recati ai suoi fondi.

Dalla cancelleria, otto maggio 1867.

Il cancelliere A. B.

II.

Annotazione di seguìta notificazione.

Viareggio, 9 maggio 1867.

Ha dichiarato Adolfo P....., inserviente di questo Comune, a me infrascritto cancelliere di avere nel giorno 8 del corrente mese notificato a Francesco N.... il soprascritto avviso, consegnandone copia in sua mano (*ovvero alla sua residenza, o domicilio, o dimora*).

Il cancelliere A. B.

6. Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di speciale e autentico mandato (art. 5), non alla lite soltanto, ma esprimente l'oggetto controverso e la facoltà nel mandatario di conciliare la vertenza, e di obbligare a questo effetto il proprio mandante.

7. Il mandato può esser redatto da notaio o risultare in forma privata, purchè in tal caso le sottoscrizioni del mandante e di due testimoni siano autenticate da notaio (art. 48 del Codice di procedura civile, art. 1323 del Codice civile), colla limitazione scritta nella seconda parte del detto articolo 48, ove il mandato provenga da qualche amministrazione dello Stato.

8. Il mandato a comparire per rappresentare la parte intimata non è sufficiente; è necessaria la specifica facoltà di transigere (Codice annotato all'art. 5, pag. 38).

9. Se alcuna delle parti manca all'invito e non comparisce, il tentativo di conciliazione non ha più luogo, eccetto che la domanda non sia rifatta nel concorso di tutte le parti (art. 5).

La legge esige la presenza di tutte le parti. Nel caso di solidarietà attiva o passiva potrebbe nascere il dubbio se la parte comparsa potesse convenire indipendentemente da' suoi solidari. Ma si crede che il testo debba osservarsi nella sua precisa e materiale espressione.

10. Il giudice interpone il suo pacifico ministero: il congresso è verbale, ma non è interdetto al giudice di leggere qualche memoria, se gli è presentata o documenti se occorra, e differire il congresso.

11. « I processi verbali di conciliazione sono scritti nel registro ordinato dall'art. 175, lettera B del regolamento giudiziario se si tratti di somme non eccedenti lire 30, o nel registro indicato alla lettera C di detto articolo se il loro oggetto ecceda il valore di lire 30, o il valore sia indeterminato I primi soltanto sono tenuti in carta libera, e vanno esenti dal registro (articolo 183 del regolamento) » (1).

(1) Debbo questa nota al FORMOLARIO pei conciliatori, dettato con lodevole diligenza dal signor avvocato Scamuzzi, pretore di Stroppiana.

III.

Verbale di seguìta conciliazione.

Processo verbale di conciliazione fra Antonio Valle residente a Pistoia (città) da una parte, e i fratelli Luigi, Antonio e Paolo Diamanti residenti a Pistoia (campagna) dall'altra.

Nell'anno 1867, giorno 16 del mese di giugno;

Avanti il sig. avv. B. C., conciliatore del Comune di Pistoia campagna (1), assistito da me cancelliere infrascritto;

In corrispondenza all'avviso di conciliazione spedito da questa cancelleria ai fratelli Luigi, Antonio e Paolo Diamanti, per istanza di Antonio Valle, residente a Pistoia (città) e notificato ai suddetti fratelli Diamanti da P. B., inserviente comunale, nel giorno 12 del corrente mese.

Sono comparse le dette parti personalmente, meno però Paolo Diamanti, pel quale si è presentato il sig. N. N. munito di speciale mandato del giorno 13 luglio corrente, rogato da F. F. notaio pubblico residente a Pistoia: il quale atto si unisce al presente verbale. Pretende il Valle che essendo i fratelli Diamanti in ritardo di due rate d'affitto, siasi fatto luogo alla risoluzione del contratto e alla espulsione dei conduttori dal fondo, in forza dell'istrumento di locazione del 15 marzo 1864, rogato dal notaro P. C. Pretende inoltre che avendo i conduttori recato guasto alle fabbriche e depauperati i terreni, gli sia dovuta una indennità di L. 5000.

Rispondono i fratelli Diamanti che non essendo mai stati costituiti in mora a termini di legge, il Valle non può, allo stato delle cose, espellerli dal fondo: negano i danni.

Il sig. giudice conciliatore (2), visti i documenti e le prove esibite dalle parti, ha osservato al sig. Valle che la eccezione dei fratelli Diamanti potrebb'esser fondata; a questi poi ha fatto conoscere che la loro condizione si farebbe assai grave, se le fedi testimoniali rapporto ai danni venissero confermate in giudizio; ed ha proposto diversi modi di conciliazione .....

Penetratesi le parti del pericolo di una lite, e desiderando di rimanere in pace fra loro, dopo animata discussione hanno convenuto:

1° Che i fratelli Diamanti conduttori saranno per dimettere il fondo, senza ulterior contestazione nel giorno ...... pagando gli arretrati, restituendo le scorte ricevute, ecc.

2° Per parte sua, accettando il Valle questa rinunzia dei conduttori, a titolo di correspettività e per causa di transazione, dichiara di ridurre a sole L. 1000 la indennità che avrebbe diritto di pretendere in maggior somma, ecc. (3).

La quale convenzione e transazione è stata da tutte le parti accettata,

(1) Il conciliatore competente è quello del luogo ove abita taluno degli interessati.

(2) Credo sempre preferibile il sistema dei verbali estesi dal cancelliere che è il vero storico della operazione giudiziale; il giudice qualunque sia, non parla in proprio nome, non facendo testimonianza degli atti proprii e non proprii che si raccolgono in un processo verbale.

(3) Giova esprimere il titolo della transazione anche per gli effetti dell'art. 1772 del Cod. civile. — Vero è che d'ordinario la conciliazione si riduce ad una confessione di debito, con qualche comodità al pagamento che suole accordarsi.

volendo che abbia la sua intera esecuzione, come così promettono nel proprio nome Antonio Valle e i fratelli Luigi e Antonio Diamanti, e il sig. N. N., nell'interesse di Paolo Diamanti, obbligando la di lui persona e beni.

Di che tutto si è redatto il presente processo verbale di conciliazione, che viene sottoscritto dalle parti, dal sig. conciliatore e da me cancelliere.

Seguono le sottoscrizioni.

IV.

Processo verbale di conciliazione per comparsa spontanea delle parti.

Mirandola, nel giorno 16 del mese di giugno 1867.

Avanti il sig. avv. L. M., giudice conciliatore di Mirandola, spontaneamente presentatisi i sigg. A. B. e P. F., residente il primo a...., residente il secondo a..... ecc.

Hanno esposto al sig. giudice conciliatore, che desiderando di comporre le differenze fra essi insorte relativamente a . . . (*l'oggetto della differenza*), ed essendosi fra loro accordate alcune massime principali, che cioè (*e qui dichiaransi le proposte concordanti*) restano però in dubbio intorno al modo di mandare ad effetto questo loro amichevole progetto con opportune rispettive garanzie, ed inoltre vi sono altre minori contestazioni fra loro . . . (*dichiarare gli oggetti secondari*) che volentieri si comporrebbero, trovandosi di poterlo fare con reciproca convenienza. Perciò si sono spontaneamente presentati al sig. giudice conciliatore, invocando la sua autorità e consiglio, e pronti a trattare su quelle basi che alla sua saggezza parranno migliori nell'attuale loro contingenza.

Le quali cose avendo intese e ben ponderate, il sig. giudice ha proposto . . . (*seguono le proposizioni*).

I sigg. A. B. e P. F. hanno preso tempo a riflettere, e il sig. giudice ha destinato il giorno di domani 17 del corrente mese . . ., all'ora . . ., in questo medesimo ufficio, per continuare le trattative di conciliazione.

Sottoscrizione delle parti, del Giudice e del Cancelliere.

12. L'atto di conciliazione si conserva nell'ufficio del conciliatore, onde possa spedirsene, occorrendo, copia autentica alle parti interessate. Questa copia può anche spedirsi in forma esecutiva quando il valore non eccede le lire 30 (art. 7).

V.

Processo verbale in continuazione.

Mirandola, oggi 17 giugno 1867.

In seguito al congresso ieri tenuto, come risulta da processo verbale dello stesso giorno, nel quale fu differita al presente la continuazione delle trattative di conciliazione.

Avanti il signor . . . . ., giudice conciliatore di . . . . . assistito ecc.; di nuovo spontaneamente comparsi i sigg. A. B. e P. F., residente il primo a . . . . e il secondo a . . . .

Hanno dichiarato di aver fatto le loro riflessioni intorno alle proposte di concordia che il sig. giudice si è compiaciuto di fare sui soggetti di contestazione risultanti dal precedente verbale; e nel complesso hanno determinato di accettarle.

Soltanto non hanno potuto accordarsi sul punto *a*) e sul punto *b*) perchè il sig. A. B. crede di poter sostenere che . . . . . e il sig. P. F. non poter consentire per la ragione che . . .

In tale stato di cose il sig. giudice conciliatore osserva, che stabilite le massime principali, non sarebbe che dannoso ad ambe le parti l'accendere una lite per tali contestazioni accessorie; che d'altronde la cosa è anche dubbia, mentre . . . (*qui le ragioni del dubitare*) e giovando il transigere anche su questi punti il sig. giudice propone:

Che . . . . . .

Che . . . . . .

E ambe le parti avendo trovato accettevoli tali proposte, così hanno con reciproca spontaneità e soddisfazione determinato, e per via di amichevole accordo e transazione stabilito:

Che . . . . . .

Che . . . . . .

Sottoscrizioni delle parti, del Conciliatore e del Cancelliere (1).

VI.

Ordinanza del Conciliatore che autorizza la spedizione di copia in forma esecutiva di un verbale di conciliazione.

Noi F. B., conciliatore del Comune di Lonato,

Visto il processo verbale di conciliazione del giorno ..... fra B. C. e B. R. residenti a . . . . .;

Visto l'artic. 7 del Codice di proced. civile;

Ritenuto che l'oggetto non eccede il valore di L. 30;

Aderendo alla istanza fattaci da B. C.;

Autorizziamo il nostro cancelliere a spedire copia di detto verbale nella forma di legge.

Data

Sottoscrizione del Conciliatore e del Cancelliere.

(1) Abbiamo dato luogo volontieri a questa formola per confermare il principio della giurisdizione del conciliatore, nascente dal concorso spontaneo delle parti coll'eleggere a comporre i loro dissidi quell'autorità alla quale la legge confida questa delicata missione: il che tiene anche all'arbitraggio, ma senza però confondersi con quello, ed è facile rilevarne i distinti caratteri.

VII.

Spedizione di copia di processo verbale di conciliazione in forma esecutiva.

Ufficio del Conciliatore di Lonato.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

(*Si trascrive il verbale, e dopo la sottoscrizione autentica del cancelliere*).

Comandiamo a tutti gli uscieri se ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti (1).

Lonato, questo giorno 20 agosto 1867.

Sigillo d'ufficio *Firma del Cancelliere*

VIII.

Annotazione di non seguìta conciliazione.

Ufficio del Conciliatore del Comune di Francolino.

Avanti il sig. L. B., conciliatore del Comune di Francolino, sono comparsi: Onofrio B. residente a Ponte Lago-Scuro e Francesco N. residente a Stellata, invitato a trattare in via di conciliazione sulla pretesa del diritto di servitù di passaggio che il primo sostiene di avere sul fondo contermine di Francesco N.

Tentata la conciliazione, non è riuscita.

L. B. *Cancelliere*.

(1) Formola legale, art. 556 del Cod. di proced.

CAPO SECONDO

DEL COMPROMESSO

1. « Il compromesso si fa per atto pubblico e per scrittura privata, enuncia il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determina le controversie, altrimenti è nullo » (art. 11 del Codice di procedura).

2. « L'accettazione degli arbitri dev'essere fatta per iscritto. Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi all'atto di nomina » (art. 13).

3. « Le parti possono convenire in una forma di procedura particolare; se a ciò non provvidero, gli arbitri stessi *stabiliscono i termini e i modi del procedimento* » (art. 17).

La legge ha avuto cura di dichiarare che la facoltà concessa alle parti, o in difetto ai giudici del compromesso, si restringe *alle forme e ai termini relativi all'istruzione della causa.* Vi hanno ad ogni giudizio forme essenziali, inalienabili; e tali sono nei giudizi arbitrali (1): 1° La qualità numerica rapporto agli arbitri (dispari); 2° La forma dell'atto e il suo contenuto (art. 11); 3° L'accettazione degli arbitri in iscritto; 4° Il rinvio all'autorità giudiziaria competente di quelle tali questioni che sono enunciate nell'art. 19 (2); 5° Le forme delle sentenze (art. 21); 6° Il deposito della sentenza nel termine designato dall'art. 24.

Sono *atti d'istruzione* quelli che tramezzano fra gli atti che si dicono e sono fondamentali, riguardanti la costituzione del compromesso e la creazione della giurisdizione volontaria, e quelli che appartengono al decisorio del processo.

4. Non è vietato di seguire la procedura comune, ma il legislatore ha compreso che male potrebbe applicarsi, da qualunque luogo del Codice attingere si voglia; che se gli arbitri intendono conformarsi a taluno dei procedimenti divisati nel Codice, devono statuirne in prevenzione, perchè le parti sappiano come regolarsi, non tracciandosi in effetto per siffatti giudizi norma veruna di procedura istruttoria.

IX.

Atto di compromesso per scrittura privata (3).

Vercelli, 20 febbraio 1867.

Colla presente privata scrittura (4), i sigg. Gioachino A., Marco B. e Filippo C., abitante il primo a . . . , il secondo a . . . , il terzo a . . . , maggiori di età e di pieno loro diritto, hanno dichiarato e convenuto quanto segue.

(1) Prescindendo dalle forme intrinseche, la capacità attiva e passiva delle persone, il subbietto arbitrabile ecc. di che non si occupa un *Formolario* che tien conto solo della forma estrinseca.

(2) *Exclusio unius, inclusio alterius.* Gli altri incidenti sono risolti dagli arbitri.

(3) È assai poco necessario dettare una formola, se l'atto deve rogarsi dal notaio, persona istrutta nelle materie legali.

(4) Nomi e cognomi delle parti.

Nel giorno 10 gennaio dello scorso anno 1866 (1), essi si prestarono concordi a sciogliere una società commerciale in nome collettivo, già fra loro stabilita, intorno all'esercizio di una cartiera; impresa che sfortunatamente non ha corrisposto alle speranze dei soci.

Essendosi parte colla sostanza sociale e parte con mezzi personali tacitati i creditori, e restando a liquidarsi fra i soci le partite rispettive di debito o di credito, si sono sollevate controversie:

1° Sull'ammissibilità delle partite 1, 2, 3 formanti un complesso di L. 15,000 che il socio gerente A. sostiene dovergli essere accreditate nel suo conto generale, mentre i sigg. B. e C. credono che siano affatto estranee all'oggetto sociale;

2° Sul ricavo delle vendite fatte dallo stesso gerente A. all'estero, che i soci B. C. ritengono in maggior somma di quella risultante dal suo rendiconto, precisamente credono e sostengono che la differenza sia di L. 13,200, non essendosi il sig. A. addebitato delle vendite fatte ai sigg. L., M., N., librai di Londra, ecc. (2).

3° Sul . . . . . .

Ora volendo i sottoscritti compromettere tali controversie nel giudizio di arbitri che però dovranno giudicarle a termini di diritto (3) hanno a questo effetto e concordemente nominati arbitri delle suindicate controversie il sig. avv. prof. B. R., il sig. B. C. negoziante, ed il sig. F. F. pure negoziante, tutti residenti in questa città, ai quali conferiscono le opportune facoltà per decidere le indicate controversie.

Mancando per qualsivoglia ragione uno degli arbitri nominati, gli altri due potranno nominare il terzo arbitro, e così rinnovandosi il caso; l'autorità giudiziaria interverrà a nominare i mancanti allora soltanto che rimanga uno solo degli arbitri eletti (4).

(Si possono anche surrogare dalle parti stesse altri nomi).

Gli atti d'istruzione e la formazione dei processi verbali potranno essere delegati dal Collegio ad uno degli arbitri (5).

Onde la causa abbia la più sollecita risoluzione, le parti dichiarano di preferire nella istruzione il metodo sommario; che avranno come comunicati i documenti prodotti nell'uffizio e presso il segretario (*o cancelliere*) che i signori arbitri saranno per nominare, al qual effetto i sottoscritti impartiscono le opportune facoltà; e avranno finalmente come notificati i provvedimenti e le sentenze interlocutorie e incidentali che saranno da essi proferite (6).

I sigg. arbitri pronuncieranno nel termine di giorni sessanta (7).

Seguono le sottoscrizioni delle parti.

(1) Origine e qualità della contesa.

(2) La specificazione delle questioni e delle domande adempie allo scopo *della determinazione* delle controversie prescritta dalla legge.

(3) Ancorchè questa clausola non fosse scritta nell'atto di compromesso gli arbitri dovrebbero decidere *a termini di diritto* e non equitativamente *quali amichevoli compositori* (art. 20).

(4) Ciò in relazione all'art. 12.

(5) L'art. 18 ritiene come accordata questa facoltà benchè non espressa.

(6) Le norme segnate dai compromittenti non potranno mai esser tali che non lascino agli arbitri una certa discrezionale podestà; così questi non dovranno generalmente prescindere dalla pratica indicata nell'art. 14.

(7) Non essendo prescritto nel compromesso il termine (legale) esso è di giorni novanta (art. 34).

5. La nomina degli arbitri può farsi tanto per decidere una controversia non ancora proposta avanti i tribunali, che è il caso più ovvio, quanto per toglierla al tribunale avanti cui pende la cognizione della lite e deferirla agli arbitri. La mutazione del formolario sarà assai breve, e gioverà indicare che in tal modo si vuol transigere sulla lite pendente, portandola come si trova al giudizio degli arbitri, o modificando le pretese, od altre condizioni aggiungendo.

La lite cessa immediatamente.

6. La legge, indicando la forma *dell'atto pubblico* nell'art. 11, inchiude anche il compromesso giudiziale.

Le parti potranno a questo effetto presentarsi al cancelliere dell'autorità giudiziaria avanti cui pende la lite, e pur anco al cancelliere di altra autorità giudiziaria, alla cancelleria di una pretura qualunque (non misurandosi competenza territoriale in atti volontari), ed ivi consegnare la loro volontà, della quale il pubblico uffiziale farà autentica fede.

X.

Citazione per surrogazione e nomina di arbitri in luogo dei mancanti.

Avanti il Tribunale civile di Lodi.

Francesco B. residente a Lodi, convenne coi sigg. Adamo R. e Giuseppe S. di compromettere le questioni fra loro pendenti nei sigg. arbitri A. B. e C. (*nome e cognome*) che accettarono l'incarico: tutto ciò risulta da pubblico istromento ricevuto dal sig. P. M. notaro pubblico di questa città nel giorno 6 gennaio 1867.

Nel corso del giudizio mancarono ai vivi i sigg. A. e B. (*nome e cognome*) ed essendo convenuto il numero di tre arbitri (1), le parti non hanno potuto concordarsi nella surrogazione dei due venuti a mancare, e la nomina di essi appartiene al tribunale, giusta l'art. 12 del Cod. di proc. civ. Quindi sono citati (2) i sigg. Adamo R. residente a Lodi e Giuseppe S. pure residente a Lodi, a comparire alla udienza fissata dal sig. presidente del tribunale col- l'ordinanza posta appiedi di questo atto, onde in loro contesto o legittima contumacia siano nominati d'ufficio due arbitri, persone idonee e capaci, per conoscere e decidere in via di compromesso e a termini del suddetto istrumento del 6 gennaio 1867, le proposte controversie in surrogazione dei mancanti.

Colla condanna nelle spese in caso di opposizione.

Saranno esibiti alla udienza:

1° L'istrumento 6 gennaio 1867.

(1) Si può compromettere anche in un solo arbitro (art. 8).

(2) La solita formola: *fanno istanza onde siano citati*, non mi sembra doversi usare. A chi mai si farebbe istanza? al tribunale? o piuttosto all'usciere?

2° I certificati di morte dei sigg. A. e B.
3° Il mandato nella persona dell'indicato procuratore.

Segue l'ordinanza del Presidente, indi la notificazione dell'usciere.

7. I documenti e le memorie si trasmettono agli arbitri senza alcuna formalità (art. 14).

Nella formula IX si fece menzione di una facoltà che senza dubbio può conferirsi agli arbitri, di nominarsi un segretario o cancelliere al quale si potranno consegnare le memorie e i documenti, per non fare di questi ultimi altrettante copie quanto è il numero dei signori arbitri che può essere ugualmente bene di cinque o di sette persone.

Io credo che gli arbitri non possano farlo se non autorizzati dalle parti: ma è in loro potere nominarsi l'arbitro relatore nella casa del quale si tengano le udienze e si producano gli atti, dandone cenno nel processo verbale.

8. La parte in ritardo è prevenuta di produrre i suoi atti e documenti nel termine di giorni dieci, o in altro qualunque che gli arbitri dichiarano (articolo 14).

9. È molto naturale che la intimazione (la legge usa questa parola) si faccia di preferenza mediante biglietto o avviso stragiudiziale dagli arbitri, o meglio ancora, se vi ha, dal segretario o cancelliere nominato.

Non si esclude l'intimazione per atto di usciere, specialmente se trattisi di replicato avviso.

L'unica comminatoria sarà che non profittando il signor intimato di questo suo diritto, i signori arbitri giudicheranno colle sole carte a loro rimesse.

10. L'istruttoria deve risultare nel suo principio e progresso da un processo verbale: da un solo processo verbale, che n'è la storia complessiva, e rimane sempre aperto sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Questo processo verbale è un atto molto interessante, e può vedersene un esempio nella seguente formula.

XI.

Processo verbale degli atti d'istruzione in causa compromissaria (1).

Giudizio arbitrale commesso agli arbitri avv. profess. B. R., B. C. ed F. F. eletti dalle parti.

Mediante scrittura del 20 febbraio 1867 i sigg. Gioachino A., Marco B. e Filippo C. conferirono ai sottoscritti facoltà di giudicare quali arbitri, a termini di diritto, le controversie fra loro vertenti, come dal suddetto atto di compromesso meglio risulta.

(1) Faccio appello alla formola IX, ed al caso ivi esemplato, onde rannodare coll'atto di compromesso il processo verbale.

Il solo sig. Gioachino A. presentava nel giorno 3 marzo 1867 i documenti seguenti:

1° L'atto di costituzione sociale all'oggetto dell'esercizio di una cartiera in .., territorio di Vercelli, in data 6 aprile 1866.

2° L'atto di scioglimento di detta società intervenuto fra i soci del giorno 10 gennaio 1867.

3° Un conto sociale di dare e di avere riguardante l'amministrazione gerita da esso Gioachino A. sino allo scioglimento della società.

4° Un cumulo di ricevute colle quali crede di documentare le sue partite di credito;

5° . . . . . .

Non trovando gli arbitri di potere soddisfare con piena cognizione di causa e secondo giustizia, all'incarico assunto, non essendo stati presentati i documenti che riguardano l'interesse delle altre parti, nel giorno 15 del suddetto mese fecero avvisare i sigg. Marco B. e Filippo C. onde nel termine di dieci giorni producessero i documenti e memorie che stimassero opportune.

Tali avvisi sono riuniti al presente processo verbale.

Nel giorno 22 dello stesso mese Marco B. produsse gli atti seguenti dicendo di farlo anche nell'interesse di Filippo C., essendo che l'interesse era loro comune.

1° . . . .

2° . . . .

Esaminati i quali atti e documenti gli arbitri trovarono necessario di nominare de' periti contabili all'effetto di verificare i conti rispettivi delle parti in relazione ai prodotti documenti ed esporre anche la loro motivata opinione intorno alla pretesa di . . . ., come risulta dalla loro sentenza del giorno . . . ., di cui le parti ebbero comunicazione.

I periti nominati sigg. Francesco P., Stanislao Q. e Agostino R. presentarono diffatti la loro giurata relazione nel giorno 18 aprile in tutto favorevole al sig. Gioachino A.

Data alle parti comunicazione di detta perizia coll'assegnazione di giorni 10 a presentare le loro osservazioni e difese, furono quelle esibite deducendosi per parte dei sigg. Marco B. e Filippo C. contro la perizia.

Che . . . . . .

E in contrario rispondendo il sig. Gioachino A.

Che . . . .

Chiamate indi le parti alla udienza degli arbitri del giorno 4 maggio corrente, hanno sostenuto le rispettive loro deduzioni con maggiore sviluppo.

In tale stato del processo ritenendo gli arbitri di avere sufficiente istruzione ed essere matura la causa alla sua decisione, hanno dichiarato chiuso il presente processo verbale e sono passati a deliberare sul merito della causa.

Data

Firmati: B. R. *arbitro* — B. C. *arbitro* — F. F. *arbitro.*

AVVERTENZA

Il processo verbale che rappresenta la storia della istruzione può contenere anche gli esami testimoniali, gli interrogatori, ecc.; niente vieta d'impinguare progressivamente il processo verbale di tutti questi atti; il che infine sarebbe una serie di processi verbali in un solo, avendosi cura di distinguerli colle date e munirli delle relative sottoscrizioni volta per volta. Ma torna più comodo scrivere la storia nel modo compendioso da noi divisato, unendo ad esso processo verbale generale come inserti i rispettivi processi verbali di esami, di perizie, ecc., specialmente che rispetto a queste, non sarebbe facile agglomerarle e trascriverle nel processo storico della istruzione.

XII.

Sentenza degli arbitri.

Noi BR., BC., EF., arbitri eletti dai sigg. Gioacchino A., Marco B. e Filippo C., residenti a.....

Visto l'atto di compromesso del giorno 20 febbraio 1867, col quale i suddetti signori ci hanno investito del potere di giudicare intorno alle controversie ivi specificate;

Visti i documenti presentati dalle parti nel rispettivo interesse e sono 1°....., 2°....., 3°.....;

Vista la nostra sentenza del giorno...., colla quale abbiamo nominati i perit contabili sigg...... all'oggetto e colle istruzioni risultanti da detta sentenza;

Vista la perizia formata dai nominati periti e presentata nel giorno,....;

Viste le osservazioni fatte dalle parti in ordine alla stessa perizia;

Ritenuto che il sig. Gioacchino A. ha per parte sua sostenuto e concluso ammettersi nella sua integrità il conto da lui presentato della gestione sociale, mentre in opposto i sigg. Marco B. e Filippo C. sostennero doversi escludere dal credito di Gioacchino A. le partite..... e doversi aggiungere a suo debito la somma di L..... essendochè..... (1);

Ritenuto che il sig. Gioacchino A. ha concludentemente giustificato che.....

Ritenuto.....

Abbiamo arbitrato, giudicato e sentenziato, rigettando ogni istanza ed eccezione in contrario:

Che il sig. Gioacchino A. è vero legittimo e provato creditore di L. 120,000 verso i sigg. Marco B. e Filippo C. i quali condanniamo in solido a pagare la detta somma colle spese del giudizio liquidate in L.....

Fatto in . . . . nel giorno 8 giugno 1867.

Sottoscrizioni degli arbitri.

AVVERTENZA

Vi è un caso in cui la sentenza dichiarerà — *pronunziando inappellabilmente* — e sarà quello del n. 3, dell'art. 28, risultando cioè che i compromittenti abbiano rinunziato all'appello. È bene che sia presente ai compromissari questa loro facoltà che è insieme la misura della loro responsabilità; e la dichiarino, sebbene la legge non l'imponga.

(1) La legge non dà carico agli arbitri di riferire le conclusioni; ma gioverà sempre alla chiarezza e solidità della sentenza l'esporre la somma dei rispettivi sostenuti, in relazione alle specifiche commissioni date agli arbitri nell'atto di compromesso.

Se gli arbitri fungono anche quali *amichevoli compositori* (art. 28, n. 1) deve dichiararsi.

Se pronunciano in *secondo grado* (art. sud., n. 2) devesi pure dichiarare.

Non essendo stabilito nell'atto di compromesso che il giudizio sarà appellabile dinanzi ad altri arbitri, l'appello sarà di ragione portato all'autorità giudiziaria secondo l'art. 29.

E se in quel caso gli arbitri pel giudizio di appello non saranno stati nominati dalle parti, lo saranno dall'autorità giudiziaria per l'art. 12.

XIII.

Deposito della sentenza arbitrale nella cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunciata.

Pretura del mandamento di . . . .

In questo giorno 10 giugno 1867, avanti il signor avvocato Ottavio B., pretore di questo mandamento (1), assistito da me cancelliere infrascritto,

Personalmente comparso il sig. avv. professore B. R., uno degli arbitri nominati dai sigg.......... a giudicare le controversie fra loro vertenti, come dall'atto di compromesso del 20 febbraio 1867 (2), presenta e deposita in questo ufficio:

1° L'atto di compromesso suindicato;

2° La sentenza pronunciata dai sigg. arbitri nel giorno 8 del corrente mese di giugno in obbedienza al prescritto dell'articolo 24 del Codice di procedura civile.

B. R. *arbitro*. — Ottavio B. *pretore*. — Onofrio B. *cancelliere*.

11. La sentenza è resa esecutiva dal pretore nel termine di cinque giorni (articolo 24).

XIV.

Decreto per render esecutoria la sentenza arbitrale.

Noi avvocato Ottavio B., pretore del mandamento di .....

Vista la sentenza pronunciata nel giorno 8 giugno 1867 dai sigg......., arbitri eletti dai sigg........., come dall'atto di compromesso alla stessa sentenza unito;

Visto l'articolo 24 del Codice di procedura civile:

Dichiariamo la medesima sentenza esecutoria, ed ordiniamo sia inserita nei registri della cancelleria di questa pretura (3).

Fatto in . . . nel giorno 12 giugno 1867.

Sottoscrizione del Giudice e del Cancelliere.

(1) *O altro dei pretori di questo mandamento*, ove siano più, potendosi in tale caso scegliere l'ufficio che si crede.

(2) Niente osta che l'arbitro deponente si faccia rappresentare in questo atto da speciale procuratore.

(3) Il decreto può essere anche scritto appiedi della sentenza medesima.

12. Le sentenze degli arbitri possono essere impugnate coi mezzi di rivocazione (art. 30) e di cassazione (art. 31), salvochè non siasi rinunziato a quest'ultimo diritto.

Possono anche essere impugnate per nullità (art. 32) da proporsi avanti l'autorità giudiziaria nel termine ordinario (art. 33).

XV.

Citazione per ottenere l'annullamento della sentenza arbitrale.

Avanti il Tribunale di.....

Marco B. e Filippo C., residente il primo a ..., e il secondo a ..., con atto di compromesso del giorno 20 febbraio 1867, insieme al sig. Gioacchino B., nominarono tre arbitri all'effetto di decidere le controversie che fra loro vertivano e che nell'atto di compromesso furono specificate.

Gli arbitri pronunziavano sentenza nel giorno 8 giugno 1867 e ne facevano il deposito nel termine prescritto alla pretura del mandamento di.....

La sentenza fu inoltre resa esecutoria nel giorno 12 dello stesso mese da quel pretore.

Tale sentenza è nulla perchè pronunciata fuori dei limiti del compromesso; stantechè..... (*e qui la ragione*) (1), ed è per questi motivi che gli attori ritengono doversi annullare quella sentenza. Manifesta è poi la ingiustizia delle contrarie pretese. (*E qui dir le ragioni per le quali gl'istanti devono andar assoluti, e condannarsi per contro l'avversario*). Premesse le quali cose

È citato il sig. Gioacchino A. a comparire nel giorno ed ora qui sotto fissata dal sig. presidente (2) all'effetto che in suo contesto o legittima contumacia (3) sia dichiarata la nullità della sentenza arbitrale proferita nel giorno..... e sentenziando nel merito il tribunale:

1º Assolva gl'istanti dalle indebite pretese;

2º Condanni il sig. Gioacchino A. al pagamento della somma di L...... (4).

(1) Qualunque altra causa di quelle tassativamente indicate dall'articolo 32 può esser allegata.

(2) Suppongo che il presidente abbia riconosciuto che la materia può trattarsi col metodo sommario. Del resto la questione può presentarsi di tale complicazione e gravità che il presidente non reputi conveniente di fissare la udienza; e allora bisognerà valersi del procedimento ordinario.

(3) La vieta formola — *per ivi dir cause per le quali la nullità non debba da questo tribunale dichiararsi*, che vedesi tenere ancora il suo posto di onore in recenti formulari, deve assolutamente bandirsi dall'aula. L'*oggetto della domanda giudiziale* è di ottenere una data dichiarazione di diritto e la facoltà di poter realizzare questo diritto. Non si cita *perchè l'avversario dica i motivi e dia le prove del nostro torto. Si cita* perchè senza di ciò non possiamo conseguire una sentenza qualunque, o una sentenza valida. Ciò dunque che preme è la pronuncia di una sentenza a fronte del nostro avversario, posto in condizione di potere liberamente contraddirci, se così gli giovi.

(4) Non diamo qui il resto della formula, non essendo che quella ordinaria della citazione che sarà presentata a suo luogo.

LIBRO I.

TITOLO SECONDO
DELLA COMPETENZA

Regolamento di competenza.

1. Si fa luogo al regolamento di competenza quando una medesima causa o due cause connesse siano promosse avanti due o più autorità giudiziarie (art. 108), ancorchè di grado disuguale (Codice annotato, all'art. 108 e 115).

2. O il conflitto si manifesti fra due o più autorità di grado uguale o disuguale, la decisione del conflitto appartiene all'autorità superiore, dalla quale entrambe dipendono (art. 108 del Codice annotato, pag. 116, lett. *b*).

3. Regolamento di competenza ha luogo anche nei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, fra diversi Consigli di famiglia all'oggetto della medesima tutela (Codice annotato, ivi, lett. *c*).

4. Se è stata proposta la declinatoria del fòro, e non decisa in senso di ammissione, si fa luogo ancora alla domanda di regolamento di competenza (articolo 109).

Imperocchè se la eccezione d'incompetenza è stata ammessa, *la causa è terminata* in quel grado d'istanza, e allora bisogna ricorrere ad altri rimedi.

Se è stata rigettata (art. 109, capoverso) e il merito non è stato giudicato, la pendenza esiste ancora, e la questione d'incompetenza, che può essere radicale e riproporsi in qualunque tempo, viene travolta con tutto il resto a quell'autorità giudiziaria avanti la quale sarà fissata la cognizione delle cause.

Ciò dicesi altresì se il merito fu deciso *da giudice incompetente*, mentre la incompetenza sua toglie fermezza al giudicato: questione che si aggiunge alle altre che si portano in un gruppo al giudice superiore.

5. Il *regolamento di competenza* è un sistema d'ordine proposto ad utilità dei contraenti, e non imposto a necessità. La parte può sempre valersi dei mezzi di annullamento che derivano da un esercizio incompetente (1).

6. La domanda è proposta con ricorso sottoscritto da un mandatario speciale; indica i documenti che devono poi prodursi dal ricorrente. Il ricorso può essere sottoscritto dalla parte, se proposto davanti un tribunale di commercio o un pretore (2).

(1) Per esempio, due tribunali si sono dichiarati competenti nella stessa causa. La parte cui interessa può domandare in appello o in cassazione la nullità della sentenza che ha violate le leggi della competenza.

(2) Trattandosi di conflitto fra uno o più conciliatori.

XVI.

Ricorso per regolamento di competenza.

Eccellentissimi signori Presidenti e Consiglieri della Corte d'appello di Torino (1).

Eugenio Norri, abitante (residente) ad Asti, con citazione del giorno 4 luglio 1865 introdusse giudizio avanti il tribunale di commercio di Torino per il pagamento di L. 3000 contro Amilcare Bassi, negoziante d'Asti, in forza di un biglietto all'ordine da lui sottoscritto.

Il tribunale di commercio di Torino con sua sentenza del 12 settembre di quell'anno, ritenendo non trattarsi di obbligazione commerciale, e non riconoscendo nel Bassi la qualità di commerciante, dichiarò la propria incompetenza.

Si rivolse allora il Norri al tribunale civile d'Asti per la condanna del Bassi; ma questo tribunale, persuaso a sua volta che il titolo fosse commerciale, con sentenza del 15 maggio 1866 si dichiarò egli pure incompetente.

In tale stato di cose facendosi luogo al regolamento di competenza giusta l'articolo 108 del Codice di procedura civile,

Il sottoscritto procuratore del signor Norri a questo effetto espressamente autorizzato (2), in nome e per l'interesse del suo cliente, fa istanza onde piaccia all'Ecc^ma Corte d'appello provvedere al caso giusta il disposto degli articoli 110, 111 ed altri del Codice di procedura civile, giudicando a norma di legge, e ritenuta la competenza del tribunale di commercio di Torino, rimettere ad esso la causa pel giudizio di ragione.

Sottoscritto: Avv. P. P., *procuratore di Eugenio Norri.*

Si esibiscono:

1° Il mandato di procura ricevuto dal notaio . . . . .
2° Le sentenze . . . . .
3° . . . . .

XVII.

Dichiarazione del Cancelliere (3).

Torino. Oggi 20 novembre 1866.

In questo giorno è stato presentato alla cancelleria di questa Corte d'appello il sopra esteso ricorso.

N. N. *cancelliere.*

(1) Fingo uno di quei casi nei quali la Corte d'appello è competente.
(2) È lo stesso procuratore autorizzato che fa la istanza, e non la parte *rappresentata dal* ....
(3) Sotto il ricorso.

XVIII.

Decreto che ordina la notificazione del ricorso.

Nella causa di Eugenio Norri, residente ad Asti, con Amilcare Bassi della stessa città.

Visto il ricorso, per regolamento di competenza, di Eugenio Norri residente ad Asti, rappresentato dall'avvocato . . . . . suo procuratore;

Visti gli articoli 110 e 111 del Codice di procedura civile;

Sentita in Camera di consiglio la relazione del detto ricorso, delle sentenze ed atti delle cause;

Sentito il pubblico Ministero (1) nelle sue orali conclusioni nelle quali ha opinato . . . . ;

Ordina che lo stesso ricorso sia per cura della parte istante notificato ad Amilcare Bassi, al quale effetto assegna il termine di giorni cinque a notificare il ricorso, ed altro termine di giorni dieci successivi alla notificazione per presentare il controricorso, ed ordina la sospensione di qualunque procedura (2).

Proferito in Camera di consiglio questo giorno 24 novembre 1866.

A. B. *presidente.* — B. C. *cancelliere.*

AVVERTENZA

Se il tribunale o la Corte ritiene che il ricorso sia affatto inconsistente, decide colla formola *non farsi luogo alla notificazione del ricorso*, ed in tal caso espone il motivo del suo giudicare.

XIX.

Atto di notificazione.

Asti. Questo giorno 27 novembre 1866.

Ad istanza del signor Eugenio Norri, residente in Asti, io sottoscritto usciere addetto a questo tribunale ho notificato il presente ricorso, insieme al decreto proferito dalla Corte d'appello di Torino nel 24 novembre 1866 al sig. Amilcare Bassi, residente in Torino, consegnando l'atto nelle proprie sue mani.

A. R. *usciere.*

7. Seguita la notificazione del ricorso, deve farsene la produzione in cancelleria.

Lo stesso si farà del controricorso, che dev'essere stato notificato nel termine assegnato, sotto pena di decadenza (articoli 112, 113, 114).

(1) Ciò è d'ordine per l'art. 346, n. 6.

(2) L'effetto di questa clausola è segnala nell'articolo 111 « impedisce cioè la decorrenza di qualunque termine della procedura ». Se non si trattasse, come nella ipotesi, di *un conflitto negativo*, l'ordine importerebbe la sospensione della giurisdizione dei giudici inferiori.

XX.

Sentenza per regolamento di competenza.

Nella causa per regolamento di competenza promossa da Eugenio Norri, residente ad Asti, con Amilcare Bassi della stessa città.

Sentita la relazione degli atti della causa fatta dal sig. consigliere .....

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni, il quale ha opinato per la competenza del tribunale di commercio di Torino;

Attesochè ...... (*motivi*).

E previo annullamento della sentenza del tribunale di commercio di Torino del giorno ....., dichiara la competenza dello stesso tribunale nella causa di cui si tratta e ad esso rimette la causa pel giudizio di ragione (1).

Torino 22 gennaio 1867.

Sottoscrizioni.

Della ricusazione.

1. La ricusazione o ricusa deve farsi con ricorso al presidente nei termini indicati nell'articolo 121, quando sono noti i giudici o gli uffiziali del pubblico Ministero che dovranno prender parte nella causa.

2. La ricusa di un pretore o di un conciliatore si fa con dichiarazione depositata in cancelleria (art. 121, nº 2).

3. Si ritiene che la ricusa di un giudice delegato (art. 122) debba farsi del pari con ricorso al presidente.

4. L'atto di ricusazione deve indicare i motivi e i mezzi di prova, ed essere sottoscritto dalla parte o da un procuratore munito di speciale mandato (articolo 123).

XXI.

Atto di ricusazione del giudice di un Tribunale.

TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI

Flaminio B., procuratore esercente in questa città, munito di apposito speciale mandato, in forma autentica (2) del suo cliente sig. Ferdinando C., residente in Modena, dichiara di ricusare come ricusa nel nome e nell'interesse del suddetto suo cliente, il sig. avv. N. N., giudice di questo tribunale, nella causa vertente avanti lo stesso tribunale fra il nominato sig. Ferdinando C. ed il signor Curzio D., residente in questa città, chiamata in spedizione per

(1) Se si tratti invece di dubbio di *connessità delle cause* — la Corte può dichiarare — *connesse le cause e la cognizione delle cause riunite appartenere al tribunale di..., che procederà a giudicarne a termini di ragione.*

(2) Il mandato deve contenere le *cause* o *motivi della ricusazione* che il procuratore sarà per allegare.

l'udienza 28 del corrente mese, avanti la sezione civile del detto tribunale, della quale fa parte il sig. giudice N. N.

I motivi di questo atto sono: che il sig. N.N., ora giudice, quando nello scorso anno esercitava l'avvocheria, prestò il suo patrocinio all'avversario in una causa di cui la presente è una derivazione e una conseguenza, come può vedersi dal confronto dell'uno e dell'altro giudizio: oltrechè il sig. N. N. in quella occasione si permise tali atti contro il sig. Ferdinando C., che questo dovette forte dolersene e reagire contro di lui personalmente, come si prova dai documenti che si uniscono, onde si verifica anche l'inimicizia grave e quindi le due cause legali di ricusazione segnate ai 9 e 11 dell'art. 116 del Cod. civ. (1).

Insta perciò il sottoscritto procuratore onde piaccia al tribunale di ordinare che il sig. avv. N. N., giudice, debba astenersi dal conoscere della causa di cui sopra e si riserva ecc.

Documenti che si producono a giustificazione:
1°......
2°......

F. B. *procuratore speciale* (2).

5. I giudici e gli uffiziali del pubblico Ministero possono astenersi *di diritto* quando si trovino in uno di quei rapporti che partitamente dichiara l'articolo 116 (articolo 119).

La legge attuale va più oltre: autorizza le Corti e i tribunali a concedere ai giudici e agli uffiziali del pubblico Ministero di poter astenersi (3) *per ragioni di convenienza* che non siano annoverate fra i motivi di ricusazione (articolo suddetto).

Può allora intervenire una deliberazione, sebbene d'ordinario il presidente non fa che surrogargli un altro giudice senza tante formalità.

Nondimeno, o vi sia opposizione per parte del pubblico Ministero, o lo richiegga la qualità del processo, o lo scarso numero dei giudici, per il che debba farsi luogo all'applicazione dell'articolo 126, il tribunale pronuncierà un decreto.

XXII.

Decreto sulla dichiarazione volontaria del Giudice di volersi astenere.

Il Tribunale civile di.....

Riunitosi in Camera di consiglio coll'intervento del sig....., procuratore del Re, non presente il sig. giudice N. N., per deliberare sulla dichiarazione da quest'ultimo fatta di volersi astenere dal giudicare nella causa del sig....,

(1) Undici ne sono precisate nell'art. 11.

(2) Se si ricusa (o si allega in sospetto, come altra volta dicevasi) un uffiziale del pubblico Ministero che si crede incaricato di prendere la parola nella causa (*V.* l'art. 346), la mutazione sarà facile; i requisiti dell'atto non sono punto diversi.

(3) L'articolo dice — *il diritto di astensione.* — La parola *diritto* non è qui usata con troppa proprietà.

quale tutore dei minori A. B., col sig. . . . ., pel motivo ch'esso sig. giudice è affine del sig....... tutore dei minori suddetti, ed essendo la causa di grave importanza e sostenuta col più gran calore dalle parti, quantunque non sia caso proibito dall'art. 116, reputa il tribunale che sia del decoro e della convenienza del suddetto sig. giudice l'astenersi com'egli desidera.

Concede al sig. giudice N. N. di astenersi dal giudicare nella predetta causa (1).

Data

Sottoscrizioni dei Giudici e del Cancelliere.

6. Nel termine di due giorni dalla comunicazione dell'atto di ricusa, il giudice o ufficiale ricusato deve fare in fine dello stesso atto la risposta sulla sussistenza dei motivi esposti nell'atto di ricusazione (art. 125).

Quel *deve fare* si traduce qualora *voglia fare*, poichè la è questa una difesa, e, come tale, non s'impone. Se il ricusato non risponde (specialmente se possa giustificare la causa del ritardo) potrà tuttavia presentare documenti sino alla pronuncia e anche qualche memoria. La qualità del giudizio non comporta una decadenza irreparabile.

XXIII.

Risposta ad atto di ricusazione.

Bologna, 13 agosto 1867.

In questa cancelleria nell'indicato giorno è stata presentata dal sig. dott. B. C., procuratore nominato a questa presentazione (2), una dichiarazione del signor avv. N. N., giudice di questo tribunale, del seguente tenore:

Bologna 12 agosto 1867.

« Visto l'atto di ricusazione proposto da G. B. ed a me comunicato nel giorno 10 di questo mese dal sig. cancelliere di questo tribunale civile.

« Dichiaro non reggere i proposti motivi, non essendo punto vero . . . . (*qui le ragioni*).

« Così stando le cose, il sottoscritto si crede in dovere di restare al suo posto di giudice nell'indicata causa fra .... e di non potere legalmente astenersi dal prestare il proprio ministero in tale giudizio salvo ecc. (3) ».

Firmato N. N. *giudice.*

(1) Bisogna ancora aver presente l'articolo 126 pel caso che non ci fosse il numero necessario dei giudici per pronunziare sulla ricusazione.

(2) In generale gli atti giudiziali che sono destinati ad entrare negli uffici delle cancellerie e farne parte, devono prodursi o dalla stessa parte, o da procuratore autorizzato; il pubblico ufficiale che li riceve deve sapere e potere attestare che l'atto non solo appartiene alla parte nel cui nome s'intitola, ma eziandio che da essa o per essa fu prodotto. Anche la produzione è un atto della volontà; e niuno deve poter levare una carta preparata sul mio scrittoio, e produrla, quando io non avessi questa intenzione.

(3) Questo *salvo* toglie che il giudice prenda un impegno assoluto di giudicare la lite; forse più tardi sentirà ch'è *della sua convenienza* l'astenersene.

La dichiarazione può essere anche nel senso della astensione.

Il sottoscritto cancelliere dà atto di avere ricevuto la suddetta dichiarazione colla procura e i documenti relativi che va tosto a trasmettere al sig. presidente del tribunale.

Data N. N. *cancelliere.*

XXIV.

Decreto del Presidente.

Il Presidente del tribunale civile di Bologna;

Visto l'atto di ricusazione . . . . .

Per la relazione in Camera di consiglio delega il sig. giudice A. C. e per la pronunzia della sentenza, fissa il giorno 20 corrente mese.

Data N. N. *presidente.*

XXV.

Decreto della Corte d'appello con cui rinvia il giudizio di ricusazione ad altro Tribunale.

La R. Corte d'appello sedente a Bologna;

Visto il ricorso di Francesco B., Luigi O. e Carlo R., residenti in Ravenna, all'effetto che non essendo in numero, il tribunale di Ravenna per giudicare le ricusazioni proposte contro i giudici L. L., R. M., P. R. e S. S., che ne fanno parte, il giudizio della ricusazione sia rimesso ad altro tribunale.

Visto l'art. 126 del Cod. di proc. civ.

Ammette la domanda espressa nel ricorso e rimette al tribunale civile di questa città di Bologna il giudizio di ricusazione ed occorrendo anche quello del merito della causa.

Data *Sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere* (1).

7. Dal giorno della comunicazione dell'atto di ricusa rimane sospesa la causa (art. 124).

Se vi sia urgenza di procedere a qualche atto d'istruzione, l'autorità giudiziaria che deve pronunciare sulla ricusazione, può ordinare che vi si proceda da altro giudice, o coll'assistenza di un altro ufficiale del Ministero pubblico (detto articolo 124).

XXVI.

Ricorso per far nominare un altro giudice in luogo del ricusato, atteso la urgenza.

AL TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Illustrissimi signori,

Nella causa pendente fra il sottoscritto Simone Boschi, residente in questa città,

(1) L'ordinamento posto nell'art. 356 della sottoscrizione di tutti i giudici concerne le sentenze.

rappresentato dal procuratore sottoscritto e Luigi Orbitelli di Forlimpopoli, fu nel giorno.... proferita sentenza da questo tribunale, con cui venne delegato il signor giudice N. N. all'esame dei testimoni prodotti dalle parti nel rispettivo interesse.

Piacque all'avversario Luigi Orbitelli di proporre ricusazione contro quel giudice per motivi che si credono insussistenti, ma intanto è di somma urgenza il portare a termine l'esame testimoniale essendo prossimo a spirare il termine assegnato.

Chiede pertanto il sottoscritto che sia delegato altro giudice all'effetto indicato (1).

Data F. F. *procuratore.*

XXVII.

Ordinanza di delegazione.

Il Tribunale civile di Forlì;

Visto il ricorso sopra trascritto (2);

Sentita la relazione fattane dal sig. giudice N. N.;

Visto l'art. 124 del Cod. di proc. civ.;

Ritenuti e trovati giusti i motivi esposti nel ricorso medesimo;

Delega alla continuazione degli esami di cui sopra il sig. giudice N. N.

Data *firmato: Presidente — Cancelliere.*

XXVIII.

Sentenza definitiva che ammette la ricusazione.

Il Tribunale civile di Forlì;

Nella causa fra Simone Boschi, residente in questa città e Luigi Orbitelli, residente a Forlimpopoli.

Visto l'atto di ricusazione proposto da Luigi Orbitelli nel giorno...... contro il sig. N. N., giudice di questo tribunale;

Vista la risposta data dal signor giudice; visti i documenti e le memorie presentate a sostegno del ricorso;

Udita la relazione del ricorso e atti relativi fatti dal sig. B. C., giudice delegato;

Udite le conclusioni del P. M. in senso di ammettere la ricusa.

Attesochè.... (*seguono i motivi*).

Ammette la ricusazione proposta da L. O. contro il giudice N. N. ed ordina che il medesimo giudice si astenga dalla suddetta causa.

Data

Sottoscrizione di tutti i Giudici e del Cancelliere.

---

(1) L'antico frasario — *supplica* — che le *LL. SS. si degnino*, ecc., non dovrebbe più seguirsi. Le domande che si fanno ai giudici hanno ad essere rispettose, non umilianti: e il linguaggio legale — *domanda* — *chiede* — *fa istanza* — ha il temperamento che si conviene.

(2) Il decreto può essere aggiunto allo stesso ricorso.

XXIX.

Sentenza di rigetto.

(Frammento).

Rigetta la ricusazione proposta dal sig. L. O. contro il sig...... giudice di questo tribunale, condanna lo stesso sig. L. O. alla multa di L. 100 (1) ed alle spese liquidate in L....... riservata al sig. giudice...... l'azione dei danni ed interessi ed ogni altra di ragione (2).

Data

Sottoscrizioni di tutti i Giudici e del Cancelliere.

8. L'atto di ricusazione di un conciliatore o di un pretore è regolato da una diversa modalità, facendosi la dichiarazione nella cancelleria stessa del giudice ricusato.

XXX.

Dichiarazione di ricusa di un Pretore.

Pretura di.....

Si è presentato personalmente in questa cancelleria il sig. B. C. residente a..... a me noto ed ha emessa la seguente dichiarazione.

Dice il sig. B. C. di essere stato citato avanti il pretore di questo mandamento dal sig. P. R., residente a...., all'oggetto di farlo condannare al pagamento di L. 1200 che pretende essergli dovute.

Ma essendochè il sig. pretore è parente in linea retta col suo avversario, come asserisce il sig. B. C., esso dichiara di ricusarlo affinchè si astenga dal giudicare la sua causa.

La quale dichiarazione del sig. B. C., dopo lettura, è stata da me cancelliere ricevuta nel suddetto giorno e rimane depositata in questa cancelleria.

B. C. — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

Fra due giorni il pretore o conciliatore consegna al suo cancelliere la risposta, e gli atti vengono dallo stesso cancelliere rimessi al presidente del tribunale se trattasi di un pretore; o al pretore se è fatto dal conciliatore.

9° « Contro le sentenze pronunziate sulla ricusazione di un conciliatore o di un pretore non è ammesso appello » (art. 128).

È questa una limitazione dell'art. 481 di cui bisogna tener conto.

Se la sentenza, qualunque sia, di ammissione o reiezione della ricusa (3),

(1) La multa può estendersi sino a L. 150 (articolo 127).

(2) Il giudice può anche promuovere l'azione per riparazione d'ingiuria (articolo suddetto).

(3) Poichè la legge non distingue, V. l'art. 128.

concerne cause di tribunale, è permesso di appellare purchè entro cinque giorni (art. 129).

Ma se il giudice ricusato è un consigliere d'appello, si ritornerà per forza dal sistema alla inappellabilità (1) e non resterà rimedio che il ricorso in cassazione.

XXXI.

Dichiarazione d'appello da sentenza del Tribunale che ammette o rigetta la ricusazione.

In questo giorno 10 marzo 1867,

Nella cancelleria di questo Tribunale civile di Forlì e avanti di me cancelliere sottoscritto,

Personalmente comparso il sig. B. C., assistito dal sig. procur. avv..... (2), il quale ha esposto che con sentenza del giorno 8 del corrente mese fu detta inammissibile e rigettata la domanda di ricusazione da essa proposta contro il sig. N. N., giudice di questo tribunale (3); la quale sentenza è gravante per il sig. B. C., non avendo il tribunale fatta ragione ai gravi motivi di sospetto che sostenevano la domanda della ricusazione e perciò intende di appellare come di presente appella alla Corte di appello di Bologna pei seguenti motivi:

Perchè..... (*seguono i motivi*)

E a sostegno della interposta appellazione produce:

1°.....

2°.....

Dato atto al sig. B. C. di questa sua dichiarazione, che previa lettura, si è firmato con me cancelliere.

B. C. — N. N. *cancelliere.*

10. Nei tre giorni successivi il cancelliere trasmette le carte al cancelliere della Corte (art. 129.

Il cancelliere della Corte presenta entro 24 ore le carte al presidente che delega un giudice per farne la relazione, e fissa il giorno in cui la Corte pronuncierà la sentenza (art. 130) (4).

XXXII.

Decreto del Presidente della Corte.

Il primo Presidente della Corte d'appello di Bologna;

Visto l'atto d'appello interposto dal sig..... contro la sentenza del tribunale di Forlì, proferita nel giorno..., nella causa di ricusazione intentata contro

(1) Non potendosi appellare da una sentenza d'appello. Tutto ciò non sembra il meglio regolato nel Codice.

(2) L'appello può anche dichiararsi da procuratore autorizzato.

(3) Ovvero è *stata ammessa*......., appellando in tal caso quella parte che ha interesse opposto.

(4) Convengo col sig. avvocato Sismondi, accurato autore di un pregiato formulario, che il cancelliere del tribunale annoterà in apposito registro il giorno della trasmissione; e il cancelliere d'appello dovrà rilasciargliene ricevuta.

il sig. avv. . . . . , giudice dello stesso tribunale, coi documenti ed atti relativi, delega il sig. consigliere M. N. per farne relazione in Camera di consiglio, fissato il giorno di. . . . per la pronuncia della sentenza.

Data A. B. *presidente* — N. N. *cancelliere.*

XXXIII.

Sentenza della Corte d'appello.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia (1),

La Corte d'appello sedente in Bologna ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di appellazione proposta da B. C., residente a Forlì, contro . . . . , residente a . . . . .

La Corte — udita in Camera di consiglio la relazione dell'appello e degli atti e documenti stati trasmessi e indicati nel suddetto appello;

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni contrarie alla domanda dell'appellante;

Ritenuto . . . . . (*segue la motivazione*):

Conferma la sentenza del tribunale civile di Forlì del giorno . . . . . , e condanna l'appellante nelle spese liquidate in L. . . . . .

Data

Seguono le firme del Presidente, dei Consiglieri e del Cancelliere.

XXXIV.

Nota diretta dal cancelliere della Corte al cancelliere del Tribunale.

Al signor cancelliere del Tribunale di Forlì.

Il cancelliere della Corte d'appello di Bologna ritorna le carte e documenti trasmessigli nell'affare B. C. contro B. R., in causa di ricusazione contro il signor avvocato . . . . , giudice di codesto tribunale, e lo avvisa che questa Corte d'appello con sua sentenza del giorno . . . . . ha confermata quella del tribunale di Forlì pronunziata nella causa medesima (2).

Data N. N. *cancelliere* (3).

AVVERTENZA

Io ammetto anche l'appello del giudice contro le sentenze che fanno luogo alla ricusazione (*Codice annotato*, pag. 135, n. 2, 3) per le ragioni ivi dedotte. — E pure in tal caso tutto procederà col sistema indicato, *mutatis mutandis*.

(1) La leggenda dev'essere estesa in tutte le sentenze, e non può compendiarsi con un ecc. Ciò valga per tutti i casi.

(2) Ovvero — *riparando la sentenza, ha ammessa la domanda di ricusazione*, ecc.

(3) La legge dice *spedita la copia della sentenza*. — Dovrebbe forse spedirla al cancelliere di prima istanza? Invero non pare, poichè nello stesso articolo 130 si dice infine — *dandogli avviso del tenore della sentenza pronunciata:* dunque non gli manda copia della sentenza. La copia sarà invece spedita alla parte che ne farà richiesta; non trovandosi che la sentenza debba notificarsi d'ufficio alle parti. Le 24 ore sembrano decorrere dalla pronunzia della sentenza, tutto essendo speditivo e pronto in siffatti giudizi.

TITOLO TERZO

DELLE CITAZIONI

1. « Le citazioni si fanno col ministero di usciere per biglietto in carta libera nelle cause avanti i conciliatori e in quelle avanti i pretori se il valore non eccede le lire 100 » (art. 133).

XXXV.

Citazione per biglietto.

Ad istanza del sig. Ambrogio A., residente a Castellaro, si cita il sig. Lorenzo B., residente a Valenza, a comparire avanti il sig. pretore di Valenza nel giorno 8 del corrente mese di marzo, alle ore 11 antimeridiane, nell'ufficio di sua residenza, per sentirsi condannare al pagamento di lire 80 di cui il citato gli va debitore per titolo di pensioni d'affitto della casa . . . . . e ciò colle spese del giudizio.

Io sottoscritto usciere presso la pretura di Valenza ho lasciato copia di questo atto al signor Lorenzo B., consegnandola in sue proprie mani.

Data B. D. *usciere* (1).

2. È noto che l'atto di citazione, giusta il Codice sardo del 1859, dividevasi in due parti, la prima delle quali conteneva tutta la sostanza dell'atto ed era attribuita alla parte stessa o al suo procuratore, che doveva perciò sottoscriverla; col moderno Codice italiano la citazione si considera atto unico ed è sottoscritto dal solo usciere.

Non è di questo luogo indicare le polemiche originate da tale novità, e se l'usciere sia il naturale estensore della citazione nelle sue parti più sostanziali pertinenti alla ragione del patrocinio; intorno a che lungamente discorre la giunta V^a^ al Codice annotato.

Del resto, rapporto al citando, la formola dell'atto è tutta per così dire d'un pezzo; e non è al convenuto che interessa una tale questione.

XXXVI.

Citazione formale.

Avanti il Tribunale civile di Parma;

Mediante atto del notaio L. N., residente in questa città, del giorno 10 ottobre 1865, il sig. Paolo C. venne a divisione col proprio fratello Lorenzo C. del patrimonio ad essi derivato dal comune genitore, morto intestato.

(1) O inserviente del Comune, se è causa del conciliatore.

Lorenzo C. era l'unico conoscitore delle forze del patrimonio come quello che, vivente anche il padre, lo aveva lungamente e quasi dispoticamente amministrato senza mai renderne conto; sicchè alla morte del padre, avvenuta due anni sono, si dovette ricorrere a lui per avere le informazioni più necessarie, specialmente che la sostanza era in gran parte investita in imprese industriali, e risultante da effetti di commercio.

Correndo la buona fede del fratello, l'istante Paolo C. accettò in divisione quegli stabili e capitali che a lui piacque assegnargli, ma non tardò a scoprirsi che una gran parte delle cose ereditarie era stata occultata e non pochi titoli erano stati intestati a falsi nomi; per cui la frode e il dolo per parte del sig. Lorenzo C. vennero in palese, e quindi la enorme disuguaglianza e lesione della divisione apparvero manifesti, e chiaro per conseguenza e certo il diritto dell'attore di far rescindere la divisione stessa in virtù dell'articolo 1038 del Codice civile.

I documenti che si vanno a produrre e le prove ulteriori che saranno richieste, occorrendo, nel corso del giudizio faranno del diritto dell'attore la più evidente dimostrazione; — quindi:

Ad istanza del suddetto Paolo C., residente in Parma (1), rappresentato dal suo procuratore sig. avv. . . . . .

È citato il sig. Lorenzo C., residente a Castel Guelfo,

A comparire nel termine di giorni dieci (2) all'oggetto che in suo contesto o legittima contumacia sia dichiarata la rescissione e nullità dell'atto di divisione stipulata come sopra a tutti i successivi effetti di ragione, colla condanna del citato nelle spese del giudizio.

Lucio B. *usciere* (3).

In questo giorno 3 luglio 1867 io sottoscritto, usciere addetto al tribunale . . . . , ad istanza del signor Paolo C., residente a Parma, ho notificato la sopra estesa citazione al sig. Lorenzo C., residente a Castel Guelfo, lasciandone copia nelle proprie sue mani.

Lucio B. *usciere* (4).

XXXVII.

Citazione avanti il Pretore.

Avanti il Pretore di . . . .

Il sig. Marco Bosi, residente a . . . , nel giorno 6 del prossimo decorso mese di luglio ha venduto e consegnate a Fulvio Cerri tre puledre al convenuto

(1) Se l'attore non ha residenza o domicilio nello Stato, deve eleggere domicilio nel Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria alla quale si deve comparire, ecc. (*V.* l'articolo 133, n. 5).

Se il giudizio è commerciale, avendo l'attore domicilio nel Comune, deve indicare la casa di sua abitazione (articolo 393).

(2) Articolo 148, n. 1.

(3) La citazione non è più sottoscritta dal procuratore, ma lo è dall'usciere secondo l'estremo precetto dell'articolo 134.

L'atto di notifica, benchè non sia che il complemento della citazione medesima, e la sua condizione d'esistenza, è per se stesso, e tale pure la legge il considera, un atto separato, un fatto distinto. È in questo che la sottoscrizione dell'usciere è della più assoluta necessità. Ma come la parte *espositiva* e la parte *operativa* della citazione sono materialmente connesse e la notifica chiude tutto l'atto, si è trovato bastare la firma dell'usciere in fine dell'atto, cioè una sola firma. È stato più volte deciso dalla Cassazione.

(4) Si è proposto un modo di notifica come un altro. Più sotto al n. XXXVIII si descrivono altri modi che possono occorrere.

prezzo totale di L. 600, obbligandosi il compratore di farne il pagamento alla fine dello stesso mese di luglio (1).

Non avendo il Cerri soddisfatto il suo debito e, interpellato, essendosi rifiutato di pagare sotto vani pretesti, quindi,

Ad istanza del sig. Marco Bosi, residente a . . . ,

È citato il sig. Fulvio Cerri, residente a . . . , a comparire all'udienza del sig. pretore qui sotto da lui destinata e nel solito luogo della sua residenza, per sentirsi condannare al pagamento di L. 600 a favore dell'attore, prezzo delle tre puledre vendutegli, cogl'interessi ed alle spese tutte del giudizio.

Segue il decreto del pretore che autorizza la citazione a breve termine.

Visto, si citi per l'udienza del giorno . . . . . semprechè la citazione si notifichi un giorno prima (2).

A. B. *pretore.*

(Segue l'atto di notificazione) (3).

XXXVIII.

Esempi di notificazioni.

1°

Alla persona del convenuto (*art.* 135).

Data

Copia del presente atto di citazione è stata da me usciere sottoscritto (4) notificata al sig. B. C. nella sua casa di abitazione in ...... (*o in altro luogo che deve indicarsi*), consegnandola nelle sue mani proprie.

Specifica delle spese dell'atto. N. N. *usciere.*

2°

Se il convenuto non si trova alla sua abitazione.

Data

Copia del presente atto di citazione è stata da me usciere sottoscritto consegnata alla signora N. N. che si è detta moglie del sig. B. C., non avendo trovato lo stesso sig. B. C. nella casa di sua abitazione in . . . .

Specifica. *Sottoscrizione.*

AVVERTENZA

È sempre cosa utile ad evitare questioni porre questa clausula, *non avendo trovato*, il che esprime sufficientemente che ricerca della persona si è fatta dall'usciere, essendo in effetto un siffatto modo di consegna meramente suppletivo.

Del resto, fra la moglie e le persone della famiglia non fa distinzione l'articolo 139, ca-

(1) Secondo il metodo attuale essendo l'usciere lo storico dell'atto, non sembra esatto far dire all'attore che *egli espone* il tale o tal fatto: meno ancora che egli fa istanza *onde si citi*, o il giudice permetta di citare, o cose simili.

(2) Ciò in relazione all'art. 154, capoverso ultimo.

(3) Il conciliatore o il pretore abbrevia il termine se la domanda presenti qualche carattere d'urgenza; però l'articolo 147 dichiara quali sono i termini ordinarii. Vi ha chi chiama *formale* la citazione avanti conciliatore o pretore a termine ordinario. Veramente l'appellativo *formale* è proprio dei procedimenti avanti i tribunali e Corti d'appello.

(4) È indifferente il dire piuttosto — *Io usciere sottoscritto ho notificato, ecc.*

poverso 3°; dal canto suo l'usciere non certifica che la persona qualificatasi *per uno della famiglia* sia veramente tale, ma esprime col fatto stesso la persuasione fondata generalmente nella notorietà essendo lo stesso usciere un abitante del luogo.

La legge vuol esser sicura che l'usciere è *proprio acceduto alla casa del convenuto*, e non depose l'atto in altrui mano se non perchè non vi trovò il convenuto in persona. Se l'usciere consegna la citazione al cuoco che incontra sul mercato comprando i legumi per la mensa del padrone, farebbe male il suo dovere; e porrebbe a grave rischio tutto il processo e la propria risponsabilità.

Dovrebbe per lo meno dichiarare che è stato alla casa e non vi ha trovato alcuno.

Stimasi sufficiente garanzia che il famigliare declini il proprio nome e attesti all'usciere medesimo la sua qualità: garanzia però indispensabile malgrado il silenzio della legge, che sa di essere coadiuvata dalla ragione.

Nello stesso luogo l'articolo distingue fra *uno della famiglia e addetto alla casa o al servizio del convenuto*: per uno di casa s'intende *un convivente* che appena giunge il capo sarà pronto a consegnargli la carta.

Il grado di parentela non basta sempre perchè uno si dica della casa. Quando si dice *moglie* o *figlio*, la convivenza si presume. Ma se direte *fratello* o *cognata*, si dovrà aggiungere col sig. B. C. convivente. Badate che si tratta di tale affare ove le precauzioni non sono mai troppe.

3°

Se mancano persone di famiglia o servi e addetti alla casa (*art.* 139 *capoverso* 4°)

Recatomi io sottoscritto alla casa di ordinaria abitazione del sig. B. C., posta nel sobborgo . . . . . (1), dopo aver replicatamente e con forza suonato il campanello, e niuno avendo aperto (2), ho consegnato la copia del presente atto di citazione al portinaio di nome L. L., con ingiunzione di trasmetterla immediatamente al padrone di casa sig. A. B. o qualcuno de' suoi domestici al suo ritorno.

Data L. L. *portinaio*. — D. M. *usciere*.

AVVERTENZA

L'usciere non può consegnar l'atto a persona che per età o per vizio di mente sia incapace di farne testimonianza (articolo 139, capoverso 5).

L'età è in evidenza: non sempre il *vizio di mente;* ma vi è qualche imbecille notorio. Ciò è affidato alla prudenza del pubblico uffiziale: la legge, a favore del suo operato, presume la capacità.

4°

Se il portinaio o vicini non vogliono o non possono ricevere la consegna dell'atto.

Recatomi io sottoscritto usciere alla casa di abitazione del sig. B. C., posta in ...... (*dopo avere esposto, come sopra, i suoi tentativi per assicurarsi dell'assenza di ogni individuo della famiglia*), e mancando la casa di portinaio (3), sono ricorso alla casa prossima, abitata dal sig. L. M., negoziante, il quale non ha voluto accettare l'incarico di trasmettere la citazione al sig. B. C. In seguito della quale risposta, ho affissa alla porta dell'abitazione del sig. B. C. copia in carta libera della citazione medesima; dopo ciò mi sono portato alla casa comunale, posta

(1) Quanto meglio indicata la casa, tanto più giova.

(2) L'usciere non deve contentarsi di sentire dal portinaio, per esempio, *non c'è nessuno*, e abbandonargli la citazione, ma dev'esser paziente di fare le scale e suonare o battere replicatamente e con forza all'uscio d'ingresso; e tutto questo deve dichiarare nella sua relazione.

(3) Deve credersi in una gradazione fra *portinaio* e *vicino*, essendo il primo molto più indicato per la pronta e sicura trasmissione.

nella piazza di questo borgo; e non avendo trovato alla residenza nè il sindaco, nè chi ne faccia le veci, ho consegnata la copia a F. M., così nominatosi e qualificatosi inserviente municipale, il che anche dalla sua divisa ho potuto conoscere

Data

Specifica. N. N. *usciere* (1).

AVVERTENZA

La legge usa una espressione alternativa: *deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci.* Ma la ragione detta che non si debbe lasciar l'atto nella casa comunale a chi Dio vuole, se prima non si cerca se il sindaco o il segretario si trovi in residenza, essendo infinitamente più cauto consegnar l'atto in mano ad uno di essi.

5°

Notificazione al domicilio.

Non essendo noto che il sig. B. C. abbia residenza o abitazione abituale nel regno, io usciere infrascritto mi sono recato alla villa di . . . . . e precisamente alla casa del sig. Fabio N., agente generale del sig. B. C., posta nel principale suo tenimento, ed ivi ho consegnato il presente atto di citazione allo stesso sig. Fabio N. in persona, con ingiunzione di trasmetterlo al più presto al sig. B. C. (2).

Data *Sottoscrizione dell'usciere.*

6°

Notificazione alla dimora.

Non constando che il sig. B. C. abbia stabile abitazione o domicilio nel regno, io usciere infrascritto mi sono recato all'albergo della Corona, posto in questa città, via . . . . . ed avendo imparato da quegl'inservienti che il sig. B. C. alloggia da qualche giorno nel detto albergo, quantunque al momento non vi si trovi, ho consegnato il presente atto di citazione al sig. C. C., conduttore dello stesso albergo, con ingiunzione di trasmetterlo al sig. B. C. tosto al suo ritorno (3).

Data N. N. *usciere.*

7°

Notificazione a persona che vive a bordo di una nave mercantile, appartenente all'equipaggio (*art.* 139, *capoverso* 7°).

Io usciere infrascritto mi sono recato al porto di questa città ed ivi stante la nave nominata *Santa Maria del Soccorso*, a bordo della quale vive il signor B. C. marinaio; salito sulla nave e chiesto se ivi fosse il sig. B. C., alla risposta negativa ho consegnato il presente atto di citazione al capitano di essa nave sig. M. B. R., all'effetto ch'egli debba trasmetterlo al B. C. al suo ritorno sulla nave stessa.

Livorno. Oggi 24 agosto 1867.

N. N. *usciere.*

---

(1) Sottoscrizione dell'inserviente comunale sull'originale.

(2) Ciò è in corrispondenza coll'art. 16 del Cod. civ.

(3) Il luogo ove abita l'impiegato per causa dell'impiego è la sua residenza abituale.

8°

Notificazione a persone di domicilio, residenza o dimora ignoti; di un nazionale stabilito all'estero; e di straniero, non avente domicilio, residenza o dimora nel regno.

AVVERTENZE

a) La notificazione si fa mediante affissione di copia della citazione alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria avanti cui si propone la domanda (articolo 141).

b) Mediante inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziali.

c) E consegna di una copia della citazione al Ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità (1) (articolo 141).

Spetta all'usciere l'attestare — *di aver affissa la copia della citazione alla porta esterna del tribunale civile di .....* e di avere consegnata *altra copia al sig. cav. B. R., rappresentante il pubblico Ministero presso quel tribunale* (2).

9°

Notificazione a domicilio eletto (*art.* 140).

Io usciere infrascritto mi sono recato alla casa di abitazione del sig. Carlo F., posta in questa città, ove il sig. B. ha eletto domicilio; ed ho consegnato copia della presente citazione allo stesso sig. Carlo F. domiciliatario.

Data (3). N. N. *usciere.*

10°

Citazione dell'interdetto, minore, inabilitato, o donna maritata.

AVVERTENZE

Quando la persona è totalmente incapace è un errore citarla *in quella del suo rappresentante.* Non si cita il minore A. e l'interdetto B. nella persona del suo tutore o curatore; ma si cita il sig. N. N. quale tutore o curatore (4).

All'incontro se la persona è inabilitata a stare in giudizio *senza l'assistenza di un curatore*, come il prodigo (articolo 329 del Codice civile) o la *donna maritata* senza l'assistenza del marito (articolo 134), tale persona è realmente citata, non essendo colpita che da incapacità relativa, e anche ad essa si notifica la citazione (5).

11°

Citazione di una società di commercio.

Nella persona del S. N. N., gerente, amministratore, ecc. (art. 137).

---

(1) Il giudizio è forse introdotto avanti il tribunale di commercio. Il tribunale di commercio non *siede* propriamente *nella giurisdizione del tribunale civile*, come dice il testo, ma nel territorio ove ha pur sede il tribunale civile.

(2) Il termine a comparire è regolato dall'art. 150. Ma *chi non ha stanza nè domicilio noto nel mondo* è dappertutto, e non è in nessun luogo; può esser vicino o anche nelle più remote regioni boreali; e qual termine vorremo assegnargli? Certo il più lato di quelli che propone l'articolo 150.

(3) Se la persona presso cui si elesse domicilio è morta (o si trasportò altrove in guisa che ad essa non possa più consegnarsi la citazione); o l'ufficio, ove si elesse domicilio, è cessato (sede di una società commerciale fallita), la elezione del domicilio si ha come non avvenuta.

Quando si è eletto *un ufficio* senza indicazione di persona, la morte del titolare dell'ufficio non risolve il domicilio, se l'ufficio continua ad esistere da altri rappresentato.

(4) Nulla difatti di più assurdo che citare uno *quale interdetto*, l'altro *quale minore* nella persona, ecc., quasichè tali condizioni negative della personalità civile non siano quelle appunto per cui non possono citarsi.

(5) L'inabilitato è citato *in persona propria*; mà può dirsi altresì *nella persona del suo curatore?* Neppur questo saria linguaggio esatto. Il curatore è citato distintamente nella sua qualità. Per esso è integrata la personalità civile dell'inabilitato.

AVVERTENZA

La persona citata è il corpo morale, persona giuridica. Essa è fornita della piena capacità che conviene a persona, ma è nell'ordine naturale delle cose di essere rappresentata da persona fisica. Questa dunque rappresenta o meglio ancora agisce per il corpo morale che è un puro ente di ragione. Ma non ne assorbe, non ne concentra in sè la personalità, come dell'interdetto il curatore. Di qui la differenza (V. sopra nº 10) (1).

12°

Notificazione della citazione al militare in attività di servizio (*art.* 143).

Io usciere infrascritto, addetto al tribunale di Cremona (2), mi sono recato alla casa di residenza abituale del sig. capitano F. T., in attività di servizio, e non avendolo trovato nella sua abitazione, ho consegnato una copia del presente atto di citazione al sig. S. T., ivi abitante, che si è qualificato per suo padre (3).

Data *Sottoscrizione.*

Inoltre altra copia simile di questo medesimo atto di citazione ho consegnato al sig. avv. P. P., rappresentante il pubblico Ministero presso il tribunale civile di Cremona (4).

Data *Sottoscrizione.*

Degli Assenti.

3. L'assenza ha tre stadii o momenti. Il primo è quello dell'*assenza presunta* (art. 20 del Cod. civ.).

In questo può aspettarsi da un istante all'altro la ricomparsa della persona, presumendosi piuttosto un impedimento temporaneo che la volontà determinata, o la impotenza assoluta di ritornare in patria.

Nondimeno lo Stato, coll'organo de' suoi magistrati, prende cura degli affari di lui lasciati in disordine, e a maggior sua tutela, se non vi abbia curatore munito di sufficienti facoltà, gli destina una persona legale che lo rappresenti in giudizio, sì nelle cause attive urgenti che nelle passive.

Il secondo stadio o momento è quello dell'*assenza dichiarata.*

L'assente perde il possesso dei beni; fino *il diritto di promuovere* le azioni che interessano il suo patrimonio, passa nei possessori, quantunque non abbiano che un possesso temporaneo, risolubile e, se potesse dirsi, precario (art. 28).

Non altrimenti la difesa del patrimonio e de' suoi diritti contro le aggressioni dei terzi, è trasportata nei possessori temporanei (art. 35 dello stesso Cod. civ.).

Il terzo stadio è segnalato *dalla immissione nel possesso definitivo* dei beni dell'assente (art. 36) nei suoi eredi: l'uomo si ha per morto: è naturale che i morti non abbiano voce in capitolo nè parlino coll'organo di rappresentanti (art. 36).

(1) Vedi per l'applicazione dello stesso principio l'altra parte dell'art. 137, e l'art. 138.

(2) Non si è ripetuta ad ogni formula questa dichiarazione, e invero non è prescritta; ma sarà sempre una lodevole cautela di usciere diligente ed esatto.

(3) O semplicemente *al sig.* S. S. *di lui padre,* se l'usciere lo sa di propria scienza.

(4) Quest'ulteriore attestazione dell'usciere è scritta nello stesso originale e di seguito. Ciò è il meglio per avere un documento completo; ma possono farsi benissimo due originali.

Nel solo primo caso *dell'assenza presunta*, l'assente è citato nella persona di un curatore.

Dopo quel periodo lo Stato non si occupa più de' suoi affari: gl'interessi privati si sono in qualche modo assestati, per dir così, colle sue spoglie; e se l'assente verrà, e avrà la fortuna di comparire a sgomentare coloro che se le divisero tranquillamente, lo farà scoprendo il suo nome, o deputandosi egli stesso un rappresentante.

XXXIX.

Istanza per la nomina di un curatore al presunto assente.

Ill.mi sigg. Presidente e Giudici del tribunale civile di Ravenna (1).

Francesco B., già residente in questa città, è da oltre due anni scomparso dal paese senza lasciare persona per regolare i numerosi affari che ha in questa provincia, nè mai più si è avuta notizia di lui per quante replicate e diligenti ricerche siansi fatte per ogni parte.

Francesco B. possiede in questa provincia due tenimenti di cospicuo valore che si trovano abbandonati in mano ai coloni senza potersi conoscere in qual modo ne siano erogati i prodotti; più egli è capo di uno stabilimento di fabbricazione di terraglie che era già favorito dal più esteso commercio.

La prolungata assenza di Francesco B. per cause ignorate, ha portato il più completo disordine in codesto stabilimento industriale; gli operai hanno cessato di lavorare, non essendo retribuiti, e sorgono senza numero creditori a chiedere, anche giudizialmente, il pagamento degli asserti loro crediti.

Gli istanti sono nipoti di fratello del suddetto Francesco B., unici eredi presunti del medesimo, e hanno tutto l'interesse che il patrimonio dell'assente sia amministrato e difeso dalla rovina a cui vedesi esposto continuando ancora per poco questo stato di cose.

Perciò fanno riverente istanza onde a termini dell'articolo 21 del Codice civile sia nominato un curatore al patrimonio del presunto assente per tutti gli effetti che sono di ragione.

Ravenna, 7 aprile 1867.

Sottoscritti.

AVVERTENZE

a) La nomina del curatore al presunto assente è sempre del tribunale civile, come testualmente dichiara l'articolo 21 del Codice civile (2).

b) Il curatore nominato al presunto assente, benchè abbia facoltà limitate dall'indicato articolo 21, non è però mai un curatore speciale a questa o quella lite, ma un rappresentante generale di tutte le liti, eccettochè non vi sia un procuratore già costituito dall'assente, nel qual caso non si fa luogo alla nomina del curatore alle liti.

c) I creditori non sono tenuti di far nominare un curatore al presunto assente per agitare in contesto di questo curatore speciale le proprie azioni (3). I creditori non sanno, nè

(1) La istanza per la nomina del curatore all'assente deve sempre farsi al tribunale civile dell'ultimo domicilio dell'assente (art. 21 del Codice civile).

(2) E non del Pretore di un mandamento qualunque, come ho veduto con troppo grande errore suggerirsi in qualche formulario.

(3) Anche questo è un errore che con sorpresa ho veduto insegnarsi da qualche diligente formulario che non importa nominare.

loro interessa sapere, se il loro debitore se ne vada girando pel mondo senza dar conto di sè. Essi lo citano alla sua residenza, poco importa se abbandonata, quando non sia stata formalmente cangiata (articolo 16 del Codice civile). La deputazione del curatore è una misura di salvezza che niuno è veramente tenuto d'invocare, dal pubblico Ministero in fuori, in un interesse d'ordine generale.

Non perciò i creditori sono rimossi dal chiedere una provvidenza che anche ad essi giova; possono farlo, ma obbligati non sono, e niuno può imporre ad essi questo vincolo.

Che se la istanza per la nomina del curatore viene dai creditori (egregiamente compresi nel vocabolo *interessati*, art. 21) è una istanza che ha il medesimo oggetto, cioè la tutela e difesa del patrimonio dell'assente; e mai non può riguardare l'interesse singolare di un creditore.

Ne segue che l'art. 136, cap. 2, non è applicabile al fatto dell'assenza presunta (1).

4. L'articolo 136 ora indicato, stabilisce che « se manchi la persona che deve rappresentare o assistere il convenuto, o la medesima abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi sia chi la supplisca, il presidente della Corte, o del tribunale, il pretore o il conciliatore davanti cui è portata la causa, nomina sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto ».

XL.

Istanza dell'avente interesse per la nomina di un curatore speciale, ad oggetto di un giudizio.

Ricorso al sig. Pretore di ......

Illustrissimo sig. Pretore.

Giorgio P. vendeva nel 28 agosto 1865 a Luigi R. un pezzo di terra ortiva per il prezzo di L. 1500, come risulta da scrittura privata di quel giorno. Il prezzo avrebbe dovuto pagarsi col fine dell'anno 1866.

Ma intanto Luigi R. è mancato ai vivi ed ha lasciato un figlio per nome Carlo-Antonio, ora nella età di circa anni 14, privo di madre.

Niuno essendosi fin qui curato di dare a questo minore un rappresentante, e non potendo il creditore istante esercitare le proprie azioni per la riscossione del prezzo a lui dovuto dallo stesso Luigi R., come erede del proprio genitore, fa istanza a V. S. Ill.ma perchè si compiaccia provvedere colla nomina di un curatore speciale a questo giudizio, qualora non sia piuttosto destinato all'indicato minore un rappresentante generale.

GIORGIO P.

AVVERTENZE

Non è del creditore che vuole istruire un giudizio, chiedere un tutore nell'interesse del minore; misurando la facoltà dall'interesse, esso non fa che procacciare il rappresentante, o l'assistente a chi non lo ha (2) ad un oggetto *tutto speciale*, e che particolarmente lo riguarda.

Nel caso esposto nella precedente formula, il giudice potrebbe, convocando il consiglio di famiglia, far nominare il tutore; allora la deputazione del curatore speciale, sempre sussidiaria, non sarebbe più possibile.

(1) Toltone il caso che viene a spiegarsi al numero seguente.

(2) Al prodigo inabilitato di cui sia morto il curatore.

XLI.
Decreto di nomina del curatore speciale.

Il Pretore di .....

Visto il ricorso di Giorgio P., diretto ad ottenere che sia nominato un curatore speciale a Luigi R., per rappresentarlo nella causa che lo stesso Giorgio P. va a promuovere contro di lui avanti questa pretura, come nel detto ricorso si espone.

Visto l'art. 136 del Codice di procedura civile,

Deputa curatore speciale al minore Carlo Antonio R. il sig. avv. Saverio L. onde rappresentarlo e difenderlo nell'indicato giudizio (1).

Data **A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.***

XLII.
Atto di accettazione del curatore.

Nel 24 agosto 1867, nella cancelleria della pretura di Argenta, e avanti di me Cancelliere infrascritto;

Si è presentato personalmente (2) il sig. avv. Saverio L., domiciliato in questo Comune, il quale dichiarando di aver avuta comunicazione del decreto del giorno ..... 1867 di questo sig. pretore, che lo deputò a curatore speciale del sig. Carlo-Antonio R., all'effetto di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio che gli sarà intentato dal sig. Giorgio P., come viene indicato nel suddetto decreto.

Accetta la nomina, e si obbliga a tutti i doveri che vi sono annessi.

Argenta, 24 agosto suddetto.

Avv. Saverio L. *curatore.* — N. N. *cancelliere.*

5. L'articolo 146, stabilito, che quando la citazione nei modi ordinarii sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il tribunale o la Corte possa autorizzare la citazione *per pubblici proclami*, indica il modo da tenersi che si riflette nel seguente breve processo.

XLIII.
Citazione per pubblici proclami.

1° Ricorso.

Sig. Presidente e Giudici del tribunale civile di .... (3)

È proprietario l'istante marchese Francesco Borso di un vasto comprensorio di

(1) È necessario indicare l'oggetto entro cui si circoscrive l'attributo del curatore.

(2) Si dice ordinariamente *comparso* quello che chiamato viene a difendersi; in atti meramente spontanei è meglio dire *si è presentato*.

(3) Se la causa si deve promuovere avanti un tribunale di commercio o pretore, si ricorre sempre alla Corte d'appello nella cui giurisdizione risiedono (articolo 146, capoverso).

terreni nella provincia di ....., che fino dall'anno 1700, come risulta da istrumento del notaro P. Q., di ....., vennero dati a locazione perpetua a cinque individui nominati .....

Venuti successivamente a morte questi conduttori, lasciarono eredi numerosi nel complesso, i quali si divisero e frazionarono il tenimento; nè basta; ma qual più, qual meno, ognuno di codesti eredi diede a subaffitto o tutte o parte delle loro porzioni ereditarie, i quali subaffittuarii lasciarono pure dei successori, di maniera che al momento attuale non si contano meno di 80 i materiali possessori del comprensorio medesimo.

L'originale contratto è stato per molte guise guasto e manomesso dagli affittuarii e loro successori, primieramente colle stesse divisioni e partizioni contrarie ai patti stipulati; colla inosservanza di tutte le convenzioni relative alla coltivazione, col taglio prematuro dei boschi, diversione delle sorgenti che servono ad irrigare le praterie destinate all'allievo dei bestiami ....

(Insomma questo signor marchese dice un mondo di ragioni per persuadere che il contratto è risoluto, cessato l'affitto quantunque detto perpetuo, e tutti i possessori, nessuno eccettuato, doversi espellere a suo vantaggio).

Nella minuta dell'atto di citazione unita al presente ricorso sono menzionati tutti gli 80 individui che denno citarsi in questo giudizio.

Verificandosi pertanto il caso preveduto dall'art. 146, fa istanza il sottoscritto affinchè sia autorizzata la citazione per pubblici proclami.

I principali e più notevoli possessori del tenimento sono il sig. conte L. B. che ne possiede un quinto; e fra i più notevoli oppositori si annoverano il sig. avv. R. T., proprietario domiciliato a ..... e il sig. cav. L. N. che è anche sindaco del Comune di ..... (1).

(1) *Sottoscritto*: March. Francesco Borso.

AVVERTENZA

L'atto di citazione e il ricorso sono due atti distinti, e si devono ritenere distinti.

L'atto di citazione nella sua espositiva si presenta completo (2): esso porta tutti quanti sono i nomi dei convenuti e i rispettivi loro domicilii; il tribunale o la Corte devono vederla accompagnata al ricorso: è il modo della notificazione che dipende dal magistrato.

2° Decreto.

Il Tribunale civile di .....

Visto il ricorso presentato dal sig. march. Francesco Borso di Bassano col quale domanda ...

Udita la relazione del sig. giudice ....

(1) Essendo indicato nell'articolo 146 che ad alcuni dei convenuti debba intimarsi la citazione nei modi ordinarii, giova al richiedente, anche nell'interesse della regolarità, di porre il tribunale sulla via di adempiere a questo voto della legge.

(2) Esclusa, è ben chiaro, la citatoria propriamente detta, ossia la notificazione della quale appunto si tratta nel ricorso. — E sia argomento da porre con quelli spiegati alla giunta V sul commento del Codice di procedura civile intorno alla pretesa di qualche usciere di voler esso redigere l'espositivo della citazione, quasichè ad altri effetti non possa anche presentarsi disgiunto dalla sua notifica.

Inteso il sig. R. R. procuratore (o sostituito procuratore) del Re nelle sue conclusioni per l'ammissione della domanda (1);

Visto l'art. 146 del Codice di procedura civile;

Ritenuto che atteso il gran numero dei citandi, si fa luogo alla disposizione portata dal suddetto articolo;

Autorizza il ricorrente a citare per via di pubblici proclami gl'individui mentovati nella minuta dell'atto di citazione unita al ricorso, mediante inserzione nel giornale degli Annunzii giudiziari e nel giornale Uffiziale del regno, praticando però la intimazione coi metodi ordinarii quanto ai sigg. conte L. B. residente a ..., avv. R. T. proprietario residente a ... e cav. L. N. residente a ... (2) e fissa per tutti a comparire il termine di giorni 20 dall'ultima notificazione, inserzione o pubblicazione (3).

Casale, 20 agosto 1867.

R. R. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZA

Basterà forse che nei giornali o negli editti si porti un brano della citazione, sia pure la parte più importante di essa, come il termine, l'oggetto, l'autorità giudiziaria, ecc., che alcuni pratici chiamano *nota da inserirsi* nei giornali?

Si guardi bene dal tenere questo metodo. La citazione per proclami *deve in tutto e per tutto far le veci della copia della citazione*, che si trasmette alla persona del citato. Non è colpa di lui se invece di mandarglisi una citazione a casa ch'egli potrà meditare a tutto suo agio, si pubblica in un modo qualunque una copia dell'atto che deve soddisfare a moltissimi. Condizione deteriore del citato e diminuzione del suo diritto di difesa è creata unicamente *propter utilitatem* dell'attore, per attenuargli il fastidio e la spesa; ma più oltre non si deve andare. Una volta che il giornale uffiziale arriva nelle mani di qualcuno dei citati (gente che talora vive fra i campi, fra i monti, nella beata ignoranza di un giornale uffiziale), una volta che gli capita il giornale, deve vedere tutto intero e per disteso l'atto contro il quale è chiamato a difendersi. Un atto di citazione è tutto composto di enunciative interessanti; lo sviluppo dei motivi, l'indicazione dei documenti, tutto serve ad illuminare sulla intenzione dell'attore, tutto giova alla difesa. Io dunque non disapprovo, ma riprovo il sistema *dei sunti* che può esporre alla rovina i più importanti giudizi.

XLIV.

Forme di citazioni che tengono all'indirizzo della competenza.

6. La domanda determina la giurisdizione. Non solo si deve colpir giusto quanto al concetto della giurisdizione, ma conformare le espressioni all'oggetto che si ha in mira. Non si vuole già trascorrere il Codice ma porgere alcuni esempi.

(1) Non vi ha obbligo di conclusioni scritte.

(2) La notificazione personale ad alcuna delle persone più influenti del consorzio tende a guarentire l'efficacia della citazione edittale; e vale a spargere, per così dire, l'allarme in quello esercito di citati che si daranno la voce, e in breve si raduneranno per la difesa comune.

Il riferirsi del decreto ai puri termini dell'art. 146 non sarebbe esatto. In esso vi ha una clausola che rimette alla saggezza del tribunale qualche altra misura di precauzione possibile — *con le cautele consigliate dalle circostanze*. Una di queste sarebbe, per esempio, la pubblicazione della citazione per affissione all'aula del pretore del luogo più centrale, o o alla porta esteriore del municipio in giorno di mercato, ecc.

(3) *V.* l'articolo 157.

(FRAMMENTI)

1° Valore.

Avanti il Tribunale.

Si domanda la somma capitale di L. 1200, interessi scaduti L. 300, spese incontrate per ricuperare documenti relativi, occultati dall'avversario, L. 200, danni patiti dall'attore per non avere in convenuto pagato in tempo quella somma (1).

AVVERTENZA

Se si trattasse invece di danni in genere, di spese giudiziali future e simili, non verrebbero nel calcolo del valore (articolo 72). Così chiedendosi L. 1200 somma capitale, L. 300 interessi scaduti cogli interessi scadendi e i danni in genere, la competenza è pretoriale.

2° Valore.

Avanti il Tribunale.

Sia condannato il sig. B. L. al pagamento di L. 500, prima rata di un'obbligazione di L. 2000..... che l'avversario pretende di non dover pagare, malgrado siasi obbligato in forma solenne nel rogito.....

AVVERTENZE

La quantità della somma si estima in tal caso dalla obbligazione intera: ciò è palese dall'articolo 72, capoverso 2°; ma questa relazione con una somma maggiore deve enunciarsi, e deve pure enunciarsi che l'avversario impugna la obbligazione (2), il che può sperimentarsi con qualche precedente protesta o interpellazione stragiudiziale.

È chiaro che in tal caso la condanna per una rata *costituisce cosa giudicata per tutto il rimanente;* il che non sarebbe ove si domandasse una rata semplicemente avanti il pretore, il quale però dal canto suo, al sorgere della controversia, si dichiarerebbe incompetente.

3° Valore.

Più capi di domanda.

Avanti il Pretore.

Sia condannato il sig. B. L.:

1° Al pagamento di L. 500 dipendente da sua obbligazione del 3 luglio 1866 per causa di vendita di pecore n°... già consegnate;

2° Al pagamento di L. 825 per causa di mutuo, come risulta da altra obbligazione del convenuto del giorno 28 agosto 1865;

3° Al pagamento di L. 780 per rimborso di alimenti somministrati alla persona stessa del convenuto nel corso di mesi..... come sarà provato con capitoli testimoniali ed altri mezzi di ragione.

AVVERTENZA

La perspicua distinzione dei titoli che appare nella formola, preserva l'istanza dal pericolo di essere respinta per incompetenza, avvegnachè il complesso delle somme superi L. 500.

Ma egli è che si considerano come tre giu-

(1) Questo esempio è tratto dall'articolo 72.

(2) Se non cade controversia sul diritto della obbligazione che può manifestarsi anche *sopra una rata*, non si considera più la relazione di essa coll'intero per l'effetto della competenza.

dizi distinti (articolo 73). Difatti il pretore può accogliere la prima e la seconda, o rigettare la terza domanda, o viceversa. Per corrispondenza, si può appellare da un capo della sentenza e non da un altro, in tutto come giudizi distinti.

Quando però domande distinte (discrete) si sviluppano dallo *stesso titolo*, l'articolo 73 ammonisce che va a cumularsi il valore.

La derivazione dal titolo potrà essere *diretta* o *indiretta*, e allora ci sarà difficoltà a determinare la competenza.

Se in seguito della rescissione convenzionale di un contratto di vendita di una casa, si domanda: 1° la restituzione del prezzo pagato, L. 1000; 2° gli interessi naturali di questa somma, L. 200; i danni cagionati dal ritardo, L. 200, tutto ciò si vede derivare dallo stesso fatto contrattuale della rescissione, oltrechè non passa la competenza pretoriale. Ma l'attore domanda per capo separato anche il pagamento di L. 1000, stantechè il compratore ha co' suoi abusi deteriorata la casa stessa. Dubbio, se veramente sia un capo separato, nel quale solo caso la competenza rimarrebbe al pretore.

Ma sebbene sia vero che l'abuso è un fatto personale del compratore, non derivante dal titolo della retrocessione, vero è però che tale azione è pure una conseguenza di essa retrocessione, imperocchè non sarebbe tenuto il compratore a rispondere di questo fatto, ove non avesse retrocessa la casa. In effetto bisogna conoscere del titolo della retrocessione, della sua validità ed esistenza per venire poi a siffatta subalterna questione; e quindi deve la causa portarsi al tribunale.

4° Valore.

Controversie di sequestro o pignoramento.

Avanti il Tribunale.

Sia dichiarato nullo e come non avvenuto il sequestro che per un suo preteso credito di L. 2000 è stato eseguito dall'avversario signor Carlo N. sopra una azione di L. 500 che l'attore professa verso il signor Giuseppe B.

E ciò perchè non sussiste il preteso diritto del sig. Carlo N., perchè manca d'azione (o il credito non è ancora scaduto).....

Ovvero — Perchè il sig. Carlo N. è proceduto irregolarmente e nullamente a tale sequestro, avendo evidentemente violate le disposizioni di legge scritte negli articoli .....

AVVERTENZA

L'oggetto del sequestro può essere molto inferiore al vero o supposto credito per cui si procede al sequestro. Questa formula corrisponde al dettato dell'articolo 75, n. 1.

Avanti il Pretore.

Nel giorno ..... del corrente mese di .... il sig. Antonio Q., che si pretende creditore verso il sig. Romualdo D. della somma di L. 2000, passò al pignoramento di mobili in di lui casa col ministero dell'usciere B. B.

Esistevano in detta casa alcuni mobili di proprietà dell'istante Filippo R. .... e sono (descrivere questi mobili).

L'istante Filippo R. ha tutto il diritto di rivendicarli come cose di sua ragione; al quale effetto domanda alla giustizia del signor pretore, previa la dichiarazione della nullità della citazione per quanto riguarda i suddetti effetti mobili, ordinarsene la restituzione, ecc.

AVVERTENZE

Questo ideale signor Filippo R. non ha bisogno di enunciare il valore degli effetti, ma è d'uopo sia certo non essere maggiore di L. 1500, per non fallire alla competenza.

È indubitato ch'essa non dipende punto dal valore del credito che abbiamo supposto di L. 2000 (art. 75, n. 2).

Somme in distribuzione.

7. È in distribuzione la somma di lire 10,000 avanti il tribunale di..... I creditori son molti, e vi hanno crediti di diversa grandezza.

Ciascuno dei crediti controversi e concorrenti, secondo l'art. 76, costituisce una causa separata. Ciò non è facile a comprendere mentre ogni credito si trova ordinariamente in una relazione di antagonismo con altri crediti ognuno dei quali si sforza di prevalere. Un concorso di più creditori sopra una base identica di valore, si è detto tante volte, e con ragione, avere un carattere unitario nel senso che la distribuzione rappresenta il complesso dei rapporti che i crediti concorrenti hanno fra loro.

Checchessia, diciamo per il momento, che se qualche creditore pretende di espungere dalla concorrenza un preteso credito di G. H. che non sia maggiore di lire 1500, per l'art. 75, n. 3, sarebbe competenza pretoriale.

Per altro, nel maggior numero dei casi, questo articolo sarà scritto per niente. Come si fa ad estrarre la questione di un credito in concorso dalla sede di distribuzione per portarcela avanti il pretore?

Verranno allora in giuoco due altri principii per mantenere la causa avanti il tribunale, quantunque il valore del credito controverso sia minore di lire 1500. Ciò sono 1° la connessione col giudizio generale di distribuzione (1) (art. 98); 2° l'essere un tale giudizio, quantunque singolare, un incidente del giudizio principale di distribuzione che suole considerarsi per *modum unius*.

5° Valore.

Controversia sopra una servitù prediale.

Avanti il Tribunale di.....

Il sig. comm. L. B. è proprietario di un fondo posto nel comune di Desenzano, il qual fondo non avendo esito sulla strada pubblica, se non per mezzo del contiguo podere, ora posseduto dal sig. F. F. (2), serve per necessità e da tempo antichissimo al proprio fondo all'effetto di dare il passaggio anche con carri per la strada pubblica.

Pretende il sig. F. F. che il suo fondo non debba più prestare la servitù consueta per effimere ragioni ch'egli ha esternate in una protesta che si è permesso d'inviare all'istante per mezzo dell'usciere N. N. con atto del giorno...... Essendo di tutto interesse dell'istante che sia tolta di mezzo immediatamente ogni questione su questo punto, ad istanza del sig. comm. L. B., residente a....., rappresentato dal suo procuratore sig.....

È citato il sig. F. F., residente a..., a comparire nel termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto onde deduca e provi per quali cause e ragioni pretende che il fondo del signor istante non abbia diritto di servitù sull'at-

(1) Vero è però che il n. 3 dell'art. 75 non parla di *graduatoria*, ossia distribuzione di prezzo d'immobili; ma solo di prezzo di cose mobili (art. 651). La connessità nei giudizi che riguardano il prezzo di un immobile è vieppiù evidente.

(2) È indifferente la persona del proprietario del fondo serviente, essendo la servitù *reale* o prediale, come dice il testo (articolo 79, n. 3). Il possessore è sempre citato.

tiguo podere del citato (1) posto..... (*qui la descrizione se occorra*) e questa sua pretesa non giustificando, gli sia imposto perpetuo silenzio colla condanna.

AVVERTENZE

a) La competenza è misurata dal *valore del fondo serviente* (art. 79, capov. 2°). L'attore che promuove la causa avanti il tribunale dev'esser certo che il valore è superiore a L. 1500, nè importa che lo dichiari nell'atto di citazione. Sarebbe invece regolare indicarsi il valore inferiore a L. 1500, promuovendosi la causa avanti il pretore.

b) Per determinare il valore del fondo serviente è prima di tutto necessario a sapersi se il fondo sul quale si esercita la servitù debba considerarsi nella sua materiale individualità, o piuttosto nelle sue relazioni di comodità e di servigio verso un possedimento di valore assai maggiore (2).

È stabilito che il fondo serviente non è semplicemente quel tratto di terra che, per dir così, si calpesta dagli istrumenti del predio dominante; ma « quæcumque servitus « fundo debetur in omnibus ejus partibus de- « betur; et ideo quamvis particulatim veniret, « omnes partes servitus sequitur » (Leg. 3 Dig. de servit. præd. rust.). Resta però a sapere se il predio serviente si consideri in relazione alla sua ordinaria e consueta denominazione, ed ai suoi naturali confini, o in relazione a quel maggiore predio al quale è moralmente congiunto e serve per destinazione del padre di famiglia (3).

Qui si può fare un discorso breve. O la servitù deriva dalla legge, come nel formulato esempio; e con quale diritto si vorrebbe tener soggetto alla servitù di transito un vasto tenimento, e non quel predio soltanto sul quale, in un punto qualunque, si esercita la servitù *necessaria?* O la servitù è costituita per convenzione, e non sarà allora malagevole apprendere da quella l'estensione della servitù.

Non comportando l'indole di questo lavoro larghe investigazioni, ci fermeremo in questo canone:

Che o trattisi di servitù rustica o urbana, non convenzionale, fondo serviente è quel predio o quell'edifizio sul quale si attua il diritto di servitù, e che nella sua fisica delimitazione o costruzione sussiste indipendentemente da' suoi rapporti morali con altri corpi eziandio nell'uso considerati sotto un aspetto unitario (4). La estensione del fondo soggetto a servitù che nasce da convenzione, da essa prende norma e ragguaglio, anche all'effetto di stabilire il valore, a regola di competenza.

c) La legge non dice che il valore del fondo serviente si determini dal *tributo*. Il valore venale, mancando altri elementi, si dovrà talvolta statuire da stime di periti, come vedesi praticamente.

6° Confini.

8. « Se la controversia cade sul regolamento dei confini, il valore si determina da quella parte della proprietà controversa » (art. 79, capov. 3).

La servitù *afficit* tutto il fondo; è un'affezione permanente. La questione dei confini è transitoria; trattasi del più e del meno della superficie: il valore della superficie contesa misura la competenza,

Non è cosa facile il determinarlo. Questo calcolo bisogna farlo da sè,

(1) Facendosi con ciò un vero giudizio di iattanza, come dicesi, secondo la legge *diffamari*, è questo il caso in cui l'avversario è citato *per dir le ragioni....*

(2) Il passaggio che intende esercitare il possessore del fondo dominante, come nell'offerto modulo, non batte realmente e non ferisce che un corpo di prato che sta di rincontro, di limiti ristretti, e che vogliamo ora supporre di valore non maggiore di L. 1500. Ma questo prato fa parte di una *coltivazione unica*, come dicono; serve agli interessi della tenuta, porge foraggi e pascoli agli animali della tenuta, ecc.

(3) Per esempio, quel prato somministra i foraggi agli animali aratorii; è dunque parte del tenimento pei servigi che ad esso rende.

(4) L'orto si ritiene unito all'edificio come una sua adiacenza; nondimeno chi avesse una servitù (rustica) sull'orto non potrebbe estenderla all'edificio, *neppure all'oggetto del valore regolatore della competenza* che si misura da quello del corpo che vi è soggetto

ossia per quanto può valere quella superficie contrastata, senza relazione all'uno o all'altro dei corpi limitrofi (1).

Avanti il Pretore di.....

Ippolito D. è proprietario e possessore di un terreno, posto in.... e confinante con l'altro del sig. Oliviero P. Questo signore, approfittando dell'assenza del proprietario istante prolungatasi per più anni, è venuto di tempo in tempo, ora con piantamenti d'alberi e siepi, ora con iscavi ed altri mezzi, sempre più allargando il proprio a pregiudizio del terreno dell'attore ed al momento trovasi così avanzato che la indebita apprensione non è minore di metri.....

Questo stato di cose deve cessare ed è tempo che si riconoscano i veri e legittimi confini dei due campi, e siano stabilmente ed ostensibilmente demarcati onde impedire ogni ambiguità e confusione.

Pertanto ad istanza del sig. Ippolito D., residente a....

È citato il sig. Olivero P., residente a..., onde in suo contesto o legittima contumacia siano dal sig. giudice statuiti secondo ragione i confini dei due campi in relazione principalmente ai documenti che l'istante va a produrre e coll'ausilio di altre prove meglio confacenti ed opportune; e per l'effetto stabilirsi la linea di confine dal punto.... al punto.... facendosi così rientrare nel possesso dell'istante medesimo la superficie di metri.... dal convenuto indebitamente occupata, e da essa espellersi lo stesso avversario, colla condanna nelle spese e danni da liquidarsi.

AVVERTENZE

a) Il regolamento dei confini inchiude una vera *vindicatio* della superficie occupata dall'avversario (Leg. 1 Dig. fin. regund.).

b) Non ha luogo quest'azione che rapporto ai confini dei *fondi rustici* (Leg. 2 Dig. fin. regund.) (2).

c) Se un edifizio esistesse sul contestato confine, si potrebbe far luogo all'aggiudicazione (Leg. eadem).

d) Quest'azione non ha carattere di azione possessoria, bisogna ritenerlo: si è già detto essere questione di proprietà ed una *vindicatio.*

È però mestieri che la citazione sia in modo espressa che non lasci luogo a dubbietà, pericolosa sempre in fatto di competenza (3). Il proposto esempio riunisce marcatamente i requisiti dell'azione.

Peraltro può anche esperirsi un'azione possessoria che abbia per effetto di mantenere momentaneamente i confini violati: azione che non s'identifica punto con quella di regolamento dei confini (4). Questo giudizio, dall'indole provvisoria, non pregiudica a quello della rivendicazione dei confini, che si attiene al diritto di proprietà.

e) Le azioni invece dirette *ad ottenere la osservanza delle distanze stabilite dalla legge, ecc., riguardo al piantamento di alberi o di siepi*, è in ogni caso di competenza pretoriale, senza riguardo a valore (art. 82, n. 4). E ciò perchè trattasi di un puro giudizio di

(1) Il fondo A. quando riunisse quella striscia di terra che lo porrebbe in comunicazione con qualche punto economicamente importante, se ora vale 10, con questo aumento di comodità e miglioramento di posizione aumenterebbe il suo valore sino a 30. In effetto però quella striscia di terra, presa da sè, lembo estremo ed infecondo del campo, non vale che 10.

(2) « Hoc judicium locum habet in confinio prædiorum rusticorum; in urbanorum displicuit; neque enim confinia hæc sunt, sed magis vicina dicuntur, et ex communibus parietibus plerumque disterminantur » (Leg. 4 Dig. fin. regund., § finium).

(3) Se proposte dopo l'anno (art. 82).

(4) Io posseggo da oltre un anno sino alla linea A, B. Sempronio, il mio vicino, che si crede leso nei confini, un bel giorno oltrepassa la linea; ma io lo faccio rientrare coll'azione possessoria, e di confini per ora non si parla: *possideo quia possideo.*

ordine, che involve bensì l'interesse della proprietà, ma non si propone la vendicazione della proprietà per oggetto. La citazione deve farsi in modo che escluda questo scopo, essendo facile confondere quest'azione con quella di *regolamento di confini* (1).

Dei termini per comparire.

9. Abbiamo quattro maniere o categorie di termini:

1° *Termini ordinarii*. E sono indicati e misurati negli articoli 147, 148, 149, 150 (2).

2° *Termini ordinarii abbreviati* (3). È funzione del conciliatore, del pretore, del presidente del tribunale o della Corte rispettivamente. La legge ne limita la facoltà. Vi sono alcuni termini ordinarii abbastanza ristretti per non potersi attenuare oltre la metà (V. articolo 154). *L'abbreviazione del termine* non cangia la natura del procedimento. Vi sono dei giudizi formali a termine abbreviato.

3° *Termini a udienza fissa*. È noto che *la fissazione della udienza* imprime al procedimento il carattere di *sommario* (art. 155, capoverso 4°). La differenza è grande rapporto ai giudizi dei tribunali civili e di Corti di appello. Avanti ai conciliatori e pretori, *che osservano il procedimento sommario* (art. 155, capoverso 2°), non è che un abbreviamento (4), che peraltro va quasi sempre congiunto colla fissazione della udienza.

La legge dà una regola per la pura abbreviazione dei termini ordinarii; non ne porge alcuna se si tratta di decretare la udienza fissa. La destinazione della udienza, come si è avvertito, ha piuttosto per iscopo di attribuire un carattere particolare al procedimento che quello di accorciare il termine. Ma si può dire che il magistrato funge due uffici ad un tempo. Fissando la udienza, abbrevia il termine. In quale misura? È ciò totalmente arbitrario? Ho detto che regola non è stabilita: è lasciato alla prudenza del magistrato che, prendendo come criterio direttivo la norma dell'*abbreviamento*, non permetterà, senza grave causa, che i termini ordinarii siano decurtati oltre la metà.

4° *Termine d'urgenza*. Chiamo così quello per cui è possibile l'assegnare a comparire un'ora dello stesso giorno (art. 154).

XLV.

Decreto di abbreviazione di termine.

Il Presidente del tribunale civile,

Udita la istanza dell'attore (5) per l'abbreviamento del termine ordinario; e

---

(1) Di altre azioni esercibili in sede pretoriale si darà qualche altro esempio ove si tratterà del procedimento avanti il pretore.

(2) Termini dati dalla legge.

(3) Nei casi che richiedono pronta spedizione (articolo 154).

(4) Poichè essendo di natura sommario il procedimento, non muta perciò il suo carattere.

(5) Non si crede necessaria la istanza scritta. Se la istanza è scritta, si dirà *Visto*, ecc.

ritenuto che il caso richiede pronta spedizione (1), permette di abbreviare della metà il termine ordinario stabilito dalla legge.

Data *Firma del Presidente* (2).

XLVI.

Decreto che permette la citazione a udienza fissa.

Udita (o vista) la istanza dell'attore,

Ritenuto che il caso richiede pronta spedizione (3).

Si permette la citazione a udienza fissa (4); la quale avrà luogo avanti la sezione civile di questo tribunale (*prima o seconda sezione*) nel giorno....... con che la citazione sia notificata almeno..... giorni prima (5).

Data *Firma del Presidente.*

XLVII.

Decreto per citazione d'urgenza.

Udita la istanza del sig. B. C., al fine che ritenuto il caso di urgenza sia destinata una udienza di questo medesimo giorno per risolvere sulla questione possessoria che va a promuovere contro il sig. C. R., residente in questo comune;

Ritenuta la urgenza;

Permette citarsi per la udienza che si terrà nell'aula consueta ad un'ora pomeridiana di questo giorno, purchè le citazione sia notificata prima delle ore 10 antimeridiane (6).

Oggi, 6 luglio 1867. *Il Pretore* N. N.

(1) Usare questa formula della legge sarà il meglio, anche per distinguere questo caso dall'*urgenza*, che non dovrebbe esprimersi che nei casi in cui si permette la citazione da ora ad ora, o almeno da giorno a giorno.

(2) La stessa formula può valere per un conciliatore o pretore.

L'abbreviazione, meno alcune eccezioni designate dall'articolo 155, può anche esser minore della metà, come si è detto.

Il decreto è scritto sull'originale della citazione.

(3) Non si dovrebbe allontanare da questa formula, neppure nel caso presente e frequentissimo. Non si sbaglia mai stando alla legge.

(4) Potrebbe dirsi invece — *si permette di citare per la udienza del giorno.....* Ma si avverta che l'autorizzazione non è semplicemente diretta a precisare la udienza, ma, come si disse, imprime al procedimento la caratteristica di sommario; e fissare la udienza sulla prima citazione equivale al dire — *si autorizza il procedimento sommario.*

(5) Calcolando un termine conveniente giusta le distanze. Se la citazione a udienza fissa non è intimata entro quel termine, il decreto rimane inefficace. Lo stesso modo avanti il Pretore.

(6) Il Pretore osserva nella sua saggezza se per la citazione che gli si presenta in minuta, e sotto la quale scrive il suo decreto, l'affare meriti veramente sì straordinaria celerità. Ma le parti sono in presenza, si disputano minacciose una chiusa del torrente per far sbalzare altrove le acque, e simili!

Altre straordinarie abbreviazioni sono possibili dopo questa che ne rappresenta il *maximum*; lasciando sempre un congruo spazio per la distanza. Le distanze per le facili comunicazioni odierne sono invero molto diminuite: il Codice però è stato scritto in questa condizione di sociale progresso.

TITOLO QUARTO

DEL PROCEDIMENTO

CAPO PRIMO

DEL PROCEDIMENTO FORMALE AVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO.

1. « Il procedimento è formale o sommario » (art. 155).

« Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le Corti d'appello nei casi stabiliti dalla legge » (articolo suddetto).

Lo stesso procedimento formale si suddivide. Collo stesso nome il suo cammino è più lento nei giudizi dei tribunali civili e delle Corti; più sciolto in quelli di commercio. In ogni caso, è l'antitesi del sommario che gli sta di fronte: anche il sommario ha gradi e riti differenti; ma rimpetto al formale è sempre un procedimento più facile, e in certo modo più libero.

2. *L'atto di citazione* che introduce sì al processo formale che al sommario, è modellato sulle stesse regole: vale per l'uno e per l'altro la disposizione dell'articolo 133. La differenza è nel termine e nel carattere dativo (1) che ha il processo sommario.

3. Uno dei doveri dell'attore è di eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria avanti la quale si deve comparire, s'egli non abbia residenza o domicilio nello Stato (art. 133, nº 4).

XLVIII.

Elezione di domicilio nell'atto di citazione (2).

Ad istanza del sig. Eduardo B., domiciliato a Vienna, che a tutti gli effetti del del presente giudicio elegge il suo domicilio nella casa del suo procuratore sig. avv. Luigi R., residente in questa città di Cagliari, in via ... N. 14 (3)... è citato il sig.....

XLIX.

Elezione di domicilio posteriore alla citazione.

Avanti di me Cancelliere del tribunale civile di Cagliari;

Personalmente comparso il sig. Eduardo B. domiciliato a Vienna il quale

(1) Derivante dal magistrato.

(2) Compresa nel corpo dello stesso atto.

(3) Anche l'attore avente domicilio nello Stato può fare simile elezione. L'atto di citazione, come quello che deriva immediatamente dall'attore, ed è il più solenne e importante della causa, ha tutta l'autenticità necessaria perchè una tale dichiarazione non abbisogni di veruna conferma.

non avendo eletto il proprio domicilio nell'atto di citazione da lui fatto notificare al sig. Fulgenzio O. L., residente in questa città, nel giorno....., col ministero dell'usciere N. N.; giovandosi del disposto dell'art. 133 n. 4° del Codice di procedura civile italiano, dichiara di eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti dell'introdotto giudizio nella casa del sig. Canuto D., negoziante di questa città, nella via.... N....

E previa lettura con me cancelliere si è sottoscritto.

Oggi, 10 agosto 1867.

Eduardo B. — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

Secondo l'articolo 158 è il procuratore dell'attore che produce l'atto di elezione di domicilio, omesso nella citazione; e quindi nel termine della citazione medesima (1). L'atto può farsi non meno validamente per mezzo di notaio. In ogni caso il procuratore, per servire alla legge, produrrà copia autentica dell'atto medesimo. La stessa forma potrà seguirsi dal convenuto per gli effetti dell'art. 159. Potrà il convenuto eleggere il domicilio nello stesso atto con cui emette il mandato di procura per opera di notaio.

L.

Mandato speciale dell'attore al suo procuratore (2).

Nell'anno, ecc.

Avanti di me avv. L. R., notaio pubblico, e alla presenza degl'infrascritti testimoni.

Si è personalmente costituito il sig. N. N., figlio del fu..., residente a..., e nella causa che va ad istituire avanti il tribunale di..... (3) all'oggetto (*che si enuncia sommariamente*).... nomina suo procuratore speciale (4) il signor avv. F. B., residente in questa città, a rappresentarlo in tutti gli atti della suddetta causa, non esclusi quelli di esecuzione, a dedurre e produrre e fare tutto quanto sarà necessario e opportuno al buon esito della medesima nell'interesse del sig. mandante (5).

4. L'attore nell'atto di citazione o anche in atto separato indica i documenti, e dichiara di offrirli in comunicazione.

Il suo procuratore li deposita nella cancelleria (art. 158) in originali o copie autentiche.

Ne forma l'elenco.

(1) Sembra questo l'ultimo limite di condiscendenza della legge; ma io penso non sarà per incorrere in decadenza l'attore che nol facesse; nè vedesi pronunziata nullità. Lo persuade ancora ciò che è scritto nell'articolo 367 — in mancanza di elezione o dichiarazione (di domicilio) la notificazione (della sentenza) è fatta al procuratore. — È questo l'effetto che potrà seguirne. Io credo che in ogni tempo potrà l'attore riparare alla omissione.

(2) Può anche autorizzarsi con un mandato generale *ad lites*.

(3) È regolare che il mandato preceda la istaurazione della lite, dovendo il nome del procuratore enunciarsi nella citazione colla indicazione del mandato.

(4) La formula *ha nominato e nomina* è una superfluità che non ha senso.

(5) Col mandato generale *ad lites* il procuratore può difendere la causa anche in appello e in sede di revocazione; in cassazione però si esige un mandato speciale (articolo 522).

La stessa formula è facilmente applicabile al mandato che fa a sua volta il convenuto al proprio procuratore.

LI.

Elenco delle carte e documenti che dal procuratore sottoscritto si depositano nella cancelleria di questo tribunale in relazione alla citazione sopra estesa.

1° Mandato originale (o copia autentica del mandato) fatto in suo capo dal suo cliente sig...... mediante atto del notaio..... del giorno....

2°..... 3°......

Data *Sottoscrizione del Procuratore.*

LII.

Certificato del Cancelliere sotto l'elenco.

Le carte indicate nel trascritto elenco sono state oggi depositate in questa cancelleria e annotate nel *libro delle Registrazioni* al N.... (1).

Data N. N. *cancelliere.*

LIII.

Comparsa colla quale il procuratore del convenuto deposita in cancelleria le proprie produzioni.

Nella causa introdotta avanti il tribunale civile di..... con atto di citazione dell'usciere N. N., in data..., dal sig. P. P., residente in...., rappresentato dal sig. avvocato F. R. suo procuratore (2).

Contro il sig. M. N., residente a.... L'avv. Antonio M. causidico esercente presso questo tribunale, dichiara di costituirsi procuratore del suddetto signor M. N., per rappresentarlo e difenderlo nella indicata causa (3); al quale effetto deposita il relativo mandato del 20 ottobre 1867, rogato dal notaio...... di questa città.

Deposita inoltre l'atto di elezione di domicilio fatto dal sig. M. N. in questa città, nella casa e presso il sig. Giuseppe M., nella strada......, a tutti gli effetti dell'art. 159, n. 2, del vigente Codice di procedura civile.

E frattanto impugnando la contraria pretesa, ed a sostegno delle ragioni che sarà per dedurre a difesa del suo cliente, presenta i seguenti documenti:

1° Istrumento rogato dal notaio...., nel giorno...., col quale....,

2° Scrittura privata del giorno....., dalla quale risulta....

Scrittura originale per la sola visione (4).

3° Copia della scrittura medesima per esser comunicata e ciò salva e riservata ogni eccezione e diritto.

Data A. M. *procuratore.* — N. N. *cancelliere.*

(1) La forma e tenuta di questo libro è prescritta dall'articolo 199 del regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del 14 dicembre 1865.

(2) Modo da preferirsi a quello di — *cliente del sig. avvocato F. R.*.., che suole usarsi in Piemonte.

(3) Non è congruo il dire — *notifica di costituirsi*, ecc. Questo è di pura e semplice *comparizione*; l'atto di notifica è necessariamente distinto, come appresso.

(4) Il documento originale si offre in semplice visione, comunicandosi la copia. Ciò è molto cauto onde non consegnare gli stessi originali.

Anche questo elenco è certificato dal cancelliere.

AVVERTENZA

L'atto di costituzione sta da per sè: il procuratore del convenuto non è tenuto a produrre con questa sua prima e iniziale comparsa, i documenti, solo l'attore è obbligato a produr quelli che *offerse in comunicazione*. Tuttavia può farlo. Può anche dedurre eccezioni ed argomenti di difesa; ma sarà più giovevole il valersi del termine di quindici giorni accordato dall'articolo 163.

5. La costituzione del procuratore dall'una o dall'altra parte « produce elezione di domicilio presso il medesimo per *quanto riguarda l'istruzione della causa* » (art. 161).

La espressione è molto comprensiva. Tutte le comunicazioni degli atti durante il giudizio si fanno da procuratore a procuratore. Anche le ordinanze si notificano al procuratore. *Le sentenze*, per la maggiore importanza che hanno, si notificano alla parte nel domicilio giudiziale elettivo; e non essendosi eletto, sono pure regolarmente notificate al procuratore (art. 367 del Codice di procedura).

6. *Se il mandato* prodotto in originale o per copia autentica *si restituisca o no nel corso del giudizio* al procuratore, intendo non essere uniforme la pratica in tutti i tribunali.

Funzionari istrutti di lunga mano in simili sistemi sogliono restituire il mandato dopo la prima comparsa del procuratore contrario, che, essendo notificata al procuratore costituito, ne riconosce la legittima rappresentanza.

Che il mandato si comunichi in originale o in copia (1) è stabilito nell'art. 167, e deve cogli altri documenti ritornarsi alla cancelleria. E la cancelleria dopo la comunicazione restituisce le carte al procuratore esibente. Non vi è più ragione di ritenerle. Io avviso che questa medesima regola possa tenersi rapporto al mandato che va a formar parte del così detto *volume* o fascicolo dei documenti che il procuratore a sua volta sottopone ai giudici per la deliberazione della causa.

LIV.

Notificazione di comparsa da procuratore a procuratore.

Ad istanza del sig. avv. P. P., procuratore del sig. cav. S. P., io sottoscritto usciere addetto a questo tribunale civile di Pallanza, ho notificata la comparsa sopra trascritta al sig. avv. F. L., procuratore del sig. conte L. M., lasciatane copia conforme nel suo ufficio.

In questo giorno, 12 luglio 1867.

N. N. *usciere*.

LV.

Atto di revoca del Procuratore.

Crema, questo giorno . . . .

Avanti di me dott. Leonardo P., notaro pubblico residente in Crema, personalmente costituito il sig. Lorenzo B. possidente, domiciliato in questa città, a

(1) Stando l'originale in deposito nella cancelleria.

me notaro cognito, il quale di sua spontanea e libera volontà ha dichiarato; Che avendo nominato a suo procuratore con pubblico atto del giorno...., rogato dal notaio.... (1), il sig. avv. P. R., nella sua causa tuttora pendente contro il signor Luigi P., avanti il tribunale civile di questa città, a titolo di rivendicazione di stabili, per motivi suoi particolari revoca il mandato fatto nel suddetto avv. P. R. e nomina in suo luogo e vece, il sig. avvocato Claudio N. (2), conferendogli tutte le facoltà opportune.

Segue la nuova costituzione e la relativa notifica al procuratore contrario; e solo da quel punto la revoca diviene efficace.

7. *Sistema delle comparse.*

Prima comparsa, colla quale il procuratore del convenuto deduce le sue risposte ed eccezioni contro le pretese esposte nell'attore (art. 164).

Seconda comparsa. L'attore replica (art. 165).

Terza comparsa. Il convenuto risponde alla replica (controreplica).

Potrebbe bastare. Ma dalla larghezza dei termini usati dall'art. 165, può benissimo dedursi che sia concesso ancora alle parti di battersi con altre comparse; finchè la parte, stanca del giuoco (3), può far iscrivere la causa in ruolo.

Quarta comparsa (dopo la iscrizione in ruolo).

La parte cui fu notificata la iscrizione può far notificare una nuova comparsa nel termine perentorio di giorni quindici.

Quinta comparsa. L'attore può replicare, e allora si riapre il ruolo.

Sesta comparsa. Conclusionale dell'attore.

Settima comparsa. Conclusionale del convenuto.

8. *Iscrizione in ruolo.*

Il procuratore istante presenta i suoi documenti alla cancelleria, ed espone in carta libera le seguenti indicazioni:

a) Nome e cognome del procuratore che fa istanza e della parte che rappresenta;

b) Nome, cognome, residenza della parte opposta e del rispettivo procuratore;

c) Data della citazione introduttiva della lite e dell'ultimo atto di istruttoria;

d) Oggetto della causa, e trattandosi di causa d'appello, la data della sentenza appellata e la indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata (4);

e) Consigliano buoni pratici di portare a fianco di queste indicazioni una colonna bianca ove siano o possano esser notate le specialità della causa

(1) È certo che l'atto di revoca deve farsi colla stessa forma solenne, *se in tal forma venne* redatto il mandato; e non esclude potersi anche fare per comparsa della parte avanti il cancelliere.

Il mandato però può anche farsi per iscritto privato, con autenticazione delle firme, secondo l'art. 48.

(2) Non potendosi revocare un procuratore senza un altro sostituirgliene (articolo 161).

(3) *La parte che non vuol più rispondere...* (articolo 173).

(4) *V.* l'articolo 214 del citato Regolamento.

— se sia tale che intervenga il pubblico Ministero (art. 346) — se si tratti di una seconda iscrizione in ruolo, ecc. (1).

Il cancelliere non è passivo in questa funzione. Egli dee verificare se lo stato del processo acconsenta la iscrizione; che è momento importantissimo nel procedimento formale (Vedi art. 215 del suddetto regolamento).

LVI.

Certificato d'inscrizione sul ruolo di spedizione (2).

La presente causa, viene oggi inscritta sul ruolo generale di spedizione ad istanza del procuratore sig..... e posta al numero d'ordine 254.

Data N. N. *cancelliere.*

LVII.

Notificazione d'inscrizione di causa in ruolo.

Avanti il Tribunale di....

Ad istanza del sig. avv. Giusto P., procuratore del signor....

Io usciere sottoscritto ho notificato al sig. avv. Leonzio R. che nel giorno d'oggi è stata iscritta la causa in ruolo di spedizione e posta al numero d'ordine 254.

Data N. N. *usciere.*

AVVERTENZE

La notificazione deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera (articolo 216 del suddetto regolamento).

La relazione dell'usciere è presentata dal procuratore istante al cancelliere che ne prende nota alla colonna 8ª del ruolo di spedizione (art. sudd.) (3).

La inscrizione nel ruolo di spedizione si rinnova dopo una sentenza interlocutoria (articolo 217 del sudd. regol.); e si notifica (4).

9. *Cancellazione dell'iscrizione.*

Art. 218 del regolamento 14 dicembre 1865: « Verificandosi il caso previsto nel 1° capoverso dell'art. 174 del Codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa, che il procuratore che l'ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione della parte contraria (5), cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione, sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni (6) e in margine della comparsa medesima ».

Incombe pertanto *al procuratore che ha sottoscritto la nuova comparsa* di farne la presentazione al cancelliere *non più tardi del giorno successivo a quello della sua notificazione*, sotto pena di una multa (7). Il

(1) Ciò giova all'esattezza e serve di guida alla cancelleria; ma non è fra gli obblighi del procuratore.

(2) Sotto la nota del procuratore.

(3) L'articolo 214 descrive questo registro — che si chiama *ruolo generale di spedizione.* — Ivi trovasi indicata anche la colonna 8ª e il di lei ufficio.

(4) *V.* pel resto gli articoli 217 e 218.

(5) La notificazione di cui qui si parla *è quella della nuova comparsa* che il procuratore, al quale viene notificata la iscrizione in ruolo, può fare *nel termine perentorio di giorni quindici* (art. 174).

(6) *V.* l'articolo 214 dello stesso regolamento.

(7) Ciò proverebbe che niuna conseguenza di nullità può dedursi dalla inosservanza: è un affare di disordine interno: non offende la vitalità del processo.

cancelliere così avvisato, vedendo che la iscrizione è caduta per legge, la cancella dai suoi registri.

Bisogna però poter conciliare la istruzione dataci dal regolamento colla legge.

Pare non si vada molto d'accordo.

L'iscrizione in ruolo non cade per effetto della nuova comparsa. È anche necessaria la risposta della parte contraria. Specie di quasi-contratto giudiziale per cui la prima iscrizione in ruolo è rimasta inefficace; e significa *che nuovi documenti possono prodursi*, *proporsi nuove istanze ed eccezioni*, il che non potrebbe farsi. Viene poi una seconda iscrizione in ruolo, e la camera delle discussioni torna a chiudersi ermeticamente.

Se questo è il sistema, la istruzione del regolamento, malgrado la sua lettera, non potrà intendersi applicata che *alla risposta* che si fa dal contrario procuratore, e non mai *alla prima comparsa dopo la iscrizione in ruolo:* la quale non avendo per se sola l'effetto *di cancellare legalmente la iscrizione*, non potrebbe il funzionario cancellarla materialmente.

L'art. 219 del regolamento facoltizza il presidente „ ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal Codice di procedura, e di quello la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito nell'art. 216 del regolamento „.

In due maniere, secondo a me pare, può esercitarsi codesto uffizio del presidente. O il cancelliere, la cui diligenza non dee venir meno per questa disposizione, trovando ostacoli nella legge, e sentendo di non potere con tranquillità fare la iscrizione, se ne riferisce al presidente. L'autorità pertanto di negare la chiesta iscrizione in ruolo non è del cancelliere, ma appartiene al presidente, il quale può rispondere così:

LVIII.

Decreto con cui il Presidente nega la iscrizione in ruolo.

Vista la istanza presentata in questa cancelleria dal signor avv. B. R. nella causa . . . all'effetto che la causa suddetta sia inscritta nel ruolo delle spedizioni;

In seguito alle osservazioni fatteci da questo cancelliere, per le quali ritiene di non potere nello stato della causa procedere alla iscrizione;

Ritenuto che non è ancora compiuta la istruzione scritta, restando in facoltà il convenuto di rispondere alla comparsa dell'attore (1).

Dichiara non farsi luogo per ora alla iscrizione della causa in ruolo.

Data B. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

O la iscrizione è già seguita e seguita irregolarmente, a mettere in moto l'autorità concessa al presidente dall'art. 219, è d'uopo una istanza della parte che si grava della iscrizione. E dopo ciò sarà facile formulare un decreto alla guisa del proposto.

La cancellazione dell'iscrizione può anche farsi dal cancelliere *nel comune accordo delle parti*, e non altrimenti (art. 220 del regolamento).

(1) È una ragione come un'altra, e data in esempio.

LIX.

Comparsa conclusionale.

Il Tribunale civile di Reggio.

Nella causa formale vertente fra il sig. Augusto S., patrocinato dal sottoscritto procuratore e il sig. Felice O., rappresentato dal procuratore sig. avvocato C. D.

Il procuratore sottoscritto, nell'interesse del proprio cliente sig. Augusto L., essendochè la causa rimase definitivamente iscritta al ruolo, riassume il fatto che ha dato origine alla causa (1).

Colla citazione introduttiva della lite si chiese .... Oppose la parte contraria 1°.... 2°....

Per dissipare le quali eccezioni, la parte attrice esibì dei capitoli; furono esaminati testimoni nell'interesse di ambe le parti, e finalmente ebbe luogo una perizia per la migliore definizione dei luoghi controversi.

La parte attrice pertanto ritiene e coi documenti prodotti e col sussidio di queste prove di avere giustificate le sue domande e conclusioni, le quali si formulano come segue:

1° Dichiararsi....

2° Condannarsi in conseguenza il convenuto al pagamento di L.....

3° Assolversi dalla domanda riconvenzionale di.... e rigettarsi ogni altra contraria eccezione.

Le quali conclusioni particolarmente sono appoggiate ai seguenti motivi...

Ripete intanto e conferma la predetta conclusione e insiste onde siano ammesse dalla giustizia del tribunale (2).

Dott. Augusto L. *procuratore.*

LX.

Ordinanza di abbreviazione di termini a rispondere (art. 172).

Il Presidente del tribunale di . . . . .

Nella causa fra... e....

Vista la istanza del sig. dott. M. N., procuratore del sig.....

Sentite le parti, e ritenuto in pendenza di questo giudizio sulla proprietà rimanere sospeso il giudizio penale di furto, come dagli atti risulta; ed essere nell'interesse della giustizia che la procedura sia accelerata per quanto è possibile;

Riduce a giorni otto i termini ordinari per dedurre e rispondere in questa causa.

Data F. F. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

(1) Ciò in relazione all'art. 176 della procedura. Le altre comparse intermedie, facilmente componibili su questo modello, possono portare anch'esse delle *conclusioni* (istanze od eccezioni), od essere meramente difensive, dirette a respingere un'asserzione, ad esporre un fatto, rispondere ad una interpellanza, ecc.

(2) È osservabile il precetto dell'articolo 221 del regolamento: « In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo del numero delle pagine in cui sono formulate ».

AVVERTENZE

Si è cavato fuori questo esempio che sta in relazione coll'articolo 33 del Codice di procedura penale in cui si determina: « ove contro l'azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile, concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice... può sospendere la causa... ecc. ». E non senza ragione si è addotto questo esempio, perchè *mantiene al giudizio il suo carattere formale*, e nello stesso tempo presenta una *causa grave* per attenuare la prolissità dei termini.

È un punto assai delicato scernere il *giudizio sommario* dal *formale con abbreviazione di termini*. Se in effetto il caso esige celerità, perchè il presidente non ordina il giudizio sommario? Nulla vi ha in questo di veramente accertato e che sfugga all'arbitrio, prudente quanto si vuole, del magistrato, onde io credo avrebbe potuto accordarsi il giudizio sommario senza marcata irregolarità. Tuttavia poichè codesti vari rimedi esistono, bisogna che nel concetto teorico qualche differenza ci sia, benchè, come ho detto, poco visibile in pratica.

Qui pertanto avviene un caso nel quale il motivo dell'abbreviamento *non è nel titolo della causa*, ma *in un fatto estrinseco*, che però merita di essere ponderato da chi ha la facoltà di misurare il tempo nell'interesse generale della giustizia.

LXI.

Ordinanza del Presidente che condanna il procuratore che non restituisce i documenti avuti in comunicazione.

(Articolo 170)

Nella causa di . . . . con . . . . .

Il Presidente del tribunale

Vista l'istanza colla quale il sig. Agostino R. (1) domanda che il sig. avvocato Livio C., procuratore del suo avversario sig. Fabio L., sia condannato a restituire nel più breve termine i documenti che in originali e in copie autentiche gli sono stati consegnati, i quali documenti sono: 1° Una scrittura privata del giorno . . . . 2° Un istrumento in copia autentica rogata dal notaro . . . . . 3° . . . . . e che malgrado le più urbane e insistenti inchieste non ha voluto restituire; dal quale contegno del contrario procuratore l'istante dice di risentire il più grave pregiudizio;

Ordina che nel perentorio termine di giorni tre debba il sig. avv. Fabio L. . . . restituire in mano al cancelliere di questo tribunale i prefati documenti, altrimenti lo condanna alla multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo a titolo di danni, salve le altre penalità di ragione (2).

Data.

Firma del Presidente e del Cancelliere.

AVVERTENZA

Anche l'articolo 171 attribuisce una facoltà simile al presidente per obbligare il procuratore a produrre entro cinque giorni dalla presentazione della comparsa conclusionale i documenti; ma questa si reputa una misura meramente provvisionale.

(1) Tali istanze possono farsi anche dalle parti; perciò la legge si esprime — *dalla parte interessata.* — Rare volte un procuratore vuole assumerne l'odiosità contro un collega.

(2) Possono vedersi le osservazioni che abbiamo fatto all'articolo 170 nel Codice di procedura civile annotato. Noi crediamo che il procuratore possa ricorrere da questa ordinanza al Collegio, e anche interporre appello.

Quanto migliore è il metodo osservato già in altre procedure di esaminare gli atti in cancelleria, e non trasportarli!

CAPO PRMO

§ 4.

Degli incidenti.

1. « Gli incidenti sono proposti al presidente » (art. 181) (1).

2. Modo di proporre gli incidenti: « Qualunque citazione per comparire davanti il presidente può farsi colla comparsa stessa che propone l'incidente o per biglietto » (art. 185).

L'esempio ne facilita l'intelligenza (2).

LXII.

Proposta dell'incidente per comparsa.

Avanti il Tribunale civile di . . . . .

Nella causa fra i sigg. Eugenio B., rappresentato dal procuratore sottoscritto, ed il sig. Remigio S., residente . . . . ., rappresentato dal sig. avv. L. N., procuratore.

Il sig. Eugenio B. introdusse giudizio avanti questo tribunale all'effetto che siano determinate le indennità che gli competono, e saranno per competergli attesa la devastazione de' proprii fondi, operata per parte dell'avversario e dei suoi coloni, come meglio risulta dalla citazione introduttiva della lite e si raccoglie dagli atti della causa.

A sostegno dei suoi diritti e a dimostrazione dei fatti il sig. Eugenio B. e per esso il sottoscritto suo procuratore

Domanda e conclude (3)

Per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:

1° Che . . . . .

2° Che . . . . .

Salvo ogni altra eccezione e ogni altro mezzo di prova.

Data B. C. *procuratore.*

---

(1) Tutti gl'incidenti? Per quanto riguarda i *mezzi di prova*, vi ha una disposizione imperativa nell'articolo 206, quantunque, come vedremo scorrendo la procedura, vi siano delle limitazioni. In altri casi è facoltativo ricorrere al presidente, trattandosi di un metodo utile, semplice e speditivo, o è proprio e sempre una necessità? La dissertazione sarebbe alquanto lunga e supera la portata di un formulario — *V.* le giunte VIII e XIII al Codice di proced. civ. annotato.

(2) È forse nullo il processo preliminare che si fa avanti il presidente, se invece di seguire questa norma di procedura si facesse la istanza per via di *semplice ricorso*, senza citazione, e si pronunciasse un *decreto*, anzichè un'*ordinanza*?

Benchè non convenga troppo al carattere di questo libro discutere del diritto, tuttavia passandomi in questo momento sott'occhio una specie giudicata dal tribunale di Lodi (*Monitore dei Tribunali*, Milano, n. 33, 34), dirò in massima che conviene distinguere. O si accede al seggio del presidente, eccitando la sua giurisdizione deliberativa: quando cioè egli può ammettere la domanda o *per consenso delle parti*, o *per causa di urgenza*, il processo sarebbe nullo, poichè la legge ha uno scopo essenziale di conciliare ed abbreviare il litigio, o di provvedere al caso d'urgenza in un modo speciale. Ove però non si tratti che della pura e semplice fissazione dell'udienza, non mi scosterei dalla decisione del tribunale di Lodi che, nel silenzio della legge, ha stimato non potersi pronunciare la nullità.

(3) Le conclusioni non sono altro che formule ben precisate di domande e di eccezione.

AVVERTENZE

Questa comparsa che si fa al tribunale lascia alla contraria parte il tempo a rispondere, designato nei giudizi formali agli articoli 165 e seg. Tale comparsa è nello stesso tempo un atto d'interpellanza che provocando una risposta della controparte, può anche ottenerne una adesiva.

Pertanto se si risponde, per esempio, niuna opposizione farsi sull'ammissione dei capitoli (con che si ammette necessariamente l'esperimento della prova testimoniale), quantunque con riserva di prova contraria od altro, bisognerà passare al seggio del presidente semplicemente per la destinazione del giorno ed ora, delegazione del giudice, ecc. Questa operazione si vede aver la sua ragione nei giudizi formali, interrompendosi così il corso quasi meccanico della discussione scritta, e trasportando a dirittura nel campo dell'azione la questione incidente, altrimenti la domanda seguendo, per dir così, la corrente del processo formale, urterebbe nel ruolo, e non potrebbe più proporsi che insieme al merito.

Ma suppongasi il caso più frequente che cioè l'avversario respinga la domanda.

La comparsa è un atto distinto; e allora ha luogo una citazione separata avanti il presidente.

LXIII.

Citazione per biglietto.

Avanti il sig. Presidente del tribunale di . . . . .

Nella causa fra . . . . .

Ad istanza del sig. B. C., procuratore del sig. Eugenio B.

Io usciere sottoscritto, addetto a questo tribunale, ho citato il sig. avvocato S. N., procuratore del sig. Remigio S.

A comparire nel termine di tre giorni (1) all'udienza dell'Ill.mo sig. presidente nella sua residenza nel palazzo di giustizia, onde convenire nell'ammissione del proposto incidente di prova testimoniale e dei capitoli che qui si ripetono:

1° Che . . . . . 2° Che . . . . .

Altrimenti sia da S. S. Ill.ma fissata la udienza del tribunale avanti il quale dovrà trattarsi questo incidente. N. N. *usciere.*

In questo giorno . . . . .

Ho consegnato copia . . . . . ecc. N. N. *usciere* (2).

LXIV.

Proposta dell'incidente colla stessa citazione.

Avanti il sig. Presidente del tribunale civile di . . . . .

Il sig. Eugenio B., domiciliato a . . . . ., con citazione del giorno . . . introdusse giudizio contro il sig. Remigio S. all'oggetto che . . . . .

(*Le cose dette nella comparsa di cui sopra n° LXIII saranno con quelle od altre parole esposte, saranno specificati i capitoli, indi*)

All'effetto pertanto che sia tale domanda ammessa o abbia luogo l'esame nei modi regolari.

Ad istanza . . . . .

Io infrascritto usciere addetto ecc. ho citato . . . . . (*e segue come l'altra citazione*).

(1) Termine ordinario che non può essere minore secondo l'articolo 185. Il presidente stesso potrebbe abbreviarlo.

(2) La doppia firma è regolare, ma la giurisprudenza la dice non necessaria.

LXV.

Processo verbale di ammissione di domanda incidente per consenso delle parti.

In questo giorno . . . . .

Avanti S. S. Ill.ma il sig. A. B., presidente di questo tribunale civile . . . . .

È personalmente comparso il sig. avv. B. C., procuratore di Eugenio R., che all'oggetto della difesa della causa che contro lo stesso fu introdotta dal sig. Remigio S. avanti il suddetto tribunale, con citazione del giorno . . . . . fece istanza per l'ammissione di capitoli testimoniali in essa citazione specificati.

Si è pure presentato il sig. avv. L. N., procuratore del sig. Remigio S., e uditi i capitoli proposti dal sig. procuratore Eugenio B., dei quali io sottoscritto cancelliere gli ho dato lettura, nell'interesse del suo cliente, dice di non opporsi alla loro ammissione, salva la prova contraria, e le eccezioni che potessero competere contro le persone dei testimoni.

In seguito della quale dichiarazione il sig. presidente ammette i proposti capitoli del tenore seguente:

Che . . . . .

Che . . . . .

Delega il signor giudice di questo tribunale, avv. P. R., per procedere agli esami nei modi e colla facoltà di legge; salva la prova contraria (1).

Avv. B. C. *procuratore.* — *Avv.* L. N. *procuratore.*
— F. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

a) Dopo la convenzione giudiziale non resta che presentare al giudice delegato questo medesimo verbale (lo stesso procuratore del convenuto può derivarne copia autentica dal cancelliere) e fare la istanza indicata nell'articolo 233 del Codice di procedura civile.

b) Se invece l'esame *dovesse seguire alla udienza* (art. 208) è chiaro dovrebbe usarsi un'altra dizione.

A mio avviso è nelle facoltà del presidente ordinare che l'esame debba seguire all'udienza, semprechè anche su questo modo di esercitare la prova le parti siano concordi.

Non si saprebbe vedere nella parte che domanda la prova un vero interesse per cui i testimoni debbano sentirsi alla pubblica udienza (2); ma l'interesse può presentarsi per parte contraria. La solennità della udienza può imporre a testimoni la cui imparzialità e lealtà apparisse equivoca. Il procuratore invitato alla udienza presidenziale può farne un capo di opposizione; e non vi si accordando il procuratore dell'attore, il presidente rinvia la causa, fissando la udienza.

LXVI.

Ordinanza del Presidente che destina l'udienza sull'incidente.

Nella causa fra i sigg. . . . . .

Il Presidente del tribunale civile di . . . . .

Vista la citazione del sig. avv. B. C., procuratore del sig. Eugenio B., sull'incidente di prova testimoniale;

(1) Questa cautela non è necessaria; tuttavia è indizio di esattezza, e può prevenire qualche questione.

(2) E così dicasi di ogni altra prova per la generalità dell'articolo 208.

Ritenuto che il sig. avv. L. N., procuratore del sig. Remigio S., ha detto di opporsi alla domanda di prova testimoniale (1);

Visto il disposto degli articoli 181 e 184 del Codice di procedura civile:

Rimette le parti al tribunale onde sia fatta ragione sul promosso incidente, e destina a questo effetto l'udienza del giorno . . . . .

Dichiara che la relazione della causa sarà fatta dal sig. giudice N. N.

Ordina nel termine di giorni tre notificarsi la presente ordinanza a cura del sig. B. C., procuratore del sig. Eugenio B., ai procuratori non comparsi; iscriversi la causa al ruolo di spedizione nei cinque giorni prossimi alla notificazione della presente ordinanza, facendosene la pubblicazione ed affissione nei successivi otto giorni, per gli effetti dell'articolo 179;

Prefigge ai procuratori delle parti il termine di cinque giorni dalla notificazione della presente (2) per notificarsi rispettivamente le loro conclusioni; e doversi anche nei due giorni successivi alla chiusura di questo termine produrre i documenti (3).

Data B. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

Il presidente può rimettere la causa al tribunale, *anche sul merito* (articolo 181).

La soluzione di un incidente può difatti dipendere dallo stato del merito, dalla influenza che può sopra di esso esercitare la prova, ecc.

Peraltro tale rinvio può cadere inane e non avere alcuna potenza se il tribunale non crede di dover preoccupare il merito, come può esaminarlo quantunque la ordinanza non sia remissiva che sull'incidente.

LXVII.

Ordinanza del Presidente che risolve un incidente d'urgenza.

Il Presidente del tribunale di . . . . . Nella causa fra i sigg. . . . . .

Vista la citazione od istanza del sig. avv. A. B., procuratore del sig. Carlo X., colla quale chiede sia urgentemente provveduto onde il grano depositato sull'aia della casa colonica di . . . . . non sia rimosso di luogo se non per esser tenuto in custodia a disposizione del tribunale;

Udite le opposizioni del sig. avv. O. N., procuratore del sig. Filippo Q., il quale sostiene non doversi procedere a veruna misura onde non preoccupare la questione principale e pregiudicare ai diritti del suo rappresentato;

Ritenuto che il chiesto istantaneo provvedimento mentre giova al fine della giustizia, lascia integre le ragioni delle parti;

Senza pregiudizio dei diritti e ragioni delle parti, nomina sequestratario giudiziario il sig. N. N. agente di campagna, residente in questa città, all'effetto

(1) Il procuratore non ha d'uopo d'addurre ragioni, basta il suo dissenso. Non presentarsi all'invito equivale al dissenso. La soluzione dell'incidente può dipendere tante volte dalla cognizione del merito. Del resto l'ordinanza del Presidente ha per solo necessario effetto la trattazione della causa alla destinata udienza; e non impone al Tribunale la cognizione del merito, se il Collegio nol reputa opportuno.

(2) Si crede ben fatto mantenere questa uniformità, anziché prefiggere un termine diverso ai procuratori comparsi, o ai non comparsi. Il presidente ne ha la facoltà.

(3) Anche per effetto della opportuna comunicazione al pubblico Ministero (se la causa sia di tal natura), il quale dovrà pure entro tre giorni restituirli alla cancelleria; e ciò a tutti gli effetti dell'articolo 174 del Codice di procedura civile.

che valendosi anche della forza in caso, raccolga e trasporti dall'aia della casa colonica di ..... tutto il grano che ivi si troverà esistere onde tenerlo in custodia sotto sua responsabilità, depositandolo nel luogo ch'egli stimerà meglio convenire.

Visto l'articolo 182 del Codice di procedura civile:

Dichiara esecutiva la presente ordinanza nonostante reclamo e senza cauzione (1).

Data *Sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere.*

3. Dalla ordinanza del presidente si ammette *reclamo.*

Il reclamo si propone (allo stesso presidente), nel termine di tre giorni, *da quello in cui la ordinanza fu pronunciata, o da quello della notificazione in caso di contumacia* (art. 183).

Qui caso di contumacia non è altro che la non comparsa del procuratore contrario alla udienza in cui si è pronunziata la ordinanza.

Il *reclamo* riveste, io credo, la forma di una istanza stragiudiziale diretta allo stesso presidente. Ivi sarà dedotto il motivo che appoggia il reclamo; ma esso non ha e non può avere altro esito che di provocare una destinazione di udienza avanti il Collegio: il presidente giudicherebbe se stesso. In effetto il reclamo si porta al tribunale coll'organo del suo presidente: si reclama al tribunale.

LXVIII.

Sentenza del Tribunale che ammette il reclamo.

In nome di S. M. .....

E nella causa .....

Il Tribunale civile di .....

Visto il reclamo interposto dall'avv. B. N., procuratore di .... dalla ordinanza proferita nel giorno ..... dal presidente di questo tribunale con cui .....

Udito l'avv. L. C., procuratore del conte Carlo O., il quale ha dedotto che.....

Ritenuto che si è concludentemente dimostrato coi documenti prodotti dalla parte reclamante che, neppure al tempo in cui la ordinanza provvisionale fu emanata, l'attore non aveva credito alcuno per fitti arretrati come fu supposto al presidente; e quindi vien meno la causa sulla quale appoggia la prefata ordinanza;

Revoca l'ordinanza del giorno ..... proferita dal presidente di questo tribunale; dichiara cessato il sequestro giudiziario per essa decretato, e manda restituirsi al signor ..... gli effetti sequestrati, condanna il conte Carlo O. nelle spese liquidate in L. ..... e all'emenda dei danni (2).

(1) Volendosi cauzione, si aggiungerebbe — *purchè nel termine di... sia data congrua cauzione fideiussoria* (non è omogenea a tali fatti una cauzione immobiliare). La nomina del sequestratario giudiziale vale per se stessa cauzione per l'interesse della giustizia

(2) Sarà anche più breve il dire — *rigetta il reclamo* — se così debba pronunziarsi.

SEZIONE II.

DELLE ECCEZIONI D'INCOMPETENZA E DI NULLITÀ DEGLI ATTI

1. « L'eccezione d'incompetenza per materia o valore può esser proposta in qualunque stato e grado di causa; l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio » (art. 187).

Nel linguaggio della teoria è detta *incompetenza assoluta.*

Materia, se tale la cui cognizione spetti al potere amministrativo, sia recata all'autorità giudiziaria. Il *valore* è materia. La *quantità* diventa *qualità* quando è misura della giurisdizione (1).

L'interesse della unità dell'esercizio giurisdizionale nelle cause connesse si parifica ad ogni altro maggior interesse della giurisdizione (articolo 188).

Ogni altra eccezione d'incompetenza (personale o territoriale) si propone prima di qualunque istanza e difesa (art. 187, capoverso).

2. « Le questioni d'incompetenza e declinatoria del fôro sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gl'incidenti » (art. 189).

LXIX.

Citazione sull'incidente di dichiarazione d'incompetenza.

Avanti il sig. Presidente del tribunale . . . . .

Francesco Rosa ha istituito giudizio avanti questo tribunale all'effetto che sia revocata la decisione amministrativa del sig. prefetto di Ancona, emanata nel giorno . . . . . nell'affare . . . . . L'istante Camillo B., sostenendo che l'autorità giudiziaria non ha giurisdizione a questo effetto, secondo l'art. 4 della Legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, oppone la eccezione d'incompetenza per ragione di materia, e domanda che il tribunale stesso, astenendosi dalla cognizione della causa, voglia dichiararsi incompetente. All'oggetto pertanto della opportuna decisione di questo incidente,

Ad istanza del sig. avv. . . . . . procuratore del sig. Camillo B.

Io usciere sott° ho citato il sig. ..... procuratore del sig. ..... a comparire nel giorno . . ., ora . . ., per sentir destinare dal sig. presidente l'udienza, ecc. (2).

AVVERTENZE

L'articolo 189 non può avere che quell'effetto che si conviene alla natura della domanda. Perciò non potrebbe volersi un'applicazione piena dell'articolo 181, al quale corrisponde. Il contrario procuratore non è chiamato *a prestare il suo assenso* a simili domande; il suo consenso e il suo dissenso avrebbero pari valore. Il presidente non po-

(1) Un pretore non può, nel rapporto del valore, conoscere in primo grado di una azione pecuniaria superiore a L. 1500. Nè il tribunale di una somma minore (in primo grado). Se il valore non fosse materia, si potrebbe dire *in eo quod plus est quod minus est, inest;* ma qui non si può dire.

(2) Al n. LXVI si è formulata l'ordinanza del presidente. È facile su questo stile formulare una istanza d'incompetenza relativa; se il tribunale non fosse competente *per ragione di territorio*, *attesochè il convenuto non ha domicilio nel luogo che è stato supposto*, ecc.

trebbe su base convenzionale erigere una ordinanza d'incompetenza, come farebbe dell'ammissione di un interrogatorio. È chiaro il vedere ch'esso, nella sua singolarità, deciderebbe la causa, e imporrebbe la sua decisione al Collegio; ciò non è possibile.

Resta dunque che l'articolo 189 non significhi fuorchè il modo del proporre l'istanza *all'uso degli incidenti*, cioè coll'organo del presidente che fissa l'udienza, nella quale il tribunale decide.

Non altrimenti deve dirsi della *incompetenza relativa*. Lasciando stare se l'assenso del contrario procuratore sia mai sufficiente a mettere in certo una incompetenza qualunque, ad ogni modo non è mai facoltà del presidente decidere la causa; poichè l'effetto non sarebbe diverso dalla ipotesi enunciata, e si tratterebbe sempre che il tribunale dovrebbe subire la decisione del presidente (1).

Vi ha di più. Il convenuto che oppone una eccezione d'incompetenza non è poi tenuto a promuovere un incidente per la sua decisione. Supponiamo una comparsa dello stile seguente:

LXX.

Comparsa di eccezione d'incompetenza.

Il tribunale civile d'Ancona.

Nella causa fra . . . . e . . . . .

Il sig. . . . . ., nel giorno . . . . ., aperse giudizio avanti questo tribunale contro il sig. . . ., rappresentato dal procuratore sottoscritto, all'oggetto di . . . ma è cosa evidente che la materia del giudizio non è della competenza di questo rispettabile tribunale, per la ragione che . . . mentre gli articoli . . . dispongono in lettera . . . l'avversario invece sostiene . . . .

Perciò il sottoscritto procuratore del sig. . . . oppone la incompetenza del tribunale per ragione di materia, e protesta di nullità di qualunque atto che fosse per farsi avanti questo tribunale implicante la sua giurisdizione, come altresì vuole a sè riservato il diritto di chiedere la nullità d'ogni atto fin qui praticato.

Data B. C. *procuratore del sig.* . . .

AVVERTENZA

Non sarebbe forse lecito al procuratore del convenuto esporre in questo modo la sua perentoria eccezione? Niuno potrà dubitarne. Con ciò si devia dal metodo degli incidenti. Il tribunale che può rilevare d'ufficio la nullità del giudizio, a più ragione può deciderla sulla eccezione formalmente proposta.

LXXI.

Sentenza di dichiarazione d'incompetenza e declinatoria del foro.

Il Tribunale, ecc.

Nella causa . . .

Ritenuta la eccezione d'incompetenza di questo tribunale opposta dal convenuto, e per lui dal suo procuratore, per ragione . . .

Ritenute le conclusioni della parte contraria dirette a sostenere che . . . .

Attesochè oggetto del presente giudizio essendo la rivendicazione di un immobile posto nel territorio di . . .

(1) Ben vedesi come sia diverso il fatto in ordine alle prove, ad incidenti d'istruttoria e via discorrendo. (*V.* la giunta VIII al Codice di procedura annotato).

Atteso che pel chiaro disposto dell'art. 93 del Codice di proc. civile la cognizione della causa è devoluta al Tribunale del luogo ove l'immobile è situato:

Dichiara la propria incompetenza (1), e condanna il sig. . . . . nelle spese liquidate in L. . . .

LXXII.

Sentenza di dichiarazione d'incompetenza per connessità di giudizi.

Il Tribunale civile di Forlì,

Nella causa . . .

Ritenuta la istanza del convenuto sig. dott. Leonzio B. mediante il suo procuratore avv. L. B., colla quale chiede che il tribunale si dichiari incompetente; e ritenute pure le conclusioni del sig. . . . . procuratore del sig. Carlo M. nel senso che il tribunale debba proseguire nella cognizione del merito della causa, rigettate le contrarie istanze;

Atteso risultare che con citazione del giorno 10 marzo 1867 Carlo M. propose domanda avanti il tribunale civile di Ravenna all'effetto fosse dichiarato competergli il diritto di usufrutto sul fondo . . . in forza dell'istrumento del giorno . . . del notaio . . . col quale sarebbe stato costituito l'usufrutto medesimo;

Atteso che con citazione del giorno 2 aprile dello stesso anno il dott. Leonzio B. muoveva giudizio avanti questo Tribunale allo scopo che, previa la dichiarazione di nullità o inefficacia del detto rogito, fosse dichiarato libero il fondo . . . da ogni servitù d'usufrutto pretesa in contrario;

Atteso che non era lecito al convenuto deviare la giurisdizione regolarmente adita da Leonzio B. facendosi egli medesimo attore in altro giudizio ove, in senso diverso, riassume la questione medesima;

Ritenuta la connessità delle cause e in ossequio al disposto dell'art. 104 del Codice di procedura civile:

Dichiara la propria incompetenza e rinvia la causa avanti il tribunale di Ravenna del quale si è verificata la prevenzione.

Condanna . . .

3. *Eccezioni di nullità.*

« Per la dichiarazione di nullità degli atti le parti si provvedono nel modo stabilito per gl'incidenti » (art. 192).

È d'uopo ripetere le osservazioni superiormente fatte sulla istanza d'incompetenza. La istanza si propone al presidente all'effetto di fissare la udienza; non all'effetto di decidere egli medesimo la questione *della nullità degli atti,* malgrado potesse concepirsi il consenso del procuratore contrario, *eccettochè non fosse munito di speciale mandato del suo cliente*, che equivarrebbe ad una rinunzia agli atti della lite.

(1) Il tribunale, e in generale qualunque giudice che dichiara la propria incompetenza, si limita a questa formula; e non è da lui rimettere la causa al giudice competente; attribuzione della sola Corte suprema. Nondimeno è osservabile l'esempio della formula seguente.

SEZIONE II.

DELLA GARANTÌA E DELL'INTERVENTO

1. La garanzia è *formale* o *semplice*. La garanzia formale si presta assumendo totalmente e facendo propria la istanza del convenuto. È garanzia semplice quella che si presta aiutando la difesa del convenuto (1).

2. Ma quando è che il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di esser messo fuori di causa?

Allora solo che trattisi di *azioni reali*, non recando tutto ciò verun pregiudizio all'attore, fondato com'è nel suo diritto reale sopra un immobile (art. 198 del Codice di procedura civile).

Può assumere, si disse, giacchè il garantito non ha mezzo per obbligare specificamente il garante a togliersi addosso la *garanzia formale*, ossia la integrale difesa: il che per altro può essere del suo interesse, sia per maggiore unità di difesa, sia per esonerarsi dalle spese di cui sarebbe responsabile.

Vero è che messo fuori di causa, non più obbligato cioè alla difesa assunta formalmente dal garante, può volervi assistere; e l'attore può anche pretendere che vi rimanga per rispondere delle obbligazioni personali (articolo suddetto).

3. « La domanda in garanzia dev'essere proposta nel termine stabilito a rispondere (art. 193); intendi nei quindici giorni *dalla scadenza del termine della citazione* (art. 164).

LXXIII.

Istanza incidente di chiamata in garantìa.

Ill.mo sig. Presidente.

Il sig. Candido F., rappresentato dall'istante causidico Agostino G., comprava con rogito del notaio . . . dal sig. Eusebio N. una casa con orto posta nella villa di . . . per il prezzo di L. 10,000 che pagò all'atto dell'acquisto.

Pretende ora il sig. Carlo B., residente a . . ., rappresentato dal causidico sig. avv. Fulgenzio F., che quegli stabili a lui appartengano in forza di un acquisto anteriore che egli vuole appoggiare ad un istrumento del giorno . . . e già ha istituito giudizio di rivendicazione mediante citazione del giorno . . . giudizio pendente avanti questo Tribunale.

Il sig. Candido F. ha tutto l'interesse e il diritto di chiamare in causa il suo venditore Eusebio N., onde gli presti piena e completa garantìa ed assuma formalmente la lite; quindi è che l'istante chiede a V. S. Ill.ma la destinazione dell'udienza nella quale il suddetto Eusebio N., residente a . . ., debba comparire per sentire ammettersi la domanda dell'istante, di essere cioè tenuto alla piena rilevazione delle molestie inferitegli dal Carlo B., e perciò debba il sig. Eusebio N. assumere a tutto suo rischio, danno e pericolo la causa per tutti gli effetti che saranno di ragione.

Data AGOSTINO G., *procuratore del sig. Candido F.*

(1) Queste nozioni erano chiaramente espresse nel Codice di procedura sardo del 1859, nell'art. 260.

AVVERTENZE

Il rispetto che si deve alla disposizione dell'articolo 199, quantunque a dir vero un poco imbarazzante, esige che si premetta una simile istanza al presidente che non può far altro e non deve far altro che destinare il giorno della udienza.

Il giro della procedura è costretto a variare in parte da quello per noi tracciato ai n. LXI, e seg. È inutile invitare il procuratore dell'attore, poichè qui si tratta invece di un terzo che non è in causa. Anche la formula dell'ordinanza del presidente proposta al n. LXVI subisce qualche modificazione. La disposizione portata dall'articolo 184 al n 4° non potrà applicarsi appunto perchè vi ha di mezzo un terzo, ancora fuori di causa, col quale non si è, per così dire, in comunicazione.

Il presidente adunque destinerà l'udienza e avrà cura di valutare il giusto termine affinchè si possano intanto notificare gli atti seguenti; e ordinerà in qual termine gli atti stessi si debbano notificare, e proponiamo le seguenti formule.

LXXIV.

Ordinanza del Presidente sull'incidente di chiamata in garantìa.

Il Presidente dei tribunale di . . .

Nella causa . . .

Vista la istanza del sig. avv. Agostino G., procuratore costituito del signor Candido F., colla quale chiede sia destinata l'udienza per la trattazione dell'incidente da lui promosso per chiamata in garantla del sig. Carlo B.,

Destiniamo l'udienza ordinaria del tribunale che si terrà nel giorno 12 del corrente mese per la trattazione del detto incidente.

È delegato alla rispettiva relazione il sig. giudice A. B.

La presente ordinanza e citazione relativa (1) sarà notificata non più tardi del giorno 4 corrente mese.

La causa sarà iscritta in ruolo entro due giorni dalla notificazione, estratta e pubblicata almeno tre giorni prima dell'udienza.

Dalla nostra residenza, 1° agosto 1867.

L. L. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

LXXV.

Notifica della ordinanza e citazione.

(Si premette la copia dell'istanza presentata al Presidente e la successiva ordinanza che fanno rispettivamente da originale, indi)

Avanti il Tribunale civile di Perugia.

Ad istanza del sig. Candido F., residente in Assisi, rappresentato dal causidico sig. Agostino G.,

È citato il sig. Eusebio N., residente a Città di Castello (2)

A comparire all'udienza del tribunale come sopra fissata dal signor Presidente, onde

Ritenuto l'obbligo che al venditore sig. Eusebio N. incombe di garantire il

(1) Che va unita alla Ordinanza, come dalla formula seguente.

(2) La narrazione contenuta nella unita istanza e Ordinanza può valere in massima la esposizione di fatto prescritta dall'art. 134.

compratore e rilevarlo indenne dalle molestie che gli vengono inferite dal signor Carlo B., il quale pretende rivendicare la casa e l'orto che l'istante comprò dal signor citato mediante istrumento . . .

In contraddizione del signor citato, o in sua legittima contumacia, sia lo stesso sig. Eusebio N. dichiarato tenuto a garantire l'istante dalle molestie come sopra inferitegli; e per l'effetto debba assumere a tutto proprio rischio, danno e spese la lite suddetta, liberandone l'istante medesimo, altrimenti sia condannato alla restituzione del prezzo sborsato, coi relativi interessi, e a tutti e i danni da liquidarsi, oltre le spese del giudizio.

N. N. *usciere.*

Città di Castello. Questo giorno 3 di agosto 1867.

Io usciere sottoscritto ho notificati gli sopra estesi atti al sig. Eusebio N. nella casa di sua abituale residenza in questa città consegnandone copia fedele nelle proprie sue mani.

N. N. *usciere.*

LXXVI.

Notificazione all'attore (1).

(*Premessa copia dei suddetti atti compreso il certificato dell'usciere*)

Ad istanza del sig. avv. Agostino G., procuratore del signor Candido F., residente . . .

Io usciere sottoscritto ho notificato al sig. avv. Fulgenzio F., procuratore del . . ., copia identica di tutti i sopra estesi atti, lasciandola nel suo studio al sig. M N. aiutante di studio (2).

N. N. *usciere.*

LXXVII.

Comparsa del chiamato che assume garantìa formale (3).

Avanti il Tribunale civile di Perugia.

Nella causa fra . . . con . . .

Il sig. avv. B. R., procuratore costituito del sig. Eusebio N., citato quale rilevatario del sig. Candido F., dichiara in nome del suo cliente, a ciò debitamente autorizzato con procura del giorno . . . (4), di assumere come assume formalmente la lite stata mossa dal sig. C. B. con citazione del giorno . . . per pretesa rivendicazione di una casa e predio annesso, come più ampiamente dalla detta citazione risulta; e ciò a tutti gli effetti più proficui di ragione e di legge.

Data B. R. *procuratore.*

(1) In obbedienza all'art. 196.

(2) L'atto è da procuratore a procuratore. La notificazione però voluta dall'art. 196 non sarebbe completa, e potrebbe sollevare questione se non contenesse la serie degli atti relativi.

(3) Esso presuppone che il citato abbia costituito procuratore.

(4) Non basta il mandato semplice alla lite.

LXXVIII.

Istanza del convenuto per esser messo fuori di causa (1).

Avanti il Tribunale civile di Perugia.

Nella causa . . . (2).

Avendo il signor Eusebio N. assunta formalmente la lite, come risulta da comparsa del giorno . . . ., il sottoscritto procuratore del sig. Candido F. fa istanza onde il suo cliente sia messo fuori di causa, salvo e riservato il diritto di assistervi, per ogni suo interesse, e protestando delle spese.

Data AGOSTINO G. ***procuratore.***

4. La garanzia semplice, limitata alla difesa del convenuto, si assume col fatto, e non ha d'uopo di dichiarazione espressa; il convenuto rimane sempre in causa nella sua qualità, e il garante non è che un litigante accessorio che, mentre tutela i proprii, serve agli interessi del convenuto associandosi, sino a un certo punto, alla sua difesa.

La legge però, quanto al tempo e al diritto dell'attore di respingere la unione delle cause per tardività (3), non fa distinzione.

LXXIX.

Istanza dell'attore onde la domanda in garanzia non abbia l'effetto di sospender la causa principale.

Avanti il Tribunale di . . .

Nella causa . . .

Il sottoscritto, procuratore del sig. Carlo B., visto che la domanda in garantia proposta dal sig. Candido F. contro il signor Eusebio N. è stata presentata fuori dei termini prescritti dall'articolo 193 del Codice di procedura civile, fa istanza e conclude,

Che la causa principale sia trattata e decisa indipendentemente dalla chiamata in garantia giusta il formale disposto dell'art. 197 del detto Codice.

Data FULGENZIO F. ***procuratore.***

LXXX.

Sentenza che pronunzia incidentalmente sulla domanda di garantia.

In nome, ecc.

Nella causa, ecc.

Viste le conclusioni dell'attore sig. Carlo B., residente . . ., rappresentato dal sig. . . . che domanda sia dichiarato a lui appartenere in proprietà il fondo . . . e per l'effetto ordinarsi la immissione nel possesso di detto fondo a suo favore e la espulsione del convenuto colla restituzione dei frutti;

(1) Anche questa può esser fatta per comparsa.

(2) Vi è pure enunciato il terzo che è venuto in causa, e surroga effettivamente il convenuto.

(3) Se la domanda non è proposta nei termini prefissi dall'art. 193.

Viste le conclusioni del sig. Candido F., residente ...., rappresentato dal sig..... per essere assoluto dalle contrarie domande, e subordinatamente perchè sia ammessa la sua istanza in garantìa contro il sig. Eusebio N.;

Ritenuto che trattasi di azione reale;

Ritenuto che il sig. Eusebio N. ha assunta formalmente la lite;

Ritenuto il disposto dell'art. 198 del vigente Codice di procedura civile;

Mette fuori di causa il sig. Candido F., e ordina che la causa sia proseguita in confronto dell'assuntario sig. Eusebio N. (1), spese riservate.

LXXXI.

Sentenza di assolutoria in causa di garantìa semplice.

(FRAMMENTO)

Assolve il convenuto sig. B. M. dalla domanda del sig. P. R.; come pure il sig. C. D. dall'istanza di rilievo contro di lui istituita dal convenuto, e condanna . . . (2).

LXXXII.

Sentenza di condanna.

(FRAMMENTO)

Pronunciando sulla domanda principale e su quella in garantìa:

Condanna il sig. B. C. al pagamento di lire. . . verso il signor B. R.; e condanna pure il signor L. B. chiamato in garantia a pagare altrettanta somma al sig. B. C. coi danni e interessi da liquidarsi (3); condanna finalmente il sig. B. C. al pagamento delle spese a favore del sig. B. R. liquidate in lire ...., ed il signor L. B. nella rifusione delle spese medesime a favore del sig. B. C., come pure alle spese del giudizio da quest'ultimo sostenute e liquidate in L....

AVVERTENZA

Suolsi in questo caso condannare il rilevatario in tutte le spese a favore dell'attore. Ma si osserva che ciò non è perfettamente regolare dal caso in fuori che si fosse da lui, in causa di azione reale, assunta formalmente la lite. Altrimenti le azioni rimangono distinte; è meramente accidentale, rispetto all'attore, che il convenuto abbia un rilevatario.

5. *Intervento volontario.*

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente fra altre persone può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma la iscrizione in ruolo; e se trattisi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza (art. 201).

« L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi ».

(1) Se il convenuto, chiedendo la sua estromissione, avesse protestato pel suo *diritto di assistenza* a termini dell'articolo 198, la sentenza potrebbe aggiungere:

Con facoltà di assistervi per la conservazione de' suoi diritti: che è la formula della legge. Egli però non fa parte sostanziale del giudizio; non riceve la comunicazione degli atti, ma può intervenire all'udienza e prender la parola se il suo interesse lo richiegga.

(2) Se il convenuto fosse messo fuori di causa, come nella sentenza precedente, egli non sarebbe compreso nell'assoluzione, se non rapporto alle personali obbligazioni per cui l'attore lo avesse eccitato a prestare la sua presenza nella causa medesima.

(3) Ove ne sia il caso.

LXXXIII.

Comparsa d'intervento volontario.

Avanti il Tribunale civile di . . .

Nella causa fra il sig. Leopoldo N., residente . . ., rappresentato dal sig. . . . col sig. Felice Z. residente . . ., rappresentato dal sig. . . .

Il sottoscritto procuratore regolarmente costituitosi pel signor comm. Lorenzo M., come da mandato di procura, di cui deposita copia autentica in questa cancelleria,

Chiede ammettersi il volontario intervento del detto suo cliente che ha un interesse immediato e diretto nella contesa.

Il signor comm. Lorenzo M. diede in locazione al signor Felice Z. un suo edificio-mulino per il corso di anni tre per la stabilita corrisposta di annue L. 4,000 Pretende ora e sostiene il sig. Leopoldo N. di appropriarsi un corso d'acqua che scorre dal vicino torrente R., da cui il molino ritrae il suo principale alimento, sotto specie di possedere da lungo tempo quella maniera di derivazione; il che non sussiste.

Quale proprietario e locatore il signor comm. Lorenzo M. ha interesse evidente d'intervenire per ripulsare tale ingiusta pretensione, tanto più che il suo affittuario non può essere fornito dei documenti e di tutte le cognizioni opportune; perciò il sottoscritto procuratore insiste nella espressa domanda.

(Segue la indicazione dei documenti giustificativi che si offrono in comunicazione).

Data C. D. R. *procuratore.*

6. Si può altresì chiamare in causa un terzo al quale si creda comune la controversia (art. 203). Deve notificarsi la istanza all'altra parte; nè sarebbe differente la forma del chiedere, riportandosi l'articolo 203 al precedente benchè in modo abbastanza confuso.

Pertanto se la domanda si farà per comparsa, può valere a scorta la premessa formula; ma ognun vede quanto sia diverso il presentarsi spontaneo per essere ammesso a dire le proprie ragioni per l'interesse che si ha, e costringere un terzo a venire in causa suo malgrado.

Come succede in materia di chiamata in garanzia, combinazione non punto dissimile, per quanto si rivolga la pasta del rito, se è lecita la brutta frase, si dovrà sempre venire a questo, *di mandare una citazione al terzo,* solo mezzo di regolare chiamata.

Intanto io credo che non una sola ma varie siano veramente le forme con cui tale domanda può essere istaurata, sempre ritenuta la necessità della citazione.

Secondo l'art. 203 può chiedersi per via di comparsa.

Ma viene poi l'art. 204 a dire che « le questioni relative all'intervento sono proposte e giudicate *secondo le norme stabilite per gl'incidenti* ».

Lo stesso articolo prosegue: « nei casi *d'intervento proposti all'udienza* le questioni sono decise dal tribunale o dalla Corte ».

Ecco già tre modi in un gruppo enunciati dalla legge.

Rapporto all'*intervento volontario* ognuno di codesti modi può praticarsi con minore difficoltà (1).

Per l'intervento forzato dell'art. 203, la serie degli atti potrà essere la seguente: 1° Istanza al presidente;

2° Invito del procuratore contrario per mezzo della cancelleria;

3° Udienza presidenziale, nella quale il procuratore contrario può convenire per la chiamata del terzo, che potrebbe ritenersi innocua è solo nell'interesse della verità;

4° Ordinanza del presidente che ammette la chiamata del terzo, e fissa la udienza (2).

Se il procuratore contrario (che io suppongo quello dell'attore) non conviene, il presidente fissa nonostante la udienza, nella quale vi sarà una questione di più da trattare, attesa la resistenza della parte attrice;

5° Citazione al terzo per comparire alla udienza fissata con un *facsimile* della formula LXXV.

Questo sistema peraltro non esclude *la proposizione alla udienza* (3).

Tale espediente può ritenersi *utile* alla verità, e può essere *necessario*.

Utile, se venga a ravvisarsi che *la controversia è comune ad altri*, e la loro presenza giovi alla pienezza della verità, e altresì alla pienezza della giustizia, perchè il giudicato che va a pronunziarsi non sia per essi impugnabile, e i risultati siano, per quanto è possibile, assicurati.

Ma l'intervento può riconoscersi necessario. Pietro e Paolo contendono della resa di un conto. Si scorge che un terzo ha pure amministrato lo stesso patrimonio in un tempo intermedio. Vi ha un vuoto nella catena dei conti che bisogna riempiere. Chiamare questo terzo onde porti egli pure in mezzo i suoi conti e chiarisca la situazione che altrimenti resta indefinibile, può essere il diritto di una parte, ma può essere ben anco una necessità del giudizio.

LXXXIV.

Sentenza che ordina l'intervento necessario di un terzo sulla proposta fattane all'udienza.

Tribunale civile di . . .

Nella causa . . .

Il procuratore dell'attore conchiuse che il convenuto debba dimettere il quarto dei beni della eredità intestata del fu . . . da lui indebitamente posseduti colla restituzione dei frutti dal giorno ecc.

(1) Perchè non vi ha un *terzo* da citare, e l'interveniente volontario non ha da far altro che prender posto fra i contendenti attuali. Tuttavia come si fa a comparire alla udienza? Sarà d'uopo introdursi colla solita istanza al presidente; l'intervento potrebbe ammettersi di consenso; *alias* il presidente fissa l'udienza, e allora si è pienamente in regola (*V.* le Formule LXII, e seg.).

(2) Nella quale si discuterà l'incidente in confronto del terzo. Vedi infra.

(3) Fatto giuridico che viene in conferma di ciò che si espose nella Giunta VIII al commento del Codice di procedura: che non tutti, nè sempre, gli incidenti si propongono secondo l'art. 181.

Il procuratore del convenuto ha concluso in via principale che il suo cliente sia assoluto dalla contraria domanda; subordinatamente poi alla pubblica udienza ha fatto istanza perchè siano chiamati in causa i signori A., B. e C., coi quali dice essere comune la controversia.

Attesochè morendo intestato il sig. Benedetto F. nel 1856, lasciò un vasto patrimonio nel possesso del quale furono immessi, quali prossimiori, i sigg. A., B., C. e D. che con rogito . . . dello stesso anno si divisero la eredità.

Che qualche anno appresso sorse il signor P. P., attore in questo giudizio, sostenendo trovarsi egli in grado anche più prossimo congiunto al trapassato, e a lui devolverne la intera eredità; e intanto ha cominciato ad esercitare il suo diritto contro il sig. D.

Che il signor D. ha buon fondamento nel sostenere che essendo la controversia comune ai suoi coeredi A., B. e C., l'economia dei giudizi, l'unità della difesa che la rende più solida, l'uniformità della decisione giudiziale per tutti coloro che hanno il medesimo interesse, richiedono il loro intervento; e con ragione ha invocato l'applicazione dell'art. 203 del Codice di procedura civile.

Sospeso il giudizio principale (1)

Ammette l'intervento in causa dei sigg.... e facoltizza la parte più diligente a procedere agli atti di ragione per mandare ad effetto la presente sentenza.

Data *Sottoscrizione dei Giudici e del Cancelliere.*

AVVERTENZE

Si noti che l'intervento non può esser proposto alla udienza, *se non fra le parti che sono in causa*, e fra le quali si dibatte il punto di controversia.

Questo dibattimento deve partorire una sentenza di ammissione o di rigetto: una sentenza appellabile.

Abbiamo dato un esempio di ammissione.

7. L'autorità giudiziaria può *anche d'ufficio* chiamare in causa un terzo *se lo riconosca opportuno*. Opportuno, non *necessario*. Facoltà molto ampia; facoltà anche molto proficua nell'interesse della giustizia, e che preserva la sentenza da rigoroso sindacato di diritto, valendo ai giudici un moderato e savio potere discrezionale.

LXXXV.

Sentenza che ordina d'ufficio l'intervento di un terzo.

Tribunale civile di . . .

Nella causa . . .

(*Conclusione dell'attore*).

(*Conclusione del convenuto*) (2).

(1) La legge dice che quando la causa è in istato di esser decisa (*V.* intorno a ciò l'articolo 335, capoverso) — *l'intervento non può mai sospenderla*: però non ammonisce se in uno stato diverso della causa l'intervento sospenda. Giova che il tribunale lo dichiari, quantunque sia questo l'effetto dell'ammissione dell'intervento che altrimenti sarebbe stato reietto, e lo scopo stesso dell'ammissione si mostri incompatibile colla prosecuzione del merito.

(2) Quantunque il tribunale si disponga a prendere una via che non è punto quella a cui si dirigono le conclusioni, è sempre d'uopo compendiarle per servire alla legge che in questo è severissima, e così fa meglio comprendere il proprio concetto.

Atteso che l'attore chiede al convenuto il conto della sua amministrazione del negozio di farine posto . . . da esso convenuto gerita dal maggio 1864 a tutto luglio 1866, nell'interesse della eredità beneficiata, e quale mandatario dell'attore medesimo;

Atteso che risulta dagli atti, che in quell'intervallo e precisamente per tutto l'anno 1865 il convenuto, allontanandosi dal paese, aveva confidata l'amministrazione e condotta del negozio e il commercio relativo dei grani a L. M., negoziante di questa città; ed essere molto opportuno alla cognizione dei fatti, dei quali il convenuto non può dare schiarimenti diretti, che il suddetto L. M. intervenga in causa, anche quale interessato nella questione medesima del rendiconto;

Sospeso il giudizio principale, decreta e ordina d'ufficio l'intervento del signor L. M. negoziante, residente in questa città; ingiungendo alla parte convenuta di spedire la citazione a ciò necessaria nel termine di otto giorni dalla notificazione della presente sentenza (1).

. . . . .

AVVERTENZE

Se l'ordine del tribunale è trasgredito, se nel termine assegnato la citazione non sarà pervenuta al terzo, resterà senza effetto la sentenza? Ciò non può concepirsi, sì perchè non sarebbe abilitato il tribunale ad imporre una comminatoria o sanzione qualunque che non è nella legge, sì perchè una determinazione d'ufficio esprime anzichè interesse delle singole parti, un bisogno della causa: sta a riempiere un vuoto col quale non si può rendere alle parti perfetta giustizia. La causa insomma non può proseguirsi senza esaurire la decisione, eccettochè ambe le parti non concorrano a rinunziarvi.

Se le parti concorrono a rinunziarvi, il tribunale non può mettersi sul diniego assoluto di pronunziare. Pronunzierà come può; assolverà dalla osservanza del giudizio se occorra, e condannerà il convenuto sin dove lo permettono gli atti, ma non negherà la giustizia che gli è chiesta (2).

SEZIONE IV.

DELLA PROVA

§ 1.

Dell'interrogatorio delle parti.

1. « La parte che vuole interrogar l'altra sopra fatti relativi alla causa, deve dedurli specificatamente per articoli separati » (art. 216).

L'interrogatorio è ammesso per ordinanza o per sentenza.

Per ordinanza del presidente colla solita forma degli incidenti: con sentenza, ossia che il presidente stesso abbia fissata la udienza a norma dell'art. 181, ossia che proposti gl'interrogatorii alla udienza, e nata controversia, occorra la decisione del tribunale.

2. Si l'ordinanza che la sentenza delega il giudice a ricevere le risposte, salvochè non siano da rendersi in pubblica udienza (art. 217).

(1) *V.* l'articolo 205.

(2) Questa giuridica molto importante si estende a tutte le determinazioni che ordinano d'ufficio mezzi di prova.

3. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio si pronuncia dal presidente. Stabilisce il giorno per rispondere, semprechè le risposte si debbano dare alla udienza o avanti un giudice del collegio.

LXXXVI.
Interrogatorii in citazione presentata dal Presidente.

Avanti l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di . . .

Ad istanza del sig. avv. P. M., procuratore del conte Annibale P., residente...

È citato il signor avv. S. T., procuratore del sig. Luigi O., residente . . .

A comparire nel termine di tre giorni ed ivi convenire nell'ammissione degli interrogatorii qui sotto formulati, altrimenti sentir destinare l'udienza del tribunale dal quale saranno ammessi.

INTERROGATORII

ai quali il signor Luigi O. dovrà rispondere a termini di legge, o soggiacere alle conseguenze del suo rifiuto.

1. Che nel giorno 20 del mese di marzo del corrente anno l'interrogante vendè ad esso interrogato sul mercato di . . . . . due buoi per lo convenuto prezzo di L. . . .;
2. Che i buoi furono immediatamente consegnati ad esso interrogato;
3. Che dentro tre giorni si doveva dal signor interrogato medesimo pagare il prezzo al domicilio del sig. Pasquale Q. negoziante di questa città;
4. Che il prezzo non è mai stato pagato.

Firma del procuratore.

Segue l'atto di notificazione dell'usciere (1).

LXXXVII.
Ordinanza del Presidente.

Il Presidente del tribunale . . . . Vista la citazione . . . con cui . . .

Ritenuto che il procuratore citato non è comparso (2),

Destina la udienza del tribunale del giorno . . . per la discussione del presente incidente (3).

Data (4). *Sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere.*

4. Il presidente può ordinare che le risposte siano date alla udienza.

LXXXVIII.
Altra ordinanza.

. . . . Ritenuto che il procutatore del signor . . . . ha prestata la sua adesione per l'ammissione degl'interrogatorii,

(1) L'interrogatorio, a differenza del giuramento, può proporsi dal procuratore. La sua firma nella citazione è necessaria.

(2) Che equivale a dissenso.

(3) Colle altre indicazioni dell'art. 184. — *V.* la Formula LXVI.

(4) Se il procuratore citato comparisce e si accorda, la ordinanza dice — *ammette gli interrogatorii e delega il sig. ...... giudice di questo tribunale per ricevere le risposte.*

Ammette gl'interrogatorii proposti dal sig. . . . del tenore seguente: (*Sono trascritti i singoli interrogatorii*).

Destina la pubblica udienza di questo tribunale del giorno . . . nella quale saranno date le risposte ai suddetti interrogatorii. . . . . . .

5. Nell'accordo delle parti il presidente non determina la udienza del tribunale, ma delega e lascia al giudice delegato fissare la propria udienza (1) (art. 217).

LXXXIX.

Citazione per comparire avanti il Giudice delegato.

Ad istanza del signor avv. Pietro R., procuratore del signor Giorgio Q., residente a . . ., si notifica

Al signor avv. Luigi C., procuratore del signor Agostino N., la sottoscritta ordinanza di delegazione, all'effetto di ricevere le risposte agl'interrogatorii ivi specificati (2);

E si cita nella persona del suddetto suo procuratore il sig. Agostino N. (3)

A comparire avanti il signor giudice delegato nel giorno . . . ora . . . nel luogo di sua residenza al palazzo del tribunale (4), all'effetto di rispondere ai premessi interrogatorii.

Data

Firma del procuratore.

Notifica dell'usciere.

XC.

Ordinanza di un Pretore delegato.

Il Pretore di Arona.

Vista la sentenza del tribunale civile di Como del giorno 4 luglio 1867, nella causa vertente fra . . . (5), colla quale siamo stati delegati a ricevere le personali risposte che il signor Alfonso W. sarà per dare agl'interrogatorii nella suddetta sentenza specificati;

Vista la istanza del sig. Domenico M. onde sia per noi fissato il giorno e l'ora per assumere i suddetti interrogatorii;

È fissato il giorno 30 del corrente mese alle ore 11 antimeridiane, purchè segua la notifica della presente non più tardi del giorno 24 corrente.

Arona, 22 luglio 1867 (6).

B. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

(1) Il presidente e tribunale *sono tenuti* per legge a delegare un giudice; il quale *perciò* è delegato, ossia riceve autorità dalla legge stessa.

(2) La ordinanza può notificarsi contemporaneamente. Se viene notificata separatamente, è chiaro che l'atto di notificazione chiuderà l'ordinanza, e questa parte della citazione non avrebbe luogo.

(3) Questo modo è appropriato al caso, facendosi però una sola intimazione al procuratore.

(4) Il giudice stesso destina il giorno e l'ora sopra semplice istanza; e il suo decreto viene trascritto prima della presente citazione, ovvero egli stesso in fine della ordinanza del presidente scrive il decreto.

(5) Ovvero — *Vista la ordinanza pronunziata dal signor presidente del tribunale civile di Como.*

(6) La ordinanza si notifica all'altro procuratore.

XCI.

Processo verbale di risposte ad interrogatorio.

Arona. Questo giorno 30 luglio 1867. Nella camera di residenza dell'Ill.mo signor B. B., pretore d'Arona, giudice delegato dal tribunale civile di Como con sentenza del 4 luglio 1867, proferita nella causa pendente fra il signor Domenico M., residente a . . . ed il sig. Alfonso W., residente in questa pretura.

Avanti il suddetto signor pretore, presente ed assistente il cancelliere infrascritto, è personalmente comparso il signor Alfonso W. (1).

Data lettura da me cancelliere dei singoli interrogatorii; indi ripetuta la lettura del primo (2),

Il signor Alfonso W. ha risposto che . . . .

Ripetuta la lettura del secondo ha risposto . . .

E così di seguito.

Queste risposte, delle quali ho fatto lettura, sono state date dal sig. rispondente francamente, e tenendosi alla sua memoria, senza soccorso di alcuno scritto, e senza suggerimento del suo procuratore presente sig. . . . . (3), dopo di che si è chiuso questo processo verbale.

ALFONSO W. — B. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere* (4).

AVVERTENZE

Se la parte che deve rispondere non si presenta, basterà una semplice testimonianza del cancelliere appiedi della citazione.

In questo giorno..... Certifica il sottoscritto cancelliere che essendo già trascorsa un'ora da quella prefissa da questo illustrissimo sig. pretore, il sig. Alfonso W., non si è presentato, nè è stato giustificato verun impedimento. — Tanto si rilascia al qui presente sig. avvocato...., procuratore del sig. Domenico M.

N. N., *cancelliere della pretura di Arona.*

Il verbale delle risposte porgerà esatta la storia delle variazioni, modificazioni, sospensioni che saranno per occorrere.

Se l'interrogato si ostina a non rispondere su qualche punto o su tutto, si avvertiranno le replicate ammonizioni del giudice.

Il verbale delle risposte si notificherà colla citazione riassuntiva del giudizio.

§ 2.

Del giuramento.

1. Il giuramento contemplato nei nostri Codici è di due specie. *Decisorio*, che una parte deferisce all'altra rimettendo alle sue risposte la decisione della lite. *Deferito d'uffizio*, che il giudice esige da quella parte che ha dato una semipiena prova del suo assunto (art. 1364, 1374, 1375 del Cod. civ.).

2. Il giuramento decisorio può esser proposto anche in principio di lite e come tutta e sola prova dell'azione.

(1) La legge non esclude la presenza del procuratore, tuttavia non si direbbe — *assistito dal suo procuratore sig......* — poichè, ancorchè presente, la sua assistenza attiva, ossia la direzione che egli stimasse di dare alle risposte, deve ritenersi vietata.

(2) È regolare che prima si leggano di seguito tutte le interrogazioni per farne presente al rispondente il tenore complessivo.

(3) Buona cosa a notarsi per toglier via ogni dubbio di spontaneità.

(4) Non si richiede, e non crederei regolare la sottoscrizione del procuratore.

3. Non sarebbe irregolare che la stessa citazione introduttiva contenesse la formula del giuramento, ritenendosi la citazione introduttiva in modo eminente, atto della parte attrice; ma per servire alla ingiunzione dell'art. 206 si farà capo al presidente del tribunale.

La citazione sarà preceduta da una comparsa avanti il tribunale (1), nella quale la parte stessa, sottoscrivendola, deferisce il giuramento; ovvero la sottoscrive il procuratore munito di speciale autorizzazione.

XCII.

Comparsa colla quale si deferisce il giuramento decisorio.

Avanti il Tribunale di Reggio.

Nella causa fra . . .

Con citazione del giorno . . . il signor Onofrio Q., residente a . . . , rappresentato dal sottoscritto procuratore, munito anche di speciale mandato all'effetto della seguente delazione di giuramento, chiamò in giudizio il sig. Pietro Paolo L. per ottenere il pagamento di L. 4000 che il convenuto si obbligò di pagargli tostochè fosse seguito il contratto di subappalto della ferrovia di . . . , combinato colla mediazione del signor Onofrio L.

Ed essendosi tale condizione verificata, a stabilire questo fatto decisivo della lite lo stesso signor Onofrio L. deferisce al signor Pietro Paolo L. un giuramento nel seguente tenore:

Giuri il sig. Pier Paolo L. e giurando neghi di essersi obbligato di pagare al deducente Onofrio L. la somma di L. 4000 per titolo di mediazione da lui prestatagli come sensale nell'affare del subappalto . . . col signor . . . alla condizione però che il contratto avesse effetto.

Giuri il sig. Pier Paolo L. e giurando neghi, che il contratto si è verificato nei termini proposti colla mediazione dello stesso Onofrio L.

Sottoscrizione del procuratore speciale.

4. Il giuramento è ammesso per ordinanza così bene come per sentenza (art. 222).

La solita citazione avanti il presidente (nº LXIV) conterrà la domanda di ammissione; la contraria parte comparendo personalmente avanti il presidente, o il suo procuratore con mandato speciale che contenga anche la formula precisa del giuramento, potrà accettare di rispondervi.

Allora ha luogo l'applicazione testuale dell'art. 222.

XCIII.

Ordinanza del Presidente che ammette il giuramento.

Il Presidente del tribunale di . . . .

Nella causa . . .

(1) Rannodando questa disposizione coll'art. 185, può volersi non meno regolare la deduzione di giuramento nella stessa citazione per biglietto; ma io ritengo che l'atto di delazione di giuramento debba precedere ed esserne distinto.

Vista la citazione colla quale ecc.;

Ritenuta l'adesione del signor Pier Paolo L. prestata mediante il suo procuratore signor . . . debitamente autorizzato:

Ammette la formula del giuramento così espressa:

Giuri ecc.

Ordina che il signor Pietro Paolo L. risponda a detta formula avanti il tribunale nella sua udienza del giorno . . .

. . . . . (1)

AVVERTENZE

Il giuramento decisorio si può deferire in qualunque stato della causa (art. 220). Per la eccezionale ed espressa disposizione dell'articolo 175 può deferirsi anche dopo che l'iscrizione in ruolo è rimasta ferma.

Può ben avvenire che in tale condizione della causa la questione del giuramento sia a proporsi alla udienza stessa in cui si discute il merito, e allora il tribunale può deciderla senza fare il giro del processo presidenziale.

Ecco uno dei casi di deviazione dal metodo ordinario dell'incidente di prova (2).

Se non che uno speciale processo per l'esecuzione della prova deve istituirsi. La sentenza può fare una di queste due cose: ordinare che le parti si presentino al presidente *per stabilire la udienza*, ovvero al giudice delegato *per destinare il giorno della risposta*.

Il primo caso è quello in cui è deciso in massima dal tribunale *che si presterà il giuramento alla udienza*. Il tribunale non designa la propria udienza; la procedura ne incarica il suo capo, il presidente. L'altro caso è quello in cui il giuramento deve prestarsi avanti un giudice che la sentenza delega, e ad esso rimette le parti per la esecuzione.

XCIV.

Ordinanza del Presidente che destina il giorno dell'udienza per la prestazione del giuramento.

Il Presidente del tribunale di . . .

Nella causa fra . . .

Vista la sentenza proferita da questo tribunale, nel giorno . . ., colla quale ammettendo la formula del giuramento da prestarsi dal sig. . . . alla pubblica udienza, rimette a noi di prefiggere la udienza medesima;

Visto l'atto di citazione col quale il sig. . . ., procuratore del sig. . . ., in confronto del signor dott. . . ., procuratore del signor . . ., chiede la destinazione dell'udienza:

Resta fissata l'udienza ordinaria del tribunale del giorno 30 del corrente mese, purchè la presente ordinanza sia notificata personalmente alla parte almeno quindici giorni prima (3).

Dato in questo giorno 6 luglio 1867.

B. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

(1) Oppure — davanti il sig. N. N., giudice di questo tribunale.

Se fosse delegato un giudice estraneo al tribunale, come un pretore, spetterà a questo destinare la propria udienza.

(2) Vero è per altro che il tribunale può esser posto in questa condizione dall'ordinanza stessa del presidente che ha fissata la udienza per discutere il merito dell'incidente.

(3) Secondo il disposto dell'art. 223.

XCV.

Comparsa con cui si riferisce il giuramento alla parte contraria.

Avanti il Tribunale di . . .

Nella causa fra . . .

L'avv. L. D., procuratore del signor Carlo G., con mandato speciale che deposita in cancelleria, e si offre in comunicazione, dichiara a nome del suo cliente,

Che lo stesso suo cliente signor Carlo G. intende di riferire, e riferisce in effetto al signor Lorenzo D., il giuramento a lui deferito come dalla sentenza di questo medesimo tribunale del giorno . . ., secondo la facoltà attribuitagli dall'art. 224 del Codice di procedura civile a tutti gli effetti più proficui di ragione e di legge.

Data (1). L. B. *procuratore specialmente autorizzato.*

XCVI.

Atto con cui si revoca il giuramento.

Avanti il Tribunale di . . .

Nella causa fra . . .

L'avv. L. D. procuratore del signor Carlo B., a questo effetto specialmente autorizzato come da mandato ecc., in nome del suo cliente dichiara di voler revocare come revoca il giuramento deferito al sig. . . . coll'atto del giorno . . .

Data *Firma del procuratore.*

AVVERTENZA

Questa dichiarazione deve farsi prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il giuramento (articolo 224). La parte contraria a sua volta non può esimersi dal giurare (V. però il Commento all'art. sudd.). Il riferente stesso provocherà la ordinanza che *stabilisce il giorno.*

XCVII.

Processo verbale di prestazione del giuramento.

1° Avanti Giudice delegato.

Nel giorno 18 aprile 1867,

Avanti il signor avv. B. S., giudice delegato da questo Ill.mo tribunale, con sentenza del 2 marzo del corrente anno, alla presenza e coll'assistenza di me infrascritto cancelliere,

È personalmente comparso il signor Ambrogio P. (2), e con esso il suo procuratore signor avv. B. C., all'oggetto di prestare il giuramento ordinato dalla

(1) Questa domanda deve farsi prima della ordinanza del presidente che destina il giorno dell'udienza.

(2) È d'ordine che la sentenza sia presentata o precedentemente depositata al cancelliere dal procuratore del deferente.

prefata sentenza, al qual effetto venne fissato il presente giorno dalla ordinanza del signor giudice delegato del 30 marzo prossimo decorso.

Si è pure presentato il signor Francesco Antonio L. deferente, col suo procuratore signor avv. S. T.

D'ordine ecc. si è dato per me Cancelliere lettura della indicata sentenza contenente la formola del giuramento (1).

Dopo di che il signor giudice ha ammonito il signor Ambrogio P. sulla importanza e santità del giuramento, e del dovere ch'egli ha come cristiano e come uomo d'onore di dire la verità.

Udita la quale ammonizione il signor Ambrogio P., a capo scoperto e colla mano destra nuda sul libro dei SS. Evangeli (2), ha primieramente letta e ripetuta a chiara voce la formula del giuramento, indi ha pronunziato: « Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro, che . . . (3) ».

Io cancelliere ho redatto il presente processo verbale, che dopo lettura da me fattane, è stato sottoscritto dal signor rispondente, dal signor giudice e da me cancelliere. *Seguono le sottoscrizioni.*

2° Avanti il Tribunale in pubblica udienza.

(FRAMMENTO)

Tribunale civile di Macerata.

Nella causa fra i sigg. . . .

Oggi 18 aprile 1867,

Nell'aula del tribunale, e trovandosi ancora aperta la pubblica udienza tenuta nel giorno suddetto,

È personalmente comparso avanti il tribunale sedente . . .

(*Può servire la formula precedente con variazioni facili a comprendersi. — L'ammonizione è fatta dal Presidente, dal quale è pure sottoscritto il verbale*).

XCVIII.

Verbale se la parte che deve giurare non si presenta (4).

Nel giorno . . . Avanti . . .

È comparso il sig. avv. P. C., procuratore del sig. Francesco Antonio F. (5), residente a . . . , il quale atteso essere il presente giorno destinato per assumere le risposte al giuramento che deve prestarsi dal signor Ambrogio P. come da sentenza del 2 marzo 1867, ha esibito a me cancelliere copia autentica di detta sentenza debitamente notificata nel giorno . . .

(1) Benchè questo rito non soglia usarsi comunemente, la sua rilevanza è palese, mentre colla lettura si viene disponendo il rispondente a riflettere, e la formula gli rimane più impressa nella mente, se per caso, come avviene di tanti, non vi avesse già posta seria attenzione.

(2) Rito cattolico.

(3) Il giurante può appoggiarsi a qualche fatto che lo giustifichi, spiegare circostanze per rendere più chiara la sua risposta, ma non può dipartirsi dalla formula e vagare fuori di essa.

Se la risposta battesse, come suol dirsi, la campagna, e non fosse consona, il giudice ammonirà il rispondente a guardare i limiti della formula e tenersi strettamente alla proposta; in ogni caso riceverà la risposta: spetta al tribunale il giudicarne.

(4) Avanti il giudice delegato.

(5) Essendo indifferente che si presenti o no la stessa parte che ha deferito il giuramento.

Non si è presentato però il signor Ambrogio P. nè alcun altro per lui all'effetto di giustificare la sua mancanza; e trascorsa essendo di oltre mezz'ora quella destinata da S. S. Ill.ma, quindi sopra istanza del procuratore sig. . . . , dopo averne data lettura, ho chiuso il processo verbale colla sottoscrizione del suddetto signor procuratore, del signor giudice e di me cancelliere (1).

Seguono le sottoscrizioni.

4. Il giuramento deferito d'ufficio è *suppletorio* o *estimatorio* (art. 1347 del Cod. civ.).

XCIX.

Sentenza che deferisce d'ufficio il giuramento suppletorio.

Tribunale civile di . . .

Nella causa fra il conte Bernardino B., patrocinato dal . . . . . e Anselmo B. C., patrocinato dal . . .

Il procuratore dell'attore ha concluso, ammettersi la sua domanda e per conseguenza condannarsi il convenuto Anselmo B. C., ostiere dell'Albergo T. di questa città, all'emenda del danno recatogli per fatto delle persone dell'albergo da lui dipendenti, da liquidarsi successivamente.

Il procuratore del convenuto ha concluso per l'assolutoria da tale domanda.

Atteso che l'intendimento dell'attore è di provare che passando nel giorno... per questa città, e preso alloggio nel pubblico albergo T., condotto dall'albergatore Anselmo B. C., nella stanza assegnatagli depose due valigie . . . contenenti . . .

Che, lasciato l'albergo sulla sera per andare a teatro, al suo ritorno trovò mancare una delle dette valigie, e precisamente quella che . . .

Che la valigia fu tolta dalla stanza e trasportata altrove, e quindi derubata e trafugata dai camerieri dell'albergo . . .

Attesochè l'attore esibì interrogatorii all'albergatore il quale rispose che . .

Produsse anche testimoni A., B., C., il primo dei quali depose che . . . il secondo che . . . resta quindi un grave dubbio, poichè . . . (2).

In tale stato di cose trovando il tribunale non destituita totalmente di prova l'azione, e non pienamente giustificata, e farsi luogo all'applicazione dell'articolo 1375 del Codice civile,

(1) Se la parte comparisce e dichiara di non voler rispondere, ciò sarà dichiarato nel verbale, fermo del resto, ecc.

(2) Il difetto di motivazione è uno degli scogli in cui le sentenze urtano troppo spesso, dispiace il dirlo, con una inabilità deplorabile. La sentenza che dicesse semplicemente — *ritenuto che l'attore non ha pienamente provato il suo assunto* — sarebbe cassata per difetto di motivazione. La sentenza potrebbe invece; esporre che l'attore propose delle prove, degli interrogatorii, dei testimoni e che *l'esito di tale prova non corrispose che in parte*, ma *l'assunto non fu pienamente provato* (espressione dell'articolo 1375, n. 1, del Codice civile). — E così dicendo, la sentenza avrebbe ripetuta la stessa proposizione — *non esistere che una semipiena prova* — di più avrebbe indicata la qualità dei mezzi impiegati nel tentativo della prova. E la motivazione sarebbe tuttavia monca e imperfetta, perchè non sarebbe ancora che un giudizio. La motivazione non è che la *dimostrazione* (nel punto di vista del tribunale) di un proposto asserito; ed allora esiste quando la sentenza venga indicando i risultamenti specifici o complessi, se vuolsi, delle prove, ma sempre traendosi dallo stato loro e dal loro modo di essere.

Sospeso il merito della causa,

Ordina all'attore conte Bernardino B. di giurare in supplemento di prova la verità delle proprie asserzioni, cioè — che nel giorno . . . depose due valigie nella stanza dell'albergo T., che una di esse gli fu sottratta, e ch'esso ha certa scienza che autori di questa sottrazione sono state persone inservienti al medesimo albergo.

Delega il signor B. B. giudice di questo Tribunale, ecc.

AVVERTENZE

È biasimevole costume di alcuni tribunali dettare sentenze *condizionali* in questo modo... *Condanna il convenuto purchè l'attore giuri che*, o viceversa. Sentenza definitiva e condizionale insieme, ripugna. Se la parte non giura, o giurando nega, per un soprassalto, raro ma non impossibile, della coscienza, o rende risposte incerte, confuse, provocanti nuove discussioni in giudizio, la sentenza sarà come non pronunciata. Essa è dunque una vera sentenza interlocutoria, e non altro che una sentenza interlocutoria.

Vi ha di più. Il far dipendere dalla testimonianza della stessa parte, comunque giurata, la decisione della lite, è cosa gravissima, e si ha diritto di appellarne, separatamente dalla decisione definitiva.

C.

Sentenza che ammette un giuramento estimatorio.

Nella causa . . .

Ritenuto che . . . (*fatto*);

Ritenuto (*esame delle prove*);

Ritenuto che in questo modo l'attore ha bensì giustificato ch'egli possedeva cinque quadri o pitture opinate dai testimoni di rilevante pregio, le quali stavano affisse alle pareti di due stanze del proprio palazzo in . . . e che furono tali quadri trasportati da F. G. all'effetto di ripulirli e in alcuni luoghi ritoccarli; ma non essendo stato possibile avere una cognizione sufficiente del valore dei quadri stessi, ignorandosene gli autori e mancando una descrizione d'arte precisa, egli è il caso di applicare il disposto dell'art. 1377 del Codice civile.

Sospesa la decisione della causa;

Deferisce giuramento all'attore . . . . . sul valore dei detti quadri sino alla concorrente di L. 10,000

Delega . . .

Spese riservate ecc. (1).

---

§ 3.

Dell'esame dei testimoni.

1. « I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono esser dedotti specificatamente per articoli separati » (art. 229).

---

(1) Non è facile esemplificare eventi simili, poichè l'articolo 1377 richiede che la prova *sia altrimenti impossibile*: il che non è forse mai quando l'oggetto è comune, noto, e possa *opinativamente* estimarsi da uomini pratici.

CI.

Comparsa in cui si articolano i fatti da provarsi con testimoni.

Avanti il Tribunale civile di Catania.

Nella causa fra . . .

Il signor Camillo D., attore nel presente giudizio, patrocinato dal procuratore sottoscritto, a stabilire il possesso plenario dell'uso delle acque del torrente C. per alimentare gli antichi suoi opificii in preferenza degli altri utenti Massimo I. e Paolo X. convenuti, chiede mediante il suo procuratore sottoscritto di essere ammesso a provare per mezzo di testimoni:

1° Che gli autori del sig. Camillo D. fabbricarono sul punto A. un canale in muratura onde derivare l'acqua dal torrente che esiste ancora per la lunghezza di metri . . . e pure fabbricarono la diga che lo attraversa a servizio proprio e dei detti opifici;

2° Che da tempo immemorabile gli autori di Camillo D. ed egli medesimo, hanno posseduto e goduto senza contrasto alcuno delle acque fluenti torrente . . . all'uso . . . in preferenza di . . .

dal Che . . .

Data *Sottoscrizione del procuratore* (1).

2. L'articolo 229 prosegue dicendo; *la prova contraria è di diritto.* Ma può essere contrastata la stessa prova testimoniale nella sua ammissibilità secondo i principii di diritto: di ciò non possiamo occuparci.

Vedesi pertanto, che secondo il sistema del Codice, non si producono i nomi dei testimoni (come solevasi in altre procedure) ma solo la materia articolata, e non si ha neppur d'uopo di domandare in genere l'ammissione della prova che può essere però contrastata dalla parte contraria.

3. La *prova contraria* è quella con cui si vuol ribattere l'assunto manifestato dall'attore, e si aggira nella stessa periferia dei fatti proposti.

In tre modi può esercitarsi questa prova contraria.

a) Adducendo testimoni i quali verranno esaminati sulla stessa materia articolata dall'attore, i nomi dei quali testimoni saranno declinati nel termine stabilito dall'art. 234;

b) Col presentare degli articoli specifici relativi ai fatti medesimi dell'inducente. Per questi veramente la legge non pone termine, ma possono offrirsi per comparsa anteriormente o contemporaneamente alla dichiarazione dei nomi dei testimoni (2).

(1) È noto che tutte le *comparse* che veniamo descrivendo, e che non sono che domande, deduzioni o difese delle parti, si comunicano e notificano da procuratore a procuratore per mezzo di usciere; indi si raccolgono nel così detto *volume* degli atti che ne formano il complesso, e si presentano ai giudici.

(2) Per esempio, in relazione al proposto esempio — *che non sussiste che gli autori del signor Camillo D. fabbricassero i manufatti di cui, ecc.; ma invece essere notorio che essi furono eretti dagli autori dei convenuti, e in parte da loro medesimi per servire ai proprii opifici,* ecc. Questo metodo non è fruttuoso, e non credo sia molto usato.

c) Può anche il citato voler provare *fatti nuovi* per la prova dei quali l'avversario sarebbe spinto in una condizione più difficile rimpetto all'istituito giudizio, o dovrebbe rispondere di obbligazioni correlative ma distinte e da esserne colpito *in via riconvenzionale*.

CII.

Comparsa che deduce articoli su fatti nuovi.

Il Tribunale ecc.

Nella causa ecc.

(*Premessa qualche narrazione del fatto*)

Articoli ...

Che pendente la lite sono state fatte innovazioni per ordine del signor Camillo D. sui luoghi controversi;

Che tali innovazioni sono: 1° ...; 2° ... ecc.

Essendo per tali innovazioni alterato lo stato materiale dei luoghi ad opera che si ritiene dolosa dalla parte avversaria, si protesta intanto per tutti i danni e perchè debba aversene il debito conto nel giudizio sul merito delle prove ecc.

4. E sono veramente fatti nuovi perchè fanno entrare il giudizio in una nuova fase.

Laonde la legge vuole che tali fatti da provarsi siano dedotti nel termine di giorni quindici da quello in cui la ordinanza o la sentenza che ammise la prova è divenuta esecutiva in conformità dell'articolo 232 (art. 229).

Anche questa dunque *è prova contraria* perchè tutti quei fatti che attraversano, imbarazzano, ributtano in un modo qualunque l'avversa pretesa, generano eccezioni più o meno proficue; ma in effetto è un processo entro un processo, essendochè lo stesso convenuto in questo caso *fit actor* nella sua eccezione, e dovendo provarla, dee farlo entro un termine stabilito per dar luogo a sua volta *alla prova contraria* dal lato del contraddittore.

5. Un altro esempio di prova contraria *ma di fatti nuovi* sarebbe quella, come si è di sopra accennato, che darebbe luogo a una riconvenzionale.

Seguendo l'esempio proposto, Camillo D. per fare opere a sè utili nel torrente ha fatto passare i suoi uomini attraverso i campi seminati del suo avversario, recando non piccol danno a quei colti: ed ecco indursi testimoni a provarlo: *i fatti sono nuovi*, poichè non hanno rapporto meramente difensivo coi capitoli formulati in contrario, ma formano diritto d'azione, un credito del convenuto. L'esame testimoniale sarà ammesso a provarlo, dato che il convenuto abbia già promossa una istanza riconvenzionale.

Così l'attore Camillo D. potrà produrre testimoni per parte sua a (prova contraria) respingere questa nuova pretesa, con o senza articoli specifici, presentando i testimoni a termini dell'articolo 232.

6. Premessa la comparsa (nº CI) si cita avanti il presidente giusta l'articolo 181.

CIII.

Ordinanza del Presidente che destina la udienza.

Il Presidente..... Vista la citazione ecc.;

Ritenuto che il procuratore del signor... non è comparso, nè ha prestato assentimento alla domanda...;

Visti gli articoli...; rimette le parti all'udienza del giorno ecc., all'effetto ecc.

Ordina che la relazione sia fatta dalle parti (1).

(V. *pel resto la formula* LXVI).

7. Questa ordinanza come ogni altra che fissa la udienza eccita la giurisdizione del tribunale onde nasce la sentenza di esso tribunale.

CIV.

Sentenza che ammette la prova e ordina l'esame.

..... Ritenuto in fatto che...

Atteso che, non presentandosi titoli scritti nè dall'una nèd all'altra parte a sostegno del loro diritto, e la questione stessa di diritto desumendosi dagli antichi usi, dal possesso, dai fatti che lo dimostrano, si scorge opportuna la prova testimoniale (2);

Che i capitoli prodotti dall'attore sono pertinenti e concludenti (3), presentando alla interpellanza testimoniale i fatti principali della causa;

Che i convenuti hanno assunto dal canto loro di provare che l'attore, a lite pendente, ha dato opera di alterare lo stato dei luoghi, facendo arbitrarie innovazioni, ed a provarlo hanno esibito nel termine di legge relativi capitoli testimoniali;

Che l'attore, a ribattere tale pretesa, ha dichiarato da parte sua di voler provare il contrario e ha dedotto dei capitoli di risposta;

Sospeso il merito,

Ammette la prova per testimoni sui fatti specificati nei capitoli prodotti dal signor Camillo D. del seguente tenore:

Che.... Che....

Riserva ai convenuti Massimo I. e Paolo X. la prova contraria.

Ammette pure la prova per testimoni sui capitoli prodotti dai convenuti del seguente tenore:

Che.... Che....

Riserva la prova contraria (4);

Delega il signor pretore di... per fare gli esami;

Ordina che l'esame segua sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni (5);

Assegna a compier l'esame il termine di giorni quaranta (6).

Spese riservate ecc.

(1) Ci sono in verità dei casi nei quali non si dovrebbe incomodare un giudice.

(2) *V.* la Formula CI.

(3) Le due qualità che si dovrebbe avere in vista negli interrogatorii, interpellanze, e capitoli testimoniali.

(4) Così si verifica che realmente si fanno due esami di prova e di controprova.

(5) Art. 231. E perciò si delega il pretore del luogo.

(6) Dovendosi eseguire duplice esame, la sentenza non è tenuta a motivare codeste ingiunzioni che ne concernono la parte esecutiva.

8. Notificata la sentenza, dalla quale notificazione il termine decorre, si domanda, senza citazione, con istanza scritta, o anche verbale (che viene raccolta dal cancelliere (1), al giudice delegato la ordinanza di cui si dà un esempio.

CV.

Ordinanza del giudice delegato.

Il Pretore di ... giudice delegato:

Udita la verbale istanza del signor ..., procuratore del signor Camillo D., residente ...;

Vista la sentenza del giorno ... dell'Ill.mo tribunale civile di ... che delega il pretore di questo mandamento a presiedere gli esami (2) da essa sentenza autorizzati;

Ritenuto che la detta sentenza è stata notificata nel giorno .. (3);

Determina che l'esame seguirà nel luogo di sua residenza ordinaria in questo borgo di ... al giorno 24 corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, purchè la presente ordinanza sia notificata a norma di legge non più tardi del giorno 12 dello stesso mese (4).

In ... questo giorno 6 del mese di giugno 1867.

A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.*

9. L'articolo 234 offre molto interesse. È la prima volta che si pronuncia il nome dei testimoni: fin qui non si sapeva chi fossero. Perciò il rito è osservabile a pena di nullità.

CVI.

Intimazione e denuncia reciproca dei testimoni.

Avanti il signor Pretore di ... giudice delegato.

Il signor avv. P. R., procuratore del signor Camillo D.,

Notifica al signor avv. N. S., procuratore del signor Massimo I., ed al signor avv. Q. R., procuratore del signor Paolo X.,

Che nella causa fra esse parti pendente avanti il tribunale civile di ... in punto ... e in relazione alla sentenza dello stesso tribunale del giorno ... e così pure alla ordinanza di questo signor pretore delegato del giorno ... farà esaminare i testimoni seguenti:

Agostino P., del fu ..., possidente ..., residente a ...

Antonio C., del fu ..., contadino, residente a ...

Francesco N. ecc. P. R. *procuratore.*

Io usciere infrascritto, addetto a ..., ho notificato copia del presente atto ai procuratori sigg. avv. N. S. e Q. R. nei loro uffici rispettivi in ...

Nel giorno 16 giugno 1867. N. N. *usciere.*

(1) Anche un *mandatario* può fare la istanza (articolo 233), ma la prova del mandato conviene che esista. Ordinariamente si fa dal procuratore.

(2) *Presiedere gli esami* è in realtà miglior frase che *fare gli esami*, adoperata nel testo.

(3) Generalmente parlando il giudice non può passare agli esami se non verifica la notificazione, e che non ci sia appello.

(4) Per servire al disposto dell'articolo 233, capov. 1.

10. Se alcuno dei testimoni si trovasse in grado proibito *assolutamente* (art. 236), il procuratore contrario può protestare con atto da procuratore a procuratore affinchè quel testimonio non sia presentato (1).

La protesta potrà inoltrarsi allo stesso pretore per organo di cancelleria e allegarsi al verbale dell'esame.

Se tuttavia fosse il testimonio presentato e il contrario procuratore facesse istanza per la sua udizione, forse sostenendo non verificarsi il grado di congiunzione previsto dall'articolo 236 o per altre ragioni, il giudice soprassederà dall'esame di questo testimone, rimettendo le parti al tribunale sulla disputa di diritto, e proseguirà l'esame per gli altri.

CVII.

Citazione al testimonio (2).

Io sottoscritto usciere, addetto alla pretura di Busto Arsizio,

Ad istanza del signor Camillo D., residente a..., ho citato

Agostino P. possidente, residente nella villa di..., per comparire avanti il signor pretore di questo mandamento nella solita sua residenza nel giorno 24 corrente, giorno fissato dallo stesso sig. giudice, alle ore 10 antimeridiane per essere esaminato come testimonio nella causa sul diritto di possesso e uso di acque pendente fra l'istante e i sigg...... e sugli articoli a quell'oggetto proposti.

Ed ho lasciato copia del presente atto alla sua casa di abitazione consegnandola al di lui fratello C. D., ivi con lui abitante.

Oggi 20 giugno 1867.

N. N. *usciere*.

11. Ancorchè taluno dei testimoni abitasse fuori del mandamento o pretura, non potrebbe il giudice delegato suddelegare. D'altronde è stato a lui l'esame delegato colla sentenza, quantunque non fosse ignoto al tribunale che il testimonio domiciliasse fuori della pretura.

CVIII.

Processo verbale di esame testimoniale.

1° Verbale completo.

Nella causa pendente avanti il tribunale civile di... fra il sig. Camillo D. e i sigg. Massimo I. e Paolo X. in punto possesso e uso di acque ecc.

Oggi 6 aprile 1867,

Nell'ufficio del signor pretore di..., presente ed assistente il cancelliere infrascritto,

Sono comparsi il sig. Camillo D. e con esso il suo procuratore sig. avv. P. C.

(1) Se il testimonio si trova in rapporti sospetti, la eccezione può protestarsi all'atto dell'esame, come dall'esempio, n. CVIII.

(2) Che non consente a presentarsi spontaneamente (articolo 238).

È pure comparso il sig. avv. R. N., procuratore dei sigg. Massimo I. e Paolo X.

Il procuratore del sig. Camillo D. consegna a me cancelliere: 1° la sentenza del tribunale civile di ... del giorno ... che delega l'esame a questo signor pretore e rassegna i capitoli sui quali i testimoni devono interrogarsi, la quale sentenza è stata notificata nel giorno ...; 2° la ordinanza di questo signor pretore che fissa all'esame il presente giorno ...; 3° L'intimo delle generalità dei testimoni eseguito a termine di legge nel giorno ... (1).

Indi ha presentato per essere esaminati i testimoni Agostino L., Antonio C. e Francesco N., i cui nomi risultano dal premesso intimo; e tosto il sig. giudice gli ha fatti ritirare in altra stanza (2).

Prima di assumere l'esame, il signor pretore fa conoscere che gli è stato trasmesso per parte del patrocinio dei sigg. Massimo I. e Paolo X. un atto di opposizione all'udizione del testimonio Agostino P., deducendo essere quest'uomo ai servigi dell'attore in qualità di agente di campagna, e si pretende il principale istigatore di questa lite (3).

Ritenuta la quale eccezione che si vuole appoggiata al notorio, con domanda di poterla provare col mezzo di testimoni, il signor pretore ha fatto chiamare il testimonio Agostino P., interpellandolo sull'addotta obbiezione; il quale rientrato nella camera degli esami, ha risposto ch'esso si è prestato bensì qualche volta a coadiuvare gli agenti del signor Camillo D., dirigendoli in taluna operazione agricola, ma nega di essere agente salariato e di avere giammai avuto parte nè attiva nè passiva nella presente causa.

Udita la quale dichiarazione, e fatta attenzione al disposto dell'art. 237, capoverso ultimo, del Codice di procedura civile, ordina il sig. pretore che il testimonio sia cogli altri esaminato sotto la riserva di ragione (4).

Trattenutosi il testimonio nella camera d'esame, e richiesto sulle generali Ha detto: — Mi chiamo Agostino P., figlio del fu ..., di condizione agronomo e possidente, residente in ..., e non sono parente, affine, creditore, debitore, domestico o altrimenti addetto al servizio di veruna delle parti.

Dopo ciò, previa ammonizione fattagli dal signor pretore sulla importanza e santità del giuramento, e avvertito delle pene che sovrastano per legge ai testimoni falsi,

Il nominatosi Agostino P.... (*qui presta giuramento*, V. *formula* XCVII) (5).

---

(1) Tre documenti indispensabili onde possa effettuarsi l'esame.

(2) Ciò bisogna ritenere per quello che si dirà in appresso.

(3) La legge dice che — *i motivi devono esser dedotti a prova in modo specifico*. — Ciò significa primieramente che il rimprovero dev'esser *circostanziato*, onde possa subire, occorrendo, la prova; ma trattandosi di una qualità generale — *di parente — di agente*, ecc. — tutto è detto coll'enunciarla. Che la eccezione possa eziandio affacciarsi prima dell'esame, e nell'atto del verbale, non è luogo a dubitare.

(4) Il giudizio o apprezzamento della testimonianza è riservato al tribunale giudicante il merito della causa. Il giudice delegato *non ammette e non rigetta* eccezioni di sospetto, bisogna ricordarlo; le enuncia, riserva, e passa oltre.

Dovendosi sempre sentire in esame il testimonio, anche eccezionato, segue che il giudice delegato non si arresta neppure se la prova dell'eccezione sia documentata; solo più tardi il tribunale potrebbe *in causa molto grave* ordinare esame di testimoni onde stabilire la qualità sospetta (art. 237).

(5) Riprovato quindi l'antico uso di far giurare i testimoni in massa, ognuno giura separatamente al suo presentarsi avanti il giudice. Più cattivo stile è quello di far giurare i testimoni in fine; anzi è cosa mostruosa; il giuramento deve preceder la deposizione: in ciò la sua guarentigia.

Data al medesimo per me cancelliere lettura del primo capitolo del seguente tenore: — che, ecc.

Ha risposto: « Io ricordo benissimo che, ecc. (1) ».

(*A un certo punto della deposizione se occorre*). A questo punto trattandosi di lontane e minute circostanze, domanda il permesso al signor giudice di consultare le note che si è preparato per rispondere colla maggiore esattezza (2).

Il che essendogli stato concesso, osservando le sue annotazioni, ha continuato, che . . .

Sopra domanda del procuratore signor avv. R. N., direttagli dal sig. pretore sulla circostanza, se . . .

Ha risposto . . .

Alla domanda fattagli d'ufficio dallo stesso signor pretore, se . . .

Ha risposto . . .

Data lettura al testimonio della sua deposizione con ingiunzione di star bene attento, ha dichiarato di non aver altro da aggiungere e di persistervi.

Richiesto, se pretenda indennità, ha risposto negativamente (*ovvero affermativamente, ed è subito pagato*).

Indi il testimonio si è sottoscritto (3).

AGOSTINO P. *testimonio*.

Ritiratosi il testimonio e proseguendo l'esame, è stato introdotto il secondo testimonio (4).

Richiesto dal signor giudice del suo nome, cognome, condizione, se parente, affine, ecc.

Ha risposto: — Mi chiamo Antonio C., figlio del fu . . ., contadino . . . (*e continua sul tipo indicato*).

Introdotto il terzo testimonio e richiesto dal signor giudice . . . (*come sopra*).

Ha risposto: — Mi chiamo Francesco N., figlio del fu . . ., possidente, domiciliato in . . ., e sono cognato del signor Camillo D.

Udita la quale dichiarazione il signor pretore ha licenziato il testimonio dicendogli che non può essere come tale sentito in questa causa (5).

Terminato l'esame dei testimoni di prova, il signor avv. R. N., procuratore dei sigg. . . . . . ., ha dichiarato di poter presentare i testimoni di riprova (prova contraria), e questi aspettano nella camera vicina gli ordini del signor giudice.

E avendo esso ordinato che siano introdotti separatamente l'uno dopo l'altro;

È comparso il primo testimonio . . .

(*E qui la solita storia. Saranno letti i capitoli se stati formulati per loro; altrimenti il giudice propone interrogazioni sulla materia articolata, ed ha cura di*

(1) La deposizione dev'essere stilata *in persona prima* (art. 244).

(2) Articolo 243.

(3) *O dichiarò di non saper scrivere*, ecc. (articolo 247, n. 9).

(4) Ogni testimonio si ritira dopo l'esame: il giudice può imporgli di non partire sino a suo ordine.

(5) Da ciò si fa palese l'errore di quei pratici che fanno antecedere la prestazione del giuramento alla esposizione del nome e qualità del testimonio.

far seguire le interrogazioni in relazione ai prefati esami, accogliendo le congrue proposte delle parti presenti).

Essendo già fatta ora tarda, si è rimessa la continuazione dell'esame al giorno..., ora..., in questo medesimo luogo, e le parti presenti si hanno come avvisate (1).

Sottoscrizione dei testimonii (2), *del giudice e del cancelliere.*

2° Se il testimonio non comparisce e non giustifica la sua mancanza.

(*All'ultimo del verbale*) (3) Così terminato l'esame dei testimoni che si sono presentati, e non essendo comparso benchè regolarmente citato il testimonio F. F., come risulta dalla citazione consegnata a me cancelliere dal signor avv.... procuratore... (4), il signor pretore condanna il testimonio suddetto F. F., contadino, abitante in... al rimborso delle spese cagionate dalla sua mancanza (5) alla pena pecuniaria di L. 20 (6) e al risarcimento dei danni.

Rimette l'esame di questo testimonio al giorno..., purchè gli sia intimata nuova citazione non più tardi del giorno...

(*E si chiude il verbale*).

3° Se il testimonio non comparisce alla seconda chiamata.

Oggi.... Avanti il signor pretore di..., giudice delegato e nella presenza ed assistenza di me cancelliere,

E comparso il signor avv...., procuratore del signor..., ed ha presentata la seconda citazione (7) fatta notificare al testimonio B. C., onde sia sentito in esame in questo medesimo giorno in seguito al verbale del... e alle ingiunzioni in esso date dal signor pretore.

Trascorsa già l'ora destinata e dopo un'altra mezz'ora di aspettazione, il signor pretore (*o giudice delegato*) ha pronunciato la seguente ordinanza:

Pretore del mandamento di...

Visto il processo verbale redatto dal cancelliere di questa pretura nel giorno...;

Atteso che B. C., possidente, residente a..., citato per la seconda volta a termini di legge onde prestarsi all'esame, persiste nella sua contumacia senza far conoscere una causa qualunque di questo suo costante rifiuto;

Ritenuto il disposto dell'art. 239 del Codice di procedura civile,

Condanna il predetto B. C. al rimborso delle nuove spese per lui cagionate, e alla pena pecuniaria di L. 40 (8);

(1) Ovvero — *non essendovi altro testimonio da esaminare*, ecc.

(2) Se lo vogliono o possono, ma devono sempre richiedersi, e del rifiuto farsi menzione.

(3) Per mettervi in mezzo il maggior indugio possibile.

(4) Niuno è obbligato a comparire spontaneamente. Quindi la penalità è riservata a quelli che non si presentano dopo citati.

(5) A favore di chi di ragione, s'intende; ma l'indagine del giudice non va più oltre; chi ha fatta la spesa, farà tassarne l'importo.

(6) Estensibile a L. 50 (art. 239). Non è una indennità dovuta alla parte: è una multa.

(7) Quella seconda citazione deve contenere. 1° la indicazione della condanna pronunziata dal giudice; 2° ch'esso testimonio è citato d'ordine dello stesso giudice; 3° le comminatorie minacciate dall'art. 239; 4° e con tutta precisione il giorno, ora e luogo dell'esame.

(8) Non meno del doppio della prima.

Prefigge ulteriormente il giorno.... ora.... in questo medesimo luogo, ed ordina che il testimonio renitente vi sia condotto colla forza pubblica; e qualora se ne sottragga e non si presenti in verun modo, si condanna nella pena del carcere per giorni venti (1).

Dopo ciò... (*si chiude il verbale colla firma del procuratore che ha fatto la istanza, del giudice e del cancelliere*).

AVVERTENZE

Il testimonio che si presenta ma si rifiuta *di giurare* o *di deporre* è paziente dello stesso trattamento. Peraltro un testimonio potrebbe negarsi di giurare per appartenere a una di quelle sètte che hanno nel loro istituto l'orrore del giuramento, ma promettono con un rito diversamente solenne; e sarebbe veramente caso di eccezione.

Chi non vuol giurare (senza giusta ragione, s'intende) o non vuol parlare (e del muto in fuori, niuno è mai scusabile), in primo luogo dovrà essere replicatamente e fortemente ammonito e redarguito dal giudice: persistendo nell'inqualificabile contegno, sarà condannato.

E sarà destinato un altro giorno di esame, e sarà *iterum* citato, con tutto quel che segue, perchè si ritiene che cogli indugi frapposti e colle minaccie arriverà a capire che è meglio per lui sciogliere la lingua e prestarsi docilmente al facile ufficio che gli si richiede.

12. *Giustificazione del testimonio.* — Prove d'impedimento, per assenza, per occupazione pubblica indispensabile, per infermità, ecc. La istanza colla prova può inoltrarsi al giudice prima del giorno dell'esame o anche all'atto stesso dell'esame. Convinto ch'egli sia della verità (a lui apprezzare il valore della prova) revoca la condanna.

Giustificazione d'altra maniera sarebbe provare che i rapporti del chiamato colle parti sono tali che non può prestare legalmente la sua testimonianza. Ma il testimonio non è senza colpa. Egli doveva presentarsi. Del resto non può esser giudice dell'impedimento legale. Ciò che più monta egli è che i cittadini obbediscano al decreto del magistrato, e accorrano alacremente a sostenere col vero di cui sono depositari i grandi interessi della giustizia. Il sottrarsi a questo dovere per *ideati impedimenti morali* (2) è una colpa grave. L'impedimento deve farsi conoscere al giudice: ecco tutto. Perciò chi non comparisce, malgrado questa buona ragione, e finchè non comparisce, è tenuto alle coercizioni della legge.

13. *Confrontazione dei testimoni.* — « Può anche (l'esaminatore) dopo che i testimoni hanno deposto porli in confronto fra loro » articolo 243.

CIX.

Testimoni a confronto.

(*Frammento di Verbale*)

Così espleto l'esame dei testimoni, il signor pretore reputa tuttavia utile alla verità, il richiamare i testimoni onde confrontarli fra loro (3).

(1) Questa ordinanza è spedita dal cancelliere in copia esecutiva alla parte. Tutto ciò, salve le mitigazioni dell'art. 240, presentandosi in seguito il testimonio.

(2) L'*impedimento legittimo* dell'art. 240 è impedimento fisico.

(3) Il giudice ha dalla legge questo prezioso potere discrezionale; egli ne usa quando crede; non importa che venga motivando nel verbale che *i testimoni, sono contraddicenti, che usano reticenze forse maliziose, ecc.* Il processo verbale è una storia di fatti e non d'idee: perchè il cancelliere che stende il ver-

Sono stati quindi richiamati i testimoni A. B., C. D., E. F., ognuno dei quali ha ripetuto il proprio nome e cognome e stabilita la propria identità.

Il signor giudice ha loro dichiarato la ragione del loro richiamo, ed è ch'egli trova necessario di sentirli ancora sopra alcune circostanze che non sembrano bene chiarite, e procurare di mettere d'accordo alcuni di essi testimoni nei loro detti.

Rammentato a tutti i testimoni ch'essi hanno or ora prestato solenne giuramento di dire la verità, e ch'essi rimangono ancora sotto il vincolo del prestato giuramento.

Si è primieramente diretto al testimonio A. B. e gli ha ricordato come intorno alla circostanza... egli rispondesse che, ecc. Domanda se persista in questa risposta, o abbia da aggiungere o variare. Il testimonio risponde che vi persiste (1).

Allora il signor giudice fa presente a questo medesimo testimonio che altri hanno detto diversamente. Fatti avanzare i testimoni C. D., E. F. rammenta ad essi (*o fa leggere i brani relativi del verbale*) che sulla ora accennata circostanza essi hanno detto (*così e così*), e se vi persistono e confermano.

Ed alla risposta affermativa il signor giudice riassumendo la interrogazione del testimonio A. B., e facendogli rimarcare la concorde testimonianza degli altri due, ed anche la poca verosimiglianza che, ecc. ecc.

(*Compiute le rispettive interrogazioni, anche suggerite dalle parti presenti*)

Udite le quali ulteriori deposizioni, e datane lettura, col processo verbale i testimoni sono passati a firmarle.

Seguono le sottoscrizioni.

Chiuso il presente processo verbale questo stesso giorno... alle ore... (2).

Sottoscrizione del giudice, delle parti, procuratori (se presenti) *e del cancelliere* (3).

13. Quando si deve interrogare *un sordo, un muto*, o *un sordo-muto*, la legge determina il rito (art. 213).

CX.

Esame di un sordo, di un muto, di un sordo-muto.

1° Sordo.

(*Frammento di Verbale*)

In seguito il signor giudice ha fatto introdurre il testimonio Ovidio M.

E interrogato replicatamente ed a voce alta del suo nome, cognome ecc., e non rispondendo il testimonio, ma dando segni di essere totalmente sordo (4),

bale parlerebbe di *contraddizioni* e di *reticenze*? Lo avrebbe detto il giudice a lui, cancelliere? Tali asseveranze o motivi sarebbero almeno inutili, se non anco dannosi all'interesse della parte che dovrà valersi della prova avanti il tribunale.

(1) Noi camminiamo su questi supposti — ma s'intende il colloquio potrebbe prendere tutt'altro sentiero.

(2) Non è necessario indicare l'ora della chiusura: ma è una bella diligenza.

(3) Con questa sottoscrizione si chiude il verbale. Ove gli esami dei testimoni siano separati, persisto nel ritenere che ciascuna deposizione debba firmarsi dal testimonio rispettivamente (*V.* il n. CVIII).

(4) Chi potesse udire con qualche sforzo della voce, dovrebbe esaminarsi nelle vie ordinarie.

difetto che le parti riconoscono per sussistente, fatto avvicinare al seggio e messagli sott'occhio una interrogazione scritta onde pronunci il proprio nome, cognome ecc., letta la carta ha risposto . . .

Collo stesso metodo io cancelliere d'ordine del signor giudice avendo scritto sopra una carta la formula del giuramento che il testimonio deve prestare, accompagnata da solenne monizione sulla santità ed importanza del giuramento, e ricordate le gravi pene dello spergiuro, fattagli ostensibile quella carta, e da lui letta, ha giurato tenendo la mano sul libro dei SS. Evangeli . . .

(*Così di mano in mano sono passate a lui le interrogazioni scritte, alle quali il sordo singolarmente risponde; o gli sono fatti leggere i capitoli.*)

2° Muto che sa scrivere.

(*Frammento di Verbale*)

Si è presentato all'esame Giulio B., privo della favella, come le parti stesse convengono, ma non sordo, e sa leggere.

In tale stato di cose, il signor giudice gli ha rivolta la parola eccitandolo a dichiarare il suo nome, cognome, condizione, patria ecc., e gli è stato messo avanti l'occorrente onde possa scrivere la sua risposta. Ed egli scrivendo si è espresso così: — Sono Giulio B., figlio di, ecc.

Indi il signor giudice lo ha invitato a prestare giuramento, di dire la verità, ammonendolo, ecc.

Il testimonio, intese le parole del sig. giudice, ha fatto segno col capo di essere pronto a prestare giuramento. Messagli innanzi la formula stessa del giuramento anche in iscritto, il testimonio ponendo la mano destra aperta sul libro dei SS. Evangeli, ha scritto come segue: — Giuro, ecc.

Lettogli da me cancelliere, e spiegatogli dal signor giudice il 1° capitolo così concepito . . . ha risposto pure in iscritto, ecc.

Datagli lettura, ecc.

3° Sordo-muto che sa scrivere.

Venuto in presenza del signor giudice Ippolito L., uno dei testimoni esaminandi, notoriamente sordo e muto, ma che sa leggere e scrivere, gli è stata messa sott'occhio una carta in cui è scritta la prima interrogazione che gli fa il signor giudice, cioè come si chiami, ecc. con invito di scrivere le sue risposte.

Ed egli bene osservato lo scritto, scrivendo ha risposto: — Sono e mi chiamo Ippolito L. . . .

14. « Se il sordo, il muto, il sordo-muto non sappia leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria gli nomina uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra persone abituate a trattare con esso (art. 213 in fine).

4° Sordo-muto che non sa nè leggere nè scrivere.

(*Frammento di Verbale*)

Si è presentato all'esame il testimonio indicato col nome di Francesco R. e qualificato sordo-muto, che inoltre le parti dichiarano essere affatto ignaro di lettere.

Seguendo pertanto le norme segnate dalla legge, il signor giudice ha fatto

conoscere alle parti presenti che questo testimonio nel quale nonostante la sua naturale infermità è riconosciuta una sufficiente intelligenza (1), non può esaminarsi senza il concorso di un interprete abituale dei modi con cui si suol parlare alla sua intelligenza e di quelli con cui è solito di esprimersi. Ha perciò invitata la parte cui interessa di presentare uno o più di tali interpreti.

E allora il signor procuratore della parte inducente ha introdotta una persona che appunto si trova in tale continuo rapporto col sordo-muto (2).

Interrogata la persona presentata sulle generalità, ha risposto: — Sono Emilio B., maestro di scuola di questo paese, figlio del fu . . ., ecc.

Interrogato se conosca Francesco R. sordo-muto qui presente, ha risposto: — Lo conosco sino da fanciullo; egli è sordo-muto dalla nascita, non ha avuto veruna educazione letteraria, ed essendo orfano di padre e di madre (3), egli vive presso di me che gli presto assistenza e soglio conversare abitualmente con lui.

Intese le quali cose, il signor giudice ha detto al signor maestro ch'egli lo assume interprete nel seguente esame che va a farsi del sordo-muto, indotto come testimonio; perciò esso sig. maestro Emilio B. deve giurare di prestarsi lealmente e sinceramente a tale uffizio, traducendo alla giustizia con tutta verità le risposte del testimonio (4).

L'interprete, ponendo la mano destra sul libro ecc., previa ammonizione ecc., ha giurato (*ripeta le parole formulate dalla voce del giudice*).

L'interprete è invitato a fare intendere al testimonio ch'egli pure ponendo la mano sul sacro libro deve mentalmente giurare di dire la verità su quanto verrà interrogato, sotto le pene, ecc. (5).

Scambiati alcuni segni fra l'interprete e il testimonio, si è veduto quest'ultimo con tratto spontaneo e intelligente allungare la mano destra e posarla sul sacro libro aperto avanti di lui, e volger gli occhi al cielo come in atto di chiamar Dio a testimonio della verità.

Indi è stato letto all'interprete il primo capitolo così espresso: — Che . . .

(*Questo metodo potrà facilmente applicarsi al seguito delle interrogazioni e risposte. Ad ogni risposta fatta con segni dal testimonio, l'interprete dice presso a poco in chiara favella*)

Alla traduzione che gli ho fatta del capitolo or ora statomi letto e che il testimonio disse di aver ben inteso, ha risposto: ch'egli fu presente quando... (6).

AVVERTENZE

È data all'interprete lettura del verbale. È supremamente malagevole tradurre al sordo-muto un complesso, e ch'egli possa comprenderne chiaramente le parti. Del resto questo

(1) Ciò è bene che risulti. È noto che l'ebetismo non è insolito in questi diseredati della natura; se la intelligenza fosse contraddetta, si dovrebbe ricorrere ad altro sistema. Il giudice stesso trovando, per dir così, incomunicabile questo individuo, non potrebbe accettarne la testimonianza.

(2) Altrimenti si dovrebbe sospender l'esame e destinare un altro giorno, se chiamato l'interprete non potesse a tempo presentarsi.

(3) Tutto ciò che vi ha di più deplorabile.

(4) È facile vedere che la nuda formula ordinaria non sarebbe sufficiente ad esprimere questa posizione di cose.

(5) L'ammonizione è sempre espressa; ed è una delle parti integrali dell'atto di giuramento.

(6) Non si può domandare al sordo-muto che quello che possono dare i suoi sensi; quelli di cui difetta non possono trasmettere idee corrispondenti.

tentativo non è obbligatorio; la legge non lo impone.

La sottoscrizione dell'interprete al processo verbale è formalità essenziale.

L'interprete si usa anche se il sordo non sa leggere (1), o il muto non sa scrivere; e il modulo si troverà con poca fatica.

15. Il termine legale o giudiziale dell'esame può prorogarsi dal giudice *per giusta causa*, ma la domanda dev'essere fatta correndo il termine (art. 246). È facoltà per altro che il giudice non può esercitare a fronte di contestazione.

CXI.

Rinvio per contestazione su proroga del termine.

In questo giorno ecc. Nell'uffizio ecc.

(*Dopo uditi i testimoni. A., B., C. ecc.*)

Resta da ultimo ad esaminare il testimonio Filippo U., il quale quantunque sia già fatta ora tarda non si è presentato; ma il qui presente signor avvocato D. D., procuratore del signor ... ha sottoposto al signor giudice che gli è noto non aver potuto il testimonio comparire per grave impedimento che egli potrà anche giustificare.

Frattanto prega il signor pretore a voler differire l'esame di questo testimonio e destinare altro giorno.

A tale domanda si è opposto il signor avv...., procuratore del signor ..., il quale ha fatto osservare che converrebbe prorogare il termine generale (2), essendochè col giorno di domani spira il termine dei trenta giorni; e la domanda di proroga non è appoggiata, poichè sarebbesi dovuta giustificare in questa seduta medesima.

Udita la quale contestazione, il signor giudice ha pronunziato la seguente ordinanza:

Visto l'articolo 246 del Codice di procedura civile,

Sul promosso incidente di proroga del termine,

Rimette le parti alla ordinaria udienza del tribunale del giorno 25 corrente mese (3). *Sottoscrizione delle parti, del giudice e del cancelliere.*

15. « Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo *per colpa* del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alle nullità » (art. 249).

È forse il solo caso in cui la nullità è imputabile al giudice: ma la disposizione, una volta ritenuta, sembra costituire una responsabilità assai perniciosa al giudice stesso, poichè, atteso l'autorità sua, gli errori delle parti o del cancelliere da lui approvati, dovrebbero essere a lui stesso imputati, come quegli che doveva rilevarli e condannarli (4).

(1) Se sa leggere, benchè non sappia scrivere, non occorre interprete.

(2) Entro questo termine niuna difficoltà sul differire un esame.

(3) L'ordinanza si ha come notificata, se le parti o i procuratori sono presenti.

(4) Se, per esempio, l'esame fu precoce, per violazione di qualche termine essenziale, se il procuratore trascurò le formalità dell'articolo 234, se mancò una sottoscrizione necessaria, il giudice doveva vederlo, ed era invero debito suo respingere l'esame o correggere gli errori.

Ma ciò sarebbe evidentemente troppo in rapporto al nostro sistema che perdona alla morale fallibilità; troppo ancora al fine stesso di questa legge che tocca semplicemente alla forma materiale. Tuttavia un caso di nullità dell'esame *per colpa del giudice* bisognerà trovarlo e sarà il seguente.

CXII.

Sentenza che annulla l'esame per colpa del Giudice.

Avanti il Tribunale di ...

Nella causa fra Guglielmo M., residente a ..., patrocinato dal sig. avv. P. C. procuratore, contro Gaetano F., patrocinato dall'avv. S. P. procuratore.

Nell'incidente di nullità di esame il procuratore P. C. chiede e conclude (1):

Annullarsi l'esame e ordinarsi il rinnovamento di detto esame a spese del signor giudice...

Il procuratore S. P. chiede e conclude per la reiezione della domanda.

Atteso che dal processo verbale del giorno ... risulta che in quel giorno vennero esaminati i tre testimoni A., B., C. dal sig. N. N. giudice delegato;

Che i testimoni prestarono giuramento, ma il giudice omise di fare ad essi l'ammonizione rigorosamente prescritta dall'art. 226 del Codice di procedura civile;

Che dovendosi ritenere di forma sostanziale l'ammonizione e costituente parte integrale del giuramento medesimo, l'esame è nullo;

Che tale nullità è imputabile al giudice al quale la osservanza di quel prescritto è direttamente affidata dalla legge;

Annulla l'esame risultante dal verbale del giorno ...;

Ordina la rinnovazione di esso nel termine di giorni otto dalla notificazione della presente sentenza;

Ordina che il nuovo esame sia fatto a spese del sig. giudice N. N.;

Delega al detto esame il signor P. P., giudice di questo tribunale ecc.

AVVERTENZA

Fuori di questa o altra rarissima evenienza in cui la colpa è veramente del giudice trattandosi di funzione tutta propria dell'autorità sua, il meccanismo della forma riguardante la costruzione del processo (2), eziandio concorrendo il giudice nello stesso errore, si vuole incaricato al cancelliere. Così se il processo verbale mancasse di qualche soscrizione essenziale, fosse pure quella dello stesso giudice, è responsabile il cancelliere.

17. L'articolo 251 del Codice di procedura restituisce la istituzione, già antica, dell'esame a futura memoria. Non faremo veruna aggiunta a ciò che si è detto nel commento a questo articolo.

(1) Il presidente avrà fissata l'udienza di questo giorno.

(2) Non operante l'interesse dell'una o dell'altra parte, essendo allora responsabilità dei rispettivi rappresentanti.

CXIII.

Atto di citazione per esame a futura memoria.

(Articolo 251).

Avanti il Tribunale civile di Milano.

Giorgio B., istante, ha diritto di rivendicare una casa posta in questa città nella via del Durino, n°..., che ora è posseduta indebitamente da Filippo R., che già fu agente dell'istante medesimo e che approfittando della sua lunga assenza, e interpretando contro il vero senso certe lettere da questo a lui scritte, ritiene la casa con preteso titolo di padrone, ma con irrefragabili prove sarà quanto prima giustificato il contrario.

L'istante alla sua venuta in Milano eccitò Filippo R. onde gli restituisse la casa coi fitti percetti, e questo bastò perchè cominciasse a far man bassa sugl'infissi più preziosi che sono in detta casa, staccando i quadri e medaglie di valore, e trasportandoli altrove.

La qualità dell'azione che l'istante è costretto d'istituire contra Filippo R. non gli permette pur troppo una pronta risoluzione dei suoi diritti. Urge intanto che sia assicurata la prova della devastazione, delle sottrazioni e asportazioni anche recenti di cui si è reso colpevole Filippo R., e temendo l'istante che possa mancargli ad ogni momento la prova testimoniale che ora può addurre;

Ritenuto il disposto dell'art. 251 del Codice di procedura civile;

Ritenuta la grave età dei testimoni, e che uno di essi, il sig. Carlo R., è di salute inferma e pericolante;

Ritenuto che trattasi di prova difficile, essendosi l'asportazione eseguita di notte, e l'istante ha giusta cagione di temere che non potrebbe in altro modo comprovare con pari evidenza la sottrazione praticata a suo danno;

Quindi ad istanza del suddetto signor Giorgio B., residente in Milano, rappresentato dal signor avv. Ignazio R. suo procuratore,

È citato il signor Filippo R. a comparire nel giorno ed ora qui sotto prefissi dal signor presidente,

Onde in suo contesto e legittima contumacia siano ammessi a deporre quali testimoni a futura memoria:

Carlo R., possidente, residente a Milano, d'anni 78;

Romano S., fabbro ferraio, residente a Milano, d'anni 80,

Sui capitoli seguenti:

Quanto a Carlo R., ch'egli abitando nella casa posta di fronte a quella di via Durino, n°..., tenuta dall'avversario, intorno alle ore due dopo mezzanotte 4 novembre .... essendosi alzato per prender aria ha veduto dalle persiane chiuse...

Quanto a Romano S. ... che...

Sia inoltre delegato un giudice di questo tribunale a ricevere nel più breve termine l'esame dei suddetti testimoni. *Firma dell'usciere.*

Il Presidente del Tribunale civile...

Vista la istanza fattaci dal signor Giorgio B. per abbreviazione di termine e fissazione della udienza,

Destina l'udienza ordinaria di questo tribunale del giorno . . . alla solita ora undecima antimeridiana, purchè la citazione sia notificata almeno due giorni prima.

B. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

(*Segue l'atto di notifica dell'usciere*).

AVVERTENZE

Questa citazione è introduttiva della lite, il cui merito consiste semplicemente nella precoce e straordinaria ammissione dell'esame *ad futuram:* non si ricorre adunque al presidente come si fa per gli incidenti, ma nel modo usato per abbreviare il termine e fissare la udienza nei *giudizi sommarii*.

Sulla istanza anche verbale, e vista la minuta della citazione, il presidente scrive o fa scrivere al cancelliere sotto di esso il decreto.

I procuratori delle parti compariscono all'udienza depositando presso il cancelliere le copie autentiche dei rispettivi mandati, insieme alle rispettive domande conclusionali.

Il tribunale pronuncia senz'altra formalità sulle predette conclusioni.

CXIV.

Sentenza che ammette l'esame a futura memoria.

(FRAMMENTO)

Il Tribunale ecc.

Autorizza l'esame a futura memoria dei testimoni Carlo R. e Romano S. sui proposti e sopra estesi capitoli (1) a spese dell'inducente.

Deputa a questo effetto il signor giudice del tribunale avv. P. R.

Data *Sottoscrizione dei Giudici e del Cancelliere.*

AVVERTENZE

a) Tale ammissione di prova testimoniale è isolata da qualunque rapporto giuridico con una causa *in fieri* che si enuncia senz'obbligo di giustificare fuorchè l'urgenza che spinge alla conservazione della prova.

Vero è però che il redattore della citazione, indicando il futuro servigio che saranno per rendere alla giustizia le deposizioni che ora si raccolgono a prudente cautela, si guarderà dall'asserire che se ne voglia far uso in causa nella quale la prova testimoniale sia proibita: in tal caso egli medesimo verrebbe ad escludere la possibilità della prova.

L'isolamento di questa prova, di cui si opera un mero e semplice deposito, rimuove tutto ciò che può ritardarla, quindi le eccezioni di sospetto potranno esser ricevute, registrate nel verbale, come si disse più sopra, senza ritardare l'esame.

(*b* L'esempio dato (n. CXIII) concerne una domanda che si fa in previdenza di un giudizio, ma di un giudizio anch'esso futuro, e che potrebbe non aver luogo (2).

La legge prevede eziandio il caso che lo *esame a futura memoria* sia chiesto come incidente di un *giudizio pendente* (art. 251).

Se il giudizio è pendente, sembra essere meno urgente la necessità di ricorrere a questo metodo straordinario. Accettiamo tuttavia il provvido antivedere della legge: vi sono dei giudizi che si prolungano anche troppo: un testimonio è colpito da una infermità improvvisa; qualche giorno d'indugio, e la verità di cui è depositario sarà sepolta con lui.

Lo stesso articolo 251 ha tracciato il rito. Se vi è un giudizio pendente, la domanda è proposta al presidente nella forma dell'articolo 181.

Seguendo ciò che è stato figurato ai n. LXIV, LXV, ecc., il procuratore contrario potrebbe convenire nell'esame. Allora è subito fatto; non è più mestieri sentenza; il presidente delega il giudice, ordina l'esame. Se no, fissa la udienza.

(1) Riferiti testualmente nella sentenza.

(2) Peraltro la parte contraria messa in diffidenza da tale atto potrebbe costringere il provocante a provare l'allegata azione, sotto comminatoria di perpetuo silenzio.

§ 4.

Delle perizie.

1. La perizia è ammessa *per ordinanza o per sentenza* (art. 252).
Per ordinanza in relazione all'articolo 181, consenzienti le parti.

CXV.

Ordinanza del Presidente che ammette la perizia (1).

Il Presidente del tribunale civile di Palermo,

Nella causa fra Sebastiano R. e Stanislao L.

Vista la citazione ad istanza del sig. avv. P. R., procuratore del sig. Sebastiano R., del giorno . . . sull'incidente di ammissione di perizia;

Visto il processo verbale redatto da questo cancelliere del giorno . . . . onde risulta che le parti si sono trovate d'accordo nell'ammissione della perizia e nella nomina del perito che hanno scelto nella persona del signor ingegnere Onorato C., pubblico architetto di questa città;

Ammette la chiesta perizia, e nomina il perito architetto signor Onorato C., accettato di concordia dalle parti, all'oggetto di visitare l'edifizio in contesa che si erige nella strada . . . , n° . . . , ed ivi esaminare quali riparazioni siano necessarie nei muri, tetto e in ogni altra sua parte per renderlo sicuro ed abitabile, e rilevare secondo la sua arte e coscienza quale sia la spesa che dovrà impiegarsi per tali riparazioni e ristauri.

La relazione sarà presentata dal perito alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni 30 dalla notifica che gli verrà fatta dalla presente ordinanza (2).

Delega il signor giudice B. B. di questo tribunale (3) a ricevere il giuramento del perito (4).

Data B. N. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

2. Può supporsi il non accordo (5); l'ordinanza che fissa la udienza, la sentenza che decide sull'ammissione della prova, forse contrastata.

In tale disposizione degli animi, non può esser intervenuta fra le parti la concorde adesione nel numero o nelle persone dei periti.

Ma può aver luogo successivamente e dopo la sentenza.

CXVI.

Atto di concordia sulla nomina dei periti.

Oggi 20 settembre 1867.

In questa cancelleria e avanti di me cancelliere sottoscritto:

Si sono presentati i sigg. avv. B. C., procuratore del signor Timoteo D., e

(1) Questa parte del rito essendo sempre ardua per chi fu avvezzo ad altri sistemi, si crede non inutile esemplare una ordinanza anzichè una sentenza di tribunali. Sarà regolare premettere una comparsa che racchiuda la istanza della perizia in tribunale; la procedura avanti il presidente ha un certo carattere esecutivo.

(2) È indispensabile notificare l'ordinanza al perito onde decorra il termine a carico suo.

(3) O *il Pretore del mandamento di* . . . . ., se la operazione si facesse nel circolo di un'altra pretura dipendente dal tribunale.

(4) Testuale (articolo 292).

(5) Ciò basta, anche non essendovi *dissenso*.

l'avv. P. R., procuratore del signor Sereno L., i quali hanno dichiarato in nome e nell'interesse dei rispettivi clienti essere fra loro d'accordo che, quantunque la sentenza di questo Ill.mo tribunale civile del giorno 10 del corrente mese abbia nominati tre periti per procedere alla operazione in essa designata, sia invece effettuale la perizia per mezzo di un solo perito, eletto nel signor ingegnere... (1).

B. C. *procuratore*. — P. R. *procuratore*. — N. N. *cancelliere*.

3. In una ipotesi affatto contraria, i periti nominati dal tribunale (d'ufficio) sono ricusati (art. 225).

CXVII.

Atto di ricusazione del perito (2).

1° Per motivi anteriori alla notificazione dell'ordinanza o della sentenza.

Avanti il Tribunale civile di...

Nella causa fra il signor... e il signor...

L'avv. P. R., procuratore del sig. B. C., nel nome, interesse e per incarico del suo cliente (3) dichiara di ricusare e ricusa il perito ingegnere Abbondio X., uno dei tre nominati nella sentenza del tribunale del giorno..., per avere interesse nella controversia, come uno degli azionisti nella impresa commerciale sostenuta dal signor avversario, quindi protesta il comparente (4) che alla notificazione del presente atto il signor perito dovrà astenersi da qualunque funzione relativa.

Deposita nella cancelleria di questo tribunale:

1°... 2°...

Dai quali documenti che offre in comunicazione risulta la cointeressenza obbiettata al signor ingegnere (5).

B. C. *procuratore*.

(*L'atto di ricusa è notificato per intero al contrario procuratore e al perito ricusato*).

2° Atto di ricusa per motivi sopravenuti dopo la nomina dei periti e prima della prestazione del giuramento.

Nella causa fra...

L'avv. P. R., procuratore del sig. Biagio C., nel nome e nell'interesse e per incarico del suo cliente dice di ricusare e ricusa il sig. ingegnere Luigi S., perito nominato di consenso (6) e ammesso colla ordinanza di questo signor pre-

(1) Uno dei tre nominati dal tribunale.

(2) Nel supposto di un solo perito, ma anche i tre possono essere ricusati.

(3) La legge non esige il mandato speciale che suolsi nei fatti che inchiudono alienazione di diritti. Questo è un fatto difensivo ed utile.

(4) Si sa che la *comparsa* non è propriamente una comparsa, ma un atto da procuratore e procuratore, in cui si dicono le ragioni che si vogliono dire, si fanno istanze, si prendono conclusioni. — Per organo di cancelleria si fanno quelle dichiarazioni alle quali si vuol dare una impronta più solenne, gli atti bilaterali, che assumono carattere di convenzione giudiziale.

(5) Ovvero — *si offre di provare con testimoni, quando siano contrastati dall'avversario.*

(6) Per cause posteriori può ricusarsi anche il perito proposto o accettato dalla parte.

sidente, del giorno..., attesochè dopo quel giorno è nata deplorabile discordia fra il detto signor ingegnere e il suo cliente per causa di danari che il primo gli deve; e non solo fra essi si sono scambiate parole gravi, ma sono corse lettere minacciose; il signor ingegnere ha persino osato dire che... per cui il signor Biagio C. ha dovuto promuovere contro di lui un giudizio penale d'ingiuria, e così passa attualmente fra loro inimicizia grave.

A prova il suddetto procuratore ha depositato in cancelleria: 1°...; 2°...

Data *Sottoscrizione del procuratore.*

(*Notifica come all'esempio precedente*).

3. La legge ammette a provare con testimoni la causa di ricusa del perito (art. 256).

Premessa la comparsa contenente l'atto di ricusa, la parte ricusante cita la contraria avanti il presidente col solito metodo dell'articolo 181; ivi lo scandaloso incidente potrebbe tosto essere soffocato dall'adesione dell'altra parte, se intanto il perito non avesse stimato di rinunziare alla poco grata commissione.

Il presidente altrimenti destina la udienza in cui si tratterà se il ricusante possa esser ammesso alla prova richiesta.

Se è ammesso, il tribunale dice:

CXVIII.

Sentenza che ammette la prova della ricusa per testimoni.

(FRAMMENTO)

Il Tribunale ecc.

Abilita il sig. Biagio C. a provare per mezzo di testimoni le cause per cui ha ricusato il perito signor ingegnere..., e per l'effetto ammette i capitoli seguenti:

1°...; 2°...; 3°...

Delega il signor giudice di questo tribunale avv. B. a ricevere gli esami.

Spese riservate.

AVVERTENZA

L'esame segue come ogni altro nelle cause formali. Ha luogo la prova contraria. E può chiamarsi un *incidente d'incidente* che spetterà al giudice delegato l'affrettare senza pregiudizio dei termini sostanziali.

4. Compito l'esame, durando sempre l'incidente principale, si fa ritorno al presidente che destina la udienza del tribunale nella quale si discute il merito della ricusazione. Allora nasce una sentenza che può esser questa.

CXIX.

Sentenza che ammette la ricusa del perito.

Il Tribunale ecc.

Nella causa fra...

Il signor procuratore del signor... ha concluso ammettersi ecc.

Il procuratore del signor ... ha concluso, rigettarsi ecc. (1).

Attesochè dalle prove scritte e dagli esami testimoniali è risultato che dopo la nomina consensuale del perito sig.... fra esso e il signor Biagio C. sono nati seri e deplorabili dissidi sino al punto di reciproche minaccie e di querele criminali;

Che in tale condizione di cose la legge e la prudenza impongono del pari che nella causa pendente fra il detto signor Biagio C. ed il signor ... sia rimosso dall'ufficio di perito il suddetto ingegnere ... già ricusato con atto del giorno...

Ammessa la ricusa, nomina in suo luogo il perito signor ingegnere Fabio F. L. per eseguire di conserva cogli altri due periti sigg. ... le operazioni determinate dalla sentenza del 15 luglio di questo tribunale ... (2).

AVVERTENZA

Si ritiene che il perito ricusato potrà intervenire nel giudizio, tanto più che l'art. 258 gli concede espressamente l'azione per risarcimento dei danni e delle ingiurie, ove l'istanza di ricusa sia rigettata. Chiaro è però che da quel momento il perito si spoglia di tale qualità e diventa parte.

CXX.

Citazione avanti il Giudice delegato pel giuramento dei periti.

(Articolo 259)

Avanti il signor avv. B. C., giudice delegato.

Ad istanza del signor avv. Antonio G., procuratore del sig. Giuseppe R. possidente, residente ...,

Io usciere infrascritto ho citato:

Il signor avv. Vincenzo C., procuratore del signor Felice S., residente a ...;

Il signor ingegnere Cornelio B., perito nominato nella causa fra le parti vertente, come da ordinanza di questo signor presidente, del giorno...

All'effetto che il signor perito comparisca alla udienza che il sig. giudice delegato terrà nel giorno ... ora ... nella sua residenza nel palazzo del tribunale, onde prestare il proprio giuramento e sentire destinare il luogo, giorno ed ora in cui avrà cominciamento la operazione di esso perito (3).

N. N., *usciere.*

(*Segue l'atto di notificazione ai procuratori e al perito*).

CXXI.

Processo verbale di prestazione di giuramento del perito.

Oggi, 30 luglio 1867,

Avanti il signor giudice B. C., delegato con sentenza di questo tribunale civile del giorno 28 maggio prossimo decorso, e nella stanza di sua residenza nel palazzo di giustizia; presente ed assistente il cancelliere infrascritto,

(1) Regola generale, che il richiamo delle conclusioni è sempre necessario nelle sentenze.

(2) Questa sentenza non è appellabile (art. 257).

(3) Nello stesso atto può trascriversi la ordinanza del giudice delegato — *Vista la istanza del sig. ..., visto l'art. 259 del Cod. di proc. civ., è fissata per la comparsa del perito a prestare il giuramento a termini di legge l'udienza....*

A. B. *giudice delegato.*

N. N. *cancelliere.*

Si è presentato il signor ingegnere Cornelio B., chiamato a questa udienza con citazione del giorno..., notificatagli dall'usciere X. X., che ha depositato presso me cancelliere (1), all'oggetto di prestare il suo giuramento in qualità di perito nominato colla prefata sentenza.

È pure comparso il signor avv. Vincenzo C., procuratore del signor Felice S., per assistere, com'esso dichiara, all'atto del giuramento.

Il signor giudice delegato ha spiegato la ragione di questo giuramento che il perito deve prestare, la gravità e importanza dell'atto; ha fatto le più serie ammonizioni e richiamata l'attenzione del perito signor..., alle conseguenze che anche a di lui danno ed onta sarebbero per derivare, mancando al proprio giuramento.

Indi il signor Cornelio B., a capo scoperto e ferma la mano destra aperta sul libro dei SS. Evangeli, pronunzia: — Giuro, chiamando Dio in testimonio, di procedere fedelmente nella operazione a me commessa al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità (2).

Dopo ciò il sig. giudice determina che la operazione (3) comincierà nel giorno di lunedì 21 corrente mese, sulla parte a levante della possessione, alle ore otto del mattino (4).

La parte inducente signor Felice S. depositerà in questa cancelleria per le spese la somma di L. 150.

Data *Sottoscrizioni.*

5. *Proroga del termine.*

« Se i periti non possono compiere la loro operazione nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare la proroga » (art. 263).

Ogni proroga si domanda generalmente correndo il termine. Dopo il termine sarebbe una specie di *restituzione in integrum* dal termine scaduto che le vecchie pratiche solevano prodigare: da ciò forse l'abborrimento del nuovo sistema che si presenta più razionale.

6. « La proroga è domandata con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede » (art. 263).

CXXII.

Ordinanza del Presidente che proroga il termine.

Il Presidente del Tribunale .....

Vista la istanza (5) del perito signor ing. Cornelio B. per la proroga del termine di trenta giorni a lui assegnata per compiere la operazione demandatagli dalla sentenza...;

(1) La citazione rende operativa a questo effetto la giurisdizione del giudice.

Nondimeno parti e periti possono comparire spontaneamente e di comune accordo; altrimenti avendo ognuno di essi diritto di esser citato, la parte assente potrebbe redarguir l'atto di nullità.

(2) Espressione dell'articolo 229. In tali materie sommamente rigorose giova tenersi stretti alla formula legale.

Se i periti sono più, ognuno presta singolarmente il giuramento, ripetendo la formula.

(3) Supponiamo la visita di terreni per rilevare i deterioramenti che hanno patito in seguito di una inondazione.

(4) Queste particolarità sono designate dall'articolo 259, certamente perchè le parti, volendo, possano assistervi (articolo 262).

(5) Per via di ricorso, non di citazione.

Visto che il termine andrebbe a spirare fra tre giorni, e ritenuta ragionevole la domanda di proroga in vista del lavoro che rimane ancora a farsi dal perito medesimo;

Udite le parti che hanno in ciò convenuto (1),

Proroga il termine di giorni dieci, decorribile dalla scadenza del termine anteriore.

Data B. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZA

La legge non distingue se la nomina dei periti, e quindi la costruzione del primo termine, derivi da ordinanza di presidente, o da sentenza di tribunale. È quindi a ritenersi che eziandio sotto questo rispetto, oltre la necessità di provvedere prontamente, la facoltà sia esclusivamente attribuita al capo del tribunale.

7. L'art. 264 insegna come debba essere redatta la relazione dei periti. La relazione esiste e riceve il suo carattere giuridico e definitivo quando sia depositata al cancelliere.

CXXIII.

Relazione dei periti e consegna.

(Articoli 264, 265).

« Noi sottoscritti ing. Ferdinando B., Liborio R. e Cesare M., incaricati quali periti a rilevare i danni e guasti operati da incendio nel teatro A. di questa città, nella sera del 15 agosto ultimo scorso, abbiamo sollecitamente evasa la onorevole missione.

E per l'effetto, nel giorno 20 dello stesso mese, fissato da ordinanza del sig. giudice delegato, ci siamo portati sul luogo del disastro, ove trovammo anche le parti interessate che ci fornirono i più opportuni schiarimenti.

La nostra sessione di quel giorno (2) si prolungò per ben otto ore, e così di seguito per cinque giorni, in capo ai quali ci siamo trovati in ordine per riferire le nostre osservazioni e i necessari rilievi secondo la mente della indicata sentenza.

(*Segue quindi a distesa tutto quanto concerne la operazione colla esposizione positiva e chiara dei risultamenti*).

Intorno a ciò tutte le nostre opinioni sono state e sono perfettamente d'accordo (3).

E così riteniamo di aver adempito all'obbligo per noi assunto ».

(1) Il presidente può chiamarle a sè con un biglietto di cancelleria e senza formalità.

Anche nel caso di opposizione il presidente ha facoltà sua propria per accordare la proroga. Credo però competere il reclamo, o ricorso, al Collegio, e senza citazione.

(2) La brutta parola *vacazione* non si vorrebbe più sentire, se fosse possibile.

(3) Se non furono d'accordo, la conclusione è quella della maggioranza; si deve però esprimere chiaramente la opinione dissenziente colle ragioni che l'appoggiano, senza indicare la persona. *Le opinioni dei periti non sono state concordi — uno di essi ha opinato che*, ecc. Non è impossibile che le tre opinioni si dividano, e saranno distintamente enunciate.

Oggi, 24 settembre 1867,

Avanti di me Cancelliere del Tribunale civile di ... (1),

Sonosi presentati li sigg. ing. Liborio R., Cesare M. e Ferdinando B., a me ben noti (2), i quali hanno depositato in mano mia la relazione sopra trascritta, dichiarando ch'essa è opera loro e redatta in comune (3).

Io cancelliere ho invitato i prefati signori a porgere attenzione alla lettura che io vado a farne; dopo la quale sono passati a sottoscriverla con me cancelliere (4).

Liborio R. *ing.* — Cesare M. *ing.* — Ferdinando B. *ing.*

N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZE

a) Nel caso dell'articolo 266 il *cancelliere della pretura*, o quello ulteriormente indicato in detto articolo, riceve la relazione e la munisce dell'autentica nello stesso modo, ma ove parla del deposito della relazione fatto in mano sua, aggiungerà — *per essere trasmessa alla cancelleria del tribunale di* ....., a quella cioè del tribunale che ordinò la perizia.

b) Onorario dei periti. Nè il presidente, nè altra autorità giudiziaria è presente a questo atto, funzione propria del cancelliere. Quanto però all'*onorario dei periti*, la legge ci fa sapere ch'esso « sarà tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesta la perizia, e se questa è ordinata d'ufficio, solidalmente contro tutte le parti interessate » (articolo 267).

Questa sembra operazione d'ufficio e complemento dell'atto. I periti consegnano al cancelliere la nota dei loro onorari. Il cancelliere presenta l'atto al presidente, e per ordine suo il cancelliere scrive di fianco o in parte di esso — *Oggi ..... vista la nota degli onorari dei sigg. ingegneri ....., tassa le spese e gli onorari ad essi dovuti in L.* .....

B. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

Il cancelliere dà copia di tutto l'atto, e lo munisce della formula esecutiva. Esso tiene per intero notificato alle parti che devono pagare.

CXXIV.

Sentenza che ordina una nuova perizia.

(Articolo 269).

Il Tribunale civile di Cremona.

Nella causa fra ... e ...

L'avvocato B. R., procuratore di Saverio O., ha concluso ammettersi una nuova perizia, e subordinatamente richiedersi da periti nuovi schiarimenti, onde abbiano a riformare, dove occorra, la loro operazione.

L'avvocato N. P., procuratore del sig. Ottavio L., ha concluso, reietta ogni altra istanza, pronunciarsi in merito, e giudicare che ...

Attesochè la perizia presentata dalle parti è manifestamente infetta di errori, avendo ...

È confusa in molte parti, mentre ...

(1) Questo atto di cancelleria è scritto immediatamente dopo, e chiude la relazione rendendola autentica.

(2) Cautela sempre utile non solo negli atti avanti notaio, ma anche avanti cancelliere, quando la identità della persona vuol essere accertata.

(3) La relazione dev'esser composta in solido da periti, anche laddove i pareri siano divisi, dovendos concordare le differenze.

(4) Se i periti non sanno scrivere, provvede l'articolo 265.

È inconcludente non avendo risposto ai principali scopi per cui fu ordinata, giacchè . . . (1)

Ordina una nuova perizia . . .

Nomina in periti i sigg. . . .

Delega, ecc.

AVVERTENZE

La nuova perizia può esser chiesta da una delle parti in forma incidente, e allora è usata la solita procedura; citazione al presidente per la fissazione della udienza, ordinanza a termini dell'art. 183, ecc.

In tal caso portandosi l'incidente al tribunale separatamente dal merito (salvo che il presidente non abbia anche ordinata la trattazione del merito), la conclusione che primeggia in testa alla sentenza, è quella sopra indicata.

La causa però potrebbe essere spinta a decisione nel suo totale; e il tribunale che esaminando la perizia la trova imperfetta o erronea, ecc., invece di decidere il merito, sospende e ordina d'ufficio una nuova perizia. La forma della sentenza si modifica congruamente.

§ 5.

Accesso giudiziale.

1. « Quando l'Autorità giudiziaria crede necessaria la ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di uno dei giudici, può ordinarne l'accesso anche d'uffizio » (art. 271).

2. « L'ordinanza o la sentenza che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto e delega il giudice che deve eseguirlo » (art. 272).

Si continua a parificare negli effetti *ordinanza* e *sentenza*, attesochè versiamo ancora nel campo delle prove; e il presidente è sempre richiesto quando la parte vuole istituire l'incidente, se non altro per fissare l'udienza. E accordandosi la contraria parte nel mezzo di prova, nasce la ordinanza che vi dà corso sollecito e pronto.

CXXV.

Ordinanza del Presidente che ammette l'accesso.

Il Presidente del tribunale civile di Pesaro,

Nella causa fra il sig. Amato R., patrocinato dal sig. avv. B. S., col sig. Lodovico N., patrocinato dal sig. avv. F. G. (2), nella quale si disputa della proprietà del muro che divide il cortile e il giardino dei contendenti.

Vista la citazione colla quale il sig. avv. B. S. domanda che sia ordinato un accesso giudiziale sul luogo controverso;

Ritenuto che i procuratori hanno concordato sì nell'ammissione della prova che nella persona del perito che dovrà coadiuvare la visita (3);

(1) Questi — *mentre* e *giacchè* — richiamano la operazione e danno la dimostrazione dell'errore, ecc.

(2) Siamo sempre in causa formale di tribunale civile o di Corte d'appello.

(3) Che deve risultare da verbale. — V. il n. LXV.

Ritenuto che l'accesso giudiziale è destinato a portar luce sulla controversia che per circostanze materiali si mostra complicata (1),

Ordina che il sig. A. B., giudice di questo tribunale, che a quest'uopo viene delegato, si trasferisca sul luogo della controversia, onde ivi, coll'assistenza del perito sig. ing. architetto cav. Paolo X, nominato dalle parti, esamini ocularmente e con tutta diligenza lo stato delle cose, e principalmente verifichi i moltiplici segni che si dicono esistere nel muro nell'una e nell'altra parete, dai quali le parti argomentano reciprocamente il loro diritto di proprietà, ecc. (2), facendo di ogni cosa constare in apposito verbale.

Le spese dell'accesso saranno anticipate dalla parte richiedente (3).

Pronunziata la presente ordinanza nel giorno 20 luglio 1867, presenti i procuratori delle parti (4).

A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

CXXVI.

Ordinanza del Giudice delegato.

Il sig. avv. A. B., giudice del tribunale civile di Pesaro,

Nella causa fra il sig. Amato R., residente a . . ., patrocinato dal sig. avv. B. S., procuratore, col sig. Lodovico N., patrocinato dal sig. avv. F. G., procuratore.

Vista la istanza del sig. procuratore B. S., in nome della parte da lui rappresentata (5);

Vista l'ordinanza del 20 luglio 1867, pronunziata dal sig. presidente di questo tribunale;

Ritenuto avere le parti accertato che il nominato perito sig. ingegnere cav. Paolo X ha accettato di prestare l'opera nell'atto della visita giudiziale che va ad operarsi (6),

Destina il giorno 16 agosto corrente, alle ore 11 antimeridiane, ad eseguire l'accesso sul luogo della controversia.

A diligenza delle parti sarà citato il sig. ing. suddetto a intervenire nel giorno ed ora assegnata.

La spesa da anticiparsi con deposito in questa cancelleria dalla parte del sig. Amato R., secondo la indicata ordinanza, è fissata in Lire 30.

Data in questo giorno 4 agosto 1867.

A. B. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

(1) Il presidente può dirlo. La causa è avanti il tribunale di cui egli è il capo. Egli sa di che si tratta. Se la domanda fosse fatta sul bel principio della lite, dovrà richiedere informazioni: documenti, se occorre. L'*accesso* non è di quei mezzi di prova che dipendono proprio e solo dal beneplacito delle parti. Bisogna ricordarlo. Se l'autorità giudiziaria si muove e discende sino ai luoghi controversi, vi dev'essere la persuasione che ciò è ben fatto, e si deve fare.

(2) *V.* l'articolo 547 del Codice civile.

Che sembra miglior forma di quella usata in qualche provincia — *concedere testimoniali o le opportune testimoniali* — poco intesa generalmente, e inesatta anche nella sostanza.

(3) Spetta al giudice delegato determinare la somma.

(4) Il che dispensa dalla notificazione.

(5) La legge dice *istanza* — non *citazione* (articolo 274), espressione che noi traduciamo sempre in un semplice ricorso (in carta di bollo, ben intesi), sotto il quale il giudice scrive o fa scrivere la sua ordinanza.

(6) Altrimenti dovrebbe sospendersi la pronuncia della ordinanza per dar tempo alle parti d'interpellare il perito e di verificare la sua accettazione o rinunzia.

3. « Il giudice nel giorno stabilito, siano o no presenti le parti o i loro procuratori, procede alla ispezione ordinata e può fare d'ufficio o a richiesta delle parti altre ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e dà i provvedimenti d'urgenza » (art. 275).

CXXVII.

Processo verbale di visita giudiziale.

Oggi 16 agosto 1867, in Pesaro,

Con ordinanza del 4 corrente mese del sig. A. B., giudice delegato dal sig. presidente di questo tribunale civile con altra sua ordinanza del 20 luglio prossimo scorso, e nella causa vertente fra il signor Amato R., residente in questa città, rappresentato dal sig. avv. B. S., procuratore, col signor Lodovico N., pure di questa città, rappresentato dal procuratore sig. F. G.,

È stato destinato il presente giorno onde eseguire l'accesso giudiziale in concorso del perito sig. Paolo X.

Il sig. avv. A. B., giudice delegato, insieme a me cancelliere, si è trasferito nella via . . ., ed entrato nella casa n° . . ., e procedendo lungo il cortile e giardino nel quale sorge il controverso muro divisorio, essendo già le ore 11 antimeridiane, si sono presentati il sig. Amato R. col suo procuratore sig. avv. B. S., e per l'altra parte il solo sig. avvocato F. G.; e il sig. cav. Paolo X, ingegnere deputato.

Fatto recare tavolo e sedie sul luogo stesso dell'accesso (1), ed ivi il signor giudice sedente ha invitato il perito a giurare conformemente alla legge, ammonendolo, ecc. Il sig. perito Paolo X. tenendo la mano destra ferma sul libro de' SS. Evangeli, si è espresso — Giuro chiamando Dio in testimonio di procedere fedelmente nella operazione alla quale sono chiamato nel solo scopo di far conoscere la verità (2).

In seguito il sig. giudice ha osservato ocularmente:

Che il muro in contesa partendo da quello che fa angolo dalla casa . . ., e tirando in parte a linea retta, poi ad un certo punto formando una curva e stendendosi ad altezze ineguali arriva sino (3) al punto . . . che a levante è in quella parete che guarda il giardino del signor Amato R., ha notato che . . . (4).

Rivolta la parola all'ingegnere perito sempre qui presente, il sig. giudice lo ha invitato a fare quei rilievi di fatto che crede opportuni nella sua scienza ed arte, e che possono ritenersi più influenti nella questione della proprietà

(1) Non so se sia una preoccupazione o un atto indifferente la prestazione del giuramento del perito sul *luogo stesso dell'accesso*, anzichè in una stanza, per esempio, della casa prossima al luogo dell'accesso (art. 276); non so se la vista delle circostanze sia stata contata come opportuna a impressionare la coscienza, o forse perchè dalla prestazione del giuramento alla operazione s'interponga il minore spazio di tempo possibile; checchessia, non si vuol mutar nulla al testo, e faremo dar il giuramento all'aria aperta.

(2) F. dell'art. 259, che si attaglia perfettamente.

(3) Bisogna rammentare che l'accesso è principalmente ufficio del giudice; che può eseguirsi senza conforto del perito; e quando concorrono periti, essi coadiuvano e danno spiegazioni, ricercati che siano dal giudice, ma non devono arrogare a sè la operazione come si trattasse direttamente di una perizia. Bisogna adunque tener distinte le impressioni del giudice dai ragionamenti dell'arte.

(4) E via di questo tenore constatando il fatto, non pronunciando mai giudizi.

del muro fra i due vicini, interrogando altresì i rappresentanti delle parti a proporre le loro domande e osservazioni;

Allora il sig. avv. B. S. ha indicato come influente a dimostrare il diritto di proprietà del suo cliente i seguenti indizi; 1° che ...; 2° che ...; al che si è fatto a rispondere il sig. avv. F. G., procuratore del sig. ..., non avere alcuna importanza la direzione del piovente sia perchè non prosegue per tutta la lunghezza del muro, ma invece al punto A deflette e assume una direzione diversa, sia perchè ...

Dopo le quali osservazioni il sig. ingegnere esaminando il muro principale e le subalterne costruzioni ai lati opposti ..., fatto riflesso che ...; all'aspetto dei luoghi e visto specialmente ..., sarebbe inclinato a ritenere che ..., ma, secondo lui, sarebbe assai utile elevare un tipo o mappa dei luoghi, alla quale operazione si richiederebbe qualche giorno (1).

Il sig. giudice intese le parti presenti che vi hanno convenuto, commette allo stesso perito la formazione del tipo che dovrà presentare insieme alla sua relazione nel termine di giorni quindici, da oggi decorrendi, nella cancelleria di questo tribunale (2).

Il sig. perito avrà cura principalmente di evadere i seguenti quesiti; 1° ...; 2° ... (3).

E con ciò essendo espleta la visita, dopo lettura fattane da me cancelliere, si chiude il presente processo verbale colle necessarie sottoscrizioni.

Amato R. — B. S. *procuratore.* — F. G. *procuratore.* — Paolo X. *perito.*
A. B. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZE

a) L'accesso non potendo compiersi in un giorno, il giudice può prorogarlo in questa forma — *Vista l'ora tarda, e che varie operazioni restano a compiersi, il sig. giudice proroga l'accesso al giorno ....., alle ore .....* (4).

b) Se sono presentati documenti nell'atto della visita, si enunciano nel verbale e si restituiscono.

c) Il giudice dà i *provvedimenti d'urgenza* (art. 275). Supponiamo una visita nella urgente circostanza di un edifizio che minaccia ruina. Il giudice ha con sè i periti, ed ordina ad essi di far eseguire immediatamente i ripari necessari; qualche tempo occorre, e descritta la posizione, può chiudersi il processo verbale. I periti faranno al solito la loro relazione, e daranno conto dell'opera eseguita.

CXXVIII.

Verbale di accesso con esame di testimoni.

(FRAMMENTO).

(*Luogo — ove defluiscono e s'incontrano le acque di un fiume, e si dividono entrando in diversi canali ad animare opifizi di più proprietari*).

Il sig. giudice ha osservato che nel canale a destra, verso l'opificio del sig. B.,

(1) Il giudice può anche d'ufficio ordinare il tipo (articolo 277): atteso il dispendio che suol portare, si ritiene i periti non avere nel loro mandato implicita tale facoltà.

(2) In altri casi la relazione si presenta nell'atto stesso dell'accesso, ossia viene a dettatura del perito registrata nello stesso processo verbale. Può delegarsi, secondo le circostanze, il cancelliere della pretura (art. 276).

(3) Non è necessario ma è molto utile; il giudice, giovandosi delle impressioni recenti e delle informazioni ricevute, anche per mezzo di documenti, potrà venire concentrando la questione e dare alla controversia sin da principio un indirizzo; probabilmente sarà questo il miglior frutto della visita giudiziale.

(4) Non è d'uopo di notificazione (art. 279), nè di altro atto.

vedesi aperto uno sbocco che pare opera recente; ed avendo manifestata questa sua impressione, il sig. B. qui presente conferma che infatti questo foro o sbocco non esiste che da ieri, ed ha mezzo di provare con testimoni non solamente questa innovazione, ma ch'essa è stata praticata clandestinamente per ordine del suo avversario sig. . . .

Avendogli il sig. giudice permesso di presentare i suoi testimoni, si sono avanzate quattro persone che interrogate sulle loro generalità, hanno risposto

(Segue la delazione e prestazione del giuramento, si ricevono le osservazioni delle parti anche di sospetto; i testimoni sottoscrivono cogli altri il verbale, e non sapendo scrivere se ne fa menzione).

---

§ 6.

Della verificazione delle scritture.

1. La scrittura privata non fa prova della verità delle proprie sottoscrizioni, dal caso in fuori che per atto di notaio siano autenticate (art. 1323 del Codice civile).

La prova legale della sottoscrizione è anche quella del contenuto della scrittura, se la firma giace sul fine, e non in margine o a mezzo l'atto. Del resto il corpo della scrittura può presentare dei vizi, abrasioni, interlineati, sovrapposizioni. Anche per ciò la revisione giudiziale può essere ordinata.

2. La scrittura privata fa prova finchè non è impugnata.

La domanda di verificazione allora è una necessità del producente. La domanda di verificazione può essere oggetto di un giudizio principale (articolo 282). Cominciamo da questa.

CXXIX.

Domanda di verificazione in via principale.

Avanti il Tribunale civile di Novara.

Il sig. Francesco B. istante, diede a mutuo al sig. Oliviero Q. di Alessandria la somma di L. 4000 mediante scrittura del giorno 10 luglio 1866, da restituirsi nel termine di anni tre, e coll'interesse del 6 per 100.

Il sig. Oliviero Q. è in ritardo di due rate, ed invitato a soddisfare il suo debito, ha fatto rispondere ch'egli non sa di aver firmata alcuna convenzione, e aspetta che ciò gli sia fatto vedere (1).

A prevenire la contestazione che certamente gli muoverebbe il sig. Oliviero Q. quando si trattasse di obbligarlo a pagare il capitale, e importando all'istante che sia riconosciuta formalmente la verità della scrittura, quindi

Ad istanza del suddetto sig. Francesco B., residente a Biella, rappresentato dal procuratore sig. Carlo N.,

(1) Non è precisamente necessario alla interpellazione spontanea la esposizione di un motivo, poichè la domanda è sempre giustificata dal diritto che ognuno ha di cautelarsi per l'avvenire. Tuttavia il motivo non può che giovare alla moralità della causa.

È citato il sig. Oliviero Q., domiciliato a Ponzana,

A comparire nel termine di giorni dieci dalla notificazione del presente atto (1),

All'effetto che mediante la interpellazione che gli sarà fatta (2) egli riconosca la verità della scrittura di mutuo fra l'istante e lo stesso sig. Oliviero B., celebrata nel giorno 10 luglio 1866; e in seguito di tale ricognizione, o mediante il suo silenzio qualora egli non risponda, e infine, facendo d'uopo, mediante verificazione giudiziale, sia per sentenza riconosciuta la verità della detta scrittura ai successivi e più proficui effetti di ragione.

Sia inoltre il convenuto condannato al risarcimento delle spese.

Firma dell'usciere.

(Atto di notificazione).

3. Se il citato non costituisce procuratore e se ne sta contumace, la scrittura si ha come riconosciuta (art. 282).

Se comparisce, deve fargli si la interpellazione (3).

CXXX.
Comparsa d'interpellazione.

Il Tribunale civ. di Novara,

Nella causa fra . . .

Con citazione del giorno . . . si è domandato dal signor Francesco B. con azione principale la ricognizione e dichiarazione di verità della scrittura del 10 luglio 1866 fra le parti . . .

Al qual effetto il sottoscritto procuratore del suddetto attore dichiara di interpellare, come formalmente interpella, la parte contraria se essa conviene e riconosce la verità della detta scrittura che le fu offerta in comunicazione; colla comminatoria che qualora non si risponda al presente atto, la scrittura si avrà per riconosciuta a termini di legge.

Data. Carlo N. *procuratore.*

(Segue come sempre la notifica al procuratore contrario) (4).

4. L'attore chiedendo sull'appoggio della sua scrittura il diritto in essa costituito, può sentirsi sulle prime arrestato da una impugnativa.

CXXXI.
Atto d'impugnazione della scrittura (5).
(Articolo 283).

Avanti il Tribunale civile di Messina.

Nella causa fra il sig. Sante L., rappresentato dal sig. avv. P. R., pro-

(1) La causa percorre il metodo ordinario. Il presidente può, com'è noto, autorizzarla in via sommaria.

(2) La interpellazione è materia di un atto distinto, come ora diremo, e non della citazione introduttiva del giudizio.

(3) Questo è atto proprio dell'azione spiegata. Vedremo non aver luogo se la domanda ha per oggetto l'adempimento della obbligazione, e non la stessa ricognizione.

(4) Qui la procedura diventando comune, si osserva l'altra ipotesi più frequente.

(5) Per via di comparsa.

curatore, ed il sig. Edoardo T., rappresentato dal sig. procuratore avv. O. D., in punto di preteso pagamento di L. 3000 cogli interessi, ecc.

Il sottoscritto procuratore in nome e per incarico del suo cliente dichiara di non riconoscere, ed anzi impugna e nega formalmente la firma apparente dalla scrittura privata nell'asserta data dell'8 febbraio 1865, esibita per parte del sig. Sante L. a fondamento della sua istanza; e quindi non doversi avere colla medesima verun riguardo.

Data *Sottoscrizione.*

(*Notificazione al contrario procuratore*).

AVVERTENZA

Si può anche impugnare e negare la scrittura attribuita ad *un terzo* colla formula semplice *di non riconoscerla* (art. 283). Ciò prova che la negazione non procede soltanto dalla certezza che si ha di non aver firmata la carta, ma altresì dalla opinione, più o meno fondata che altri non l'abbia firmata (1).

5. In tale stato di cose il procuratore è costretto a cercare fuori della stessa scrittura gl'istrumenti della verificazione, o con documenti di confronto, invocando il giudizio di periti, o con testimoni congiuntamente alla perizia, se questa non si riconosca impossibile attesa la non esistenza di alcun atto di confronto.

La istanza si propone al presidente colla citazione per biglietto, secondo l'art. 185 (2) (Vedi la formola LXIII).

CXXXII.

Ordinanza del Presidente all'effetto della verificazione.

Il Presidente del tribunale civile di Messina,

Nella causa fra . . .

Vista la citazione ad istanza del sig. avv. O. D., procuratore del sig. Sante L., al fine che sia ordinata la verificazione della scrittura dell'8 febbraio 1855, in contrario negata;

Uditi i procuratori delle parti, e non affacciandosi alcuna opposizione quanto all'azione della verificazione (3),

Ordina si proceda alla verificazione della scrittura suddetta.

Delega a questo effetto il sig. S. P., giudice di questo tribunale.

Data *Sottoscrizioni del Presidente e del Cancelliere.*

6. Intanto la scrittura impugnata rimane in deposito presso il cancelliere *sino al termine della procedura* (art. 284).

CXXXIII.

Processo verbale di deposito della scrittura impugnata.

Oggi 10 agosto 1867,

Nella cancelleria di questo tribunale e avanti di me cancelliere, è comparso

(1) Il giuoco è azzardoso, come ammonisce l'articolo 295.

(2) O anche per comparsa, come fu detto a suo luogo.

(3) Se intorno a ciò fosse dissenso, il presidente dovrebbe rimettere le parti al tribunale, fissando la udienza secondo l'art. 181, e colle norme del 185.

il sig. Sante L., residente a ..., persona a me nota, insieme al sig. avv. O. P., di lui procuratore (1), il quale ha dichiarato di voler depositare, come infatti ha depositato, in mano mia una scrittura privata che porta la data del giorno 6 marzo 1855, sulla quale va a formarsi processo verificativo, essendo stata impugnata dalla parte contraria; ed inoltre ha chiesto che ne sia accertato lo stato materiale.

Dichiaro pertanto io cancelliere che la scrittura è estesa sopra un foglio di carta bollata di cent. . . . , e contiene due pagine scritte sino al fine del foglio di linee . . . nella prima pagina, ed altrettante nella seconda, di carattere corrente, senza abrasioni o cancellature, se non che fra la linea 10ª e 11ª della prima pagina si legge l'interposto, che pare dello stesso carattere, delle seguenti parole — *a partire dal giorno*. La scrittura comincia dalle parole — *In questo giorno* — e termina colle firme — *Edoardo T.* e *Sante L.*, senza testimoni.

Data lettura di questo atto, i comparenti si sono sottoscritti con me cancelliere, ecc.

AVVERTENZA

La legge attuale non ordina, come altre precedenti, la notifica di questo verbale. Tuttavia la parte contraria non deve ignorare che si è adempito ad una prescrizione fondamentale nel processo verificativo. L'attore in questo processo potrà dichiarare d'aver fatto il deposito o con una comparsa che si notifica al procuratore contrario, o nell'atto di citazione avanti il presidente, o anche con un semplice atto d'usciere (2).

7. Comincia il processo avanti il giudice delegato.

CXXXIV.

Citazione avanti il Giudice delegato.

Avanti il sig. avv. P. S., giudice delegato,

Ad istanza del sig. Onofrio D., procuratore del sig. Sante L.,

Io usciere sottoscritto ho citato il sig. avv. Antonio P., procuratore del sig. Edoardo T. (3), a comparire nel luogo, giorno ed ora qui sotto segnati, ed ivi all'effetto della verificazione della scrittura del giorno . . . convenire nella nomina dei periti e sui documenti e mezzi di confronto, altrimenti sentà sopra queste cose pronunciarsi d'ufficio.

N. N. *usciere.*

10 agosto 1867.

Si potrà citare avanti di noi pel giorno 14 del corrente mese, ore 11 antimeridiane, al solito luogo di nostra residenza.

P. S. *giudice delegato.*

Segue l'atto di notificazione).

(1) Il deposito può farsi dal solo procuratore.

(2) *Ad istanza del sig. ..... Io usciere sottoscritto ho notificato al sig. ....., procuratore del sig. ....., che nel giorno ..... è stata formalmente depositata scrittura del giorno ....., celebrata fra le parti.*

La parola *formalmente* è più che opportuna. Mentre il deposito *ad exhibendum*, o per semplice comunicazione come si fa di altri documenti, non sarebbe quello richiesto dalla legge.

(3) Ho riprovato altra volta la formula — *si cita il sig. N. N. nella persona del suo procuratore A. B.* — Simili atti corrono propriamente da procuratore a procuratore.

CXXXV.

Processo verbale per la nomina dei periti e scelta dei documenti.

Questo giorno 14 agosto 1867,

Avanti il sig. avv. P. S., giudice delegato da ordinanza dell'ill.mo presidente di questo tribunale, in data ..., presente ed assistente me cancelliere sottoscritto,

Si è presentato in persona il sig. avv. Onofrio D., procuratore del signor Sante L., ed ha sottoposto al sig. giudice i seguenti atti:

1° La indicata ordinanza del signor presidente;

2° La citazione intimata nel giorno ..... al procuratore del sig. Edoardo T., sig. avv. Antonio P.

In questo punto si è pure presentato lo stesso sig. avv. Antonio P, per assistere al presente atto.

Il sig. giudice ha invitato il procuratore dell'attore sig. Sante L. a proporre il metodo da lui prescelto, onde provare il proprio assunto ed esibire le carte e i documenti di confronto, qualora, ecc. (1).

Il sig. procuratore ha dichiarato ch'esso intende che la verificazione debba farsi mediante il confronto di altro carattere e di altre firme del sig. Edoardo T. A questo effetto egli esibisce e consegna a me cancelliere due scritture private, l'una portante la data del giorno ..., l'altra del giorno ...

Inoltre ha proposto altri due documenti autentici, i quali sono: 1° un atto pubblico stipulato nel giorno ... per rogiti del notaio sig. A. R., esercente in questa città, nel quale il sig. Edoardo T. vendeva a certo sig. ... una casa, atto da lui firmato; 2° una scrittura privata sottoscritta dallo stesso signore nel giorno ....., la firma è autenticata da altro notaio: questa scrittura si trova depositata presso il sig. Gustavo A., negoziante di questa città (2). Fa istanza il sig. procuratore perchè sia ordinato il trasporto e presentazione di tali documenti nei modi indicati dalla legge.

Il sig. avv. Antonio P., invitato a dichiararsi su tali proposte dell'attore, risponde ch'egli non accetta come mezzi legittimi di confronto le allegate due scritture private, non essendo riconosciute per parte del suo cliente; e doversi adottare esclusivamente quegli atti che la legge riconosce legittimi (3).

Il sig. giudice inerendo alla disposizione dell'articolo 286 della procedura, escluse dai mezzi di confronto le prime due scritture che sono da me cancelliere restituite, ordina che la verificazione abbia luogo in confronto degli altri due documenti, riserbandosi di emettere intorno a ciò la opportuna ordinanza (4).

---

(1) Nella citazione avanti il giudice delegato si può anche proporre, a non dubitarne, ciò che il procedente stima convenirgli; che cioè la verificazione debba seguire per via di confronto documentale o con giudizio di periti, o col mezzo di testimoni, ecc. Ma non avendosi intorno a ciò un rito ben determinato, tutto questo può seguire anche nel processo verbale d'apertura nel modo che veniamo indicando.

(2) Con ciò la procedura si viene complicando e dà luogo agli atti successivi che veniamo a proporre. Se i documenti di confronto potessero esibirsi di presente, l'affare sarebbe più semplice.

(3) Ed è in precisa relazione coll'art. 286.

(4) È quella che viene appresso.

Dopo ciò il sig. giudice ha invitato le parti a nominare d'accordo, se sia loro in grado, uno o tre periti, altrimenti ne farà la nomina d'ufficio.

I sigg. procuratori si sono trovati d'accordo nei sig. A., B., C.

Il sig. giudice ha destinato il giorno 15 corrente mese, ore 11 antimeridiane, per la continuazione del presente processo.

E in questo stato di cose, data lettura del presente processo verbale, si è chiuso colle richieste sottoscrizioni.

Onofrio D. *procuratore.* — Antonio P. *procuratore.*
C. P. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

8. L'ordinanza seguente sarà pronunciata contemporaneamente; ma giova ch'essa sia distinta dal processo verbale e pronunciata in forma (cioè separata dal verbale) riguardando terzi rapporto ai quali inizia una procedura particolare.

CXXXVI.

Ordinanza del Giudice delegato pel trasporto dei documenti.

Il sig. C. P., giudice delegato.

Nella causa in punto di verificazione di scrittura privata fra i sigg. ...

Visto il processo verbale di apertura redatto in questo giorno;

Osservato che uno dei documenti di confronto, proposto dall'attore, consiste nella minuta (o matrice) di atto pubblico che si trova nell'archivio del notaro rogante sig. ...;

Osservato che altro dei documenti di confronto è indicato in una scrittura che trovasi presso un terzo, cioè presso Gustavo A., negoziante di questa città (1),

Ordina che nel giorno 15 corrente mese, alle ore 11 pomeridiane, debba il sig. ..., notaio pubblico di questa città, presentarsi avanti il giudice decidente nella sua consueta residenza in tribunale, seco portando la minuta (o matrice) originale del rogito del giorno ..., contenente un contratto di compra-vendita occorso fra ..., per quelle ispezioni che saranno del caso.

Ordina pure che in quello stesso giorno ed ora si presenti il sig. Gustavo A. per mettere a disposizione del giudice la scrittura del giorno ... fra ..., ch'egli tiene in deposito; ovvero la consegni nel giorno precedente alla Cancelleria di questo tribunale, sotto pena del risarcimento del danno (2).

Qualora il notaio ... non adempia alla presente ingiunzione, potrà esser condannato ad una multa estensibile sino a L. 500.

Data *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZE

Ritengo che la ordinanza non debba contenere in prevenzione la condanna. Ciò sarebbe di pessimo stile. La legge non fa che additare le penalità a cui va soggetto il depositario che non obbedisce al precetto del giudice. Oltrechè sarebbe disdoro di un funzionario pubblico sentirsi nello stesso tempo invitato e ferito nelle sue convenienze da una intimazione penale, come potrebbe applicarsi esattamente la multa, ignorandosi se sarà in colpa (che non si deve presupporre), e molto meno in qual grado di colpa?

L'ordinanza sarà notificata al contrario procuratore, ai depositarii del documento, ed anche ai periti, dovendosi in quel giorno stesso cominciare il processo di verificazione.

(1) V. l'articolo 287.

(2) Distinzione fra depositario pubblico e privato portata dall'art. 287: distinzione ragionevole, avendo il primo a tutelare responsabilità proprie molto più gravi e inerenti al suo ufficio.

9. Se le cose vanno, se i depositarii portano i loro atti, se i periti compariscono, in quello stesso giorno potrà seguire lo sperimento secondo lo ideale proposto più avanti nel n. CXXXIX. Ma il notaio potrebbe cominciare a dare il male esempio (cosa poco credibile), con che verrebbe ad arrestarsi la operazione. Il giudice stesso aprendo il verbale e constatata la renuenza, rimetterà le parti al tribunale per la pronuncia della pena e per quei provvedimenti che saranno di ragione.

La parte a cui preme, citerà a questo effetto avanti il tribunale alla udienza che sarà fissata dal presidente.

Il tribunale, secondo le circostanze, potrà prefiggere un nuovo termine prima di rendere eseguibile la sentenza.

Si potrà anche rimettere la causa al giudice delegato affinchè ordini lo esame del documento nello stesso archivio del notaio; il quale accesso essendo non poco incomodo e dispendioso, potrà imporsi a spese del notaio che supponiamo in colpa.

CXXXVII.

Verbale che sospende il processo verificativo per mancanza di presentazione di documenti.

Oggi 15 luglio 1867,

Avanti il sig. avv. C. P., giudice delegato,

Con verbale del giorno . . . si dichiarò aperto il processo di verificazione della scrittura . . . impugnata, ecc.

Essendosi allora trovato necessario di ordinare la presentazione dei documenti che si trovavano presso . . . , fu per decreto del sig. giudice prorogata la continuazione del processo al giorno presente.

Ma trascorsa di qualche tempo l'ora destinata, e non comparendo i signori depositarii, i quali nè hanno prima d'ora esibito i documenti che rispettivamente ritengono, nè curato di presentare la menoma giustificazione della loro condotta, non potendosi instaurare l'esperimento verificativo per mancanza dei documenti di confronto, il sig. giudice dichiara sospeso il presente processo, e rimette le parti al tribunale per quel giudizio che sarà di ragione . . . (1).

AVVERTENZA

La insufficienza o mancanza di *scritture di comparazione* (art. 290) può essere supplita colla dettatura, ma in via suppletiva e poco sicura non deve adoperarsi quando esistano mezzi diretti ed utili di confronto.

10. *Sulla esibizione dei documenti di confronto.*

Possiamo considerare diversi modi.

Se i documenti sono in possesso della parte privata, attrice nel processo di verificazione, essa ne fa deposito in cancelleria, o li presenta all'atto della verificazione al giudice delegato.

(1) Esaurito l'incidente avanti il tribunale, si riassume con citazione avanti il giudice delegato il processo di verificazione coi mezzi comparativi di cui si può disporre.

Se i documenti sono pubblici e *possono trasportarsi*, il funzionario che gli ha in custodia ne fa copia che ripone nel luogo che rimane momentaneamente vuoto, collazionata dal giudice delegato (1).

Se i documenti pubblici non sono trasportabili (2), il giudice con tutto il corredo deve trasportarsi lui nel luogo ove giaciono in condizione d'inamovibilità quei documenti; ed ivi si fa un verbale che può facilmente modellarsi sul seguente. Sarà un verbale per solito *parziale*, cioè relativo a quel solo documento o ai documenti ivi riservati (Vedi più sotto).

11. Ora noi possiamo pensare che i depositarii renuenti, o di volontà, o costretti dal tribunale, abbiano depositati in cancelleria i documenti che devono servire di confronto. Bisogna riassumere il processo avanti il giudice delegato.

CXXXVIII.

Citazione riassuntiva avanti il Giudice delegato.

Avanti il sig. avv. C. P., giudice delegato,

Ad istanza del sig. avvocato Onofrio D., procuratore del sig. Sante L., residente a . . . ,

Io usciere sottoscritto ho citato

Il sig. avv. Antonio P., procuratore del sig. Edoardo T., residente a . . . ,

I sigg. A., B., C., periti calligrafi residenti in questa città, a comparire nel giorno ed ora qui sotto specificata, onde

Ritenuto che sono stati regolarmente depositati in questa Cancelleria i documenti pubblici di confronto (3), ed è quindi cessato il giudizio che a questo fine era stato promosso avanti il tribunale;

Si proceda alla verificazione della firma del sig. Edoardo T., apposta nella scrittura del giorno . . . nei modi di ragione.

Oggi 3 ottobre 1867.

Si potrà citare avanti di noi pel giorno 10 del corrente mese, ora . . ., al solito luogo di nostra residenza.

C. P. giudice delegato.

(Notificazioni).

CXXXIX.

Processo verbale di verificazione e perizia.

In questo giorno 10 ottobre 1867,

Avanti il cav. avv. C. P., giudice delegato, e alla continua presenza ed assistenza di me cancelliere infrascritto,

Sonosi presentati i sigg. Onofrio D., quale procuratore del sig. Sante L., Antonio P., quale procuratore del sig. Edoardo T. (4),

(1) Il notaio si presenta di persona, o col mezzo di persona di sua fiducia, ed offre al giudice l'originale colla copia collazionata, il giudice pone sulla copia il *visto conforme*.

(2) Per costituzione regolamentaria relativa a quello stabilimento.

(3) Possono anche per esattezza specificarsi; è tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

(4) Possono intervenire anche i contendenti in persona.

I sigg. A., B., C., in qualità di periti calligrafi.

Il primo ha esibita e consegnata a me cancelliere la citazione notificata dall'usciere ... nel giorno ... al procuratore sig. Antonio P. ed ai periti calligrafi summentovati (1).

Visto il verbale del giorno ..., con cui fu sospeso il processo di verificazione;

Ritenuta la concorde dichiarazione delle parti, che essendo stati già esibiti i compulsati documenti, rimase sciolto il giudizio intentato avanti il tribunale;

Visti i documenti che devono servire alla comparazione dei caratteri, i quali sono: 1° la matrice originale del rogito ...; 2° una scrittura privata del giorno ..., nella quale si ha la firma del sig. Edoardo T., recognita da testimoni e dal pubblico notaio sig. ... (2).

Il sig. giudice ha invitato i periti sigg. A., B., C. a prestare singolarmente il loro giuramento, ammonendoli, ecc.

(*Segue il giuramento dei periti colla formula altre volte data*).

Il sig. giudice ha data la parola alle parti qui presenti, affinchè adducano quelle osservazioni che stimano opportune.

E avendo i sigg. procuratori dichiarato di non avere istanze nè osservazioni a fare (3), e date in comunicazione ai periti le carte di comparazione ch'essi hanno osservate e ritenute, il sig. giudice ha fatto ritirare i sigg. procuratori delle parti (4), i quali hanno emesse le rispettive loro sottoscrizioni.

Sottoscrizioni.

(*Continua*)

I sigg. periti rimasti soli in presenza di me cancelliere (5), insieme raccolti ed a bassa voce hanno conferito fra loro per lo spazio di un'ora, facendo gli opportuni esami, indi hanno dichiarato di esser pronti a riferire il loro giudizio. Ciò inteso, io cancelliere ho pregato il sig. giudice delegato a tornare in questa sala, e in presenza di lui i periti si sono espressi in questa forma.

Noi sottoscritti periti calligrafi (6), incaricati di manifestare il nostro parere intorno alla sussistenza e verità della firma *Edoardo T.* che materialmente apparisce in fine di una scrittura privata del giorno ..., presso ad altra firma, *Sante L.*, non impugnata, abbiamo preso a serio ed accurato esame la sottoscrizione controversa, e fattone il debito rapporto e confronto colle altre due firme apposte nell'originale rogito ... e nella scrittura recognita ..., del giorno ..., i quali soli documenti sono stati a noi proposti come mezzi di comparazione,

Abbiamo convenuto nei seguenti riflessi ... (7). E così pure concordemente e secondo la nostra arte e coscienza abbiamo ritenuto e concluso che la firma

(1) Questa manifestazione è di tutta necessità; per essa si vivifica la giurisdizione del giudice delegato che ritorna operativa.

(2) In corrispondenza all'art. 1323 del Cod. civ.

(3) Se ne fanno, sono specificamente narrate nel verbale.

(4) Se fosse intervenuto il pubblico funzionario col suo documento originale, rimane presente, custode perpetuo de' suoi atti.

(5) Il giudice può ordinare che la perizia si faccia avanti di lui. Ciò è solenne, ma noi siamo in un caso molto comune: e giova sempre lasciare la loro piena libertà ai periti.

(6) La relazione suona sempre in prima persona.

(7) I riflessi saranno quelli che saranno; se non siano concordi, nè concorde sia il giudizio, si dichiarerà pure, inerendo alle istruzioni date in materia di semplici perizie.

Edoardo T., che si legge nella scrittura del giorno . . . *(quella impugnata)*, è stata scritta dalla stessa mano con cui è stata scritta la firma *Edoardo T.* nella matrice originale e nella scrittura autentica sopra enunciata.

Dopo di che data lettura ai sigg. periti della loro relazione, ho chiuso il presente processo verbale.

A. *perito*. — B. *perito*. — C. *perito*.
P. S. *giudice delegato*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

a) Avviene sovente che la perizia non può compiersi nello stesso giorno. Alla dichiarazione dei periti si chiude il processo verbale, indicando la ragione per cui non vi si può comprendere la perizia che il giudice autorizzerà a formare separatamente avanti il cancelliere. La perizia sarà depositata in cancelleria; il cancelliere la riunisce al processo verbale, e dell'uno e dell'altra dà copia alle parti che ne lo richiedono.

b) Compita la perizia, i documenti originali di confronto rimangono presso il cancelliere, che avvisa con biglietto le parti perchè vengano a ritirarli.

c) I giudici delegati nel sistema del Codice hanno estese facoltà. *Quando le scritture di comparazione siano insufficienti* (dice l'articolo 290), il giudice può imporre *alla parte di scrivere sotto la sua dettatura*. La insufficienza, e quindi l'opportunità di questo mezzo suppletivo, è nella estimazione del giudice delegato. Insufficienza di scritture e insufficienza di risultato nelle prove esperite sono una cosa per l'effetto: se il giudizio dei periti è incerto e reclama evidentemente un rinforzo di prove, forse perchè lo scarso materiale inquisitivo, ossia le poche lettere di cui si compone una firma, presentava troppe tenui combinazioni alla esperienza del calligrafo, il giudice detta un po' largamente al suo uomo, scioltamente e senza dargli tempo a riflettere, ed è molto probabile che l'abitudine dia causa vinta alla verità (1).

d) Un altro mezzo comparativo si è il prendere quella parte di carattere della scrittura che non è impugnata (articolo 286, n° 4). Ma è d'uopo stabilire con argomenti fuori della stessa scrittura, che quella parte fu vergata dall'impugnante.

e) Se la verificazione si effettua per organo di testimoni, le istruzioni offerte nel titolo relativo potranno servire di norma quando si tratta di causa formale. Vedremo a suo luogo il rito dell'esame sommario.

f) Non si è parlato della impugnativa delle scritture *crocesegnate*, per le quali è chiaro non esservi altro rimedio che l'esame testimoniale.

---

§ 7.

Della falsità dei documenti.

1. La impugnazione della scrittura privata è atto negativo — la parte dice di *non riconoscere*, e rimbalza sul producente tutto quanto il peso della prova. Chi non riconosce, non assume di provare; all'incontro chi propone

(1) Se si può dettar subito alla parte presente al processo verbale, meglio è.

« Se la parte ricusa di scrivere, la scrittura si ha per riconosciuta » (art. 290).

Se la parte non è presente, il giudice stabilisce il giorno e l'ora.

La parte è citata a comparire. Basta citare la sola parte che deve scrivere. Le altre sono avvisate dallo stesso processo verbale.

Ma questo esperimento può chiedersi anche mediante citazione avanti lo stesso giudice delegato che fissa l'udienza.

Questa volta la citazione dev'esser diretta al procuratore contrario. Il giudice ammette, se crede, e determina il giorno in cui sarà dettato.

È assai prudente cautela però il chiederlo nello stesso verbale, metodo da preferirsi, onde non nascepoi seria questione sul sapere se essendo stato chiuso il processo verbale, la giurisdizione delegata non sia rimasta esaurita.

la querela di falso deve provare o soccombere a più dure conseguenze. Nel primo caso non si ha il menomo rapporto ad un'azione delittuosa; il secondo involve l'idea del delitto, senza però attribuirlo esplicitamente al possessore del documento, e in ciò l'azione si distingue dalla penale. Vero è peraltro che la via è lubrica e con un gran pendente verso la penalità.

2. La querela di falso si può proporre come oggetto principale della causa (art. 286).

CXL.

Citazione per dichiarazione di falso in via principale.

Avanti il Tribunale civile di Pisa.

L'istante Alfonso S. ha potuto conoscere con sua sorpresa che certo sig. Massimiliano B , abitante in . . . , ha fatto presso il notaio B. C., di questa città, il deposito di una carta privata che si pretende contenere un'obbligazione di L. 10,000, che l'istante avrebbe sottoscritta a favore del suddetto nel giorno ... per titolo di mutuo: il che, per quanto dicesi, si è fatto dal signor Massimiliano B. per giustificare ai suoi numerosi creditori la esistenza di un ragguardevole credito, e sviarne, almeno pel momento, le minacce (1).

È di tutto interesse dell'istante che questo preteso documento sia tolto dal mondo ed annullato, non essendo che il prodotto della falsità e della frode, perchè mai il signor istante non ha preso a mutuo danaro dal sig. B., mai si è obbligato verso di lui per quel titolo, nè ha sottoscritta la suddetta carta, e perciò

Ad istanza del suddetto sig. Alfonso S., residente a . . . , patrocinato dal sig. avv. A. B., pubblico procuratore.

È citato il sig. Massimiliano B., residente a Pisa,

A comparire nel termine di giorni dieci avanti il suddetto tribunale,

Per sentire dichiarare falsa la scrittura che il convenuto depositava nei rogiti del notaio sig. . . . , e come tale ordinarsi la soppressione, cancellazione e lacerazione della carta medesima, condannato l'avversario nei danni e nelle spese, senza pregiudizio dell'azione penale.

E frattanto ordinarsi che il suddetto notaio debba portare agli atti il rogito di consegna al quale è allegata la suddetta pretesa scrittura (2).

Offre in comunicazione copia di esso rogito e scrittura, con certificato dell'indicato notaro, ecc.

3. *Falso incidente.*

Ottenuto che l'originale sia portato negli atti, l'istante esibisce le prove che crede opportune a stabilire ch'egli non ha fatto mai quel contratto; che la sua firma è falsificata. La prova è sua in tutta l'estensione del termine. Il procedimento non corre diverso da quello che si usa nel falso incidente, il quale però essendo assai più comune, vuol essere partitamente descritto.

(1) Si finge questa ipotesi, perchè non è agevole attaccare di falso un documento di cui altri non avesse ancora fatto uso, supposto che se ne potesse provar l'esistenza.

(2) Gioverà portare questa domanda ad incidente, per affrettare la istruzione.

Il falso incidente, come suona la parola, cade nel corso di un giudizio già istituito; e la *querela di falso* è applicata al documento che gli serve di principale appoggio.

CXLI.

Atto d'interpellazione che precede la querela.

Avanti il Tribunale civile di Ravenna.

Nella causa istituita da Pasquale C., residente a Lugo, patrocinato dal signor avv. Francesco S., procuratore (1).

Il sottoscritto procuratore del convenuto sig. Bernardo V. essendo istrutto dal suo cliente come questi abbia ferma intenzione di querelare per falsa la scrittura della pretesa data del 20 agosto 1866, esistente in originale presso il sig. . . . , notaio di Lugo, a sostegno della sua domanda (2), perciò a termini dell'art. 298 del Codice di procedura civile e in nome del suo cliente diffida e interpella l'avversario Francesco S. se esso abbia in animo e sia deciso di valersi di detta pretesa scrittura; e intanto si protesta che rispondendo il suddetto signore di volersene servire, oppure non rispondendo a questa interpellazione, si proporrà formalmente querela di falso.

Stefano N. *procuratore.*

(*Notificazione al contrario procuratore*).

4. Se la parte contraria risponde, lo farà ugualmente per comparsa notificata; ma l'atto è sottoscritto dallo stesso attore, o dal procuratore munito di speciale mandato (art. 299).

5. Suppongasi che si risponda di volere abbandonato il documento. La lite prende un'altra direzione: o cadrà per mancanza di prove; o l'attore si varrà di altri mezzi di prova. La temerità del producente non andrà tuttavia impunita. Non solo egli ha dato un grave colpo alla moralità della causa, ma è tenuto anche al risarcimento dei danni (art. 300). — Ma noi riteniamo che la parte interpellata dichiari di voler far uso del documento.

CXLII.

Risposta della parte che dichiara di voler far uso del documento.

Avanti il Tribunale di Ravenna.

Nella causa fra . . .

Il sottoscritto procuratore del sig. Pasquale C., residente a . . . , in nome del suo cliente ed a risposta della fattagli interpellanza nel giorno . . . mediante l'usciere . . . dichiara, qualunque siano le ostili intenzioni della parte avversa, di voler servirsi del documento che è vero, certo e irrecusabile, protestando contro la temeraria eccezione, e riservandosi il diritto alla emenda delle ingiurie e dei danni.

Data Avv. Francesco P. *procuratore.*

(*Notificazione*).

(1) Presuppongo una citazione nella quale l'attore vanta diritti risultanti da una scrittura privata, *eziandio riconosciuta* (art. 296), che è uno dei caratteri più salienti della querela di falso.

(2) Sarebbe un pleonasmo il dire *in via incidentale*, risultando evidente dal carattere della opposizione.

6. La querela di falso è proposta con atto avanti il cancelliere (art. 301).

CXLIII.

Querela.

Oggi . . .

Avanti di me cancelliere. . . .

Si è presentato personalmente il sig. avv. Stefano N., procuratore del sig. Bernardo V., residente a . . ., il quale in forza di speciale mandato del giorno . . ., rogato dal notaio . . . di questa città, che ha depositato presso di me; attesa la contraria risposta di voler far uso del documento, ha dichiarato d'impugnare per falsa la scrittura privata del giorno 20 agosto 1866, esistente negli atti del notaio . . . di Lugo, e per falsa la impugna (1), e ne fa diretta e formale querela al tribunale a tutti gli effetti di ragione e di legge.

Stefano N. *procuratore.* — N. N. *cancelliere.*

7. « Il Cancelliere entro 24 ore presenterà l'atto al presidente, il quale con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere all'istruzione ».

CXLIV.

Decreto del Presidente.

Il Presidente del tribunale civile di Ravenna,

Vista la su trascritta dichiarazione emessa in cancelleria (2) dal signor Bernardo V., mediante il suo procuratore speciale sig. avv. Stefano N.;

Visto l'art. 301 del Codice di procedura civile,

Delega il sig. avv. A. B., giudice di questo tribunale, alla relativa istruzione (3).

P. E. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

8. *Deposito dell'atto querelato.*

La querela può essere diretta contro un *atto-copia*, o contro un *atto-originale*. L'originale può esser vero e la copia falsa; ovvero la falsità giacere nell'originale, non nella copia. In ogni caso deve richiamarsi l'originale (4) per confrontarlo colla copia pretesa falsa.

La presentazione del documento con permanente deposito in cancelleria essendo il fondamento della procedura, sarà il primo passo da farsi con citazione di procuratore a procuratore avanti il giudice delegato.

(1) Anche l'istrumento pubblico può querelarsi di falso in via civile, però con effetto diverso dalla querela di falso in via penale (V. l'art. 1317 del Cod. civile).

(2) Il decreto del presidente è scritto sulla stessa carta a seguito dell'atto (art. 301).

(3) L'atto è notificato per intero al procuratore contrario ed al notaro in caso.

(4) Supponiamo scrittura di cui esista un originale, come quelle fatte per mano di notaro pubblico, o ad esso depositata come nel caso. La scrittura privata, che non sia tratta da altra quale matrice che può trovarsi presso qualche pubblico o privato depositario, è originale a se stessa.

CXLV.

Ordinanza del giudice delegato per deposito del documento querelato.

Avv. A. B., giudice delegato,

Visto il decreto di delegazione (1) dell'ill.mo presidente di questo tribunale, del giorno . . ., e la notificazione fattane regolarmente;

Vista la citazione del sig. avv. Stefano N., procuratore del sig. Bernardo V.;

Ritenuto essere necessario (2) il deposito della scrittura originale esistente negli atti del notaio di Lugo, sig. . . .,

Ordina che il suddetto sig. . . . depositi nel termine di giorni otto dalla notificazione la scrittura originale che porta la data del 20 agosto 1866 in titolo (3), mutuo di L. 10,000, contratto fra Pasquale C. e Bernardo V., esistente ne' suoi minutari, sotto le comminatorie di ragione.

Data

A. B. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

(Notificazione della ordinanza al procuratore contrario e al notaio).

9. In caso di renuenza ricordiamo ciò che si è detto parlando della *verificazione;* ma siamo certi che il notaio porterà, colle cautele che gli sono ingiunte, il documento in cancelleria.

CXLVI.

Atto di deposito dell'originale.

Oggi . . .,

Avanti me cancelliere infrascritto,

È comparso personalmente (4) il sig. L. L., notaio pubblico, residente ed esercente nella città di Lugo, il quale in obbedienza alla ordinanza del signor giudice A. B., del giorno . . ., al comparente notificata nel giorno . . ., come egli dichiara, ha depositato a me cancelliere un fascicolo sulla cui coperta sta scritto *Atto di consegna*, ecc., e si compone di due documenti: 1° un atto notarile indicante consegna di una scrittura privata del giorno . . ., fatta dal sig. Pasquale C. al notaio L. L. di Lugo; 2° la stessa scrittura privata in questa data, rappresentante un contratto di mutuo di L. 10,000 fra i sigg. Pasquale C. e Bernardo V.

Io cancelliere infrascritto ho ritirati e ritenuti presso di me i suddetti documenti; e ho rilasciato certificato al sig. notaio L. L. del seguito deposito (5).

L. L. *notaio.* — N. N. *cancelliere.*

(1) La legge lo chiama *decreto* perchè emesso di ufficio, senza domanda di parte.

(2) Per carità abbandoniamo il *sarebbe* necessario, come ho veduto in qualche lodevole formulario; modo imperfetto e ipotetico che si usa troppo spesso nelle sentenze nelle quali è più che mai richiesta l'affermazione positiva dei giudizi.

(3) Questa formula *in titolo* è precisa onde non ammettere in prevenzione che quello sia un atto realmente avvenuto fra le parti.

(4) Io tengo sempre la distinzione fra *è comparso* — o *si è presentato.* Questo secondo modo esprime più dell'altro la spontaneità dell'agente.

(5) Il cancelliere potrà anche mettere in rilievo qualche apparenza dello scritto, o tratto degno di rimarco, e riferirà nell'atto medesimo le avvertenze che gli venissero fatte dal deponente.

CXLVII.

Citazione onde segua la descrizione e assicurazione dello stato del documento.

Avanti il sig. avv. A. B., giudice delegato.

Ad istanza del sig. avv. Stefano N., procuratore del sig. Bernardo V.,

Io usciere infrascritto,

Ritenuto che negli atti di questa cancelleria è stato eseguito il deposito della originale scrittura in pretesa data del 20 agosto 1866, querelata di falso;

E dovendosi ora far luogo alla descrizione e assestamento dello stato del documento,

Ho citato

Il sig. avv. Francesco C., procuratore del sig. Pasquale C., a comparire nel giorno ed ora segnata qui appresso, onde procedersi all'occorrente ispezione per assicurare la identità e stato del documento medesimo.

N. N. *usciere.*

(Segue la ordinanza che fissa il giorno e l'ora, indi l'atto di notifica).

10. Il Processo verbale ha il suo *fac-simile* nella formola recata al numero CXXXIII (1).

CXLVIII.

Processo verbale di assicurazione del documento.

(FRAMMENTO).

. . . . .

In continuazione del presente processo verbale il sig. giudice ha stabilito

Che nel termine di giorni otto, decorribili dal presente, debba il signor Bernardo V. dedurre le prove del falso con comparsa da notificarsi all'altra parte (2), sotto pena di decadenza; prefigge al sig. Sante L. il termine ulteriore di giorni cinque per la risposta; e fissa la udienza del giorno . . . avanti il Tribunale per risolvere sull'ammissione delle prove e dei motivi (3).

CXLIX.

Atto contenente i motivi della querela di falso.

Avanti il Tribunale civile di Ravenna.

Nella causa fra il sig. . . . e il sig. . . .

In punto di falso incidente contro la scrittura pretesa del giorno . . .

Il sottoscritto procuratore del sig. Bernardo V., in appoggio alla querela di falso prodotta nel giorno . . ., deduce:

(1) Ricordo che il pubblico Ministero deve intervenire e sottoscrivere il processo verbale (art. 304).

(2) La legge non lo dice, ma ciò è positivo, dovendo seguire la notifica dei motivi e la comunicazione dei documenti.

(3) Oltre il processo verbale è pure sottoscritto il documento impugnato dal giudice, dal Ministero pubblico e dal cancelliere (art. 304).

Che la suddetta scrittura presenta ad occhio i vizi di cui è infetta.

(*Descrizione dei vizi estrinseci ed apparenti nel corpo, data e firma: argomenti per ritenere la falsità*).

Così stando le cose, all'effetto di più completa dimostrazione, il sottoscritto procuratore

Chiede — sia ammessa la querela di falso pei motivi seguenti; 1° perchè la data della scrittura è alterata, trovandosi che il n. 15 . . ., ecc.; 2° perchè dalle sovrapposizioni evidenti fra le linee . . . e dalla diversità d'inchiostro e carattere riesce indubitato che una mano terza, estranea a quelle che hanno vergato il resto della scrittura, si è malignamente insinuata per dare un altro senso alle parole dell'atto, difatti . . .; 3° . . . (1).

A prova si chiede la nomina di periti per gli opportuni rilievi d'arte e di scienza;

Si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli a provare: 1° la impossibilità morale che quel contratto abbia potuto aver luogo nei supposti termini fra le parti; 2° che lo stesso avversario ha fatto confessioni stragiudiziali in cui ecc. (*seguono i capitoli*)

Data Francesco C. *procuratore*.

(*Notificazione*).

CL.

Sentenza che ammette alla prova la querela di falso.

In nome di S. M., ecc.,

Il Tribunale civile di Ravenna,

Nella causa di falso incidente istituita da Bernardo V., residente a . . ., rappresentato dall'avv. Stefano N., procuratore,

Con Pasquale C., ecc.,

Il procuratore di Bernardo V. chiede e conclude che, ecc. (2);

Il procuratore di Pasquale C. chiede e conclude che sia rigettata la querela di falso.

Sentito il pubblico Ministero;

Attesochè (*motivi del giudicare*),

Per queste ragioni

Ammette i motivi espressi nella prima parte della conclusione procuratoria del sig. Bernardo V. (3), dichiarati e modificati come segue (4):

1° Che il n. 15 che vorrebbe segnata la data del giorno della scrittura è visibilmente alterato, leggendosi sotto di quella una cifra diversa;

2° Che fra le linee . . . della prima pagina della scrittura si ravvisano inter-

(1) E così si può andar avanti finchè c'è roba nel sacco. I motivi insomma devono essere *specifici*, dettagliati, come si dice, non essendo ammissibile una querela per motivi troppo generici e confusi.

(2) La conclusione deve portare distinti i motivi esposti nella comparsa (precedente); e distinti i mezzi di prova proposti.

(3) O in parte li rigetta.

(4) La legge richiede che i motivi *siano indicati nel dispositivo* (articolo 307). Il Tribunale, spogliati della frase del patrocinio, li riduce, li formola ove occorra. E su quelli che deve appuntarsi la prova. Non consiglierei di riportarsi puramente e semplicemente alle conclusioni, quantunque espresse in capo alla stessa sentenza.

polazioni e sovrapposizioni apparentemente d'inchiostro e carattere diverso che varierebbero il significato della scrittura medesima;

3° Che la firma *Bernardo V.* non è simile a quella che gli è abituale, ma per forma e tratti del carattere si presenta sospetta.

Questi motivi potranno essere proposti all'esame dei periti calligrafi che nomina nelle persone dei sigg. A., B. e C.

Si riserva di pronunziare sugli altri motivi di falso e sulla chiesta prova testimoniale.

Rimette la causa al sig. A. B., giudice delegato, per la successiva istruttoria (1).

Riservate le spese.

AVVERTENZE

Non è ben detto — *ordina che i detti motivi siano provati per mezzo di perizia.* Primieramente il tribunale *non ordina* che si faccia la prova: ma permette, abilita a farla. Il tribunale ammette la materia che potrà essere soggetto di prova, e di un determinato mezzo di prova, quale appunto una perizia. *Non ordina che siano provati*, il che farebbe credere che concorrendo i periti nello avviso della falsità, il documento dovesse giudicarsi falso anche dal tribunale, legandosi in certo modo al giudizio dei periti, contro la regola dell'articolo 270. Una tal forma potrebbe costituire un vero gravame in appello.

Non si deve neppure far dire al tribunale — *ordina che venga ai periti consegnata tanto la copia contestata, quanto l'originale medesimo, e prescrive loro di prestare giuramento*, ecc., poichè tali funzioni spettano al giudice delegato; il tribunale volendo prevenire, potrebbe imbarazzare la sua marcia, o limitare quel potere discrezionale ch'egli ritrae dalla specialità delle circostanze (2).

11. *Sull'esame testimoniale.*

L'art. 206 prescrive che dovendosi esaminare testimoni « si presentino loro i documenti impugnati e le carte di comparazione ».

CLI.

Verbale di esame di testimoni.

(FRAMMENTO).

(Dopo ecitati nomi, cognomi, e prestato il giuramento)

Il sig. giudice ha ordinato la lettura dei capitoli quali risultano nella sentenza del giorno ... di questo tribunale (3), il che è stato da me cancelliere eseguito.

Prima però che il testimonio risponda alle domande così articolate (4), il sig. giudice ha disposto che siano presentate al testimonio suddetto la scrittura impugnata e le carte di comparazione, e cioè: 1° ...; 2° ...

Il testimonio ha osservato con diligenza le suddette carte, e dopo un qual-

(1) Il giudice una volta delegato lo si ritiene sino al termine dell'istruttoria, senza uopo di altra delegazione.

(2) Queste cose trovo da altri insegnate e le ribatto particolarmente perchè non sono prive d'importanza.

(3) La regola generale segnata al rito testimoniale dall'art. 229 non cessa di essere in vigore. Una volta che il tribunale *si è riservata* di ammettere questa prova, non è più con ordinanza del presidente, ma con sentenza del tribunale che si ammettono i capitoli. Anzi il presidente non ha mai questa facoltà in materia di falso incidente.

(4) Dicesi il *testimonio*, poichè quantunque l'articolo 306 usi il numero plurale, si deve sempre osservare l'altra regola della singolarità degli esami; per cui in quella che il testimonio si presenta è necessario ripetere e la lettura dei capitoli e la ostensione delle carte.

che intervallo ha detto di averne veduto e inteso il tenore.

Indi sul dedotto capitolo 1° interrogato, ha risposto . . .

Interrogato sul capitolo 2°, ha risposto, ecc.

Richiesto dal sig. giudice com'egli abbia potuto affermare che la firma del sig. . . ., quale appare nella scrittura, ecc., non sia quella che il sig. . . . è solito a fare.

Ed ha risposto ch'egli può dirlo, attesa l'antica abitudine di vedere il detto signore a fare la sua firma, trattando spesso affari con lui, e quella anche più antica di leggere le sue lettere come suo corrispondente (1).

12. I testimoni inoltre hanno propria attitudine a dimostrare la verità del fatto per altra via che per quella della forma materiale del carattere, e possono fornire assai più immediata e convincente prova ove siano stati presenti alla sottoscrizione, il che non è raro nelle scritture private per la buona consuetudine di farle firmare in presenza di testimoni. Il convenuto che può valersi di sì potente mezzo, potrà liberarsi dai poco rassicuranti rilievi calligrafici; e ponendo la sua prova di fronte a quella dell'attore che confida nei periti, otterrà se non altro la preferenza perchè la sua è veramente prova diretta. L'esame allora seguirà il metodo comune; il giudice però nel suo potere discrezionale e nel suo obbligo d'indagare ovunque la verità, potrà sottoporre ai testimoni le carte e interrogarli sulle loro opinioni.

13. Dei periti nulla aggiungeremo dopo la proposta del verbale n. CXXIII, che può adattarsi tenendo a guida le disposizioni del Codice.

14. Il risultamento del processo può avere rivelato alla giustizia ciò che non fu oggetto della querela, l'autore stesso o il complice del falso. Se costoro sono viventi, se l'azione penale non è estinta « l'Autorità giudiziaria ordina che si proceda a norma del Codice penale, rilasciando, se ne sia il caso, il mandato di cattura » (art. 308).

La causa civile è sospesa, se non possa decidersi per altri mezzi indipendentemente dal documento impugnato. Così si verifica che il giudizio civile è l'anticamera del penale.

CLII.

Sentenze in giudizio di falso incidente.

1°

Si sospende la causa civile e si attua la penale.

Il Tribunale, ecc.

Nella causa di falso incidente civile fra . . .

Udito il pubblico Ministero, il quale ha concluso . . .

Attesochè dal procedimento risultano sufficienti indizi contro Pasquale C. per ritenerlo autore del falso, e sono: 1° . . .; 2° . . .;

(1) I testimoni giudicano per uso ed esperienza, e non per ragioni d'arte, e sono i più utili ausiliari in quest'ordine di dimostrazioni.

Attesochè l'azione penale non è estinta, poichè rimontando il delitto al giorno . . . (1), non si verifica la prescrizione.

Visto l'articolo 308 del Codice di procedura civile;

Sospeso il presente giudizio civile finchè siasi pronunziato definitivamente nel giudizio penale,

Ordina che si proceda a norma del Codice di procedura penale (2).

Ordina che si proceda all'arresto di Pasquale C. (3), che condanna pure nelle spese liquidate in L. . . .

2°

Si giudica definitivamente il falso in via civile.

Il Tribunale, ecc.

Nella causa di falso incidente civile fra . . . (4).

Udito il pubblico Ministero . . .

Attesochè dal procedimento risulta comprovata la falsità della scrittura del giorno . . .,

E difatti (*i motivi bene specificati*);

Attesochè pendente il giudizio è passato da questa vita Pasquale C., e perciò non può assumersi la indagine s'egli sia o no l'autore della falsità per gli effetti dell'azione penale;

Dice falsa la scrittura del giorno . . . (5), e ne ordina la soppressione dagli atti della causa;

Ordina pure la cancellazione di detta scrittura che venne depositata negli atti del notaio . . . di Lugo (6); e la restituzione a chi spetta delle carte e dei documenti che servirono alla verificazione; tutto ciò nei termini e nei modi di legge (7) . . . Condanna, ecc.

3°

Si rigetta la querela di falso.

Il Tribunale, ecc.

Nella causa, ecc.

Attesochè, ecc. (*motivi*);

Rigetta la querela di falso proposta da Bernardo V. contro la scrittura . . .

(1) Occhio sempre alla motivazione per difetto della quale cadono tante sentenze! Rimettendosi la causa al penale, giova stabilire che l'*azione penale non è estinta*.

(2) Formula della legge alla quale sarà bene tenersi.

(3) Ciò è facoltativo.

(4) Se la decisione si limita all'incidente, basterà riportare le *conclusioni* relative; se si estende al merito, si riporteranno anche le *conclusioni* di merito. È palese che il tribunale non passerà alla decisione di fondo se non quando la causa (formale) abbia trascorso lo stadio assegnato, e siano state presentate le *comparse conclusionali*.

(5) *Falsa* meglio che *falsificata* — essendo il *falso* il prodotto della *falsificazione*.

(6) È il caso della cancellazione. L'atto notarile di consegna rimane: la scrittura che contiene è *cancellata*, ossia tagliata da segni d'inchiostro in ogni verso per mano del cancelliere che scrive in margine ciò essersi fatto da lui in esecuzione della sentenza del tribunale ...., del giorno ..., passata in giudicato.

La *lacerazione* si fa del documento isolato, con un verbale che rimane custodito nei registri di cancelleria.

(7) E basta. In effetto la radiazione o distruzione del documento e la restituzione degli altri non avrà luogo « finchè non sia scaduto il termine dell'appello della rivocazione o cassazione, o finchè la parte soccombente non abbia espressamente accettata la sentenza » (art. 309, 311).

Condanna il suddetto Bernardo V. ai danni e interessi da liquidarsi nei modi di legge a favore di Pasquale C., e alla multa di L. 300 (1).

Ordina la restituzione delle scritture che servirono alla verificazione da eseguirsi nei termini stabiliti dalla legge.

E giudicando il merito della contestazione (2), (*motivi*).

Condanna Bernardo V. a pagare . . .

15. *Omologazione della transazione.*

« Le transazioni in giudizio di falso non possono eseguirsi, se non siano omologate in giudizio, sentito il Ministero pubblico » (art. 316).

Poichè le parti hanno transatto, d'accordo si presentano al presidente (3) onde sia fissata l'udienza.

CLIII.

Istanza al presidente nell'incidente di omologazione della transazione.

Ill.mo sig. Presidente,

Pasquale C., residente a . . ., e Bernardo V., residente a . . ., avendo di comune accordo e soddisfazione transatta la lite fra essi vertente in punto di pagamento di lire 10,000, chiesto in giudizio da Pasquale C. in forza di scrittura del giorno . . ., già depositata negli atti del notaio . . ., poscia da Bernardo V., querelata di falso, transazione risultante da atto del giorno . . ., del quale si unisce copia,

Chiedono piaccia a V. S. Ill.ma destinare la udienza del tribunale in cui avrà luogo la relativa omologazione. *Sottoscritti:* P. C. — B. C.

Oggi 10 luglio 1867.

Vista la trascritta istanza, destiniamo la udienza del giorno, data però comunicazione del presente atto al pubblico Ministero tre giorni avanti.

B. L. Presidente.

16. Il compito delle parti è semplice, non così quello del magistrato. Quando è che il magistrato concede, quando è che nega l'omologazione? Da quali criteri è guidato? Non è disputazione da questo rituale, e può vedersi ciò che si è detto esponendo nel commento l'art. 136 (Codice di procedura annotato). Ma bisogna bene avere idee nette quando si scrivono delle formule.

Ecco la teoria nella sua minima espressione. Le parti possono sempre transigere sul loro interesse privato per quanto ci sia di mezzo una questione di falso. Il magistrato non si occupa che del pubblico interesse: *omologa la transazione* quando allo stato degli atti non si trovino fondate suspicioni per dar luogo all'azione penale; altrimenti no: la nega se i documenti, di cui la giustizia è in possesso, hanno una importanza; fanno presentire il falso e l'autore del falso. — Scelgo l'esempio del rigetto che è più grave (4).

(1) Può estendersi a L. 500 (art. 314).

(2) Non essendo maturo, può invece ordinarsi la riassunzione del merito.

(3) È uno dei pochi casi di applicazione dell'articolo 37.

(4) È singolare che gli scrittori di formule abbiano sfuggito di rivestire questo articolo di diritto: lo stesso Bioche, tanto dovizioso di esempi, osserva il più prudente silenzio.

CLIV.

Sentenza che rigetta l'omologazione.

Il Tribunale civile di . . .

Nella causa di omologazione di transazione avvenuta . . .

Concordemente Pasquale C., residente a . . ., e rappresentato dall'avvocato . . . (1) il primo . . . e il secondo dall'avvocato. . .

Chiedono l'omologazione del convennio fra essi intervenuto nel giorno . . ., con atto rogato dal pubblico notaio . . ., col quale dichiararono di transigere, e transigettero in effetto con reciproco corrispettivo, sulla questione portata in giudizio da Pasquale C. per pagamento di L. . . ., in forza della scrittura del giorno . . ., che venne dal convenuto querelata di falso.

Sentito il pubblico Ministero che ha concluso rigettarsi la domanda,

Attesochè nel giorno . . ., previa regolare interpellazione susseguita da risposta contraria di voler far uso del documento, Bernardo V. propose querela di falso contro la scrittura privata del giorno . . ., già depositata negli atti del notaio . . .

Che delegato all'effetto della istruzione il sig. A. B., giudice di questo tribunale, e in seguito nominati i periti con sentenza del tribunale, questi eseguirono la loro operazione, opinando per la falsità della impugnata scrittura, e porgendo eziandio non oscuri argomenti d'imputabilità delittuosa a carico di quello stesso attore che non senz'artificio depositò la carta negli atti di un notaio, indi sullo stesso appoggio promosse il giudizio, chiedendo il pagamento di L. 10,000 cogli interessi (2).

Che in tale stato di cose, sebbene le parti siano passate ad un accomodo fra loro, avendo il sig. Bernardo V. pagate all'atto stesso della transazione L. 2000 (3) con facoltà di ritirare il documento incriminato, la transazione non può essere omologata, nè il documento può rilasciarsi al suo producente Pasquale C., contro il quale militano imponenti indizi di falsità.

Attesochè non è lecito ai privati impedire il corso della giustizia penale, che è di pubblica ragione;

Visto l'art. 316 del Codice di procedura civile,

Rigetta la domanda presentata da Pasquale C. e Bernardo V., e dichiara non farsi luogo alla chiesta omologazione, nè alla restituzione del documento incriminato, nè di qualunque altra carta prodotta dall'una o dall'altra delle parti;

Ordina la prosecuzione del giudizio di falso in via penale (4).

---

(1) Il procuratore è quello stesso che fungeva nella causa; non occorre nuova costituzione.

(2) Anche a processo meno inoltrato il tribunale, messo in grave sospetto, può ordinare la trasmissione degli atti al magistrato penale.

(3) Chi vieta di pagare nell'atto stesso il corrispettivo della transazione? Ciò prova anche una volta che il *veto* del tribunale, che non potrebbe impedire o revocare il fatto consumato, non cade sulla transazione se non in quanto si dichiari che essa non fa ostacolo al giudizio penale di falso.

(4) Se il giudizio si trova appena iniziato, se non emergono indizi gravi di falsità, *il tribunale omologa, ordina il rilascio dei documenti:* la lite è finita. Le parti però potranno nella loro previdenza e prudenza far dipendere la efficacia della transazione dalla omologazione del tribunale.

SEZIONE V.

DEL RENDIMENTO DEI CONTI E LIQUIDAZIONE DEI FRUTTI.

1. La legge di procedura detta i caratteri elementari del *conto* in un modo abbastanza preciso: « Il conto deve contenere: 1° lo stato delle cose di cui si ha obbligo di dar conto; 2° le partite dell'esatto; 3° le partite dello speso; 4° i residui da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi. Esso deve terminare con un epilogo » art. 320. Il conto è sottoscritto dalla persona che lo rende. Tutti sanno fare un conto con simili regole; è inutile dare degli esempi.

2. Il conto si può rendere spontaneamente o vi si può essere costretti. La procedura muovendo da punti opposti, prende necessariamente un inizio diverso.

3. *Rendimento di conti volontario.*

Il primo atto sarà una comparsa in cancelleria per depositare il conto.

CLV.

Deposito volontario del conto.

Oggi, 20 maggio 1867.

Avanti di me Cancelliere del Tribunale di ...

Si è presentato il signor Carlo M., residente a ..., il quale ha dichiarato che avendo per un corso di tempo amministrato gli affari del signor marchese Giulio N., interdetto mediante sentenza di questo tribunale civile di Bergamo, del giorno ..., colla quale sentenza gli venne deputato curatore il comparente sottoscritto, e volendo dare il conto di quell'amministrazione ora cessata e così liberarsi di ogni responsabilità, ha detto di depositare e deposita in questa cancelleria:

1° Un conto intitolato: *Conto dell'amministrazione del patrimonio del sig. marchese Giulio N.* dall'anno ... sino a ..., il qual conto è formato di venti fogli distinti coi numeri relativi in serie, ognuno dei quali fogli viene, me presente, firmato dal comparente;

2° Un fascio di documenti in numero di 84 distinti pure in serie numerica, allegati al conto, e che il sig. comparente dice contenerne le prove giustificative.

Vi è unito un elenco che, dopo riscontrato in ordine agli atti a cui si riferisce, è stato pure da me cancelliere certificato rimanendo unito al conto.

Dopo di che il sig. comparente ha firmato il presente atto con me cancelliere.

Carlo M. — N. N. *cancelliere.*

CLVI.

Citazione per obbligare a riconoscere il conto e ottenere la liberazione.

Avanti il Tribunale civile di Bergamo.

L'istante signor Carlo M. con sentenza del ... di questo Ill.mo tribunale fu nominato curatore del signor marchese Giulio N., caduto in grave infermità mentale.

Egli condusse l'amministrazione pel corso d'anni tre e mesi due, quando fortunatamente il signor marchese potè essere riabilitato all'amministrazione delle cose sue, e il curatore di fatti si dimise dall'amministrazione.

È difficile il dire per qual ragione il signor marchese siasi replicatamente rifiutato di ricevere il rendiconto dell'amministrazione più volte offertogli ed anche comunicatogli in copia dal signor istante, se non fosse per la ragione che questi ne risulta creditore di oltre L. 25 mila.

Questo stato di cose dovendo cessare ed avendo tutto il diritto il sig. istante di essere liberato e soddisfatto del proprio credito;

Ad istanza del sig. Carlo M., residente . . ., rappresentato dal proc. sig. . . . .

È citato il signor marchese Carlo M., residente a . . .,

A comparire nel termine di giorni dieci, e prestarsi al ricevimento e riconoscimento del resoconto di amministrazione già depositato negli atti di questa cancelleria con tutti i documenti giustificativi sino dal giorno . . ., e prestarsi insieme alla piena liberazione dell'istante con formale e completa assoluzione e contemporaneo pagamento di L. 25 mila, o quella qualunque minore o maggior somma che fosse per risultare, altrimenti sia dalla giustizia del tribunale collaudato ed omologato il conto; e sia dichiarato liberato l'istante medesimo dell'amministrazione del patrimonio del signor marchese Carlo M. e da ogni relativa responsabilità (1); e condannarsi lo stesso signor marchese al pagamento della suddetta o più vera somma . . .

4. Il Codice sembra essersi messo nella ipotesi più frequente che l'obbligato al rendiconto ripugni e si debba citare. Si *domanderà la prefissione di un termine entro il quale il signor . . . presenti il conto legale e giustificato . . . e scaduto il termine* sia fatta applicazione dell'art. 326, la cui parafrasi può vedersi nel modello di sentenza che diamo al numero seguente, supponendo che il citato non abbia presentato il conto nel termine assegnato. Egli è colpito dalla seguente sentenza.

CLVII.

Sentenza di condanna contro chi non si è prestato a rendere il conto.

Il Tribunale civile di . . .

Nella causa fra il conte Tullio D., residente a . . ., rappresentato dal procuratore F. B., residente a . . ., con Luigi, Pietro e Paolo S. fratelli, residenti a . . ., rappresentati dal procuratore F. C., residente a . . .

Conclude il procuratore dell'attore essendo già scorso il termine assegnato dal tribunale ai convenuti per rendere il conto della gestione del suo patrimonio nel tempo della di lui assenza, ammettersi il suo cliente sig. conte Tullio D. al giuramento estimatorio sulla quantità del debito degli stessi convenuti sino alla concorrente di L. 20 mila, o nella misura minore o maggiore che sarà di ragione (2).

(1) *Cancellazione della ipoteca*, se fosse stata iscritta a garanzia dell'amministrato.

(2) La fraseologia come la sostanza si conforma al disposto della Legge civile (art. 1377).

Conclude il procuratore dei convenuti rigettarsi la domanda, ostante la pendenza dell'appello.

Sentito il pubblico Ministero;

Attesochè dichiarata la temporanea assenza del conte Tullio D., i fratelli Luigi, Pietro e Paolo S., parenti di lui oltre il sesto grado (1), furono immessi in possesso dei suoi beni, con cauzione ipotecaria ch'essi prestarono, secondo risulta da sentenza . . . ed atti successivi;

Che scorsi otto anni, l'assente, da lunghi e perigliosi viaggi ritornò in patria, e reclamò il possesso dei suoi beni;

Che dopo inutile resistenza, i fratelli S. furono definitivamente condannati a dimettere i fondi che costituivano l'importanza del patrimonio e giustificare il conto delle rendite ai convenienti effetti di ragione (2), per il che con sentenza del giorno . . . di questo tribunale ebbero assegnato il termine di giorni trenta, ch'essi lasciarono trascorrere senza effetto;

Che in luogo di ottemperare a tale ingiunzione, i fratelli D. interposero appello alla Corte di Milano; ma da sentenza di quella Corte del giorno . . . consta che l'appello fu rigettato.

In tale stato di cose cessato l'ostacolo legale, e facendosi luogo alla esecuzione della mentovata sentenza di questo tribunale passata in giudicato (3);

Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione (4);

Ammette l'attore a giurare la somma e quantità a lui dovute dai fratelli Luigi, Pietro e Paolo S., in dipendenza del possesso in cui furono immessi dei beni di esso attore e della conseguente percezione dei frutti, sino alla concorrente di L. 12 mila, avuto riguardo alla ritenzione del quinto delle rendite percette a cui i possessori hanno diritto, e che dovrà tenersi come avvenuta ... (5).

AVVERTENZE

a) Il giuramento cade *sulla quantità dovuta*, stabilisce il credito dell'attore (art. 31 sud. del Cod. civ.); non versa sul quantitativo delle percezioni fatte dai debitori dei frutti. Posto questo essere il criterio della legge, *la quantità dovuta* è pura di detrazioni che il tribunale nel suo prudente arbitrio deve aver calcolate, e farà cosa saggia, a prevenire questioni, esprimendo che le quote dei possessori rimangono compensate, essendo per tale riflesso che la continenza giuratoria è stata ridotta.

b) L'articolo 326 della procedura modifica in contemplazione delle specie presenti, l'articolo 1377 del Cod. civ. nel senso che *senza ricorrere ad altri mezzi di prova* che sarebbero possibili, l'attore chiedente il conto, è ammesso senz'altro alla prestazione del giuramento *per determinare la somma dovuta*, ed è una vera pena della inqualificabile negligenza, non disgiunta da dolo, di chi è obbligato a rendere il conto (6).

5. « Quando l'esatto ecceda lo speso, il presidente, sulla istanza della parte

(1) *V.* l'articolo 31 del Codice civile.

(2) I parenti di tale qualità e grado hanno diritto di ritenersi il *quinto delle rendite* nei primi dieci anni (suddetto art. 31).

(3) La sentenza che condannò alla resa del conto, assegnando il termine, potrebbe averlo fatto *colla comminatoria di ammettere altrimenti l'attore al giuramento estimatorio*. Ma avendo assegnato il termine *simpliciter*, si fa necessaria l'istanza presente.

(4) Per comprendervi quella di reiezione per interposto appello.

(5) *Requiescat in pace il caricamento estimatorio*, chè con frasi più pulite può ben dirsi la stessa cosa.

(6) Perciò bisogna bene evitare ciò che qualche modello insegna, *non essendo possibili altri mezzi di prova, o simili*. Sarebbe un grand'errore; l'articolo 326 sarebbe sostanzialmente violato.

interessata, ordina il pagamento del sopravanzo, senza che perciò s'intenda approvato il conto » (art. 321) (1).

Dicendo la legge *istanza* e nulla più, si può ritenere, in questo caso, non essere mestieri di citazione.

CLVIII.

Ordinanza del Presidente pel pagamento del reliquato confessato nel conto.

Il Presidente del Tribunale di . . .

Vista la istanza del signor B. C. all'effetto che sia condannato il sig. D. E. a pagare immediatamente il reliquato del conto che a debito suo risulta di L. ...;

Visto l'articolo 321 del Codice di procedura civile;

Condanna D. E. a pagare il sopravanzo dichiarato in L. ... all'istante B. C., e rilascia l'opportuno ordine esecutivo.

Data (2). A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

La legge ritiene che quello presentato sia il *contò integrale* e definitivo. Ma supposto non fosse altro che un conto parziale, al quale cioè dovessero susseguire altri conti fra le stesse persone, come talvolta succede quando una gestione complicata si divide in diversi rami, il gestore avrebbe diritto di compensarsi colle risultanze attive degli altri rendiconti.

Si è anche veduto in pratica che, espunte da un conto per sentenze nate nel corso della discussione, certe partite litigiose, il gestore in vista di tali detrazioni, veniva a riuscir debitore. Ma ella è una combinazione fuori della previdenza di questo articolo, e il presidente, in qualunque stato di cose, non può ordinare per sua autorità il pagamento della differenza; poichè non sarebbe quel debito che è *fondato nella confessione* del gestore o amministratore, che è la base di questo disposto (3).

Non è concesso *reclamo* (art. 321 capov.). S'intende quando il caso è nei termini da esso articolo avvisati. Oltre i quali il presidente commetterebbe un eccesso di potere, o il reclamo sarebbe *de jure*. Senza questa interpretazione non sarebbe giustificabile il disposto dell'art. 321.

6. La impugnativa del conto dev'essere specifica (art. 322). Le osservazioni e critiche si propongono mediante comparsa con atto da procuratore a procuratore col solito metodo. Indi si cita il contrario procuratore avanti il presidente al quale si sottopone la stessa comparsa impugnativa.

CLIX.

Ordinanza del Presidente che nomina il giudice avanti il quale si farà la discussione del conto.

Il Presidente del Tribunale civile di ...

Nella causa di rendiconto fra i sigg. ...

Sulla citazione del signor Silvio B. che, avendo fatto constatare di avere formalmente impugnate (4) varie partite del conto esibito dal signor Cornelio D.,

(1) Non è d'uopo esprimere nell'ordinanza — *senza approvare il conto* — basterà riferirsi all'articolo; è nella legge.

(2) L'ordinanza è munita della formula esecutiva (V. l'art. 556).

(3) La Cassazione di Torino ha deciso un caso simile in causa Sanna-Massone. Agosto 1867.

(4) Cioè nei modi legali, e non per semplice e generica opposizione

chiede sia deputato un giudice avanti il quale dovrà seguire la discussione del conto ai termini di legge;

Visto l'articolo 322 del Codice di procedura civile;

Delega, all'effetto dichiarato nella citazione, il signor avv. N. B. giudice di questo tribunale.

Data. A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

7. La ordinanza può notificarsi colla stessa citazione con cui, ottenuto dal giudice delegato il permesso del giorno ed ora, si chiama il contradditore a discuter il conto.

CLX.

Processo verbale del congresso sulla discussione del conto.

Oggi, 24 luglio 1867.

Avanti il signor avv. N. B., giudice di questo tribunale, delegato con ordinanza del signor presidente, del giorno . . ., debitamente notificata, presente ed assistente il cancelliere infrascritto,

Sono personalmente comparsi il signor Silvio B., residente a . . ., insieme al suo procuratore signor . . ., ed il signor Cornelio D., residente a . . ., e con lui il suo procuratore signor . . . (1).

Il signor giudice rappresentando in brevi parole l'oggetto di questo congresso, che mira principalmente a trovar modo di appianare le difficoltà sorte sul conto prodotto e possibilmente transigere sulle partite dubbie, ha riepilogato le opposizioni, e data primieramente la parola al sig. Cornelio D. intorno alle opposizioni elevate sul conto da lui presentato.

Il signor D. ha fatte le seguenti osservazioni in risposta:

Che . . . (2).

Data la parola al signor Silvio B., questi ha cominciato dal trovare ragionevoli le giustificazioni del signor B. sulle partite 3ª e 4ª, dacchè sono state portate le ricevute dei pagamenti che il signor B. ha esaminate insieme al suo procuratore e trovate regolari.

Dice però di non ammettere le partite *c*, *d*, perchè . . .

(*Dopo avvertenza del giudice e ragionevoli considerazioni delle parti, può finirsi con un accordo: è questo che noi supponiamo*).

Pertanto le parti si sono trovate d'accordo sui due soli punti che restavano in controversia, escludendo il credito *c* che si è trovato non avere sussistenza legale, e si è ammessa la partita *d*, ma solo in parte; quindi il risultamento finale del conto concordato è il seguente . . .

In conclusione del presente congresso e accordo,

Il giudice delegato (3) . . . .

(1) Se le parti non compariscono personalmente, il giudice deve curare che i procuratori siano specialmente autorizzati a comporre le questioni e transigere. Altrimenti lo scopo precipuo di questo congresso legale sarebbe perduto. L'accordo, che è nel voto della legge, non potrebbe mai avverarsi. Il giudice differisce il congresso onde i procuratori si presentino coi loro mandati.

(2) Non importa recitare le precise parole delle parti parlanti in persona prima come i testimoni.

(3) Pronuncia una ordinanza che ha esecuzione parata.

Visto l'articolo 323 del Codice di procedura civile,

Approva il conto colle modificazioni sopra stabilite;

Ordina a carico del signor Cornelio D. il pagamento di L. . . . a favore del signor Silvio B. (1), e la consegna dei seguenti oggetti (2); ciò sono: 1° . . . ; 2° . . . ; 3° . . . ; e di tutti i documenti, compresi quelli relativi al rendiconto, e previi tali pagamenti e consegne rimane pareggiato il conto; ed assolve il signor Cornelio D. da ogni e qualunque responsabilità per la gestione tenuta; dichiara infine che la presente ordinanza avrà effetto di sentenza spedita in forma esecutiva.

A. B. *giudice delegato.*

Letto ad alta voce il processo verbale, è stato chiuso in questo giorno . . ., alle ore . . ., presenti le parti (3) che col signor giudice e con me cancelliere si sono sottoscritte.

(*Seguono le sottoscrizioni*).

8. Le parti non vanno d'accordo, o non si trovano neppure in presenza perchè taluna di esse non comparisce. Il còmpito del giudice diventa più facile. Colle stesse formalità iniziali sopra indicate, fatta un po' di storia, annotato che le parti non si accordarono, o nominata quella che non intervenne, il giudice rimette le parti alla *udienza del giorno . . . che si terrà avanti il tribunale, perchè sia provveduto a termini di legge*, e provvede a norma dell'art. 181 (4).

L'ordinanza sarà notificata e collocata la causa al ruolo di spedizione.

La formula della ordinanza al n° CLVIII offre anche il modulo della sentenza che il tribunale pronuncierà sui risultati del conto.

9. *Della liquidazione dei frutti.*

Applicazione dell'art. 328. — Si rende conto dei frutti o perchè percetti in qualità di amministratore, o perchè, quantunque percetti con animo di proprietario, si devono restituire. La causa non conclude: è un rendiconto come un altro. Il procedimento è identico.

SEZIONE VI.

DELLE CAUZIONI.

1. La cauzione giudiziale (cioè in forma giudiziale e per gli effetti giudiziari di cui qui soltanto si parla) può essere complementare di una obbligazione (5), o condizione di un diritto (6). Ha sempre per punto di partenza

---

(1) Talvolta, fissate le massime, si trova necessario rimettere il calcolo delle cifre ad un contabile, e si proroga il congresso ad altro giorno certo. Il giudice deve guardarsi dal condannare al pagamento *della somma che sarà liquidata dal contabile*, quantunque nominato d'accordo: il contabile sarebbe allora il giudice; la pronuncia avrebbe il vizio della *condizionalità*, che noi sempre riproviamo.

(2) Parole della legge.

(3) Perciò non occorre notificazione ulteriore.

(4) Semplicemente e senza inoltrarsi nelle prescrizioni dell'art. 184, intorno alle quali il giudice delegato non ha competenza.

(5) Si è stipulato un mutuo con promessa del debitore di dare una cauzione che non si è mai data.

(6) È stata accordata l'esecuzione provvisoria sotto l'obbligo di cauzione.

una sentenza in istato eseguibile, quantunque non sempre passata in giudicato. La procedura non si occupa del diritto, ma solo della forma della cauzione. « Quando la idoneità della cauzione non sia contraddetta, o sia ammessa dall'autorità giudiziaria, il fideiussore ecc. ». La prima parte dell'articolo suppone *la idoneità* nel doppio senso della qualità della cauzione e della persona. Vi sono dei godimenti ai quali è annesso l'obbligo della cauzione. Tal è il dovere dell'usufruttario. La legge non prescrive il genere di cauzione: *dev'essere sufficiente* (art. 498); ecco tutto. Si vede però facilmente che fra i tre generi di cauzione fideiussoria, pecuniaria, pignoratizia o ipotecaria, la prima è di una solidità meno assoluta; e perciò l'art. 329 comincia dal dire: quando *la idoneità della cauzione non sia contraddetta*, o sia ammessa dal tribunale (1). La cauzione fideiussoria è forse la sola che si discute prima; si accetta dalla parte, o si ammette dal tribunale, o si respinge. Ma dopo che la cauzione è stata prestata, è turpe cosa disputare del nome e annullare la cauzione perchè inidonea. Queste osservazioni sono in armonia coll'art. 329, senza potersi però escludere assolutamente una diversa modalità.

2. La cauzione *non contraddetta* è come ammessa, talchè il fideiussore proposto non deve far altro che quello che chiamasi atto *di sottomissione*. È necessario sapere se la parte alla quale si offre la cauzione, si ritenga averla accettata non rispondendo *a interpellazione stragiudiziale*.

Esempio. Un usufruttuario (*V.* l'art. 497) interpella con atto di usciere il proprietario s'egli sarà per accettare in cauzione fideiussoria la persona del signor N. N. colla comminatoria che non rispondendo in contrario nel termine di giorni tre, la proposta cauzione si avrà per accettata. Se il proprietario non risponde, l'usufruttario ha egli costituito a se stesso il diritto d'imporla al proprietario?

Io rispondo, no. Rispondo che l'art. 329 non avvisa che ad atti giudiziali e solo da tale processo può scaturire che *la non contraddizione* possa parificarsi alla confessione.

CLXI.

Atto con cui si propone la cauzione alla parte contraria.

Avanti il Tribunale civile di Sassari.

Nella causa fra il signor Bruno V., proprietario, rappresentato dal sig. ... procuratore, e il signor Adolfo C., usufruttuario, rappresentato dal signor ... usufruttario.

Il sottoscritto procuratore del sig. Adolfo C. è stato citato dal sig. Bruno V. all'effetto di obbligarlo a prestare garanzia a termini di legge per ragione dell'usufrutto di una casa e tre poderi legatigli dal fu signor Giuseppe R. con testamento del giorno ...

Non avendo mai il signor Adolfo C. fatta opposizione a tale domanda che riconosce giusta e legale, ed anzi volendo soddisfarla, il procuratore comparente, autorizzato con speciale procura a questo atto (2), propone a cauzione la obbli-

(1) O da qualunque altra autorità giudiziaria investita della causa principale.

(2) Non credo che si esiga una comparsa di cancelleria, ma bastare una comparsa per cedola, come

gazione solidale del signor conte Luigi M. di notoria solidità, con dichiarazione che non venendo nel termine di otto giorni contraddetta la presente proposta si avrà per accettata.

Deposita in cancelleria il mandato di procura in forma autentica per rogito del notaro . . .

B. B. *procuratore speciale.*

(*Notificazione al contrario procuratore*).

CLXII.

Prestazione della cauzione fideiussoria.

Avanti di me Cancelliere del Tribunale civile di Sassari,

È personalmente comparso il signor Adolfo C., possidente, domiciliato in questa città, a me cognito, il quale ha dichiarato che per adempiere all'obbligo che gl'incombe di prestar cauzione per l'usufrutto di cui è in possesso a lui legato dal fu signor . . . mediante suo testamento del giorno . . . (1), egli presenta a tal fine in suo fideiussore la persona del signor conte Luigi M., possidente e domiciliato in questa città. Il quale signore, a me ben noto, e qui pure avanti di me costituito, aderendo alla proposta del signor Adolfo C., quantunque sappia di non essere obbligato, dichiara di assumere ed assume sopra di sè in qualità di fideiussore l'obbligazione che ha lo stesso signor Alfonso C. quale usufruttario . . . di usare e godere da buon padre di famiglia le cose legate, e corrispondere al signor proprietario o suoi eredi le indennità che fossero di ragione, rinunziando al benefizio della escussione, della divisione, e a qualunque altro competente ai fideiussori, e quale altro condebitore solidale.

Alfonso C. — Luigi M. — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZE

La fideiussione può esser meno onerosa; l'autorità giudiziaria può aver trovata idonea anche una fideiussione semplice e sussidiaria o la parte avervi prestato tacita od espressa adesione.

L'*arresto personale* è la confortante prospettiva che ha davanti a sè il fideiussore giudiziale (art. 339). Tuttavia il processo verbale non può contenere nulla che riguardi a quella eventualità, neppure in via di ammonizione a chi forse ignaro di tali conseguenze s'imbarca senza saper dove vada? E sarebbe pur bene. Ma il giudice non presiede all'atto, e manca al cancelliere l'autorità.

Quel giorno in cui dovrà eseguirsi l'arresto, questo verbale avrà virtù di sentenza e titolo esecutivo (art. 329 capov.). A rigore non vi sarà neppur bisogno di notificarlo, perchè fatto della stessa parte. Nondimeno dovrà sempre aver luogo la intimazione prescritta all'art. 751.

CLXIII.

Atto di cauzione con deposito di valori dello Stato.

Oggi . . . . .

Avanti di me Cancelliere . . .

È personalmente comparso il signor A. R., il quale in adempimento della sentenza (1) di questo tribunale civile di . . . , pronunziata nel giorno . . . , colla

si diceva prima, non del tutto male. Ma il procuratore alla lite non può avere per ciò solo facoltà d'impegnare a questo effetto il suo cliente.

(1) È pienamente regolare che l'obbligato a dar cauzione presenti in persona il suo fideiussore, quantunque non sia prescritto nella legge di procedura.

(1) Abolizione delle frasi — *volendo passare la sottomissione — garanzia di sottomissione* — e simili.

quale si concede al comparente di ritirare la somma di L. 3 mila dal signor R. R., deliberatario dei fondi venduti all'asta in pregiudizio del debitore L. C., previa cauzione (1).

A tal effetto deposita in mano di me cancelliere le seguenti cartelle dello Stato al portatore (2):

1° Cedola della rendita di L. ... controssegnata col N° ...; 2° altra della rendita di L. ... controsegnata col N° ... ecc., al corso corrente di borsa del 5 per 100, cioè ... e così del valore complessivo di borsa di L. 3000; ed autorizza me cancelliere a farne deposito in cassa pubblica dello Stato col prefato vincolo e all'oggetto della specificata garanzia (3).

Letto il presente atto ecc.

Data *Sottoscrizioni.*

CLXIV.

Atto di cauzione ipotecaria.

Oggi .....

Avanti di me ecc.

Personalmente comparso il signor ... (4) in adempimento ecc. ha dichiarato di voler sottoporre e sottopone ad ipoteca sino alla concorrenza del suo debito fruttifero il 5[100, liquidato in L. 3000 a favore del signor B. C., dei suoi eredi ed aventi causa (5), e per la garanzia della restituzione di detta somma e interessi, che dovrà effettuarsi nel termine di cinque anni, i seguenti suoi beni proprii:

1° Una possessione denominata... continua (*colle indicazioni prescritte dall'articolo* 1979 *del Codice civ.*).

2° Una terra denominata ecc.; e acconsente che il suddetto signor B. C. faccia iscrivere la ipoteca sui fondi descritti anche senza il personale concorso del comparente (6). .....

SEZIONE VII.

DELLA INTERRUZIONE E DELLA CESSAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

1. Il procedimento s'*interrompe*, e questo avviene in due modi: 1° quando la legge obbliga a riassumere la istanza; 2° ovvero a costituire nuovo procuratore.

La istanza *cade*, o deve semplicemente rinnovarsi senza pregiudizio dello stato del processo. Cade e si ha come non avvenuta (7) se prima della scadenza del termine a comparire siano avvenuti quei cangiamenti di persone

(1) In relazione all'art. 723.

(2) O nominative con cessione.

(3) *V.* pel resto l'art. 330.

(4) O un suo procuratore autorizzato.

(5) È d'uopo indicare gli interessi e loro misura; del resto la iscrizione avrà poi gli effetti che le sono proprii, senza ulteriori indicazioni.

(6) Il presente atto pubblico è titolo ad iscrivere la ipoteca (art. 1987 del Codice civile).

(7) Processualmente parlando, ma la citazione essendo stata valida, può aver prodotti effetti giuridici permanenti, come la interruzione del corso della prescrizione. Tanto più che la deserzione di essa sarebbe indotta dalla legge per favorire la nuova persona giudiziale.

che sono avvisati nell'art. 332. La citazione è rinnovabile *ma per la continuazione degli atti*, qualora siasi avverata alcuna delle contingenze ivi enunciate prima che la causa sia in istato di decisione (1).

Anche il cangiamento della persona del procuratore produce lo stesso effetto (art. 344) (2).

2. Il cangiamento di stato può essere della persona dell'attore o del convenuto. Se dell'attore, prima della costituzione di contrario procuratore, potrà abbandonarsi la citazione; l'erede potrà notificarla di nuovo se e quando gli piaccia. Ovvero l'erede stesso costituisce procuratore e continua la lite; essendo questa volta il comodo della sospensione indotto a favor suo, egli può rinunciarvi (3).

3. *Notificazione della morte o del cangiamento di stato.*

Benchè soltanto l'art. 333 ne faccia parola, la notificazione deve sempre eseguirsi o direttamente alla parte, o al procuratore contrario se costituito, anche nella eventualità dell'art. 332, all'effetto di sospendere il corso degli atti e acquistare la eccezione di nullità degli atti futuri.

È un semplice atto d'usciere.

CLXV.

Citazione di riassunzione per cangiamento di stato.

Avanti il Tribunale civile di ... (4).

L'istante signor Michele D. chiamò in giudizio i sigg. Antonio S. e Rino A. all'oggetto della rivendicazione di una casa ed orto che i citati ritenevano, ed ora ritengono i loro eredi, senza diritto, essendo proprietà dell'attore.

La citazione è del tenore seguente ... (5).

Correndo il giudizio, e già costituitosi procuratore dai signori citati, nel giorno 12 del corrente mese cessò di vivere (6) Antonio S., la cui morte fu denunziata all'istante con atto dell'usciere ... nel giorno 15 dello stesso mese.

Volendosi ora continuare il giudizio in contesto degli eredi, ed essendo noto che sono a lui succeduti i propri figli Lorenzo e Francesco S. (7), perciò, ed in via di riassunzione d'istanza, e previa interpellanza dei suddetti signori sulla qualità di erede ad essi attribuita (8):

Ad istanza del signor Michele D., residente a ..., rappresentato ...,

Sono citati: i signori Lorenzo e Francesco S., domiciliati e residenti a ...,

---

(1) Intorno a ciò *V.* l'art. 335.

(2) *V.* il nostro commento a questo titolo.

(3) Purchè non abbia accettata la eredità col benefizio dell'inventario. Prima di vestire *attivamente* la qualità di erede dovrà adempire alle prescrizioni di legge.

(4) L'art. 325 ci fa comprender abbastanza, che quest'ordinamento appartiene del pari al giudizio ordinario o al sommario, avanti qualunque autorità giudiziaria, in ragione di competenza. E ciò quantunque la sezione faccia parte *del procedimento formale avanti i tribunali civili e le Corti d'appello.*

(5) Non è necessario ridar copia della prima citazione, ma può giovare alla esattezza, dovendo esser rinnovata nei precisi termini, onde l'erede ne abbia completa cognizione.

(6) Altri direbbe — *si rese defunto*!

(7) La legge non dice se e quale intervallo si debba lasciare dalla notificazione della morte alla riassunzione della citazione. Invero il suo scopo è di far manifesta al successore nei precisi termini la lite intentata contro il suo autore; se non che la parte che vuol riassumere la lite deve bene informarsi delle persone che rappresentano la eredità: questo è debito suo.

(8) Tale interpellazione è sempre utile. Il citato non oppugnando la qualità di erede, la riconosce e così suggella la regolarità del giudizio.

quali successori ed eredi del defunto sig. Antonio S., ed il sig. avv. G. G., procuratore costituito del sig. Rino A., a comparire all'udienza del giorno qui sotto destinato dal signor presidente (1), per sentir dichiarare, in contesto dei suddetti signori fratelli S., qualora prima della udienza abbiano costituito il loro procuratore (2), o in loro contumacia, la continuazione del pendente giudizio; e per l'effetto condannarsi i citati in conformità della citazione introduttiva sopra trascritta (*ordinanza che destina la udienza a termine abbreviato*).

Oggi . . . . .

Io usciere infrascritto ho notificato il presente atto di citazione al signor avvocato G. G., lasciandone copia al di lui studio; ed ai sigg. . . . nella casa di loro residenza, lasciandone copia a ciascuno di essi, in mani proprie (3).

N. N. *usciere*.

4. Se il colpito è uno dei procuratori (art. 334), la parte ch'esso rappresentava rimane di tratto scoperta di difesa, e deve citarsi a costituirne un altro. Ossia che la realtà del fatto non possa medicarsi per veruna finzione legale, ossia che la cessazione del procuratore sia un fatto notorio in curia, non si può eccepire il difetto di notificazione (art. 334).

Per conseguenza, qualunque atto sarebbe nullo dopo l'evento, a differenza dei casi nei quali è richiesta la notifica.

CLXVI.

Citazione per costituzione di nuovo procuratore.

(FRAMMENTO)

Avanti il Tribunale civile di . . .

Attesochè pendente la causa che l'istante Filippo N. ha introdotto contro il signor Carlo R. il signor avv. A. D., procuratore costituito dal sig. convenuto, ha cessato dall'esercizio (4), perciò,

Ad istanza del signor Filippo N. e per esso del suo procuratore avv. B. C.,

È citato il signor Carlo R. all'udienza del giorno . . . (5) per sentirsi destinare un breve e perentorio termine entro il quale si presti a costituire un nuovo procuratore, altrimenti procedersi in di lui contumacia.

5. *Perenzione d'istanza.*

« La perenzione si opera di diritto » (art. 340). Chi ha acquistata la perenzione deve ben guardarsi dal produrre una domanda perchè sia dichiarata. È un avvertimento che credo mio debito d'inculcare poichè ho veduto qualche praticista offrire un modulo di domanda. La perenzione è *semplice-*

(1) Si potrebbe citare col termine ordinario, e si osservi che trattandosi di riassumere il giudizio di fondo, non è un incidente, nè va trattato come gli incidenti. Ma il presidente può abbreviare il termine.

(2) Senza che la legge lo dichiari. Tutto questo è in armonia col sistema, e non potrebbe farsi altrimenti.

Il procuratore non esiste più; il suo mandato è spirato; bisogna rinnovarlo, o nominare altro rappresentante.

(3) Noto questa particolarità, mentre in tal caso si è dispensati dal replicare la notifica della citazione (art. 382).

(4) Uno dei casi dell'art. 334. Si ricorda che la *revoca del procuratore* non interrompe il corso della procedura, dovendosi con atto simultaneo nominare altro procuratore (art. 161).

(5) Si ritiene che il presidente l'abbia già fissata con abbreviazione del termine.

mento un'eccezione; eccezione delicata, se mi è permesso dir così; eccezione che deve proporsi *prima di ogni difesa* sul merito, altrimenti s'intende rinunziata. Chi, abbandonando la sua posizione legale, fungesse la parte di attore invocando la pronunzia del magistrato, si pone in questa condizione, che l'avversario faccia qualche atto, e così impedisca al magistrato di pronunziare la perenzione. Se la istanza rimase perenta, non resta che di fare eseguire le sentenze che si fossero ottenute, od opporsi al proseguimento del giudizio (1).

6. *Rinunzia agli atti del giudizio.*

Come la perenzione, implica *la cessazione del procedimento.*

CLXVII.

Atto di rinunzia alla lite.

Tribunale di ...

Nella causa fra ...

Il sottoscritto procuratore del signor P. D., autorizzato con speciale mandato di procura che ha depositato presso questa cancelleria, in nome del suo cliente dichiara di rinunziare agli atti del giudizio vertente fra il sig. P. D. e il signor Claudio M. in punto ...., offrendosi pronto a pagare le spese del giudizio medesimo, come gli sia comunicata la relativa specifica.

Data — **A. S.** *procuratore.*

(Notificazione al contrario procuratore).

7. La rinunzia non produce effetto se non viene accettata (art. 345).

La legge non dice in qual termine debba seguire l'accettazione (2). Basti sol questo, che sino all'accettazione la rinunzia si ha come non avvenuta, e la causa prosegue il suo corso.

SEZIONE IX.

DELLA DISCUSSIONE ORALE E DELLA POLIZIA DELLE UDIENZE.

1. La relazione della causa si fa *dalle parti* o da un *giudice relatore*. Generalmente i difensori sono abili ed istrutti; ma nella opposizione degl'interessi, il fatto potrebbe lasciare delle dubbiezze meritevoli di essere chiarite dalla esposizione imparziale del magistrato. Il presidente sospende la discussione e pronuncia nella stessa udienza un'ordinanza (art. 349).

CLXVIII.

Ordinanza del Presidente che nomina un relatore.

Il Presidente del Tribunale di ...

Nella causa fra ...

Udita la relazione delle parti;

(1) *V.* il nostro commento su questo § 2.

(2) L'art. 470 del Codice sardo del 1859, come già quello del 1854, prescriveva che se nel termine di giorni quindici non si fosse risposto adesivamente, ciò equivaleva alla negativa.

Ritenuto non esserne risultata abbastanza chiarita la posizione di fatto;
Sospesa la discussione, nomina a relatore della causa il signor giudice B. C. e rimette la causa all'udienza del giorno ... del corrente mese.

Data *Sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere.*

CLXIX.

Ordinanza di rinvio della causa.

Il Presidente ...
Ordina che la causa sia rinviata all'udienza del giorno ... (1).

CLXX.

Processo verbale dell'udienza.

(Articoli 248, 249 del Regolamento 14 dicembre 1865).

In questo giorno, 20 del mese di dicembre 1867, alle ore 11 antimeridiane,
Nella causa fra ...

Si è aperta nella solita sala la pubblica udienza: il tribunale è composto del signor presidente avv. P. R., del signor ... giudice, del signor ... giudice coll'intervento del signor A. B., rappresentante del pubblico Ministero (2).

Il sig. avv. R. C., procuratore dell'attore, espone il fatto, e spiega successivamente le ragioni di diritto per cui ritiene doversi dal tribunale ordinare a favore del suo cliente la rivendicazione e immissione in possesso dei fondi detenuti dal signor ...

Il signor avv. L. N., procuratore di quest'ultimo, svolge quelle eccezioni che crede opportune per respingere la domanda.

Il pubblico Ministero dichiara di non volere entrare nel merito della causa, concludendo per l'incompetenza del tribunale.

Nel corso dell'aringa del pubblico Ministero alcune persone presenti alla udienza si sono permesse di fare atti di disapprovazione, sollevando rumori; ed il signor presidente, dopo averle ammonite, ha ordinato che siano espulse dalla sala, com'è stato eseguito (3).

L'udienza è chiusa, e levata la seduta alle ore 4. pomeridiane.

L. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

SEZIONE X.

DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE.

1. Cosa sono le *sentenze* per richiedere tutto quel complesso di forme che descrive l'art. 359; cosa sono le ordinanze che rivestono abito più semplice, come ci avvisa l'art. 362?

Le *ordinanze* continuano ad essere specie del genere *provvedimento* (articolo 50) che indica una risoluzione meramente ausiliaria e ordinativa lungo

(1) Il presidente detta al cancelliere la breve ordinanza che si scrive nel processo verbale, senza bisogno di motivazione.

(2) Se ha luogo.

(3) Articolo 353 del Codice di procedura.

il corso del processo. Senza bisogno di ricorrere a questa nozione, si capisce facilmente che rispetto a magistrato collegiale, è *sentenza* quella che il Collegio pronunzia, qualunque sia il suo carattere (1); ordinanze le decisioni singolarmente demandate, o dalla legge odall o stesso Collegio, ai presidenti o giudici delegati.

Meno agevole è la distinzione per quanto riguarda i pretori e conciliatori che riuniscono in sè l'intero esercizio della giurisdizione (2).

CLXXI.

Sentenza definitiva.

(Articolo 360).

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della nazione re d'Italia (3).

Sentenza nella causa fra i sigg. Adamo C., residente a . . ., rappresentato dal signor avv. C. D., residente a . . ., col signor Alfonso N., residente a . . ., rappresentato dal signor avv. L. N., residente a . . . (4).

Il procuratore dell'attore chiede e conclude . . .

Il procuratore del convenuto chiede e conclude (5) rigettarsi la contraria domanda di pagamento; in via subordinata ordinarsi una perizia . . . (6).

Sentito il pubblico ministero (7);

Attesochè consta in fatto che . . . (8).

---

(1) Di sentenza definitiva o interlocutoria, o preparatoria, o provvisionale.

(2) Spieghiamoci. I pretori e i conciliatori possono in certi casi delegare altri giudici di pari grado per esercitare le *stesse funzioni* loro attribuite dalla legge. Così un pretore che ha facoltà di esaminare testimoni, può delegare la stessa facoltà ad altro pretore per maggior comodità dell'esame. Rapporto ai Collegi la funzione processuale si suddivide: vi è il presidente con una massa di poteri, nota agli studiosi del Codice; questa non è una delegazione nè di legge, nè di magistrato; è un'autorità che ritrae dalla propria carica, una giurisdizione immediata come un'altra. Il Collegio non ha le facoltà proprie del presidente; vi ha funzioni che non può ritenere, ma dee delegare ad un giudice. E questa, sebbene imposta (in certi casi e non in tutti) dalla legge, è una vera e propria delegazione, per ragioni che sarebbe lungo il dire. Ora il pretore e il conciliatore, nella ristretta sua sfera, può far tutto quello che si divide fra quei funzionari, e proferire così una *sentenza* che una *ordinanza*. Egli pronuncia una ordinanza e non una sentenza quando il presidente o il giudice delegato potrebbe proferirla; e questo carattere, benchè estrinseco, basterebbe a farne sentire la differenza. Qualche altra osservazione in proposito dovremo fare parlando dei pretori.

(3) Articolo 555. Quest'epigrafe è parte essenziale della sentenza.

(4) *V.* in relazione gli art. 133, 134, 145.

(5) Brutta cosa è il convenzionalismo nelle arti: ma quando si tratta di disciplina giudiziaria, vi sono atti e modi di convenzione che vi preservano dalle questioni dandovi, come a dire, la misura del linguaggio. Il formalismo nella forma; nulla di più naturale.

Le *conclusioni* non sono riportate dalla sentenza che nel loro oggetto, *esclusi il fatto e i motivi* (articolo 359, nº 4).

Le conclusioni alle quali la sentenza è legata sono le *ultime* o *riassuntive* o *finali* che vogliate chiamarle. (Per le cause formali *V.* l'art. 176).

(6) È di tutta necessità riferire eziandio le conclusioni subalterne.

(7) Nelle cause nelle quali emette le sue conclusioni (art. 346). L'*omissione* non porterebbe nullità, qualora il pubblico Ministero fosse realmente stato sentito.

(8) La legge non impone il metodo della redazione delle sentenze; ma l'art. 265 del regolamento ammonisce, doversi separare la questione del fatto da quella del diritto, e dà alcune altre istruzioni che sono ottime; il che però non toglie la difficoltà pratica della redazione. Ora per quel laconismo che lascia incerto il concetto del redattore, ora per quella loquacità che indebolisce gli argomenti principali, e scopre la fragilità dei secondari, presenta quasi sempre lati accessibili alle censure; e quando anche per certa velleità erudita che spinge a teorizzare oltre il bisogno, si creano difficoltà che non sono proprie della causa, e non dovrebbero esistere.

L'accenno del primo movente della convinzione non soddisfa sempre alla motivazione. Talvolta contiene la

Per questi motivi: — Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione (1).
Condanna (o assolve)...

Pronunciata la presente sentenza nel giorno... e letta in udienza pubblica nel giorno... mese... anno...

(*Sottoscrizione di tutti i Giudici e del Cancelliere*).

AVVERTENZE

a) Tutti i giudici che hanno pronunziata la sentenza devono sottoscriverla; per la validità della pubblicazione, non è necessario che tutti siano presenti.

Se la soscrizione è divenuta impossibile, il cancelliere deve indicarla;

b) Il Codice reca una parte regolamentare interna, completata dipoi dalle istruzioni del 14 dicembre 1865. La disposizione dell'articolo 358 e 359 appartiene all'ordine interno. Il segreto ricopre la deliberazione dei giudici; e se dalla sentenza apparisse, ad esempio, la unanimità, o la maggioranza, la sentenza corre pericolo di annullamento e qualcuna ha patita questa sorte.

c) Rammento la disposizione dell'art. 267. « Deve anche esprimersi (nelle sentenze) la rispettiva qualità di attore, di convenuto principale d'interveniente (volontario) o di chiamato in causa, di appellante o di appellato ».

CLXXII.

Sentenza interlocutoria.

In nome ecc. Il Tribunale di ... ha pronunciata la seguente

Sentenza — Nella causa fra ecc.

Il procuratore dell'attore chiede e conclude ecc.

Attesochè (motivi) (2).

Per questi motivi: — Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

Ammette alla prova per mezzo di testimoni i capitoli prodotti dall'attore B. C., il cui tenore è il seguente: 1° Che ... 2° Che ...

Delega all'esame e relativa istruzione il pretore del mandamento di ...

Spese riservate.

AVVERTENZA

Il Codice non classifica le sentenze, dipartendosi in ciò da quasi tutti i Codici che lo hanno preceduto, e abbandona questo incarico alla scienza. Certamente il Codice non ha avuto in mira che l'effetto estrinseco; gli è bastato di coordinare quel pronunciato che si chiama *sentenza*, al sistema gerarchico delle appellazioni revisioni e cassazione, e perciò ha stimato inutile trattenersi sulla qualifica che il pronunciato ritrae dalle sue attinenze coll'oggetto del giudizio (3) ben definita dall'art. 501 del precedente Codice piemontese. « Non sono conside-

ragione definitiva; ma bisogna bene che il giudice rifletta se vi abbia e fin dove si estenda la contestazione, per ammisurarvi la portata della motivazione. Uno domanda il pagamento d'una somma; l'altro nega e non più. Il giudice risponde che il suo debito è dimostrato dall'istrumento..... e non ha bisogno di dir altro. Ovvero cita un articolo di legge, e tutto è finito. Ma se la difesa si occupa di quel documento e di quel testo, e sostiene che l'istrumento non prova, che il testo non è applicabile, non basterà il dire che l'istrumento esiste, che il testo è applicabile.

Questa della motivazione è una faccenda seria; troppe sentenze precipitano per tale difetto; attenzione, non altro che attenzione, dal luogo in cui son posto raccomando anche una volta a magistrati pieni di buona volontà, e che nella onesta coscienza devono sentire il rimorso di un errore che si poteva così facilmente evitare.

(1) Codesta clausula è riconosciuta di grande utilità; bastò le più volte a difendere le sentenze dal vizio di *ommessa pronunzia*.

(2) Se è contraddetta l'ammissibilità della prova testimoniale, la sentenza comincia dal decidere questo punto di diritto. Indi passa alla considerazione dei capitoli e ne stabilisce la influenza. È una sentenza interlocutoria che decide due questioni; l'ammissibilità della prova e la sua applicazione specifica.

(3) Tutte le sentenze sono appellabili; principio favorevole alla libertà giudiziaria e alla difesa. Per conseguente anche la sentenza preparatoria è appellabile. In ciò la nostra legislazione si è scostata dalle precedenti.

rati come sentenze i semplici provvedimenti del tribunale per la istruzione della causa i quali non pregiudicano il merito ». Pertanto la sentenza preparatoria, o istruttoria, *non pregiudica il merito.* Ciò importa che, sebbene la sentenza sia appellabile, la domanda sarebbe respinta per difetto di gravame. Ma egli è necessario, che la sentenza che in effetto non vuol nulla anticipare sul giudizio, si tenga entro limiti precisi, per non produrre equivoci e compromettere l'interesse delle parti in giudizi ulteriori che non avrebbero ragione di essere.

CLXXIII.

Sentenza preparatoria.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II ecc.

Il Tribunale ecc.

Nella causa ecc.

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: sia dichiarato non aver diritto il convenuto di trasmettere le acque che scolano dai suoi opifizi sul terreno *a*, *b* dell'attore, che serve ad uso di cortile e giardino della sua casa padronale (1).

Il procuratore del convenuto chiede e conclude rigettarsi la domanda.

Attesochè l'attore non pose in controversia l'obbligo che gli è imposto dalla sua posizione di proprietario inferiore, di dare il passaggio sopra i propri fondi alle acque che sopravanzano all'uso degli opifici del convenuto B. C. (2);

Atteso che il convenuto sostiene che le acque, defluendo per uno scolo naturale sui fondi dell'attore, attraversano un campo che non serve nè ad uso di cortile nè di giardino della casa dell'attore medesimo; eccezione che il convenuto dichiara di non dover provare, ma alla parte attrice incombere la prova del contrario;

Atteso che l'attore a provare il fatto ha prodotti tre capitoli, quale materia articolata da sottoporsi a testimoni (3);

Che la posizione di fatto può essere utilmente chiarita dall'accesso; preliminare ispezione che può giovare eziandio a regolare la prova testimoniale (4);

Prima ed avanti ogni cosa (5), sospeso l'incidente di prova testimoniale, e senza pregiudizio dei diritti e ragioni delle parti,

Ordina d'ufficio l'accesso giudiziale sul luogo della controversia; delega a questo effetto il signor giudice ...; nomina a periti i sigg. ingegneri A., B., C. all'oggetto di riconoscere i luoghi che sulla proprietà dell'attore attualmente percorrono le acque scolanti dagli opifici del convenuto; se il veicolo o canale dell'acqua presenti un'opera manufatta o un corso naturale; e di che qualità e destinazione siano i terreni sui quali le acque stesse trascorrono ...

. . . .

(1) Articolo 598 del Codice civile.

(2) Cosa indispensabile a notarsi. Se fosse in controversia il diritto dell'azione, la semplice determinazione di un *accesso giudiziale* (è quello che si propone) verrebbe implicando la decisione del diritto, poichè non si discende alle prove, anche per semplice istruzione dell'animo, se non quando esista e si riconosca esistere in principio un diritto che resta solo a provarsi in linea di fatto.

(3) Non importa trascrivere il tenore degli articoli, anzi consiglierei di non farlo, a mostrare che il tribunale non ha dedotto il menomo argomento dagli stessi capitoli.

(4) Così motivando, il giudice da qual parte inclina? Nessuno può dirlo.

(5) Questa clausula preservativa continua ad avere il suo valore, semprecchè la intenzione che esprime non sia in opposizione coi risultamenti della sentenza.

CLXXIV.

Clausola di esecuzione provvisoria.

(FRAMMENTO).

Dichiara la presente sentenza eseguibile nonostante opposizione o appello (1), previa però cauzione da prestarsi a termini di legge (2).

2. *Notificazione della sentenza e ordinanza.* — Premesso che la *sentenza* è notificata alla parte, la *ordinanza* ai procuratori, secondo le varie designazioni dell'art. 367, faccio rinvio alle formole del N° XXXVIII.

3. *Spese.* — La sentenza deve pronunciare sulle spese. Se ommette di pronunciare non è alla Cassazione che si ricorre (art. 517, n° 6), ma se ne fa domanda con citazione allo stesso tribunale che pronuncia un'altra sentenza.

CLXXV.

Citazione per ommessa pronuncia sulle spese.

(Articolo 370).

Avanti il Tribunale di ...

In usciere infrascritto, ad istanza del signor avv. R. C., procuratore del signor Agostino S.,

Ho citato il signor avv. N. O., procuratore del signor Consolo S., a compatire nell'udienza del giorno ... fissata dal sig. presidente, all'oggetto che non essendosi nella sentenza dall'ill.mo tribunale pronunciata fra le parti nel giorno .. fatta ragione delle spese del giudizio, sia con altra sentenza provveduto, condannando il convenuto soccombente alla rifusione delle spese, colle ulteriori (3).

4. « La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione ». Ma può delegarsi ad un giudice, che esaminati gli atti della causa, e senza citazione, determina la somma delle spese.

CLXXVI.

Ordinanza di liquidazione di spese (4).

L'avv. R. S., giudice delegato alla liquidazione delle spese, come da sentenza di questo tribunale del giorno ...,

---

(1) O solamente nel primo caso (art. 364). La legge dichiara in quali cause può l'autorità giudiziaria accordare la esecuzione provvisoria (art. 363).

(2) Dopo ciò alla parte vincitrice non resta che presentarsi alla cancelleria secondo le norme tracciate dagli articoli 329, 330. Notificato l'atto di cauzione, potrà la contraria parte farvi contrasto se insufficiente, ecc., con citazione avanti il presidente; la questione può finirsi in buona pace, rettificando o migliorando la cauzione; ovvero il presidente fissa la udienza.

Se si offre in cauzione persona nullatenente e screditata, o un fondo carico d'ipoteche, dovrò io accettarlo? Che una questione possa farsi è cosa evidente. *Ma intanto si appella.* Che ne segue? L'appello sospende: è della sua natura, mentre la cauzione non è ancora perfetta; e la questione non può decidersi che preliminarmente, se vuolsi, ma in appello.

(3) Interposto l'appello, è mestieri attendere la seconda decisione. Nè gioverebbe l'avere ottenuta l'esecuzione provvisoria, che non si estende mai alle spese. La sentenza d'appello, confermando, può condannare alle spese di prima istanza, riparando al difetto che però non costituisce gravame.

(4) Dico *ordinanza* e non *decreto* — essendo emanata *d'ufficio* e per mandato del tribunale. Nè potrebbe chiamarsi *decreto*, attesa l'attitudine che ha di diventare titolo esecutivo (art. 377, in fine).

Vista la nota delle spese sopra trascritta (1);

Liquida l'importo della medesima nella somma di L. . . . (*o divide la somma a carico di più soccombenti*).

Data A. S. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

CLXXVII.

Reclamo (2).

Avanti il Tribunale di . . .

Io usciere infrascritto, ad istanza del signor avv. R. S., procuratore del signor Aurelio D.,

Ho citato il signor avv. F. U., procuratore del signor Antonio N.,

A comparire all'udienza del giorno . . . fissata dall'ill.mo sig. presidente (3), per sentire ammettere il reclamo che colla presente interpone il signor istante dalla ordinanza di liquidazione di spese, pronunciata in causa dal signor giudice delegato e notificata nel giorno . . . all'istante medesimo, e per l'effetto rigettarsi le partite *a*, *b*, *c* e ridursi la tassa a sole L. . . . , colla condanna dell'avversario alle spese ulteriori (4).

5. « Per le spese della sentenza, della sua notificazione e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall'usciere nell'atto di notificazione e nel precetto » (art. 378).

Questa funzione appartiene esclusivamente ai nominati pubblici uffiziali; se non che la liquidazione suppone una sentenza di condanna nelle spese a carico di una parte determinata e a favore di un'altra. È però osservabile che siffatta tassazione non fa che indicare nell'atto stesso il costo dell'atto. L'usciere pone in margine di ogni atto che eseguisce l'importo delle spese. Chi dovrà al termine del giudizio pagarle, non può ancora sapersi. Così il cancelliere nel presupposto *di ommessa pronunzia sulle spese*, tassa tuttavia le spese sul margine della spedizione; la pronunzia che verrà in seguito dichiarerà chi debba pagarle; ma non si tasseranno una seconda volta.

Ciò che vi ha di certo si è, che la parte, ad istanza della quale l'atto si forma, anticipa le spese alla cancelleria o all'usciere: ed ecco ragione della simultanea liquidazione (5).

6. Anche su questa è accordato diritto di reclamo; il quale diritto può esercitarsi ad ogni singola tassazione, con citazione in via sommaria, cioè a udienza fissata dal presidente, o dal giudice singolare.

7. *Metodo per la liquidazione delle spese e onorari dovuti al procuratore dal proprio cliente.*

Il procuratore, senza citazione e con istanza anche verbale, sottopone la sua nota al presidente, sotto la quale egli scrive la sua ordinanza.

(1) La ordinanza è scritta al fine della nota.

(2) Da proporsi nel termine di tre giorni (art. 377).

(3) Secondo il solito la citazione si presenta al presidente che vi appone appiedi la sua ordinanza.

(4) Sul reclamo, dice l'art. 377, è provveduto a norma dello stesso articolo (183). Significa semplicemente che il presidente fissa l'udienza del tribunale nella quale si discuterà il merito del reclamo.

(5) Compresi i diritti dell'erario.

CLXXVIII.

Ordinanza del Presidente che liquida le spese ed onorari del difensore.

Il Presidente del tribunale di ...

Vista la nota di spese ed onorari presentata dal signor avv. L. N., procuratore del signor Pancrazio S., cliente da lui rappresentato nella causa contro il signor ... avanti questo tribunale,

Liquida la nota delle spese ed onorari in L. 351 66;

Ordina che il signor Pancrazio S. debba farne il pagamento al sig. avvocato L. N. nel termine di giorni 20 dalla notificazione di questa ordinanza; e condanna lo stesso signor Pancrazio S. nelle spese ulteriori.

Data R. N. *presidente.* — N. N. *cancelliere* (1).

AVVERTENZA

La legge non accenna ad altra autorità che al presidente (2); non ammetterei quindi che il procuratore *trattandosi di azione propria verso il suo cliente* potesse rivolgersi al giudice delegato. La ordinanza o sentenza che delega il giudice non può aver contemplato che i rapporti fra i litiganti e non la contestazione che fosse per nascere fra il procuratore o l'avvocato e il suo cliente, possibile eziandio nel caso che il tribunale avesse compensate le spese e non delegato il giudice (3).

CLXXIX.

Ricorso allo stesso Presidente contro l'ordinanza.

Ill.mo signor Presidente.

Nel giorno ... venne notificata all'istante Pancrazio S., residente in questa città ..., ordinanza di V. S. Ill.ma, emanata nel giorno ..., colla quale fu l'istante medesimo condannato al pagamento di L. 351 66 per titolo di spese e funzioni pretese dal signor avv. L. N.

La somma della tassa è superiore al giusto debito, come risulta dalla seguente dimostrazione:

(*E qui spiegare partitamente le cifre impugnate e rifare le somme*).

Riducendosi pertanto il debito dell'istante verso il signor avv. L. N. a sole L. 220, si chiede che V. S. Ill.ma voglia destinare la sua udienza, nella quale il suddetto signor procuratore dovrà riconoscere giusta e legittima la premessa riduzione, e qualvolta le parti non si trovino d'accordo, piaccia a V. S. Ill.ma fissare la udienza avanti il tribunale.

PANCRAZIO S. *ricorrente.*

Segue l'ordinanza del presidente.

Visto il sopra esteso ricorso, potrà citarsi (4) per le ore 11 del mattino del 20 corrente.

Dato in ..., 17 giugno 1867.

A. A. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

---

(1) L'ordinanza è munita della forma esecutiva.
(2) Intendi *pretore*, se causa pretoriale.
(3) Periti, cancellieri, uscieri, ecc. (art. 103).
(4) Meglio che *si citi*, non essendo che un permesso ed una facoltà.

CLXXX.

Il Presidente rimette le parti al tribunale.

Il Presidente del Tribunale di . . .

Visto il ricorso di Pancrazio S. per la riforma della nostra ordinanza del giorno . . . colla quale . . .

Non avendo l'avv. L. N. convenuto nella riduzione della nota proposta dal ricorrente, nè essendosi potuto conciliare la vertenza (1);

Destina per la risoluzione della controversia l'udienza del tribunale che sarà tenuta nel giorno . . .

Data A. A. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

8. « I procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunziata a loro favore per quella parte che dichiareranno aver anticipato. Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale o verbalmente alla udienza » (art. 373).

CLXXXI.

Atto di opposizione contro la domanda del procuratore per l'aggiudicazione delle spese (2).

Avanti il Tribunale civile di Torino.

In questo giorno . . . mese . . . anno. In Torino.

Ad istanza del signor Benedetto R., residente a . . . (3),

Io usciere infrascritto, addetto al tribunale civile di Torino, ho dichiarato al signor Giulio M., residente a . . . (4), ch'esso signor Benedetto R. si oppone a che sia fatto il pagamento delle spese da lui dovute al signor avv. L. N., protestando di nullità e di doppio pagamento, laddove la presente opposizione non fosse rispettata; quindi

Ho citato il signor avv. suddetto L. N. (5), residente a . . . , per comparire alla udienza del tribunale del giorno . . . , destinata dall'ill.mo presidente, all'effetto di sentire ammettere la presente opposizione, ridurre la tassa di spese a L. 220 o più vera somma, e condannarsi il citato nelle spese della opposizione. (*Segue la notificazione*).

SEZIONE XII.

DISPOSIZIONI SPECIALI AI GIUDIZI CONTUMACIALI

1. *Della contumacia dell'attore.*

L'attore dopo avere inviata una citazione, può abbandonarla e più non curarsene. Volendo proseguire il giudizio *deve rinnovarla* (art. 380).

---

(1) Non si devono enunciare le ragioni discusse nel tentativo di conciliazione.

(2) La opposizione si fa con atto d'usciere (articolo 379).

(3) È una istanza che può farsi senza ministero di procuratore.

(4) Questo sig. Giulio M. è l'avversario che dovrebbe pagare le spese; la opposizione consiste nella citazione che segue.

(5) Non è imposta che la citazione del *creditore* (art. 379), tenendosi abbastanza garantito il citante dalla notifica della opposizione fatta alla controparte

In quei sistemi nei quali era imposta la produzione della citazione in cancelleria nel termine indicato, la causa era *radicata*, come dicevasi, e il convenuto sapeva perciò la intenzione dell'attore. Altrimenti la causa si riteneva abbandonata e deserta.

Nel sistema odierno l'atto di citazione è impegnativo pel citante; se l'atto è abbandonato, se non è susseguito dalla costituzione del procuratore, è lo stesso attore che si rende contumace; il convenuto può far dichiarare la sua contumacia.

La costituzione imperfetta del procuratore dell'attore equivale al non essere. Tale sarebbe una costituzione senza mandato o con tale mandato che non contenesse la facoltà che il procuratore si è arrogata. Il convenuto considera l'attore come contumace non essendo legalmente rappresentato (1).

Il convenuto che per parte sua è in regola colla propria costituzione, può rivalersi contro l'attore medesimo cominciando dal presentare un certificato del cancelliere sulla non produzione del mandato.

Che se il difetto cadesse sul contennto del mandato, il cancelliere non potrebbe risponderne, ma il procuratore del convenuto troverebbe il suo appoggio nel mandato stesso deposto in cancelleria.

CLXXXII.

Comparsa per far dichiarare la contumacia dell'attore.

Tribunale civile di Perugia.

Nel giorno ... venne notificata citazione al signor Raffaele L. in nome del signor conte Francesco D., all'effetto di farlo condannare al pagamento di L. 6 mila cogli interessi, facendo assegnamento sopra il rogito stipulato nel 3 marzo 1865 dal notaio N. N. di questa città.

Il procuratore signor avv. A. R. depositando in cancelleria i documenti indicati nella citazione, disse pure di volersi costituire procuratore dell'attore, ma non depositò il mandato; la sua costituzione è quindi nulla e come non avvenuta (2).

Ritenuto che il signor Francesco D. non ha azione per chiedere la indicata somma, non essendo scaduto il termine per restituirla; nè potendosi col pretesto d'inadempimento di patti proporre la risoluzione del contratto, secondo il vano intendimento della citazione, essendo che l'istante ne fu sempre scrupoloso osservatore;

Ritenuto che il convenuto istante ha per parte sua legalmente costituito il procuratore sottoscritto, questi perciò chiede e conclude:

Sia dichiarata la contumacia dell'attore Francesco D.; e giudicando in merito assolversi il convenuto Raffaele L. da tutte e singole le pretese spiegate nella detta citazione colla condanna nelle spese.

Data *Avv.* FULVIO B. *procuratore* (3).

(1) Difatti l'art. 381 si esprime — quando il procuratore..... dell'attore *non abbia fatta la sua costituzione a norma dell'articolo* 158.

(2) Fingendo che un mandato sia stato esibito ma inconcludente, o perchè emanato da chi non avesse capacità (dal minore anzichè dal tutore), o riguardante tutt'altro affare, ecc., il diritto del convenuto di saltare avanti, per così esprimermi, attaccando l'attore senza difesa, come un contumace, non sarebbe meno sicuro.

(3) La causa è iscritta nel ruolo di spedizione delle contumaciali, e portata alla udienza.

2. « Se il convenuto proponga domanda riconvenzionale, deve notificarla all'attore personalmente » (art. 381).

La premessa comparsa non è notificata, non essendovi persona cui possa esserlo; ma nella riconvenzione lo stesso convenuto si rende attore.

CLXXXIII.

Citazione riconvenzionale contro l'attore contumace.

Avanti il Tribunale di ...

L'istante Pietro M. venne citato in nome del signor Paolo N. per il pagamento di L. 80 mila, prezzo del tenimento venduto al medesimo istante dal signor Paolo N., come da rogito del notaro ...

Riservandosi il signor istante ogni azione ed eccezione per respingere la domanda dell'attore, mentre si rileva dal suddetto rogito che non è ancora venuto il tempo del pagamento del prezzo;

E ritenuto che la primaria obbligazione del venditore è quella della tradizione e consegna della cosa venduta;

Che l'attore mentre richiede precocemente il prezzo della vendita, ritiene ancora alcune case e poderi spettanti al tenimento, e sono:

(*Segue la precisa indicazione di queste case e poderi*); quindi,

Ad istanza del signor Pietro M., residente a ...,

È citato in via riconvenzionale (1) il signor Paolo M., residente in ..., a comparire ecc. per sentire assegnarsi un breve e perentorio termine nel quale mettere a disposizione dell'istante vacui e liberi i seguenti fondi urbani e rustici: 1° ...; 2° ...; 3° ...

Scorso il qual termine inutilmente sia ora per allora ordinata la espulsione del citato, ecc.

AVVERTENZE

Il capov° dell'art. 381 sopra trascritto ha senza dubbio un'attinenza logica colla materia che lo precede nel giro del medesimo articolo, e contiene una discretiva. Se trattasi semplicemente di far dichiarare la contumacia dell'attore e di ottenere l'assoluzione dalla domanda, il metodo indicato è quello della comparsa (V. n. CLXXXII): ogni notificazione sarebbe inopportuna, e farebbe svanire l'effetto che il convenuto si propone, di colpire l'attore nella sua contumacia. — La contumacia non ha fatto perdere all'attore il diritto di difendersi dai nuovi attacchi dell'avversario; e perciò deve citarsi *personalmente* (2).

Qui possiamo immaginare due casi 1° che il citato non risponda; 2° che si presenti con regolare costituzione di procuratore. Se non risponde, eccolo contumace eziandio sulla istanza riconvenzionale, cioè qual convenuto. Allora o la citazione fu consegnata *nelle mani proprie del convenuto* (3) il tribunale dichiara la contumacia e decide la causa, o la citazione fu portata a domicilio, deve rinnovarsi giusta la prescrizione dell'art 382.

Fingasi l'altro caso: colui che fu contumace sulla istanza propria, comparisce per rispondere a quella dell'avversario. Essendochè è della natura della riconvenzione formare colla domanda principale un solo processo, io sono di fermo parere che la costituzione di procuratore sulla riconvenzionale importi la comparsa anche nella causa principale.

(1) È noto che la domanda riconvenzionale è diretta a quella stessa autorità giudiziaria avanti cui pende la causa principale; e si dice *riconvenzionale* (o azione in riconvenzione, art. 100), perchè viene dal *convenuto*, quasi reazione del convenuto medesimo. Osservo, giacchè mi avviene di toccare questo soggetto, che la domanda riconvenzionale contiene un oggetto *correlativo, ma distinto* dalla principale; e piuttosto che una eccezione, come la *compensazione*, è una istanza nuova che potrebbe stare da sè e costituire un giudizio proprio.

(2) Intendi alla foggia degli articoli 135, 139.

(3) Il che deve sempre dichiararsi dall'usciere colla formula — *in persona — o nelle sue proprie mani.*

3. *Contumacia del convenuto.*

Chi fu citato *in persona propria* è un contumace volontario che non ha diritto ad un secondo invito, *nè a fare opposizione* (art. 474).

CLXXXIV.

Citazione rinnovata ai non comparsi. (Art. 382)

(FRAMMENTO).

Tribunale di ...

(*Segue tutto intero il corpo dell'atto conforme a quello già spedito*).

Ad istanza del signor Lorenzo L., residente ...,

Sono citati la seconda volta i sigg. Tobia e Massimo D., residenti a ... (1), a comparire ecc.

4. « La dichiarazione di contumacia dev'esser chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire » (art. 383).

Lo stesso articolo insegna come debba eseguirsi: 1° si ottiene dal cancelliere certificato che il citato N. N. non ha costituito procuratore, e che dal canto proprio l'istante si è conformato alle disposizioni dell'art. 159 (2); 2° si presenta al cancelliere il solito foglio colle opportune indicazioni (3) per iscrivere la causa nel ruolo delle contumaciali.

Si farà in modo che nel medesimo giorno sia portata alla udienza la stessa causa contro i comparsi, con permesso del presidente.

Riunite le istanze, il tribunale pronuncierà una sola sentenza contro tutte le parti (art. 384).

CLXXXV.

Sentenza che, dichiarata la contumacia, pronuncia a termini di diritto.

In nome ecc.

Il Tribunale di ...

Ha pronunciata la seguente sentenza:

Nella causa fra Lorenzo L., residente a ..., rappresentato dall'avv. ...,

Con Pietro M., residente a ..., rappresentato dall'avv. B. C. procuratore, residente a ...; Antonio C., residente a ... rappresentato ...;

Tobia C., residente a ... e Massimo D., residente a ..., contumaci.

Il procuratore dell'attore ha concluso, dichiararsi la contumacia dei non comparsi Tobia C. e Massimo D. (4), e pronunziarsi in merito in conformità delle proposte conclusioni.

Il procuratore dei convenuti Pietro M. e Antonio C. ha concluso:

(1) Se quattro furono citati, A., B., C., D.; comparvero A. e B. costituendo il procuratore, ovvero A. e B. furono citati in persona propria, non ci si citano che gli altri due.

L'attore può rinunciare all'*effetto della citazione contro i non comparsi*, se la loro presenza, non sia necessaria; nella quale ipotesi la causa prosegue senza interruzione.

(2) Che non impone soltanto la costituzione del procuratore, ma altre cose ancora.

(3) *V.* ciò che si è osservato al § 3, Sez. I, Cap. I, Titolo IV, Libro I.

(4) La domanda deve farsi nel termine di giorni sessanta (articolo 363); mediante comparsa che contiene le conclusioni di merito o il richiamo delle conclusioni già emesse.

Attesochè Tobia C. e Massimo D. citati in persona propria (1) non hanno costituito procuratore, facendone fede il certificato di questa cancelleria del giorno . . . ;

Attesochè (*seguono i motivi di merito*);

Riunite le cause, dichiara la contumacia dei . . . (2).

E giudicando nel merito condanna (*o assolve*) ecc.

Ordina che la presente sentenza sia notificata personalmente ai contumaci col ministero dell'usciere N. N. a ciò destinato. . . . . .

AVVERTENZE

Quando più persone sono citate, alcune compariscono ed altre no, è d'uopo esaurire la legale interpellazione dei contumaci all'effetto che la sentenza che si pronuncia anche contro i comparsi, abbia la necessaria stabilità e non sia soggetta alle vicende dell'opposizione (art. 474 e seg.

Ove però non si tratti che di contumaci (cioè se il solo citato si è reso contumace o fra più citati niuno comparve) l'attore non è tenuto *a rinnovare la citazione* (se il convenuto non fu citato in persona propria) e può nonostante nei 60 giorni far dichiarare la contumacia, riservato per altro al convenuto il rimedio della opposizione.

6. Anche durante la contumacia si fabbrica un processo istruttorio, una perizia, un esame di testimoni. La sentenza preparatoria o interlocutoria, che ordina la istruzione, è notificata col solito metodo (3).

« Le istanze che si promuovono nel corso del giudizio e le ordinanze d'istruzione » (art. 385) si notificano di volta in volta al contumace mediante affissione alla porta esterna del tribunale.

Le istanze di cui si parla nel suddetto articolo, sono le citazioni dove occorrono; le comparse nelle quali si eleva qualche eccezione (4), e in generale gli atti che dovrebbero notificarsi da procuratore a procuratore. Un esempio può esser quello dell'articolo 234. L'esame sarebbe nullo se mancasse tale notificazione: essa è indispensabile; si crede sempre che ne verrà qualche rumore al contumace, e potrà svegliarsi.

CLXXXVI.

Ordinanza d'istruzione durante la contumacia.

L'avv. A. B., giudice delegato;

Vista la sentenza proferita da questo tribunale nel giorno . . . (5);

Udita (6) l'istanza dell'avv. R. S., procuratore del signor . . . ;

Dichiara che l'esame dei testimoni avrà luogo nella stanza consueta nel palazzo del tribunale nel giorno . . . , ora . . . , previa la notifica della presente ordinanza dieci giorni prima nei modi regolari alla parte contumace.

(1) Se così non fosse, si farebbe menzione della seconda citazione, per servire al disposto dell'articolo 384 (*V.* l'*Avvertenza*).

(2) È formula più esatta dell'altra — *dichiarata la contumacia*, ecc. La dichiarazione di contumacia è una decisione sostanziale.

(3) Cioè mediante usciere *ad hoc*, deputato dall'autorità giudiziaria.

(4) Per esempio, la ricusazione di un giudice, di un perito; l'allegazione in sospetto contro testimoni, qualora non si preferisca di proporre la eccezione nel processo verbale, notificandosi poi lo stesso processo verbale mediante l'affissione.

(5) La sentenza che ordina l'esame e delega il giudice. Non è d'uopo ripetere questo *Visto* nelle ordinanze successive.

(6) La istanza può farsi verbalmente (art. 234).

In questo giorno, 12 agosto 1867.

Io usciere sottoscritto, addetto a questo tribunale civile, ad istanza del signor avv. R. T., procuratore del signor . . ., ho notificata la sutrascritta ordinanza al contumace signor Atanasio B., avendone affissa copia alla porta esterna del tribunale.

N. N. *usciere.*

AVVERTENZA

La ordinanza che stabilisce il giorno per prestare il *giuramento* (articolo 223) non cade nella limitazione, e dovrà notificarsi personalmente. E in generale non è ordinanza d'istruzione quella che tiene al decisorio della causa.

7. « Nonostante la dichiarazione di contumacia e sino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni » (art. 386).

In tre diverse maniere il citato s'introduce nel giudizio dopo la sua dichiarazione di contumacia: 1º mediante costituzione di procuratore (1); 2º mediante *opposizione;* 3º per via d'*appello*. La costituzione di procuratore è susseguita per solito da una comparsa di ragioni.

CLXXXVII.

Atto di comparizione del contumace.

Avanti di me Cancelliere infrascritto,

È personalmete comparso il signor avv. B. C. quale procuratore del sig. Biagio N., residente . . ., il quale ha dichiarato che, volendo il suddetto suo cliente purgare la contumacia incorsa nella causa contro di lui promossa dal sig. Domenico N., lo ha munito di apposita procura onde rappresentarlo in detta lite e per l'effetto:

1º Deposita in questi atti la indicata procura che porta la data del giorno . . ., redatta dal pubblico notaio signor . . .;

2º L'atto di dichiarazione di elezione di domicilio in questo comune nella casa del signor . . . (2);

3º Offre in comunicazione i seguenti documenti *a*) *b*) ecc.

Avv. B. C. *procuratore* (3).

CAPO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO AVANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO

1º Il procedimento sommario o abbreviato è statuito — *alle domande per provvedimenti conservatorii e interinali* — e *alle cause d'appello dalle sentenze dei pretori* — poichè il bisogno della celerità è insito nel titolo mede-

(1) Nelle cause formali avanti i tribunali civili e le Corti d'appello; per le altre vedremo a suo luogo.

(2) Secondo l'articolo 159.

(3) Segue la notificazione prescritta dal suddetto articolo. Indi con atto da procuratore a procuratore si deducono le ragioni della difesa.

simo (1). Latissima facoltà è attribuita ai presidenti dei tribunali e delle Corti *per autorizzare la citazione a udienza fissa*, che imprime il carattere al procedimento sommario (2). L'atto di citazione che si sottopone al presidente deve indicare il motivo per cui s'invoca il metodo sommario (3).

CLXXXVIII.

Citazione in giudizio sommario.

Avanti il Tribunale di . . .

L'istante Gregorio X. locava a Francesco S. una casa posta . . . per l'annua mercede di L. 3 mila pagabile a semestri, come risulta da scrittura privata del giorno . . .

È pattuito che verificatasi la morosità di due intere rate, il locatore avrebbe diritto di troncare la locazione e di espellere immediatamente l'affittuario dal fondo locato, senza costituzione in mora.

L'affittuario signor Francesco S. è in arretrato di due intere annualità, e frattanto abusa nel peggior modo della cosa locata, guastando le fabbriche, ecc. Volendo l'attore valersi del suo evidente diritto, perciò (4):

Ad istanza del signor Gregorio X., residente a . . ., rappresentato . . .,

È citato il signor Francesco S. a comparire all'udienza dell'ill.mo tribunale nel giorno 15 del corrente mese di luglio, alle ore 11 antimeridiane, così fissata dal signor presidente colla sua ordinanza scritta appiedi dell'atto presente (5), per sentire . . .

Vista (o udita) la istanza del signor avv. B. D., procuratore del signor . . ., chiedente l'autorizzazione della citazione a udienza fissa (6);

Si permette la citazione in via sommaria (7) per comparire avanti questo tribunale all'udienza del giorno . . ., con che la intimazione della citazione segua due giorni prima (8).

Data **A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.**

(*Viene appresso la notificazione*).

---

(1) In molti luoghi del Codice è tassativamente prescritto il regolamento sommario in casi singolari, e in particolar modo nel corso dei giudizi esecutivi.

(2) Articolo 155. — *V.* la Giunta nº VIII al Codice di procedura annotato.

(3) Certo il legislatore ha avuto le sue buone ragioni per non determinare *a priori* che ben poche fra le cause che devono trattarsi col modo sommario; all'effetto però *non di concedere*, intorno a che i presidenti sono forniti delle più ampie facoltà, ma di *non negare* la trattazione sommaria, utili criterii direttivi offre l'articolo 363.

(4) Per autorizzare il giudizio sommario non è necessario stabilire *una vera urgenza*, che darebbe luogo a rimedi vieppiù pressanti.

(5) È inconcludente il dire viene *chiamato in giudizio sommario* — poichè il carattere del sommario è già impresso in questa forma di citazione. Non credo poi doversi adottare — ***implora dal sig. presidente sia fissata una udienza***, ecc. Meno ancora potrebbe approvarsi l'altra formula — ***fa istanza perchè A. B. venga****, previa autorizzazione del sig. presidente*, *citato a comparire...* — sono tutti modi impropri. La citazione si sommette all'esame del presidente con istanza iscritta o verbale per la fissazione della udienza; e la ordinanza è già nata quando si rilascia la citazione.

(6) Espressione della legge. Si badi che il *Visto* puro e semplice della ordinanza non difenderebbe il presidente da una spontaneità che non deve assumere. Egli deve aver *visto* o *udita* la *istanza* che gli venne fatta.

(7) Così dicendo, il presidente imprime a tutto il processo il carattere sommario.

(8) Ciò, com'è noto, dipende dalle circostanze dei luoghi (articolo 154) e dalla urgenza maggiore o minore che presenta la causa.

2. Mostrata al cancelliere la citazione notificata, egli senz'altra istanza scrive la causa nella lista o ruolo delle cause sommarie che si affigge nella sala.

Il mandato e le dichiarazioni di domicilio si presentano al cancelliere all'aprirsi della udienza.

Finita la discussione, si consegnano allo stesso cancelliere il fascicolo o volume dei documenti e le comparse conclusionali che vengono tosto da lui sottoscritte.

CLXXXIX.

Sentenza che ordina la prosecuzione della causa in via formale.

(art. 391).

Il Tribunale di ...

Nella causa fra Gregorio X., residente a ..., rappresentato dall'avv. ..., residente a ...,

Con Francesco S., residente a ..., rappresentato dall'avv. ...

La parte attrice conclude ...

La parte convenuta domanda principalmente ordinarsi la prosecuzione della causa in via formale; subordinatamente l'assoluzione dalle contrarie istanze.

Atteso che dalla convenzione celebrata fra le parti nel giorno ... risulta avere Gregorio X. data in locazione pel corso di anni nove a Francesco S. una casa con fabbriche annesse per l'annua corrisposta di L. 3 mila pagabile a semestre, col patto che mancando il conduttore al pagamento per due rate consecutive, si farebbe luogo alla risoluzione del contratto;

Che la parte convenuta oppone di aver pagato il suo debito allegando la eccezione della compensazione;

Che a provare il proprio credito il convenuto produce i seguenti documenti: 1° ...; 2° ...; 3° ...;

Che parte di cotali documenti viene impugnata dall'attore, ed in ispecie ... (*e qui si svolge il fatto*);

Che in tale stato di cose il processo più non serba quella semplicità che dalla istanza introduttiva del giudizio pareva risultare, in vista della quale fu autorizzato il giudizio sommario;

Che allo sviluppo delle difese e al più maturo esame della causa si trova opportuno ordinare la prosecuzione della causa in via formale;

Salvi i diritti e le ragioni delle parti e senza pregiudizio,

Ordina che la causa sia proseguita in via formale.

Data *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZA

È questa pure una delle facoltà abbandonate alla prudenza del giudice; e nondimeno suscettibile d'appello, ove si dimostri l'abuso che il giudice ne abbia fatto. Il proposto esempio è notevole: mostra che la causa è entrata in una nuova fase.

Ma il Collegio è chiamato anche a correggere ciò che potè esservi d'inconsiderato e leggero per parte del presidente che accordò la forma sommaria, nel caso eziandio che la condizione del processo non sia mutata (1).

(1) Ho sostenuto nel commento che il processo incominciato *formale* può in qualche rara contingenza dichiararsi sommario.

CAPO TERZO

DEL PROCEDIMENTO FORMALE AVANTI AI TRIBUNALI DI COMMERCIO

1. Il procedimento *formale* avanti i tribunali di commercio è meno formale, per dir così, di quello che si percorre avanti i tribunali civili e le Corti di appello. Il suo andamento non è diverso, ma si distingue per accorciamento di termini e la soppressione di alcune formalità.

a) Riduzione di termini (art. 394, 398, 399);

b) Le parti possono comparire in persona;

c) Comparendo per mezzo di procuratore, basta che il mandato sia presentato al cancelliere nell'atto della udienza;

d) Può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione (1);

e) La relazione è sempre fatta dalle parti (art. 400);

f) Non interviene il pubblico ministero;

g) Può trattarsi della verificazione delle scritture, non mai del falso incidente (art. 406);

h) Può ordinarsi la comparsa personale delle parti (art. 401);

i) Altra specialità: la nomina di arbitri conciliatori, quando si tratti di esaminare conti, scritture ecc. (art. 402).

In fatto di elezione di domicilio, il rito commerciale è più rigoroso.

a) L'attore che ha domicilio nel Comune deve nell'atto di citazione indicare *la casa* in cui abita (articolo 393). La stessa legge è imposta al convenuto (2);

b) O nella notificazione delle sentenze contumaciali, se quegli che non abbia domicilio nel comune, non lo abbia eletto ai termini dell'art. 408.

CXC.

Elezione di domicilio nell'atto di citazione.

(FRAMMENTO).

Avanti il tribunale di commercio di Ancona.

Fabio R., residente a Macerata, negoziante d'olio (3), che a tutti gli effetti del presente giudizio elegge il proprio domicilio in questa città presso il signor A. N. banchiere, e nella sua casa di abitazione posta nella strada ..., N° ..., rappresentato dal procuratore signor ... (4).

. . . . . .

(1) Così il mandato non è soggetto alla formalità ordinaria (articolo 48).

(2) Non essendo indicata la *casa*, l'altra parte è in facoltà di notificare anche le sentenze definitive al procuratore, se c'è, o semplicemente (con affissione) alla cancelleria del tribunale (articolo 396).

(3) Quantunque la legge attuale non faccia debito al citante di esprimere la propria condizione, in cause di commercio giova sin da principio affermare la qualità di commerciante, tale condizione implicando bene spesso questione di competenza.

(4) Ove sia rappresentato.

CXCI.

Elezione di domicilio da parte del convenuto.

Tribunale di commercio sedente in Ancona.

Io usciere infrascritto, ad istanza del signor Matteo M., possidente (1), domiciliato a Rimini, ho notificato al sig. Fabio R. che agli effetti del giudizio contro di esso intentato avanti il tribunale di commercio di questa città, con citazione del giorno ..., elegge il proprio domicilio in questa città nello studio del notaio signor Camillo Stagni, casa ..., N° ..., strada ..., consegnando copia del presente atto al signor ..., domiciliatario del suddetto signor Fabio R. (2).

N. N. *usciere.*

AVVERTENZE

Siccome nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine della citazione deve notificarsi dal convenuto la sua risposta (3) la elezione di domicilio può farsi nella stessa comparsa.

Si propone ottimamente dai pratici (4); che qualora non sia già stato eseguito nelle forme espresse questo importantissimo atto della elezione di domicilio, potrà farsi alla udienza medesima nella quale l'attore insiste per la dichiarazione di contumacia del convenuto (5); ovvero nell'atto di notificazione della sentenza contumaciale, per organo dell'usciere notificante.

CXCII.

Sentenza che ordina la comparsa personale.

Nel nome ecc.

Il Tribunale di commercio di ... ha pronunziata la seguente sentenza (6):

Nella causa fra Onesto R., commerciante, con domicilio specialmente eletto nella casa di ... in questa città, rappresentato dal signor avv. P. R. procuratore,

Con Enrico S., negoziante, comparso personalmente (7), avente domicilio in casa propria, strada del Corso, N° 6.

Attesochè l'attore sostiene di avere consegnato allo stesso convenuto signor Enrico S. dieci pezze di panno nel suo negozio in ... nel giorno ..., mentre questi nega persino di essere stato in quella città nel giorno indicato; e dubbio appare il risultato della prova testimoniale (8);

Ritenuto che può influire alla cognizione della verità il confronto personale delle parti avanti il magistrato,

Pronunciando d'ufficio,

Ordina che le parti compariscano personalmenten el giorno ..., ora ..., alla Camera di consiglio di questo tribunale (9) per essere sentiti sui fatti e circostanze che vengono fra essi in controversia nella causa pendente. . . . . .

(1) Il convenuto che medita di proporre la incompetenza per ragione di persona, comincia dall'asserire la propria condizione di *possidente* e non di *commerciante*.

(2) Quale risulta dall'atto di citazione.

(3) Art. 394. *Deve* quanto al termine; *può* quanto alla facoltà, perchè niuna legge impone di difendersi.

(4) Sismondi, 3ª edizione. Bologna 1865.

(5) L'attore stesso è contumace ove non adempia alle prescrizioni dell'art. 393. Scorso il termine designato, il convenuto può far dichiarare la contumacia dell'attore e chiedere la propria assoluzione.

(6) **La comparsa personale può *sempre* ordinarsi,** dice l'art. 401; quindi anche nelle cause formali.

(7) Se non ha nominato procuratore.

(8) Non si consiglia di limitarsi ad una semplice dichiarazione di *convenienza* o *necessità*, ma giova che il tribunale dichiari il *motivo* per cui reputa conveniente la comparsa personale.

(9) O alla pubblica udienza (articolo 401).

AVVERTENZE

Se vi è *legittimo impedimento*, dice l'articolo 401, può delegarsi un giudice che fa compilare processo verbale delle dichiarazioni delle parti. L'impedimento può essere di più maniere; o deriva dalla distanza e allora si risolve nella incomodità; o deriva da infermità, impedimento fisico; nel primo caso dato che l'abitazione delle parti si trovi nella giurisdizione del tribunale di commercio, può delegarsi il pretore locale o altrimenti un giudice del tribunale innanzi al quale può essere più comodo l'accesso.

Quanto alla prova dell'impedimento, se anteriore alla pronuncia della sentenza (1), e noto, il tribunale procede per delegazione. O l'impedimento si verifica in seguito, giustificato che sia, potrà farsi istanza al presidente per la delegazione del giudice.

CXCIII.

Processo verbale di comparsa personale.

In questo giorno, 1° del mese di luglio 1867,

Sedente in Camera di consiglio la sezione civile di questo tribunale di commercio, composta dei sigg. . . ., coll'assistenza di me sottoscritto cancelliere,

In ossequio della sentenza pronunciata da questo tribunale nel giorno . . . sono personalmente comparsi il signor Onesto R., commerciante, residente a . . ., e il signor Enrico S., commerciante, residente a . . ., per essere interrogati sui fatti e circostanze della causa fra essi vertente in punto . . .

Il signor presidente ha rammentate le circostanze più importanti della causa bisognevoli di schiarimento (2) (*indicare queste circostanze*), e rivolta primieramente la parola al signor Onesto R. . . .

(*Seguono le interrogazioni e le risposte delle parti*).

Dopo ciò il sig. presidente dichiara esaurito l'oggetto della presente comparsa; e data lettura del processo verbale, si passa alle sottoscrizioni.

Onesto R. — Enrico S.

A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

CXCIV.

Nomina di arbitri conciliatori.

(Articolo 402).

Tribunale di commercio di . . .

Nella causa . . .

Attesochè a rilevare quale nell'ultimo risultato sia il credito e debito rispettivo dei sigg. . . . occorre di esaminare i conti rispettivamente tenuti risultanti dai libri di commercio e dalla corrispondenza relativa agli affari fra essi trattati nel corso di più anni;

Visto l'articolo 404 del Codice di procedura civile (3),

Prima e innanzi ogni cosa, qualora nel termine di giorni tre dalla notifica della presente sentenza non siansi le parti accordate nella nomina di una o

(1) Qui pure dichiaro che ella è una sentenza bella e buona; appartiene, se vuolsi, al genere dei *provvedimenti*, ma questo vocabolo non ha più valore tecnico definito nel nostro Codice.

(2) Può anche farsi la lettura di quegli atti e documenti che più convengono; ma la esperienza consiglierà al magistrato di preferire il riassunto verbale, ad eccitare risposte più pronte e meno meditate.

(3) Vera sentenza preparatoria non ha d'uopo d'altra motivazione. Il tribunale segue il volere imperioso della legge; e la sua parsimonia nel motivare esime dal pericolo dell'appello.

tre persone a loro scelta (1), nomina arbitri conciliatori i sigg. A. B , C. D., E. F., il primo avvocato, gli altri due commercianti di questa città, all'effetto di sentire le parti sulle varie loro contese, adoperandosi per conciliarle; e non essendo possibile, presi ad esami gli atti tutti della causa, visitati i libri di commercio, la corrispondenza e quant'altro, e tenuto conto delle nuove osservazioni ed avvertenze delle parti, espongano al tribunale il loro parere specialmente sui seguenti punti di controversia (2): Se . . . Se . . .

Data *Sottoscrizione dei Giudici e del Cancelliere.*

AVVERTENZA

Taluno ha osservato che, non essendo gli arbitri conciliatori rivestiti di autorità giudiziaria, e non potendo quindi costringer le parti di presentarsi avanti loro, appartiene al tribunale assegnare il luogo e l'ora della convocazione. È vero che il così detto arbitro conciliatore non ha autorità più che non l'avrebbe un perito; ma la legge in sostanza nulla impone alle parti. L'arbitro, o i tre arbitri conciliatori insieme, invitano le parti a presentarsi a loro per tentare la conciliazione: peggio per essi se non accettano il benefico invito. Allora non resta ai nominati che di fare l'ufficio loro: studiare la posizione, e riferire.

2. « Per le relazioni degli arbitri e dei periti si osservano le norme stabilite dall'art. 264 e seg. » (art. 404).

CXCV.
Relazione degli arbitri conciliatori.

In questo giorno . . .

Nella causa fra i sigg. . . . e con sentenza del tribunale civile di questa città del giorno . . . noi sottoscritti siamo stati onorati della nomina di arbitri conciliatori; e ben conoscendo che il nostro primo dovere era quello di tentare con tutti i mezzi della persuasione di conciliare le parti, perciò invitatele a presentarsi avanti di noi nel giorno . . . , corrispondendo all'invito nostro convennero nel giorno medesimo, ma dopo lunghe disputazioni, e qualche reciproca concessione (3) non fu possibile intendersi sui punti principali.

Tornata vana la speranza di amichevole componimento, ci siamo fatti ad esaminare accuratamente gli atti della causa, i libri ecc., e ritenuto che le principali controversie consistono . . . (*Giova specificarle seguendo le norme tracciate dal tribunale, e in ogni caso le questioni che emergono dagli atti*);

Abbiamo ritenuto per costanti i seguenti fatti: *a*) *b*) *c*), e discusse fra noi le risultanze più decisive, a pluralità di voti avvisiamo e riferiamo (4):

1° . . .; 2° . . . (*il parere o i diversi pareri sono accompagnati dai motivi*) (5).

(1) La nomina convenzionale potrebbe farsi prima della pronuncia; ma ciò suppone la prescienza della decisione. Se ciò non avviene, è d'uopo assegnare il termine. — Le parti possono convenire in un solo arbitro-conciliatore se tre piacquero al tribunale.

(2) Ciò non è prescritto a rigore, come richiede l'articolo 259 ai periti propriamente tali; ma quanto sarà utile guida e per ogni rapporto ottimo consiglio specificare le questioni sulle quali gli arbitri sono consultati! — La ricusazione degli arbitri-conciliatori non può farsi che entro tre giorni dalla notificazione della sentenza (articolo 403).

(3) Non si deve motivare più oltre per non pregiudicare le ragioni delle parti. Niuna cosa è più libera che il transigere; e chi ha rifiutato l'accordo, era nel suo diritto.

(4) La espressione è sempre *a pluralità di voti*, comunque vi abbia unanimità (art. 264).

(5) La legge non obbliga gli arbitri-conciliatori a prestar giuramento.

3. Gli arbitri conciliatori si presentano al cancelliere e depositano la relazione in mano sua (*V.* formola CXXIII).

4. Il tribunale può ordinare la presentazione dei libri di commercio (1). Non parliamo di *provvedimento:* è una sentenza come un'altra, e può essere gravatoria e dar luogo ad appello.

La prova dei libri può aspirare a due fini. A comprovare la esistenza di un debito che si contrasta. A determinare il quantitativo del debito. Nell'uno e nell'altro caso la decisione può costituire gravame se una delle parti nega la opportunità di quella esibizione che di solito al commerciante pesa, specialmente se i libri denno squadernarsi alla udienza pubblica. Ci può esser di mezzo la questione d'incompetenza. L'ordine di esibire i libri risolve in tal caso la questione della competenza, e formerebbe cosa giudicata non interposto l'appello. Quindi la sentenza dev'esser motivata.

CXCVI.

Sentenza che ordina la esibizione dei libri di commercio.

(FRAMMENTO).

In nome ecc. Il Tribunale di commercio sedente in Livorno ha pronunciata la seguente sentenza:

Nella causa ecc.

Attesochè ... (2);

Sospeso il merito della causa, ordina che nel termine di giorni ... dalla notifica della presente sentenza (3) debba il signor Giulio M. presentare al signor A. B. giudice di questo tribunale, a tal uopo delegato, i seguenti libri di commercio (*indicandoli*), e ciò per gli effetti dell'articolo 405 del Codice di procedura civile.

AVVERTENZE

Il tribunale può anche ordinare la presentazione dei libri all'udienza pubblica, ma vi ha qualcosa di troppo severo senza corrispondente utilità « il cancelliere estrae ciò che riguarda la controversia » dice l'art. 405.

Il cancelliere al quale non spetta conoscere la questione di fondo nè influire sulla decisione, non può farlo se non colla direzione del magistrato, o sia questo il presidente nella pubblica udienza, o il giudice delegato.

La *estrazione* dovrà apparire da un processo verbale da redigersi avanti lo stesso giudice delegato, con invito delle parti: è la sola procedura razionale.

Ove sia il caso di richiedere *il tribunale di commercio del luogo ove i libri si trovano* (art. 405) o il pretore, è mestieri trasmettergli una specie di fatto in cui sono notate le questioni indicando quali siano i materiali di cui giova principalmente tener conto.

Risultando l'estratto dal processo verbale, sarà questo atto spedito e notificato all'altra parte.

(1) *V.* l'articolo 26 del Codice di commercio.

(2) Motivare lo stato della questione è dichiarare perchè si reputi *giovevole alla verità*, e indicata dallo *stato medesimo della questione*, la esibizione dei libri. Tendere alla verità reale è sempre una bella cosa, ma vuolsi altresì che sia *conforme a giustizia* adoperare quel mezzo: se si tende ad un vero che non sia l'oggetto in questione, si offende la *verità giuridica*.

(3) Già ricordiamo che la notifica si eseguisce al domicilio eletto (*V.* l'art. 367).

CAPO QUARTO

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO AVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO

1. All'applicazione del sommario non abbiamo altra scorta che l'art. 398. Le cause che reclamano un sistema semplice e celere sono troppo frequenti in commercio. L'udienza è fissata dal presidente, giusta l'art. 154.

CAPO QUINTO

DEL PROCEDIMENTO AVANTI I PRETORI

1. Le cause avanti i pretori sono tutte trattate col metodo sommario (articolo 155).

Nel procedimento sommario la citazione *si fa sempre per comparire a udienza fissa:* così letteralmente nel medesimo articolo. Ciò farebbe credere che nelle cause avanti i pretori e conciliatori fosse sempre necessaria *la fissazione della udienza*. Ma troviamo d'altro lato dei termini ordinari stabiliti alle citazioni avanti quei magistrati nell'art. 147, e in parte nel 148. E con questo si dimostra con sufficiente chiarezza che non è necessario far destinare la udienza se non quando si tratta di abbreviazione del termine (articolo 154, in fine) (1).

2. La procedura pretoriale è meno impastoiata di regole; e un certo dominio nell'ordinamento istruttorio è dato al giudice singolare per la necessità stessa della sua posizione.

3. L'ufficio del pretore è gravissimo per ciò che riguarda l'esercizio della competenza. Limitata alla somma di L. 1500 nelle cause pecuniarie, una serie di giudizi del maggior interesse e di non minore frequenza è sottoposta alla decisione del pretore, che primo deve superare le difficoltà che danno pensiero eziandio ai magistrati superiori che hanno da riveder l'opera sua. Veniamo senz'altro ai casi pratici, formulando alcuni esempi il cui scopo è di mostrare in quai limiti è d'uopo tenersi per osservare la competenza pretoriale.

CXCVII.

Azione civile puramente personale.

(FRAMMENTO)

Avanti il signor Pretore di ...

Luigi P. è creditore di L. 1000 verso Pasquale R , possidente, domiciliato a...,

(1) Le parole — *in via sommaria* — che si leggono in detto articolo non sono riferibili che alle citazioni avanti i tribunali o le Corti d'appello, che sono autorizzate dal presidente a udienza fissa per imprimere il carattere sommario che non è della natura di siffatti procedimenti.

come risulta da scrittura di mutuo del giorno ... Passato il tempo statuito alla restituzione della suddetta somma;

Ad istanza del suddetto Luigi P., residente a ...,

È citato il signor Pasquale R. a comparire avanti il sig. pretore all'udienza da lui destinata nel giorno ... ora ...

Per sentirsi condannare ...

CXCVIII.

Azione personale-commerciale.

(FRAMMENTO)

Avanti il signor Pretore di ...

Luigi P., commerciante, è creditore di L. 1200 cogli interessi verso Pasquale R., commerciante, residente in questo comune, in forza di biglietto all'ordine da lui sottoscritto per merci somministrategli ... (1).

CXCIX.

Azione reale mobiliare.

Avanti il Pretore di ...

Luigi P. istante andava debitore di L. 300 verso Pasquale R. Giunta la scadenza e non potendo soddisfare al debito, venne a convenzione verbale col creditore (2) che gli accordò la proroga di un anno, mediante cauzione fornitagli dall'istante che fu la consegna a titolo di pegno di un paio di buoi che vennero marcati colle lettere P. P., da restituirsi all'effettivo saldo del debito.

L'istante fedele alla sua promessa, lo ha di già eseguito allo spirare dell'anno, ma non ha mai potuto riavere i buoi, malgrado le più insistenti premure. Volendo l'istante, come di diritto, ricuperarli, è costretto a battere le vie giudiziali.

Ad istanza del signor Luigi P., residente a ...,

È citato il signor Pasquale R., residente a ..., a comparire nel termine di giorni due (3) per sentirsi condannare alla restituzione dei due buoi dati in pegno, marcati come sopra (4), al qual effetto gli sarà assegnato unico e brevissimo termine; decorso il quale termine inutilmente, sia condannato all'importare del valore de' buoi anche mediante giuramento estimatorio dell'attore, colla condanna all'emenda dei danni ...

AVVERTENZE

La risoluzione dell'azione reale in personale e pecuniaria, ossia nella emenda del danno, non la spoglia del suo carattere primitivo essendo nella natura delle cose il non potersi apprendere materialmente il mobile se non quando sia nel possesso del debitore (art. 707 del Cod. Civ.); e quindi ridurre l'azione reale mobiliare in pecuniaria. — Potrebbe anche tenersi un'altra via. Insistere semplicemente per la restituzione degli oggetti e tentare la esecuzione; la quale non riuscendo, darà luogo alla istanza del valore e del danno.

(1) La giurisdizione del tribunale di commercio comincia al di là di L. 1500. Giudica pure in grado di appello (art. 85).

(2) In materia di pegno « la riduzione dell'atto in iscritto non è richiesta se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di 500 lire » (art. 1880 del Codice civile).

(3) Articolo 147, n. 1.

(4) E qualche altra caratteristica per assicurarne la identità.

Pel resto appartengono *alla competenza organica* del pretore tanto le azioni *reali mobiliari*, quanto *le reali immobiliari* entro il valore di L. 1500. La sola differenza che se ne produce è nel rapporto *della competenza territoriale*, come vediamo nella seguente formula

CC.

Azione reale immobiliare.

Avanti il sig. Pretore di ...

Con istromento del giorno ... rogato dal notaio ... l'istante Luigi P. vendeva a Pasquale R., possidente, domiciliato a ..., un podere posto a ... per il prezzo di L. 1200, colla legge che nel termine statuito di mesi sei dovesse pagarsi il prezzo sotto pena della risoluzione del contratto e restituzione immediata del fondo insieme ai frutti, quasi il fondo non fosse mai stato venduto, e ciò con espressa rinunzia a qualunque termine per purgare la mora, volendosi incorsa *ipso facto* coll'ultimo giorno dei sei mesi, dacchè il compratore rinunziava espressamente e scientemente ad ogni ulterior termine (1).

Già decorsi i sei mesi, e divenuta inutile ogni amichevole rimostranza, l'attore intende prevalersi del suo diritto, perciò

Ad istanza del sig. ...

È citato ... il signor ... a comparire ...

Per sentir dichiarare risoluto il contratto di compra-vendita celebrato fra le parti col suddetto rogito, e per l'effetto condannarsi il citato alla restituzione del podere, e alla espulsione dal medesimo a favore dell'istante.

E ciò colla restituzione eziandio dei frutti percetti, e colla emenda dei danni ...

Si dichiara che il tributo annuo a cui è soggetto l'immobile è di L. 50 (2).
(*Segue la descrizione del podere*).

. . . . .

CCI.

Azione alimentaria,

(FRAMMENTO)

Avanti il Pretore di ...

Risulta dal testamento del fu Maurelio G., aperto e pubblicato dopo la morte di lui dal notaio A. R. nel giorno ..., un legato alimentario di annue L. 180 a favore ... (3).

4. *Azioni possessorie.*

Non potendosi ora determinare le azioni affini alle possessorie, il che si è tentato di fare nel commento per evitare una facile confusione, basti ora

(1) Senza entrare nel difficile tema della condizione risolutiva (art. 1165 del Codice civile), si è proposto qui un esempio di tal patto che toglierebbe di mezzo l'alternativa recata dallo stesso articolo.

(2) È necessario dichiarare la somma del tributo per non cadere nella censura d'incompetenza dichiarata dall'articolo 79, capoverso ultimo.

Non è cosa facile determinare l'importare del tributo prediale, spesso variabile; ma basterà provare l'ultimo stato, cioè il pagamento dell'annata in corso, o della precedente.

(3) Alla competenza pretoriale è d'uopo che la pensione non ecceda annue L. 200. Innanzi a questa base il pretore sarebbe competente ove pure la somma delle pensioni alimentarie arretrate superasse le L. 1500.

aver presenti gli art. 683, 686, 694, 695 del Codice civile che, oltre all'indicare i caratteri dell'azione possessoria, danno la misura della competenza pretoriale.

La *manutenzione*, ecco l'oggetto dell'azione possessoria della prima specie. La sua base è la permanenza del possesso, malgrado inquietudini e molestie che si viene dal soffrire per altrui fatto, giusto o ingiusto che sia. La sospensione momentanea dell'uso e godimento reale prodotta dal fatto inquietante, non altera il carattere della manutenzione.

La *reintegrazione* di un possesso che si suppone perduto col fatto dello *spoglio*, è l'oggetto della seconda specie. Lo spoglio non può concepirsi che mediante la forza o mediante l'inganno (*violenza — clandestinità*). Lo spoglio può essere parziale: chi possiede una universalità di mobili (una greggia) può essere spogliato di alcuni animali; una possessione può essere invasa in alcuni campi: la invasione è lo spoglio. Talvolta l'*azione in manutenzione* è un errore che fa rigettare la domanda, quando effettivamente perduto il possesso è necessario agire *in reintegrazione* (1): tal altra colui al quale compete l'*actio reintegrandæ* può agire in manutenzione, ma con ciò rinuncia al rimedio più energico della reintegrazione.

CCII.

Azioni possessorie.

1° Manutenzione.

Avanti il Pretore di ...

Da oltre un anno (2) l'istante Girolamo B. è in possesso dell'uso del transito con carri e buoi (3) sul fondo del vicino proprietario signor Marc'Antonio S. senz'aver mai sofferto reclamo nè interruzione per parte del suddetto proprietario, benchè il transito, necessario d'altronde per arrivare alla strada pubblica, fosse di continuo esercitato visibilmente e sotto gli occhi del proprietario medesimo (4).

Nel giorno ... (5) si trovò con sorpresa che il proprietario del fondo serviente aveva fatto elevare una sbarra sul luogo del passaggio e scavare più oltre un fosso al manifesto intendimento d'impedire il passaggio ...

Ad istanza ecc.

È citato il signor ... a comparire all'udienza del signor pretore nel giorno ed ora qui sotto indicata (6), per sentire dichiarare che l'attore dev'essere mantenuto e mantenersi in effetto nel possesso del transito anche con carri e buoi

(1) Come nel caso suddetto del trasporto di alcuni membri di una *universitas*.

(2) Prima condizione della manutenzione (art. 694 del Codice civile). Chi possiede per minor tempo, se vuole preservarsi dalle molestie inquietanti, e che anche lo privano pel momento dell'uso (del passaggio, poniamo, trovando che il sentiero su cui soleva transitare è stato abbarrato dal proprietario), deve provare in diritto, e non può valersi del *possideo quia possideo* per mantenersi nell'uso della servitù.

(3) Diritto reale.

(4) Estremi stabiliti dal suddetto art. 694.

(5) L'azione deve esercitarsi *entro un anno* dalla molestia (art. 694 del Codice civile).

(6) Ecco uno dei casi nel quale il giudice troverà di dover abbreviare il termine e fissare la udienza. L'ordinanza sarà scritta dopo l'espositivo della citazione e prima dell'atto di notifica.

sul fondo del citato, attiguo a quello dell'attore, sino alla pubblica strada come si è usato e si usa pacificamente e continuamente da oltre un anno; ordinarsi la rimozione di ogni ostacolo e specialmente della sbarrra frapposta, doversi chiudere il fosso che il citato si è arbitrato di scavare, e tutto ciò a sue spese oltre la emenda delle spese giudiziali.

(*Segue la ordinanza — indi l'atto di notifica*).

AVVERTENZE

a) Tutte queste domande sono a rigore comprese nell'azione di manutenzione in possesso. Reputo non esservi tampoco estranea la domanda della emenda del danno, quale una conseguenza diretta e implicita dell'azione medesima benchè non sia passata nella pratica senza quistioni.

b) La nostra formola ha avuto cura di astenersi da qualunque allusione al *diritto*, e si è guardata persino dal pronunciare questa sacra parola. Invero *il diritto del possesso* non è che la ragione del possesso fondata nella legittimità sua. Ma è sempre pericoloso l'esprimere un concetto di diritto quantunque alieno dall'oggetto della domanda; il giudice potrebb'essere tentato a ragionarvi sopra, e guastare coi motivi la bontà della sua decisione.

c) Portata la causa alla udienza, ivi si potranno presentare capitoli testimoniali o altri mezzi di prova nel modo che diremo più avanti.

2° Reintegrazione.
(Art. 696 del Codice civile).

Avanti il sig. Pretore di ...

Deriva l'istante Agostino N. le acque necessarie ad alimentare i suoi mulini da un emissario del torrente C., quando ad un tratto si è veduto interdetto e impedito affatto questo deflusso; e si è tosto rilevato essere stata otturata la luce da un cumulo di terra e deviata l'acqua da scavi artificiali per condurla ai mulini del laterale proprietario sig. Ernesto R., che ha fatto eseguire clandestinamente (1) quest'opera la notte scorsa mediante suoi uomini, come oggi è notorio in paese (2), contro il quale fatto riprovevole volendo immediatamente agire l'istante secondo ragione;

Ad istanza del suddetto signor Agostino N., proprietario, residente a ...,

È citato il signor Ernesto R., proprietario, residente a ...,

A comparire oggi stesso alla udienza straordinaria fissata dal signor pretore alle ore tre pomeridiane (3),

Per sentire ordinare la reintegrazione del sofferto spoglio; e per l'effetto decretarsi coll'uso della forza la riapertura del canale e la distruzione di qualunque opera e manufatto praticato in contrario; colla condanna dell'avversario nei danni e nelle spese (4).

5. Si può dire che il processo pretoriale si fabbrica alla udienza. Tanto l'attore spiega le sue domande quanto il convenuto le sue difese, oralmente (5); e il processo verbale che n'erige il cancelliere è opera che richiede e intelligenza ed attenzione (art. 415).

(1) Se fosse invece stata eseguita pubblicamente, avrebbe il carattere della violenza.

(2) *V.* l'articolo 696 del Codice civile.

(3) Se la distanza non sia tale che il termine ordinario non fosse maggiore di giorni due (*V.* l'art. 154).

(4) Quanto all'azione di *denunzia di nuova opera e di danno temuto* avanti il pretore, se ne tratterà al Titolo XI del Libro III.

(5) È nell'indole del procedimento; ma si ammettono anche comparse scritte (art. 415).

« Quando le domande (1) (prescrive l'art. 416) o le difese siano proposte per iscritto, questo si presenta per doppio originale. Il pretore appone la sua firma sugli originali e uno di essi è rimesso all'altra parte ».

Ciò surroga utilmente la notificazione; il cancelliere farà nota sulla copia dell'eseguita manuale trasmissione.

6. Il nostro pretore è anche un *giudice di pace* (nei limiti peraltro della propria giurisdizione), con una semplice differenza di metodo. In Francia le parti si presentano in persona prima di cominciare il giudizio avanti il giudice di pace e ivi si tenta la conciliazione. Da noi non è un atto primordiale, ma un episodio del giudizio che non interrompe però il procedimento contraddittorio: specie di sosta che succede al primo scontro dei combattenti; il giudice ha assistito allo sviluppo della causa; si forma in qualche modo un criterio della contesa, e con tali cognizioni, chiama le parti a sè, propone le sue vedute conciliative, e tenta ridurle a concordia (art. 417).

È questo un grave dovere e insieme una formalità indispensabile. Io la reputo talmente necessaria che non esito di asserire che il giudizio sarebbe nullo quando fosse stata trascurata.

Per tracciare un'idea pratica, il pretore, sentito il contraddittorio nella prima udienza, rinvia la causa ad altra udienza con ordine alle parti di comparire personalmente in giorno, ora e luogo ch'esso dichiara, e se ne fa registro nel processo verbale (2). Le parti sono invitate per biglietto di cancelleria colla indicazione dell'oggetto, cioè la possibile conciliazione della vertenza; se non compariscono, o una di esse non comparisce, la conciliazione è svanita, e ha luogo la udienza contraddittoria già designata.

CCIII.

Processo verbale di conciliazione.

Pretura di ...

Nella causa fra il signor Paolo D. col signor Giovanni C. in punto di ...

Nel presente giorno 10 luglio 1867, destinato dal signor pretore all'effetto di procurare la conciliazione delle parti, le quali vennero perciò invitate con atto di cancelleria del giorno 5 del corrente mese, sono comparsi in privata udienza i suddetti signori Paolo D. e Giovanni C.

Il signor pretore, riassumendo l'oggetto della questione, e compendiate le ragioni rispettivamente addotte (3), dopo le osservazioni generali che ha creduto di fare sui vantaggi che arrecano le transazioni, sui dispendi e sui pericoli delle liti, e premessi speciali riflessi sulle particolari questioni della causa (4), ha invitato i suddetti signori a proporre le loro intenzioni e quelle considerazioni che crederanno del caso.

E ricevute risposte aderenti in genere alla conciliazione, il signor pretore ha fatte le seguenti proposizioni d'accomodo (5):

(1) Eccettuata la citazione.

(2) Non sarebbe conveniente nè praticabile in udienza pubblica.

(3) Per la cognizione che ne ha ricevuta dagli atti della causa.

(4) Pare che a tal punto conduca il posporre l'atto di conciliazione all'istruzione della causa, nel che del resto fu riprodotta la precedente legge piemontese (art. 80 del Codice del 1859).

(5) Questione, se sia necessario il tentativo di con-

(Seguono le proposizioni del giudice e le ulteriori osservazioni delle parti).

E finalmente le parti si sono trovate d'accordo sui punti seguenti: 1°.... 2°...; 3°...

E così conciliate, dichiarano che intendono e vogliono che il presente atto abbia tutti gli effetti di una convenzione giudiziale.

Letto alle parti il presente processo verbale è stato dalle parti, dal signor giudice e da me cancelliere sottoscritto (1).

PAOLO D. — GIOVANNI C. — A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZA

Non seguendo la conciliazione, il processo verbale non riferisce veruna discussione, il che sarebbe preoccupante e pericoloso. Il processo verbale si limita a dichiarare la comparsa o non comparsa delle parti; e che tentata la conciliazione, non è seguita (2).

CCIV.

Atti della udienza pretoriale.

Processo verbale.

In questo giorno 20 luglio 1867 in Torino, nella sala d'udienza della pretura di Borgo Po, alle ore 10 antimeridiane, si è aperta la pubblica udienza, sedente il signor avv. A. B. pretore di questo mandamento con intervento ed assistenza del cancelliere infrascritto (3). Si propongono le seguenti cause: 1° fra...; 2° fra... (4).

Si è proposta per prima la causa fra il signor Alessandro M. attore e i signori D. Giulio e Anselmo P. convenuti, rappresentati il primo dal procuratore sig. S. T., i secondi sono intervenuti personalmente.

Il procuratore S. T. ha letto la comparsa scritta e da lui presentata a questa udienza (5), aggiungendo a voce ragioni per dimostrare il diritto di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di L. 350 cogl'interessi, sul fondamento di privata scrittura che comunica alla parte contraria.

Per amendue i convenuti ha presa la parola il sig. D. Giulio P., il quale ha detto non avere diritto l'attore di chiedere la detta somma, e che essi convenuti devono essere assolti (6), avendo concordato l'attore nella proroga di due anni, periodo che appena è nel suo principio.

Ed a provare la sua eccezione dichiara ch'egli intende di interrogare formalmente il sig. Alessandro M., e in caso di risposta negativa, produrrà dei capitoli testimoniali.

Il signor pretore rinvia la causa all'udienza del giorno... ed ordina che

ciliazione, qualora le parti che stanno in giudizio « non abbiano capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia », come si esprime l'art. 2. La legge è generale e non distingue; e il citato articolo troverà anche in questo caso la sua applicazione.

(1) Gli effetti dell'atto sono precisamente quelli indicati dall'articolo 7.

(2) Se non fosse già destinata, come io premisi, la udienza contraddittoria, il pretore la designa nello stesso atto.

(3) Il processo verbale di udienza dei magistrati collegiali esprime il nome di ciascun giudice e del procuratore del Re, se interviene.

(4) Altrimenti si dovrebbe fare di ogni causa un processo verbale distinto; sarebbe imbarazzante, e non è necessario.

(5) Supposto che la difesa non sia totalmente verbale.

(6) Così sono nettamente formulate le conclusioni delle parti.

l'attore Alessandro M. comparisca personalmente alla stessa udienza per subire l'interrogatorio proposto dai convenuti.

La seduta è levata alle ore due pomeridiane (1). N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

Merita seria riflessione il disposto dell'articolo 420, che però non dice altro che questo « Quando si faccia luogo a *qualche atto d'istruzione* per cui la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa ». Il giudice non pronunzia dunque una *sentenza* ma piuttosto *una ordinanza* stando ai termini dell'art. 50, capov. 1°, ed *è trascritta nei registri* e nel processo verbale d'udienza. Appartiene alla categoria *dei provvedimenti*.

Assai ristretta è per altro questa maniera di pronunciazione, non concernendo, come appunto dice la legge, che *atti d'istruzione*. L'esempio superiore è opportuno. Si chiede un interrogatorio, una comparsa personale. La contraria parte non contrasta, non impugna, e passa come *un provvedimento*. Ma sorgendo la questione, il giudice deve pronunciare una sentenza. Se una delle parti domanda l'esame testimoniale, se l'altra non si oppone, la cosa corre come nel proposto esempio; l'ordinanza è dettata alla udienza, trascritta dal cancelliere nel processo verbale. Ma se l'attore che produsse un istrumento pubblico, eccepisce la inammissibilità della prova testimoniale, e così dicasi di ogni altra prova (2), ogni mezzo anche d'ordine istruttorio, che viene in contesa o pregiudica un diritto (3) è soggetto di sentenza e non di ordinanza; e allora il verbale d'udienza si chiude colle parole — *Il sig. pretore dichiara che pronunzierà sentenza nella udienza del giorno* . . . o se l'affare è urgente, pronunzia anche subito, ma colla forma distinta e propria delle sentenze.

CCV.

Verbale d'udienza nella quale si risponde ad interrogatorii.

(Per la intestazione, *V.* la formula N° CCIV).

È presente all'udienza il signor Alessandro M. all'oggetto di rispondere agli interrogatorii verbali (4) che saranno per essergli proposti nell'interesse dei sigg. D. Giulio e Anselmo P. in relazione all'ordinanza del signor pretore, come risulta dal verbale di udienza del giorno . . . (5).

Chiamata la causa, per comando del signor Pretore ho letto la ordinanza da lui proferita nel giorno . . . (6); dopo ciò il sig. pretore ha data la parola al signor D. Giulio P. pure qui presente (non essendo comparso il di lui fratello Anselmo P.) onde proponga gl'interrogatorii che crede opportuni, coll'avvertenza di dirigersi allo stesso signor pretore.

Il sig. D. Giulio ha detto ch'egli intende sia interrogato il signor Alessandro M. se sia vero che . . . che . . . che . . .

Il sig. pretore, modificando le domande e riducendole a miglior forma (7), ha interrogato il sig. Alessandro M.:

(1) *V.* l'art. 248 del Regolam. 14 dicembre 1865.

(2) Quanto agli interrogatorii vedi in relazione a questo principio l'articolo 424.

(3) Ritenete la parola *pregiudica* nel germano e proprio suo senso, cioè *giudica prima* del merito finale un punto di questione.

(4) E possono anche proporsi per iscritto (atr. 424).

(5) L'interrogatorio in causa pretoriale non può seguire che alla udienza, eccettochè il pretore non deleghi altro pretore; o non abbia richiesto a questo effetto il presidente del tribunale se il pretore da delegarsi, come più vicino al domicilio dell'interrogato, siede nella giurisdizione di altro tribunale.

(6) Essendo comparsa la parte, non si fa più luogo a ricercare se gli sia stata notificata la ordinanza, come dovrebbe constatarsi se, non che la parte in persona, niuno si fosse trovato presente.

(7) È una interessante facoltà del giudice (salva la sostanza) quando l'interrogatorio non è scritto ma verbale; e può anche rigettarsi se la proposta sia o del tutto impertinente o vietata dalla legge, come un fatto turpe o delittuoso.

1° Se ... a cui il sig. M. ha risposto, che ...

2° Se ... Alla interrogazione il sig. M. ha risposto ... (1).

Emesse le quali risposte, il signor pretore ha richiesto il sig. D. Giulio P. se abbia osservazioni da fare in proposito. Il signor D. P. osserva che le risposte date non sono conformi alla verità e ch'egli si riserva di provare il fatto mediante testimoni che sarà ad esibire nella udienza prossima.

Il signor pretore ha rinviata la causa alla udienza del giorno ... e la seduta è levata alle ore ... (2). N. N. *cancelliere*.

CCVI.

Ordinanza per chiamare in causa un garante.

(Articolo 422) (3).

Il Pretore di ...

Nella causa fra Lorenzo M., residente a ..., con Arnaldo C., residente a ..., rappresentato il primo dal sig. R. S., suo procuratore.

Udita la istanza di Arnaldo C. che chiede la chiamata in causa di Alfonso R., residente a ..., quale suo garante, per essere debitore principale della somma al pagamento della quale è citato dall'attore Lorenzo M. (4).

Assegna ad Arnaldo C. il termine di giorni 5 all'effetto di citare il suddetto Alfonso R. per comparire alla udienza nel termine ordinario, scorsi i cinque giorni cesserà di aver effetto la presente ordinanza (5).

A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZA

Le ordinanze sono scritte di seguito nel verbale d'udienza (art. 438).

« Sono pubblicate come sentenze » (ivi). Il cancelliere scrittala a dettato del giudice nel verbale, legge ad alta voce l'ordinanza, e in tal modo si pubblica; pubblicazione che tien luogo di notificazione, quantunque le parti non siano *personalmente* presenti; quando cioè non sia presente che un rappresentante.

CCVII.

Processo verbale di udienza nella quale è proposta la delazione di giuramento decisorio.

(Articolo 425).

(*Per la intestazione*, V. n° CCIV).

Chiamata la causa, il signor D. Ambrogio M., mandatario dell'attore signor conte Francesco S., ha esposto il fatto, sostenendo poi in diritto che il convenuto dev'essere condannato in favore del suo cliente al pagamento di L. 800

(1) Divisa la materia, quando è possibile, le domande e le risposte sono distinte.

(2) Stimo regolare che il rispondente sottoscriva il verbale d'udienza per quanto lo riguardi, o si dichiari non aver potuto o voluto sottoscriverlo. Ma ove non si facesse, non sarebbe nullità; la legge non lo prescrive, e dovrebbe sempre prevalere la fede del pubblico uffiziale sino alla iscrizione in falso.

(3) La chiamata deve farsi nella *prima risposta*, o scritta o verbale, all'udienza. È una facoltà del convenuto: un diritto di difesa che non potrebbe utilmente contrastarsi.

(4) L'ordinanza non ha d'uopo di essere motivata (art. 362): ma un cenno di ragione è desiderabile.

(5) O la istanza non sia fatta colla prima risposta, o non si citi nel termine, non è più ammessa la *chiamata in causa;* e si dovrà procedere in via d'azione.

cogli interessi in seguito della sua obbligazione di cui si ha principio di prova in iscritto in due lettere che il sig. Dott. M. ha presentate alle considerazioni del sig. giudice (1). A tutta prova di codesto assunto il sig. D. M. dichiara che il suo cliente intende di deferire al signor Tommaso B. convenuto un giuramento decisorio, e ha dichiarato su quali fatti dovrà cadere il giuramento stesso. Ha inoltre dichiarato di essere specialmente autorizzato a questo effetto, con speciale mandato del suo cliente, redatto in forma autentica dal pubblico notaro sig. . . . , che ha depositato in mano di me cancelliere.

Il sig. Tommaso B. rispondendo ha detto, che non si oppone ed è pronto a confermare anche con giuramento la verità delle sue asserzioni (2); e si è limitato a fare alcune osservazioni sulla precisione della formola ch'egli crede doversi adottare.

Allora il signor giudice ha ordinato che la formola del giuramento sarà la seguente . . . (3) e destina la udienza del giorno . . . per le risposte.

. . . . .

AVVERTENZE

a) Se la parte non è presente, o solo il di lei procuratore sia presente, il giudice differisce la causa ad altra udienza,

b) Se la parte è presente « e chiede un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formola del giuramento » il termine è accordato e l'udienza si aggiorna (art. 425).

c) Non perciò la istanza è entrata nello stadio della contestazione. Ma se alla nuova udienza, la parte a cui si vuole deferito il giuramento si oppone all'ammissione e contesta seriamente la formola, sarà d'uopo pronunciare una sentenza e questa sarà appellabile.

CCVIII.

Ordinanza per esame di testimoni (4).

Il Pretore di . . .

Nella causa fra Paolo N. e Pellegrino S., residente il primo a . . . e il secondo a . . .

Udita la verbale istanza di Carlo N. per l'ammissione della prova testimoniale all'oggetto di stabilire che il convenuto Pellegrino S. è stato l'autore dei danni e delle devastazioni avvenute sopra i suoi fondi;

Ritenuto che il convenuto Pellegrino S. non si oppone alla domanda, salva la prova contraria (5);

(1) Trattandosi di somma superiore a L. 500, questa circostanza può toglier via ogni questione sulla ammissibilità del giuramento decisorio, che non può deferirsi e sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto » (art. 1364 del Codice civile), lasciando da parte tutto ciò che potrebbe dirsi per sostenere che la disposizione dell'art. 1343 che riguarda la prova testimoniale, non sia applicabile in fatto di giuramento decisorio.

(2) Con ciò è tolta di mezzo ogni contestazione, la quale, sorgendo, farebbe sì che il giudice non potrebbe pronunciare *de plano* all'udienza un'ordinanza; ma dovrebbe proferire *una sentenza* in tutte le forme.

(3) « La formola proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale della causa » (art. 425). A questo punto il giudice detta la sua ordinanza che il cancelliere trascrive nel processo verbale. Ad esempio *V*. la seguente formola CCIX.

(4) Da inserirsi nel processo verbale (art. 438).

(5) Motivo indispensabile perchè si possa sbrigare l'affare con una semplice ordinanza, che può ben raffigurare quelle che nelle cause maggiori pronuncia il presidente, secondo l'art. 181, quando le parti sono d'accordo.

Ammette la prova testimoniale sui seguenti fatti: 1° ... 2° ... 3° ... (1);

Destina il giorno 30 del corrente mese, nel quale avrà luogo avanti di lui l'esame dei testimoni e riserva la prova contraria.

Riserva pure le spese.

Data B. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

Rimane ancora problematico fino a qual punto le regole prescritte al processo testimoniale che si eleva nelle cause maggiori e formali, abbiano a osservarsi sotto pena di nullità in quello che si fa avanti il pretore. Ne abbiamo trattato di proposito nelle *annotazioni* al Codice e specialmente nella Giunta X. Ora basti avvertire che alcune parti dell'ordinamento sono e devono ritenersi essenziali e quindi imprescindibili; ed altre potrebbero chiamarsi regolamentari che si modificano sotto la influenza di quella maggiore libertà d'azione che è lasciata al magistrato singolare, vuoi per necessità della sua posizione, o per la minore importanza degli affari recati al suo giudizio. *La specificazione della materia* dell'esame; il diritto *della prova contraria*; la notificazione *reciproca* delle persone dei testimoni (art. 234); il diritto di *ricusazione*; la singolarità dell'esame (art. 241); *il giuramento* del testimonio e la sua formola; *il processo verbale* dell'esame, sono requisiti essenziali. Tutto ciò che riguarda termini, misure direttive o repressive, e in genere alla istruzione mera, si ritiene confidato alla prudenza del giudice.

CCIX.

Processo verbale di perizia verbale (2).

In Cesena. Oggi 15 luglio 1867.

Avanti il signor B. C. pretore, sedente in questa città, alla presenza ed assistenza di me cancelliere infrascritto;

In ossequio della ordinanza proferita dal signor pretore nel giorno ... colla quale destinò il presente giorno per la presentazione della perizia da lui ordinata nella causa fra il signor Antonio M., quale tutore dei minori ....., e il signor Franco T. B. in punto di ...,

È personalmente comparso il sig. ingegnere Giorgio F., il quale (*previo giuramento*) dichiara di aver esaminato il campo nominato U. sul quale si sono verificati i danni lamentati dall'attore, e di avere rilevato

Che ... (3).

Interrogato dal sig. pretore se abbia potuto scorgere ... e in caso affermativo quali osservazioni abbia a fare, il sig. perito ha risposto, che ...

Interrogato ancora se altro abbia da aggiungere e riportatane risposta negativa, dopo letto il presente processo verbale, è stato sottoscritto dal perito, dal signor pretore e da me cancelliere.

Ing. GIORGIO F. *perito*. — A. A. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

a) Il pretore è nello stesso tempo direttore della istruzione e giudice della causa; queste ed altre operazioni si fanno avanti di lui nella prima qualità e nella sua aula privata, dal caso in fuori che non abbia ordinato eseguirsi in udienza pubblica.

(1) Articolo 426. Se la domanda è verbale e non iscritta, il giudice stesso detta la materia dell'esame, traendo dal complesso degli atti (art. 426).

(2) « La relazione del perito è fatta verbalmente o in iscritto, secondochè sia ordinato dal pretore » (articolo 428).

(3) Il cancelliere scrive a dettatura del giudice che raccoglie il fatto e le osservazioni dalla bocca del perito.

b) La perizia, come altre prove, è decretata con *ordinanza*, ovvero con *sentenza* secondo che vi sia accordo, o non opposizione almeno delle parti, o sorga controversia (1). Nell'uno o nell'altro caso le operazioni esecutive hanno lo stesso andamento colle modificazioni storiche occorrenti.

CCX.

Ordinanza di deposito della scrittura impugnata.

(Articolo 430)

Il Pretore ecc. Nella causa fra . . .

Ritenuto che il convenuto contesta la propria sottoscrizione che apparirebbe (2) dalla scrittura privata del giorno . . . prodotta dall'attore;

Che non vi è opposizione quanto alla necessità della verificazione;

Che le parti non si sono accordate sulle scritture di comparazione;

Ordina procedersi alla verificazione di detta scrittura nei modi di legge (3);

Ordina il deposito della stessa scrittura nella cancelleria di questa pretura;

Nomina d'ufficio in periti i sigg. A., B., C. con incarico di procedere alla verificazione della sottoscrizione impugnata in confronto dei seguenti documenti: 1° La firma omonima del signor Marco B. (4) risultante dal pubblico rogito del notaio . . . del giorno . . .; 2° La stessa firma omonima risultante dall'atto del giorno . . . redatto nella cancelleria di . . . e il carattere stesso del corpo dell'atto che è attribuito al signor Marco B. e non impugnato; 3° . . . (5).

CCXI.

Sentenza (6) *di rinvio della scrittura impugnata per falso.*

(Articoli 431 e 406) (7).

Vista la querela di falso prodotta dal convenuto B. C. contro la scrittura esibita dall'attore D. E. in data del giorno . . .;

Ritenuto che alla interpellazione fatta dal convenuto (8), giusta l'art. 298 del Codice di proc. civile, l'attore ha risposto di voler far uso del documento (9);

---

(1) Avanti i tribunali e le Corti d'appello (nei giudizi contraddittorii) la qualità del magistrato decidente (presidente o giudice delegato) basta a determinare che la sua pronuncia non ha grado di sentenza; manca questo carattere estrinseco nei pronunziati del giudice singolare.

(2) Questo è il caso della *ipotesi* perchè il giudice non vuole e non deve affermare il fatto; ma quanto sarìa improprio ed erroneo il dire — *avrebbe impugnata* una scrittura che fu realmente impugnata; ed è la causa per cui si rende necessario procedere alla verificazione! Ripeto ancora l'appunto, per quanto sembri poco importante, e ho ragione di farlo; questo mal vezzo che deturpa le più nobili sentenze deve cessare.

(3) La formola — *ammette la verificazione* — è da usarsi piuttosto quando il mezzo di prova è contrastato.

(4) Convenuto ed impugnante.

(5) Non essendosi le parti concordate sui mezzi di confronto, il giudice non può prediligere che scritture autentiche, giusta l'art. 286.

(6) È una *sentenza* meglio che *ordinanza*, risolvendo sulla totalità della causa.

(7) Sebbene l'art. 406 sia scritto per le cause di commercio, nel caso è prescritta la sua applicazione dall'art. 431.

(8) Menzione necessaria, in difetto della quale la sentenza può correre rischio di esser annullata.

(9) « O non rispose alla interpellazione nel termine ordinario » (articolo 301). Nelle cause pretoriali il *termine ordinario* non si conosce, ma l'interpellante stesso potrebbe assegnare un termine congruo, e in ogni ipotesi assegnarsi dal giudice.

Non escludo che non interpellando la parte, non possa il pretore stesso (che in gran parte dirige la procedura per suo proprio ministero) sentire il producente e raccoglierne la risposta.

Vista la scrittura incriminata, e sottoscritta dal pretore decidente in adempimento dei combinati articoli 406 e 431 del Codice di procedura civile;

Ordina trasmettersi la scrittura suddetta al signor procuratore del re presso il tribunale di . . .;

Rimette le parti avanti lo stesso tribunale per la udienaa del giorno . . . (1) e dichiara sospeso il merito della causa (2). . . . . .

7. *Delle sentenze.*

« La sentenza deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, i motivi e il dispositivo » (art. 436).

Niuna differenza pertanto dai requisiti estrinseci della sentenza enumerati dall'art. 360, meno quello del nº 5 del detto articolo; è pure compreso il nº 9 omesso per una svista della redazione, ma talmente necessario che la sentenza sarebbe nulla se non contenesse — *la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.*

CCXII.

Sentenza colla quale il pretore si dichiara competente

In nome di S. M., ecc.,

Nella causa fra B. C. residente a . . . e B. E. residente a . . .

L'attore chiede il pagamento di L. 750 cogl'interessi per titolo di corrisposta d'affitto di un suo podere; e di L. 920, cogl'interessi per altrettanta somma mutuata al convenuto;

Il convenuto oppone la incompetenza di questa giurisdizione (3) per eccesso di somma, superando nel complesso quella di L. 1500.

Attesochè le domande formano due capi distinti, appoggiandosi a titoli e cause diverse, e devono considerarsi come separate e indipendenti;

Che secondo questo punto di vista ciascuna domanda sussiste per sè, ed è contenuta nei limiti della competenza pretoriale;

Rigetta la eccezione d'incompetenza; e destina la udienza del giorno . . . per la discussione della causa in merito.

Data B. B. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

a) È regolare che la questione della competenza sia decisa preliminarmente. Non osta però che *previa la dichiarazione di competenza*, si possa nella stessa sentenza pronunziare sopra qualche incidente, o decidere la causa, se in istato di esser decisa.

(1) È abbastanza singolare che un giudice inferiore, il quale per certo non può aver voce nè ingerenza nei fatti del tribunale, possa fissare l'udienza del tribunale medesimo per trattare la causa. Ciò è testuale nell'art. 406; ma è quello che si chiama voler far troppo.

(2) Se la citazione contenesse capi distinti, il giudice dichiara intorno a qual capo la causa è sospesa; e fissa la propria udienza per la discussione degli altri capi, se la scrittura impugnata non influisce sulla loro risoluzione.

(3) *Giurisdizione*, potere di giudicare; *competenza* è il limite di questo potere.

b) Se il giudice dichiara la propria incompetenza, si guardi bene da qualunque altra pronuncia, fosse pur quella *di assolvere dalla osservanza del giudizio*; non può pronunziare che la condanna nelle spese, quale accessoria e conseguenza immediata della stessa dichiarazione.

8. *Della contumacia.*

Avanti i pretori, comparire è presentarsi alla prima udienza, e s'intende o in persona e per mezzo di rappresentante.

« Quando non compariscono nè l'attore nè il convenuto all'udienza stabilita nell'atto di citazione, questa si ha per non avvenuta » (art. 440. « Se comparisca soltanto una delle parti, la causa è giudicata in contumacia dell'altra » (ivi).

L'attore che non vuol comparire (1) cade in contumacia *senza diritto di opposizione*. Se invece il convenuto non comparisce, gli sono riservati quei rimedi che gli competono nei giudizi formali. Non citato *in persona propria* (2), conviene rinnovare la citazione se vuolsi privarlo del beneficio della opposizione (art. 474) (3). Il giudice non ordina una citazione se non nelle contingenze dell'art. 442, come ora vedremo.

CCXIII.

Ordinanza nel caso che taluno dei convenuti sia comparso ed altri no.

Il Pretore di . . . . .

Nella causa fra Primo D. attore residente a . . . , e Secondo E., Luigi F. e Aristide G. convenuti, residenti a . . . ,

Attesochè risulta da atto del giorno . . . dell'usciere Q. R., che Secondo E. fu citato in persona propria;

Che pure dal medesimo atto risulta che quanto agli altri convenuti la citazione fu intimata a domicilio;

Atteso che il solo Luigi F. è comparso all'udienza;

Dichiara la contumacia di Secondo E. (4); rinvia per tutti la causa all'udienza del giorno . . . , ed ordina notificarsi altra citazione ad Aristide G. per comparire nella udienza suindicata con intimazione di almeno tre giorni prima, e colla comminatoria che, non comparendo, la causa sarà proseguita in di lui contumacia (5) spese riservate.

Data A. A. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

Pubblicata, ecc. (6)

(1) Altro è se impedito da forza maggiore (articolo 442).

(2) Ossia se la citazione non fu consegnata a lui, in persona.

(3) Quantunque non richiamata la seconda parte dell'art. 442, non è meno applicabile ai giudizi pretoriali (*V.* la formola seguente).

(4) Perchè citato in persona propria, e non avente diritto ad altra chiamata.

(5) Art. 382. La nuova citazione deve contenere la stessa comminatoria.

(6) È inutile rammentare che in fine della sentenza od ordinanza, oltre la data, il cancelliere aggiunge sempre il giorno della pubblicazione.

Non è necessario che la ordinanza dichiari — *che l'attore non ha rinunziato alla citazione contro il contumace* — basta che la rinuncia non sia stata fatta.

CCXIV.

Sentenza contro presenti e contumaci.

In nome . . . . . ,

Nella causa fra Primo D. residente a . . . rappresentato da B. L. suo procuratore (1) contro Luigi F. comparso, Secondo E. e Aristide G. residenti a . . . contumaci.

(*Conclusioni dell'attore e del convenuto che è comparso*).

Atteso che risulta dagli atti che è stata praticata in termine e regolarmente la seconda citazione ad Aristide G. alla sua residenza;

Atteso che (*seguono i motivi*);

Rigettata qualunque istanza ed eccezione in contrario; — Condanna Luigi F. e Secondo E., contumace, al pagamento di . . . , colle spese liquidate in L. . . .

Assolve Aristide G., pure contumace (2), dalla contraria domanda; e compensa le spese.

AVVERTENZE

La legge non dichiara che la sentenza contro i contumaci sia notificata per usciere speciale; d'altra parte non è richiamato l'articolo 385.

Nondimeno può fare una giusta impressione la disposizione generale dell'art. 447 ed è cautela da non trascurarsi. Il pretore, al fine della sentenza — *commette all'usciere addetto a quella pretura* N. N. *la notificazione della presente sentenza al contumace A. B.*

Bisogna anche prevedere il caso che, dovendosi la notificazione eseguire fuori del proprio territorio, il pretore non possa dar ordini ad uscieri a lui non soggetti. In tal caso richiederà il presidente del tribunale locale con questa formola — *Richiede il sig. presidente del tribunale di . . . onde gli piaccia delegare un usciere speciale alla notificazione della presente sentenza da farsi ad A. B. residente a . . . contumace.*

9. Una disposizione tutta speciale ai giudizi pretoriali è quella dell'articolo 442; ed è piena di equità. La notorietà, che si potrebbe dire generalità, di un impedimento personale per cui si ha motivo di credere involontaria l'assenza di taluna delle parti; il dubbio stesso nato nell'animo del giudice per informazioni di cui la legge non gli domanda conto, basta per ordinare un'altra chiamata.

Per altro l'art. 442 inchiude una discretiva notabile. La *notorietà* dell'impedimento giova anche *all'attore* non comparso all'udienza (*all'una e all'altra parte*); mentre le particolari informazioni del giudice non sembrano favorire che *i convenuti*, come puoi vedere dal testo del detto articolo. Tuttavia io ritengo che la stessa ragione debba valere per amendue le parti.

CCXV.

Processo verbale di udienza in caso di presunto impedimento di alcuna delle parti (3).

Oggi 24 agosto 1867,

. . . . Chiamata la causa del sig. B. C. contro il sig. B. E. in punto di . . . . . fissata a questa medesima udienza;

(1) Indicarsi, quando c'è.

(2) Vedi le nostre ANNOTAZIONI al Codice e le spiegazioni date all'art. 381.

(3) La legge avvisa che tale ordinanza fa parte del processo verbale d'udienza.

E comparso il convenuto sig. B. E. ma non l'attore sig. B. C. (1); ed essendo trascorsa un'ora dall'apertura della udienza, e fattasi inutilmente dall'usciere la chiamata prescritta dal regolamento (2), il sig. giudice ha osservato, che probabilmente il sig. B. C. sarà stato impedito dalla escrescenza straordinaria avvenuta nella scorsa notte del fiume D. e della rottura del ponte a noi vicino, siccom'è notorio, quindi;

Visto l'art. 442 del Codice di procedura civile;

Rinvia la causa all'udienza del giorno... ed ordina al sig. D. E. di far notificare al sig. B. C. la presente ordinanza . . . . . (3).

AVVERTENZE

a) Se il giudice apprese a dubitare da *informazioni ricevute all'udienza*, fa inserire nel processo verbale *il motivo* articolo 442). . . *taluno presente alla udienza ha fatto rimarcare al sig. pretore, correr voce in paese che il sig. B. C. sia stato sul far del giorno aggredito dai ladri nella pubblica strada di . . . nel punto . . .*

b) Se si dimostra che il convenuto fu citato *in persona propria*, dovrà forse inviarglisi *la nuova citazione?* Senza dubbio, poichè il presunto impedimento è posteriore alla citazione medesima.

Ma questa nuova citazione potrà far le veci di quella che deve spedirsi al convenuto contumace non citato in persona propria? Così deve tenersi.

10. « Chi ha instituito il giudizio petitorio non può più promuovere il giudizio possessorio » (art. 443). E ciò s'intende, non solamente rapporto a identico soggetto di lite, ma eziandio a qualunque questione riguardante il possesso per causa nuova e posteriore alla introduzione del giudizio.

CCXVI.

Citazione in giudizio petitorio.

Avanti il sig. Pretore di . . . . .

L'istante Guglielmo F. comprò nel 16 maggio 1860 da Giuseppe X. una casa posta in questo comune per il prezzo di L. 1200 (4).

Dopo sette anni di tranquillo possesso, si è veduto con sorpresa, il possesso non meno che la proprietà della casa medesima reclamarsi dal dott. Eusebio D. che vanta di averne fatto acquisto anteriormente all'autore di Giuseppe X., con preteso rogito del giorno... e coll'intenzione, come si esprime nelle varie intimazioni e proteste che si è fatto lecito d'inviare all'istante per mezzo di usciere, di far valere i suoi diritti in competente sede di giudizio.

Non essendo disposto l'attore di sopportare tali ingiuste pretensioni del dottor Eusebio D., mentre il rogito... è affatto inefficace, essendosi fatta la pretesa vendita per mezzo di persona non munita del necessario mandato; perciò

Ad istanza del sig. Guglielmo F., residente a . . . . .

È citato il sig. D. Eusebio D., residente a . . .

(1) Si porge questo esempio come il meno ovvio; sarà facile, in difetto del convenuto, adattare la formola.

(2) *V.* l'articolo 230 del Regolamento 14 dicembre 1865.

(3) Rispetto all'attore la *nuova citazione* dovrebbe risolversi nella notifica della ordinanza.

(4) Questa indicazione non costituirebbe la competenza pretoriale, ma deve accompagnarsi colla prova prescritta dall'art. 79, 1° periodo.

A comparire alla udienza del sig. pretore che avrà luogo dopo tre giorni (1).
Per sentir dichiarare insussistente, illegittimo e nullo il preteso acquisto che il convenuto presume ritrarre dal rogito . . . ; nullo e totalmeute inefficace il rogito medesimo, e su tale ingiusta pretesa imporsi alla parte contraria perpetuo silenzio colla condanna in tutte le spese (2) . . .

11. Il giudizio petitorio trae a sè, come incidente, la questione del possesso nata posteriormente alla sua introduzione.

Siffatto giudizio, recato al tribunale civile, sarebbe *formale* di sua natura, imperocchè non versando che sopra una *declaratio juris* non presenta verun elemento all'urgenza. L'incidente possessorio passerebbe adunque per la via dell'art. 181 ; e se le parti non si accordassero a transigere su questo punto, il presidente segnerebbe il giorno della udienza avanti il Collegio.

Invece in giudizio pretoriale si fa segnare la citazione dal pretore a brevissimo termine per decidere l'incidente, separatamente dal merito. La competenza deriva al pretore non più dal naturale carattere di un giudizio possessorio: emana dalla stessa giurisdizione di cui è investito come giudice del petitorio.

CCXVII.

Sentenza incidentale sul possessorio.

Il Pretore di . . . . .

Nella causa incidentale di manutenzione in possesso fra Guglielmo F., residente a . . ., con Eusebio D., residente a . . .

L'attore domanda di esser mantenuto in possesso della casa . . . contro le molestie inferitegli da Eusebio D. mediante pretesa sequestrazione dei fitti, ecc.

Il convenuto conchiude per la reiezione della domanda.

Ritenuto che pendente il giudizio petitorio introdotto avanti questa pretura con citazione del giorno . . . . . all'oggetto . . . Eusebio D., allegando il pericolo di perdere il credito, si è arbitrato di spedire diffidazioni ai diversi inquilini della casa, con inibizione di pagare i fitti in corso a Guglielmo F.

Che tali atti costituiscono una lesione del diritto di possesso che da più anni lo stesso Guglielmo ritiene *animo domini*, e in forza di titolo giuridico qualunque sia il valore intrinseco di questo titolo (3).

(1) Supposto il caso del n. 2, articolo 147. Trattasi di *azione personale*, quantunque diretta a confermare la proprietà di un immobile, non avendo per oggetto la vindicazione del possesso e la cosa stessa; ma solo di mostrare la insussistenza del diritto di acquisto preteso in contrario.

(2) È un esempio come un altro. Si rimarca però che costui, divenuto attore in petitorio, avrebbe potuto valersi dei rimedi possessorii, per far tacere il suo avversario e costringer lui ad istaurare il possessorio. E vi avrebbe trovato il conto, essendosi altrimenti impegnato a dover provare il proprio diritto. Ma l'esempio sarebbe senza interesse, se non presentasse l'antitesi del petitorio col possessorio.

(3) Il *titolo*, quale fondamento della buona fede del possesso, è utilmente allegato eziandio in fatto di possesso sommariissimo lungi dall'offendere la competenza pretoriale.

Quando la questione di possesso sorge incidente del giudizio di proprietà, lo stesso titolo controverso, e tuttavia in istato d'implicita validità, è sostegno al possesso in quanto per esso si qualifica giuridico e manutenibile pel principio che *lite pendente nihil innovandum est*, semprechè la questione del possesso apparisca distinta e non si confonda con quella della proprietà, nel qual caso si riunirebbe al merito.

Che pertanto dev'essere accolta la di lui domanda intesa ad essere mantenuta nel quieto e pacifico possesso del fondo, pendente lite, coll'annullamento degli atti in contrario praticati;

Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;

Dichiara doversi mantenere Guglielmo F. nel quieto e pacifico possesso della casa di cui, e per l'effetto dichiara nulle e come non avvenute le intimazioni sequestrative dei giorni . . .

12. Il pretore benchè non investito della causa principale può essere invocato a provvedere « per la pronta reintegrazione, quando si tratti di attentato violento clandestino » (art. 444). Se invece della supposta inibizione, atto morale e di carattere giuridico, l'ideato Eusebio D. avesse occupate alcune stanze della casa che pretende sua, violando così *la integrità materiale del possesso*, il fatto entrerebbe nelle previsioni dell'art. 444 (*V.* la formola nº CCII, nº 2) (1).

CAPO SESTO

DEL PROCEDIMENTO AVANTI I CONCILIATORI

1. « Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità » (articolo 440). Questo concetto, tradotto, significa che le formalità sono assai semplici e speditive, come vuolsi in cause il cui valore non supera le L. 30.

Quindi: *a)* domande e difese verbali alla udienza; *b)* presentazione dei documenti all'atto dell'udienza medesima; *c)* generalmente parlando, non processo verbale in fatto d'istruzione.

La catena dell'ordinamento contenzioso ha principio propriamente non dal conciliatore, ma dal pretore; primo grado dal quale si ascende alla gerarchia coll'appellazione e cogli altri mezzi impugnativi sino all'altezza della Cassazione. La giurisdizione del conciliatore è indipendente, sovrana, e per dir così, solitaria. Non rende conto di sè; è un giudizio di coscienza; il conciliatore è *un giurato* in tutta la estensione del termine. Nobile ufficio destinato a progredire colla civiltà! (2).

2. La citazione avanti il conciliatore si fa *per biglietto* colle norme dell'art. 133 (*V.* formola nº XXXV) (3).

3. *Processo verbale d'udienza.*

Non si confonda il processo verbale *dell'istruzione* (art. 455) col processo verbale d'udienza. Il primo avrebbe per oggetto la descrizione e custodia dei mezzi di prova; e non ce n'è bisogno perchè il conciliatore decide secondo le impressioni della coscienza. Il verbale di udienza è la memoria

(1) Mi sono esteso oltre il consueto sul processo pretoriale, perchè ne ho sentito il bisogno.

(2) Col beneplacito degli egregi che pensano altrimenti, essendo il giudizio del conciliatore piuttosto d'equità che di stretto diritto, ne segue che non può esser colpito dal sindacato della Cassazione.

(3) La presentazione spontanea delle parti supplisce alla citazione.

non di ciò *che apprende*, ma di ciò che *il giudice fa o si fa avanti di lui*; è una storia tracciata alla semplice, per indicazioni di nomi e di date, perchè non vi sia un giudizio qualunque senza una forma di processo, perchè si sappia che c'è stata una udienza, che le parti si sono presentate; e dovendosi ordinare atti preparatorii, se ne abbia un segno permanente, e protraendo le udienze, s'intenda che c'è stato ordine, coerenza, continuità.

CCXVIII.

Verbale di udienza avanti il conciliatore.

1° Rinvio di udienza.

Oggi 10 marzo 1867;

Udienza avanti il sig. A. B. giudice conciliatore di questo Comune di Fusignano;

Nella causa fra Bruno P. possidente e Luigi N. contadino, per pagamento di L. 24 affitto di casa,

Sono comparse amendue le parti personalmente.

Luigi N. domanda tempo per esaminare la scrittura presentata dall'attore.

La causa è differita al 14 del corrente mese (1).

N. N. *cancelliere.*

2° Chiamata in garantia.

Oggi 14 marzo 1867;

Udienza avanti . . . . .

Nella causa . . . . . sono comparsi . . . . .

Sopra istanza di Luigi N., gli viene accordato il termine di tre giorni per chiamare in garantia Francesco B. (2).

La causa è rinviata al giorno 18 del corrente mese.

N. N. *cancelliere.*

3° Interrogatorii.

Oggi . . . . .

Il sig. giudice ad istanza dell'attore B. C. interroga D. E. sopra fatti e circostanze della causa (3); indi ha pronunciato la seguente sentenza (V. appresso formola N. CCXXI).

4° Testimoni ammessi.

Oggi 20 aprile 1867.

Udienza del sig. giudice conciliatore nella causa fra . . .

L'attore per provare la sua azione induce i testimoni A. B. C.

(1) È detto comunemente *foglio d'udienza*, o meglio ancora *registro dei processi verbali d'udienza*, che nota in serie la udienza e in brevissimo la conclusione presa dal giudice. È sufficiente la soscrizione del cancelliere.

(2) Secondo la facoltà attribuita dall'art. 449.

Il conciliatore può prorogare la udienza più d'una volta, a norma delle circostanze; non è tenuto alla regola della proroga unica.

(3) Il conciliatore può altresì interrogare l'interrogante, per cavare dal pronto e improvviso diverbio la scintilla del vero.

Dove specialmente mancano scritture, mezzo sempre opportuno di convinzione è la chiamata delle parti per essere confrontate nell'interrogatorio, proposto già dalla legge con una certa predilezione ai pretori (art. 446), e che deve aversi per richiamato dall'art. 464.

È destinato il giorno 25 del corr. per l'esame in questa stessa camera delle udienze.

Accorda facoltà al convenuto Giulio B. di produrre altri testimoni per parte sua alla udienza medesima (1). N. N. *cancelliere.*

5° Testimoni esaminati.

Oggi 25 aprile 1867.

Udienza..... nella causa.....

Previo giuramento prestato nella forma di legge, sono esaminati i testimoni A. B. C. presentati dall'attore; indi i testimoni B. E. R. presentati dal convenuto.

È differita la causa all'udienza 30 del corrente mese per la pronunzia della sentenza (2). N. N. *cancelliere.*

4. *Giuramento.*

« Quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola (3) e fa risultare del giuramento con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal conciliatore e dal cancelliere » (art. 452).

Il giuramento è un atto la cui sostanza, per noi che non vediamo l'interno delle coscienze, consiste nella sua forma esteriore: 1° delazione autorevole; 2° ammonizione; 3° invocazione del nome di Dio; 4° esprimere che si giura; 5° l'oggetto; la dichiarazione della verità; e perciò invariabile. Possiamo quindi riportarci allo esempio dato (formola XCVII).

5. *Verificazione delle scritture.*

Il conciliatore ordina esami, ammette perizie (art. 454): la verificazione di una scrittura privata, messa in controversia, non si porge che come un fatto materiale, giustificabile per mezzo di testimoni e di periti.

CCXIX.

Ordinanza per verificazione di una scrittura privata.

Nella causa fra...

Il conciliatore di...

Vista la scrittura privata sotto l'apparente data (4) del giorno..... esibita dall'attore in appoggio della sua domanda e depositata in questa cancelleria (5);

Ritenuto che il sig. B. C. ha dichiarato di non riconoscerla, negando la soscrizione a lui attribuita, e negando pure di averne scritta la data che sarebbe dello stesso carattere;

(1) La *prova contraria* è del diritto sostanziale della difesa. Il metodo sembra assai appropriato al rito conciliatoriale.

(2) Niun processo verbale d'*istruzione*, ma solo il compendio della udienza.

Accenno al rinvio della pronuncia perchè non vietato; ma il conciliatore adempirà molto bene al proprio ufficio pronunciando immediatamente colla impressione ancor viva delle parole dei testimoni.

(3) La parte stessa alla udienza espone al giudice di voler deferire un giuramento alla contraria, ed espone l'oggetto. Il giudice raccoltane l'intenzione, per solito confusamente espressa, detta al cancelliere la formola *precisandola*; il cancelliere la scrive nel verbale d'udienza; e può tenersi quasi l'introduzione del processo verbale prescritto dall'art. 452.

(4) Qualora anche la data sia impugnata.

(5) Il deposito in cancelleria è necessario per ciò che fu altrove osservato. Non credo che a questo effetto sia d'uopo formale ordinanza. Una delle parti

Visto il disposto dell'art. 284 e seguenti del Codice di procedura civile;
Nomina il perito calligrafo sig. Claudio P. all'effetto di esaminare la stessa scrittura e di esporre il suo parere giurato;
Ordina all'attore sig. F. G. di presentare opportuni documenti di confronto;
Determina il giorno 20 del corrente mese ore 10 antimeridiane per procedere all'opera della ingiunta verificazione in questo ufficio (1).

L. L. *conciliatore* — N. N. *cancelliere*.

CCXX.

Ordinanza che rimette le parti al tribunale per la risoluzione dell'incidente di falso.

Nella causa . . . . .
Il conciliatore di . . . . .
L'attore chiede il pagamento di L. 25 in forza di obbligazione che pretende scritta di tutto pugno e carattere e sottoscritta dal convenuto Paolo D.
Il convenuto, previa interpellazione fatta all'attore se intenda servirsi del documento, alla risposta affermativa dello stesso attore, ha proposto querela di falso contro la scrittura (2).
Visti gli articoli 455 e 406 del Codice di procedura civile; Rimette le parti ecc.

6. *Della incompetenza.*
Se il conciliatore non crede fondata la eccezione d'incompetenza, pronunzia la sentenza, che viene sottomessa al giudizio del pretore e non è eseguibile, se non da lui approvata (art. 456).

CCXXI.

Sentenza di cui rimane sospesa l'esecuzione.

In nome . . . . .
Nella causa fra Carlo X. residente a . . . e Annibale B. residente a . . .
Il conciliatore di . . . . ha pronunciata la seguente sentenza:
L'attore chiede il pagamento di L. 30, residuo di obbligazione in maggior parte estinta.
Il convenuto eccepisce la incompetenza di questa giurisdizione;
Atteso che con scrittura del giorno . . . Annibale B., che fu già agente di campagna di Carlo X., si obbligò di pagargli la somma di L. 300 per debito della sua amministrazione;
Che pagò dapprima L. 200; che in seguito di nuova liquidazione il debito venne diminuito di L. 70;
Che Carlo X. ha chiesto a questo seggio il pagamento del residuo di L. 30, con dichiarazione però ch'esso non intende con ciò di pregiudicare al suo

esibisce la scrittura alla udienza; l'altra parte l'osserva e dichiara d'impugnarla. Il giudice ordina sul tratto che la scrittura sia depositata in cancelleria (Riporto al *Registro D*, articolo 175 del Regolamento).

(1) Il perito si presenta in cancelleria; giura in mano al cancelliere, fa i suoi rilievi che viene poi a riferire verbalmente alla prossima udienza.

(2) Tutto ciò è di forma sostanziale nell'incidente di falso.

diritto d'impetere anche le altre L. 70, protestando della inefficacia della riduzione operata da persona non autorizzata;

Atteso quanto all'eccezione d'incompetenza che, nello stato delle cose, il debito di Annibale B. non eccede la somma di L. 30; nè influisce nella questione di competenza la riserva o pretesa dell'attore di volere quando che sia opporre la nullità dell'occorsa riduzione, il che dipenderà da giudizio futuro di cui ora non può tenersi alcun calcolo (1);

Ritenuto che il debito di L. 30 è certo e inoppugnabile;

Reietta ogni contraria eccezione,

Condanna Annibale B. al pagamento di L. 30 a favore di Carlo X., colle spese liquidate in L. . . .

Data *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZA

È nato il dubbio se il conciliatore possa affermare la propria competenza, checchessia quanto al dichiararsi incompetente, di che si discorre più avanti. E perchè tenendosi competente malgrado la eccezione, non potrebbe anche dirlo? Vero è che l'effetto della sua decisione dipende dal concorde avviso del pretore, quanto al principio della competenza, ma nè per questo è proibito al conciliatore di affermare espressamente quella competenza che sarebbe sempre implicitamente affermata colla decisione (2) medesima, salva l'approvazione superiore (3). Si è dato con proposito un esempio nel quale il conciliatore è veramente costretto a motivare la eccezione d'incompetenza, come l'unica che venne opposta.

CCXXII.

Atto con cui il conciliatore espone al pretore il proprio avviso sulla competenza (4).

Ill.mo signor Pretore

Al conciliatore sottoscritto, in via contenziosa, si fece istanza da Carlo X., possidente, domiciliato in questo Comune, onde Annibale B., agente di campagna, pure dello stesso Comune, fosse condannato al pagamento di L. 30, residuo di una obbligazione . . . *(qui si espone la questione d'incompetenza qual è tracciata nel precedente modulo di sentenza).*

Ritiene il sottoscritto non fondata la eccezione d'incompetenza, osservando, che allo stato delle cose il credito dell'attore è di sole L. 30, essendovi di mezzo una liquidazione di conti per cui l'originario credito di Carlo X. è stato ridotto di L. 70. Nè sembra far ostacolo che lo stesso attore in luogo di riconoscere la riduzione, l'abbia invece contraddetta e impugnata con riserva di fare annullare tale convenzione; il giudizio non è stato intentato, e ad ogni modo l'annullamento dipenderebbe dall'esito di un giudizio futuro.

(1) Vedremo or ora che il magistrato superiore non è per approvare questo motivo.

(2) Chiunque giudica, *asserisce sè competente:* la competenza è la coscienza del giudice.

(3) La sentenza è redatta come se dovesse pubblicarsi, non deve perciò contenere la clausula *sospesa la esecuzione della sentenza*, ecc., come ho veduto proporsi in qualche formulario.

(4) Dice l'art. 456 che quando il conciliatore *non crede fondata* la eccezione d'incompetenza *essa non sospende il corso del giudizio.* E significa che il conciliatore *può* pronunziare definitivamente, ma in tal maniera che la sua decisione rimanga segreta e confinata nello scrittoio sino alla risposta confermativa del pretore. In effetto rimane sospeso il corso del giudizio.

Pare però che il conciliatore non sia tenuto a sottoporre la stessa sentenza al pretore, tanto più che potrebbe scriverla (meglio che *pronunziarla*) pendente l'esame del pretore, per averla pronta in qualunque momento.

In relazione pertanto al disposto dell'articolo 456 del Codice di procedura civile, il sottoscritto trasmette a V. S Ill.ma il suo subordinato parere, aspettando quella determinazione che nella sua saggezza sarà per pronunciare

umil. serv.

Data A. B. *conciliatore di...*

7. La forma dell'atto che io ritengo avere il carattere di corrispondenza burocratica interna (più il bollo), permette questa civiltà di maniere, comprendendo del resto i requisiti voluti dall'art. 176 del Regolamento 14 dicembre 1865; ma in qual forma risponde il pretore? Se il pretore è d'accordo, risponde con un *altro semplice atto*, ossia con un'altra lettera che rimane attaccata *al registro D* (art. 175 del detto Regolamento) colla missiva del conciliatore, a giustificazione di questa *formalità essenziale*. Ma se il pretore si decide per la incompetenza, non può a meno di risolvere l'incidente con un decreto di forma simile alla seguente.

CCXXIII.

Decreto con cui il pretore risolve l'incidente.

Il Pretore di.....

Sull'incidente d'incompetenza per ragion di valore elevata da Annibale B., residente a..., in causa promossa da Carlo X., residente a..., avanti il giudice conciliatore di...

Visto per semplice atto l'avviso del sig. conciliatore;

Viste le memorie scritte presentate dalle parti (1);

Ritenuto che, secondo le dichiarazioni e proteste dell'attore, la somma di L. 30 da lui domandata alla giurisdizione del conciliatore non rappresenta il vero residuo della obbligazione in origine di L. 300, restando tuttavia accesa l'azione di credito per lire 100;

Che sebbene le sue riserve di diritto non bastino a dar vita ad un'azione che a termini di ragione non esistesse, valgono però quale una dichiarazione di incompetenza del giudice adito, implicando controversia sulla entità della obbligazione onde viene applicabile l'art. 72, capoverso ultimo del Codice di procedura civile (2);

Dichiara ammissibile la eccezione d'incompetenza proposta da Annibale B.

AVVERTENZE

Come da altri fu osservato (3), è improprio chiamare *sentenza* quella deliberazione del pretore, ove si consideri che sarebbe sentenza senza citazione, senza processo, senza termini regolari e senza discussione; e non si saprebbe come classificarla. Io la chiamai *Decreto*, scostandomi alquanto dalla parola, e riavvicinandomi di più alla idea tipica dell'art. 50, sembrandomi che la legge abbia voluto dir questo. Ma non si può dissimulare che anche decreto, avrebbe una efficacia affatto singolare: *sostituendosi al giudizio del conciliatore*,

(1) Articolo 457.

(2) Ho immaginato una questione abbastanza seria perchè l'esempio possa render qualche frutto scientifico; e non intesi di risolverla, ma di presentarne i lati divergenti.

(3) Dal chiarissimo giureconsulto signor avv. Scamuzzi, nel suo *Manuale dei giudici conciliatori* (Torino, Biagio Moretti editore), al quale egregio lavoro rimetto lo studioso per tutto ciò che io non posso dire nella brevità che mi è prefissa.

la sentenza o decreto del pretore decide la questione d'incompetenza.

« La sentenza del pretore è spedita d'ufficio al conciliatore » (art. 457). Spetterà al cancelliere del conciliatore il dare avviso alle parti della risoluzione del pretore con biglietto stragiudiziale, mediante l'inserviente del Comune. Ciò almeno pare congruo alla qualità della procedura.

Può supporsi il caso opposto: il pretore si risolve per la competenza. Se la sentenza del conciliatore che fu dello stesso avviso, è redatta, si pubblica: ecco tutto: in diverso caso si é fatto un lavoro inutile; il conciliatore manderà un avviso firmato da lui e dal cancelliere, precisando la nuova udienza (1).

8. La sentenza definitiva contiene le cose essenziali perchè ci sia una sentenza (art. 460); non è stretta alle formalità dell'articolo 368: del resto non è soggetta a censura, se non per capo d'incompetenza.

CCXXIV.

Atto di appello contro sentenza del conciliatore.

Oggi 6 ottobre 1867, nel Comune di... avanti il sottoscritto cancelliere del conciliatore del detto Comune,

È comparso Giovanni P. qui abitante il quale dichiara, che col presente atto interpone appello (2) al sig. pretore di ... contro la sentenza del signor giudice conciliatore pronunziata nel giorno ..... per causa d'incompetenza, poichè ... (*addurre il motivo*).

Della quale dichiarazione io cancelliere tengo atto e ne rilascio copia al sig. appellante che pure si è con me sottoscritto (3).

Giovanni P. — N. N. *cancelliere.*

(1) Adotto in ciò la pratica proposta dal sig. avv. Sismondi (*La processura*, ecc., p. 414).

La eccezione d'incompetenza può essere elevata dallo stesso conciliatore; e corrisponde nello stesso modo all'ufficio del pretore.

(2) Deve farsi nel termine di 3 giorni dalla notifica.

(3) Copia viene notificata entro tre giorni all'altra parte coll'organo di usciere; il cancelliere trasmette immediatamente copia (autentica) della dichiarazione d'appello e della sentenza alla cancelleria della pretura.

TITOLO QUINTO

DEI MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE

1. Correggere gli errori delle sentenze: ecco l'ufficio principale (1) dei mezzi impugnativi. Si può dire che il Codice abbonda di mezzi, prevedendo ogni sorta di errore.

Errore di diritto. Mezzi. Appellazione. Cassazione.

Errore di fatto giuridico. Fatto giuridico che differisce dal puramente storico per essere produttore di diritti: *errore di fatto giuridico* in questo che attribuisce al fatto una significazione che non comportano gli elementi giuridici di cui è composto (2). Appellazione. Cassazione.

Errore per inavvertenza o dimenticanza del fatto storico, esistente in processo. Rivocazione.

Errore per inversione (travisamento) *del fatto storico*. Appellazione. Cassazione.

Errore nella espressione della sentenza (3): — materiale — quanto dire, non fu nella intenzione dello scrivente (4); o si è omesso qualche cosa che si ebbe intenzione di non omettere (5); errore che, corretto, non pone in essere giudizio diverso dal pronunciato; e tale per conseguenza che *non produce nullità* (articolo 473).

CCXXV.

Ricorso e decreto per correzione di errore materiale.

Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di . . . . .

Espongono Cristino F. e Pacifico G., domiciliati in questa città (6), che nella causa fra essi vertita avanti questo tribunale in punto di liquidazione di conti, nacque sentenza nel giorno . . . già passata in giudicato (7).

È corso in detta sentenza un errore materiale di calcolo a favore di Cristino F., ma esso nella sua lealtà non intende approfittarne. Sommando le tre cifre 10, 12 e 16, si è fatto 48 in luogo di 38, e per tal somma si è rilasciato il mandato esecutivo. Piacciavi pertanto signor Presidente ordinare la correzione della cifra errata.

Cristino F. — Pacifico G. (8).

(1) Dicesi *principale* — perchè il mezzo di *opposizione del contumace* o di *opposizione del terzo* non mirano a correggere errori, ma ad impedire l'effetto delle sentenze.

(2) Scambiare una donazione con una vendita; un contratto di cambio con un semplice mutuo.

(3) Gli altri errori delle sentenze non sono d'*espressione*, ma appartengono al giudizio.

(4) Si è scritto un nome volendo scriverne un altro; una cifra, volendo scriverne una diversa.

(5) *Avanti il di* .... si è omesso *Tribunale* ....., che si aveva intenzione di scrivere, e sfuggì alla penna.

(6) A questo mezzo è d'uopo l'accordo delle parti.

(7) Questa circostanza non è necessaria.

(8) O i loro procuratori (art. 473).

(*In fine dello stesso ricorso*)

Il presidente del Tribunale di . . .

Visto il ricorso presentato di consenso dai sigg. . . . ;

Visto l'art. 271 del Regolamento 14 dicembre 1865;

Ritenuti i motivi esposti nel ricorso medesimo;

Ordina al cancelliere di fare le richieste correzioni in margine o in fine della sentenza (1).

Data A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

CCXXVI.

Citazione per via d'incidente se le parti non convengono nel ricorso.

Avanti il Presidente di . . .

Ad istanza del sig. avv. B. C., procuratore del sig. Flavio S. (2), — Io usciere sottoscritto ho citato il sig. avv. E. F., procuratore del signor Benedetto C.

A comparire entro giorni tre (3) per sentire ordinarsi la correzione di due errori materiali occorsi nella sentenza proferita dal tribunale nel giorno . . . , e sono (*indicarli*); e prefiggersi a questo effetto l'udienza del tribunale.

(*Segue l'ordinanza del presidente che, nel disaccordo delle parti, delega un giudice a riferire, in parziale applicazione dell'art.* 184.

CCXXVII.

Sentenza che rigetta la domanda di correzione di pretesi errori materiali.

Il Tribunale di . . . . .

Nella causa fra Flavio S., residente a . . . , rappresentato dal procuratore sig. avv. B. C., con Benedetto C., rappresentato dal procuratore sig. avvocato E. F.

Il sig. avv. B. C. domanda che, essendo corso materiale errore di calcolo nella sentenza proferita da questo tribunale nel giorno . . . , sia ordinata la correzione.

Il sig. avv. E. F. si oppone, sostenendo non trattarsi di errore materiale.

Attesochè nell'interesse di Flavio S. si adduce che, essendo stati chiesti gl'interessi della somma capitale di L. 2000 pel corso di anni dieci al saggio del 5 per 0|0, la somma ascende a L. 1000 e non è di L. 800, come erroneamente fu calcolata nella sentenza;

Attesochè non trattasi di errore materiale; la sentenza nei suoi motivi ha fatto presentire che, dopo un primo atto di citazione, quantunque la causa non fosse proseguita, dovevasi ritenere interrotto il corso degl'interessi;

(1) Senza cancellare, ma interlineando le parole. Il cancelliere soscrive la postilla in margine, o in fine della sentenza. — La spedizione della sentenza così corretta sull'originale sarà fatta senza menzione degli errori già riparati.

Il *provvedimento* è conservato nel registro D, articolo 274.

(2) È una delle facoltà comprese nel patrocinio.

(3) Articolo 185.

e sebbene nel dispositivo si pronunci la condanna negl'interessi senza indicazione di tempo, deve tale disposizione ritenersi influita e regolata dal motivo che la precede;

Che per conseguenza non si potrebbe modificare il portato della decisione senza interpretarla e senza esporsi al pericolo di alternarne il senso e la vera intenzione; e ciò basta per respingere la domanda che dovrebbe avere suo fondamento in un errore materiale, letterale e intuitivo;

Rigetta la domanda e condanna Flavio S. nelle spese liquidate in L. . . .

AVVERTENZE

Ho scelto un argomento che può spargere luce nella teoria non indifferente che si nasconde sotto l'art. 473. Appena si mette il piede nel campo della interpretazione bisogna ritirarlo. Ho definito l'errore materiale — *l'errore di espressione che fu commesso contro l'intenzione dello scrivente.* — Questa intenzione deve essere intuitiva; deve apprendersi a colpo d'occhio, come dicesi. Solo che si esiti sulla modificazione di un giudizio, qualunque sia, erroneo o giusto, entra il principio del non *bis in idem* e del rispetto della cosa giudicata.

Vedesi per ciò come la natura delle cose sforzi a così dire la mano al legislatore. Per ovviare ad un giudizio, inventa un modo semplice e piano a correggere gli errori materiali delle sentenze. Ma che! talvolta da giudizio nasce giudizio. Suppongasi che il tribunale s'intrometta nella sostanza del giudicato sotto pretesto di riformare un errore materiale, ecco un appello e fors'anche una causa in cassazione.

CAPO PRIMO

DELLA OPPOSIZIONE

1. Quando si arriva a questo punto il tema della contumacia è in massima parte esaurito (*V.* Sez. XII, Cap. I, T. IV).

Il *diritto di opposizione* suppone la pronunzia di una sentenza contumaciale contraria (1).

2. La opposizione (2) in quanto è abile a riaprire il giudizio e rimettere il contumace nelle ordinarie condizioni difensive a fronte dell'attore, si effettua sempre per mezzo di citazione che deve contenerne i motivi (articolo 478).

3. *Termine a fare opposizione.*

a) Dalla notificazione, il termine ordinario assegnato per le citazioni (articolo 476);

b) Non facendosi in tal tempo, all'effetto di sospender la esecuzione (3), può farsi sino al primo atto di esecuzione (4); ed opera la sospensione degli ulteriori atti esecutivi, purchè nel termine di giorni cinque, s'ella è sentenza del pretore, di dieci se di un tribunale civile ecc., s'introduca attivamente il giudizio di opposizione (art. 477, 478).

(1) L'appello è incompatibile colla opposizione, e ne vale la rinuncia (art. 481, comma 3°).

(2) Diritto esclusivo del convenuto contumace, non dell'attore contumace.

(3) Se non sia stata ordinata la esec. provvisoria.

(4) Ciò s'intende se la notificazione della sentenza non sia stata fatta alla persona (*persona propria*): modo di notificazione che, come quello della citazione, chiude la via della opposizione contumaciale.

CCXXVIII.

Citazione in via di opposizione a sentenza contumaciale.

Avanti il Tribunale civile di . . .

L'istante Virgilio F. con sentenza di questo Tribunale, proferita nel 15 corrente mese di luglio 1867, venne condannato in contumacia al pagamento di L. 3000 cogl'interessi a favore del conte Gaetano M. a preteso titolo di mutuo risultante da atto pubblico del notaio . . . del giorno . . . 1862.

La sentenza è stata notificata nel 24 dello stesso mese.

Nel termine di legge, l'istante eleva opposizione contro la sentenza suddetta, essendochè la pretesa obbligazione dell'istante deve dichiararsi nulla, mentre a quell'epoca era interdetto e non fu assistito dal curatore; quindi per questa ed altre ragioni che si riservano;

Ad istanza del sig. Virgilio F., residente a . . ., che ha eletto il suo domicilio nella casa . . ., in questo Comune ed è rappresentato dal . . .

È citato il signor avv. Lelio S., procuratore del signor conte Gaetano M. residente a . . . . . (1)

A comparire nel termine di giorni 10 per sentire ammettersi l'opposizione ed assolversi l'istante dalla contraria domanda colla condanna colle spese (2).

CCXXIX.

Atto di opposizione nel verbale di esecuzione (3).

(FRAMMENTO)

Durante la esecuzione che io usciere sottoscritto veniva praticando sui mobili, entrato nella stanza ove io mi trovava, il sig. Michele P., debitore oppignorato, e mostrandosi sorpreso di essere colpito di esecuzione in forza di una sentenza da lui ignorata, siccome ignorava il giudizio nel quale fu pronunciata, valendosi della facoltà che gli viene attribuita dall'art. 477 del Codice di procedura civile, ha dichiarato di fare opposizione alla sentenza contumaciale proferita dall'ill.mo tribunale civile di . . ., in forza della quale si procede all'esecuzione, protestando della sospensione degli atti ai termini dell'art. 477 sopra citato. Raccolta e ritenuta tale dichiarazione, ho invitato l'opponente a firmare questa parte del processo verbale, al che si è prestato.

MICHELE D.

Dopo ciò io ho fatto osservare allo stesso signore che essendo la sentenza munita di clausula esecutoria, io usciere sono obbligato dal mio ufficio e dalla disposizione del citato articolo alla prosecuzione degli atti esecutivi, senza pregiudizio dei suoi diritti . . .

4. La *opposizione* fatta in termine, susseguita dalla comparsa dell'opponente (art. 480), fa cadere la sentenza, e si giudica senz'avervi il menomo riguardo.

(1) « La citazione può anche notificarsi al procuratore dell'attore » (art. 478).
(2) La sentenza contumaciale si ha come non pronunziata.
(3) Che supponiamo sui mobili di casa.

CCXXX.

Sentenza che ammette la opposizione e decide il merito

(FRAMMENTO)

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMMANUELE II, ECC.

Nella causa fra Giuseppe R., residente a . . . , rappresentato dall'avv. . . . , e Francesco N., residente a . . . , rappresentato . . .

Conclude l'avv. . . . , procuratore di Giuseppe R., ammettersi la opposizione contro la sentenza contumaciale del giorno . . . . proferita da questo tribunale; ed assolversi dalla contraria domanda;

Conclude l'avv. . . . , procuratore di Francesco N. rigettarsi la opposizione; e subordinatamente condannarsi al pagamento (1) . . .

Attesochè Giuseppe R., già condannato in contumacia ha esercito regolarmente il suo diritto di opposizione, non valendo l'obbiettare che . . .

Attesochè . . . (*motivi di merito per assolvere*)

Ammette la opposizione; e giudicando in merito . . .

CCXXXI.

Atto di adesione alla opposizione.

Avanti il Tribunale di . . .

In causa fra Francesco N., attore, in punto di pagamento di L. 5000 per preteso titolo di . . . rappresentato . . . contro . . .

Giuseppe R. convenuto, ed opponente alla sentenza contumaciale del giorno... rappresentato dall'avv. . . .

È comparso l'avv. Damiano S., procuratore costituito del cav. Giuliano P., residente a . . . (2), il quale in nome e nell'interesse del suo cliente, avendo adempiuto alle prescrizioni dell'art. 159 del Codice di procedura civile, ha dichiarato:

Di aderire come aderisce all'atto di opposizione regolarmente introdotto da Giuseppe R., con citazione del giorno . . . , contro la sentenza del giorno . . . , proferita da questo tribunale, colla quale il cav. Giuliano P. fu condannato in contumacia al pagamento (3); ed associandosi anche alle ragioni di merito esposte colla citazione suddetta . . . del suddetto Giuseppe R. (4), domanda e conclude per l'assoluzione del suo cliente, colla rifusione nelle spese.

Data DAMIANO S. *procuratore del sig.* CAV. GIULIANO P.

(*Notifica agli altri procuratori per atto d'usciere*) (5).

(1) Rigettata la opposizione, la sentenza rimane ferma e in tutto il suo vigore; ammessa, bisogna ripetere la istanza, di piena coerenza a quella già fatta (art. 387), essendo risoluta la sentenza senz'uopo di alcuna dichiarazione

(2) Questo atto, per la sua regolarità, presuppone che l'avv. Damiano siasi costituito, cioè abbia fatto in cancelleria la debita dichiarazione di domicilio (articolo 159, num. 2); e abbia ivi depositato il mandato.

(3) Non può l'adesione giovare che a chi abbia *interesse comune* (*V.* l'art. 470 e le nostre Annotazioni a quell'articolo).

(4) Il contumace opponente non ha mestieri citare gli altri contumaci.

(5) Dopo questa notifica esso procuratore è citato nei successivi atti della causa.

CAPO SECONDO

DELL'APPELLAZIONE

1. « L'appello principale è proposto con atto di citazione » (art. 486). L'articolo è generico; comune ad ogni appello, contro sentenza di tribunale o di altra inferiore o diversa autorità decidente (1).

2. Appello *principale* è quello che s'introduce per via di citazione da taluno dei soccombenti. Appello *incidente* è quello che si fa dalla parte contraria che rimase pure soccombente in qualche punto della controversia, mediante comparsa (art. 487), e non radicando il giudizio con citazione, come per altro potrebbe fare, indipendentemente dall'appellazione interposta dall'avversario (2).

CCXXXII.

Citazione d'appello.

Avanti la Corte d'appello di .....

Con sentenza del giorno . . . il tribunale di . . . dichiarò risoluta e cessata la locazione di terreni stabilita fra Saverio B. locatore e Fabio N. conduttore mediante rogito . . . colla condanna del conduttore medesimo . . .

Fabio N., istante ed appellante, si duole con ragione di quella sentenza. Il patto IX del detto rogito, del quale la sentenza si fece appoggio, fu male interpretato. Di fatti ..... (*motivi*) pei quali motivi e per altri che si riserva dedurre (3);

Ad istanza di Fabio N. . . . , domiciliato e residente a . . . , che elesse il suo domicilio in . . . , rappresentato da . . .

È citato il sig. Saverio N., residente a . . .

A comparire nel termine di giorni quindici (4)

Per sentire annullarsi, o riformarsi e ripararsi (5) la sentenza . . .

(1) L'appellazione da sentenza pretoriale è sempre trattata col metodo sommario (articolo 389, n. 2). Quanto al metodo, rapporto alle altre appellazioni *Vedi* la Giunta VI al *Codice annotato*.

(2) Tizio citò Sempronio e domandò la risoluzione di un contratto di locazione, e L. 2500 di fitti arretrati. Vince in questa seconda domanda: è battuto nella prima, e da quella parte della sentenza appella. Più tardi Sempronio appella per comparsa dall'altra parte della sentenza.

(3) La citazione d'appello, come ogni altra, è motivata; ma non le è fatto obbligo di dedurre *tutti i motivi*, che poi si vengono svolgendo nelle comparse sino alla conclusione finale.

(4) In relazione all'art. 148, n. 3.

(5) Il classico *reformari* (Leg. 1 Dig. de appell. et relat.) vale ogni altra formola. Per noi la parola *revocare* era decisiva; ma qui convien badare di non confondere l'*appello* colla *revoca*. Non parmi che la parola *riparazione* sia adoperata nel nuovo Codice; tuttavia per quanto il *riparare una sentenza*, anche in senso di *ristaurare*, *rifare*, sia dizione assai impropria, essendo intesa nell'universale, converrà ritenerla finchè non ci venga restituita la parola *revoca*, che è la vera.

CCXXXIII.

Appello incidentale per comparsa.

Avanti la Corte d'appello di Brescia,

Nella causa tra...

L'avv. Augusto B., procuratore del sig. Franco S., residente a . . . , autorizzato con procura speciale che ha già depositato in questa cancelleria, interpone appello incidentale dalla sentenza proferita dal tribunale di . . . . . nel giorno . . . nel capo in cui il suo cliente Franco S. venne condannato a . . . e ciò pei motivi seguenti . . . (1)

Data *Sottoscrizione.*

(*Notifica ai procuratori costituiti*).

3. L'appello *incidentale* è di opposizione: l'*adesivo* di congiunzione, ed esiste alla condizione di un interesse comune (art. 470). In genere parlando, ogni appello è fatto per conto proprio; egli è vero che altri, anche tacente, se ne potrebbe giovare quando la natura della controversia gli avesse creata una posizione identica a quella dell'appellante (art. 471) (2). Del resto *interesse comune* è molto diverso da *interesse identico;* indica piuttosto la direzione degl'interessi che la essenza loro. L'*appello adesivo* (3), salva la dipendenza dalla validità dell'appello principale, si riveste del carattere di appello sì pel conseguente diritto della difesa che pei vantaggi particolari che ne possono derivare (4).

CCXXXIV.

Appello per adesione.

Avanti la Corte d'appello di . . .

Nella causa fra Zosimo S., appellante principale, rappresentato dall'avv. . . . con . . . Umiliato L., rappresentato dal . . .

Il comparente avv. A. B., procuratore del sig. Lorenzo O., a questo effetto espressamente autorizzato come da autentica procura del giorno . . . nell'interesse del suo cliente dichiara di aderire all'atto di appellazione presentata dal sig. Zosimo S., con citazione del giorno . . . e di associarsi ai motivi dedotti nella citazione medesima, aggiungendo . . . (5).

(1) L'appello incidentale può proporsi anche dopo i termini assegnati all'appello principale, ma « nella prima comparsa anteriore all'iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali; nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommarii » (art. 487).

(2) *V.* il nostro commento a quell'articolo molto interessante.

(3) L'appello *adesivo* deve farsi nel termine della citazione appellatoria. Esso cadrebbe col principale se l'appellante non avesse adempito alle prescrizioni dell'art. 489.

(4) Tre persone sono state condannate *pro rata* al pagamento di L. 3000. Se uno appella e vince, la vittoria non giova che a lui; gli altri non appellanti sono colpiti dalla cosa giudicata.

(5) Non vi è appello adesivo, ossia l'appello adesivo non frutta, se non vi sia omogeneità di vedute e concordia nel fine fra i collitiganti, non escludendo però qualche differenza non ostativa di punti intermedii, e sviluppo di maggiori e anche diversi argomenti.

4. L'appellante deve fare « il deposito della sentenza (1), degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine, ecc. » (art. 489).

Atti del primo giudizio intendiamo: 1° necessari, aventi cioè una legittima influenza sulla decisione; 2° pertinenti allo stesso appellante; o se comuni, siano stati da lui prodotti a propria difesa (2).

5. *Intervento in appello.*

Volontario non è permesso « se non a coloro che hanno diritto ad opposizione di terzo » (art. 491). Intervento che si direbbe *qualificato*, rappresentando un interesse più immediato, anche in vista del maggior pregiudizio che gli è minacciato (3).

L'intervento del terzo *che ha diritto di opposizione* è una opposizione che può dirsi *anticipata*, e quindi più consona alla buona economia dei giudizi (4).

L'intervento *necessario* non poteva esser vietato: esso è nell'interesse immediato della giustizia e inaugurato dal giudice (art. 206).

CCXXXV.

Intervento volontario in appello (5).

Avanti la Corte d'appello di . . .

Nella causa fra Simone G. appellante e Pier Paolo G. appellato, rappresentato il primo da . . . , il secondo da . . . , in punto divisione di patrimonio ereditario.

Il sottoscritto procuratore si è costituito pei sigg. Aurelio M. e Giuseppe F., depositando in questa cancelleria il relativo atto di elezione di domicilio e l'autentico mandato.

L'istante nell'interesse dei suoi clienti chiede sia ammesso il loro intervento in causa.

Possono addursi i più gravi argomenti e le più convincenti prove, che l'attuale giudizio fra i due fratelli, non escluso quello di appellazione, non sia che un'opera di collusione e di frode ch'essi vengono tramando sotto apparenze giuridiche a danno dei creditori del primo, notoriamente ridotto alle più tristi condizioni economiche.

(*Indicare i varii perchè della temuta collusione*) (6).

Ad impedire pertanto che sia spinto più oltre il sordo maneggio e sia tolto di nuocere sotto velame di giustizia ai sacri diritti dei creditori di . . .

Documenti . . . . .

Data — *Sottoscrizione del procuratore.*

(*Notifica agli altri procuratori in causa*).

---

(1) Spedita dalla cancelleria: basta la *copia notificata* allo stesso appellante (ivi, capoverso 1°).

Fare il deposito in cancelleria offrendo i documenti in comunicazione, e presentarli ai giudici a tempo opportuno.

(2) *V.* su questo interessante argomento la Giunta XVI al *Codice annotato*.

(3) *V.* le nostre annotazioni al capitolo — *Opposizione del terzo*.

(4) *V.* più sopra nel *Codice annotato*.

(5) *Per comparsa*, in relazione all'indirizzo dell'articolo 202.

(6) I creditori insidiati dalla frode dei colltiganti sono considerati terzi aventi diritto di opposizione (articolo 512).

AVVERTENZA

Questa modalità trova il suo riscontro nell'art. 185. Sottoposta la comparsa al presidente, egli destina il giorno della udienza avanti la Corte, con ordinanza modellata sull'articolo 184 (1) se le parti su codesto intervento non si accordarono.

CCXXXVI.

Intervento ordinato d'ufficio.

In nome . . .

La Corte d'appello di . . . ., nella causa fra il dott. Angelo S., residente a . . ., rappresentato da . . . , con Icilio N., residente a . . ., rappresentato da . . .

Chiede e conclude l'appellante . . .

Chiede e conclude l'appellato . . .

Attesochè una società civile venne stretta fra Angelo S., Icilio N. e l'avvocato Fulgenzio R. per l'acquisto di beni ecclesiastici venduti per ordine del Governo, improntando in comune le somme necessarie agli acquisti all'effetto di dividere di poi gli stabili acquistati e i lucri che sarebbero per derivarne. Nell'atto di società risultante dal rogito del notaio . . . del giorno . . . . . fu determinato l'ammontare degli acquisti sociali e il territorio nel quale i beni dovrebbero essere situati;

Che finita la società e seguìta già la divisione degli stabili, restando però in sospeso non poche differenze sulle spese, sulle rendite, e sui conti sociali, si è suscitata questione dall'attore Angelo S. contro Icilio N., pretendendo il primo . . . e sostenendo il secondo . . .

Che il tribunale . . . nella sentenza ora appellata . . . ritenne e decise . . .

Ritenuto che l'appellante rimprovera alla sentenza di non aver tenuto il debito conto dei più importanti elementi di fatto, quali sarebbero . . .

Ritenuto che la difficoltà di ordinare una storia completa dei fatti, e altresì di valutare esattamente le moltiplici operazioni intervenute fra le parti, deve ascriversi principalmente al non trovarsi in causa il terzo socio che, non colpito dall'azione ed estraneo per conseguenza al giudizio presente, può tuttavia col suo intervento giovare e porger lumi e documenti importanti alla dimostrazione della verità e all'amministrazione della giustizia (2).

Visti gli art. 491 e 206 del Codice di procedura civile;

Sospeso il merito, senza pregiudizio delle ragioni delle parti e d'ufficio decretando, ordina l'intervento in causa dell'avv. Fulgenzio R.; e doversi dall'appellante eseguire la opportuna citazione nel termine di giorni dieci dalla notifica della presente sentenza.

---

(1) *V.* la Formola LXVI.

(2) L'esempio scelto a proposito può fare qualche piccolo benefizio alla dottrina; mostrare che la chiamata officiale del terzo *non ha uno scopo offensivo*, altrimenti 1° lo stato del giudizio sarebbe alterato colla introduzione di un nuovo contendente trattovi suo malgrado col semplice ***jussu judicis***; 2° questo contendente non godrebbe del doppio grado di giurisdizione. Ne seguita ch'egli è chiamato coattivamente, in ciò non è dubbio, ma nell'interesse della verità, a porger lumi, talvolta a suo stesso vantaggio, come altri mezzi di cognizione talvolta sono ordinati al bisogno della giustizia.

CCXXXVII.

Istanza per inibizione di esecuzione provvisoria

(Articolo 484) — FRAMMENTO

1° In via sommaria (1).

Avanti la Corte d'appello di . . .

Da sentenza del tribunale civile di . . ., proferita nel giorno . . ., l'istante Francesco S., venne condannato al pagamento di L. 6500 per titolo di preteso residuo di conto d'amministrazione rurale che si asserì liquidato a favore dell'avversario Leonida T. per mezzo di periti e testimoni, e non è che il prodotto di errori e di allucinazioni le più manifeste.

Ad aggravare contro ogni ragione la posizione dell'istante, fu dalla stessa sentenza ordinata l'esecuzione provvisoria a di lui carico, nonostante appello, quantunque sia palese che la specie decisa non è punto contemplata nell'articolo 363 della vigente procedura civile, onde torna perfettamente applicabile il disposto dell'art. 484 dello stesso Codice. Pertanto

Ad istanza . . .

È citato . . . . .

A comparire nel giorno ed ora qui sotto segnata dall'ill.mo presidente... (2)

Per sentire ordinarsi la inibizione della esecuzione provvisoria decretata dalla sentenza . . .

2° In via incidente.

L'ill.mo sig. Presidente della Corte d'appello

Con sentenza del tribunale civile di . . . . l'istante venne condannato . . . .

L'istante ha interposto appello da quella sentenza alla Corte con atto del giorno . . . . .

All'effetto pertanto che sia ordinata la inibizione della erroneamente decretata esecuzione provvisoria.

È citato . . . . .

(Segue la solita citazione avanti il presidente che non potendo indurre l'appellato a rinunziare alla esecuzione, destina l'udienza della Corte).

AVVERTENZE

a) La legge fa *dell'appellazione e della inibitoria* due giudizii che possono anche camminare distinti; e ciò per la ragione che, restando un termine che può dirsi agiato, alla interposizione dell'appello (art. 485), trascinato il soccombente dalla urgenza della esecuzione minacciatagli, non sia costretto a precipitare l'appello, ancora immaturo e non bene pensato (3).

È poi abbastanza chiaro che introdotto l'appello, o dall'una o dall'altra parte, la inibitoria ha il carattere d'incidente.

b) L'esecuzione provvisoria può chiedersi dal vincitore in appello (art. 483) ma non essendovi quella urgenza, che preme, nella prima ipotesi, *ad damnum vitandum*, non può mai domandarsi che dopo l'appellazione interposta, e in forma incidente.

(1) Se non fu introdotto il giudizio d'appello.

(2) Non a modo d'incidente, perchè già si suppone la inesistenza dell'appello.

(3) L'esecuzione è conseguente della condanna; ma la condanna non è sempre causa necessaria e certa dell'esecuzione provvisoria. E così avviene che questa seconda parte può esser riveduta indipendentemente dalla prima.

CCXXXVIII.

Sentenza riformatoria che non decide definitivamente il merito.

(FRAMMENTO)

Riformando l'appellata sentenza del giorno ..., pronunciata dal ..., ammette i capitoli testimoniali del seguente tenore ...

Rinvia la causa allo stesso tribunale per l'ulteriore giudizio di ragione ... (1).

CCXXXIX.

Riformatoria di sentenza definitiva con ordine di atti d'istruzione.

(FRAMMENTO)

Riformando (riparando) l'appellata sentenza, dichiara tenuto A. B. a render conto della gestione (2); nomina in periti contabili i sigg. C. D. E., delega il giudice .....

CAPO TERZO

DELLA REVOCAZIONE

1. La sentenza è sopratutto l'opera della mente libera e della coscienza del giudice: l'inganno, una momentanea allucinazione, e la ignoranza dei documenti più decisivi (in date circostanze contemplate dalla legge) permettono *di appellare allo stesso giudice meglio informato.* È il giudizio che si chiama *di revocazione* o *di ritrattazione:* ma questa parola dispiacque, benchè usata altrove; e veramente noi sogliamo applicarvi un significato assai differente.

Fra i vari temi, scegliamo quello dell'*errore di fatto* che è sempre difficile (art. 494, nº 4).

CCXL.

Citazione di revoca per errore di fatto.

Avanti la Corte di appello di .....

L'istante Demetrio S. venne citato avanti il tribunale di ... da Domenico P. R. all'effetto che, a pretesa azione vendicatoria *jure dominii*, dovesse rilasciargli una casa che l'istante aveva acquistata in buona fede, facendo del suo acquisto regolare trascrizione nell'uffizio delle ipoteche di ..... da un tempo anteriore ad anni dieci, onde legittima nasceva a favor suo l'eccezione della prescrizione (3).

(1) Articolo 452. Altrimenti mancherebbero alla discussione di fondo i due gradi di giurisdizione.

(2) Ugualmente potrebbe per tali operazioni rinviare la causa ai primi giudici (art. 492). Non ci può essere altro criterio razionale da questo in fuori, se le operazioni siano di qualità che giovi permettere di discuterne in amendue i gradi di giurisdizioni.

(3) Articolo 2137 del Codice civile.

Il primo tribunale non accolse la eccezione, stimando non concorrere nel-l'acquisto l'estremo della buona fede (1), invece questa ecc.ma Corte d'appello fece onore alla lealtà con cui Demetrio S. aveva agito e riconobbe la di lui buona fede; ma respinse la eccezione di prescrizione, trovando che i dieci anni non erano compiuti secondo il volere dell'art. 2137 del Codice civ., poichè lesse la trascrizione sotto la data *del* 20 *luglio* 1859, laddove la vera data è *del* 20 *luglio* 1857 (2).

Evidente l'errore di fatto, la cui importanza e influenza niuno è che non conosca . . . . .

Ad istanza . . . . .

È citato . . . . .

Per sentire revocarsi la sentenza . . . , ed ammessa la eccezione di prescrizione, assolversi . . .

CCXLI.

Revoca di sentenza che fu il prodotto del dolo di una delle parti.

(Articolo 494, N° 1) (3).

La Corte d'appello di . . . . .

Nella causa fra Stefano S. residente a . . . , rappresentato . . . . . , contro Giorgio P. residente a . . . , rappresentato da . . . , in punto di rivocazione della sentenza proferita da questa Corte nel giorno . . .

Sentito il pubblico Ministero (4),

Atteso che Giorgio P., ad infirmare la sentenza del tribunale civile di . . . . che rigettò ogni sua domanda, si volse in appello avanti questa Corte ed esibì prova testimoniale al fine di stabilire che non gli era stato possibile di ritirare da Stefano S. veruna scrittura del pagamento di L. 10,000 fattogli per viaggio nella istantanea fermata in luogo ove mezzo di scrivere non si trovava e in un momento di terribile urgenza onde riscattare la stessa persona di Stefano S. che i briganti si disponevano a trascinare altrove dopo averlo catturato nella pubblica strada (5).

Atteso che già proferita la sentenza di questa Corte, i due testimoni che avevano affermata la esistenza del credito a favore di Giorgio P. ebbero a confessare separatamente ma non meno efficacemente, di avere sostanzialmente alterata la verità, narrando una favola per sostenere l'interesse di lui che li aveva sedotti mediante . . .

(1) Noi supponiamo così che il tribunale sentenziasse per una ragione qualunque diversa da quell'errore da cui si lasciò sorprendere il tribunale d'appello, laonde l'errore non potè venire in discussione: fatto che impedirebbe il rimedio della rivocazione.

(2) Per una disattenzione deplorabile si poteva aver letta una data per l'altra. Ma può fingersi ancora che l'errore fosse nella medesima scrittura, errore che, convenientemente rettificato, può dar luogo all'azione di revoca. Sia colpa del giudice, l'errore, o colpa, per dir così, del documento, quando lo stato razionale del processo non immuta, e l'errore si dimostri *in relazione al processo medesimo*, e non fuori di quello (che è l'intendimento del n. 4 dell'articolo 494), siamo sempre allo stesso punto, di un *errore d'occhio*, *non di giudizio*, da riscattarsi *colla correzione*, se non toccasse che l'espressione dell'atto e non si traesse a conseguenze giuridiche.

(3) La giustizia è sacrificata altresì, e peggio ancora, dal *dolo del giudice*. Allora non resta che di mandarlo all'ergastolo; la sua sentenza può cadere penalmente distrutta come si distrugge un corpo di delitto.

(4) Articolo 505.

(5) Così il chiedente si metteva all'ombra dell'articolo 1348 del Codice civile.

Che da siffatte rivelazioni, le quali nel presente giudizio sono state pienamente confermate, risultò che, cessato il pericolo, si fece in effetto una scrittura; che in essa scrittura Giorgio P. dichiarò di avere pagata quella somma per l'indicato oggetto del riscatto di Stefano S.; ma nello stesso atto si ammetteva che Giorgio P. era debitore di quella e maggior somma; e che rimaneva così esonerato ed assoluto del proprio debito.

Vi ha di più. Il testimonio L. L. che aveva ritirata la scrittura, lungi di lacerarla come gli era stato commesso da Giorgio P., la conservò; ed ora l'ha recata in giudizio a piena e irrefragabile conferma delle sue deposizioni.

Atteso essere evidente che il dolo (1) di Giorgio P. e che ne fu il prodotto la sentenza di cui si domanda la revocazione;

Osservando in merito che . . .

Revoca la sentenza emanata dalla medesima Corte nel giorno . . . , e dichiara doversi avere come non pronunciata;

Conferma la sentenza appellata (2) del tribunale di . . . nata fra le parti nel giorno . . . ed ordina la sua piena esecuzione condannato l'appellante nelle spese di tutti i giudicii.

Ordina restituirsi alla parte istante la somma depositata a titolo di multa.

AVVERTENZE

a) Non sempre lo stato degli atti permette di giudicare colla stessa decisione il merito della causa (3): allora il magistrato revoca (annulla) la propria sentenza; *rimette le parti nello stato in cui erano prima che fosse pronunziata* (articolo 507); e così riaperto il processo, determina a qual punto abbiasi a riassumer la causa che dipende dalla influenza che i nuovi avvenimenti possono esercitarvi.

b) La revoca per *adesione* (art. 502, comm. 2°) s'informa al principio generale scritto nell'articolo 470, e s'introduce per **comparsa**, nel modo e termine dell'art. 479.

c) Anche il magistrato di prima istanza, e sino il conciliatore, può annullare la propria decisione infetta da vizii ed errori sfuggiti alla loro sagacità e che fanno alla coscienza il dovere di rifar l'opera (art. 495). Le sentenze di loro natura appellabili si conservano tali benchè rinnovate o rifatte: ed è chiaro, poichè *la sentenza è sempre una* ed occupa lo stesso grado.

CAPO QUARTO

DELLA OPPOSIZIONE DEL TERZO

1. Il terzo può ricoverarsi sotto il principio del *res inter alios acta*, e lasciar andare le cose per appuntare le sue armi allorchè sarà personalmente

(1) Qui si può aggiungere tutto quello che, salva la sobrietà magistrale, detta una giusta indignazione per calcare la mano sulla cervice di quell'impostore. Il romanzo che farà onore alla mia immaginazione, mostra nella sua stessa eccentricità, la ben rara e quasi inconcepibile mistificazione presupposta dalla legge. Qui la decisione sta totalmente nella qualità del fatto.

(2) Revoca e annullamento della propria sentenza sono sinonimi. Restando viva la sentenza appellata, bisogna occuparsene, confermandola o riformandola.

(3) A cagion d'esempio si vede manifestamente di aver mancato di libertà, e che un raggiro vi è stato per parte di taluno dei litiganti, e il magistrato si persuade che la sentenza nata in quella condizione di cose non dev'essere mantenuta.

attaccato. Ma, tacendo, egli arrischia di autorizzare un precedente che più tardi gli potrà tornare funesto.

2. È un *terzo* in quanto non intervenne nel giudizio e non vi fu chiamato; nè si potrebbe confonder *col terzo possessore* contro il quale non si esercita azione personale, e che dal canto suo non ha qualità per introdursi nel giudizio di diritto e combatterlo colle sue proprie eccezioni.

3. Requisito causale della opposizione di terzo è, non sempre il dolo e la collusione, ma il pregiudizio immediato e diretto che ne risente (1). D'ordinario si agita un'azione comune. Se il coerede è stato battuto e condannato in rappresentanza della eredità, l'altro erede preliba le dure conseguenze che cadranno anche sopra di lui; e fa opposizione legittima (2).

CCXLII.

Atto di opposizione del terzo (3).

Avanti il Tribunale civile di.....

L'istante Emidio B. è venuto in cognizione che in questa sede si è agitata una causa dal sig. Livio R., asserto creditore verso la eredità del defunto comm. Arcangelo N., della ingente somma di L. 86,000, contro il sig. Paolo D., erede per la metà del patrimonio suddetto, e che inoltre nel giorno ..... è stata proferita sentenza che condanna il convenuto al pagamento della metà del debito (4).

L istante ha il più diretto, il più immediato interesse di fare opposizione a quella sentenza che lede vivamente gli stessi suoi diritti, nella propria qualità di coerede del condannato Paolo D. (5). Difatti se il supposto credito esiste, se può in virtù della sentenza praticarsi esecuzione sui beni ereditari, la economia di tutto l'asse ereditario va a soffrirne massimo danno, tanto più che parte del patrimonio si trova ancora indiviso.

Non è poi difficile all'istante provare quello che non ha voluto e potuto Paolo D., cioè che il credito vantato dal sig. Livio R. è del tutto immaginario, possedendo l'istante Emidio B. lettere ricevute e liquidazioni ..... sull'appoggio pertanto dei prefati documenti;

Ad istanza del sig. Emidio B., domiciliato e residente a ..., pel quale intercede il sig. procuratore A. B....,

Sono citati il sig. Livio L., rappresentato dal sig. avv. C. D., al domicilio eletto nel giudizio suddetto... (6).

Il sig. Paolo D., rappresentato..., al domicilio...

---

(1) Un interesse di qualità più energica di quella che basta all'*intervento semplice*.

(2) *V.* il nostro commento al presente Capo.

(3) Dall'articolo 512 si argomenta che debba aver luogo nel termine dell'appellazione. Ciò supporrebbe che la sentenza fosse stata al terzo notificata. Ma urge l'interesse ch'egli ha di farsi sollecito oppositore a render meno dannosi gli effetti della sentenza che indirettamente lo colpisce.

(4) Se fingiamo degli *eredi beneficiati*, vediamo crescere l'argomento del *cointeresse*.

(5) L'opponente non chiede che il tribunale dichiari *essere la sentenza lesiva de' suoi propri diritti*. Il pericolo in cui è posto l'interesse di lui in confronto della sentenza, è il titolo ch'esso allega e deve giustificare per essere ascoltato *come opponente*.

(6) Supponendo che ciò sia nel termine di 180 giorni (articoli 513, 502).

Per sentire ammettere la opposizione dell'istante contro la sentenza pronunciata nell'indicato giorno ed anno da questo ill.mo Tribunale;

Ordinarsi in pendenza di questo giudizio di opposizione doversi sospendere la esecuzione della sentenza medesima (1).

E previa la dichiarazione essere risoluta la sentenza pronunciata (2), assolvere la eredità del fu..., e quindi i suoi rappresentanti Emilio B. e Paolo D. dalle ingiuste domande di... colla condanna... (3).

CAPO QUINTO

DEL RICORSO PER CASSAZIONE

CCLXIII.

Ricorso in Cassazione (4).

(Articolo 523).

Alla ecc.ma Corte di Cassazione sedente in ...

Per il sig. Ippolito D., residente a ..., che elegge il suo domicilio nella casa ..., rappresentato dall'avv. Filippo H., residente in ... ricorrente

Contro il sig. Antonio I., residente a ...

(*Fatto enunciato nelle sue circostanze principali e più importanti* (5).

Nel primo giudizio la disputa cadde principalmente intorno ... e nacque sentenza di quel tribunale nel giorno... la quale ritenne che ... che ...

Portata la causa in appello, nuovi sviluppi ebbe la questione. Si sosteneva... e d'altra parte rispondevasi che .. (6).

Nel giorno ... la causa fu decisa dalla Corte riformando (*o confermando*)...

Questa sentenza già notificata nel giorno... (7) viene denunciata alla Corte suprema, e se ne chiede l'annullamento pei moltiplici vizi e violazioni di legge che contiene.

Mezzi di cassazione. 1° Violazione dell'art. 150 del Codice di procedura civile (*motivi*) perchè... 2° Violazione degli articoli .... (8).

(1) Che è in facoltà del tribunale coi riguardi che impone l'articolo 514.

(2) Non si chiede la *revoca della sentenza*, che sarebbe confondere il giudizio di opposizione di terzo con quello di rivocazione. Se le ragioni del terzo non sono potenti a convincere il tribunale, se il terzo non avesse diritto di combattere direttamente l'azione, come avviene in tanti casi, il tribunale non pronunzia *neppure qui una seconda sentenza*, ma ferma quella già pronunciata, *rigetta*.

(3) Ordinariamente il terzo che può entrare a sconvolgere il giudizio definito, è una di quelle parti che regolarmente avrebbe dovuto esser citata.

(4) Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

(5) La soverchia ristrettezza della esposizione ha messo in pericolo dei ricorsi, anche nel punto di vista della formalità.

(6) L'esposizione del sistema difensivo di prima e seconda istanza giova a spargere chiarezza sulle deduzioni avversative, e spiegare i mezzi del ricorso.

(7) Oppure non è avvenuta (art. 523). La omissione di tale enunciativa non produrrebbe nullità.

(8) Il redattore ricordi che la indicazione specifica degli articoli di legge che si credono violati è così necessaria che, nel maggior numero dei casi, il mezzo non coperto dell'articolo è stato messo fuori di discussione.

Questa prescrizione severa ha doppia ragione di essere. Essa effettua una forte concentrazione sopra un

Per le quali ragioni (1) il ricorrente insiste onde piaccia alla Corte suprema annullare la denunciata sentenza.

Filippo H., *avvocato del ricorrente* (2).

Documenti annessi al ricorso:

1° Mandato redatto per rogito del notaio B. D. nel giorno ... — 2° Certificato dell'eseguito deposito di L. 150 (3). — 3° Copia autentica della sentenza impugnata. — 4° Rogito del notaio ... del giorno ... — 5° Processo verbale e relazione dei periti ... — 6° Volume di atti prodotti avanti la Corte d'appello contrassegnati A. B. (4). — 7° Elenco dei singoli atti prodotti (5).

Filippo H., *avvocato*.

CCXLIV.

Notificazione del ricorso.

Bologna, oggi 10 ottobre 1867.

Io usciere sottoscritto, addetto al Tribunale civile di questa città, ad istanza del sig. Ippolito D., residente a Castelfranco, rappresentato dal sig. avvocato Filippo H., con domicilio eletto in Torino presso il sig. ...

Ho notificato

Al sig. Antonio T., residente in questa città 1° il sopra esteso atto di ricorso coll'annesso elenco; 2° certificato di deposito pure annesso al ricorso medesimo (6), consegnandone identica copia alla signora ....., moglie del

punto di diritto, evitando ogni pernicioso divagamento. Determina il rapporto immediato fra l'atto e la legge che si pretende violata.

Qualche volta però la legge invece di una *disposizione* enuncia un *principio*. Il principio è fecondo, e la sua virtù può estendersi oltre la cerchia delle disposizioni concrete formolate nel Codice. *I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che gli hanno fatti*, dice l'art. 1123 del C. civ. Di poi si vengono proponendo combinazioni contrattuali nelle quali il principio è applicato, o in diverse forme è modificato dal legislatore. Il caso nostro può non esservi letteralmente compreso. Ma se la legge del patto è stata violata *per erronea estimazione giuridica o per travisamento*, la indicazione dell'articolo 1123 soddisfa all'esigenza del diritto, e non resta che di scendere sul terreno dell'esplicazione. L'attinenza fra la legge tipica e il fatto che ne rappresenta la infrazione non è meno perspicua perchè trovi il suo postulato nella rettitudine di raziocinii subalterni che devono istituirsi; intanto il principio invocato ci guarentisce la forma; la sua applicabilità concerne la sostanza, il merito del ricorso.

(1) I capi d'accusa o *mezzi* sono fissati nel ricorso; nè potete aggiungerne altri. Ma i mezzi addotti e formulati si possono nella esposizione orale avvalorare di nuove ragioni.

(2) Il ricorso dev'essere firmato dall'avvocato, specialmente autorizzato al giudizio di cassazione. Il mandato alla lite che gli valse il patrocinio della causa in merito, non è sufficiente.

Se l'avvocato non ha residenza nel Comune, nello stesso atto di ricorso dichiara *di eleggere il suo domicilio presso il sig.* ...

(3) Nella cassa del ricevitore demaniale. La somma del deposito si attenua nelle proporzioni dichiarate dall'articolo 521. Lo stesso articolo addita in quali casi non si fa il deposito.

(4) Quali documenti denno unirsi al ricorso? Quelli senza i quali la Corte suprema mancherebbe dei necessarii elementi di fatto.

È stato molte volte fermato che quando si tratta d'inversione di fatto, di travisamento, la Corte suprema deve avere sott'occhio il documento intero; la pagina o il patto che è l'oggetto materiale della censura. Talora, nell'accordo delle parti sul punto di fatto o sulla intelligenza di una clausula di una convenzione, si tengono sufficienti le indicazioni apparenti dalla sentenza denunciata, mancando eziandio il documento.

(5) Questo è prescritto dall'articolo 523, e giova all'esattezza e allo studio della causa quando si portano in gran numero atti e documenti, raccolti, spesso senz'ordine, in un grosso volume.

(6) Suole trovarsi sufficiente la indicazione dell'eseguito deposito; non essendo consueto il trascrivere a piedi del ricorso il certificato che semplicemente si annunzia colla sua data, onde consti all'altra parte se

signor Antonio T. nella sua casa di residenza abituale in questa città, non avendo trovato in casa lo stesso sig. Antonio T.

CRISTOFORO N. *usciere* (1).

CCXLV.

Controricorso.

Alla ecc.ma Corte di cassazione sedente in . . .

Per il sig. Antonio T., domiciliato a Bologna, rappresentato dal sottoscritto avvocato, residente a Torino con

Il sig. Ippolito D. . . ., residente a . . ., rappresentato . . .

(*Fatto, il cui minore o moggiore svolgimento dipende dal metodo tenuto dal ricorrente e dà luogo alle opportune rettificazioni*).

Sul primo mezzo si osserva . . .; sul secondo . . . ecc.

E così dissipate le obbiezioni e dimostrato che la sentenza denunciata non merita la censura della Corte suprema, si conclude per la reiezione del ricorso.

(*Segue la notificazione*) (2).

AVVERTENZA

Non deve sfuggire che la notificazione del controricorso, secondo una massima ritenuta più d'una volta dalla Cassazione di Torino, deve farsi, non alla parte, ma sì *all'avvocato del ricorrente*.

il deposito abbia preceduto o sia stato almeno contemporaneo al ricorso.

(1) « Il ricorso coi documenti annessi, coll'atto originale di notificazione, è presentato alla cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione » (art. 526).

« Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in un apposito registro, e ne rilascia dichiarazione se richiesto » (art. 527).

(2) Il controricorso è notificato nel termine di trenta giorni da quello della scadenza dell'*ultima notificazione* (art. 526): si presenta nella cancelleria della cassazione *nei cinque giorni dalla sua propria notificazione* (articolo 531). — Vedi Giunta XXII del Cod. di proc. annotato.



LIBRO II.

TITOLO PRIMO

REGOLE GENERALI SULLA ESECUZIONE FORZATA

1. *Titoli esecutivi* (art. 544).

a) Le sentenze (1).

b) « Le ordinanze e gli atti ai quali la legge attribuisce il carattere esecutivo. Ne abbiamo esempi agli art. 7, 182, 239, 267, 288, 321, 329, 377, ecc.

c) « Gli atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverli » se dalla intenzione dei contraenti risulti che l'atto stesso dovrà avere effetto esecutivo quale sentenza. Il notaio, o altro pubblico ufficiale (2) appone l'ordine esecutorio nella formola legale (art. 556).

2. Sono eccettuate le sentenze di tribunali stranieri che sono rese eseguibili, secondo principii stabiliti, dai magistrati del regno (3).

CCXLVI.

Legalizzazione dell'atto contrattuale.

Ill.mo sig. Presidente del tribunale di Ferrara.

Luca G., possidente, domiciliato in Ferrara, è creditore di L. 5,000 verso Saverio L., domiciliato a Bagnacavallo, per causa di corrisposta d'affitto scaduta al 29 settembre corrente anno; e munito com'è di atto pubblico redatto da M. N. notaro, esercente in questo città (4), il qual atto pubblico è pure corredato dell'ordine esecutivo, intende di mandarlo ad esecuzione sopra beni stabili che il debitore possiede nel lughese, territorio di Ravenna.

Luca G. unisce a questa istanza l'atto contrattuale in forma autentica e chiede la opportuna legalizzazione a termini dell'art. 556 del Codice di procedura civile.

Ferrara, 10 agosto 1867. Luca G.

(*Appiedi dell'ordine esecutivo firmato dal notaro*).

Oggi, 12 agosto 1867, in Ferrara.

Vista e riconosciuta la firma del signor M. N. notaio pubblico, esercente in questa città. A. B. *presidente* (5).

(1) Conviene aggiungere — che *contengono condanna a dare* — escludendo quindi le sentenze interlocutorie o incidentali o definitive che non comandano *di dare;* ma o sono semplici avviamenti d'istruzione, o sono ordinate *ad faciendum*, alla prestazione di un fatto personale che si risolve poi nella *dazione di una cosa*.

(2) Il cancelliere, per esempio, avanti il quale le parti celebrano una convenzione, dichiarando che avrà effetto esecutivo o avente in sè, per determinazione della legge, carattere esecutivo (art. 329).

(3) Art. 559. — *V.* il Titolo XII del Libro III.

(4) Circostanza necessaria ad esprimersi, poichè la legalizzazione cade sulla firma del notaio in quanto esercita nella giurisdizione del tribunale.

(5) *V.* gli articoli 119, 120 del Regolamento 14 dicembre 1865.

3. « Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte a cui favore fu pronunziata la sentenza o l'ordinanza o fu stipulata la obbligazione (1) » (art. 557).

Quest'arma è giudicata pericolosa, e per lo timore che il debitore sia colpito da più parti ad un tempo, non si può chiedere una seconda copia senza giustificarne il perchè in confronto del debitore medesimo.

CCXLVII.

Citazione per ottenere una seconda copia esecutiva.

Avanti il signor Presidente del tribunale di ...

Gli istanti Luigi, Tobia e Francesco fratelli N. si divisero la eredità del defunto loro padre ed autore Vincenzo N. come da rogito ...

L'eredità consiste in massima parte in un capitale di mutuo di L. 300,000 fatto al marchese Sigismondo M., cautato con ipoteca sopra più tenimenti situati in territori diversi.

La eredità possiede nel suo archivio copia autentica in forma esecutiva dell'atto pubblico, col quale nel giorno 6 agosto 1860, mediante l'opera del notaro di questa città sig. Agostino L., fu costituito il mutuo.

È necessario però che ciascuno degli eredi sia fornito nel suo particolare di copia esecutiva, senza di che non sarebbe libero di procedere se e come gli tornasse proficuo agli atti di esecuzione; tanto più che la scadenza del capitale è già venuta (2). — A questo effetto,

Ad istanza dei suddetti signori L., T., F., qui residenti...,

È citato il signor marchese Sigismondo M., residente in questa città, e così pure il signor Agostino L., notaio, residente come sopra (3), a comparire all'udienza fissata dal signor Presidente avanti di lui nel giorno ...

Per sentire ordinare il rilascio di tre distinte copie in forma esecutiva del rogito di mutuo ... stipulato fra le parti nel 6 agosto 1860, che il citato signor notaio dovrà fare a ciascuno dei tre fratelli istanti per effetti limitati al loro rispettivo interesse (4), secondo le norme della solenne divisione fra loro seguìta coll'atto suddetto ... e condannarsi gli opponenti nelle spese del giudizio.

(*Atto di notifica*).

(1) Ciò s'intende anche degli eredi dello stipulatore, se la copia esecutiva non fu già rilasciata all'autore. Se più sono gli eredi, non è dubbio che considerandosi come altrettanti stipulatori, giustificata la loro qualità, potranno ottenere dal funzionario una copia esecutiva singolarmente, se l'eredità non è ritenuta *pro indiviso*; o la copia esecutiva non è stata già rilasciata, come si disse, all'autore defunto, nel qual caso sarà d'uopo procedere come dall'esempio che si propone.

(2) La legge non avvisa per quali cause si possa chiedere la *seconda copia esecutiva*. Si può giustificare (non asserire soltanto) uno smarrimento, la perdita del documento: ma il caso che io propongo è di una saliente novità e può interessare il fôro.

(3) L'articolo 557 accenna alle *parti interessate* che devono citarsi. Nell'aspetto passivo il vero interesse è del debitore. Se il funzionario è *un cancelliere, un segretario*, un dipendente d'ordine, non si dovrebbe citare. Non è forse necessario citare tampoco il notaio; ma la sua presenza non si riterrà superflua.

(4) Si fa menzione della parte a cui la copia è spedita.

AVVERTENZA

Il presidente pronuncia la sua ordinanza. Ma dalla ordinanza ch'esso pronuncia si può forse ricorrere al Collegio? Perchè no? E se il tribunale proferisce una sentenza di cui taluna delle parti si gravi, sarà forse chiusa la via all'appellazione? Neppure. Noi rientriamo nel sistema generale e non troviamo ostacolo in una legge che attribuisce una ben notevole importanza a questo soggetto: una importanza forse superiore alla sua intrinseca ragione.

4. Abbiamo parlato degli eredi del creditore. Gli eredi del defunto sono colpiti dallo stesso titolo esecutivo, senza bisogno di rinnovarlo, ma deve ad essi notificarsi colla sospensione di cinque giorni dalla notifica (art. 569).

5. Se la sentenza è soggetta ad opposizione (perchè contumaciale) o ad appello, è necessario avere la prova legale che l'atto impugnativo non esiste (art. 561).

CCXLVIII.

Certificato per cui si prova non esistere opposizione o appello.

Il Cancelliere della Pretura di . . . (1)

Certifica

Non constare dai registri di questa cancelleria che sia stata interposta opposizione (o appello) contro la sentenza proferita da questa pretura nel giorno . . . nella causa fra . . . (2).

N. N. *cancelliere.*

6. « Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge » (art. 567) ma — se la escussione risulti eccessiva — l'autorità giudiziaria (3) può restringere il procedimento al mezzo scelto dal creditore o, in difetto, da essa determinato (ivi).

CCXLIX.

Sentenza che restringe i mezzi di esecuzione.

In nome . . .

Il Tribunale civile di . . . ha pronunziata la seguente sentenza:

Nella causa fra Ilario D., residente a . . . , rappresentato da . . . , contro il conte Alfonso W., residente a . . .

Il procuratore d'Ilario D. chiede e conclude doversi ridurre, secondo la equità del tribunale, i mezzi di esecuzione con eccesso cumulati dal creditore.

Il procuratore del conte W. conclude per la reiezione della istanza.

Atteso che all'effetto di realizzare un suo credito giudicato di L. 2 mila il conte Alfonso W. ha posto sotto esecuzione: 1° una quantità di mobili che secondo un calcolo d'approssimazione, desunto dalle descrizioni ufficiali e dagli schiarimenti dati dal debitore, ascende a circa L. 4 mila; 2° una possessione

(1) O *del tribunale di* .....

(2) Ciò suppone che siccome il cancelliere deve tenere un registro delle *opposizioni alle sentenze contumaciali* (articolo 275, n. 6, del Regolamento), ne abbia uno per le appellazioni.

(3) Tribunale o pretore.

cogli inerenti capitali vivi e morti valutabili nell'insieme non meno di L. 10 m.;

Che la legge ha voluto innanzi tutto favorire l'interesse del creditore, permettendogli il cumulo dei mezzi di esecuzione; ha permesso l'abbondanza, ma non già l'eccesso del pegno giudiziale; e perciò fu scritta la disposizione limitativa dell'articolo 567, capoverso;

Atteso che la quantità dei mobili pignorati è più che sufficiente a garantire il credito del conte W., anche cogli accessori degl'interessi e delle spese, risultando . . .

Attesochè il creditore, lungi dal restringere la esecuzione scegliendo quello dei mezzi che ritenesse preferibile (1), sostiene che la condizione economica del debitore lascia in grave sospetto di associazioni e sequestrazioni di altri creditori; che del resto i beni stabili oppignorati presentano poca attività di fronte alle ipoteche che gli affliggono (2);

Attesochè il preteso pericolo non è dimostrato e non è sostenuto da veruno argomento di fatto (3); ed in tale stato di cose non può non ritenersi eccessivo il pignoramento (4), dacchè il solo complesso dei mobili avanza circa del doppio l'ammontare del credito;

Che questo mezzo è da preferirsi, essendo più grave, dispendioso, e meno sicuro quello già intrapreso sui beni stabili;

Per questi motivi — Ordina restringersi la esecuzione ai beni mobili oppignorati dall'usciere N. N., risultante dal verbale del giorno . . . e soprasedersi quanto agli altri mezzi di esecuzione (5), condanna il conte Alfonso W. nelle spese liquidate in L. . . . (6).

AVVERTENZE

a) Il Codice non scrive sino a quale momento della procedura esecutiva sia concesso al debitore sorgere contro l'eccesso di molteplici esecuzioni, ma bisogna vedere *an tertio jus quæsitum est;* o quando i concreditori, ipotecari o personali, abbiano acquistato per legge il diritto di proseguire gli atti esecutivi nel proprio o nel comune interesse.

b) Osservazione generale in fatto di procedimento esecutivo: che per regola non ha luogo il preliminare presidenziale secondo il rito dell'art. 181 e seg, quantunque la domanda potesse chiamarsi non impropriamente incidentale siccome quella ora formulata. Essendochè tali giudizi sono in principio dichiarati sommarii (art. 573), il presidente destina la udienza, seguendo la norma comune dell'art. 155.

7. L'art. 570 stabilisce in massima, che la competenza a decidere le con-

(1) Il creditore in presenza del giudizio mossogli dal debitore ha dalla legge (articolo suddetto) la facoltà di preferire o l'uno o l'altro dei mezzi d'esecuzione; e in ciò non fa che esercitare *quel diritto che compete ad ogni creditore* di colpire quella parte del patrimonio del debitore che meglio gli giova. L'autorità giudiziaria *deve* adunque rispettare questa libertà del creditore; e se il verbo *può* leggesi nel testo, non riguarda la facoltà, ma il modo, ove la restrizione, per esempio, fosse incongrua e tale che lasciasse ancora sussistere l'*eccesso*.

(2) Se la sentenza non si occupasse delle obbiezioni, dovrebbe annullarsi per manco di motivazione.

(3) Io vado esponendo nelle *formole* alquanto copiose qualche opinione di massima. La valutazione dell'eccesso è in realtà un criterio di fatto demandato al giudizio del magistrato; nè sarebbe fuori di ragione l'escluderlo in vista di circostanze speciali che fossero per attenuare il portato, in apparenza esorbitante, della esecuzione.

(4) Il Codice ondeggia su questa parola *pignoramento*, e quando l'usa e quando no; ma trattandosi di beni esecutati, non è mai impropria.

(5) Questa è la vera formola che corrisponde al dettato — può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione, ecc.

(6) La condanna al *risarcimento dei danni* (articolo 567) deve riservarsi al fatto di una esecuzione evidentemente vessatoria e aggressiva.

troversie sulle esecuzioni *è reale*: si determina cioè dal luogo della esecuzione. Nel penultimo periodo è locata una interessante limitazione (1) della quale ci occupiamo nella seguente formola.

CCL.

Citazione per annullare una esecuzione d'atto contrattuale in soggetto di commercio.

Avanti il Tribunale di commercio di Ancona.

Fra l'istante Amadio R. e il banchiere Jacob G. nel giorno . . ., col ministero del notaro . . ., fu stipulato un atto col quale l'istante medesimo si rendeva mallevadore nell'interesse del suddetto Jacob G. di un numero ivi precisato di cambiali che il nipote di Amadio R. avrebbe firmate sino alla concorrenza di L. 30 mila, e sarebbero state messe in giro dal banchiere Jacob G.; e ciò nel caso che per difetto di pagamento ricadessero sopra di lui e fosse obbligato a rimborsarle. L'atto fu per convenzione munito della formola esecutiva.

Il banchiere Jacob G. pretende essersi verificata la condizione, ed asserisce di aver dovuto rimborsare i giratari, sino alla somma di L. 36,450, colle spese ed interessi.

E valendosi dello stipulato, è proceduto alla esecuzione dei magazzeni e fondachi che l'istante ritiene in questa città, come si prova col processo verbale di esecuzione assunto dall'usciere D. D. nel giorno . . .

Nulla deve dichiararsi la esecuzione per mancanza di titolo obbligatorio, proponendosi l'attore di provare che la obbligazione fideiussoria apparente da quell'atto non ha alcun valore giuridico.

È di fatto che David R. nipote dell'istante era minore d'età nelle varie epoche in cui firmò le pretese cambiali. È anche di fatto che David R., allora orbo di padre, non venne autorizzato da deliberazione del consiglio di famiglia ad esercitare il commercio, secondo il prescritto dell'art. 4 del Codice di commercio. Egli dunque non poteva obbligarsi; i suoi pretesi impegni di commercio sono come non avvenuti. Facile è derivarne che l'avallo prestato a quelle cambiali, è parimenti inefficace e nullo per il principio scritto nell'art. 1898 del Codice civile. Nè varrebbe la limitazione susseguente, per la peculiare circostanza che nella convenzione fu dichiarato che David R. era stato regolarmente autorizzato al commercio; cosa che l'istante ignorava, ma ritenne esistente per l'assicurazione fattane dal signor R., e fu perciò tradotto in inganno (2). Ed essendo per conseguenza anche nulla la praticata esecuzione, quindi

Ad istanza di . . . È citato il sig. Jacob G. . . .

A comparire alla udienza destinata dal sig. presidente nel giorno . . . (3),

(1) Che gioverà avere sott'occhio ..... « salvo che la questione cada sulla *esistenza*, sulla *entità* e sulla *interpretazione* di una obbligazione di competenza dei tribunali di commercio, i quali in questo caso ne conoscono, osservate le norme stabilite dalla legge sulla competenza ».

(2) Questo è l'assunto dell'attore: assunto grave e questione molto importante che noi non prendiamo a decidere, e solo proponiamo come una delle possibili applicazioni dell'articolo 570, la cui novità fu da noi segnalata nel commento.

(3) Attesa la gravità della condizione che pesa sull'oppignorato, il presidente può abbreviare il termine.

Per udire, previa quando sia d'uopo, essere inefficace l'avallo e obbligazione fideiussoria risultante ... annullarsi la esecuzione praticata nei giorni ... ordinarsi la restituzione degli effetti tutti oppignorati colla condanna, ecc.

8. Indipendentemente da ogni competenza sì di fondo che di mera esecuzione, il pretore locale ha dalla legge l'incarico di provvedere a quegli eventi istantanei che non ammettono dilazione (1).

CCLI.

Provvedimento del pretore in caso di resistenza.

(Frammento di processo verbale).

... Dopo le quali operazioni, accingendomi io usciere sottoscritto a passare nella contigua stanza per oppignorare gli effetti contenutivi, ho trovata sbarrata all'interno la porta, e avendo indarno replicatamente pulsato per cui fosse aperta, ho inviato al signor pretore il mio assistente C. D. onde pregarlo dell'opportuno ordine a togliere di mezzo l'ostacolo che mi viene opposto.

Poco dopo è giunto in persona lo stesso signor pretore, e per mezzo della forza armata con ordini opportuni ha fatto atterrare la porta; dopo che ... (2).

CCLII.

Altro caso che dà luogo alla remissione delle parti al magistrato competente.

(Frammento di processo verbale).

... Mentre io usciere sottoscritto veniva proseguendo la oppignorazione dei mobili si è presentata la signora Enrichetta B., moglie del debitore pignorato sig. Ippolito B., che mi ha fatto ostensibile un rogito pubblico del notaio ... col mezzo del quale pretende dimostrare di essere proprietaria di tutti gli effetti mobili esistenti in questa casa, ed ha protestato per la sospensione della esecuzione.

Non potendo io farmi giudice di tale questione, lasciato in luogo Giuseppe X. contadino, a custode momentaneo dei mobili, mi sono recato insieme alla suddetta signora alla prossima residenza del signor pretore, il quale, esaminato il documento, ha ordinato che si sospenda la esecuzione, nominando però a custode interinale degli effetti oppignorati il detto Giuseppe X., e per gli altri ha accettata la fideiussione del signor Tommaso C. offertagli dalla signora Enrichetta B. finchè la pendenza sarà decisa dal tribunale superiore, a cui il signor pretore ha dichiarato di rimettere le parti.

(*Sottoscrizioni del Pretore, della opponente, del custode, del fideiussore e dell'usciere*).

---

(1) O il conciliatore, se in luogo non risiede un pretore (articolo 572).

(2) L'uffiziale procedente può egli stesso richiedere l'assistenza della forza pubblica (art. 576). Ma sarà sempre miglior cautela per lui e per tutti invocare l'ordine del magistrato.

TITOLO SECONDO

DELLA ESECUZIONE SUI MOBILI

CCLIII.
Precetto.
(Articolo 567 e 577).

Ad istanza del signor Antonio M., residente a . . . , che elegge il suo domicilio in questo comune nella casa del signor M., possidente,

Io usciere infrascritto ho fatto precetto

Al signor Ercole S., possidente e residente in questo comune — perchè

In esecuzione della sentenza proferita dal tribunale civile di Siena nel giorno 10 luglio 1867, munita d'ordine esecutivo — e notificata al suddetto sig. Ercole S. nel giorno 15 delle stesso mese,

Nel termine di giorni cinque abbia a pagare al signor istante la somma di L. 2501 15, così composta: — risultante dalla sentenza L. 2300 capitale; — per spese liquidate L. 40; — interessi dal giorno ... al giorno presente L. 125; — diritti di copia e spedizione certificati dal cancelliere L. 8 10; — diritti pagati al pubblico erario certificati come sopra, L. 20; — diritti di notificazione della sentenza come da nota dell'usciere ivi scritta, L. 4 20 (1); — per la presente intimazione, come dalla sottoposta mia nota, L. 3 85 — in tutto L. 2501 15.

Con diffidazione che non pagando nell'indicato termine questa somma complessiva, si passerà alla esecuzione mobiliare a danno del signor intimato.

N. N. *usciere.*

In questo giorno 10 novembre 1867. In Montevarchi.

Io usciere sottoscritto, addetto a questa pretura, ho notificato l'atto presente al signor Agostino M. alla sua casa d'abitazione, consegnandolo nelle proprie sue mani (2).

Specifica dell'atto. N. N. *usciere.*

1. Il debitore avvisato trafugherà i mobili, e ne ha tutto il tempo! L'inconveniente è stato veduto e riparato dall'art. 578.

CCLIV.
Decreto del pretore che permette la esecuzione immediata.

Il Pretore di O....

Vista la istanza di Mario P.;

(1) Non solo è necessario specificare le singole partite, ma devesi di ciascuna indicare la prova.

(2) Se dentro 180 giorni non si è proceduto agli *atti di esecuzione*, il precetto diventa inefficace (articolo 566); il debitore aspetterà un secondo suono di squilla, un secondo precetto. L'esecuzione *mobiliare* infatti non è incominciata — essa comincia dal *pignoramento* (articolo 569).

Ritenuto essere notorio che Temistocle A., possidente di questo borgo, è latitante e in pericolo d'insolvenza, e non possiede beni stabili (1),

Si permette la esecuzione mobiliare immediatamente dopo la notificazione del precetto (2).

Data B. B. *pretore* (3). — N. N. *cancelliere*.

AVVERTENZE

a) Non occorre precetto quando una sentenza prefisse termine a consegnare *mobili determinati* (4) o una universalità mobiliare (5); l'ingiunzione precettiva è concentrata nella stessa assegnazione del termine.

L'art. 566 che così dispone, non è applicabile al pagamento di somme, ma solo concerne l'azione reale mobiliare o immobiliare.

Ne segue che se la sentenza ordinasse — *non consegnati i mobili nel termine prefisso, si condanna N. N. al pagamento di lire* 3000 sarebbe tuttavia necessario alla esecuzione mobiliare far precedere la solita ingiunzione o precetto.

b) In caso che deve ritenersi della massima urgenza, può il pretore autorizzare la esecuzione *tosto notificata la sentenza* proposta nell'artic. 563: cioè, senza riguardo al termine, permettere l'immediata apprensione dei mobili, e così prevenire la facile distrazione.

2. *Opposizione al precetto.*

La opposizione per ragioni di fondo non è acconsentita che trattandosi di esecuzione basata *sopra atti contrattuali* aventi forza di titolo esecutivo.

La opposizione può risalire fino ad attaccare i conclusi della sentenza quando si tratta di *esecuzione provvisoria;* la opposizione in simili casi contiene, o può contenere, gravami a discutersi avanti il giudice d'appello (6).

Nei casi ordinari la opposizione al precetto non percuote mai la cosa giudicata, fondamento e causa della esecuzione, nè le risoluzioni che contiene, ma si aggira sopra due ordini di fatti; i quali possono aver relazione col diritto se posteriori (7); ovvero riguardano i vizi dell'atto, le forme violate, ecc.

3. La opposizione non sospende, salvo il caso dell'art. 477 (8), a che si paghi il debito (manco male). Tal è il disposto dell'art. 580.

---

(1) Affidando questo delicato incarico al giudice locale, che può essere il conciliatore se non vi è pretore in luogo (anche per causa di assenza, io ritengo), la legge vuole prevalersi delle cognizioni che si hanno in paese sulla condizione dell'oppignorando, valersi della *notorietà* che mai non erra, non richiedendo rigore di prove. — Il motivo dev'esser *grave;* alla savia prudenza del giudice estimare la gravità; il decreto NON *è soggetto a reclamo.*

(2) Poichè un tale precetto non darebbe il comodo dei *cinque giorni*, imporrebbe il pagamento immediato; ed a ciò l'usciere dev'essere previamente autorizzato.

(3) Il decreto è scritto sotto la copia della sentenza. L'usciere ne fa menzione non solo nel verbale di pignoramento, ma altresì nel precetto, dove esprimo comminatoria di pagamento immediato.

(4) Con una forma simile a questa.... *Assegna il termine di giorni venti a consegnare i seguenti effetti. — Quattro buoi dell'età ....., pelo ....., marca .....; cento pecore .....; due carra .....; tre vomeri.* ecc. La stessa regola si applica al *rilascio degl'immobili.*

(5) *Tutto il vino esistente nella cantina A......*

(6) Se, per esempio, la esecuzione provvisoria fu ordinata *contra jus*, la opposizione sostiene che il precetto è inefficace, non forse per vizi dell'atto medesimo, ma per vizio del titolo da cui procede.

(7) Dopo la sentenza si crede di aver pagato il debito, almeno in parte; o si è ottenuta una dilazione, o stipulata una transazione, ecc.

(8) Il caso contemplato dall'articolo 477 è quello del contumace che si oppone in tempo all'esecuzione, facendo atto di presenza di cui la legge gli tien conto; e così riabilita in certo modo la sua posizione, semprechè non sia ordinata la esecuzione provvisoria.

CCLV.

Atto di opposizione al precetto.

Avanti il Tribunale civile di . . . (1).

Ad istanza del signor Ciro F., residente a . . . , rappresentato . . . (2).

Atteso che nel giorno . . . venne all'istante col ministero dell'usciere N. N. notificato precetto colla comminatoria di pignoramento mobiliare se nel termine di giorni cinque non pagasse al sig. Venanzo B. la somma di L. 1500 ...; somma composta ad arbitrio e non risultante dal giudicato;

Che dopo la sentenza pronunziata da questo ill.mo tribunale nel giorno ... (3) le parti vennero fra loro ad accordo; non essendo liquido il credito, fu destinato a liquidarlo il perito contabile sig. B. C., ed evidentemente si è con ciò operata una novazione (4), e tal cosa si è fatta che impedisce al sig. Venanzo B. di mandare ad effetto la sentenza prima della operazione al perito commessa;

Che in ogni modo la esecuzione non può praticarsi, e perciò il precetto non ha sussistenza nè valore giuridico, appunto perchè il credito, quando pure esista, non è nè certo nè liquido, e quindi in condizioni vietate dall'art. 568 del Codice civile;

È citato — il sig. Ciro F., residente a . . .

A comparire alla udienza del giorno . . . fissata dal sig. presidente — per sentire dichiarare la nullità e inefficacia del precetto esecutivo, colla condanna . . . e con protesta di nullità di qualunque atto che il citato si permettesse di fare in relazione al detto precetto . . .

CCLVI.

Atto di opposizione che attacca il titolo da cui emana il precetto.

Avanti la Corte d'appello di Parma.

Ad istanza del signor Biagio M., residente in . . . , rappresentato . . .

Ritenuto che il tribunale di Piacenza con sentenza del giorno . . . condannò l'istante al pagamento di L. . . . a favore del signor Stanislao D. in forza di un titolo controverso, e che nella non ammessa ipotesi della sua sussistenza, non avrebbe mai fornito al tribunale cagione legittima per ordinare la esecuzione provvisoria, essendo caso non contemplato nelle tassative disposizioni dell'art. 363 del Codice di procedura civile;

(1) Del luogo cioè dove esistono i beni mobili *minacciati di esecuzione*, perchè noi supponiamo che la esecuzione non sia ancora cominciata. Se il precetto indicasse qual è il punto a cui si tende, quali sono i mobili presi in mira, si potrebbe argomentare dalla intenzione al fatto, e attribuire la giurisdizione al tribunale del luogo ove *si è per fare* la esecuzione. Ma dato che il precetto minacci una esecuzione mobiliare senza più, che può tanto cadere in un luogo quanto in un altro ove il debitore possiede beni mobili, si domanda ancora in qual territorio dobbiamo fissarci per determinare la competenza *ratione rei pignorandæ*: ed è quello a cui ci rinvia l'art. 570? Rispondiamo — AL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE FU NOTIFICATO IL PRECETTO, ritenendo quasi virtuale l'esecuzione in quel luogo dove il debitore ha domicilio e abitazione.

(2) La opposizione al precetto si fa nei modi della citazione (articolo 579).

(3) Fingo che lo stesso tribunale che pronunzia la sentenza sia quello del luogo ove fu notificato il precetto.

(4) Può esser questo il sistema della difesa come un altro; senza decidere che fosse veramente novazione.

Ritenuto che col giorno ... fu per parte del signor Stanislao D. fatto notificare all'istante per mezzo dell'usciere ... precetto ...;

Ritenuto che come ingiustamente e nullamente pronunziato è l'ordine di provvisoria esecuzione fuori del caso della legge, così nullo ed inefficace è il precetto in seguito a detta pronunzia notificato, ed al quale l'istante fa co presente atto opposizione;

È citato il sig. Ciro F., residente ..., a comparire all'udienza della Corte fissata dal sig. presidente nel giorno ...

Per sentire dichiarare nullo ed inefficace il precetto ...

O almeno decretare la inibitoria della esecuzione (1) ordinata dalla sentenza ... e per conseguenza dichiararsi invalida e senz'effetto la ingiunzione precettiva come sopra notificata, protestando di nullità contro qualunque atto successivo di esecuzione ... (2).

CCLVII.

Processo verbale di pignoramento di mobili presso il debitore.

Oggi 15 novembre 1867. In Biella.

A richiesta del signor Silvio M., domiciliato in ... e per elezione nella casa del signor D. Alessio C., parroco, residente in questo comune (3);

In seguito di precetto da me usciere infrascritto notificato al sig. Lodovico P. nel giorno ...

Ed in virtù di sentenza proferita dall'ill.mo tribunale di ... in istato eseguibile,

Io usciere D. D., addetto al nominato tribunale, mi sono recato alla casa del debitore Lodovico P. per ivi procedere al pignoramento dei mobili di sua ragione. In detta casa ho trovato la stessa persona del debitore (4), al quale ho fatto ingiunzione di pagare immediatamente la somma di L. 3500 colle spese ulteriori, in forza della sentenza enunciata e del successivo precetto a lui noti, altrimenti avrei dovuto passare al pignoramento: al che ha risposto di non aver mezzo di pagare la detta somma (5).

Per assistere alla operazione ho invitati quali testimoni i sigg. Leonzio N. scrivano, d'anni 29, e Costantino C., agente di campagna, d'anni 45, amendue domiciliati in questo comune, i quali si sono prestati (6).

(1) *V.* l'articolo 484.

(2) La inibizione non toglie validità agli atti già eseguiti.

(3) Il domicilio è stato già eletto, o confermato, nel precetto a termini dell'articolo 563.

(4) O altra persona qualunque. Ma l'usciere dovrà primamente far ricerca della persona del debitore chiedendone alla famiglia, per ripetergli la ingiunzione che vediamo nella formola. Dopo breve indugio l'usciere, non comparendo il debitore, passa senz'altro alla esecuzione.

(5) Risposta o no, ciò è indifferente; l'usciere nota le risposte che si danno; le proteste che il debitore volesse fare. Se versiamo nel caso dell'articolo 477, nel caso cioè di eseguire *sentenza contumaciale*, e il condannato si presenti e faccia opposizione a termini del prefato articolo, l'usciere, raccolta la protesta, tronca la esecuzione — *in seguito di che ho sospeso il pignoramento.* E in effetto non potendo egli assicurare per mezzo di custode od altro i mobili che avesse cominciato ad oppignorare, la esecuzione svanisce, eccettochè non fosse stata *provvisoriamente ordinata*: chè in tal caso continua malgrado l'apparizione del contumace.

(6) Se il creditore o debitore o i loro procuratori fossero presenti, saranno indicati col loro nome cognome e qualità.

E nella stanza medesima ho oppignorati i seguenti effetti . . .

(*Descrizione esatta dei singoli effetti; se vi sono derrate o mercanzie, indicazione della loro qualità, quantità, peso e misura*) (1).

Rapporto ai pezzi d'oro e d'argento sopra descritti, alle perle e diamanti, e altre gioie pure specificate che si ritengono di cospicuo valore (2), non potendo avere di presente il risultato del loro peso, mancando in luogo persone e istrumenti opportuni (3), ho accuratamente involti in carte i suddetti oggetti, e ne ho fatti tre pacchi, ognuno dei quali viene assicurato con cinque suggelli portanti il conio A. B. e sovrastante una corona, in modo da chiudere perfettamente l'involto; il che ho fatto vedere ed esaminare anche ai testimoni presenti.

Dal complesso dei mobili ed oggetti oppignorati io usciere eseguente ritengo aversi un valore più che sufficiente a garantire la somma di L. 3500 e spese accessorie, per la quale si è proceduto al pignoramento (4).

All'effetto poi che i mobili oppignorati siano conservati ad ogni disposizione della giustizia, ho deputato a custode il signor Maurelio B., fattore del signor conte B. B. (5), domiciliato in questo comune, persona proposta dal debitore (6) ma da me usciere riconosciuta onesta e solvibile; il quale ne ha assunto l'incarico, eccettuati gli effetti preziosi stati suggellati, e i danari (7) di cui vado a fare il deposito nei modi di legge (8).

Avendo pertanto il sig. Maurelio B. riscontrati capo per capo e riconosciuti i mobili sopra descritti, incaricandosi della loro custodia, dichiara che sarà sempre per presentarli agli ordini del magistrato, riservandosi le indennità di ragione (9).

Compite in questo modo le operazioni, essendo già le ore tre e mezzo pomeridiane, ho chiuso il presente processo verbale che, previa lettura fattane ad alta voce è stato sottoscritto dall'oppignorato (10), dal custode, dai testimoni e da me usciere.

(*Seguono le sottoscrizioni*).

(1) Se esistono granaglie, si chiamerà un misuratore; se vino nelle botti, fatto fare da un pratico il saggio del vino per indicarne la qualità (non il prezzo), si farà pure un calcolo approssimativo della quantità dal contenuto dei vasi.

Gli oggetti d'oro e d'argento sono specificati pezzo per pezzo, colla indicazione del marchio. — Le prescrizioni dell'art. 597 sono del resto assai precise.

(2) L'usciere non è un perito per attestare la preziosità degli oggetti; il suo ufficio è di curarne intanto la più esatta conservazione.

(3) Articolo 597, capoverso 1.

(4) Per servire al disposto del n. 8, articolo 597, non può essere imposta all'usciere la singolare estimativa degli oggetti, ma la complessiva ed opinativa per dar termine al pignoramento.

(5) Non consiglierei mai di nominar custode taluno dei testimoni del verbale; si devono serbare le posizioni distinte.

(6) La legge umanamente preferisce tale custode ad un altro (art. 597).

(7) Che saranno stati contati nelle loro valute, ecc. (art. 597, n. 7, in fine).

(8) Non trovandosi chi voglia assumer l'ufficio di custode, l'usciere provvede. O agglomera i mobili in alcune stanze e se ne porta la chiave; o li fa trasportare altrove sotto la sua responsabilità.

Qualche volta il custode medesimo a propria garanzia accetta alla condizione di collocare i mobili in luogo sicuro.

L'art. 604 insegna che l'originale del processo verbale va depositato in cancelleria, come pure i *titoli di credito*, *le gioie*, ecc., non essendosi trovato idoneo depositario.

(9) L'art. 600 ammonisce quali persone non possono deputarsi a custodi.

(10) L'oppignorato può anche ricusarsi dal firmare e se ne fa menzione.

CCLVIII.

Consegna del processo verbale al custode (1).

In Biella. Oggi . . .

Io usciere sottoscritto ho consegnato al sig. Maurelio B., residente . . . , ed in proprie suo mani copia del processo verbale di oppignorazione di mobili da me praticata in questo stesso giorno a pregiudizio del sig. Lodovico P. nella sua casa di abitazione in questa città. N. N. *usciere*.

AVVERTENZA

Senza dubbio i titoli di credito al portatore, valori dello Stato, cedole monetate vanno considerati come peculio effettivo e sono oppignorabili, ma non è senza difficoltà se i titoli nominativi, le carte di credito, e per conseguenza anche gli atti pubblici ed autentici che assicurano diritti in qualunque tempo esercibili, cadano sotto la rubrica di *pignoramento di mobili*, onde s'intitola questo capo III, o piuttosto nella più larga intitolazione *di beni mobili*. Ma non facciamo assegnamento sui nomi (2): un argomento possiamo dedurre evidente dalla facoltà che ha l'usciere *di oppignorare anche le carte*, dalla stessa esclusione del n. 6, art. 585 che — *le lettere e i registri e gli altri scritti di famiglia* non possono oppignorarsi — dunque le altre carte possono oppignorarsi.

Nondimeno se il pegno giudiziale potrà dare in mano al creditore dei titoli preziosi per esercitare a suo profitto i diritti del debitore, generalmente ciò non potrà farsi che nei modi prescritti dalla legge per sequestro di azioni e di crediti contro terzi (3).

4. *Pignoramento di nave mercantile.*

L'art. 582 del Codice di proced. civ. ci rinvia alle disposizioni del Codice di commercio.

« Non può procedersi al pignoramento se non 24 ore dopo la notificazione del precetto colla intimazione di pagare » (art. 292 del Cod. di comm.).

« La notificazione del precetto dev'esser fatta al proprietario se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui. — La notificazione può esser fatta al capitano, se il credito è privilegiato sopra la nave » (art. 293).

Azione generale, che potrebbe anche dirsi personale, s'intende diretta a colpire una parte qualsiasi del patrimonio del debitore, che può essere tanto la stessa nave quanto somme presso terzi, quanto altri capitali (4). Perciò il precetto va notificato al domicilio reale, o residenza del proprietario che di solito non vive a bordo. Questo modo di notificazione può sempre tenersi; ma se si esercita un'azione di privilegio sulla nave, è in facoltà del creditore di andare per le corte volgendosi al possessore e rappresentante della nave, il capitano; e, in sostanza, *ad rem ipsam* affetta al privilegio (5).

(1) La legge ordina di fare questa consegna (se il custode la richiede) *sul luogo stesso del pignoramento* (art. 604). S'intende bene *dato aliquo momento naturæ*, perchè questa copia, ordinariamente lunga, bisogna farla o farla fare; l'usciere, se non abita in luogo, non dovrebbe andarsene dal paese prima di aver consegnata la copia che può forse eseguirsi nello stesso giorno, o al più nel giorno appresso.

(2) Perchè invece al Capo II, parlando pure di oggetti materiali pignorabili o non pignorabili, si esprime invece *beni mobili*.

(3) Vedi però ciò che abbiam detto a questo proposito nelle *Annotazioni* al Codice.

(4) In tal caso la comminatoria può essere pure generale — *non pagando entro le 24 ore, sarà colpito di esecuzione nei suoi beni mobili*, ecc. Nell'altro caso si dirà — *altrimenti sarà esercitata l'azione esecutiva sulla nave con diritto di privilegio.*

(5) La forma del precetto, dal termine o comminatoria in fuori, non può essere diversa da quella voluta nel Codice di procedura civile, onde ci riportiamo per le principali alla formola CCLIII. Potranno anche dedursi elementi più specifici dalla seguente.

CCLIX.

Processo verbale di pignoramento della nave (1).

Oggi 24 settembre 1867, alle ore 10 antimeridiane. Nel porto di Genova.

In ossequio di precetto notificato nel giorno ... (2) ed al fine di portare ad esecuzione la sentenza proferita nel giorno 6 del corrente mese dal tribunale di commercio di Genova;

Ad istanza del sig. Publio S., commerciante residente a Savona, con domicilio eletto presso il sig. Atanasio P., banchiere di questa città; la quale sentenza porta la condanna

Del sig. Stefano M. C., commerciante, proprietario del bastimento chiamato *Volny*, ed avente domicilio in Corsica, ma per elezione in Genova, presso il signor Mario O., negoziante di cordami (3),

Al pagamento di L. 14,500 per titolo di riparazioni e ristauri sulla nave medesima (4);

Io usciere infrascritto, addetto a questo tribunale di commercio, recatomi al porto e salito a bordo dell'indicato bastimento ivi ancorato, presenti i testimoni signor Gaetano S., marinaio, dell'età di anni 25, avente il suo ordinario domicilio in Genova, e del sig. Luigi F., negoziante, d'anni 49, domiciliato nella stessa città, alle persone che ho trovato a bordo ho fatto ricerca se sulla nave stessa si trovasse il sig. Stefano M. C., e alla risposta negativa ho ricercato del capitano della nave, il quale difatti si è presentato e ha detto chiamarsi Donato N., capitano del bastimento detto *Volny*.

Io usciere gli ho fatto conoscere di essere portatore della sentenza che ho di sopra indicata, nella quale il sig. Stefano M. C., che si dichiara proprietario di questo bastimento, è costituito debitore di L. 14,500 cogli accessori e colle spese, somma in tutto montante a L. 14,828 50, come da specifica che unisco al presente processo verbale. Ho interrogato il signor capitano se avesse commissione o mandato di pagare la detta somma. E rispostomi di non averlo, ho soggiunto di dovere per mio ufficio passare al pignoramento della nave.

Accintomi a quest'opera e visitata la nave in ogni sua parte . . . (5) (*descrive gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, arredi, le armi, munizioni e provviste*) (6). La nave si ritiene della portata di tonnellate nº . . . (*o altra misura*).

Ciò premesso, dichiaro di volere oppignorare, come in effetto oppignoro, e pongo a disposizione della giustizia, questo bastimento con tutti i suoi istrumenti ed accessori, colle armi, munizioni e provviste, insieme al carico che contiene consistente . . . e niente quindi escluso ed eccettuato (7).

All'effetto poi che le cose tutte, tanto facienti parte del bastimento, quanto

(1) In relazione all'art. 294 del Cod. di commercio.

(2) « Se vi sia pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento nelle forme del Codice di procedura civile, senza che preceda la formalità del precetto » (art. 292 del Cod. di commercio).

Nelle forme del Codice di procedura civile. Con queste parole non si fa che richiamare ad applicazione l'art. 578 del detto Codice.

(3) Il signor Stefano M. può bene avere eletto il suo domicilio nella causa commerciale decisa colla indicata sentenza.

(4) Ond'è costituito il privilegio.

(5) Che si ritengono far parte del corpo della nave.

(6) Parole dell'art. 294 del Codice di commercio. Indica se la nave è in buono o cattivo stato; atta o no alla navigazione, secondo le apparenze, ben inteso, e non con aria di perito.

(7) In ciò però è da guardarsi. Il carico potrebbe

tutte quelle che vi sono contenute, siano mantenute in istato e conservate, ho nominato a custode il sig. Marcello X, piloto, avente domicilio in questa città, quantunque degente a bordo della nave (V. *in relazione la form.* CCLVII).

Ho fatto diffidazione al signor capitano Donato N. di mantenere la nave in questo porto agli ordini del tribunale, sotto pena del risarcimento dei danni ed anche con azione criminale in caso.

Dopo ciò alle ore tre pomeridiane ho chiuso il presente processo verbale che è stato sottoscritto da tutti gl'intervenienti.

(*Sottoscrizioni del capitano, del custode, dei testimoni e dell'usciere*) (1).

5. « Quando l'usciere presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti. — Se trovi un pignoramento già compito e un custode delegato, fa la ricognizione degli oggetti pignorati, e può pignorare quelli che non siano compresi nel primo pignoramento » (art. 598).

CCLX.

Riunione di due pignoramenti.

Oggi 20 novembre 1867. In Borgo S. Sepolcro.

A richiesta del signor Basilio F., possidente, domiciliato ..., in seguito di precetto ... (2)

Io N. O., usciere addetto al tribunale di ...

Recatomi in questo borgo alla casa di abitazione della signora Cristina P. per mandare ad esecuzione la sentenza contro di essa proferita dal tribunale di commercio di Livorno nel giorno 10 di questo mese, notificata alla debitrice nel giorno 14, portante ordine di provvisoria esecuzione per la somma di L. 2800, interessi e spese che ascendono in tutto a L. 2950, senza le spese di pignoramento come dalla sottoposta specifica (3).

Nella stessa casa ho trovato operante sul mobigliare per altro creditore l'usciere Ferdinando B., al quale avendo io comunicato l'oggetto della mia venuta, in tutto conforme al suo, egli mi ha fatto ostensibile un processo verbale di pignoramento di mobili già iniziato ma non compito, e siamo stati d'accordo nel ritenere che il caso nostro è contemplato dall'art. 598 del Cod. di proc. civ. e che ci corre obbligo di uniformare a quello le nostre operazioni.

L'usciere sig. Ferdinando B. mi presentò quindi il verbale compilato sino a questo punto, nel quale sono denotati gli effetti oppignorati e sono i seguenti (*ripeterne la descrizione*).

Io usciere sottoscritto ne ho fatta la ricognizione, e ritengo i medesimi ef-

---

appartenere, anzi deve credersi appartenere a terzi. Chi procede al pignoramento deve osservare se il suo privilegio sia di natura da potere utilmente apprendere eziandio le merci e gli oggetti di trasporto, che sono in effetto distinte e separate dalla nave.

(1) Sul modo, forma e luogo della notificazione del processo verbale, *V.* l'art. 295 del Codice di commercio.

(2) *V.* la formola CCLVII.

(3) Nei verbali di pignoramento le somme per cui si procede, sono appunto specificate in una nota sottoscritta dall'usciere in fine.

fetti sotto pegno anche nell'interesse del signor Basilio F., e mi sono associato alla operazione del collega (1).

N. O. *usciere.*

(*Segue il processo verbale in comune*).

In Borgo S. Sepolcro, alle ore 2 pomeridiane di questo giorno 20 novembre 1867 — in relazione al rispettivo nostro processo verbale di questo stesso giorno ed a continuazione del pignoramento già cominciato;

Noi Ferdinando B. e N. O. usciere, il primo nell'interesse del signor conte Edoardo P. per adempimento della sentenza a suo favore pronunziata dal tribunale civile di . . . nel giorno . . . , ed il secondo nell'interesse del signor Basilio F. in adempimento della sentenza pronunziata nel giorno . . . , ed alla continua presenza dei testimoni Macario C. e Romano D., già individuati nel primo verbale sottoscritto da me usciere N. O. (2),

Abbiamo oppignorato e messi a disposizione della giustizia i seguenti effetti (*descrizione*) . . .

Quantunque i mobili ed effetti oppignorati non ascendano visibilmente sino a coprire le somme per cui si procede alla esecuzione (3), tuttavia per mancanza di altri effetti oppignorabili abbiamo dovuto por termine a questo atto, lasciando alla famiglia i tre letti che ci sono, gli utensili pel cibo, farine e derrate per alimento di un mese (4); e dopo letto ad alta voce, presente la debitrice, il processo verbale, si chiude alle ore 4 pomeridiane.

(*Sottoscrizione dei due uscieri, debitore* (5) *e testimoni*).

AVVERTENZE

a) La nomina del custode sarà fatta di **concordia dai due uscieri.**

Non credo ammissibile la deputazione di due custodi, uno per parte. Discordanti i due pubblici ufficiali, sarebbe il caso d'invocare l'autorità del pretore giusta l'art. 572. Per contrario la nomina di due custodi *solidalmente risponsabili*, potrebbe benissimo farsi. Questione della spesa. Il debitore non vorrà pagarne che un solo e avrà ragione se i creditori non dimostrino che ciò era in qualche modo necessario.

b) Distinto in più parti, è però un solo processo verbale, che si notifica al debitore, e si dà in copia al custode richiedente.

c) Se in luogo di un pignoramento in corso, l'usciere che rappresenta il secondo creditore, trova il posto definitivamente occupato, cioè compito un pignoramento anteriore, se questo prende tutto il mobigliare della casa, l'usciere non ha da fare che *un verbale di ricognizione* (6).

È ben chiaro che questo disposto suppone che i mobili esistano ancora nella casa del de-

(1) La operazione non deve rifarsi; ma si effettua una *vera associazione al pegno*. All'usciere secondo venuto non resta da questo lato che il riscontro, la *ricognizione*. — Sino a questo tratto le operazioni non poterono che procedere distinte. Il primo usciere, interrompendo la sua in presenza del concorrente, indicata la causa, chiude a questo punto il suo processo verbale. Ambidue codesti processi verbali vanno uniti a quello che continua in comune, e se ne fa un solo deposito in cancelleria a termini dell'art. 604.

(2) La legge non richiede che due testimoni, ed è regolare il ritener quelli che furono già presenti ai primordi della esecuzione.

(3) Ciò sono le somme riunite del due o più crediti. Con questo è servito al disposto dell'art. 597, periodo ultimo.

(4) Articoli 585, n. 1 e 3, 586, n. 3. Benchè la materia indicata in quest'ultimo numero sia pignorabile *in difetto d'altri mobili*, questo atto di umanità non potrà essere rimproverato al pubblico ufficiale.

(5) Se vuole; e si fa menzione del rifiuto.

(6) Può oppignorare quegli effetti che non fossero stati appresi.

Ciò che dicesi del mobiglio della casa si estende a qualunque altra quantità di mobili o semoventi.

bitore, guardati, come suolsi, dal custode (1). Il secondo creditore ha tutto l'interesse della loro conservazione. Il verbale di ricognizione è la verificazione della esistenza dei singoli oggetti: può dirsi un pignoramento suppletivo; difatti mancando o ritirandosi il primo creditore, subentra di diritto il secondo (2). Se il secondo creditore trovasse gli oggetti abbandonati di custode, io non ho dubbio nel ritenere che l'usciere possa a sua volta sostituirlo.

6. « Gli animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre » (art. 587) generalmente parlando, *sono immobili per destinazione;* e vengono nel pignoramento del fondo istrutto. Nondimeno l'art. sudd. senza distinzione attribuisce facoltà al pretore *di delegare un agente per la coltura delle terre*, non altrimenti che per l'esercizio di spese industriali se furono pignorati gli utensili e istrumenti del lavoro.

CCLXI.

Citazione per la nomina di un agente all'esercizio di una fabbrica oppignorata.

Ill.mo signor Pretore (3).

L'istante Lazzaro R., fabbricatore di panni, residente in questa città, nel giorno ... ha subito pignoramento degli utensili ed istrumenti inservienti alla sua fabbrica, ad istanza di Teodoro L., commerciante di ..., come risulta da processo verbale redatto dall'usciere N. N.

Fu destinato a custode un tale nominato P. R., il quale non si crede autorizzato, o teme di pregiudicarsi, permettendo che siano rimessi in attività gli utensili ed istrumenti suddetti senza il concorso dei quali rimane inoperosa la fabbrica con danno gravissimo dell'istante e degli stessi suoi creditori (4).

Approfittando della favorevole disposizione dell'art. 587 del Cod. di proced. civile, il sottoscritto fa istanza a V. S. Ill.ma onde le piaccia destinare un agente all'esercizio della fabbrica, con facoltà di far uso degli attrezzi ed istrumenti pignorati, e sotto la di lui responsabilità per la conservazione degli oggetti medesimi.

Data Lazzaro R.

CCLXII.

Decreto relativo del pretore.

Il Pretore di ...

Vista la istanza a noi presentata dal sig. Lazzaro R., fabbricatore di panni..., residente ..., all'oggetto ...

Visto il processo verbale redatto dall'usciere ... nel giorno ... col quale ...

Sentito in persona il sig. Teodoro L. il quale non si è opposto alla domanda, a due condizioni, che l'agente sia ritenuto responsabile del moderato e conve-

(1) Ove invece i mobili fossero trasportati dalla casa benchè non ancora venduti; per es., oggetti di valore, furono consegnati al cancelliere, non sarà lecito un secondo pignoramento, neppure a forma di riscontro e ricognizione del primo. (Cassaz. di Torino 29 nov. 1867. Franco-maestro.

(2) *V.* il nostro commento all'art. 598.

(3) Si procede per via di ricorso.

(4) Chiunque ha interesse può fare simile istanza (art. 587): quindi anche il debitore che si trova nella condizione enunciata.

niente esercizio della fabbrica, e sia tenuto fermo l'attuale custode P. R. per la migliore garanzia degli oggetti oppignorati;

Chiamato il sig. Gaspare C., esercente industriale nel prossimo borgo di ... e molto idoneo a tale ufficio, egli si è prestato di buon grado con quella retribuzione che sarà stimata conveniente secondo la durata dell'esercizio (1);

Interpellato il custode P. R. che ha risposto di non potere continuare nell'incarico, non volendo in tale condizione di cose rimanere sotto una responsabilità che non era nelle sue viste quando lo assunse (2);

Visto l'art. 587 del Cod. di proced. civ.;

Deputa il signor Gaspare C. ad agente (3) per l'esercizio della fabbrica di panni di proprietà del sig. Lazzaro R. in questo borgo durante lo stato di pignoramento a cui la fabbrica è soggetta, a dipendenza degli ordini del tribunale di ... (4).

A questo fine l'agente nominato riceverà in consegna dal già custode P. R. i singoli istrumenti, attrezzi, utensili inservienti alla fabbricazione, per l'uso che sarà necessario, e sotto la sua custodia e responsabilità; dopo la quale integrale consegna, rimarrà esonerato il signor P. R. dall'incarico assunto colle indennità di ragione (5).

A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

CAPO QUARTO

DEL PIGNORAMENTO DEI FRUTTI NON ANCORA RACCOLTI O NON ANCORA SEPARATI DAL SUOLO

CCLXIII.

Processo verbale di pignoramento dei frutti pendenti (6).

Oggi 6 del mese di agosto 1867. In Castelfranco.

Per mandare ad esecuzione la sentenza proferita dall'ill.mo tribunale civile di Bologna nel giorno ..., ad istanza del sig. Teodato M., possidente, residente in questa terra, la quale sentenza porta la condanna del signor Pasquale P. al pagamento di L. 3600; ed essendo già trascorsi i cinque giorni assegnati nel precetto al debitore da me notificato nel giorno ...

(1) Sarà sempre utile allo scopo interpellare innanzi la persona che s'intende deputare per agevolare il cômpito e non pronunciare un decreto inutile.

(2) Bisogna prepararsi anche a questo; e pare che il custode non abbia torto. Il magistrato, nel quale la legge pone fiducia, ha delle facoltà che non gli possono essere contraddette senza alterare la istituzione.

(3) Serberemo questa parola della legge. Un tale agente è altresì direttore provvisorio della fabbrica.

(4) Tutto ciò di fatti è interinale e subordinato al tribunale investito della giurisdizione di fondo, avanti il quale questa stessa misura provvisoria può essere disputata e da lui revocata, *senza bisogno d'interporre appello*.

(5) Il decreto deve notificarsi.

(6) Si abbia presente l'art. 589 rispetto al tempo in cui si può procedere a questa sorta di pegno, e possono vedersi le osservazioni da noi fatte a quell'articolo nel *Codice annotato*.

Mi sono recato io usciere infrascritto alla possessione denominata . . . , posta in questo comune, insieme a Giacomo B., contadino, d'anni 35, e di Egidio L., benestante, d'anni 62, amendue domiciliati in Castelfranco, quali testimoni.

E dapprima mi si è presentato alla vista un campo coltivato a frumento, pendenti dal suolo le spiche prossime a maturità.

Questo campo, di fondo piuttosto elevato, cinto da fossi, confina da un lato colla strada pubblica e dagli altri tre lati coi beni della stessa proprietà (1), e dell'apparente superficie di ettari . . . (*o altra misura conosciuta nel luogo*).

Secondo la mia cognizione questo appezzamento potrà contenere venti cappe di grano (*o altra misura*); e questo prodotto è stato da me oppignorato e messo a disposizione della giustizia.

In compagnia sempre degli indicati testimoni, mi sono trasferito al campo contiguo.

(V. *del resto la formula* CCLVII, *anche per la nomina del custode*) (2).

CCLXIV

Ordinanza del pretore per la vendita dei frutti.

Il Pretore di . . .

Vista la citazione ad istanza del signor Teodato M., residente in . . ., intimata nel giorno . . . al signor Pasquale P. all'oggetto che sia ordinata la vendita del grano raccolto dalle possessioni A. e B.;

Visto il processo verbale di pignoramento eseguito dall'usciere . . . mentre quel prodotto si trovava ancora attaccato al suolo;

Ritenuto che il signor Pasquale P. dichiara di non opporsi alla vendita del grano come possa trovarsi conveniente e senza formalità, però col proprio concorso e colle cautele opportune (3);

Atteso che le circostanze del commercio dei grani consigliano di vendere privatamente e, dove sia spediente a piccole partite, economizzando le spese giudiziali;

Visto l'art. 610 del Codice di procedura civile;

Autorizza il custode sig. B. C. (4) a vendere il frumento oppignorato nella denunciata quantità di moggia . . . (*o altra misura*) (5) col concorso del debitore oppignorato quando sia possibile, coll'obbligo di render conto e depositare il prezzo ricavato.

A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.*

---

(1) La legge richiede il numero relativo del catasto o delle mappe censuarie; oppure la indicazione di due confini (art. 607).

(2) Questo verbale è prodotto « nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione è situata la maggior parte dei fondi » (articolo 609). Il cancelliere, richiesto, ne rilascia certificato.

(3) Il debitore può non comparire; può opporsi. In ogni caso il pretore pronunzia non una *sentenza* propriamente, ma sì un'*ordinanza* che chiamano con nome generico *provvedimento*, e non appellabile.

(4) Qui pure manteniamo la espressione legale. Un custode che può anche vendere è qualcosa di più; è un amministratore, e si espone alla responsabilità dell'amministratore.

(5) È dell'interesse sì del creditore che dell'oppignorato appurare la quantità del raccolto; del resto la legge non prescrive che la quantità sia accertata prima della vendita. Il custode-amministratore ne darà conto.

AVVERTENZE

a) Se il pignoramento è caduto *su frutti pendenti*, la legge adotta per la vendita un metodo affatto singolare. Essa prescinde, o almeno attribuisce al pretore facoltà di prescindere dall'asta giudiziale semprechè concorrano questi estremi: 1° che il pignoramento abbia colpito i frutti non ancora raccolti (1); 2° che i frutti siano stati raccolti e posti in condizione di commercio (2). Così stando le cose il pretore può autorizzare, come si è veduto il custode a vendere privatamente, e giova sperare che si capiterà in un galantuomo, non richiedendo la legge veruna speciale garanzia (3).

c) Il pretore, *secondo le circostanze*, può autorizzare anche la vendita *dei frutti pendenti*; non è imposto al pretore di enunciare o rendere note le circostanze per le quali prenderà la rovinosa misura di vender il grano in erba, per così dire (4). Qui però è da notare che il pretore può autorizzare la vendita, e si riduce a una *questione di tempo*, non potendo ordinare in tal caso una vendita privata e confidenziale, ma i prodotti pendenti dal suolo o dagli alberi si hanno a vendere per asta pubblica, col rito ordinario (art. 610).

CAPO QUINTO

DEL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI (5) PRESSO TERZI E DELL'ASSEGNAMENTO DEI CREDITI IN PAGAMENTO

1. Quello che si chiama oggidì *pignoramento di beni mobili presso terzi*, soleva chiamarsi *sequestro esecutivo* (a differenza del conservativo) consistendo nel vincolo inibitorio che toglie al debitore, e al debitore del debitore, la disponibilità, nell'interesse del creditore che domina la situazione.

Questo capo però comprende eziandio le forme per le quali si deve passare onde il pignoramento si sciolga e partorisca la realizzazione del credito (6).

2. Il carattere differenziale più decisivo fra i due ordini di sequestri, è certamente questo, che il pignoratizio è fondato in *un titolo esecutivo*, non in un semplice titolo di credito ad assicurazione o cautela, essendo a rigore di termine, un modo di esecuzione.

(1) Vale dire — separati bensì dal suolo, ma giacenti ancora e sparsi pel campo in atto di raccogliersi. — Difatti si distingue *fra non ancora raccolti, e non ancora separati dal suolo*.

(2) Le uve per lo meno pigiate nei tini e fatte mosto.

(3) Se la oppignorazione è caduta non sulle spiche ma sul grano mondo e commerciabile, non si può procedere alla vendita se non colle forme giudiziali; se invece il grano era ancora involto nelle spiche quando fu oppignorato, e poi ne fu liberato, mondato e reso acconcio alla vendita, allora può vendersi privatamente. Altri ci dirà la ragione della differenza.

(4) Noi crederemo che questa facoltà del pretore sarà per lo meno limitata alla *sei settimane* prossime alla messe (art. 589), sebbene, come si osservò nel commento a quest'articolo, il pignoramento possa anche farsi prima.

(5) *Beni mobili*, non *mobili* semplicemente come al capo precedente — comprendendosi danari, crediti, ecc.

(6) Laonde l'epigrafe *assegnamento dei crediti in pagamento*, quantunque in qualche eventualità sia necessario ricorrere ai mezzi della vendita giudiziale (*V.* gli articoli 618, 620).

CCLXV.

Citazione che costituisce l'atto di pignoramento de' beni mobili presso terzi.

(Articolo 611)

Avanti il sig. pretore di . . . (1)

Ad istanza del sig. Eusebio F. residente in questo Comune, con domicilio eletto nella propria casa di abitazione al numero civico 25 . . .

Ritenuto che l'istante è creditore verso il sig. Astolfo P. della somma di L. 3456 50, composta di somma capitale per L. 3300, e pel resto come da specifica che si appone al fine del presente atto, in forza di sentenza profferita dal tribunale di commercio (*o civile*) di . . . , spedita in forma esecutiva e notificata al debitore nel giorno . . . (2).

Ritenuto che nel giorno . . . . . fu notificato al debitore regolare precetto a pagare le prefate somme colla comminatoria della esecuzione dei suoi beni mobili;

Volendo l'istante mandare ad esecuzione la mentovata sentenza;

Io usciere infrascritto

Ho citato il sig. Astolfo P. residente a . . .

Il sig. Napoleone C. residente a . . .

A comparire alla udienza del sig. pretore che avrà luogo nel giorno... così fissato dallo stesso sig. giudice (3).

Perchè essendo noto che il sig. Napoleone C. è conduttore dei beni stabili del debitore e deve alcune rate che rimangono insolute (4), e in genere tenendosi debitore del sig. Astolfo P. per questo o altri titoli, così debba il suddetto signor Napoleone C. dichiarare e specificare a termini di legge, quali somme o effetti ritenga a credito del sig. Astolfo P. non senza facoltà allo stesso debitore di trovarsi presente alla dichiarazione.

E frattanto si fa divieto al sig. Napoleone C. di consegnare somma alcuna al sig. Astolfo P. o disporne in altro modo senz'ordine della giustizia sotto pena di doppio pagamento e del risarcimento dei danni.

E qualora il signor Napoleone C. dichiari di essere debitore, assegnarsi le somme dovute a pagamento del debito dell'istante.

(*Segue la specifica del credito distinto in capitale, interessi e spese liquidate*)

N. N. *usciere.*

Indi l'atto di notificazione ai citati (5).

(1) Del luogo ove ha domicilio il terzo.

(2) Ovvero in forza di atto pubblico munito d'ordine esecutivo.

(3) Giova far determinare la udienza dal giudice anzichè procedere col termine di legge; il giudice potrebbe fissare anche una udienza straordinaria.

(4) Scrive l'articolo 611, al n. 2, doversi dare almeno *una indicazione generica delle somme o dei mobili*, ecc., si riduce ad una optativa del creditore, che non influisce sulla sostanza dell'atto. Può ritenersi congruo il modo proposto.

(5) Questo è l'atto pignorativo delle somme ed effetti in mano al terzo: ma si rivela tutta la improprietà della parola *pignoramento*, trattandosi di atto negativo, cioè di una *inibizione*.

Se il debitore domicilia in altro Comune, non è perciò che abbia a fargli una citazione separata, come altri suggerisce; la citazione sarà unica avanti il pretore del luogo ove il terzo ha residenza o domicilio (testuale), con distinte notificazioni sotto lo stesso originale.

AVVERTENZE

È ben chiaro potersi effettuare sequestro in mano del terzo nel caso eziandio dell'articolo 565 (1). Ma pongasi mente, che in tal caso l'obbiettiva della inibizione è il mobile che si perseguita *con azione reale*, non un credito, non un diritto, non un mobile qualunque come ho dovuto avvisare in qualche altro luogo. Allora d'uopo è che la citazione accenni non a qualcosa di generico, ma venga individuando il mobile *a* — il mobile *b* — come ritenuto dal terzo, suppongasi pignoratario convenzionale, e gli si farà divieto di consegna al debitore, che secondo la ipotesi dell'art. 565, *deve rilasciare quei mobili* (2). È allora che ci passiamo del precetto avvegnachè sia lo stesso termine precettivo. Altrimenti se si trattasse di eseguire la parte comminatoria che si risolve nel *tantundem* e nei danni a carico del debitore, liquidato lo importare, si dovrebbe iniziare la esecuzione dal precetto.

CCLXVI.

Dichiarazione del sequestratario.

(Dal verbale di udienza)

In questo giorno 12 novembre 1867, sedendo in udienza pubblica il sig. pretore di . . . , è comparso il sig. dott. B. C., causidico residente a . . . , che ha detto di rappresentare il sig. Eusebio F., come risulta da mandato dello stesso in fine dell'originale dell'atto di citazione (3) notificata ad istanza del suddetto sig. Eusebio F. nel giorno... ai sigg. Napoleone C. ed Astolfo P. per mezzo dell'usciere . . . , la quale citazione è stata a me cancelliere, sul mio banco depositata dal sig. causidico nominato, e che da me viene letto pubblicamente.

È pure comparso in persona il sig. Napoleone C., il quale ha detto di esser pronto a fare la dichiarazione alla quale è chiamato.

E avuto dal sig. giudice permesso di esporre quanto crede opportuno, ha detto e dichiarato

Di essere debitore del sig. Astolfo P. della somma di L. 1000, rappresentante l'ultima rata di affitto scaduta col prossimo passato mese di settembre, in forza di atto pubblico rogato dal notaro P. R. di Perugia del giorno 20 marzo 1863, avendo pagato le altre, come risulta dalle relative quietanze (4).

E inoltre ha dichiarato di essere debitore dello stesso sig. Astolfo P. della somma di L. 350 per titolo di censo costituito in proprio carico col rogito del notaro . . . nel giorno . . . , rate scadute col 1° novembre corrente (5).

Dichiara finalmente che gli è stata fatta precedente sequestrazione con inibizione di qualsivoglia pagamento ad istanza del sig. Satiro M., con atto del giorno . . . a mezzo dell'usciere . . . come il comparente ha già denunciato con altra sua dichiarazione del giorno . . .

(1) « ..... se la sentenza condanni *a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili....* ».

(2) L'usciere potrà dire stupidamente stando a qualche miglio di distanza — *io oppignoro* mentalmente quei mobili — ma è ben facile che gli sfuggano sotto la mano, e in effetto non oppignori nulla, quando il terzo rispondesse che non ha mai posseduti e non possiede quei mobili.

(3) Articoli 411, 395.

(4) Qui si tratta di enunciative; il terzo non è obbligato a produrre i documenti colla dichiarazione.

(5) Il terzo è tenuto a dichiarare, qualunque siano, i suoi debiti eziandio se il sequestrante, e diremo pignorante, lo avesse indicato debitore di un genere o di una specie altra da quella che costituisce il suo debito effettivo; per es., sequestrando somme, il terzo fosse invece debitore della restituzione di mobili individui.

Il sig. giudice mi ha ordinato di leggere questa dichiarazione al signor comparente, come ho eseguito, e di ritirarne la sottoscrizione (1).

NAPOLEONE C.

A. B. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZE

a) **La dichiarazione del sequestratario si ritiene atto di mera esecuzione e, rimanendo incontestato, è compreso nella giurisdizione di quel magistrato che presiede al buon ordine della esecuzione mobiliare, piuttosto direttore che giudice. Ma dal momento che fomite di controversia sorge, anche dalla sola inobbedienza del terzo a presentarsi, molto più se vera contestazione si manifesta, il pretore se ne lava le mani, quando non sia competente, e rimette le parti al tribunale civile (2).**

b) **Il pretore *rimette le parti al tribunale civile* (art. 614). Al tribunale civile da cui dipende, al tribunale cioè del luogo ove si effettua il sequestro o pignoramento: quello, del domicilio del sequestratario, venendosi così a mantenere *la giurisdizione territoriale*, il che è caratteristico in fatto di controversie (3) sull'esecuzione delle sentenze (art. 570).**

c) A quale misura riconosce il pretore la propria incompetenza in questione pecuniaria? (4). *Se il credito per cui si procede supera L.* 1500: è la norma segnata dall'articolo 75, n. 1.

3. « Quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 180 giorni, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento » (art. 619).

Questo testo sia argomento che la dichiarazione dee farsi *alla udienza*, sia verbale, o scritta giusta le proposte istruzioni.

Poniamo il caso semplice.

CCLXVII.

Sentenza del pretore, assegnamento delle somme sequestrate.

Il Pretore . . .

Vista la citazione . . .,

Vista la dichiarazione del sig. P. C. (5),

Ritenuto che il debitore R. R. presente, non ha fatto opposizione (6),

Assegna in pagamento al creditore sig. O. O. la somma di L. 500 dovuta dal dichiarante sig. R. R., e ciò in conto del suo credito di maggior somma che sarà d'altrettanto diminuito, verificata la esazione (7).

Dato e pubblicato alla udienza . . .

A. B. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

(1) La dichiarazione però potrà essere fatta al cancelliere o dal dichiarante in persona, o da speciale procuratore, anche prima della udienza a termini dell'articolo 615.

(2) *Rimette a udienza fissa*, dice l'art. 614, il che non vuol dire che il pretore fissi in realtà *nunc pro tunc* l'udienza del trib. che è ufficio del suo presidente.

(3) *Controversie* — intendi anche *giudizi* di esecuzione.

(4) Più avanti additeremo norma diversa in fatto di *azione reale* mobiliare.

(5) Qui si suppone una dichiarazione pura e semplice fatta alla udienza di debito per somme liquide scadute o *prossime a scadere* (che porta lo stesso effetto), e non vi sia concorso d'altro sequestro.

(6) Oppure — *ritenuto che il debitore non è comparso, e non esiste contestazione.*

(7) La data è quella stessa del verbale d'udienza. L'*assegnamento* trasporta la proprietà del credito nel sequestrante, e lo pone al coperto da ulteriori sequestri.

CCLXVIII.

Altra assegnazione in pagamento (1).

Il Pretore di . . .

Vista la citazione . . . ,

Vista la dichiarazione di Deodato P., che ammette di essere debitore di Pio R. della somma di L. 2000 cogl'interessi, scadibile alla fine dell'anno, cioè oltre cinque mesi dal giorno presente (2),

Ritenuto che il signor Lorenzo M. creditore accetta in pagamento la suddetta somma;

Visto l'art. 620 del Codice di procedura civile;

Assegna allo stessó Lorenzo M. in pagamento la somma di L. 2000 dovuta da . . . fino alla concorrenza del di lui credito di L. 1800 e interessi e spese del presente giudizio liquidate in L. 35, salva esazione . . .

Dato e pubblicato nel giorno . . . . .

Sottoscrizioni.

CCLXIX.

Ordinanza del pretore che manda all'incanto le ragioni di credito.

Il Pretore di . . .

Vista la dichiarazione . . . ,

Ritenuto che il creditore Lorenzo M. non ha accettato in pagamento il predetto credito (3);

Visto l'art. 620 del Codice di procedura civile;

Ordina la vendita all'asta pubblica delle premesse ragioni di credito all'effetto che il creditore Lorenzo M. sia col prezzo da ricavarsi soddisfatto del proprio credito di L. . . .

Dice che la vendita avrà luogo nel giorno 15 del prossimo mese di aprile alle ore 11 antimeridiane nella sala degli incanti (4).

Delega alle operazioni relative il cancelliere di questa pretura (5) . . .

CCLXX.

Sentenza e assegnazione in pagamento di un censo o rendita perpetua.

Il Pretore di . . .

Vista la dichiarazione di Deodato P. che denuncia non avere attualmente debito alcuno esigibile verso il sequestrato Pio R.: essere però tenuto a pagargli annue L. 150 a titolo di censo perpetuo costituito con atto notarile

(1) Gli esempi che seguono rappresentano l'analisi dell'art. 620.

(2) Che è quello stesso della dichiarazione. — La scadenza dunque va oltre i giorni 180.

(3) Il non avere accettato equivale a rifiuto. — Nella dichiarazione supponesi già enunciato che il credito scade oltre sei mesi, il che porge diritto al creditore di non accettare l'incomodo assegnamento.

(4) Se c'è: o in altro luogo che si annuncia.

(5) O il cancelliere di altra pretura; un usciere o un notaro (art. 628). L'ordinanza è messa in rapporto col disposto dell'art. 623.

del giorno 10 febbraio 1834, e ciò in due annuali rate, la prima delle quali sarà matura col giorno . . . e l'altra . . .

Ritenuto che Lorenzo M., creditore incontestato di L. 4000 verso Pio R. ha dichiarato dal canto suo di accettare in conto del suo credito la detta rendita al saggio legale del 5 per 0[0;

Visto l'art. 620 del Codice di procedura civile;

Assegna in pagamento del credito di Lorenzo M. sino alla rispettiva concorrente, il capitale della rendita di L. 150 stabilita a favore di . . . col rogito 10 febbraio 1854 notaio . . . per quanto è la somma di L. 3000, calcolata la decorrenza degli interessi da questo giorno alla regola del 5 per 0[0 da scomputarsi sulla prima rata a ragione di giorni . . . autorizza il Lorenzo M. a spedire gli opportuni precetti *de recognoscendo et solvendo* . . .

AVVERTENZE

a) Il pretore è competente a tali assegnazioni, non essendovi contestazione nè per parte del debitore sequestrato, nè del creditore, come si è sopra avvertito; ed essendovi invece il consenso del creditore di accettare il capitale della rendita in pagamento parziale o totale. Se la somma del capitale eccede, lo stesso atto di accettazione del creditore lo costituisce debitore dell'avanzo che dovrà pagare immediatamente, se pur vuole divenire proprietario definitivo della rendita.

b) Quantunque del tutto fondate nel consenso e nella convenzione giudiziale, tali decisioni, che hanno il carattere di *sentenze* anzichè di *ordinanze*, sono esposte ai rimedi impugnativi dell'appello e della cassazione. La ragione si vede aperta solo ad immaginare uno di questi due casi: o che il pretore abbia detto non esistere contestazione quando esiste (e ciò esporrebbe la sentenza ad esser annullata per incompetenza); o che abbia ritenuta l'adesione del creditore e perciò abbia concessa come domandata per organo di mandatario l'aggiudicazione, e invece risulti che il creditore non era rappresentato da persona munita di legale mandato.

4. Se il sequestro ha colpito non una rendita perpetua *ma una temporanea*, non ha luogo d'aggiudicazione al creditore, ma si procede per la via consueta ai pubblici incanti (1). Si decide del pari se » vi siano più creditori che d'accordo non prescelgano di farsele aggiudicare (le rendite perpetue o temporanee) in proporzione dei loro crediti.

5. Quanto al metodo pratico, se dalla dichiarazione emessa dal terzo avanti il pretore risulti che più sono i creditori oppignoranti od opponenti, dato atto della dichiarazione, il pretore decreta, *utatur quisque jure suo*; conseguentemente chi vuole proseguire il giudizio, manderà una citazione simile alla seguente.

CCLXXI.

Citazione onde il pretore ordini quanto è di ragione nel concorso di più creditori sequestranti.

Avanti il sig. pretore di . . .

Istante il sig. Costantino X., residente a . . ., sono citati

Il sig. Abbondio D. creditore sequestrante domiciliato a . . .

(1) Credo averne dato nel commento l'unica ragione possibile. La rendita perpetua ha una base di prezzo stabilita dalla legge (art. 621) o dalla consuetudine, laddove una rendita temporaria o vitalizia consta di elementi sì diversi e variabili che si è creduto più opportuno affidarne la valutazione alla opinione pubblica.

Il sig. Virginio N., altro creditore sequestrante, domiciliato a . . .

Il sig. Vincenzo B., debitore sequestratario,

Il sig. Maurizio C., debitore principale,

A comparire alla udienza del signor pretore nel giorno . . . ora . . . da lui destinata;

Perchè, atteso che l'istante è creditore di L. 1660 verzo Maurizio C. in forza di sentenza . . .

Che in esecuzione di questa sentenza praticò nel giorno . . . sequestro esecutivo nelle mani del sig. Vincenzo B.; e atteso aver questo dichiarato nella udienza del giorno . . ., di essere debitore liquido e incontestato di L. 3400 25 verso il sig. Maurizio C., aggiungendo però di avere subìto in precedenza due altri sequestri, l'uno per la somma di L. 2000 dal sig. Virginio N., l'altro di L. 1700 dal sig. Abbondio D.

In contesto o legittima contumacia dei signori citati, quante volte non si possa convenire nell'aggiudicazione del credito oppignorato in proporzione dei crediti rispettivi, sia ordinata dal signor pretore la vendita all'asta pubblica delle stesse ragioni di credito nei modi di legge . . .

6. Fin qui siamo corsi sulla ipotesi di *una dichiarazione* del terzo, eseguita pacificamente e regolarmente. Ora figuriamoci di essere in una di quelle combinazioni che sono prevedute dall'art. 614: *a)* il terzo non comparisce alla udienza; *b)* o comparisce, ma ricusa di fare una dichiarazione qualunque: *c)* fa invece una dichiarazione che suscita allo atto della udienza dubbi e contese — il pretore sull'appoggio di uno di questi semplici motivi di fatto — *rimette la causa al tribunale civile.*

7. Le controversie sulla dichiarazione o sono di *pura forma*, o di sostanza. Se di *pura forma* (1) ne appartiene la cognizione al tribunale civile del luogo della esecuzione (2) che in fine trattandosi di somme od effetti sequestrati, è il luogo ove il terzo ha il suo domicilio (3). Se la controversia è di sostanza e di merito intrinseco, è rimessa «all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente *se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore*» (art. 616). Intorno a ciò vedi la formola CCLXXIV.

CCLXXII.

Dichiarazione negativa di un sequestratario.

Avanti di me Cancelliere del Tribunale civile di Genova (4)

Personalmente comparso il sig. Erio P . . . . . in seguito di citazione . . . ha dichiarato

Che non è debitore di somma alcuna verso il sig. Calisto V. Vero è ch'egli

(1) Non provante — perchè il mandatario che rappresentava il dichiarante non era munito di sufficiente mandato; o irregolare, non avendo il sequestratario indicato il documento giustificante la liberazione, ecc.

(2) Se le somme dei crediti cumulati, pei quali si procede, superano L. 1500.

(3) Perchè le cose mobili e i diritti incorporali si fingono attaccate alla persona dove si trova, cioè nel suo domicilio dove si oppignorano razionalmente per mezzo del sequestro.

(4) Se il terzo non fece la dichiarazione avanti il pretore, può adempire a questo suo obbligo avanti il tribunale civile cui, attesa la sua renuenza, la causa fu rimessa (art. 614).

è stato per alcuni anni amministratore dello stesso sig. Calisto V. allora interdetto, ma è vero altresì che egli è rimasto creditore anzichè debitore, come risulta dal suo proprio rendiconto che presentò avanti il tribunale civile di Cremona, nella quale provincia esercitò l'amministrazione...

CCLXXIII.

Impugnativa della dichiarazione per parte del creditore diretto.

Avanti il Tribunale civile di Genova,

Nella causa fra...

L'avv. Fedele M., procuratore del sig. Calisto V., espone

Che con sentenza del giorno... di questo tribunale il suo cliente venne condannato al pagamento di L.... verso la signora Teresa R.

Che questa sua creditrice oppignorò nelle mani del sig. Erio P. le somme di cui questi va debitore per debito incorso quale già amministratore del patrimonio di lui;

Che è dell'interesse del signor Calisto V. il provare che la dichiarazione emessa dal sig. Erio P. è contraria alla verità, risultando invece da documenti.....

(*Indicare i documenti; precisare le prove*).

Quindi il comparente chiede e conclude dichiararsi inattendibile la dichiarazione prodotta dal sig. Erio P.; condannarsi lo stesso Erio P. al pagamento di L.... (1) a favore del sig. Calisto V. e dei suoi creditori colla condanna nelle spese (2).

Data Avv. Fedele M., *procuratore.*

(*Notifica della comparsa ai procuratori che sono in causa*).

CCLXXIV.

Il sequestratario oppone la declinatoria del fòro

Avanti il Tribunale di Genova,

Nella causa fra...

L'avv. Ignazio P., procuratore del sig. Erio P.,

Vista la comparsa del sig...., colla quale impugna la dichiarazione... e chiede...

Ritenuto il disposto dell'art. 616 del Codice di procedura civile, essendo aperto che la questione sollevata dal signor Erio P. attacca la sostanza e il diritto intrinseco della stessa dichiarazione, e si estende persino a pretendere di mettere in evidenza un debito del sig. Erio P. derivante dall'amministrazione tutoria da lui esercitata nel territorio di Cremona e avanti il cui tribunale il cliente depose il proprio rendiconto;

(1) Se il sequestratario non emette veruna dichiarazione, può essere condannato come presunto detentore (art. 614): se fa una dichiarazione erronea, inconcludente o menzognera, sarà pure condannato non però *quale debitore presunto*, ma vero e provato, essendochè verrà in discussione il fondo del diritto per toglier di mezzo l'ostacolo della dichiarazione.

(2) Simili eccezioni contro la dichiarazione del terzo, come la dimostrazione del suo debito, più di frequente si assumono dai creditori sequestranti.

Chiede e conclude ammettersi la eccezione della declinatoria del fòro, e rinviarsi il giudizio di ragione al tribunale civile di Cremona.

Data IGNAZIO P. *procuratore.*

AVVERTENZE

Il terzo trascinato come parte secondaria, piuttosto oggetto che soggetto della lite che si agita fra il suo creditore coi propri creditori, non ha interesse di contendere qualora il suo debito esista. Ma se il debito suo stesso sia un problema, una controversia ancora insoluta, allora il sequestro, detto pignoramento, si risolve in un'azione che i creditori del creditore vengono assumendo come *de jure* surrogati al proprio debitore. Il caso suproposto mette questa combinazione nella sua maggior luce. Il terzo (1) è nel pieno suo diritto di sfuggire a quella stretta di un giudizio esecutivo ov'è stato spinto dall'altrui interesse; e di esercitare le sue difese in quell'ampio modo e avanti a quei magistrati che gli sono dati dalla legge. A questo provvede la sapienza dell'articolo 616.

CAPO SESTO

DELLA VENDITA E DELL'AGGIUDICAZIONE DEGLI OGGETTI PIGNORATI

1. Trascorsi dieci giorni dal pignoramento (2), l'oppignorante presenta il processo verbale al pretore che, senz'altra formalità decreta la vendita (art. 623).

CCLXXV.

Decreto del pretore che ordina la vendita dei mobili oppignorati.

Il pretore del mandamento di Medicina (3)

Visto il processo verbale del pignoramento ad istanza di Enrico F., residente a . . . , eseguito nel giorno . . . . . col ministero dell'usciere addetto a questa pretura C. P. a pregiudizio di Cosimo e Alfonso V.

Ordina che si proceda per via di pubblico incanto alla vendita dei mobili ed effetti oppignorati nel luogo consueto (4) nel giorno 12 corrente alle ore 10 antimeridiane (5), previa regolare stima degli oggetti preziosi indicati nel verbale ai numeri 23, 24 e 25, al qual effetto nomina in perito Orso B., gioielliere di . . .

Delega agli atti relativi il cancelliere di questa pretura (6).

Data A. B. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

(1) Il Codice persiste a chiamarlo con questo appellativo generico, ripugnandogli pronunziare la parola *sequestratario*.

(2) Quanto ai bachi da seta non prima che siano in bozzoli (art. 625).

Il termine dei dieci giorni è dato a comodità del debitore per pagare il debito e riscattare il pegno, e corrisponde a quello di giorni venti, stabilito in fatto di *pignoramento presso terzi* (art. 632).

(3) Del luogo ov'è seguito il pignoramento; ivi deve effettuarsi l'incanto.

(4) In ogni paese suol esservi una stanza in cui è uso fare gli incanti, ove i mobili rilasciati dal custode o dal depositario sono esposti al pubblico. Può anche destinarsi luogo speciale, secondo le circostanze.

(5) Preferendo il giorno del maggior concorso (articolo 526).

La destinazione del giorno deve farsi col debito riguardo alle operazioni intermedie (perizie) e ai termini del bando.

(6) O l'usciere. « Se fuori, può anche delegare il cancelliere del conciliatore o un notaro (art. 628).

CCLXXVI.

Atto di perizia.

Medicina, oggi 1867,

Avanti di me cancelliere infrascritto (1), delegato da questo signor pretore con decreto del giorno . . .

È personalmente comparso il sig. Orso B., di professione gioielliere, residente a Bologna, perito nominato dal sig. pretore coll'indicato decreto allo scopo di fare la stima degli oggetti preziosi oppignorati.

Gli oggetti sui quali deve versare la stima del sig. perito sono già stati a me cancelliere consegnati, chiusi in involti sigillati, dall'usciere N. O. (2); i quali involti in numero di cinque io depongo su questo banco facendo osservare al signor perito che ognuno di essi porta la firma dell'usciere N. O. e quella dei testimoni A. B. e C. D. presenti all'oppignorazione; che i sigilli recano la impronta . . . , conforme a quella che si riscontra nell'indicato verbale e si ravvisano intatti.

Si è posto mano alla dissigillazione (3), e dal primo involto si sono estratti sei cucchiai d'argento di forma moderna, portanti le iniziali . . .

Dal secondo . . . dal terzo, ecc.

Prima di passare alle operazioni di stima, il sig. perito è da me cancelliere invitato a prestare giuramento, ed ammonito della santità ed importanza di esso (V. formola CXXI) (4);

Non essendosi fatto prima d'ora il saggio della bontà e del peso dell'oro e dell'argento onde sono costituiti gl'indicati oggetti (5), il perito dopo averli singolarmente esaminati e pesati, riferisce quanto segue (6):

Io Orso B., perito nominato, passo in rassegna:

1° Sei posate d'argento composte di . . . . . del peso complessivo di ettogrammi . . . che stimo a valore reperibile (7) L. . . . , valore intrinseco L. . . .

2° Uno scrittoio d'argento . . . peso . . . valore reperibile L. . . . , valore intrinseco L. . . .

3° Una tabacchiera d'oro di . . . peso . . . valore reperibile L. . . . , valore intrinseco L. . . .

---

(1) Come funzionario delegato. Ognuno dei pubblici ufficiali, delegato all'incanto, può ricevere il giuramento del perito (art. 627).

(2) La consegna al cancelliere del danaro e degli oggetti di valore fatta dall'usciere subito dopo la esecuzione, secondo il monito dell'articolo 604: è ciò che avviene più frequentemente, ed è sempre il miglior consiglio. Che se ne fu incaricato un *custode*, sarà a questo custode notificato il decreto del pretore con ingiunzione di trasportare gli oggetti alla cancelleria.

(3) *V.* l'articolo 628.

(4) Il giuramento deve, sempre che si possa, precedere la operazione, come si è avvertito più d'una volta.

(5) È debito del perito farne riscontro, posto anche dal verbale del pignoramento risultasse il peso dei singoli oggetti, secondo la previdenza dell' articolo 597.

(6) La legge addita al perito « di determinare distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro » (articolo 628). A niuno sfugge quanto sia importante questa base, segnatamente se trattasi di materie e di lavoro la cui eccellenza non sia a portata della intelligenza comune, e qui una osservazione importante. L'articolo 636 dichiara « che gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi *per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima*. È d'uopo adunque che il perito distingua il valore intrinseco e l'estrinseco col pregio cioè della fattura e dell'uso, che direbbesi il valore venale.

(7) Userei questa frase anzichè quella di *largo estimo*, che non è fondata a verun criterio.

E così esaurito dal sig. perito l'ufficio suo, letto da me cancelliere a chiara voce il presente verbale, si è sottoscritto (1).

ORSO B. *perito* — N. N. *cancelliere.*

2. « La relazione (così vestita e autenticata) dev'essere unita al processo verbale di pignoramento » (art. 628 in fine).

La compilazione del bando è demandata all'ufficiale preposto alla vendita (art. 629).

CCLXXVII.

Bando venale di mobili.

BANDO GIUDIZIALE

In virtù di decreto di questo signor pretore, portante la data del giorno . . .

Si rende noto

Che nel giorno . . . alle ore . . . nella solita sala dei pubblici incanti sarà dal sottoscritto cancelliere (*usciere o notaio*) proceduto alla vendita per pubblico incanto dei seguenti oggetti mobili :

1° . . . . . 2° . . . . . 3° . . . . . (2)

La vendita si farà al maggiore ed ultimo offerente ed a pronti contanti.

N. N. *cancelliere delegato.*

CCLXXVIII.

Bando venale di crediti e diritti.

(Articolo 632).

BANDO GIUDIZIALE

In virtù di decreto . . .

Si rende noto che nel giorno . . . (*come sopra*) sarà proceduto alla vendita per pubblico incanto

1° Di un credito chirografario già scaduto di L. 500 a carico del sig. Onorio P., residente in . . . , risultante da scritta privata del giorno . . . , autenticata da pubblico notaro.

2° Di un credito fruttifero il 6 per 0[0 in somma di L. 10,000 a titolo di mutuo costituito dal sig. Biagio N., residente a . . . . . , attuale debitore, mediante rogito pubblico del giorno . . . . , colla scadenza del capitale alla fine dell'anno 1870, e pattuita facoltà di risolvere il contratto e ripetere il pagamento del capitale alla morosità di due rate. Questo credito è guarentito con

(1) L'usciere, pubblico ufficiale come un altro, il notaro, dovranno seguire questo rito, l'unico rispondente alla gravità del fine che la legge si propone. Non si pretende a rigore, ma a diligenza e regolarità. Il metodo della relazione potrà eziandio variare secondo le circostanze. Il pretore può ordinare la stima di altri oggetti che non siano di metallo prezioso e facilmente trasportabili. Il perito potrà tali cose esaminare presso il custode; stendere la sua relazione; presentarla scritta al pubblico ufficiale incaricato della vendita, ma di persona e *previa prestazione di giuramento* confermare la relazione.

(2) La legge dice — *la natura e qualità degli oggetti senza specificazione.* Cioè a gruppi e per classi. — *Mobili per uso famigliare, consistenti in tavole, sedie, sofà, cassettoni, tappeti da terra ed altro; biancherie da tavola e da letto di varie qualità; utensili da cucina in rame e in ferro; vasi vinari di varie portate; posate d'argento, orologi d'oro a pendolo, ecc.*

ipoteca sopra fondi stabili situati parte nel Comune di . . , e parte nel Comune di . . . (1).

3° Del diritto e azione di riscatto convenzionale di una possessione nominata *Volturno* della quantità di ettari . . . . ., con casa dominicale e fabbriche coloniche di ottimo fondo, diritto di irrigazione dei prati mediante il torrente *Cedron*, situata in . . ., per il prezzo di L. . . ., azione esercibile nel termine di tre anni dal giorno presente, contro il compratore sig. Liborio M., possidente, residente in . . ., come tutto risulta da rogito . . .

Questi diritti ed azioni sono vendibili al maggiore ed ultimo offerente, con pagamento a contanti (2).

N. N. *delegato.*

AVVERTENZE

« L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento e delle gioie (così l'art. 636) non può farsi, se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito ».

Ma per quanto concerne quella indispensabile cognizione che pure il pubblico deve avere per acquistare dei crediti, dei diritti, delle azioni talvolta di difficile esito e di complicato esame, la legge nulla dispone: non se ne occupa. Sarà pur necessario vedere i documenti, interrogare la posizione ipotecaria, istruirsi del valore delle garanzie che si attribuiscono ai crediti, e via discorrendo. Supplisca adunque il buon senso, la rettitudine di chi presiede alla vendita. Benchè il Codice lo abbia dimenticato, si dichiari nel bando che: i *titoli e documenti che appoggiano i crediti e azioni poste in vendita sono visibili in cancelleria* (o altro luogo pubblico) qualche tempo prima: ottimo sarebbe il giorno innanzi per lo meno; e si lascino in cancelleria ove si possano esaminare qualora l'incanto fosse differito.

CCLXXIX.

Pubblicazioni e notificazioni del bando

1° Notificazione ai debitori e al custode.

Pretura di . . .

Io usciere infrascritto ho notificato il sopra esteso bando venale

Al sig. Cosimo V., debitore, alla sua residenza in . . ., consegnandone copia in sue proprie mani.

Al sig. Alfonso V., altro dei debitori, alla sua residenza in . . ., consegnandone copia alla signora Margherita V. sua moglie, mentre fattane ricerca, non ho trovato in casa il sig. Alfonso V.

Al sig. Modesto P., custode alla sua residenza nel suddetto borgo; consegnandone copia in sue proprie mani (3).

Data delle notificazioni *Sottoscrizione.*

(1) La legge si contenta a tali schiarimenti, e non esige ulteriori specificazioni.

(2) Ogni diritto economico è materia di vendita sì contrattuale che forzosa. Per questa via il deliberatario è surrogato dal giudice nelle azioni del debitore spropriato, e può esercitarle come suo successore legale.

Non sarebbe altrimenti se si trattasse di un diritto vitalizio e personale, sempreché alienabile e transitivo. Ogni diritto personale finisce colla vita; l'età e le condizioni fisiche della persona danno la misura del prezzo.

Con tutto ciò è notevole che la nostra procedura non parla espressamente dell'oppignoramento delle *azioni* e diritti che sono pure attività del patrimonio del debitore commercialmente estimabili.

(3) « Il bando è notificato *personalmente* al debitore e al custode » (art. 631). Vale dire nei modi soliti delle notificazioni personali (art. 139), oltre le affissioni.

2° Affissione del bando per vendita di mobili.

Io usciere soprascritto

Copia del sopra esteso bando ho affissa

Alla porta della casa, residenza di questo municipio, posta nella piazza principale di questa terra, N° . . . . .

Alla porta della sala, nella casa . . . , ove sarà effettuata la vendita (1).

Alla porta dell'albo pretorio nel palazzo . . . , N° . . .

Alla porta della casa dei signori Cosimo e Alfonso V., ove esistono gli effetti da vendersi, posta in questo borgo, N° . . . (2)

Oggi . . . . . 1867. N. N. *usciere.*

3° Inserzioni in giornali (3).

Avviso di vendita da effettuarsi per pubblico incanto in . . . , nella casa . . . , N°. . ., nel giorno . . . , ora . . .

Oggetti da vendersi . . . (4).

Questa pubblicazione è stata ordinata dal sig. pretore di . . . con suo decreto del giorno . . . (5).

4° Se trattasi di vendita di crediti ed azioni.

Io usciere infrascritto

Ho affisso il sopra esteso bando (6) alla porta della casa di abitazione del sig. Martino C., debitore principale, posta in questa terra, al N° . . . (7)

Alla porta di questa pretura di . . . nel luogo delle solite affissioni

In questa piazza principale denominata V. E., pure nel solito luogo delle affissioni (8).

Oggi . . . . . 1867. N. N. *usciere.*

Io usciere infrascritto

Ho notificato il sopra esteso bando al sig. Mattia S., possidente, residente a . . . , terzo debitore, consegnando copia a Domenico P., cuoco del suddetto signore che non ho trovato in casa dopo fattàne ricerca.

Oggi . . . . . 1867 (9). N. N. *usciere* (10).

Non è dichiarato in qual termine tale notificazione debba seguire, ma sempre tre giorni almeno prima dell'incanto.

(1) Se non si eseguisce nella casa stessa del debitore ove si trovano i mobili, come suol farsi per maggiore comodità ed economia.

(2) Alla porta del mulino; con affissione sugli stessi oggetti, se trattasi di barche, chiatte, ecc. (art. 629, n° 1).

(3) Se così ordina il pretore, come accade per oggetti rari, di costo, non facili a trovare oblatori — Librerie, quadrerie, collezioni di medaglie, ecc.

(4) Se interessa la inserzione nei giornali, sarà proficuo, benchè prescritto e di rigore, *specificare le cose da vendersi*, mettere in rilievo ciò che può attirare l'attenzione dei lontani, non contentarsi di buttar là e in globo - *libri - quadri - medaglie - tele*, ecc.

(5) La data della pubblicazione e quella stessa del giornale.

(6) Sopra, al n° 2.

(7) Nei bandi il nome dei debitori non si pronunzia: delicato riguardo perchè ad ogni modo non influisce. Ma cessa ad un tratto questo riguardo; e in luogo di notifica personale si fa un'affissione alla sua porta di casa perchè tutto il mondo sappia ch'egli è il debitore.

(8) Il pretore può ordinare *a priori* altre affissioni (art. 632).

(9) Ogni relazione indica *giorno*, *ora* e *luogo* dell'incombente eseguito.

(10) Il bando è corredato di tutte queste *relazioni* (art. 631), senzachè l'incanto non potrebbe aver luogo, e converrebbe differirlo.

AVVERTENZA

La legge non avvisa in qual termine abbia a farsi la notifica *al terzo debitore*, ma dee ritenersi *otto giorni almeno prima della vendita*, preso a norma l'articolo 641 per l'affissione del bando. Si è già visto annunciato nel bando il nome *del terzo debitore*, debitore cioè dell'azione che va a subastarsi.

3. „La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a danari contanti „ (art. 634). — Questa è la legge semplice degl'incanti; il modo pratico o amministrativo è abbandonato alla buona direzione dell'ufficiale che vi presiede e non può avere una regola fissa. Uomini di lunga esperienza (1) preferiscono di porre al bando gli oggetti a misura che si manifesta nei concorrenti il desiderio di acquistarli, e non successivamente, l'uno dopo l'altro, quasi a sistema prestabilito; metodo che stanca e svia gli oblatori di buona volontà, e dissipa quel primo ardore del concorso di cui bisogna approfittare.

CCLXXX.

Processo verbale preparatorio dell'incanto.

Nel giorno 20 del mese di ... anno 1867, nel comune di ... e nella casa dei signori fratelli Cosimo e Alfonso V., alle ore 10 antimeridiane. — Io D. Adamo P. notaro delegato dal signor pretore di .... con decreto del giorno ....

Premesso — che nel giorno ... col ministero dell'usciere P. R. furono oppignorati nella casa dei sigg. fratelli Cosimo e Alfonso V., ad istanza del sig. Francesco R., tanti effetti mobili delle specie qualità e quantità che appariscono dal suddetto processo verbale di pignoramento.

Che col decreto sopraindicato ne fu ordinato l'incanto e la vendita giudiziale, destinando allo scopo il giorno presente, in questo medesimo luogo;

Che nel giorno ... venne pubblicato il bando relativo, e ne furono regolarmente eseguite le affissioni e notificazioni, le quali tutte sono certificate alla fine dello stesso bando che si unisce come parte integrante, al presente processo verbale.

Mi sono recato alla suddetta casa per eseguire la ingiuntami funzione ed ho assunto a testimoni il sig. Clemente R., fabbro ferraio, residente in questo borgo, e il sig. Claudio A., possidente, ivi pure residente, amendue maggiori di età e di loro pieno diritto;

Chiamato il sig. Paolo F., custode degli oggetti pignorati, alla presenza sempre degl'indicati testimoni, siamo passati al riscontro dei singoli oggetti colla scorta del verbale di esecuzione, e tutto essendo stato trovato regolare e perfettamente conservato (2), io pubblico ufficiale delegato ho fatto disporre i mobili in modo conveniente per maggiore comodità dell'incanto (3).

(Firme dell'ufficiale procedente, del custode e dei testimoni (4).

(1) *V.* Sismondi, *La proc. civile*, 3ª ed., p. 538.

(2) Mancando qualche oggetto se ne farà rimarco; si farà pur nota delle osservazioni del custode a propria difesa, e premesse le opportune riserve, si proseguirà il lavoro.

(3) V'è chi consiglia di apporre cartelli sopra ogni oggetto, indicanti il prezzo: ma ciò sarebbe arbitrario dove la legge non prepone la stima.

(4) Questa operazione preliminare, d'altronde indispensabile, è troppo distinta da quella dell'incanto

CCLXXXI.

Processo verbale d'incanto e vendita di mobili.

Questo giorno ... mese ... ore 12 merid. In ...

Onde procedere all'incanto e vendita dei mobili ordinata con decreto ...

Io D. Adamo P. notaio delegato... presenti i sigg. ... quali testimoni, ed il sig. Tito N. banditore.

Ho fatto aprire al pubblico la sala ed essendosi introdotte varie persone ho dichiarato che va a cominciarsi l'incanto degli oggetti mobili esposti in questa sala al maggior offerente a termini di legge.

Premesso l'annuncio del banditore si è esposta in vendita

1° Una tavola grande di noce, segnata nel processo verbale al n° 20 (1). Un oblatore ha offerto L. 30, passati alcuni minuti è proclamata la offerta (2), un secondo oblatore ha offerto L. 35; proclamata questa offerta, un terzo oblatore ha proposto L. 40 (3). Proclamata la offerta e dopo alcuni minuti non essendosi fatta maggiore offerta, la tavola è deliberata al sig. Cesare P. che tale si è dichiarato l'ultimo offerente il quale ha depositato il prezzo, ed ha ritirato la tavola (4).

(E così di seguito, potendosi anche esporre più cose della stessa specie in un gruppo — 10 sedie — tre botti della tenuta ecc., ciò dipende come si disse dall'esperienza dell'ufficiale direttore).

INCANTO DI OGGETTI D'ORO, D'ARGENTO E GIOIE.

Dovendosi ora procedere all'incanto di dodici posate, sei candelieri, ed uno scrittoio d'argento, completo; di due orologi a cilindro colle rispettive catenelle d'oro; e di due anelli di brillanti, i quali oggetti rimasero esposti al pubblico sino dalle ore nove antimerid. di questo giorno, sono state primieramente proposte in vendita le 12 posate d'argento, riscontrate del peso di ..... e stimate a valore reperibile di L. ... e del valore intrinseco di L. ... come tutto questo io pubblico ufficiale ho annunziato al pubblico.

Un oblatore ha proposto ..... (*V. sopra*).

Le proposte però non uguagliando neppure il valore intrinseco determinato dalla stima del perito delegato, sarà proceduto a nuovo incanto, nel giorno ... alle ore ... dei seguenti oggetti rimasti invenduti *a. b. c.* (5).

---

per confondersi con essa in un solo processo verbale. È una preparazione che si fa, per dir così, fra le quinte e prima di alzare il sipario e far entrare il pubblico che non ha ragione di assistervi, e non vi si potrebbe astringere senza noia e perdita di tempo. E se si trattasse di un trasporto di mobili, di una collocazione e distribuzione in luoghi diversi? Ritengo inoltre che questo primo processo verbale abbia a sottoscriversi anche dal custode che da questo punto ha finito il suo cómpito.

(1) Il numero dovrebbe porsi sopra ogni mobile in modo abbastanza visibile onde l'oblatore possa immediatamente riscontrare l'oggetto che si annunzia.

(2) Nella vendita dei mobili si va più alla spedita che in quella degli immobili e con minori formalità, e lo prova non essere stata a tali vendite applicata la regola dell'art. 675; nondimeno non si deve fare affrettatamente e senza misura alcuna.

(3) Quando si procede senza base di stima, annunciato l'oggetto da vendersi, e ciò pure avviene per la vendita di azioni e diritti, l'incanto si apre sulla prima offerta spontaneamente proposta dall'oblatore.

(4) Non basta dire — *si è deliberato al tale ultimo offerente:* bisogna aver pazienza, ma le offerte devono specificarsi; la loro gradazione soltanto può render ragione della delibera e preservare da un giudizio di nullità.

(5) In relazione ai combinati articoli 636, 638. Nel nuovo incanto gli oggetti preziosi sono deliberati al migliore od unico offerente, a qualunque costo.

Dopo ciò si è continuato l'incanto e si propone alla vendita;

Una pezza di tela .....

Così esaurito l'incanto dei singoli oggetti, previa dichiarazione che il signor B. G., debitore, non si è presentato (1), letto pubblicamente, si chiude il presente processo verbale alle ore 4 e mezzo pomeridiane e seguono le sottoscrizioni

FRANCESCO R. *creditore* — TITO N. *banditore* — Dott. ADAMO P. *uffiziale procedente* — CLEMENTE R. *testimonio* — CLAUDIO A. *testimonio*.

4. L'incanto dei mobili è *rinnovato* ossia ripetuto in tre casi: 1° che le offerte relative ad oggetti preziosi non abbiano raggiunto il valore intrinseco secondo la stima; 2° che trattandosi di oggetti non estimati non siasi presentata veruna offerta (2); 3° che l'incanto di tutti i singoli oggetti non possa compiersi nello stesso giorno.

In simili casi l'intervento del pretore non accade; spetta all'uffiziale procedente stabilire un altro giorno, come si è visto, senza ripetizione del bando.

Se però *la vendita non si faccia nel giorno stabilito* (cioè che non abbia luogo l'incanto), occorre *un nuovo provvedimento del pretore*, e tutto l'apparato della pubblicazione si ripete.

CCLXXXII.

Decreto del pretore che ordina il secondo incanto.

Il Pretore di .....

Visto il nostro decreto del giorno ....

Vista l'istanza del sig. ....., all'effetto che sia destinato un altro giorno per procedere all'incanto, non avendo avuto luogo quello già ordinato per non essere state praticate in tempo debito le pubblicazioni di legge (3).

Determina che l'incanto seguirà nel giorno ...., ora ...., nella casa ...., premesse però le notificazioni e pubblicazioni prescritte nel termine legale e non altrimenti.

Data A. B. *pretore* — N. N. *cancelliere*.

CCLXXXIII.

Decreto che aggiudica al creditore gli oggetti non estimati che rimasero invenduti al primo incanto.

Il Pretore di .....

Visto il processo verbale d'incanto ch'ebbe luogo nel giorno ..... dal quale risulta che niuna offerta venne esibita (4) per l'acquisto dei seguenti mobili *a* — *b* — *c* .....

(1) È imposto di enunciare nel processo verbale il nome del debitore, e se siasi o no presentato (articolo 641, n. 5), ma si arriverà sin all'ultimo per dire che non si è presentato.

(2) O che l'unico creditore non preferisca di averli aggiudicati a stregua di stima da farsi da perito nominando dall'uffiziale procedente (art. 638).

(3) O per un'altra ragione qualunque.

(4) Poichè sarebbero stati deliberati anche all'unico offerente, e per qualunque offerta.

Visto che Teodoro M., creditore, fece istanza per l'aggiudicazione dei mobili in conto del proprio credito, a misura di stima.

Visto il decreto di questa pretura del giorno ...., nel quale fu nominato a perito il sig. D. M.

Vista la stima da lui eseguita nel giorno ...., nel complesso di L. 250.

Vista la nuova istanza di Teodoro M. perchè segua a suo favore l'aggiudicazione all'indicato valore di stima.

Visto che il detto Teodoro M. è il solo creditore istante; ed essere il caso di applicare le disposizioni dell'art. 638 del Codice di procedura civile.

Aggiudica i mobili sopra indicati al sig. Teodoro M. per il prezzo di L. 250 valore di stima a diminuzione del maggiore di lui credito; ed ordina al sig. B. B., ufficiale presidente all'incanto, di consegnargli al suddetto, ritirandone analoga dichiarazione.

Data A. B. *pretore* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

a) Vi è difetto di regolamento in tutto questo; procuriamo che non faccia difetto il buon senso e la ragione. La forma di simili decreti sembra non poter essere diversa. I mobili invenduti certamente continuano ad essere nella dipendenza del pubblico uffiziale procedente che ha già ordinato il nuovo incanto. La custodia preposta dall'usciere oppignorante cessò colla trasmissione che si è dovuto fare delle cose oppignorate a chi era incaricato di venderle (V. formola n° CCLXXX). Supposto che l'uffiziale procedente abbia per questo intervallo deputata persona responsabile a guardare le cose che potrebbero invece essere state riposte in qualche stanza ben chiusa, è sempre a lui che dee rivolgersi l'ordine del giudice.

b) Può farsi un'altra osservazione che ha un carattere più generale.

L'indole di codeste pronunciazioni pretoriali ha sempre qualcosa di vago e indeterminato; si rimane spesso in dubbio sul rapporto che hanno coll'ordine gerarchico dei giudizi (1). Fermandoci ad esempio all'ultima formola di decreto per noi proposta, troviamo una pronunciazione che dovrebb'essere inappellabile; ma fingiamo un caso. Condizione del decreto di aggiudicazione ella è che non ci sia che *un creditore istante*. Il pretore cade in errore su questo punto; vi è un altro creditore opponente o compignorante. Nella ipotesi che il decreto d'aggiudicazione *sia stato eseguito*, l'altro creditore rimasto all'asciutto, e che in ipotesi, non fu citato, avrà un'azione di rimborso verso il primo per quanto venne pregiudicato dall'inconsulto decreto, azione che potrà esercitare avanti lo stesso pretore nei termini della sua competenza.

Nell'altra ipotesi *che il decreto non sia stato eseguito* e voglia farvisi opposizione, quale rimedio? Io vedo possibile *la opposizione di terzo* secondo il sistema degli articoli 510 e 511. Se competente il pretore, deciderà; se incompetente, rimetterà la causa al tribunale civile. In tali contingenze pronunzia *una sentenza*, e questa sentenza sarà di sua natura appellabile

(1) La legge li viene additando col nome di *provvedimenti*, ed oblia, a quanto pare, che la *specie derogò al genere* nell'articolo 50; e i *provvedimenti*, giusta la varietà del rito, si chiamarono *ordinanze* o *decreti*.

CAPO SETTIMO

DELLA OPPOSIZIONE E DELLE DOMANDE IN SEPARAZIONE DEI MOBILI PIGNORATI

1. Tre maniere di opposizione sono contemplate in questo capitolo: *a*) opposizione *del debitore* che contrasta la prosecuzione del processo o ne pretende la nullità: *b*) opposizione *di creditori*, rinviata al giudizio sulla distribuzione del prezzo: *c*) opposizione di terzi proprietari a rivendicare le cose oppignorate, esposte in vendita.

CCLXXXIV.

Atto di opposizione di creditore.

Ad istanza del sig. Simone N. e della signora Rosa N. coniugi, residenti a ..., che per ogni effetto di ragione dichiarano di eleggere il loro domicilio in questo comune di Russi (1), nella casa del sig. Giorgio I., possidente.

Io usciere infrascritto ho notificato e dichiarato al sig. Serafino R., residente in ...., creditore oppignorante, al sig. Agostino L., residente in ..., debitore oppignorato.

Che gl'istanti sono creditori liquidi e certi di L. 740 cogl'interessi legali sino al giorno del pagamento effettivo verso Agostino L., debitore pignorato, in forza di sentenza ....; laonde a cautela de' propri diritti, intendono fare, e fanno col presente atto formale opposizione acciò non sia pagato all'oppignorante, o altro pretendente qualunque nè in tutto nè in parte il prezzo ricavabile dalla vendita degli effetti oppignorati dal sig. Serafino R. a carico del sig. Agostino L. se non citati i sigg. istanti ed in loro concorso (2).

(Notificazioni). B. C. *usciere.*

2. « Chiunque pretenda avere la proprietà o altro diritto reale (3) sopra tutti o parte dei mobili pignorati, può, citando il creditore istante davanti il pretore che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima e proporne in suo favore la separazione di quanto a lui spetta » (art. 647).

CCLXXXV.

Opposizione alla vendita ed esercizio di diritti reali.

Avanti il sig. Pretore .....

Ad istanza dei sigg. Costanzo e Clemente B., che hanno la loro residenza in questa terra, nella via ..., al nº 4º.

(1) Ove si finge consumato il pignoramento mobiliare.

(2) Anche i creditori semplici, non che i privilegiati, hanno diritto di opposizione (art. 646) e fanno ostacolo all'aggiudicazione. La *opposizione* è la via indicata anche in fatto di sequestro esecutivo, ossia di *pignoramento presso terzi*, di cui è cenno nell'art. 613.

(3) Come di pegno.

È citato il sig. Livio K., residente a ...., creditore oppignorante.

A comparire nella udienza pretoriale del giorno ...., fissata dal sig. pretore;

Atteso che gl'istanti sono proprietari dei due cavalli, caduti nell'oppignorazione eseguita a pregiudizio di Sotero M., mediante l'opera dell'usciere B. C., nel giorno .....

Che il diritto di proprietà che a loro spetta è comprovato da scrittura privata del giorno ..., celebrata fra gl'istanti fratelli con Sotero M., avente data certa anteriore alla oppignorazione (1). Da essa scrittura risulta che i due cavalli sono ritenuti da Sotero M. a titolo di semplice prestito ad uso (2) coll'obbligo di restituirli in capo a due anni sotto una corrisposta fissata; per conseguenza

Vorrà il sig. pretore ammettere la presente opposizione alla vendita giudiziale proposta col bando pubblicato (3) e ordinare separarsi dalle altre cose oppignorate i detti due cavalli che in fine all'atto presente si descrivono a meglio stabilirne la identità, e restituirsi agl'istanti che ne sono i proprietari; colla condanna del citato nelle spese. (*Segue la descrizione*).

(*Notificazione*). N. O. *usciere*.

AVVERTENZE

a) Se il pretore è competente, come lo sarebbe in questo caso (4), in luogo di ordinare la sospensione della vendita (art. 647, capov. 1°) decide, posto che l'azione sia provata; sospende, se restano a farsi delle prove, come ad esaminar testimoni (5); sospende pur anco se la importanza della questione sorpassa la sua competenza (6) rimettendo le parti al tribunale civile (art. 647).

b) La sospensione della vendita è parziale qualora le cose reclamate non siano che parte di quelle cadute nella oppignorazione. In tal caso dato che il bando sia già pubblicato, dovrà riformarsi, con avviso al pubblico che sarà fatto manifesto nei modi stessi del bando.

c) In una specie simile alla presente, il giudice ordinerà dove abbiano a depositarsi gli animali che sulla istanza del creditore medesimo, pel miglior partito, possono esser venduti con deposito del prezzo.

d) Il debitore non è citato nel giudizio di separazione, eppure il suo interesse non è minore di quello del creditore oppignorante. Pertanto è dalla notificazione del decreto o dalla sentenza ch'esso impara che quella proprietà gli è tolta, o gli si vuol togliere. Io credo possa impugnare la pronunzia *con opposizione di terzo*, e, soccombendo, appellare.

e) È forse di fronte a qualunque domanda, male provata, che il giudice deve sospender la vendita? Il giudice prende consiglio dalle circostanze ed ha larghe facoltà; fra le altre può obbligare l'opponente ad una cauzione (art. 647).

CAPO OTTAVO

DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL DANARO RICAVATO DALLA ESECUZIONE MOBILIARE

1. Si evita il giudizio « se i creditori istanti, il debitore e i creditori opponenti convengono sull'assegnazione o distribuzione del denaro pignorato o

(1) La prova che incombe al richiedente può essere, non meno che in ogni altro giudizio, contrastata, impugnata, e dar luogo a perizie, a esami di testimoni, ecc.

(2) Articolo 1805 del Codice civile.

(3) La istanza può sempre farsi prima della vendita (art. 648).

(4) Appunto perchè l'attore non l'ha determinata (art. 80, capov. 1°).

(5) La sospensione della vendita è chiamata *provvedimento*, e da classificarsi fra le ordinanze.

(6) Poichè, come si notò più volte, il pretore in fatto di esecuzione è *giudice d'ordine*, non di merito.

ricavato dalla vendita (art. 652). Tutto ciò è facoltativo, e la legge non obbliga tampoco di tentare l'accomodo.

La procedura non traccia modalità, ma è facile intendere che, avvenuta la conciliazione, si presenterà al cancelliere della pretura il foglio da tutte le parti firmato, sul quale il pretore scriverà un ordine di rilascio, e il cancelliere vi darà pronta esecuzione (1); egli ritirerà la quietanza, e l'affare è finito.

2. Se occorre invece la interposizione direttiva del giudice, egli detta *uno stato di assegnazione o di ripartizione* (2) che propone famigliarmente agli interessati e riceve valore definitivo dalla loro accettazione.

CCLXXXVI.

Proposta di uno stato di assegnazione o ripartizione.

In questo giorno 28 agosto 1867, avanti il sig. avv. P. R., pretore di ...., assistito da me cancelliere infrascritto.

In seguito d'invito, d'ordine del sig. pretore fatto per organo di cancelleria (3) alle parti interessate all'oggetto di trattare sull'assegnazione e ripartizione delle cose e valori ricavati dalla esecuzione consumata a pregiudizio del debitore signor Franco D.

Sono personalmente convenuti (4)

Il sig. Zaccaria P., residente a ...., uno dei creditori oppignoranti (5);

Il sig. Eusebio L., residente a ...., creditore compignorante (6);

Il sig. Leone C., residente a ...., creditore;

Il sig. Ippolito D., residente a ...., creditore;

Il sig. avv. Edoardo N., procuratore speciale del sig. Giambattista V., residente a ...., creditore;

Il sig. Luigi P., residente a ...., debitore (7);

Il sig. pretore spiega chiaramente l'oggetto del congresso e la situazione delle cose (8); indi propone il seguente stato di assegnazione e riparto (9):

---

(1) Eccettochè non vi siano persone incapaci; si aspetterà la debita autorizzazione.

(2) *Assegnazione* qualora vi siano oggetti che non possono *ripartirsi*, quali sarebbero quelli d'oro e di argento che rimasero invenduti (art. 637). Da ciò si vede che la dizione dell'articolo non è esatta.

(3) Si ritiene: una istanza stragiudiziale fatta al pretore: un ordine del pretore anche verbale al cancelliere, il quale mediante viglietto che potrà consegnarsi dall'usciere in copia, con dichiarazione sull'originale di averla consegnata, invita le parti a giorno ed ora determinata, indicando lo scopo: quindi un processo verbale analogo al proposto.

(4) Il procuratore dovrebb'essere munito di speciale mandato ad accettare lo stato che il giudice sarà per proporre, che contiene la facoltà di transigere, essendochè nei casi dubbi il pretore può inchiudere nel suo progetto elementi di transazione.

(5) I *creditori istanti*, così detti nel testo, sono i creditori procedenti, quelli ai quali si deve l'iniziazione del processo esecutivo.

(6) Nell'ipotesi dell'articolo 598, p. 1ª.

(7) Non isfugga che la chiamata del debitore è necessaria perchè l'accordo dei creditori abbia effetto. Ma la contumacia di lui vale accettazione (art. 652).

(8) I creditori possono aver inoltrata al giudice qualche memoria stragiudiziale sulle diverse loro pretese; o il giudice stesso deduce le difficoltà dalle proprie cognizioni giuridiche. In ogni modo deve formolarle chiaramente onde le parti si prestino coi lumi necessari.

(9) Nulla è più variabile di un atto di questa natura; basterà avvertire i criteri direttivi e generali.

La somma totale ricavata dalla vendita è di		**L. 2000 —**
Si deducono le spese del pignoramento e quelle degli atti di vendita e posteriori da prelevarsi a favore del signor Zaccaria P. primo pignorante e procedente		» 200 —
Restano		L. 1800 —
Esistono inoltre oggetti d'oro e d'argento invenduti, considerati nel valore intrinseco e complessivo di		» 900 —
Si nota che gli oggetti che compongono questa totalità, sono divisibili in parti e quindi assegnabili nel loro valore rispettivo		L. 2700 —
ASSEGNAZIONI E RIPARTO.		
Al sig. Eusebio L., creditore privilegiato per opere di ristauro sui mobili oppignorati (1)		L. 300 —
Da assegnarsi per contributo		L. 2400 —
Al sig. Leone C. pel suo credito ridotto a L. 2250 (2) parte in danaro per	L. 573 9	
e parte in oggetti d'argento e d'oro descritti al n° 1 e 2 della perizia	L. 600	L. 1173 9
Al signor Ippolito D. pel suo credito di L. 1820 in danaro per	L. 649 6	
e in oggetti d'oro e d'argento designati nel n° 3 e 4 della perizia	L. 300	L. 949 6
Al sig. G. Battista V. pel suo credito di L. 530		L. 276 5
Totale assegnato e distribuito (3)		» 2400 —

Il sig. pretore dichiara alle parti che la riduzione da lui proposta sul credito del sig. Eusebio L. gli sembra ragionevole, attesochè . . . . e quanto all'aggiudicazione dei capi d'oro e d'argento, egli ha preferito per meno incomodo i creditori maggiori.

Dopo breve discussione il sig. Leone C. dichiara di non potere accettare lo stato proposto; in seguito di che non essendo competente il sig. pretore a pronunziare giudizio contraddittorio, manda le parti a provvedersi come di ragione avanti il tribunale civile di . . . . . (4).

Data *Sottoscrizioni*

(1) Nel presupposto che la esecuzione sia caduta sui mobili della casa (art. 1938 del Codice civile).

(2) La difficoltà potrebb'esser qui. Il signor Leone pretende che il suo credito ascenda a maggior somma; ma pare che la sua pretesa sia eccessiva, constando che la somma di L. 500, v. g., sia stata compensata con altri titoli. Il pretore che ha una simile persuasione, nel suo progetto riduce il debito.

(3) Tutto ciò il cancelliere scrive nel verbale, o copiando il progetto già minutato dal giudice, o a dettatura dello stesso giudice.

(4) Se invece il proposto si accetti, il pretore « rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento, ch'è senz'altro esecutivo » (art. 654). Quest'ordine che il giudice fa al cancelliere, depositario dei valori da distribuirsi, può inserirsi nello stesso processo verbale, e ognuna delle parti potrà al bisogno chiederne l'estratto.

2. « In mancanza di accettazione il pretore provvede come di ragione, se sia competente per valore » (art. 652). Il regolo di valore è desunto da quello *del credito controverso* (art. 75, n. 3). Valga l'esempio.

CCLXXXVII.

Sentenza pretoriale di distribuzione di prezzo.

In nome di S. M. . . . . .

Il pretore di . . . . . ha pronunziato la seguente sentenza.

Nella causa di distribuzione di prezzo di vendite mobiliari vertita fra . . . . .

L'attore Celeste R. chiede e conclude, ordinarsi la distribuzione della somma di L. 2500, prezzo della vendita giudiziale di mobili eseguita a pregiudizio di Bernardino L., debitore pignorato; chiede inoltre nel suo particolare il rimborso delle spese giudiziali con privilegio nella somma liquidata di L. 142,50 e la contemplazione in contributo del suo credito di L. 900 cogl'interessi, in tutto L. 968,40.

Martino P. conclude per la contemplazione del suo credito semplice di L. 2250 cogl'interessi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

Giosuè M. insiste per aver posto privilegiato per la somma di L. 242,20; spese e lavori fatti per la conservazione e miglioramento di parte dei mobili venduti in appoggio dell'art. 1958, n° 7, del Codice civile.

Ritenuto che giustificati sono i crediti allegati da Celeste R. e Martino P., risultando (*indicare le prove in cui sono fondati*).

Ritenuto che intorno alla sussistenza e graduabilità di tali crediti non nasce veruna contestazione (1);

Ritenuto invece che il preteso credito privilegiato nella somma di L. 242,20 sostenuto da Giosuè M. è impugnato dai creditori concorrenti, e quanto alla sua sussistenza in primo luogo, e subordinatamente in ordine al vantato privilegio;

Ritenuto che quantunque risulti sufficientemente provato dal complesso degli esami testimoniali (2) che Giosuè M. facesse dei lavori della sua professione di ebanista nella casa di Bernardino L. poco prima della sofferta oppignorazione, non consta però che la spesa e l'opera dell'artista fosse applicata a quegli effetti individui che furono colpiti dal pignoramento, indi venduti all'asta pubblica. Manca quindi la base del privilegio (3).

Per questi motivi — Assegna il primo grado con privilegio a Celeste R. per le spese giudiziali in . . . . L.

Ed assegna per contributo e in proporzione dei loro crediti . »

A Celeste R. pel suo credito di L. 968, 40 . . . . »

A Martino P. pel suo credito di L. . . . . »

A Giosuè M. pel suo credito di L. 242, 20 . . . . »

. . . . . (4)

(1) È molto bene a notarsi; se fosse altrimenti, il pretore non sarebbe competente a decidere controversie il cui oggetto si vedrebbe maggiore della sua competenza.

(2) Consiglio questa formola che rende incriticabile la motivazione; riportarsi ai *singoli* esami senza far conoscere in qual modo per essi venga dimostrato il fatto che si allega, non sarebbe senza pericolo in cassazione.

(3) La controversia, come si scorge, aggirasi tutta e solo sul credito preteso dall'immaginario Giosuè M. in L. 242 20, che capisce nella giurisdizione pretoriale.

(4) Quando questa sentenza si troverà in istato ese-

CAPO NONO

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE PRONUNZIATE NEI GIUDIZI DI ESECUZIONE MOBILIARE.

CCLXXXVIII.

Citazione d'appello da sentenza relativa a separazione di mobili pignorati (1).

(FRAMMENTO)

Avanti il Tribunale civile di . . . .

Ad istanza del sig. Mauro D., residente a . . . ., che elegge il suo domicilio a . . . ., (2), rappresentato dal sig. avvocato P. C. suo procuratore

Sono citati:

Il sig. Massimo Z., residente a . . . ., creditore pignorante;

Il sig. Moisè P., residente a . . . . ., il sig. Lazzaro I. residente a . . . ., amendue nella qualità di creditori opponenti (3); e il signor Giovanni T., residente a . . . ., debitore oppignorato;

A comparire alla udienza dell'Ill. tribunale, che sarà da lui tenuta nel giorno . . . ., alle ore . . . . . (4).

AVVERTENZA

È di tutta importanza che l'appello giunga in tempo per sospender la vendita. Qui supponiamo che la questione incidente (5) sia stata decisa dal pretore che ha in mano le redini della esecuzione. Egli comincia dal decretare la *sospensione della vendita*, tanto se rinviene la causa come di propria ragione, quanto se l'abbia trovata di competenza del tribunale civile (articolo 647). Ma proferita la sentenza, avversa alla domanda di separazione, la sospensione cessa; ed è mestieri cavar fuori un altro ostacolo legale al proseguimento degli atti. L'ostacolo è l'appello. Ma la legge è generosa di trenta o di sessanta giorni al soccombente, e non vuol privarlo di questo vantaggio (6). Ebbene, se non ha appellato, la legge si contenta di una dichiarazione d'animo che si farà con atto semplice di usciere al creditore istante, o al suo procuratore (se la sentenza emana da tribunale civile) una dichiarazione cioè di voler appellare; ben intesi ch'egli non ne rimane vincolato ma gli basta ad ottenere la sospensione della vendita. La disposizione è quindi a tutto suo profitto.

guibile, e sia pronunciata sentenza di altra autorità giudiziaria, spettando sempre al pretore di rilasciare gli ordini di pagamento, potrà esprimersi di questa maniera — *Noi pretore di ..... Vista la sentenza ..... che si trova in istato eseguibile — Ordiniamo al cancelliere di questa pretura di pagare colle somme in sue mani esistenti; al signor B. C. lire .....; al signor C. D. lire ..... 20 novembre* 1867. — *A. B., pretore.*

(1) Basti quest'esempio, poichè l'atto presenta qualche specialità.

(2) *V.* l'articolo 133, n. 5.

(3) L'articolo 656 ingiunge doversi citare le parti *che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza*; e sebbene un tale prescritto non si vegga ripetuto nel seguente articolo, niun dubbio reggere lo stesso principio. Ora è chiaro che i *creditori opponenti*, che cioè espressero l'animo loro di concorrere sul prezzo, sono interessati che il prezzo non subisca notevole diminuzione, o forse non iscompaia di fronte alla pretesa del terzo.

(4) Questo atto è regolato dalla legge comune delle appellazioni, anche nel rispetto dei termini; quantunque non debba perdere della sua naturale indole sommaria.

(5) Che ben presto diventa principale passando in appello.

(6) Mentre dalle altre sentenze che cadono nel processo esecutivo non si ha termine ad appellare che di giorni quindici (art. 656).

TITOLO TERZO

DELLA ESECUZIONE SOPRA I BENI IMMOBILI

CAPO PRIMO

DEL GIUDIZIO DI SPROPRIAZIONE

1. *Del precetto.*

Ogni esecuzione è preludiata da un monito imperativo dell'ufficiale pubblico ad istanza del creditore (art. 562). « Ad ogni domanda per ispropriazione d'immobili (1) deve precedere il precetto di pagare, fatto a richiesta del creditore, nei modi stabiliti dalla legge di procedura civile » (art. 2084, Cod. civile).

CCLXXXIX.

Precetto esecutivo.

Ad istanza del signor Bernardino O., residente a . . . , che elegge il suo domicilio in questa città (2) nella casa del sig. Egidio P., negoziante in via . . . , nº . . .

Io usciere sottoscritto, addetto al tribunale civile di Potenza,

Ritenuto che con sentenza del tribunale civile di questa città proferita nel giorno . . . la signora Caterina N., vedova del fu . . . , venne condannata al pagamento di L. 10 mila cogli interessi dal giorno della mossa lite, e colle spese del giudizio;

Che tale sentenza venne confermata da altra della Corte di appello di . . . proferita nel giorno . . . portante l'aggiunta condanna nelle spese del giudizio d'appello;

Che la sentenza confermatoria appare notificata alla debitrice sino dal giorno . . . ;

Volendo il creditore realizzare coi mezzi di ragione il suo credito (3);

Col presente atto ho fatto precetto alla signora Caterina vedova N di pagare, nel termine di giorni trenta decorrendi dalla notifica del presente atto, al signor Bernardino O. tutto quanto gli è dovuto in seguito alle indicate condanne — cioè:

(1) La legge considera la proprietà immobile di guisa inerente alla personalità, che, a differenza delle cose mobili, la privazione di essa appellasi *spropriazione.*

(2) Nella città ove siede il tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni o la maggior parte dei beni stabili.

(3) Non è inopportuno avvertire che, permessa essendo la cumulazione « dei diversi mezzi di esecuzione autorizzata dalla legge », si può o prima o dopo o contemporaneamente percuotere il debitore con altro precetto esecutivo sui beni mobili: precetti che, com'è noto, hanno caratteri e forme distinte.

Somma capitale	L.	10,000
Interessi a tutto il presente giorno	»	568
Spese dei giudizi liquidate	»	345
Per diritti delle sentenze e spese ulteriori risultanti da apposite annotazioni	»	78 40
Totale	L.	10,991 40

E ciò oltre gl'interessi decorrendi e le spese annotate in margine dell'atto presente.

Colla comminatoria che scorso il suddetto termine di trenta giorni si procederà alla subastazione dei seguenti beni immobili (1):

a) Un corpo di fabbriche posto in questo comune, del n° 1280 di mappa censuaria (*o catasto*), confinante a levante ... (*tre confini*) (2);

b) Un podere della misura superficiale di ettari ..., coltivato in gran parte a risaia ... n° ... confini;

c) . . . . . P. P. *usciere*.

Segue la notificazione).

2. *Trascrizione del precetto.*

« Il precetto sarà trascritto in ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi » (art. 2083 del Cod. Civ.).

Abbiamo avvertito nel commento che precetto suscettibile di trascrizione è quello che è munito della notificazione al debitore: il precetto non avrebbe vita altrimenti.

3. *La opposizione al precetto*, proposta nei trenta giorni, sospende di diritto la esecuzione che può essere altresì sospesa *imperio judicis*, se la opposizione è proposta dopo quel termine, ma solo in concorso di circostanze gravi (art. 660).

CCXC.

Atto di opposizione al precetto.

Avanti il Tribunale civile di ... (3).

Nel giorno ..., per atto dell'usciere ..., in nome di Bernardino O., residente a ..., venne all'attuale istante Caterina N. notificato precetto di pagare la somma di L. 10,991 40 per vari titoli ivi designati colla comminatoria di esecuzione immobiliare.

Entro l'indicato termine, e col presente atto, la Caterina N., residente a ... e che per ogni più proficuo effetto di ragione elegge il suo domicilio in questa città nella casa del suo procuratore signor avv. Gaetano D., contrada Cavour, n° 46 (4), fa opposizione al precetto; e

(1) Articolo 2084 del Codice civile. « Il precetto deve contenere la indicazione dei beni sui quali si vuole agire in spropriazione, colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

(2) È richiesta copulativamente dall'articolo 1979 la indicazione del numero di mappa e di tre confini.

(3) Quello nella cui giurisdizione sono situati i beni (art. 662): quello nel cui distretto si fa la esecuzione (art. 570, part. 1a), che già si ritiene *cominciata colla notificazione del precetto* (art. 569).

(4) Si ritiene che in ogni città italiana ci sia una contrada Cavour, ma sia qualunque altra.

Ritenuto che la istante è creditrice liquida e certa di L. 12,500 verso il sig. Bernardino O. per varie cause risultanti dai titoli seguenti: 1° ... 2° ... 3° ...;

Ritenuto che perciò il debito della istante è soddisfatto non solo, ma di più essa rimane in credito di L. ... — Quindi

Ad istanza della suddetta signora Caterina N., rappresentata dall'indicato procuratore e domiciliata per elezione come sopra;

È citato il signor Bernardino O., residente in ..., al domicilio da lui eletto nella casa del signor Egidio P., negoziante di questa città;

A comparire all'udienza del giorno ..., fissata dal sig presidente (1);

Ammettersi la opposizione al precetto notificato il giorno ... (2); dichiararsi *de jure* compensato il credito dell'istante col proprio debito; annullarsi il mentovato precetto; assolversi l'istante dalle contrarie pretese, colla condanna del citato nelle spese e nel risarcimento dei danni;

E in via di riconvenzione condannarsi il citato al pagamento di L. ..., della qual somma rimane debitore, scomputato il credito, e proferirsi sopra ognuna di tali domande opportuna sentenza, rigettata ogni contraria eccezione (3).

. . . . .

4. Dalla data della trascrizione sono *immobilizzati i frutti;* il debitore, colpito d'indisponibilità, decade alla condizione di sequestratario giudiziale dei propri beni; ma può perdere anche quest'ombra di possesso se « sulla istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario (art. 2083 del Cod. civ.).

CCXCI.

Nomina di un sequestratario ad istanza dei creditori.

Avanti il Tribunale di ...

Ad istanza dei sigg. Nicolò C., residente in ..., e Faustino B., residente in ..., i quali eleggono il loro domicilio in questa città nella casa ..., e sono rappresentati dal signor avv. B. R. loro procuratore;

È citato il signor Vittorio L. al domicilio eletto in ... debitore oppignorato (4) -- A comparire all'udienza nel giorno ed ora qui sotto destinata dal signor presidente;

Per sentire nominarsi un terzo custode e sequestratario ai beni caduti sotto esecuzione, risultante dal precetto notificato .... e dalla trascrizione successiva di esso precetto comprovata da certificato del conservatore delle ipoteche

(1) Non è lecito all'opponente scegliere il termine ordinario, essendo dalla legge imposto il procedimento sommario (*V.* l'art. 573).

(2) L'ammissione della opposizione, è sempre la questione pregiudiziale che può sollevarsi; *se la opposizione sia fatta in termine; se sia regolare nella sua forma*, ecc.

(3) Il tribunale investito della causa principale sulla compensazione; si riterrà competente per pronunciare sulla domanda di riconvenzione intimamente connessa.

(4) Stando alla tecnica del Codice si direbbe *espropriato*, ma il poveretto non lo è ancora. Del resto io non ammetto che un atto di questa natura che tende a spogliare il debitore di ogni possesso negli inizi della esecuzione, e vuole stabilire in lui una condizione umiliante ed eccezionale, possa farsi con un ricorso stragiudiziale e senza citazione.

dell'uffizio . . ., del giorno . . . ; e a tale effetto espellersi dal possesso materiale dei poderi e case, nel prefato precetto descritti, il debitore Vittorio L. ; immettersi nel possesso ed amministrazione interinale dei beni (1) il nominando sequestratario con tutti i diritti e facoltà inerenti, sotto la obbligazione del resoconto.

All'esercizio di questa misura autorizzata dalla legge concorrono i necessari requisiti: 1° che coloro che ne fanno l'istanza hanno interesse essendo creditori, il che si giustifica pei documenti che si esibiscono come dall'inframesso elenco (2); 2° che non è senza grave sconcio e pericolo permettere al debitore di continuare nel possesso, essendo la sua condotta assai irregolare e sospetta, e le sue condizioni economiche facendosi peggiori di giorno in giorno . . .

AVVERTENZA

A tale domanda dovrà corrispondere il pronunciato del tribunale in forma di sentenza, corredata di motivi, da notificarsi al debitore e al sequestratario, ed appellabile. Non si può dedurre pratica diversa, come altri propone, dalla istituzione *della eredità giacente*. Ivi l'opera del magistrato è il patrocinio e la tutela di un interesse comune; qui è opera di giustizia; si discutono importanti e controversi diritti, l'ultimo dei quali non è quello di un proprietario che, respingendo un'azione che lo disonora, nella speranza di riparare al disastro, si difende nell'ultimo asilo di un possesso di cui ragion vuole non sia privato senza la garanzia di un giudizio.

5. *Offerta del creditore.*

Sono scorsi i trenta giorni (art. 662). Bisogna preparare una base di prezzo per l'incanto; il creditore può fornirla egli stesso mediante una sua offerta che gli è lecito di fare in una misura notabilmente minore del valore reale (art. 663). L'offerta è vantaggiosa ma impegnativa: il creditore non può più esimersi dall'acquisto se, nel primo o nel secondo incanto, la sua offerta non sia superata, nella misura che la legge determina.

CCXCII.

Offerta del prezzo di un fondo che è nella piena proprietà del debitore.

Avanti di me Cancelliere del Tribunale civile di R.

Oggi . . . del mese di novembre 1867,

Si è presentato il signor Serafino P., residente a . . ., persona a me nota accompagnata dal sig. avv. P. R., che ha dichiarato essere suo assistente e procuratore (3), e ha fatta la seguente dichiarazione:

---

(1) È questo l'ufficio che al sequestratario compete. Egli è posto in possesso non solo a raccogliere le rendite, ma altresì *ad tuendam rem* nell'interesse del debitore, non meno che dei creditori. Non si può essere sequestratario di beni-fondi che passano incessantemente dalla coltivazione al prodotto, senza assumere ben anco la coltivazione e l'amministrazione rurale.

(2) La istanza dev'esser fatta *da un creditore*, secondo l'articolo 2085 del Codice civile; ma non è richiesta la qualifica d'ipotecario. Milita lo stesso, se non più forte motivo, a favore di un comproprietario indiviso che più tardi domanderà la divisione, specialmente se questo comproprietario non ha parte nell'amministrazione dei fondi.

Egli stesso potrà non senza ragione, ove non manchi di sufficiente idoneità, proporsi a sequestratario e amministratore; o il tribunale potrà metter gli occhi su di lui, e d'ufficio nominarlo.

(3) Ciò è indifferente quando la parte è presente. In altro caso il procuratore dovrebb'essere autorizzato con speciale e autentico mandato.

Che con atto dell'usciere B. N. il signor comparente fece notificare al signor Alberto Q., residente a . . . , suo debitore, precetto esecutivo di pagargli la somma complessiva di L. . . . colla comminatoria della spropriazione del podere denominato . . . di piena proprietà dello stesso debitore;

Che decorso essendo il termine legale, si è fatto luogo a promuovere la vendita del detto fondo;

Che il comparente ha in animo di prevalersi del disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile in relazione al quale — ritenuto che il fondo, della quantità superficiale di circa ettari . . . , paga allo Stato l'annuo tributo di L. 200 — come si giustifica dai documenti che si uniscono al presente atto, offre il prezzo di L. 12 mila (1), e fa istanza onde a termini di legge l'incanto sia a proporsi sulla base della di lui offerta e non altrimenti.

Letto da me cancelliere il presente atto al sig. Serafino P. che ha dichiarato di confermarlo, si passa alle sottoscrizioni.

. . SERAFINO P. — N. N. *cancelliere.*

Documenti uniti: 1° . . . 2° . . .

N. N. *cancelliere.*

CCXCIII.

Offerta del prezzo di una proprietà diretta enfiteutica.

Avanti di me Cancelliere . . .

Oggi . . . si è presentato il sig. S. P. . . . ed ha fatta la seguente dichiarazione (2):

Che con atto dell'usciere . . . fece notificare al signor A. Z. precetto esecutivo di pagargli . . ., sotto comminatoria di procedere alla spropriazione della proprietà diretta enfiteutica, rappresentata dall'annuo canone di L. 100 che il sig. A. L. ritiene sul fondo enfiteutico X. posseduto dallo stesso creditore istante;

Che volendo il dichiarante valersi del disposto dell'articolo 662, capov. 3°, del Codice di procedura civile, offre in relazione al detto articolo la somma di L. 1200 e fa istanza onde a termini di legge l'incanto sia a proporsi sulla base della predetta offerta e non altrimenti.

Letto da me cancelliere il presente atto . . .

(*Sottoscrizioni*).

AVVERTENZE

La legge sollecita di favorire la libertà fondiaria, accorda questo vantaggio a colui che secondo la ipotesi legislativa, è nello stesso tempo creditore spropriante ed enfiteuta. Ogni creditore estraneo alla enfiteusi può mettere all'asta un dominio diretto nei modi della pro-

(1) Se può calcolarsi che il tributo prediale corrisponda al quinto della rendita, la tangenre di L. 200 suppone una rendita di L. 1000, e netta dalla prediale di L. 800: e un ragguaglio di stima di L. 16,000.

Se il debitore ha soltanto la nuda proprietà, e ad altri spetta l'usufrutto (o viceversa), e quindi la sola proprietà è posta in vendita colla detrazione del capitale dell'usufrutto, la offerta si riduce alla metà, a L. 8,000, senza riguardo se l'usufrutto abbia probabilità di lunga o di corta durata. Si aspetta sempre il concorso pubblico a ristabilire il giusto prezzo; qualora l'offerta sotto questo aspetto tornasse onerosa all'offerente, egli può astenersene.

(2) *V.* la formola precedente.

prietà stabile; ma non sarà da lui invocata questa disposizione perchè non è enfiteuta (1). Resterà il dubbio in qual misura il creditore estraneo possa temperare la propria offerta.

Questo problema è primeggiato da un altro. Esiste il diritto di offerta non essendo contemplato dalla legge? Se il legislatore ha attaccata una vera importanza all'offerta del creditore, come si fa manifesto per la relazione ministeriale, nè si vedrebbe ragione a privarne un creditore perchè non è anche enfiteuta, stimo doversi ammettere la facoltà in genere, esercibile però nei rapporti stabiliti per la proprietà piena considerata nel 1° capoverso (2). Rapporto di analogia che a costituirsi, nel concreto, non è senza difficoltà; e ci basti di aver accennata la idea.

La legge non formola neppure quella offerta che potrebbe farsi se l'oggetto della spropriazione sia *lo stesso fondo enfiteutico*. Per altro simile combinazione dee ritenersi compresa nel capoverso 1°. Sotto l'aspetto dell'uso, del godimento, e della disponibilità, il fondo, benchè *obnoxius* alla prestazione del canone, si reputa di piena proprietà (3); antitesi perfetta di quello che è soggetto all'usufrutto. Il fondo enfiteutico, come ogni altro, presta alla offerta l'elemento del suo tributo che paga all'erario (4).

6. Il creditore procedente che non si senta disposto ad impegnarsi colla offerta, deve fare un'altra cosa; chiedere la nomina di un perito (art. 663).

CCXCIV.

Decreto del presidente che nomina il perito.

Il Presidente del Tribunale di . . .

Vista la istanza di Ferdinando A., residente a . . . ., per la nomina di perito all'effetto di fare la stima dei seguenti immobili espropriandi a pregiudizio di Canuto F. (5);

Podere A. . . . Podere B. . . . istrutti di animali aratori, attrezzi ecc.;

Visto il precetto nell'interesse e nome del sudd. Ferdinando A., notificato ... e ritenuto essere trascorso il termine stabilito dalla legge;

Ritenuto che l'attuale istanza è stata inserita nel giornale degli annunzi giudiziari, ed essere pure trascorso il termine di giorni dieci dalla inserzione (6);

Deputa il signor ingegnere Eugenio P. alla stima dei beni stabili sopra in-

(1) L'enfiteuta è allettato a fare l'offerta dalla speranza di consolidare i dominii e fare sparire la divisione. Se il dominio diretto è venduto a favore di altri, è chiaro che il deliberatario non acquista che il diritto del debitore nel quale viene surrogato, e continuerà la divisione dei dominii (*V.* le nostre osservazioni e quest'articolo nel commento al Codice di procedura).

(2) Si potrà di leggieri comprendere che l'offerta determinata nel 3° capoverso dell'articolo 663 tiene una proporzione molto più favorevole all'offerente che quella proposta nel capoverso 1°, secondo il calcolo che si è toccato nel duplice esempio; ritenuto che il canone non sia soggetto nè a ritenzioni, nè colpito dalla tassa fondiaria.

(3) *Quoad facultatem*, almeno attesa l'affrancabilità (art. 1564 del Codice civile), e d'altro lato essendo assicurata la piena disponibilità del fondo enfiteutico dall'articolo 1562.

(4) Il canone non forma ostacolo; esso va detratto: ecco la formula.

Tributo, *L.* 200. — *Moltiplicato per* 60	*L.* 12,000
Canone annuo, *L.* 100. — *Detrazione*	» 2,000
Offerta	*L.* 10,000

(5) I beni immobili possono essere esecutati insieme agli accessori che ci sono congiunti per necessità, per consuetudine, o per destinazione; ma ne parleremo più avanti.

(6) Il presidente intende che tali cognizioni sono fra i suoi doveri, onde non si precipiti la vendita prima dei termini sempre rigorosi in fatto di spropriazione.

dicati, e ne farà apposita relazione nel termine di giorni venti (1) da presentarsi avanti il sig. pretore di . . . a tal uopo delegato (2).

Data P. R. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

CCXCV.

Relazione del perito alla cancelleria del pretore delegato (3).

Oggi 24 novembre 1867, in Castel S. Pietro Bolognese.

Avanti questo signor pretore, delegato dall'ill.mo presidente del tribunale civile di Bologna, come da decreto del giorno . . ., presente ed assistente il sottoscritto cancelliere;

È comparso il signor ingegnere Eugenio P. ed ha presentato all'infrascritto cancelliere un foglio doppio che comincia *Relazione* . . . e termina colla firma del suddetto signor ingegnere; il quale dichiara che in esso foglio, sottoscritto da lui in ogni pagina, si contiene la relazione del valore dei beni immobili oppignorati a pregiudizio del signor Canuto F. e da vendersi all'asta pubblica, e con ciò ritiene adempito all'onorevole incarico demandatogli col mentovato decreto.

Il sig. giudice invita il perito a prestare giuramento sulla lealtà e rettitudine che lo ha guidato nella sua operazione, e di non aver avuto a scopo che la verità e il bene della giustizia, confermando dopo ciò la premessa Relazione (4) (*segue la prestazione del giuramento*).

(*Sottoscrizioni*).

AVVERTENZE

« Non si fa luogo, dice l'art. 664, a reclamo contro la relazione di perizia *per quanto riguarda il valore* ». E ciò perchè la stima del perito va a subire la suprema controlleria della pubblica opinione che invocata, e per così dir provocata, coi diversi congegni studiati dal legislatore, darà la giusta misura del prezzo. Ma possono aversi altri e più sostanziali motivi di censura. Supponete che il perito abbia confusi i beni indicati nel precetto con altri fuori di esso, o pertinenti a terzi; o per contrario, abbia dimenticato alcune parti per diminuire o aumentare la sostanza, supposte servitù passive o attive che non esistono. Il reclamo è ammesso.

Col reclamo si porta la causa al tribunale (V. formola LXVIII); la istanza per la destinazione della udienza è presentata allo stesso giudice delegato (V. per analogia art. 209).

CCXCVI.

Citazione al tribunale onde sia decretata la vendita.

(Articolo 665).

Avanti il Tribunale civile di . . .

Con atto dell'usciere P. N. del giorno . . . venne ad istanza del barone Arturo P. notificato precetto al debitore Aldo B. all'effetto che nel termine legale dovesse pagare la somma di L. 35,600, dovuti in forza di sentenza pronunciata

(1) Questa disciplina, che qui non è prescritta, molto utile del resto, si appoggia sull'articolo 252.

(2) Quel pretore, cioè la cui delegazione è indicata principalmente dalla situazione dei fondi.

(3) Dopo la nomina del perito non è più lecito a creditore qualunque istaurare il *procedimento per via d'offerta* (art. 664, ultimo periodo).

(4) Si sente lo sforzo che bisogna fare per imporre il giuramento *post factum*; ma qui la legge è troppo esplicita. — *Il giuramento può esser prestato all'atto della presentazione*, ecc. (art. 664).

dal tribunale di . . . e passata in giudicato, sotto la comminatoria della esecuzione di beni immobili, parte di proprietà piena del debitore, e parte ritenuti in usufrutto.

Al precetto fece opposizione il debitore; ma la opposizione fu rigettata con sentenza di questo medesimo tribunale del giorno . . . , pur essa passata in giudicato (1). In seguito, non essendovi offerta per parte di verun creditore, si è proceduto alla stima, ordinata dal signor giudice delegato con decreto del giorno . . . e dal sig. ingegnere A. B. eseguita.

I beni sono quelli che ora si descrivono:

Una possessione della superficiale estensione di are . . . (*o altra misura*) denominata A., situata nel territorio di . . . , risultante al n° . . . di catasto, fra i seguenti confini . . . , soggetta all'annuo tributo di L. . . . , la cui coltivazione consueta è parte a riso, parte a cereali e a canepa; colla servitù attiva di attinger acqua da . . . ecc.

1° Una possessione . . . B. . . . ;

2° Il diritto d'usufrutto sopra una possessione della quantità superficiale di . . . , situata nel territorio . . . , ecc.;

3° Una casa (*completa descrizione*) . . . posta . . . ;

4° Una proprietà diretta rappresentata dal canone annuale di L. 60 sopra un fondo della quantità . . . (*descriverlo come gli altri*).

La stima del perito applicata a ciascuno dei corpi principali e ai diritti immobiliari, diede i seguenti risultati (2):

Possessione A.	L. 18,600
Diritto di usufrutto	» 3,000
Case e fabbriche	» 7,500
Proprietà diretta	» 800

Questi beni saranno venduti al pubblico incanto alle seguenti condizioni:

a) Vendita a corpo e non a misura, e senza veruna garanzia rispetto alla quantità superficiale che si trovasse inferiore della indicata sino al vigesimo; e per corrispondenza senza diritto di reclamo se la quantità risultasse maggiore sino al vigesimo (3);

b) I fondi sono venduti con tutti i diritti e servitù sì attive che passive che vi sono inerenti (4);

c) La vendita sarà eseguita in quattro lotti distinti, e l'incanto si aprirà sul prezzo di stima a ciascuno di essi assegnati dal perito;

d) La delibera sarà effettuata al maggior offerente a termini di legge;

(1) Ciò, come ognun vede è accidentale; ma quando esiste, giova accennarlo per esattezza storica.

(2) Qualora questa proprietà mancasse di solida garanzia per non essere in proporzione col fondo su cui è infissa, il perito potrebbe attribuirvi un valore minore del prezzo di affrancazione, cioè del 5 per 100.

(3) Articolo 1474 del Codice civile. — Le condizioni devono essere eque, ragionevoli, leali; così vuole la buona fede di un pubblico incanto. Non si dovrebbero proporre a condizione quei patti che nel placito dei privati contraenti non sono permessi, come la esclusione di qualunque garanzia.

(4) Questa condizione generica, che del resto è della natura del contratto, può ben essere ammessa; ma il difetto di specificazione può fare ostacolo agli oblatori, ed è sempre da consigliarsi la esatta indicazione delle servitù che dovrebbero d'altra parte risultare dalla perizia.

e) Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sui fondi, a partire dal giorno del precetto, sono a carico del compratore (1);

f) Saranno pure a carico del compratore tutte le spese dell'incanto, a cominciare dal presente atto (2) sino e compresa la sentenza di deliberamento, sua notificazione e trascrizione (3);

h) Il diritto d'usufrutto cesserà colla vita del debitore spropriato;

i) La percezione del canone enfiteutico va a cominciare a favore del deliberatario col giorno . . . (4).

Tutto ciò premesso,

Ad istanza del signor barone Arturo P., residente a . . . , il quale elegge domicilio nella casa del signor avv. F. B. in questa città, via . . . n° . . . , ed è rappresentato dallo stesso avv. F. B., procuratore capo, residente come sopra;

È citato — Il signor Aldo B., residente a . . . ,

A comparire all'udienza del tribunale del giorno . . . , così determinata dall'ill.mo signor presidente (5) — per sentire autorizzarsi la vendita (6) ai pubblici incanti dei beni stabili e diritti immobiliari sopra descritti, alle proposte condizioni, con tutte quelle prescrizioni e ordinamenti che sono di ragione.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria: 1° Sentenza del tribunale di . . . spedita in forma esecutiva; 2° Originale precetto notificato il giorno . . . ; 3° Estratto di catasto relativo agl'immobili sopra descritti (7); 4° Certificato comprovante l'importo del rispettivo tributo; 5° La relazione del perito e l'atto della sua presentazione in copia autentica rilasciata dalla cancelleria.

N. N. *usciere*.

(*Segue l'atto di notificazione personalmente al debitore o alla sua residenza*).

AVVERTENZE

a) E non si parla mai dei documenti comprovanti i diritti di proprietà che si danno in vendita! Ciò per me è inconcepibile. Chi mai vorrà prestarsi ad un acquisto d'importanza senza conoscere la derivazione dei beni, senza possedere i documenti della proprietà? Ma il creditore o lo stesso venditore hanno il più deciso interesse ad agevolare le offerte ed animare il concorso. Si deve perciò credere che insieme ai documenti, certamente interessanti, che la legge obbliga di produrre, saranno eziandio depositati in cancelleria i titoli della

(1) Questa condizione non è insolita; certo il compratore ne terrà buon conto nella offerta, specialmente se la vendita seguisse dopo le ricolte.

(2) Volendosi onerare il compratore eziandio delle spese anteriori, quali del precetto, della trascrizione, dei giudizi intermedi che possono essere occorsi, si dovrebbe subire una giusta diminuzione nel prezzo di offerta; e dico *giusta*, mentrechè tali spese anzichè al deliberatario, incombono di ragione al ceto creditorio, e si prelevano con privilegio a favore di chi le abbia anticipate.

(3) Noi abbiamo supposti fondi liberi da affittanze; se affittati, si potrà porre a condizione la osservanza delle locazioni.

(4) E così di seguito se vi hanno altre condizioni o utili schiarimenti a dare. Non si possono introdurre patti contrari ai metodi, alle forme recate dal Codice, che sono generali e d'ordine pubblico.

(5) La citazione si fa *in via sommaria* (art. 665), come in generale nelle *controversie sulle esecuzioni* (art. 573), potendosi, secondo me, tradurre la parola *controversie* in quella dei *giudizi*. L'ordinanza del presidente è scritta appiedi della citazione e prima della notifica, come altre volta fu detto.

(6) Frase legale (art. 666).

(7) Quanto al dominio diretto, si porterà il numero di catasto o di mappa del fondo sul quale è infisso, ossia del fondo enfiteutico.

proprietà, visibili a coloro che intendono accudire all'acquisto (1).

b) Per lo più il prezzo giudiziale abbraccia col fondo gl'istrumenti del fondo, o riguardino la coltivazione, o la sua amministrazione (2), formanti un insieme che si chiama fondo instrutto (3). Abolito il sistema della oppignorazione che colpiva materialmente le cose colla mano ferrea dell'usciere, e ridotti a quell'atto di volontà del creditore, a quella dichiarazione d'animo detta *il precetto*, è d'uopo che il creditore esprima il suo intendimento, faccia apertamente sentire di voler comprendere nella esecuzione sì gl'immobili di natura come tutti quegli accessori che per destinazione ordinaria vi sono congiunti.

Intesi su questo punto, resta a vedersi in qual modo si abbia a procedere in ordine a siffatti mobili, che di natura restano tali, quantunque per finzione o idealmente riputati immobili.

La immobilizzazione legale sì dei frutti che di altre cose mobili intrinsecate nel fondo, ha questo effetto, che il loro prezzo si aggiunge a quello dell'immobile propriamente detto, per essere ripartito ai creditori. Abbiamo dall'art. 688 che « i frutti riputati immobili si vendono secondo le norme stabilite nel capo VI », vale dire col metodo mobiliare.

Nè potrebb'essere altrimenti. Da sì manifesto esempio conseguiva che gli animali, i carri, gli attrezzi, i fieni ecc. vanno venduti col processo più semplice e disinvolto adoperato pei mobili; il prezzo si deposita agli stessi effetti preordinati dall'art. 688.

7. Sulla modellata istanza nasce la sentenza di vendita. Essa rappresenta un complesso di ordinamenti che la citazione non ha bisogno d'invocare essendo scritti nella legge. Pertanto l'esemplare della citazione non contiene, a dir così, la futura sentenza; e anche di questa è mestieri occuparsi.

CCXCVII.

Sentenza di vendita.

In nome di S. M....

Nella causa fra...

Conclude il procuratore dell'attore autorizzarsi la vendita al pubblico incanto de' beni immobili caduti sotto esecuzione.

Il debitore è contumace (4).

Attesochè da regolare precetto notificato ad istanza del barone Arturo P. nel giorno... ad Aldo B. risulta... (5)

Che dal mentovato precetto, e più particolarmente nella citazione notificata nel giorno..., alla quale risponde la presente sentenza, e nella perizia e stima redatta dall'ingegnere... nominato d'ufficio, sono descritti con esattezza gli stabili e i diritti immobiliari da vendersi al pubblico incanto (6);

Dichiara la contumacia del debitore Aldo B.,

(1) A chi non può supplire la stima; tanto più che il suo oggetto è semplicemente di dare un'*idea del valore*, oltrechè il perito non ha verun altro preciso incarico.

(2) Della prima specie: gli animali aratori, gli attrezzi rurali, le macchine, le sementi preparate, i concimi, ecc.; della seconda i fieni riposti per foraggi, strami, recipienti del grano, del vino, ecc. (*V.* l'articolo 413 del Codice civile).

(3) *Fundus et instrumentum* — non *fundus cum instrumento* — che le leggi romane consideravano due legati diversi (L. 1 Dig. de fundo instructo leg.).

(4) In questa ipotesi è noto che il tribunale non sospende la pronunzia (art. 574).

(5) E sempre ben inteso far capo al precetto, principio e fondamento della esecuzione immobiliare.

(6) Il tribunale prima di concedere l'incanto può ordinare un lavoro peritale; forse un secondo, se altro è stato eseguito. L'oggetto è indicato dall'art. 666, n. 1: una più esatta descrizione e identificazione dei beni; a meglio specificare le affezioni di cui sono gravati, i diritti che vi sono inerenti, ecc.

Autorizza la vendita al pubblico incanto dei seguenti beni immobili e diritti immobiliari;

(*Intendiamo di ripetere quelli distinti nella citazione. Il tribunale ne corregge le inesattezze se ve n'ha; e rapporto al dominio diretto...*).

La proprietà e dominio diretto rappresentato dall'annuo canone di L. 40 stabilito sopra una possessione denominata *Vallunga*, posta nel territorio di.., fra i confini seguenti..., posseduto dal sig. Bruto D., debitore del canone. La enfiteusi fu concessa a terza generazione del sig. Anselmo B., autore dell'attuale enfiteuta, e corre in lui la seconda generazione (1).

La vendita avrà luogo a favore del maggior offerente, in quattro distinti lotti, aprendosi l'incanto.

Quanto al primo sul prezzo di L....

Quanto al secondo, ecc.

(*Ripetere le condizioni enunciate nella citazione; se occorre, modificarle o aggiungervene altre*).

Rimette le parti avanti il presidente all'effetto di fissare la udienza in cui dovrà farsi l'incanto, servati i termini di legge (2).

Ordina al cancelliere di redigere il bando relativo.

Dichiara aperto il giudizio di graduazione sul prezzo o prezzi da ricavarsi; delega alle relative operazioni il sig. avv. R. N., giudice di questo tribunale, prefigge il termine (3) di giorni 30 dalla notificazione del bando (4) a depositare le loro domande di collocazione e i documenti giustificativi nella cancelleria.

Data e pubblicata in questo giorno... Sottoscrizioni (5).

CCXCVIII.

Atto di notificazione.

Oggi 20 novembre 1867, in Perugia,

Io usciere infrascritto, addetto a questo tribunale civile, ho notificato la soprascritta sentenza al sig. Aldo B., contumace, mediante affissione di copia conforme, alla porta esterna del palazzo di residenza di questo tribunale (6).

N. N. *usciere.*

(1) Così è prestata obbedienza al disposto dell'articolo 666, n. 1. La legge non impone di indicare l'istrumento di concessione, nè altro titolo qualunque.

(2) Articolo 666, n. 3. Questa è funzione del presidente. — *V.* sotto.

(3) La dizione — *ordinare* ai creditori iscritti, ecc. — sfuggita nel testo non è precisa. I creditori non sono tenuti a fare le domande, ecc.; ma volendo, devono farle entro il termine assegnato.

(4) Secondo la norma dell'articolo 668.

(5) Questa piccola nota a rettificazione del linguaggio. La sentenza ora esemplata è *di vendita*, non *di spropriazione*, la quale verrà più tardi e potrà meglio appellarsi *di delibera* o *deliberamento*, se vuolsi, che segna e determina il passaggio del fondo al nuovo proprietario. Invece troviamo nell'articolo 666, in fine — che la *sentenza di vendita* è chiamata *di spropriazione*; laddove nell'articolo 684 si dice *sentenza di vendita*, quella ch'è *sentenza di spropriazione*. Anche nel 661 si nomina *sentenza di spropriazione* quella che dovrebbe dirsi piuttosto *sentenza di vendita* semplicemente. Le parole sono idee: ricordiamolo.

(6) È il modo di notificazione indicato nell'articolo 666, in fine, se il debitore è contumace.

CCXCIX.

Ordinanza del presidente che fissa il giorno dell'incanto.

Il Presidente del Tribunale civile di Perugia,

Sulla istanza del sig. avv. B. C., procuratore del sig. Arturo P. (1);

Vista la sentenza proferita da questo tribunale nel giorno . . .

Visto che la detta sentenza è stata notificata al debitore contumace ne giorno . . . mediante affissione . . .

Destina la udienza del giorno . . . (2) alle ore 11 antimeridiane, nella quale seguirà l'incanto.

Data A. B. *presidente* — N. N. *cancelliere.*

(*Notificazione al debitore nello stesso modo*)

CCC.

Bando venale.

Vendita di beni immobili e diritti immobiliari al pubblico incanto.

Si fa noto al pubblico

Che nel giorno 25 del mese di agosto prossimo, alle ore 11 antimeridiane, nella sala dell'ordinarie udienze di questo tribunale civile di Perugia, come da ordinanza del sig. presidente del giorno . . .

Ad istanza del sig. barone Arturo P., residente a . . . , in seguito di precetto dal suddetto notificato al sig. Aldo B., debitore residente a . . . , trascritto nell'ufficio delle ipoteche di . . . , nel giorno . . . e in adempimento di sentenza di questo tribunale proferita nel giorno . . . , notificata nel giorno . . . per ministero dell'usciere N. N., e mentovata nel suddetto ufficio delle ipoteche nel giorno . . . in margine al relativo atto di trascrizione;

Saranno posti all'incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti beni stabili e diritti immobiliari in quattro distinti lotti:

1° (*Descrizione coi requisiti di cui alla formola* N° CCXCVI).

2° 3° e 4° (*aggiungendo per questo le enunciazioni esposte alla formola come sopra*).

Il prezzo rispettivo sul quale sarà aperto l'incanto è quello riferito dalla perizia del sig. ingegnere . . . , nominato d'ufficio, depositata in questa cancelleria nel giorno . . . , cioè:

Lotto primo	L.	18,600
Lotto secondo	»	3000
Lotto terzo	»	7800
Lotto quarto	»	800

alle condizioni seguenti:

1ª . . . . . 2ª . . . . .

(*Sono state enunciate nella formola suddetta e si abbiano come trascritte*)

E ciò salve tutte e singole le prescrizioni di legge.

(1) Verbale o scritta, ma senza citazione.

(2) A intervallo non minore di giorni quaranta, e non maggiore di novanta dalla data della ordinanza.

Si avverte che chiunque vorrà accedere ed offrire all'asta dovrà depositare la somma di L.... rispetto al primo lotto; di L...... riguardo al secondo e l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa trascrizione (1).

Si avvisa pure (2) che colla mentovata sentenza del tribunale del giorno... è stato prefisso ai creditori iscritti il termine di trenta giorni (3) a presentare le loro domande di collocazione e i loro titoli in cancelleria all'effetto della graduazione, e che alle operazioni relative venne delegato il sig. giudice....

Data N. N. *cancelliere* (4).

CCCI.

Notificazioni e pubblicazione del bando.

Io usciere infrascritto (5) addetto al tribunale civile di...

In questo giorno... 1867,

Ad istanza del sig. barone Arturo P., residente a...

Ho notificato copia del soprascritto bando venale

Al sig. Aldo B., debitore contumace mediante affissione fattane alla porta esterna della sede di questo tribunale civile di Perugia.

Al sig. Ugo L., residente a..., creditore iscritto, al domicilio eletto nella sua iscrizione presso il sig. B. C., notaio residente in questa città, consegnando la detta copia nelle mani dello stesso sig. B. C. domiciliatario.

Al sig. Paolo Z., residente a..., creditore iscritto all'uffizio delle ipoteche in Perugia, consegnando la copia stessa al sig. I. B., impiegato nell'uffizio, trovandosi assente il sig. conservatore (6). N. N. *usciere*.

Io usciere infrascritto addetto...

In questo giorno..., ad istanza...

Ho pubblicato ed affisso una copia al tutto conforme del sovrascritto bando

Alla porta esterna del palazzo di residenza di questo tribunale civile posto nella strada... a...

Altra copia alla porta esterna che serve d'ingresso principale al palazzo comunale di questa città nella piazza...

Alle porte esterne delle case... poste la prima nella strada... la seconda nel comune di..., ecc. indicate nel suddetto bando (7). N. N. *usciere*.

(1) Parole dell'articolo 672; ed è giusto che l'oblatore ne sappia il perchè; egli ne farà calcolo nella misura della sua offerta.

(2) L'articolo 667, n. 9, dice: *indicherà l'ordine*. — Noi usiamo la frase che conviene.

(3) È realmente dalla notificazione del bando che questo termine decorre, sebbene la stessa ingiunzione sia stata fatta nella sentenza di vendita.

(4) Questo è atto tutto e solo del cancelliere; funzione che gli deriva dalla legge e non dal tribunale, perchè il tribunale *deve* rimettere a lui la compilazione del bando, nè in ciò ha arbitrio veruno. Non può dunque approvarsi che si dica — *Il Tribunale notifica* — come qualcuno propone.

(5) Se occorre l'opera di più uscieri, si faranno distinti originali, e sotto ciascuno l'usciere rispettivo certificherà il fatto suo. Non amo la formola — *Noi uscieri* — quasi l'opera loro sia solidale, che assolutamente non è.

(6) Qualora questo creditore non abbia eletto domicilio nella sua iscrizione (art. 688).

« Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni debbono farsi a tutti i domicili eletti » (ivi).

(7) « Se i fondi siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede di ognuno di essi » (art. 668, n. 3), quantunque l'atto dell'incanto vada

8. « L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni e depositi dagli esemplari del bando, *mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale* » (art. 669).

Si vuole dunque un altro atto dell'usciere, che a maggior comodo, credo, dell'uffizio procedente, certifichi gli stessi fatti che risultano dalle varie sue *relazioni* annesse agli originali del bando.

CCCII.

Processo verbale dell'usciere con deposito in cancelleria.

In Ancona, oggi 12 ottobre 1867,

Dichiaro e certifico io usciere infrascritto;

Che ad istanza del sig. ....

Nel giorno 7 del corrente mese ho affisso il Bando, autenticato da questo signor cancelliere sotto la data del ...., col quale sono esposti al pubblico incanto i beni immobili e diritti immobiliari in esso descritti ad istanza del suddetto sig. .... 1° alla parte esterna del palazzo del tribunale ... 2°... 3°...

Che nei giorni 8, 9 e 10 dello stesso mese ho notificato lo stesso bando 1° al sig. D. E., debitore alla sua residenza ... 2° al sig. F. G. creditore iscritto ... (1) (V. *la formola precedente*).

Che un esemplare del bando è stato da me depositato 1° nella cancelleria del tribunale civile di (2)... per essere affisso alla sala pubblica d'aspetto (3); 2° nella segreteria di questo comune (4), come risulta dalle dichiarazioni dei rispettivi cancellieri e segretari.

Tutto questo faccio risultare dal presente processo verbale che oggi stesso consegno e deposito al sig. cancelliere del tribunale (5), confermando le precedenti mie relazioni unite agli originali del bando.

Ugo G. *usciere.*

Oggi stesso 12 ottobre 1867 è stato depositato in cancelleria il suesteso processo verbale.

N. N. *cancelliere.*

9. L'incanto è ritardato? non ha luogo, per un motivo qualunque, nel giorno prefisso? (6). Tutto l'apparecchio si rinnova « otto giorni almeno *prima della nuova udienza* stabilita per l'incanto (art. 671).

---

a concentrarsi in un sol luogo, dove cioè esistono la maggior parte dei beni (*V.* anche l'articolo 661).

(1) L'articolo 135 del Regolamento 14 dicembre 1865 impone all'usciere d'indicare in questo atto i nomi dei creditori — *secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie*, sotto la multa di L. 20.

(2) O nelle varie cancellerie dei tribunali indicati nell'articolo 668, n. 3.

(3) Cioè — in quella sala o camera qualunque che introduce al luogo di udienza.

(4) Posto che in quella giurisdizione siano situati i beni.

(5) Che pronunciò la sentenza di vendita. Il deposito di questa che potrebbe chiamarsi *relazione complessiva* è fatto dall'usciere *entro giorni tre* (articolo 669): deve intendersi da quel giorno in cui ha chiuse le sue operazioni.

Non è raro che l'opera di più uscieri sia richiesta per dar corso a molteplici notificazioni in distretti diversi. Ogni usciere, io ritengo, emetterà per proprio conto una simile dichiarazione, e ne farà il deposito.

(6) Da qualche *incidente*, dice l'art. 681. Deh! correggiamo il linguaggio della legge. Si sa cosa è un *incidente* nel Codice di procedura; e vi può essere bensì un *incidente* sospensivo; un giudizio, a causa d'esempio, per cui si chiegga la riforma del bando, o altro. Ma qui si volle dire *accidente*, e nulla più.

Qual magistrato *stabilisce la nuova udienza?* Io ritengo il presidente per argomento della più evidente analogia desunta dall'art. 681.

L'ordinanza non sarà notificata ma si accennata nelle rinnovate notificazioni e pubblicazioni e nel nuovo bando.

10. *Di quelli che possono offrire all'incanto.*

« Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di speciale mandato per quest'oggetto da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto » (art. 672).

Limitazioni. « Il debitore non può offrire all'incanto, salvo che sia erede con beneficio dell'inventario (art. 673). Il tutore e protutore non possono comprare i beni del minore (art. 300 del Cod. civ.); nè quindi concorrere all'asta.

11. *Del deposito delle spese, e del decimo del prezzo d'incanto* (art. 672).

Si è fatto il quesito. Se il creditore procedente sia esonerato dal deposito del decimo, e se lo sia il debitore erede beneficiato. E si è risposto affermativamente alla prima parte del quesito, e negativamente alla seconda (1). Io approvo tali soluzioni.

Il presidente può dispensare dal deposito (art. 672). Forse il povero, che privo de' mezzi, vuol acquistare delle possessioni? O il ricco a cui abbondano i mezzi, e che sdegna di anticipare una piccola somma? Lasciamolo senz'altro al buon giudizio del presidente, e diciamo una parola della forma. La istanza sarà fatta con semplice ricorso, sotto il quale il presidente appone il suo rescritto.

CCCIII.

Processo verbale d'incanto e sentenza di delibera.

Il Tribunale civile di...

Nel giorno... mese... anno..., ore 11 antimeridiane,

Nella consueta sala delle udienze del tribunale civile di... aperta al pubblico, e stanti nei rispettivi loro seggi il sig. cav. B. R., presidente e i signori giudici B. N. e D. N., coll'assistenza di me cancelliere, si è aperta l'udienza assegnata alla subastazione degl'infradicenti beni immobili e diritti immobiliari, come risulta da ordinanza del sig. presidente, del giorno...

È comparso il sig. avv. B. C., procuratore del sig. barone Arturo P., il quale ha fatto verbale istanza al tribunale onde sia ordinata l'apertura dell'incanto.

Non è comparso il debitore sig. Aldo B. nè alcun procuratore per lui.

Il sig. presidente richiamata da me la posizione contenente gli atti preliminari e necessari, li ha percorsi e fatti vedere ad ognuno dei signori giudici; dopo breve tempo ha ordinato a me cancelliere di procedere all'incanto.

Ed essendosi nel frattanto fatto concorso di persone, io cancelliere ho letto a chiara voce il bando venale che porta la data... insieme ai certificati di pubblicazione e notificazione; e prove della inserzione eseguitane a tempo debito nei pubblici giornali.

(1) Sismondi, *La processura civile e commerciale*, pag. 611. — *V.* del resto le molteplici nostre avvertenze intorno a quell'articolo nel Codice di procedura annotato.

Si mette all'incanto il complesso dei fondi che costituiscono la possessione A, e compone il primo lotto, la cui descrizione riferita nel bando è del tenore seguente (1).

(*Si rilegge questa parte del bando facendo specialmente rimarcare il prezzo che ora supponiamo di L.* 10,000 *risultante da stima di perito*).

A questo punto l'usciere proclama ad alta voce il lotto che si espone all'asta e il primo prezzo di L. 10,000, e accende una delle tre candele (2).

Durante l'accensione della candela il signor Francesco P., già regolarmente iscritto (3) offre la somma di L. 10,200.

Dopo qualche silenzio, nel qual tempo si è consumata la prima candela e l'usciere accese la seconda, il sig. avv. B. R., quale procuratore speciale del signor fortunato C., come da mandato che deposita a me cancelliere, ed in nome e per il suo mandante offre la somma di L. 12,000 (4).

Consumata la seconda candela e di poi la terza, altra offerta non si è presentata.

L'usciere proclama il secondo lotto composto come segue (*rilegge quella parte del bando; l'usciere ripete e specialmente annunzia essere il prezzo di stima di L.* 8000).

Accesa dall'usciere la prima candela, indi la seconda, di poi la terza, l'una dopo l'altra si sono consumate e spente senza che siasi fatta veruna offerta.

(*E così si evadono di seguito gli altri lotti*).

Dopo ciò il tribunale sedente

In nome di S. M. . . . , ha pronunziato la seguente Sentenza:

Ritenuto essere state esaurite le formalità di legge;

Dichiara che la possessione A., enunciata nel N° 1 dal bando e nel premesso processo verbale descritta, è deliberata colle condizioni (5) surriferite al signor Fortunato C. per lo prezzo di L. 12,000, ed ingiunge al sig. debitore sig. Aldo B. e al sequestratario C. B. di rilasciare il fondo allo stesso compratore sotto le comminatorie di ragione (6).

Ordina che, quanto agli stabili compresi nel lotto secondo, pei quali non si è presentata offerta, l'incanto sia rinnovato nell'udienza del giorno . . . col ribasso

(1) Il processo verbale d'incanto e la sentenza di vendita formano un solo atto (art. 685). La parte sostanziale del bando, quella in ispecie che concerne i corpi posti all'incanto, è riportata testualmente, insieme alle condizioni della vendita.

(2) Articolo 674.

(3) Ciò basterà a significare ch'esso ha fatto il deposito prescritto (art. 672), o ne fu dispensato.

(4) Il compratore deve eleggere il domicilio « nella città in cui seguì la vendita », dice l'art. 676; e ciò deve fare, secondo lo stesso articolo, *nel processo verbale d'incanto*. In varii modi può emettersi la dichiarazione domicillare. O all'udienza all'atto di ciascuna offerta, che sarebbe alquanto incomodo; vero è che basterebbe quella dell'offerente maggiore, che rimane vittorioso e compratore. O potrebbe emettersi in cancelleria quando si fa il deposito del decimo e s'inscrive nella classe degli oblatori.

(5) Non — *soggetto alle condizioni* — come altri viene proponendo; perchè vi hanno anche condizioni attive e utili al compratore.

(6) Tal'è la disposizione, anzi la sacramentale formola dell'articolo 685. Vano sarebbe l'osservare esser costui un compratore provvisorio; che un poco più tardi dovrà cedere ad un aumento di sesta, o sarà vinto nel nuovo esperimento d'asta; ch'egli viene proclamato compratore senza aver sborsato che una minima parte del prezzo; che perciò non dovrebbe entrare nel possesso, ma la trasmissione dovrebbe sospendersi sino a vendita definitiva (*V.* le nostre osservazioni nel *Codice annotato*).

del decimo del prezzo, da ripetersi fino a che non si abbiano offerenti a termini dell'art. 675 del Codice di procedura civile.

A. B. *presidente* — B. C. *giudice* — D. C. *giudice*.
N. N. *cancelliere*.

Io cancelliere ho letto ad alta e chiara voce questo processo verbale, compresa la sentenza pronunciata dal tribunale: il procuratore del sig. creditore istante ed il sig. compratore lo hanno sottoscritto con me cancelliere (1).

Sottoscrizioni.

(*La sentenza è notificata al debitore e al sequestratario*).

10. « Nei quindici giorni successivi a quello della vendita (e non dalla notificazione della sentenza) è ammesso l'aumento del sesto; otto giorni almeno prima della scadenza di questo termine, è pubblicato un bando del tenore seguente:

CCCIV.

Bando che sussegue la vendita avveratasi nel primo incanto.

(Articolo 679)

AVVISO D'ASTA

Si rende noto al pubblico che nel giorno... e in seguito di primo esperimento d'incanto sono stati deliberati per il prezzo di L. 12,000 al sig. B. C. i seguenti stabili ... (*che si descrivono accuratamente*).

Si avverte che va a farsi luogo all'aumento di sesta a termini di legge, e che il termine relativo scade col giorno...

A. B. *cancelliere*.

CCCV.

Dichiarazione di aumento del sesto.

Avanti di me Cancelliere del Tribunale civile di...

In questo giorno ... alle ore ... (2)

Si è presentato il sig. Enrico L., persona a me cognita, residente a .., il quale

Previa dichiarazione di essere bene informato che nel giorno... venne per primo incanto in questo tribunale civile deliberata al sig. Fortunato C. una possessione detta A. posta ... per il prezzo di L. 12,000, e dal bando in seguito pubblicato avere appreso che si fa luogo all'aumento del sesto nel termine di legge;

Avendo in animo di accudire all'acquisto del predetto stabile, di spontaneo suo volere e fermo proposito offre l'aumento del sesto, e quindi il prezzo di L. 14,000 che si obbliga di sborsare nei modi di legge, e intanto deposita in

(1) Così si verifica che questo lungo atto si comprende in un solo processo verbale.
(2) Devesi enunciar l'*ora*, giacchè più offerte potrebbero presentarsi nel giorno medesimo, e fra le uguali si preferisce l'anteriore (art. 680, capoverso).

mia mano il decimo del prezzo offerto nella somma di L. 1400 e L. 150 per fondo di spese (1).

Il comparente elegge il proprio domicilio in questa città nella casa e studio del sig. avv. P. R., che nomina pure suo procuratore.

Letta al comparente la presente dichiarazione da lui confermata, si passa a sottoscriverla.

ENRICO L. — N. N. *cancelliere*.

11. È noto che *l'aumento del sesto* pone la base del secondo incanto, e risolve l'acquisto del deliberatario primo. Il presidente fissa la nuova udienza con semplice ordinanza; il cancelliere lavora un nuovo bando, di conio facile dopo gli esempi dati. Tutto ciò che deve aggiungersi alla forma del precedente si è « l'importare del prezzo della vendita, il seguito aumento, e la data di questi due atti ». (art. 681).

CCCVI.

Verbale del secondo incanto dopo l'aumento del sesto.

(FRAMMENTO).

Letto da me cancelliere il bando pubblico . . . , letto pure l'atto con cui il sig. . . . propose l'aumento del sesto, il banditore sig. P. C. . . . proclama l'aumento del sesto, che atteso la offerta esistente rimane di L. 12,000, e dichiara che sarà nominato deliberatario chiunque farà un'offerta maggiore.

Accesa una prima candela, poi una seconda, poi una terza successivamente, l'una appresso l'altra si sono a vista comune consumate ed estinte senza che sia stata fatta veruna offerta.

(*Continuando la seduta si pronuncia la seconda sentenza* (2) (V. formola CCCIII), *ed è annunziato deliberatario definitivo il sig. F. C. che fece l'aumento del sesto*) (3).

12. Presentare l'atto d'aumento al presidente che su quello statuisce il nuovo incanto, è ufficio del cancelliere (art. 681) ma incombe all'oblatore il darvi corso colle opportune diramazioni e pubblicazioni. Ora può supporsi che l'oblatore non abbia adempito a quest'obbligo, e il bando sia rimasto giacente.

(1) Il testo si esprime in questo modo « purchè sia fatto (l'aumento) da persona che abbia adempinte le condizioni prescritte dall'art. 672, capoversi 2° e 3° ». Malgrado l'espressione alquanto dubbia, sembra che il deposito debba eseguirsi *nunc*, all'atto della dichiarazione; altrimenti ogni offerente del sesto avrebbe dovuto presentarsi prima dell'incanto, e saria contro lo scopo, che è di lasciare aperto a nuovi offerenti il concorso, e così migliorare le condizioni del nuovo incanto.

(2) Che annulla implicitamente la prima. Differisce dalla prima forma in ciò che deve annunziarsi l'ultimo corso storico degli atti: — *a*) *che nell'incanto del giorno... rimase superiore l'offerta del sig. N. N., che fu proclamato deliberatario*; *b*) *che il sig. F. C. nel termine legale propose l'aumento del sesto*; *c*) *che questa offerta non essendo stata migliorata, è dichiarato deliberatario definitivo lo stesso sig. F. C.*

(3) Se il sesto è superato pure di un obolo, svanisce, come non avvenuta l'offerta; e il nuovo offerente è il *deliberatario definitivo*.

CCCVII.

Istanza di secondo incanto proposta dal creditore istante o altro interessato (1).

Ill.mo sig. Presidente,

L'istante Girolamo D., con precetto notificato nel giorno... al sig. B. D., debitore..., iniziava la esecuzione immobiliare contro di lui. Trascritto il precetto, pubblicato il bando, nella udienza del giorno... furono deliberati ad Agostino N. i seguenti fondi *a*—*b*—*c* per la somma di L....

Livio V. durante il periodo di sesta fece l'aumento determinato dalla legge, come risulta da atto di cancelleria del giorno... nel termine legale, ma non ha adempito alle prescrizioni dell'art. 681, capov. secondo.

Interessa al creditore istante che sia proceduto al nuovo incanto sulla base del proposto aumento; chiede piaccia a V. S. stabilire la relativa udienza e dare a questo effetto gli ordini opportuni.

Data GIROLAMO D. *ricorrente.*

CCCVIII.

Decreto del Presidente.

Il Presidente del Tribunale civile di...

Visto il ricorso di... nel quale espone...

Vista la sentenza di delibera proferita...

Visto che nel giorno..... Livio V. propose regolarmente l'aumento del sesto;

Ritenuto che lo stesso Livio V. non ha ottemperato alla disposizione dell'art. 681, capov. secondo del Codice di procedura civile;

Ritenuto che il ricorso è presentato nel termine utile dei quaranta giorni secondo l'art. 683 del Codice suddetto.

Viste le altre disposizioni dello stesso articolo;

Determina che si procederà al secondo incanto sulla base del prezzo aumentato del sesto nella udienza del giorno... osservate le preliminari disposizioni di legge.

Data A. B. *presidente* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

È sempre il cancelliere che *forma il bando.* La nuova fase che subisce il giudizio vi sarà annotata, indicando il nome dell'istante e il decreto che ne è seguito in forza del quale si procede. Se fosse stato pubblicato altro bando dopo l'aumento, conviene dichiarare ch'esso rimane deserto e questo vi è surrogato.

---

(1) L'aumento del sesto, offerta stragiudiziale, non si considera prezzo definitivo se non cimentato nel nuovo incanto, e insuperato. È dunque nell'interesse dello stesso compratore liberarsi dal provvisorio, ed evitare le disastrose conseguenze che gli sono preparate dall'art. 683, part. 2ª.

CCCIX.

Citazione per ottenere la indennità di legge contro l'oblatore del sesto.

(Articolo 683)

Avanti il Tribunale di . . .

Ad istanza di Girolamo D., residente a . . . ., rappresentato dal procuratore sig. B. C., residente a . . .

Sono citati il sig. Livio V., residente a . . ., rappresentato dal suo procuratore A. B., nella casa del quale ha eletto il suo domicilio giudiziale (1);

Il sig. Franco L., residente a . . . , debitore spropriato,

A comparire all'udienza che il tribunale terrà nel giorno . . . , così fissata dal sig. presidente (2);

Ritenuto che nel giorno . . . . . furono con sentenza del tribunale deliberati al sig. B. R. i seguenti fondi . . . per il prezzo di L. 12,000;

Che correndo il termine di sesta, il sig. Livio V. fece in cancelleria nelle debite forme l'aumento del sesto, obbligandosi a pagare la somma di L. 14,000;

Che per altro l'oblatore non tenne la fede; non promosse il nuovo incanto, giusta l'obbligo che a lui imponeva l'art. 681 del Codice di procedura civile; talchè non può egli sfuggire all'azione d'indennità accordata agl'interessati dal successivo art. 683, parte seconda;

Sentirsi il sig. Livio V. condannare per titolo d'indennità al pagamento del vigesimo del prezzo di vendita, cioè al pagamento di L. 600 a favore del sig. Franco L., debitore spropriato e quindi dei suoi creditori (3) agli effetti dichiarati dal suddetto articolo 683.

13. *Della offerta dei procuratori esercenti per interesse di terzi.*

Una disposizione molto nuova merita un ricordo in queste pagine desolate; essa ha reso un onore meritato al ceto procuratorio. « Soltanto i procuratori esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanto *per conto di persona da dichiararsi* » (art. 672, capov. 1° (4).

Il procuratore esercente può far di più. Acquistare il fondo in proprio nome, senza riserva, e nel termine di tre giorni dichiarare d'aver fatto l'acquisto per una terza persona, la quale date certe condizioni che veniamo ad accennare, è surrogata al compratore nominale senza cessione, senza contratto nuovo, senza il pagamento di costosi diritti erariali.

(1) Il sig. Livio avrebbe, secondo la ipotesi, fatta la dichiarazione d'aumento, e per conseguenza eletto procuratore e domicilio.

(2) Questo giudizio che spiega azione d'indennità è un giudizio principale avente un suo proprio oggetto, comunque rappresenti un episodio del processo esecutivo; quindi la citazione non passa da procuratore a procuratore.

(3) A fronte di una disposizione così precisa, che era pur quella del precedente Codice di procedura sardo (art. 812), è inutile domandare per qual ragione il legislatore non abbia considerata obbligatoria l'offerta sino al punto di pretenderne la esecuzione specifica, e l'abbia cambiata in una multa con danno evidente del debitore spropriato e dei suoi creditori.

(4) Senza bisogno di esibire un mandato, il procuratore esercente è garantito della sua qualità.

CCCX.

Dichiarazione di nomina e accettazione dell'acquirente.

Avanti di me Cancelliere presso il Tribunale civile di Cuneo;

Oggi 24 ottobre 1867,

Si sono presentati il sig. avv. Marc'Antonio B., procuratore esercente avanti questo tribunale, e con esso il sig. Ottavio M., possidente e residente in..., persone a me cognite;

Ha esposto il primo che nel giorno 22 corrente mese, nel pubblico incanto che ha avuto luogo in questa città, si è offerto compratore di una possessione denominata *Cagna magra*, posta nel territorio di..., per il prezzo di L. 6000.

Quantunque egli sia stato riconosciuto con sentenza dello stesso giorno deliberatario definitivo di detto podere (1), sta in verità ch'esso agiva quale incaricato del suo cliente sig. Ottavio M., pel quale unicamente dichiara di aver acquistato il fondo.

Dal canto suo dichiara il sig. Ottavio M. essere in tutto conforme al vero di avere incaricato il sig. procuratore Marc'Antonio B. del prefato acquisto; ratifica e approva il di lui operato, e assume l'acquisto in proprio nome con tutte le obbligazioni che vi sono annesse esonerandone il suo signor procuratore che sarà per rilevare indenne in ogni caso e a qualunque effetto (2).

Sottoscrizioni.

14. *La rivendita.*

« Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, qualunque creditore conformandosi all'art. 665 (3) può chiedere con citazione del compratore in via sommaria che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui » (art. 689).

Manca il compratore all'obbligo suo se, fra le condizioni annunciate trovandosi quella di depositare il prezzo o una quota ragguardevole di esso (4) in un termine più o meno ristretto dopo la delibera, non vi adempie; questa del prezzo è pei compratori la condizione suprema (5). Manca pure al pagamento del prezzo il deliberatario che non dimette *le note di collocazione* che i creditori graduati gli vengono inviando per giudizio del tribunale (6).

(1) Tanto sarebbe, se provvisionale, a primo incanto. Anche l'offerta aumentativa del sesto potrà dichiararsi fatta per un terzo che nel termine di tre giorni vi apponga il suggello della sua accettazione.

(2) Che anche dopo i tre giorni e in qualunque tempo possa il compratore surrogare a sè altra persona è nel suo diritto, ma allora è contratto, trasporto di proprietà, cessione, col dispendio che l'accompagna e con altre conseguenze giuridiche.

(3) Il che vuol dire mediante citazione che abbia tutti i numeri ivi designati.

(4) Dico questo perchè sono fermo nel credere che a mancanze lievi non debba farsi seguire il flagello della *rivendita*, pena non proporzionata, ma invece il creditore o altro interessato potrà costringere il compratore coll'*actio venditi* a pagare ciò che difetta. Se il compratore ha già pagato la massima parte del prezzo; se il deposito delle spese fosse insufficiente di qualche 20 o 30 lire, sarà forse giusto, sarà possibile immaginare ch'egli debba essere spogliato del suo acquisto e aprirsi un nuovo abisso di spese, quando sarà pur facile ridurlo al dovere coi mezzi ordinari?

È questa per me una delle parti più infelici, o almeno delle più oscure del Codice, intorno alla quale il mio piccolo commento, che puoi vedere, non risparmia parole.

(5) Altre condizioni ci possono essere, ma non è agevole concepirle in astratto di tale importanza da provocare la rivendita.

(6) *V.* nota infra.

CCCXI.
Citazione di rivendita.

Avanti il Tribunale di ...

L'istante Dario P., creditore iscritto di Barnaba L., fece vendere a carico di lui all'asta pubblica un predio situato in ... La vendita ebbe luogo nel giorno... e deliberatario definitivo riuscì il sig. Moise L. per la somma di L. 3000, prezzo che rimane ancora insoddisfatto malgrado sia stato più volte il sig. Moise L. eccitato dai creditori a pagare le note di collocazione che gli sono state da qualche tempo notificate (1).

Ritenuto pertanto il disposto dell'art. 718 del Codice di procedura civile (2), e quello dell'art. 663 dello stesso Codice;

Ordinarsi la rivendita ai pubblici incanti del podere già deliberato a favore del signor Moise L. (3) a tutto di lui carico, rischio e pericolo; commettersi al cancelliere il nuovo bando da pubblicarsi, prendendo a base dell'incanto l'offerta che il creditore istante ha già fatta in questa cancelleria nella somma di L. 1800 (4), colla condanna del precedente compratore alla differenza di prezzo che fosse per risultare ...

AVVERTENZE

Effettivamente si fa *tabula rasa* di tutto ciò che è avvenuto e il processo di vendita si riassume dal suo principio. Si ritorna al bando. « Il cancelliere *forma un nuovo bando*, in conformità dell'art. 667, il quale deve inoltre contenere l'indicazione del nome e cognome e domicilio del compratore e del prezzo della vendita precedente », art. 689. Ma il *prezzo della vendita precedente* sarebbe forse il punto di partenza pel nuovo incanto? Ciò non potrebbe ritenersi, poichè rappresentando tutto lo sforzo della offerta, non potrebbe servire qual nucleo di un prezzo da aumentarsi col pubblico concorso. Si direbbe una mistificazione: è tale difatti una condizione di cose che sarebbe creata dalla colpa dell'acquisitore, essendo del resto cosa indifferente pel pubblico che si tratti di una rivendita. In questo vero contratto pertanto che si va ad assumere col pubblico, debbono servarsi le norme comuni di valore e legalmente determinate, e non desumerne delle inconsuete da un caso accidentale. Deferendo anche allo stile pratico, che è sempre buon interprete di disposizioni già antiche (5), è d'uopo stabilire un nuovo principio di prezzo, che può essere *una offerta di creditore, come una nuova perizia:* tantò più che dopo qualche tempo lo stato del fondo può aver subito o in bene o in male notevoli cangiamenti.

(1) Dal caso in fuori che il patto significato nel bando non obblighi a pagar subito il prezzo, come si è di sopra avvertito, il compratore non è tenuto a soddisfarlo che cinque giorni dopo la notificazione delle note di collocazione (art. 718); mancando, i creditori hanno dalla legge espressa facoltà di *promuovere la rivendita.*

(2) L'istante è uno dei numerosi creditori che per avventura siano concorsi nella graduatoria, e vi abbiano ottenuto collocazione. Egli agisce indipendentemente dagli altri, come altri agirebbe indipendentemente da lui. Non li unisce solidarietà d'azione, quantunque si tratti di un interesse comune. Gli altri creditori possono per certo intervenire, ma non sono citati in questo giudizio.

(3) L'azione della *rivendita* nasce ai creditori dalla mora che il deliberatario incorre dopo cinque giorni. Nondimeno in più d'una circostanza il tribunale troverà equo di accordare un nuovo termine al deposito del prezzo, *scorso il quale saranno pubblicati i bandi.* Bisogna però avere in memoria che sino alla pronuncia della sentenza il compratore può scongiurare il pericolo, giustificando il fatto suo (art. 691).

(4) Tributo supposto, lire 30. Moltiplicato cento volte, darebbe il valore reale del fondo, lire 3000. Ma non deve moltiplicarsi che per 60 (articolo 663, capoverso 1°).

(5) Questa era conosciuta col nome di *reincanto.*

15. *Giudizio incidente di nullità degli atti.*

L'art. 695 prescrive il rito senza occuparsi, e ciò è ben giusto, della qualità della eccezione nè degli ostacoli che lo stato della procedura può presentare alla proposizione della nullità. Vediamo ora la eccezione sotto due aspetti diversi.

CCCXII.

Eccezione di nullità degli atti proposta dal debitore.

Avanti il Tribunale civile di ...

Ad istanza del sig. Francesco D., residente a ..., rappresentato ...

Ritenuto che non senza maraviglia l'istante ha veduto per le pubbliche vie affisso un bando nel quale si annunzia che col giorno 25 del corrente mese, a richiesta del sig. Filippo Maria V., asserto creditore, saranno venduti all'asta pubblica due stabili di ragione dell'istante, e ciò in forza di una pretesa sentenza pronunciata da questo ill.mo tribunale, e che non fu mai all'istante notificata (1).

Ritenuto che neppure il bando venale per caso veduto affisso gli è stato notificato secondo il preciso disposto dell'art. 668, quindi

Ad istanza come sopra

È citato il sig. avv. B. C., procuratore del sig. Filippo M. V., residente ...

A comparire alla prima udienza che avrà luogo nel termine di giorni cinque

Per sentir dichiarare la nullità di tutti gli atti ch'ebbero luogo in pretesa esecuzione di sentenza di vendita del tribunale dall'istante perfettamente ignorata, compreso il bando venale ed ogni altro atto precedente e successivo e condannarsi il citato ... (2).

AVVERTENZE

a) Nell'ipotesi della nullità dovendosi il procedimento riassumere *dall'ultimo atto valido* (art. 696), si comincierà dal notificare la sentenza di vendita allo stesso debitore; si rinnoverà il bando con tutto il suo accompagnatorio di notificazioni ed inserzioni, e si avrà cura di enunciare in testa a quello che il precedente bando del giorno *a* è rimasto senza effetto.

La eccezione di nullità potrebbe ferire direttamente lo stesso bando perchè irregolare e mancante di taluno de' suoi requisiti essenziali (3).

Infine lo stesso atto d'incanto può volersi infetto di nullità. Ma l'atto d'incanto e la vendita che lo compie che è mai fuorchè la sentenza del tribunale? (4) Chi voglia annullare la vendita, dovrà dunque porre appello dalla sentenza.

Nè si potrebbe obbiettare l'ultimo disposto dell'art. 695, che non è applicabile appunto perchè non si tratterebbe più di un incidente del giudizio ma dell'appello da una sentenza definitiva.

(1) Fingiamo il caso. Il procuratore di Francesco D. aveva cessato dall'esercizio, era passato, per modo di esempio, alla magistratura quando la sentenza di vendita venne a lui notificata. La violazione dell'art. 367 era flagrante; il debitore ha ragione di sostenere che la sentenza non è stata a lui (nè a legittimo rappresentante) notificata.

(2) Tale citazione deve proporsi quindici giorni prima di quello destinato per l'incanto (art. 695); è una regola che non ammette eccezione quando *si tratta di nullità di atti* — ossia di forma; vedremo or ora se valga lo stesso rituale in eccezioni riguardanti diritti sostanziali.

(3) Sarebbe lungo teorizzare le parti *essenziali* e *non essenziali* del bando. Basti, quelle note estrinseche[essere essenziali, nel cui difetto il pubblico non può decidersi al concorso con quella tranquillità e sicurezza che gli è garantita dalla provvidenza della legge.

(4) Come già si è veduto discorrendo dell'art. 685.

CCCXIII.

Eccezione di nullità degli atti proposti da un terzo interessato (1).

Avanti il Tribunale di . . .

Ad istanza del signor Rinaldo P., residente a . . . , rappresentato . . .

Poichè l'istante nella udienza tenuta dal tribunale nel giorno 10 del prossimo decorso mese di ottobre in confronto di altri concorrenti venne proclamato deliberatario di un fabbricato posto in . . . , venduto a pregiudizio del debitore Leopoldo N. per la somma di L. 4 mila;

Poichè nel giorno 27 dello stesso mese (2) il signor Zaccaria F. pretese di aumentare di un sesto il detto prezzo e ne fece atto in questa cancelleria; fu destinato il nuovo incanto pel giorno 30 del corrente mese di novembre, e nel-l'8 dello stesso mese il bando è stato pubblicato ad istanza del suddetto signor Zaccaria F., notificato, inserito nei giornali;

Poichè nulla è la offerta, essendo stata fatta fuori del termine legale, donde la manifesta conseguenza che l'istante rimane deliberatario definitivo (3);

Sono citati:

Il sig. Zaccaria F., residente a . . . (4);

Il signor B. D., procuratore del debitore spropriato sig. Leopoldo N., residente a . . .

A comparire nel termine di giorni cinque per sentir dichiarare la nullità dell'atto suddetto del 27 ottobre decorso e di tutti i successivi fatti sino a questo giorno o che fossero per farsi sino alla pronuncia della sentenza . . . per ogni e più proficuo effetto di ragione e di legge.

N. N. *usciere.*

Oggi 13 novembre 1867 (5).

Io usciere sottoscritto ho notificato . . .

16. *Giudizio di separazione.*

Si può intervenire nel giudizio di spropriazione « per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù o altro diritto reale... » (art. 699).

Col nome *di separazione* intendesi eziandio la vindicazione del totale messo all'asta, come si evince dal 700 « quando la separazione *riguardi soltanto una parte dei beni...* », dunque può riguardar l'intero.

(1) Questo terzo interessato può ben essere lo stesso deliberatario, secondo la specie che va a proporsi.

(2) Cioè fuori del termine.

(3) Se l'offerta è nulla perchè fuori del termine, non è men chiaro che i creditori non possono rianimarla e renderla efficace incalzando la vendita secondo il placito dell'art. 683. L'offerta nulla non è obbligatoria tampoco per chi la emise, se non che la nullità non potrebbe allegarsi dallo stesso offerente (articolo 57), salvo il caso d'incapacità personale.

(4) La costituzione di procuratore o la elezione di domicilio che si fosse fatta in quell'atto arguito di nullità, non potrebbe attendersi senza dare un valore all'atto medesimo; quindi non si citerà il procuratore.

(5) Quindici giorni prima del nuovo incanto.

Per un effetto che non potrebbe negarsi ad una legge così assoluta, se la nullità dell'offerta non fosse reclamata in questo termine, sarebbe improponibile in qualunque altra sede e tempo, malgrado il terzo non fosse stato personalmente avvertito, ma solo per mezzo delle pubblicazioni.

Abbiamo pertanto tre diverse obbiettive secondo le quali varia necessariamente la forma del chiedere e del sentenziare: quindi tre esempi diversi che serviranno anche a spiegare il concetto.

CCCXIV.

Istanza di rivendicazione totale.

Avanti il Tribunale civile di . . .

L'istante Giuliano P., con atto pubblico del notaio . . . di questa città del giorno . . . ha comprato da Ignazio M., per il prezzo di L. 5000, un caseggiato posto nel sobborgo di porta . . . che va ad uso di pubblico albergo. Acconsentendo alle preghiere del venditore, che n'era il locandiere, gli permise per patto di continuare ad abitarvi per lo spazio di un anno (1). Correndo questo termine, un signor Lazzaro C., sedicente creditore d'Ignazio M., ha fatto esecutare il detto stabile, e le cose sono arrivate al punto che dagli avvisi portati dai giornali e dagli editti pubblici l'istante è venuto in cognizione che la sua proprietà sta per essere venduta al pubblico incanto.

A far valere gl'incontrastabili diritti che gli derivano dal suo acquisto, anteriore alla procedura di spropriazione intentata contro chi non era più proprietario dello stabile, l'istante elegge il proprio domicilio in questa città nella casa del signor Icilio F., negoziante nella via . . . , e nomina procuratore il signor avv. P. R., residente nella stessa città.

E ad istanza dello stesso Giuliano P.

Sono citati — Il signor avv. Benedetto C., procuratore del sig. Lazzaro C., residente a . . . , asserto creditore procedente, e il sig. avv. Porcio N., procuratore del sig. Ignazio M., che figura debitore . . . (2), a comparire all'udienza del giorno . . . affinchè....

Ammesso l'intervento in causa dell'istante, sia dichiarata nulla la esecuzione praticata da Lazzaro C. sul caseggiato sopra indicato, restituirsi le cose nel primitivo stato; e decorso essendo l'anno di comodo accordato al venditore, ordinarsi il rilascio dello stabile all'istante medesimo, nella condanna . . . (3).

CCCXV.

Istanza di separazione (4) *di corpi indeterminati.*

Avanti il Tribunale di . . .

Nell'anno 1864 passò di questa vita il sig. commendatore Basilio G. senza testamento; gli succedevano i suoi due figli Ernesto e Luigi. Ernesto ritenne il patrimonio, lo amministrò, fece anche dei debiti; Luigi viaggiava. Ritor-

(1) Senza ciò non s'intenderebbe come l'immobile fosse stato colpito in sua mano pel debito altrui, e il giudizio avrebbe avuto tutt'altro andamento.

(2) Sono questi a citarsi secondo l'art. 699.

(3) Questo attore non chiede una dichiarazione di diritto di una proprietà che non è impugnata, e non è in questione: solo è stata *supposta* una proprietà diversa. E nonostante è una *vindicatio*, poichè dopo la trascrizione, segnatamente, il possesso ha fatto passaggio dal debitore (che venduto il fondo non ne fece la tradizione) nel giudice amministrante e procedente nell'interesse dei creditori.

(4) Nella specie or ora esposta, tutta la sostanza caduta erroneamente nel pegno è rivendicata: la esecuzione cessa. Qui prosegue ma sopra una parte soltanto, l'altra è *separata*, cioè restituita al suo proprietario.

nato dai suoi viaggi, ha trovato che gli stabili A. B. C., componenti in molta parte l'asse paterno, erano colpiti da esecuzione per un certo signor Lucio S., che si pretende creditore verso Ernesto di forti somme.

Luigi è in diritto di separare dai beni oppignorati la metà indivisa che a lui appartiene, e di vendicarla libera in poter suo (1); di conseguenza

Ad istanza del signor Luigi G., residente ad Aiaccio in Corsica, che elegge domicilio in questa città nella casa del signor avv. B. T., via . . . , n° . . . , che va a costituirsi suo procuratore;

Sono citati — Il sig. avv. D. E. procuratore del sig. Lucio S., residente . . . — Il signor Ernesto G., residente a . . . (2),

A comparire alla udienza del tribunale nel giorno . . . del corrente mese, ore . . . , così fissata dal signor presidente (3), onde

Ammesso l'intervento del citante (4), sia ordinata la separazione della metà dei beni stabili e rispettivi accessori inerenti e pertinenti (5) a favore dell'istante medesimo; nominarsi periti per procedere alla divisione e separazione; **restituirsi** per la metà i frutti percetti dal sequestratario giudiziale (6); condannarsi il signor Lucio S. al risarcimento dei danni . . .

AVVERTENZE

Se l'azione di divisione non è promossa pendente il giudizio esecutivo, il proprietario potrà far valere i suoi diritti, a compita delibera, contro il compratore, secondo i principii di ragione. Egli non può riputarsi vincolato al processo nel quale non fu chiamato, nel quale non ebbe parte. Soltanto sarebbe a disputarsi, se essendo per avventura concorso in qualità di creditore iscritto sul prezzo ricavato dalla vendita, avesse con ciò rinunciato all'azione reale vendicatoria; il che però non potrebbe che dipendere dalla varietà delle circostanze e finirebbe in una questione di fatto.

Quale risoluzione prenderà il tribunale? « Quando la separazione riguardi soltanto una parte dei beni (dice l'art. 700) si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale ordini di soprassedere ». Nulla di più semplice che il tribunale in una questione di divisione ordini di soprassedere. Altro sarebbe, e a questo intende la regola generale dell'art. 700, ove la domanda di separazione riguardi un corpo certo e determinato (7).

(1) Luigi ha questa pretesa; gli potrà esser contrastata ove, per es., un mandato tacito dell'assente avesse autorizzato l'amministratore, o i debiti si fossero incontrati per necessità della stretta amministrazione; ma ciò riguarda il merito.

(2) Si cita il debitore personalmente nel supposto che non abbia costituito procuratore.

(3) A differenza delle domande che versano sull'annullamento di atti di procedura, quelle concernenti la proprietà, e quindi la materia stessa del pegno giudiziale, basta proporle *in una udienza anteriore a quella stabilita per la vendita* (art. 699, capov.).

(4) Non si chiede la nullità dell'esecuzione, la quale valida in una parte, ebbe ragione di essere.

(5) Possiamo immaginare che la esecuzione abbia tratto a sè cogli stabili eziandio gl'istrumenti della coltivazione, le dotazioni, ecc. È naturale che rendendosi al proprietario indiviso ciò che gli spetta in fondi, abbia ancora quanto altro occorre ad essere completamente forniti. Ma la bufera che è passata su questa proprietà può avere nel fatto reale staccati gli accessori dal principale fittizio. Si è visto che gli animali, gli attrezzi, ecc., comunque, al paro dei frutti, immobilizzati all'effetto di aumentare il prezzo, sono venduti necessariamente colla forma dei mobili. Se si conservassero ancora, ritengo dovessero *in natura* consegnarsi al comproprietario, in relazione ai fondi che gli si assegnano. Se venduti, essendo il fatto irrevocabile, si supplirà in danaro non a misura di prezzo ricavato, ma a rigore di stima.

(6) Perciò, quantunque la legge non lo prescriva, è indicata dalla ragione la citazione del sequestratario giudiziale, che è il vero possessore attuale *loco judicis*.

(7) Sono stati esecutati i fondi A., B., C. Si domanda la separazione del terzo; sugli altri due fondi non cade questione; e previa la correzione del bando si procede oltre nell'incanto.

CCCXVI.

Istanza di separazione o contemplazione di diritti che modificano la proprietà esposta in vendita.

Avanti il Tribunale di . . .

Lucrezio D., facendosi creditore di somme verso Onorato M., ha posto sotto esecuzione una casa con piccolo orto annesso, situata . . . Gli atti sono stati proseguiti sino alla pubblicazione del bando venale, nel quale si legge che il fondo è di libera ragione ed uso dello spropriando debitore.

Ciò non sussiste. La Rosa L., vedova M., è costituita usufruttaria sua vita naturale durante di un appartamento di detta casa e precisamente . . . (*si descrive con esattezza la parte soggetta all'usufrutto*), come risulta dal testamento del defunto Antonio M., che fu già autore dell'attuale Onorato M. e marito della istante; il quale testamento è del giorno . . ., notaro . . .

Sebbene niun danno possa la legataria dell'usufrutto temere da una vendita fatta fra terzi nella quale fosse dissimulata la esistenza di quel diritto (1), tuttavia per ogni buon fine di giustizia e la verità abbia luogo.

Ad istanza di Rosa L. vedova M., residente . . ., che elegge . . . rappresentata . . .

Si citano — Il sig. Lucrezio D., residente a . . ., creditore istante . . . — Il sig. Onorato M., debitore oppignorato,

A comparire . . . (*udienza fissata*),

Per sentire, ammesso l'intervento della signora istante, ordinarsi la modificazione delle condizioni del bando venale nel senso che la casa esposta in vendita è soggetta in parte a vitalizio usufrutto a favore . . . (2).

17. *Appello* (art. 704).

Dopo la sentenza che ammette o rigetta la separazione, viene l'appello. Dal meccanismo pesante e regolare come una marcia funebre, del processo esecutivo, si passa a dispute talvolta gravissime ed assorbenti. Che avviene mai di quel creditore che vagheggiando il soddisfacimento del suo credito, si vede di fronte un novello avversario ed una lite inestricabile! È nella natura delle cose, che, segnatamente quando l'azione del terzo abbraccia la totalità del pegno, l'incidente diventi principale: quindi l'appello è trattato colla solennità, e direi quasi colla pompa dei termini e delle forme degli appelli ordinari (3).

(1) Così può dire ogni proprietario di un diritto reale, che si vede trascurato nella vendita; una opposizione leale è nello stesso tempo un avvertimento utile che preserva da errori di cui, a grande discredito della giustizia, il deliberatario dovrebbe subire le conseguenze.

(2) L'atto pratico mette in palese che colla dizione — *separazione di usufrutto*, *di servitù* e di altri diritti reali inerenti — non si fa che affermare l'esistenza di un'affezione del fondo; e *separare* non significa che rispettare il diritto reale, facendone la debita manifestazione al futuro compratore, con analoga diminuzione di prezzo.

(3) Stimiamo inutile dare qui altri modelli, non potendo essere dissimili da quelli proposti esponendo il titolo *dell'appellazione*, aggiunta la cautela dell'articolo 704. « L'appellante deve inoltre prima della udienza stabilita per l'incanto notificare al procuratore del creditore istante la dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla sentenza ».

18. *Il processo di spropriazione contro il terzo possessore* percorre la stessa via (è sempre un immobile che si deve vendere all'asta): ma non essendo debitore, e avendo il terzo possessore diritto di scelta fra pagare o dimettersi dal possesso e rilasciare il fondo ipotecato, ha un carattere diverso. Premesso al debitore il precetto ordinato dell'art. 659 (V. *form.* CCLXXXIX), si manda al terzo possessore una ingiunzione presso a poco del tenore seguente.

CCCXVII.

Atto d'ingiunzione al terzo possessore.

Io usciere sottoscritto, addetto al Tribunale civile di . . .

Ad istanza del signor Gregorio X., residente . . . , con domicilio eletto in questa città nella casa . . .

Ho notificato

Al sig. Corio M., residente a . . . , il precetto che già in nome dell'istante medesimo venne per me fatto al signor Giulio N., debitore, del tenore seguente:

(Segue letteralmente il precetto coll'atto di notificazione) (1).

Quindi ho diffidato e intimato lo stesso signor Corio M. a dovere nel perentorio termine di giorni trenta pagare la somma di L. 5600 pei titoli e cause specificate nel suddetto precetto, o rilasciare il fondo ipotecato, già individuato nello stesso precetto (2), scorso il qual termine, il fondo sarà venduto al pubblico incanto a tutte spese dello stesso terzo possessore.

N. N. *usciere.*

(Atto di notificazione).

19. « L'atto di rilascio dell'immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione la quale ne spedisce certificato » (art. 2019 del Cod. civ.).

CCCXVIII.

Atto di rilascio dell'immobile.

Oggi 20 novembre 1867. In Ravenna.

Avanti di me cancelliere del tribunale civile sedente in questa città,

È personalmente comparso il sig. Corio M., possidente, persona a me cognita, residente a . . . , dichiarando:

Che nel giorno . . . , per opera dell'usciere B. C., venne a lui notificata, ad istanza del signor Gregorio X., ingiunzione precettiva a pagare la somma di

(1) Il precetto enuncierà che non pagandosi dal debitore la somma, si procederà alla spropriazione del possessore del fondo ipotecato, che sarà pure individuato con precisione. L'ingiunzione che si fa al terzo possessore è contemporanea, ossia immediatamente posteriore.

(2) Ed è in relazione coll'art. 2014 del Codice civile. « Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può far vendere l'immobile. La vendita però non avrà luogo se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore colla intimazione di pagare o rilasciare l'immobile » (art. 2013).

L. 5600 pei titoli e cause espresse in detto atto, o a rilasciare la possessione di cui appresso, colla comminatoria che il detto immobile sarebbe venduto a tutte spese del terzo possessore.

Non essendo il comparente tenuto personalmente a pagare il debito (1), e volendo esonerarsi da ogni spesa, dichiara l'animo suo di rilasciare e in effetto rilascia a disposizione del tribunale e di chi di ragione la possessione suddetta che così descrive ... (*denominazione, confini; accessori, mobili, ecc.*), salvo ogni suo diritto ed azione contro il venditore.

Dichiara che sino da questo momento abbandona la casa padronale ove abitava, avendone ritirate le sue mobiglie; e solamente ritiene provvisoriamente e come semplice custode il fondo stesso e suoi accessori, che è pronto rimettere al sequestratario giudiziale e alla persona che il tribunale sarà per nominare (2).

Sottoscrizioni.

CAPO SECONDO

DEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE

1. Con un sistema sconosciuto ai precedenti Codici di procedura, il concorso dei creditori (3) è intimato colla sentenza di vendita, siccome fu notato a suo luogo, scorrendo dalla notificazione del *primo bando* o editto d'asta un termine di trenta giorni o fare le relative domande e produrre le prove; e difatti colla emanazione dell'editto, che deve notificarsi ad ogni creditore iscritto, si sono illustrati tutti i dati necessari per ben conoscere il soggetto della vendita.

La sentenza di vendita delega il giudice alla relativa istruzione; ma è sempre nella cancelleria del tribunale che si fanno le dichiarazioni di credito, e il deposito dei titoli.

CCCXIX.

Dichiarazione di credito iscritto e domanda di collocazione.

Oggi ... In ...

Avanti di me cancelliere del tribunale civile sedente in questa città (4) è comparso il signor avv. P. R., il quale nel nome e interesse del suo cliente signor Bernardino V. (5), residente a ...

---

(1) Nel qual caso non potrebbe dimettersi dal possesso, o dimettendosi non abbandonerebbe la sua responsabilità personale di pagare tutto quanto il debito, eziandio superiore al valor venale del fondo (art. 2016 del Codice civile).

(2) « Il terzo possessore è custode dell'immobile rilasciato finchè questo non sia consegnato all'amministratore » (art. 2019 del Codice civile).

(3) Piuttosto che *giudizio di graduazione*, al dire dell'art. 666, n. 4: poichè il *giudizio* s'intende cominciato più tardi, quando i materiali già accumulati si presentano al giudice.

(4) Dice l'art. 709: « i creditori iscritti *dovranno depositare nella cancelleria* le loro domande... ». Quale cancelleria? Quella del tribunale che ha autorizzata la vendita e delegato uno dei suoi giudici.

(5) Il procuratore costituito può rappresentare anche in questo atto utile il suo cliente senza bisogno

Essendo che con sentenza di questo tribunale civile del giorno ... venne aperto il giudizio di graduatoria e fissato il termine legale ai creditori iscritti; e che dalla notificazione del bando venale eseguita al suddetto signor Bernardino V. risulta la stessa ingiunzione ripetuta come richiede la legge (1), perciò il comparente, nel termine legale,

Chiede opportuna e congrua collocazione sul prezzo di vendita dei fondi A. B. — affetti alla sua ipoteca — pel seguente credito:

Capitale iscritto	L. 10,000
Interessi arretrati a tutto il giorno presente, salvi i decorrendi	» 1,200
Totale	L. 11,200

Documenti giustificativi:

1° Atto pubblico di creazione del debito e costituzione della ipoteca ... 2° ... 3° ... (2).

Avv. P. R. *procuratore*.

AVVERTENZE

La legge non ingiunge la notificazione di codesto atto, come suole quando l'atto è necessario e si eseguisce in un tempo assegnato. Ognuno che abbia interesse è avvisato e può, quando gli piaccia, volgere il piede verso l'ufficio sempre aperto e vedere il fatto suo. (V. art. 709 capov.°).

La notificazione dee farsi per quei creditori tardivi che vengono *dopo il deposito in cancelleria dello stato di graduazione* ammessi *sino a che sia cominciata la relazione della causa alla udienza*. L'obbligo però di tale notifica non è dalla legge ma dal regolamento del 1865 (3). Questa disciplina suppletaria è buona; ma la insinuazione del titolo ipotecario non sarebbe meno valida e non si dovrebbe meno tener in conto dal giudice graduatore.

2. Il lavoro giuridico riserbato al giudice delegato dall'art. 911, è preceduto e pressochè preparato dal cancelliere che raccoglie ed ordina i materiali a quest'uopo.

Parte dei documenti egli ricava dagli atti stessi d'incanto come *il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili venduti* (art. 710), parte n'estrae d'ufficio ove occorra, o gli sono forniti dagli stessi creditori.

di speciale autorizzazione. Ciò s'intende se il creditore era già in causa. Se no, come quelli che si fan vivi per la prima volta producendo i loro titoli in graduatoria, dovrà esibire un mandato e lasciarlo in deposito presso il cancelliere.

(1) L'atto di bando non è fra' documenti giustificativi del credito; basterà, io credo, accennarlo; si produrrà allorchè sia contestata la tempestività della istanza, sapendosi che la istanza si dee fare nei trenta giorni, sotto pena di non essere contemplato nel lavoro dell'istruttore; il che però non toglie che lo si possa essere nel lavoro definitivo con qualche sopportazione di spese (art. 714).

(2) Il sistema anteriore era diverso in pressochè tutte le procedure. La graduatoria soleva aprirsi *dopo il deliberamento*. Il presidente delegava un giudice sulla istanza di un interessato, qual si fosse. Si assegnava un termine abbastanza lungo alle insinuazioni e produzioni; termine che non cominciava a decorrere che dalla notifica. Il concorso o, come si esprime il testo, *giudizio* di graduazione, ora deve ritenersi aperto *d'ufficio*, per ordinamento di legge, colla stessa sentenza di vendita, benchè il termine obbligatorio non muova che dalla notificazione del bando.

(3) « I creditori menzionati nell'art. 714 del predetto Codice devono notificare per semplice atto di uscière la loro comparizione agli interessati acciò possano prender cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, alla udienza in cui sarà spedita la causa » (art. 237).

Questa parte del processo, raccomandata ai cancellieri per la sua importanza, è governata da disposizioni regolamentarie assai opportune (1).

3. « Il giudice delegato, nel termine di giorni quaranta dalla consegna fattagli, deve formare lo stato di graduazione e depositarlo nella cancelleria » (art. 711).

CCCXX.

Stato di graduazione.

Noi avv. B. R., giudice delegato,

Nel giudizio di graduazione sui seguenti prezzi ricavati da vendite giudiziali eseguite, ad istanza di Agostino R., residente a . . . , a pregiudizio del debitore Osimo P., residente . . ., nei giorni . . .

Sui fondi rustici A. B. (lotto primo) venduti per	L. 18,000
Sopra altro fondo rustico C. (secondo lotto) venduto . . .	» 15,000
Sopra un caseggiato in borgo . . . (terzo lotto) venduto . .	» 7,600
Sopra un diritto di usufrutto su fondo rustico D. (terzo lotto)	» 600

Sono comparsi e hanno prodotto in termine i loro titoli:

1° Agostino R., residente a . . . , rappresentato dal suo procuratore S. B., residente a . . . ;
2° Giustina U., residente a . . . , quale madre e tutrice de' suoi figli minori Luigi, Stefano e Paolina U., rappresentati;
3° Macario F., residente a . . . , rappresentato da . . . ;
4° Alfonso L., residente a . . . ;
5° Luigia N. vedova ed erede di Antonio N., residente a . . . (2);
6° Secondo R., residente a . . . ;
7° Formoso B., residente a . . . , rappresentato da . . . ;
8° Muzio V., residente a . . . , rappresentato da . . . ;
9° Ignazio R., residente a . . . , rappresentato da . . . ;
10° Primo e Secondo fratelli S., residenti a . . . , rappresentati da . . . . ;
11° Pietro C., residente a . . .

(1) I cancellieri hanno un registro « delle domande di collocazione e dei relativi documenti, il cui deposito è prescritto dall'articolo 709 del Codice di procedura (art. 275 del regolamento, n. 8). La norma è stilata dall'art. 236 dello stesso regolamento. « Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione e le istanze e opposizioni degli interessati. — In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizioni delle parti davanti il giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso sino alla chiusura definitiva del giudizio ».

È chiaro per sè, ma reso più perspicuo per questo articolo, che i creditori vengono presentando in cancelleria le loro deduzioni e risposte scritte in quel periodo che antecede l'operazione del graduatore, nè vedesi che sia d'uopo notificarle, poichè quel processo che si viene costruendo, è per così dire alla visione perpetua degli interessati.

Anche lo *stato di graduazione*, secondo l'articolo del regolamento, fa parte del volume; e s'intende che dopo esteso e sottoscritto dal giudice delegato, vi si unisce in guisa permanente coi varii decreti (provvedimenti) che si pronunciano dallo stesso giudice.

(2) La legge non obbliga a farsi rappresentare da procuratore; ma chi voglia aver voce nel successivo giudizio contenzioso che va ad elevarsi avanti il tribunale dovrà farlo, non potendosi in tal sede piatire se non per ministero di procuratore esercente.

Noi avv. Gherardo P. giudice delegato,

Vista la sentenza di vendita pronunciata da questo tribunale civile nel giorno . . . , colla quale siamo stati delegati a formare il progetto di graduatoria;

Visto il certificato di trascrizione della sentenza suddetta;

Visto il certificato d'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori (1);

Visto l'estratto della sentenza di delibera coll'inserto verbale d'incanto onde risultano i prezzi delle vendite definitive sopra indicati;

Visto lo stato generale delle ipoteche che colpiscono i diversi beni del cui prezzo si tratta;

Viste le domande di collocazione presentate dai creditori concorrenti, i documenti rispettivamente prodotti a sostegno delle loro domande; le osservazioni e deduzioni scritte, pro e contro, dagl'interessati, Assegniamo ai creditori concorsi le posizioni seguenti:

Sul complesso dei prezzi:

Agostino R., per le spese di giustizia fatte nel comune interesse dei creditori (2) liquidate in L. 346 50.

Sul prezzo del 1° lotto di L. 18,000:

1° Luigia N., vedova . . . , pel suo credito dotale di L. 8000 cogl'interessi di un'annata (3), in forza dell'istrumento di costituzione di dote del giorno ... notaro . . . ; più per aumento dotale costituito in detto rogito L. [illegible]000, oltre le spese d'iscrizione, insinuazione e produzione.

2° Agostino R. pel suo credito ipotecario risultante dal rogito . . . nella somma capitale di L. 9500, oltre gl'interessi di due annate e di quelle in corso, e le spese d'iscrizione, insinuazione e spedizione.

E così rimane esaurito il prezzo ricavato dal primo lotto.

Sul prezzo del 2° lotto di L. 15,000:

1° Lo stesso Agostino R. per quanto non ha potuto conseguire sul prezzo precedente, L. 1840.

2° Alla Giustina U., in nome e rappresentanza de' suoi figli minori:

a) Per le spese d'iscrizione, insinuazione e produzione;

b) Per la somma capitale di L. 6000 a garanzia di evizione di fondo comprato da . . . con rogito . . . Ma essendo il diritto eventuale si graduano invece i creditori successivi.

3° Macario F. per la somma di L. 5600, spese ecc., come da rogito . . .

4° Alfonso F. pel suo credito di L. 3000, risultante da rogito . . . , con due annate arretrate d'interessi e quella in corso, oltre le spese ecc.

5° Secondo R. pel suo credito sterile di L. 3500. — Alla condizione però che questi due creditori prestino valida garanzia di restituire le somme che vanno a percepire quante volte si verificasse il diritto eventuale di Giu-

(1) « Il cancelliere nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva fa trascrivere la sentenza di vendita, sotto pena di una multa estendibile a Lire 1000, oltre il risarcimento dei danni » (art. 684, in fine).

(2) Art. 1961 del Codice civile.

(3) Supponendo che sia vedova da un anno.

stina U., e a di lei favore nella sua qualità di madre e tutrice di . . . (1). Così restando esaurito il secondo lotto.

SUL PREZZO DEL 3° LOTTO DI L. 7600:

1° Formoso B. pel suo titolo di pensione vitalizia di annue L. 300, come da atto pubblico del notaio . . . E per l'effetto sarà detratta a favore di esso vitaliziario la somma di L. 6000, che verrà depositata nella cassa dei depositi giudiziali (2) onde garantire l'annua rendita vitalizia a favore del suddetto (3).

2° Muzio V. pel suo credito di L. 2500 cogl'interessi decorsi e decorrendi sul capitale suddetto, vincolato come sopra (4).

3° Ignazio R. pel suo credito di L. 5000 parimenti cogl'interessi, sino alla capienza, sul capitale suddetto vincolato come sopra; salvo che questi due creditori non propongano altri mezzi idonei e proficui a garantire l'annua pensione vitalizia (5).

SUL PREZZO DEL 4° LOTTO DI L. 600:

Pietro C., unico creditore iscritto pel suo credito di lire 1000 ed interessi; ma esistendo su questa somma sequestro ad istanza dei suoi creditori Primo e Secondo fratelli S., la somma di lire 600 viene assegnata in parti uguali ai suddetti fratelli S. in conto del loro credito di L. 2860 (6).

In questo modo proposto lo stato di collocazione, destiniamo la udienza nel giorno . . . mese . . . , nella quale le parti potranno comparire avanti di noi per fare tutte quelle deduzioni e osservazioni che stimeranno del loro interesse e secondo giustizia (7).

Data B. R. *giudice delegato.*

Io Cancelliere infrascritto

Attesto che il sutrascritto stato di graduazione è stato dal signor giudice delegato depositato in questa cancelleria.

Oggi 24 luglio 1867 (8). N. N. *cancelliere.*

(1) Articolo 2091 del Codice civile. « La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, semprechè questi diano cauzione di restituire alla occorrenza le somme esatte.

Avverti che l'immaginato Macario F. non fu obbligato a dar cauzione pel motivo ch'egli non guadagna il posto per l'esclusione di Giustina creditrice eventuale, mentre rimaneva sufficienza di prezzo per essere soddisfatti amendue. Invece la cauzione è stata imposta ai due creditori successivi perchè dalla collocazione effettiva del credito di Giustina essi sarebbero rimasti esclusi.

(2) O altro monte destinato a questo scopo.

(3) La ipotesi è sempre che il vitaliziante sia lo stesso debitore; il capitale vincolato alla rendita vitalizia è dovoluto come di ragione ai creditori di lui.

(4) Le spese d'iscrizione, produzione e simili, fatte nel particolare interesse del creditore, seguono la sorte della guarentigia attaccata al credito.

(5) Si è voluto offrire anche questa combinazione, già prevista dall'art. 2090 del Codice civile.

(6) Appresso il quadro dei creditori che si graduano direttamente e ipotecariamente giusta la data delle loro iscrizioni, la legge avvisa che il giudice delegato forma lo stato di graduazione dei *creditori dei creditori* (art. 715).

Sono questi creditori opponenti o sequestranti, non muniti d'ipoteca, i quali vengono a raccogliere nè più nè meno quel gruzzolo che spetterebbe al loro debitore. Come creditori semplicemente chirografari, ricevono la distribuzione della relativa somma in proporzione dei loro crediti e per contributo, secondo la Formola.

(7) Il termine non è minore di giorni venti e non maggiore di trenta dal deposito in cancelleria (articolo 711).

(8) Con ciò viene suggellato l'adempimento dell'articolo 711, e stabilita la prova che lo stato era già completato, mediante il deposito, prima dei quaranta giorni.

Dichiaro pure io cancelliere infrascritto di avere ritirato dall'usciere signor P. S., addetto a questo tribunale, l'attestazione delle notifiche eseguite nei giorni 25, 26 e 27 dello stesso mese ai signori procuratori delle parti come dagli atti presso me esistenti.

Oggi 28 luglio 1867. N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

Supplisce la pratica ove tace la legge che non può regolamentare il sospiro e fa anche troppo. Si crede che il biglietto inviato dalla cancelleria *ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi e al compratore* (1) sarà in carta libera; che nondimeno il mezzo sarà l'usciere, l'uffiziale pubblico cioè che abbia qualità di attestare la consegna del biglietto; l'originale o gli originali sono poi riportati al cancelliere che di tal maniera è messo in grado di chiudere l'atto colla dichiarazione ora proposta.

4. Il periodo che succede al deposito del lavoro del giudice delegato, è utilmente impiegato dagl'interessati che fanno i loro studi e rilievi sulla proposta del giudice e preparano materia all'adunanza che avrà luogo nel giorno destinato.

CCCXXI.

Processo verbale del congresso dei creditori avanti il giudice delegato.

Oggi . . .

Sedendo il signor avv. . . . , giudice delegato, presente e assistente me cancelliere infrascritto,

Con sua ordinanza del giorno . . . , il signor giudice delegato destinò l'attuale udienza all'effetto che i creditori ed interessati nello stato di graduazione da lui compilato relativamente al prezzo dei beni stabili giudizialmente venduti a pregiudizio del debitore O. R., possano presentarsi e dedurre le loro osservazioni ed obbiezioni (2).

Mandati gli opportuni avvisi e intimazioni in tempo debito ai signori interessati, sono intervenuti i seguenti signori:

A. B. procuratore di . . .

C. D. procuratore di . . . (3) ecc.

Dopo mezz'ora d'indugio, non essendosi presentato alcun'altro dei chiamati, io cancelliere d'ordine del signor giudice ho letto ad alta voce lo stato di graduazione; il signor giudice rivolgendo la parola ai qui congregati signori, li

(1) Così l'articolo 712. Se il debitore non avesse procuratore e, in altri termini, fosse contumace, non dovrebbe notificarglisi l'avviso (che è nello stesso tempo la intimazione di un atto importantissimo e una citazione), non si dovrebbe, dico, mediante affissione, giusta l'articolo 695, capoverso, ed altre disposizioni analoghe? C'è materia a dubitare, e appunto per questo è da consigliarsi la notifica anche al debitore.

(2) Il processo verbale non ha bisogno di fare sfoggio di notizie storiche, nè di ritrarre i particolari di quanto dev'essere sufficientemente esposto nello stato di graduazione, che però il cancelliere dovrà leggere alla adunanza, come appresso.

(3) Poichè gli avvisi furono diretti ai *procuratori*, è a ritenersi che questi si presenteranno a nome dei loro clienti; ma per qual ragione si rifiuterebbe l'ingresso allo stesso cliente, eziandio non accompagnato dall'angelo custode? Avete chiamato il compratore, e il compratore non potrà presentarsi in persona per dire, a mo' d'esempio, che vi siete ingannato sulla quantità del prezzo, e ch'essa è minore di quella che avete supposta?

ha invitati a dire se abbiano a proporre osservazioni oltre quelle che hanno fatto e se in esse persistono.

I signori ... hanno risposto che persistono nelle emesse obbiezioni delle quali hanno chiesta la lettura, il che d'ordine del signor giudice io cancelliere ho eseguito; e riportatane nuova conferma, il signor giudice ha formolate le questioni nel modo seguente:

1° Se come sostengono Macario F. ed Alfonso F. debba espellersi o no dal concorso il credito di Giustina U. nella spiegata sua rappresentanza per essere nulla la iscrizione, atteso l'errore di data sotto la quale sarebbe stato enunciato il titolo costitutivo del credito (1).

2° Se come pretende Pietro C. sia o no da rigettarsi la opposizione fatta dai pretesi suoi creditori Primo e Secondo S., perchè fondata sopra scrittura privata ch'esso dichiara di non riconoscere (2).

3° Se . . .

Tali questioni si rimettono al giudizio del tribunale, e saranno discusse nella udienza del giorno . . .

Chiuso, previa lettura ad alta voce, il presente processo verbale, si è passato alle sottoscrizioni (*di tutti gl'intervenuti, del giudice e del cancelliere*).

AVVERTENZA

La operazione del giudice delegato è di sua natura un proposto, un progetto che non ha virtù definitiva se non è omologato dal tribunale quantunque le parti non facessero opposizione, ed anzi ne accettassero i risultati. Il giudice dovrebbe ad ogni modo rinviare le parti al tribunale a udienza fissa; soltanto non avrebbe a formolare delle questioni perchè non ce ne sarebbero.

CCCXXII.

Sentenza di graduazione.

In nome . . .

Nella causa di graduazione fra . . . Il Tribunale di . . . ha pronunciata la seguente — Sentenza:

Conclude l'avv. . . . , procuratore dell'istante signor . . . , pronunciarsi la omologazione dello stato di graduazione . . .

Concludono i procuratori A., B., C. che . . .

Visto lo stato di graduazione formato dal signor L. B. giudice delegato;

Udita la relazione della causa esposta dallo stesso signor giudice (3);

Ritenuto che le opposizioni sollevate da alcuna delle parti e non punto variate nè modificate all'udienza (4), si compendiano nei quesiti seguenti già formolati nel processo verbale del giorno . . . (5):

(1) V. la specie sopra ideata, Formola CCXX.

(2) Così una causa può generarne altre. Sarà poi dell'accortezza del tribunale il risolvere se in questa parte il giudizio graduatoriale debba sospendersi per dar luogo alla verificazione della scrittura, ad esami, a perizie, ecc., o piuttosto permettendo al creditore ipotecario dimostrato e certo di ritirare il prezzo, mandar salve le ragioni degli opponenti ad altro giudizio.

(3) È congruo che la relazione sia fatta dal giudice che ha sì piena cognizione del processo; ma altro potrebbe il presidente nominare.

(4) Il che è nel diritto delle stesse parti che potrebbero anche rinunziare alla opposizione.

(5) Non si può facilmente dipartire dal sistema della procedura che esige l'enunciato delle questioni la cui discussione è rimessa alla udienza del tribunale

1° . . . 2° . . . 3° . . . (1).

Ritenuto che ...

Che ...

Per questi motivi:

Dichiara ferma la collocazione accordata nello stato di graduazione a Giustina U. nella spiegata sua rappresentanza; e rigetta ogni eccezione in contrario (2);

Non farsi luogo a veruna pronunzia di diritto intorno all'assegnazione pretesa dai fratelli Primo e Secondo S. della somma di L. 600 dovuta a Pietro C., riservando alle parti le loro azioni e ragioni in competente sede di giudizio (3).

Ordina che la predetta somma di L. 600 sia consegnata a Pietro C., purchè presti efficace e valida cauzione di restituirla ai suddetti Primo e Secondo S. qualora venisse così giudicato; altrimenti sia depositata a cura del cancelliere nella cassa ...

E con tali variazioni ed aggiunte omologa lo stato di graduazione del giorno ... e ne ordina la piena esecuzione.

Dichiara accertate e liquidate le spese del giudizio nella somma di L. . . . in conformità della nota di cancelleria, da prelevarsi prima di ogni credito a favore di . . . (4);

Pronuncia la decadenza dei creditori non comparsi; ordina la spedizione delle note di collocazione a favore dei creditori utilmente graduati, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile e che non hanno prodotti i loro titoli (5) per quanto colpiscano i fondi il cui prezzo è stato distribuito.

. . . . .

5. *Liquidazione dei crediti dopo l'omologazione.*

Sono fissate le massime; il tribunale però non ha fatto una liquidazione minuta che del resto sarà il risultato di un semplice calcolo computistico. Anche le somme capitali sono per l'ordinario determinate, ma vi ha sempre accessori da liquidarsi, interessi in corso, spese particolari ai creditori graduati che vengono nella linea del credito principale. I creditori possono di leggeri intendersi fra loro, e resta a sapersi se sia necessario un congresso, se debba farsi la prova di un accomodo tentato; e questo non può ammettersi (6). La istanza che si faccia per la nomina del perito, mostrerà che le parti non sono state d'accordo.

che dovrà occuparsene in modo speciale, sebbene sia in sua facoltà di cangiare la formola, e nel suo dovere di risolvere eziandio le questioni nuovamente prodotte.

(1) *V.* la Formola precedente.

(2) Sulle questioni formalmente proposte il tribunale non deve soltanto ragionar nei motivi, ma deve risolverle nel dispositivo; altrimenti sarebbe nullità. Non basterebbe la conferma dello stato di graduazione, quasi pronuncia implicita.

(3) Colla risoluzione che segue il tribunale esaurisce il cómpito proprio. La questione sarà portata *ex novo* al pretore nel cui territorio ha residenza colui che sarà il convenuto.

(4) È palese che cotali spese sono quelle fatte nell'interesse comune dei creditori; bisogna anche fare attenzione a quelle spese che stanno a carico del compratore, come quelle di trascrizione della sentenza di delibera, ed altre.

(5) Formola della legge (art. 716, capov. 2) che converrà mantenere nella sua generalità; al conservatore delle ipoteche il darvi analoga esecuzione.

(6) *Se le parti non si accordano* — così l'articolo 717. Potrebbe obbiettarsi che non importava il dirlo. È vero; ma è forse il solo pleonasmo che incontriamo nel Codice?

CCCXXIII.

Istanza per la nomina del perito alla liquidazione.

Ill.mo signor Giudice delegato.

Per dare eseguimento alla sentenza di graduazione proferita da questo tribunale civile nel giorno ..., e che si sottopone a V. S. insieme alla presente istanza, è necessario nominare un perito contabile per le liquidazioni che rimangono a farsi sulla base della indicata decisione.

Non essendo seguito accordo fra le parti interessate (1) l'istante B. N., uno dei principali creditori contemplati nella prefata sentenza, chiede piaccia a V. S. nominare un perito contabile (2).

Sottoscritto B. N.

6. « La liquidazione è depositata nella cancelleria, e se sia stata fatta dal perito (3), il cancelliere ne dà avviso alle parti mediante biglietto » (art. 717, capoverso.

Può portarsi reclamo al tribunale fra cinque giorni, con citazione in via sommaria (art. 717); nè si cita tutta la serie ma solo quel creditore a cui l'errore frutta indebito guadagno a danno mio.

Il tribunale pronuncia sul reclamo. È appellabile tale sentenza? La legge non dice di no; e il disposto dell'art. 725 è abbastanza generale.

Del resto abbiamo espresso l'art. 717, capov., che però insegna l'appello non sospendere « le note di collocazione per i crediti anteriormente collocati e non compresi nell'appello (4).

7. « Non impugnata la liquidazione, o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le note di collocazione le quali, approvate e sottoscritte dal giudice delegato e rivestite della forma stabilita dall'art. 566, hanno forza di titolo esecutivo contro il compratore ».

CCCXXIV.

Una nota di collocazione.

In nome di S. M. ...

Il Cancelliere del tribunale civile di ...

Visto lo stato di graduazione formato dal signor giudice A. B., delegato dal tribunale;

Vista la sentenza dello stesso tribunale del giorno ... col quale omologando (*o riformando*) lo stato di graduazione colloca il creditore signor Gaetano R. al

(1) Questo modo vale tanto se le parti tentarono l'accordo che non riuscì, quanto se non l'abbiano punto tentato.

(2) Do questa insignificante formola al solo scopo che si vegga non occorrere una citazione.

(3) Cioè non per convenzione, nel concorso di tutte le parti interessate, compreso il debitore che in fine è quello che paga tutto.

(4) È chiaro che disputandosi nei gradi inferiori della scala, gli ordini superiori rimangono tranquilli e fuori di controversia. Quindi è molto semplice che l'appello non sospenda, non essendovi appello per essi. Così deve dirsi di ogni altro titolo non disputato, *localizzandosi* sempre il piato, come di sopra osservai. Insomma l'appello non sospende per quelli che non sono in causa, *ossia per coloro contro i quali non c'è appello*: questo è il costrutto dell'articolo.

secondo luogo sul prezzo di L. . . ., risultante della vendita del terzo lotto acquistato dal signor Matteo P. (1);

Visto non esistere appello dalla indicata sentenza;

Ordina al deliberatario signor Matteo P. di pagare al signor Gaetano R. la somma di L. . . ., dichiarando che sarà liberato colla semplice quietanza del creditore (2).

Data N. N. *cancelliere.*

Lo stesso giorno.

Visto e approvato dal sottoscritto.

B. C. *giudice delegato.*

Comandiamo a tutti gli uscieri . . . (3).

B. C. *giudice delegato.* — N. N. *cancelliere.*

8. Il compratore che paga *le note di collocazione*, soddisfa cioè i mandati che i creditori gli vengono notificando, deve per giustizia aver liberati i fondi della ipoteca corrispondente, come pure devono esser materialmente tolte le iscrizioni dei creditori non comparsi e decaduti; ma nei modi che la legge detta per effettuare tutto questo, c'è qualche confusione, bisogna convenirne (4). Al giudice delegato, e sempre al giudice delegato, deve ricorrere il deliberatario; ma quantunque le quietanze dei creditori provino i pagamenti fatti, bisogna passare per mezzo di un giudizio.

(1) Si preferisce il sistema delle *note singolari* a quello della *nota collettiva*. Ciò sembra fluire dalle parole del testo — parla di *note di collocazione* da consegnarsi ai creditori, e non di una nota. E sembra anco rispondere allo scopo di fornire ad ogni creditore il proprio titolo esecutivo indipendentemente dagli altri.

(2) Questa clausola non fa male, e ha la sua ragione discreta in ciò, che talvolta il deliberatario non deve pagare che previo l'adempimento di una condizione che può riguardare *o il suo stesso interesse, o quello di altro creditore* che tiene vincolata ai proprii diritti la somma da pagarsi. Esempio del primo caso. Il deliberatario non pagherebbe sicuramente una somma di pertinenza dotale senza l'intervento del marito, in altri casi senz'autorizzazione del magistrato; e sarebbe necessario giustificare al deliberatario medesimo la facoltà ottenuta di esigere. Esempio dell'altra specie. Il creditore non può riscuotere se non data cauzione ad altro creditore; il deliberatario deve esserne assicurato colla consegna dell'atto autentico che provi soddisfatta la condizione; e talvolta chiederà, con tutto diritto, che l'autorità giudiziari adichiari la idoneità della offerta cauzione.

(3) È trascritta la formola esecutiva precisata nell'articolo 566.

(4) Tre ordini d'iscrizioni contempla il Codice, e conviene tenerli distinti.

Iscrizioni dei creditori comparsi che si consumano colla realizzazione dei crediti di cui sono garanti; e che si cancellano, o possono cancellarsi a misura dei pagamenti.

Iscrizioni dei creditori non comparsi, e per ciò stesso decaduti; e di quelli che per inabilità o tardività di titoli sono espulsi dal convito, e che infine partecipano la stessa sorte.

Iscrizione generale a favore della massa che si assume d'ufficio mediante la trascrizione della sentenza di vendita (art. 685), che ha per iscopo l'assicurazione del pagamento del prezzo.

Parrebbe doversi dedurre dall'art. 716 che la cancellazione delle iscrizioni della seconda categoria dovesse seguire dalla sentenza di graduatoria che l'ordina difatti (art. 716), eppure non è così; quell'ordine non inchiude che una facoltà del giudice di cui più avanti può farsi uso a termini dell'art. 720.

Anche la *iscrizione generale* va dileguandosi a norma dei pagamenti che si vanno facendo, con proporzionali riduzioni; e per usare la espressione della legge *con eguale concorrenza* (art. 719), che sembra significare tanto doversi detrarre dalla iscrizione complessiva, quanto corrisponde alla contemporanea cancellazione della iscrizione particolare; la somma delle iscrizioni utili è rappresentata dall'ammontare del prezzo.

CCCXXV.

Citazione avanti il giudice delegato per la cancellazione delle iscrizioni.

Avanti il sig. avv. B. C., giudice delegato,

Ad istanza del signor Vittorio N., residente a ..., che elegge il suo domicilio in questa città ... (1) ed è rappresentato dal suo procuratore sig. avvocato A. B., residente pure in questa città,

Io usciere sottoscritto — Ho citati: il signor A. B., procuratore del signor cav. C. D., creditore iscritto; il sig. E. F., procuratore del sig. conte G. H., creditore iscritto (2); (*e così avanti*)

A comparire alla udienza del giorno ..., destinata dallo stesso signor giudice, onde

Ritenuto che l'istante deliberatario dei fondi *a*, *b*, *c*, secondo risulta da sentenza di delibera pronunciata da questo tribunale nel giorno ..., ha pagato integralmente il prezzo ai creditori graduati da questo medesimo tribunale con altra sentenza del giorno ... quindi

Ordinarsi la totale cancellazione delle iscrizioni esistenti tanto in nome dei comparsi quanto dei non comparsi creditori (3);

Ordinarsi egualmente la cancellazione della trascrizione della sentenza di vendita e della relativa iscrizione a favore della massa; e rilasciarsi perciò ogni e più opportuna ingiunzione ai conservatori delle ipoteche di ... di ... (4).

AVVERTENZE

a) Se il compratore *di mano in mano che paga i mandati di collocazione*, secondo l'antiveggenza dell'art. 719, volesse conseguire le riduzioni o cancellazioni corrispondenti, dovrebbe fare altrettanti giudizi, citando il creditore o i creditori dimessi; ciò è elementare, dato questo sistema (5).

b) La ordinanza è suscettiva di reclamo nel termine perentorio di giorni quindici. Il termine decorre dalla pubblicazione *per le parti che vi furono presenti* (intendi i loro procuratori), e dalla notificazione (al procuratore) per le altre parti. « Il reclamo si notifica nello stesso termine al cancelliere » (art. 722).

(1) Non si trova che il compratore o deliberatario sia ancora venuto in campo quale attore, e abbia quindi eletto domicilio in luogo. Stimo che ciò debba farsi, ed anco nominarsi un procuratore, sì perchè lo scambio degli atti va ad essere fra procuratori e procuratori, sì perchè la causa può passare di tratto al tribunale, come or ora diremo.

(2) Potrebbero citarsi anche i creditori *non comparsi*; ma a qual pro se la loro *decadenza*, ossia la loro assoluta esclusione dal concorso fu già sentenziata, e insieme la perdita della qualunque loro iscrizione? « Questa citazione, dice l'art. 721, capov. 2, non è necessaria pei non comparsi, purchè sia stato loro notificato il bando a norma dell'art. 668 ».

Ma che avverrebbe *se non fu loro notificato il bando*? A questi lumi di luna, in una tale posizione del processo, non potrebbero opporre la *eccezione di nullità degli atti*, essendo da gran tempo trascorso il termine dell'art. 695.

Altra conseguenza però assai grave se ne potrebbe dedurre. Questo creditore non comparso, ma senza propria colpa, non sarebbe colpito dalla *decadenza* fulminata dalla sentenza di graduatoria.

Questo creditore sarebbe in pieno diritto di resistere alla cancellazione della sua ipoteca, e potrebbe metter sossopra tutto l'edifizio della graduazione.

(3) Sembra veramente che rispetto ai *non comparsi e decaduti*, *o non compresi in grado utile*, il compratore avrebbe potuto conseguire la cancellazione « fatta la spedizione di tutte le note di collocazione » (art. 720). Ma avrebbe sempre dovuto citare quelli *non compresi in grado utile*.

La citazione deve indicare con precisione e nominatamente le singole iscrizioni.

(4) Se gl'immobili fossero situati in diversi circondari.

(5) Secondo il regolamento romano era ufficio del conservatore eseguire la cancellazione sulle prove dei pagamenti; e la cosa è sempre corsa, per quanto Io mi sappia, senza verun inconveniente.

9. La sentenza d'appello può recare modificazioni e cangiamenti allo stato di graduazione (1). Si ritorna per l'esecuzione della sentenza di appello al giudice delegato.

CCCXXVI.

Citazione avanti il giudice delegato dopo la sentenza d'appello (2).

Avanti il signor avv. B. C., giudice delegato,

Ad istanza del signor avv. Clemente R., residente a ..., procuratore del signor Luigi N.,

Io usciere infrascritto ho citati:

Il sig. avv. Antonio F., residente a ..., procuratore del sig. Atanasio P.;

Il sig. avv. B N., residente a ..., procuratore del sig. Curzio B., onde

Ritenuto che con sentenza del giorno ... la Corte d'appello sedente in .. dichiarò la prevalenza della iscrizione ipotecaria dell'istante su quelle dei due citati; quindi immutando lo stato di graduazione, collocò il credito di esso istante di lire 8 mila al grado primo nella scala graduatoriale sul prezzo assegnando di lire 11,500.

Da questo nuovo riparto consegue, che l'istante deve ottenere una nota di collocazione comprensiva dell'intero suo credito di lire 8000; laddove il signor Atanasio P., già indebitamente collocato al primo grado, deve vedere ridotta la sua nota al solo residuo del prezzo, e finalmente il credito del sig. Curzio B. dev'essere escluso da ogni partecipazione sul prezzo; quindi vorrà il sig. giudice, riformando il precedente stato di graduazione,

Concedere all'istante una nota di collocazione comprendente la totalità del suo credito (3) sul prezzo distribuendo di lire 11,500, essendo portato al primo grado; e ridursi a sole L. 3500 o più vera somma la nota di collocazione dell'altro creditore Atanasio P. respinto al secondo grado, escluso del tutto il credito di Curzio B., impartendo a questo effetto gli ordini opportuni, colla condanna nelle spese (4).

---

(1) « L'atto di appello deve notificarsi ai *procuratori* delle parti le cui collocazioni si contestino, e al debitore, a norma dell'art. 695, con citazione a comparire avanti la Corte nel termine di giorni dieci » (art. 725). Deve sempre citarsi il creditore istante e riprodursi i documenti dall'appellante presentati nel primo giudizio (richiamo dell'art. 703).

(2) Dalla notificazione della sentenza d'appello vi ha un termine sospensivo di otto giorni, dopo i quali può citarsi (art. 726).

(3) Per adattare questa ipotesi a una specie concreta può figurarsi che lo stato di graduazione fosse di questa forma.

Prezzo da assegnarsi L. 11,500.

1° grado. Atanasio P.	L.	4,000
2° — Curzio B.	»	3,500
3° — Clemente B., creditore di L. 8000, pel solo residuo di . . .	»	4,000
		11,500

È chiaro che col nuovo riparto colui che fu terzo graduato rimane in secco.

(4) La ordinanza corrisponderà alla domanda: lo stile è facile. L'ordinanza è pure suscettiva di reclamo al tribunale.

CAPO TERZO

DEL GIUDIZIO DI PURGAZIONE DALLE IPOTECHE

1. Il primo atto a cui deve por mano chi vuol liberare l'immobile dalle ipoteche è *la trascrizione* del proprio titolo (art. 2041 del Cod. civ.).

La trascrizione stabilisce il dominio dell'immobile nell'acquirente; toglie definitivamente al proprietario precedente il potere di disporne con nuove alienazioni; ai creditori di lui percuoterlo con nuove iscrizioni ipotecarie. È dunque alla condizione di essere proprietario definitivo che si può intentare il processo di purgazione; altrimenti non si potrebbe trasmettere sicuramente ad altri la proprietà nè il cumulo delle ipoteche sarebbe fissato (1).

CCCXXVII.

Atto di trascrizione.

Nota

per trascrizione presentata da Domizio M. all'ufficio delle ipoteche di Ravenna nel giorno ...

Il sottoscritto chiede a quest'ufficio che sia reso pubblico mediante la trascrizione il seguente titolo:

Compra fatta da Domizio M., figlio del fu Claudio, possidente, con residenza abituale in . . . , di un tenimento denominato Bo che qui sotto si descrive, vendutogli da Cristino V., figlio di Marco, possidente, residente a . . . , mediante rogito del notaro B. L. di questa città, colla data del 20 novembre 1866, di cui si unisce copia autentica.

Individuazione dell'immobile.

Un fondo rustico con casa padronale sopra posto nel territorio e Comune delle Alfonsine, diviso in varie coltivazioni, apparente dal numero di catasto . . . fra i seguenti confini (*almeno tre confini*) (2).

Questa nota è presentata all'uffizio in doppio (3).

Domizio M. *richiedente*.

---

(1) Per altro la trasmissione del così detto *terzo possessore* è affatto impersonale e indiretta. Per ciò non è susseguita dalle obbligazioni comuni agli alienanti di rispondere della evizione dell'immobile per cause anteriori. Col fondo egli si spoglia di ogni responsabilità personale che non derivi dai fatti suoi proprii.

(2) Art. 1932, 1937, 1979, del Codice civile. Se i fondi fossero posti in diversi circondari, in ciascun uffizio dovrebbe farsi la trascrizione. Allora si enuncierebbero i varii Comuni e circond. in cui i fondi sono situati, senza altra mutazione nella presente formola.

(3) Il conservatore depone nell'apposito archivio il documento; trascrive « nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo, e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. — Il conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate » (art. 1939 del Codice civile).

Questo *è il certificato di trascrizione* che l'articolo 727, n· 1, del Codice di procedura, ingiunge sia con altri documenti presentato al presidente.

2. Si ricorre al presidente del tribunale *competente per la spropriazione;* (art. 727), quello cioè del territorio ove sono situati i fondi, almeno in maggior parte.

L'istanza per far dichiarare aperto il giudizio di purgazione si fa dunque per ricorso. La risposta che viene a dare il decreto presidenziale, farà conoscere qual esser deggia il tenore della istanza.

CCCXXVIII.

Decreto del presidente che dichiara aperto il giudizio di purgazione.

Il Presidente del Tribunale civile di ...

Visto il ricorso di Domizio M., proprietario, residente a ..., col quale chiede dichiararsi aperto il giudizio di purgazione (1) dalle ipoteche esistenti sulla tenuta detta Bo, posta nel territorio di ...;

Visto l'istrumento di compra della detta tenuta per atto del notaio ... del giorno ...;

Visto il certificato emesso dal conservatore delle ipoteche di ..., sotto il giorno ..., comprovante la trascrizione del suddetto titolo;

Visto il certificato dello stesso funzionario sotto la data ..., col quale si dichiara iscritta a favore della massa dei creditori (2) ipoteca corrispondente a quella delle ipoteche esistenti (3);

Visto l'art. 728 del Codice di procedura civile;

Dichiara aperto il giudizio di graduazione; delega il signor giudice A. B. di questo tribunale alle operazioni relative; assegna il termine di giorni 20 (4) ad eseguire le notificazioni e inserzioni prescritte dalla legge. Ingiunge ai creditori di depositare nello spazio di giorni quaranta dall'avvenuta notificazione le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi.

Data A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

CCCXXIX.

Atto che il terzo possessore deve notificare nel termine prefisso.

Ad istanza del signor Domizio M., residente a ..., che elegge il suo domicilio in questo Comune, nella casa del sig. Pietro T. farmacista, qui residente,

Io usciere sottoscritto ho notificato

Al signor A. B., creditore ipotecario al domicilio d'iscrizione in ...;

Al signor C. D., creditore ipotecario (*come sopra*);

---

(1) Espressione della legge (art. 728).

(2) Parole dello stesso articolo, n. 3.

(3) Il terzo possessore ammonito dalla legge essere questa una delle condizioni preliminari che deve rigorosamente adempiere, farà richiesta al conservatore onde per ufficio suo si assuma iscrizione legale *a favore della massa dei creditori* (sic), in obbedienza dell'art. 2042 del Codice civile, del quale non è che un richiamo l'art. 727 della procedura. Oggetto della iscrizione *la garanzia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato*, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo, o il cui prezzo non fu determinato (art. 2043, n. 3). L'iscrizione assunta a favore del consorzio dei creditori non può cancellarsi senza il consenso di tutti, o l'intero soddisfacimento del prezzo.

(4) Non minore di quindici, nè maggiore di venti (art. 728).

Al signor E. L., creditore ipotecario nell'uffizio delle ipoteche ... non essendo stato eletto domicilio nella iscrizione (1);

Al signor Cristino V., venditore, residente a ...

Che con istrumento del giorno ..., ricevuto nei rogiti del notaro P. S., esercente in ..., il suddetto Domizio M. comprò da Cristino V. gl'immobili seguenti ... (2), già notati in catasto al n° ... per lo prezzo di L. 20 m. (3); il qual titolo fu già scritto all'uffizio delle ipoteche di ... sotto la data del ...;

Che nel giorno ... al n° d'ordine ... venne presa iscrizione a favore della massa dei creditori a garanzia del prezzo di vendita (4);

Si enuncia finalmente l'estratto delle tavole ipotecarie portanti le iscrizioni anteriori alle trascrizioni (5):

DATA DELLA ISCRIZIONE	NOME E COGNOME DEL CREDITORE	TITOLO E SOMMA

Ho finalmente dichiarato in nome come sopra che il signor Domizio M. intende purgare i suddescritti immobili dalle ipoteche e perciò esser pronto a sborsare la somma di L. 20 mila, prezzo di acquisto, a chi di ragione.

N. N. *usciere.*

3. Se le inserzioni e pubblicazioni non sono compiute nel termine stabilito « i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all'acquirente a norma dell'art. 575 a spese e rischio del medesimo » (art. 729) (6).

Il termine stabilito, nella specie proposta alla formola, sarebbe di giorni 20.

(1) Per analogia tratta dall'art. 668, e da altre disposizioni del Codice.

(2) Specificarli, *come risultano dal titolo* (articolo 2043 del Codice civile).

(3) Se il prezzo non fu determinato, la legge vi surroga una dichiarazione dell'esponente; dichiarazione che vale offerta di prezzo ed obbligo nel terzo possessore di acquistare a quel tanto, nella condizione di cose avvisata nell'art. 2046 del Codice civ.

Ma come si farà un acquisto oneroso a prezzo non determinato? Insegna l'art. 1434 del Codice civile: « il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti ». Se nel contratto si fosse rimessa ad un terzo la determinazione del prezzo, la vendita non sarebbe perfetta prima della determinazione: dunque il prezzo della compra-vendita è sempre determinato.

È osservabile per altro che l'art. 2043 non è ristretto alla compra-vendita, che neppur nomina. Esempio applicabile potrà esser la *transazione* nella quale pei differenti motivi, e per le cause dubbie da cui origina, male si saprebbe concretare un prezzo.

(4) *O del valore dichiarato*, aggiunge l'articolo, il che mostra ben chiaramente che la iscrizione si limita all'importare del primo prezzo d'incanto, che però può restare definitivo, come fu avvertito nella precedente nota.

(5) Perchè le posteriori sarebbero inefficaci e si hanno per non esistenti. La legge delinea il quadro con cui queste iscrizioni si presentano.

(6) Quel creditore che avrà ricevuta la notificazione, e mentre è già stato inserito nel giornale degli annunzi giudiziari l'estratto della notificazione (articolo 2042 del Codice civile, in fine), quel creditore, dissi, relativamente al quale il terzo possessore si trova regolarizzato, potrà dolersi del difetto e chiedere la surrogazione? Io ne dubiterei.

CCCXX.

Istanza di surrogazione di un creditore qualunque.

Avanti il Tribunale di . . .

Ad istanza del sig. Oreste R., residente a . . . , creditore iscritto con domicilio eletto nella sua iscrizione nella casa . . . , rappresentato dal sig. . . . (1),

È citato — Il signor Domizio M. al domicilio eletto nella casa . . .

A comparire alla udienza del giorno . . . destinata dal signor presidente; onde

Ritenuto che Domizio M., terzo possessore del fondo . . . posto . . . , manifestò la intenzione che aveva di purgare il suddetto fondo dalle ipoteche che lo gravano; e diede anche principio alle pubblicazioni prescritte dalla legge, ma si arrestò a mezzo, talchè trascorso già il termine prefisso dal decreto del signor presidente del giorno . . . restano a farsi non poche notificazioni, nè mai si è eseguita la inserzione nel giornale ufficiale (2). In questo stato di cose, volendo il creditore istante giovarsi del favorevole disposto dell'articolo 729 del Codice di procedura civile,

Sia dichiarato l'istante surrogato nei diritti competenti al terzo possessore citato; e in esclusione di lui essere l'istante medesimo in facoltà di proseguire il giudizio di purgazione secondo le norme di legge (3).

. . . . .

AVVERTENZE

a) Essere surrogato all'esercizio di un diritto importa, che il surrogante muove nell'esercizio medesimo dal punto al quale il surrogato pervenne, i di cui procedenti sono implicitamente dal surrogante accettati. Che farà adunque il creditore dopo scavalcato il terzo possessore che aveva fatto la dichiarazione sopra formulata?

Dovrà, io penso, notificare ai creditori la sentenza che costituisce il suo titolo e lo investe del diritto di procedere in luogo del terzo possessore, esprimendo anche nello stesso atto, di confermare la dichiarazione del terzo possessore al quale è sostituito, profferendosi in luogo suo a pagare il prezzo di lire ventimila; e sarà sollecito di rinnovare in questa guisa le pubblicazioni.

Da tal punto riprende il suo corso, un momento interrotto, il giudizio di purgazione.

b) È anche da por mente alla specialità indicata nel capoverso dell'art. 729. Riportandosi all'art. 2041 del Cod. civ., l'ammonizione è personale al terzo possessore, e non ammette transizione nè legale nè convenzionale in altrui favore, essendo una disposizione meramente disciplinare e passiva.

4. Se niuno dei creditori si avanza a promuovere l'incanto nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, o la domanda non sia fatta secondo il rito rigoroso prescritto dalla legge, il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo pro-

(1) Il creditore chiede la surrogazione *a norma dell'articolo* 573. E norma di rito non ne prescrive di sorta l'art. 575. Ma non si può prescindere da una citazione in confronto del terzo possessore che aveva iniziata la procedura, e che viene così privato di una posizione assai vantaggiosa.

(2) La legge dubita che il terzo possessore non si valga, come di un pretesto, del beneficio che la legge gli accorda; in questa diffidenza della legge la formalità gli viene imposta con un rigore che il giudice non può temperare, dato che anche in menoma parte non l'abbia adempita; ciò dico sotto l'osservazione particolare della nota penultima.

(3) La sentenza risponderà a siffatte domande. Dovrà assegnare un nuovo e ristretto termine per dar compite le pubblicazioni; in difetto lo stesso creditore sarà decaduto; nè altra surrogazione potrà più aver luogo.

prietario (art. 2046 del Cod. civ.). *Conseguenza.* « Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venir soddisfatti collo stesso prezzo (ivi).

Ma noi fingiamo che il giudizio prosegua come quasi sempre accade qualora il prezzo non abbia altra base che la offerta del terzo possessore.

CCCXXXI.

Atto di richiesta d'incanto fatto da creditore o fideiussore (1).

Avanti il Tribunale civile di ...

Ad istanza del signor Orazio D., residente a . . . , creditore iscritto, con domicilio eletto nella iscrizione del giorno . . . presso il sig. . . . , rappresentato . . .

Sono citati:

Il signor Domizio M., nuovo proprietario (2), residente ... al suo domicilio di elezione;

Il sig. Cristino V., proprietario precedente, residente in ...

A comparire nel termine di giorni dieci (3) all'effetto che,

Ritenuto che con atto ... notificato nel giorno ... (4) il sig. Domizio M., terzo possessore dell'immobile denominato fondo B., situato . . . , per lui acquistato da Cristino V. con rogito . . . , dichiarò di volere intendere alla purgazione ipotecaria del predetto immobile, offrendosi pronto pagare ai creditori iscritti il prezzo di contratto in L. 20 mila;

Che l'istante nella sua qualità di creditore iscritto ha dalla legge la facoltà di promuovere la vendita giudiziale dell'immobile, previo aumento del decimo del prezzo;

Che l'istante offre col presente atto di aumentare o far aumentare (5) il prezzo di un decimo; al quale effetto si obbliga mediante cauzione di somma uguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra;

Che a tal effetto l'istante propone a proprio fideiussore solidale sino alla

(1) La nuova legislazione estende al *fideiussore* un diritto che le precedenti riservavano al creditore iscritto. Questa utile novità è stata segnalata nel nostro commento. Si sarà però da altri osservato che il fideiussore non è mai considerato fra i notificandi; difatti è una estensione d'equità che ha i suoi limiti nella natura superiore dei rapporti che hanno verso il fondo ipotecato i creditori iscritti. Supposto il concorso di un creditore iscritto e del fideiussore nel termine utile a provocare l'incanto, il primo dovrebbe essere anteposto, ancorchè la domanda del secondo fosse in tempo anteriore.

(2) Per tenersi alle parole della legge.

(3) L'art. 730, n. 1, si pone fra i dieci giorni e i quindici, e non più. Finchè si tratta di persone che devono avere un domicilio legale (creditori iscritti) o giudiziale (terzo possessore provocante la purgazione), non ci può essere difficoltà. Ma devesi pure citare il *proprietario precedente*, a cui è permesso di abitare a 300 miglia di distanza, senz'obbligo di eleggersi un domicilio più comodo a chi deve citarlo. Che fare in questo caso! Io credo si dovrà ricorrere al presidente per una congrua abbreviazione di termine, a norma dell'art. 154.

(4) In tanta severità di rito è d'uopo enunciare anche il giorno dalla notificazione a dimostrare il rispetto del termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 2043 del Codice civile.

(5) Così l'articolo 2043 del Codice civile, che non scrupoleggiando esprime essere cosa indifferente se il danaro sia fornito da altri, ma non potrà mai sostituirsi altro nome a quello del creditore iscritto. Ciò è pur vero nell'eveniente assai più notevole di surrogazione formale, come ammaestra più oltre l'art. 736 della procedura.

somma di L. 4400 (1) il banchiere sig. L. D., residente in questa città (2), persona di più che notoria solvibilità; quindi

Previa la dichiarazione di sufficienza e idoneità della proposta cauzione (3), ordinarsi la vendita al pubblico incanto degli immobili sopra indicati nei modi di legge, ordinare al cancelliere la formazione del relativo bando, e rinviarsi le parti al presidente per la prefissione dell'udienza nella quale avrà luogo la decretata vendita (4). . . . . .

AVVERTENZE

Altro creditore iscritto può procedere *senza surrogazione*, ma bensì per avvenuta decadenza del primo richiedente che aveva la priorità, nelle varie contingenze mentovate nell'art. 734. Così operando *ex primo* e direttamente, questo creditore *che aveva fatto nel termine prescritto la istanza*, deve chiederne al tribunale l'ammissione; nè gli farà ostacolo la sentenza a favore dell'altro richiedente pronunciata, che come si disse nell'ultima nota, si è risoluta di pieno diritto per inadempimento. Ne segue chiaramente, che la sola sua offerta diviene attendibile, e da lui deve prestarsi la malleveria, salvo il cadere a sua volta mancando: e allora il terzo possessore avrà vinto il giuoco e resterà definitivo proprietario al prezzo del contratto, o quello rappresentato dalla sua propria offerta.

Il Codice però contempla un creditore ipotecario che, in diversa posizione, non *ex proprio jure*, ma agisce *per surrogazione* ad altro creditore ipotecario. Questo è preveduto dall'articolo 735 ed è *quando il richiedente trascuri di proseguire il giudizio*. La surrogazione suppone la validità e operosità dell'altrui richiesta poichè non si è surrogati utilmente che ad atti validi (5). Surrogato agli atti, dee procedere nell'interesse del consorzio creditorio (6), non è surrogato nè ai diritti nè agli obblighi del creditore che fece la istanza di vendita (articolo 736) com'è stato avvertito in altro luogo (7).

CCCXXXII.

Bando.

Si rende noto al pubblico

Che in seguito di sentenza pronunciata dal tribunale civile di questa città nel giorno . . . . , ad istanza del signor Orazio B., residente a . . . , creditore iscritto,

Nella solita sala degl'incanti nel palazzo di residenza del tribunale, nel giorno . . . alle ore . . . , destinato con ordinanza del signor presidente di esso tribunale proferita il 15 del corrente mese,

(1) Il quinto del prezzo aumentato di un decimo, che da L. 20,000 sale a L. 22,000.

(2) La legge quando ingiunge cauzione non suol prescriverne la qualità. La proposizione è libera al mallevante; la malleveria può essere si personale che reale, purchè accettata dalle parti, o riconosciuta idonea dall'autorità giudiziaria.

(3) Ammessa la cauzione, segue l'assunzione formale del debito in conformità dell'art. 329. E questa non seguendo nel termine legale (art. 731), come pure se la cauzione non sia ammessa, *l'obbligazione del richiedente è nulla di diritto;* ed era più giuridico il dire *che la sua istanza rimane caduca di diritto.*

(4) Testuale (art. 732).

(5) *Trascurare il giudizio*, secondo l'articolo 735, significa non curare l'*annotazione* prescritta dall'articolo 732, capoverso, dormire sulla pubblicazione del bando, ecc., dopo però di avere adempite le condizioni che erano necessarie a convalidare la istanza.

(6) In altre procedure (regolamento romano) la facoltà di continuar gli atti trascurati dal consorte era di diritto; e davvero non ci dovrebb'esser bisogno d fare un giudizio.

(7) Tutto ciò può generar confusione. Distinguasi adunque

a) Creditore ipotecario *surrogato* all'acquirente nel caso dell'art. 729.

b) Creditore ipotecario che avendo fatta la richiesta d'incanto in tempo debito dopo quella di un altro creditore, se questo decade, entra *pleno jure* nella facoltà di promuovere l'incanto (art. 734).

c) Creditore ipotecario che subentra per *surrogazione* all'altro creditore richiedente che fece istanza regolare, ma trascurò di continuar gli atti (art. 735).

Avrà luogo la vendita al pubblico incanto ed al maggiore offerente, secondo le prescrizioni di legge, dei seguenti beni immobili:

(*Descrizione*) (1).

Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto è di L. 22,000.

Si avverte:

1° Che i suddetti beni immobili furono comprati dal sig. Domizio M., possidente, residente a ..., per vendita fattagli dal signor Cristino V. con atto pubblico del notario B. N. del 20 ottobre 1865, al prezzo di L. 20 mila.

2° Che nel giorno ... questo titolo venne trascritto nell'uffizio delle ipoteche di ...; e nei successivi giorni ... ne venne eseguita la notificazione per atto d'usciere ai creditori iscritti.

3° Che il sig. Domizio M. all'effetto di purgare i detti immobili dalle ipoteche, ottenne decreto dal signor Presidente del suddetto tribunale civile che nel giorno ... dichiarò aperto il giudizio di graduazione secondo il disposto dell'art. 728 del Codice di procedura civile vigente.

4° Che il signor Domizio M. proseguendo il giudizio di purgazione a termini di legge, nei giorni ... notificò per atto d'usciere ai creditori iscritti e agli altri di ragione l'atto formale prescritto dall'articolo 2043 del Codice civile, offrendosi pronto al pagamento del prezzo convenuto in L. 20 mila (2).

5° Che con atto del giorno ... Orazio D. creditore iscritto fece la richiesta dell'incanto, proponendo l'aumento del decimo, colla cauzione fideiussoria solidale del banchiere signor L. D. che fu riconosciuta idonea dal tribunale con sua sentenza del giorno ... che ordinò sulle proposte basi la vendita giudiziale; sentenza che venne notificata al signor Domizio M. e al signor Cristino V. per ministero dell'usciere N. N. alla residenza e domicilio rispettivi nei giorni ..., e finalmente venne annotata nel giorno ... nell'uffizio delle ipoteche di ... in margine al titolo d'acquisto. Nel giorno ... è stata prestata la cauzione nella cancelleria del tribunale.

6° Prima dell'incanto l'offerente dovrà depositare presso il cancelliere sottoscritto il decimo del prezzo sopra enunciato di L. 22 mila, e oltre ciò la somma di L. ... approssimativo delle spese di vendita e relativa trascrizione.

Si dichiara che nel termine di trenta giorni dalla notificazione che loro sarà fatta del presente bando, i signori creditori ipotecari dovranno produrre le loro domande e i documenti giustificativi all'effetto della graduazione (3).

N. N. *cancelliere*.

(1) *V.* la Formola n. CCC.

(2) Il numero 2 dell'articolo 733 vorrebbe indicata a pena di nullità — *la data e natura del titolo sul quale fu fatta la richiesta d'incanto*. Ma pare siasi voluto dire piuttosto — la data e natura del *titolo di alienazione*, così nominato nel seguente n. 5, e che è quello che viene trascritto. Non sarebbe però tampoco esatto il dire *titolo di alienazione*, mentre potrebbe ben essere *acquisto a titolo lucrativo*, come il Codice in altro luogo dichiara. Sembra quindi, se non siamo in equivoco, doversi correggere il testo in questo modo — *la data e natura del titolo d'acquisto*, che dovrebbe bastare; ma se si volesse aggiungere lo scopo della produzione — *in forza del quale si è proceduto al giudizio di purgazione* — e non già *si è richiesto l'incanto*: istanza che è fatta da un qualunque creditore iscritto al solo appoggio della sua iscrizione.

(3) Le ultime prescrizioni non si leggono nell'articolo 733; ma bisogna rammentare il rimando generale che ci vien fatto dall'articolo 740. È certo che questo modo di vendita è come ogni altro che si effettua per pubblico incanto colle sole modificazion già avvisate. Per conseguenza anche le *condizioni della vendita* meritevoli di attenzione dovranno enunciarsi (*V.* la Formola CCC).

5. Lo stesso art. 733 dichiara a quali persone si notifica il bando, e sono il vecchio e nuovo proprietario, il debitore, e i singoli creditori iscritti, nelle forme segnate dall'art. 668: tutto il resto procede nella guisa solita agl'incanti (art. 2048 del Cod. civ.).

La sorte del creditore che spinse al rincaro è designata dall'art. 736 della procedura « chi ha fatto la richiesta per l'incanto, anche quando abbia avuto luogo la surrogazione, è dichiarato compratore per il prezzo da lui offerto se non sia fatta una offerta maggiore.

Il terzo possessore, che non è il debitore, può acquistare all'incanto, e « non è tenuto a far trascrivere la sentenza di vendita » (art. 2050 del Codice civile).

TITOLO QUARTO

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO DI BENI

CCCXXXIII.

Processo verbale di usciere.

(Articolo 743).

In questo giorno 10 novembre 1867, alle ore 2 pomeridiane,

Io usciere infrascritto,

Ad istanza del sig. Gioachino B., possidente, residente a ..., personalmente intervenuto (1), ed in forza di sentenza proferita dal tribunale civile di ..., nel giorno ..., notificata al debitore, colla quale venne assegnato al sig. Maurizio P., residente a ..., il termine di giorni cinque entro i quali consegnare una quantità di mobili descritti nella prefata sentenza, sotto comminatoria di esecuzione (2);

Mi sono portato alla casa di abitazione del detto sig. Maurizio P., esistente nel sobborgo di ... al nº ..., insieme a Franco T., della età di anni 29, e di Rizzo N., di anni 52, amendue residenti in quel medesimo sobborgo (3), assumendoli quai testimoni delle operazioni che vado a compiere; ed ivi giunto ha fatto ricerca della persona del signor Maurizio P., il quale chiamato da uno della famiglia si è presentato.

Mostratagli la sentenza suddetta di cui sono portatore, e invitato a leggerla, non senza a voce notificargli che avrei dovuto per mio ministero passare all'apprensione dei mobili per farne la consegna al giudicato proprietario,

(1) Meglio che *personalmente comparso*, essendo la *comparsa*, *alias* comparizione, tale atto che indica la costituzione della persona avanti l'autorità. La parola *personalmente* esclude l'intervento per rappresentanza.

(2) Il n. 5 dell'articolo 597 è richiamato dal 743 come formalità indispensabile: ma in esecuzione di questa specie, la *somma* non può enunciarsi come oggetto.

(3) La indicazione della residenza o domicilio dei testimoni, oltrechè voluta dalla legge (art. 597, n. 3), stabilisce che il testimonio è nazionale e non estero.

il signor Maurizio ha risposto di conoscere la sentenza, ma pei motivi che dedurrà a tempo e luogo, non vuole acconsentire al rilascio; e dopo questa dichiarazione è partito dicendo che non vuol restar presente alla esecuzione, ed ha protestato di nullità, riservandosi l'azione per la emenda dei danni e ingiurie (1).

Rilevata la quale risposta, sono passato all'apprensione dei mobili individuati nella mentovata sentenza, facendone il più esatto riscontro, e di mano in mano descrivendoli come appresso:

1° Uno specchio a una sola luce dell'altezza di ..., larghezza ..., cornici dorate con lavori a rilievo di fiorami ...

2° Un quadro rappresentante .... (2) — 3° .....

Passando in altra stanza della casa ho appreso i seguenti mobili ...

Risultando evidentemente che i mobili sopra descritti sono gl'identici sui quali per mandato del tribunale deve cadere la esecuzione, gli ho di volta in volta consegnati al signor Gioachino B. sempre qui presente (3) che li ha ritirati e ritenuti in suo potere.

In tal modo sono appresi e consegnati tutti i mobili descritti nella sentenza dal n° ... al n° ... (4); indi mi sono messo in traccia degli oggetti preziosi, che secondo la sentenza stessa dovrebbero esistere in questa casa, e di carte e di documenti ivi pure indicati (5). Nulla però ho potuto ritrovare quanto ad oggetti preziosi, malgrado le più minute ricerche; e rapporto ai documenti, ho bensì rinvenuto un cumulo di carte che ad una ad una ho esaminate; ma dei documenti che si devono consegnare, giusta gli ordini delle sentenze, due soli ne ho riscontrati corrispondere, e sono questi che descrivo:

Un istrumento in copia autentica sottoscritta dal notaio ..., corrispondente al n° ... dell'elenco *documenti*; 2° Una scrittura privata ..., portante ..., corrispondente al n° ... (6).

(1) L'usciere è obbligato a scrivere nel verbale la protesta e le riserve che il debitore e i terzi emettono, anche senza fare istanza che vi siano inserite. La legge non tocca del caso di adesione. È manifesto che in tal caso la operazione è finita, si ritirano i mobili con ricevuta dell'usciere, e si consegnano alla parte creditrice se presente.

(2) Tale descrizione è della maggiore necessità, poichè trattandosi non di un pignoramento, ma di azione reale che non può esercitarsi che sopra individui determinati, deve constatarsi la identità degli oggetti.

(3) Art. 742, 743, n. 2.

(4) Debbo ritenere che i singoli effetti siano numerati nella sentenza o in qualche atto al quale la sentenza si riporta; il continuo richiamo che ne fa l'usciere, è ottima guarentigia d'identità.

(5) Immaginiamo nel condannato al rilascio dei beni mobili l'amministratore di un assente che ne abitava la casa e trovava comodo di valersi non solo delle masserizie famigliari, ma ritenere anche per suoi fini cose di assai valore.

(6) Una sentenza di rilascio o consegna di cose non può procedere per generi, ma deve specificare singolarmente gl'individui da consegnarsi, i quali poi si riscontrano accuratamente sul luogo per via di confronto dall'ufficiale esecutore, come ho avvertito in altra nota. Operazione di molta briga, talvolta difcile e indaginosa; per cui l'usciere si vedrà costretto a sospenderne nel dubbio la consegna alla parte, ma troverà opportuno separare tali cose dalle altre, e affidarle a un custode, perchè la parte stessa a cui interessa possa indi riferirsene all'autorità giudiziaria.

In qualche caso non comune, potrà ordinarsi la consegna di una università di mobili, come tutto un gregge, tutto il vino della cantina, tutta la libreria che occupa stanze indicate. Il còmpito dell'usciere diverrà più facile; la sua descrizione potrà essere più conglobata; la consegna potrà consistere nelle tradizioni delle chiavi dei locali. Il criterio che guida il tribunale a così decretare, è la presunzione fondata che tutto quell'insieme appartenga al richiedente; presunzione che non escluderà la prova contraria; ma toccherà al debitore del rilascio dimostrare che in quel cumulo si contengono cose che sono sue.

Dichiaro che gli oggetti mancanti sono quelli che risultano ai n[i] 20, 21, 25, 26 ... della distinta allegata alla sentenza del tribunale; e ne ho riservate le ragioni al signor creditore;

Compita la operazione alle ore 5 pomeridiane; letto quindi il presente processo verbale al creditore e ai testimoni che furono sempre presenti è stato sottoscritto come segue (1).

GIOACHINO B. — FRANCO T. *testimonio.* — RIZZO N. *testimonio.* — N. N. *cancelliere.*

CCCXXXIV.

Ingiunzione che precede l'atto di espulsione dall'immobile.

(Articolo 745).

Ad istanza del signor Mario F., residente a ...

Io usciere infrascritto addetto alla pretura di ... agendo in forza di sentenza pronunciata dalla corte d'appello di ..., che condanna il signor Ippolito A. a rilasciare a favore del suddetto signor Mario T. il fondo denominato R. posto nel territorio di ...; sentenza notificata al debitore (2) sino dal giorno ...

Ho notificato al suddetto signor Ippolito A. alla sua abituale residenza in ..., mediante copia del presente atto consegnato nelle sue proprie mani, che nel giorno 28 del corrente mese (3), alle ore 11 antimeridiane, sarà proceduto al forzato rilascio ed espulsione in suo pregiudizio dell'indicato immobile qualora non dichiari di rilasciarlo spontaneamente; e perciò s'invita a trovarsi personalmente sul luogo nel giorno ed ora suddetta.

N. N. *usciere.*

CCCXXXV.

Processo verbale d'immissione in possesso e rispettiva espulsione.

Nel giorno 28 del mese di novembre 1867, alle ore 11 antimeridiane,

Io usciere infrascritto, accompagnato dai testimoni ... (4), mi sono trovato sul fondo denominato A., posto in questo comune in luogo detto B., all'effetto di mandare ad esecuzione la sentenza della Corte d'appello di ..., che ordina la immissione nel possesso del detto fondo a favore del sig. Mario F., possidente residente a ..., e la espulsione del signor Ippolito A. attuale detentore, residente a ..., essendosi fatto precedere l'atto d'intimazione prescritto dall'art. 745 del Codice di proced. civ.

Recatomi alla casa eretta sul fondo medesimo, abitata dal fattore sig. B. N., ivi erano amendue le parti sopranominate; ed ho fatto presente al signor Ippolito A. l'oggetto della mia venuta in relazione all'intimo fattogli con atto del

(1) Il processo verbale è notificato entro due giorni al debitore, salva la distanza (art. 743), e depositato immediatamente dall'usciere nella cancelleria della pretura (art. 744).

(2) Il condannato, per disgrazia sua, è sempre debitore. Debitore di somme, debitore di cose; debitore del rilascio dell'immobile. L'usciere dunque parla esattamente.

(3) Due giorni almeno d'intervallo, escluso quello della notificazione.

(4) V. la Formola CCCXXXIII.

giorno . . . , invitandolo a desistere dal possesso e rilasciare di buon grado il fondo per evitare la espulsione alla quale io debbo immediatamente procedere.

Alla risposta negativa dell'interpellato, il signor Mario F., qui presente, ha ripetuta la sua istanza onde si proceda senz'altro alla espulsione dell'illegittimo detentore.

L'immobile consta di vari appezzamenti coltivati parte a grano e parte a riso, provveduto di due case coloniche e di fenile, oltre la casa fattorale; ed è circoscritto dai seguenti confini . . . (1).

In virtù della indicata sentenza della Corte d'appello, rivestita della forma esecutiva e della quale sono portatore, io infrascritto usciere, passeggiando in diverse parti del fondo, ho proclamato che il signor Mario F. sino da questo momento è immesso, e quando faccia d'uopo, reintegrato (2) nel possesso legale e giuridico del fondo su tutta l'ampiezza in cui è costituito, niuna parte esclusa od eccettuata, e così di tutte le azioni e diritti che vi sono inerenti, in esclusione del signor Ippolito A., che ne rimane per conseguenza materialmente e giuridicamente espulso e privato (3); al qual effetto ho ingiunto al qui presente signor Ippolito A., di non turbare in verun modo il legittimo possesso del signor Mario F. e di non più ingerirsi nell'immobile rilasciato, sotto le pene stabilite dal Codice penale (4).

Tornato di poi alla casa fattorale, e passando alla casa colonica ho intimato al fattore Giuseppe N., residente nella prima, e a Francesco P. capo della colonia, residente nella seconda, di riconoscere possessore legittimo (5) del fondo con tutte le sue appartenenze, compresi i bestiami delle stalle, gli attrezzi rurali, e quant'altro (6) il suddetto sig. Mario F.

In alcune stanze della casa abitata dal fattore Giuseppe N. trovansi mobili che il signor Ippolito A. qui presente dice di ragione sua propria, il che è stato confermato da altri della famiglia. Gli ho ingiunto di trasportarli immediatamente; il che si è accinto di fare, ed ha effettuato caricandoli sopra un carro

(1) La legge esige la descrizione dell'immobile (articolo 747, n. 1), tanto più necessaria, che quest'atto è titolo al rivendicante per fare quelle iscrizioni nei pubblici registri che devono render legalmente certo il suo possesso.

(2) Da usarsi qualora si trovi corrispondente espressione nella sentenza; fuori di ciò, l'usciere non deve trascendere la formola ordinaria.

(3) Si può avere il *possesso giuridico*, ed esserne privato per sentenza di magistrato; si può avere semplicemente la detenzione (il conduttore, l'amministratore, il sequestratario), e richiedersi non meno la sentenza del magistrato, imperocchè, qualunque sia il diritto del reclamante, niuno può farsi giustizia da sè. *Autorizzare il possesso è permettere, è consacrare come giuridiche quelle relazioni dell'uomo colla materia, per le quali egli ne usa e ne dispone.* L'intervento del pubblico ufficiale sul fondo, proclamante il nuovo possessore, è il segno sensibile e autorevole dell'impero del magistrato. Basta ciò senza passare a quelle dimostrazioni simboliche, come di gettar zolle, aprir finestre, calcare il piè sul terreno, altre volte adoperate. Le ingiunzioni precettive che seguono, formano il complemento della esecuzione, imprimendosi sull'altrui volontà.

(4) Parole dell'articolo 746. La presenza della parte condannata dispensa dalla notifica del verbale, che altrimenti le dev'esser fatta nel termine dichiarato dall'art. 743, capoverso.

(5) La legge dice *proprietario o possessore*. Invero qui si tratta di possesso, e non semplicemente di proprietà; così in chiari termini l'art. 746. Nulla d'incongruo che l'usciere usi l'una e l'altra parola, essendo implicita nel possesso legittimo la presunzione della proprietà, dal caso in fuori che veramente constasse che la proprietà è divisa dal possesso, come se si trattasse di un usufruttuario.

(6) Resta a sapere se la intimazione si faccia vocale; o piuttosto l'usciere debba notificare con atto separato agli inquilini, coloni, ecc., questa ingiunzione, specialmente se non fossero presenti; il che io credo doversi fare, ad esimersi dalla notificazione dell'intero processo verbale.

della possessione tratto da due buoi, col consenso del proprietario sig. Mario, F. e sono stato presente a tale operazione, insieme agl'indicati testimoni (1).

Chiuso il processo verbale in questo stesso giorno alle ore ... e sottoscritto a norma di legge.

MARIO F. — IPPOLITO A. — B. C. *testimonio.* — D. E. *testimonio.* — N. N. *usciere.*

TITOLO QUINTO

DELL'ARRESTO PERSONALE

1. L'art. 753 comprende una serie di disposizioni *negative* che, perchè tali, sfuggono alla compressione della formola; ma devono infiggersi nella mente del pubblico uffiziale incaricato di questa gelosa e dolorosa funzione.

Svolgendo ulteriormente questo concetto limitativo, la legge dichiara nell'art. 754. « Non può eseguirsi l'arresto quando il debitore chiamato a deporre come testimonio avanti l'autorità giudiziaria, sia munito di salvacondotto ».

CCCXXXVI.

Decreto che accorda il salvocondotto.

Il Presidente del Tribunale civile di Genova,

Vista la istanza del signor avv. B. L., procuratore del sig. ...., colla quale chiede sia concesso a Stefano S., residente a Teramo, un salvocondotto affinchè possa presentarsi e prestare la sua testimonianza nell'udienza del 25 del corrente mese avanti il tribunale (2) nella causa fra ..., stantechè il suddetto Stefano S., caduto in fallimento, è colpito da ordini d'arresto (3);

Visto l'art. 754 del Codice di procedura civile;

Ammessa la istanza, accorda a Stefano S., negoziante, residente a Teramo, salvocondotto all'effetto di presentarsi quale testimonio alla udienza di questo tribunale nel giorno indicato, duraturo per giorni dieci, a partire dal giorno 20 del corrente mese inclusive sino a tutto il giorno 30: nel qual tempo resta inibita la esecuzione di mandato civile sulla persona del suddetto Stefano S. (4);

(1) Pel caso di rifiuto o di assenza del proprietario dei mobili provvede l'articolo 748. Il custode è nominato nell'interesse di lui che ne porta le spese. Il custode invece sarebbe nominato nell'intersse anche dei terzi nell'evenienza preveduta dall'art. 749.

(2) È necessario indicare il giorno onde ammisurarvi la durata del salvocondotto.

Il pretore o il giudice delegato rilascia il salvocondotto se avanti ad essi deve seguire l'esame.

(3) È chiaro che il salvocondotto non avrebbe virtù di esimere da arresto per causa penale.

(4) Il termine dev'esser enunciato colla maggior precisione come ognuno intende; nè dovrebbe trascurarsi la limitazione che segue onde non si abusi, giovandosi del salvocondotto senza portarsi all'esame.

con questo però che non presentandosi il testimonio all'esame nel giorno indicato, il salvocondotto cesserà col giorno 25.

S'ingiunge inoltre di notificare prima del giorno 16 del mese corrente (1) il presente decreto tanto alle parti in causa che al testimonio Stefano S.

Dato nel giorno 10 del mese di novembre 1867.

A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere*

2. *Del precetto.* Se il precetto è il foriero obbligato di ogni esecuzione; è sempre necessario in fatto di esecuzione personale: il termine ingiunto dalla sentenza non potrebbe mai sopperirvi nè mai si rende applicabile la eccezione dell'art. 565.

CCCXXXVII.

Precetto che antecede la esecuzione personale.

(Articolo 751).

Ad istanza del signor Onorio P., commerciante, residente a ..., che elegge il suo domicilio in questa città nella casa del signor Pietro B., negoziante, posta nella strada ... n° ... (2),

Io usciere infrascritto ho fatto precetto

Al signor Sebastiano V., negoziante, residente a ...

Di dover pagare al signor istante entro il termine di giorni dieci la somma di L. 3200, composta di L. 3 mila capitale e di L. 200 interessi a tutto il presente giorno, al quale pagamento è stato condannato con sentenza del tribunale di commercio di ..., proferita nel giorno ..., a lui notificata nel giorno ... ed in istato eseguibile (3), scorso il qual termine senza effetto si procederà all'arresto della sua persona (4).

N. N. *usciere.*

3. L'usciere che va in traccia del debitore, per arrestarlo dev'essere premunito: 1° Del titolo esecutivo già notificato; 2° dell'originale del precetto notificato; 3° di mandato conferitogli a questo preciso oggetto dal creditore

(1) Ciò è molto regolare per comodo di tutti, e perchè il decreto potrebbe dar luogo a reclamo.

Secondo l'articolo 754, *la durata del salvocondotto non deve eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame e il ritorno;* ed è rimesso alla prudenza del magistrato. Non si dovrebbe di tanto stringer il tempo da renderlo angustioso. Si può andare, è vero, a gran corsa per la strada ferrata, ma non è vietato di viaggiare in altra maniera.

(2) Secondo l'art. 563, la elezione si fa nel Comune *in cui deve procedersi.* L'arresto non si eseguisce in un punto certo, ma dove si può. Tuttavia il punto concentrico della intimazione sarà quello dell'ordinaria abitazione del debitore, ove principalmente è diretta la mira del creditore, e dovrebbe più facilmente eseguirsi l'arresto.

(3) La notificazione del titolo esecutivo precede sempre quella del precetto. Ciò è fermo nell'art. 563.

Se la sentenza è soggetta ad appello od opposizione, lo scorso del termine dev'essere certificato dalla cancelleria (art. 561, capoverso ultimo).

L'usciere che sta per eseguire un mandato d'arresto, metta in sicuro la propria responsabilità con tale attestazione. Ricordi ancora che non basta che la sentenza sia passata in giudicato: è necessario provare trascorso il termine della cassazione senza interposizione del ricorso (art. 750).

(4) Se la sentenza prescrivesse un termine al pagamento colla comminatoria dell'arresto personale, il precetto non potrebbe spedirsi che trascorso il termine assegnato.

per atto pubblico, o autenticato dal notaio; 4° deve aver con sè, o pronti almeno a brevissimo intervallo, testimoni, a stabilire la legalità dell'atto. Il processo verbale è compilato di necessità dopo la esecuzione.

Intanto si supponga che l'arrestato domandi di essere condotto avanti il presidente (1).

CCCXXXVIII.

Decreto del Presidente che scioglie l'arresto.

In questo giorno ... alle ore ...

Si presenta avanti di me, in mia casa (2), Agostino P. usciere, con Sebastiano V., commerciante di questa città, che dice trovarsi in istato d'arresto e domanda di esser sentito.

Egli sostiene di essere stato arrestato illegalmente per avere già pagato dopo il precetto oltre la metà del debito, fatto che ha dimostrato colla ricevuta del creditore, dal quale dice di aver riportata la dilazione di sei mesi a pagare la rimanente somma; e che ad ogni modo non poteva essere sottoposto ad arresto per l'intero debito come si è praticato.

Ritenuto sufficienti questi motivi per decretare la provvisoria liberazione dell'arrestato, senza pregiudizio delle ragioni delle parti, salva la decisione dell'autorità competente alla quale sarà recata la controversia;

Ho dato ordine all'usciere di lasciare immediatamente in libertà l'arrestato Sebastiano V. A. B. *presidente* (3).

AVVERTENZA

Come fu per noi osservato nel commento al Codice, questa nobile funzione del magistrato non è regolata *a priori* da veruna norma particolare; di che può argomentarsi una larga facoltà di apprezzare le circostanze e risolvere colla sola ispirazione della equità. Perciò stesso la risoluzione non può avere che un carattere provvisorio; il creditore potrà sempre rivolgersi al tribunale o al pretore in via contenziosa, a toglier di mezzo l'ostacolo che si è frapposto alla esecuzione.

CCCXXXIX.

Processo verbale di arresto.

(Articolo 758).

Oggi 6 novembre 1867, alle ore dieci antimeridiane. In Bologna.

Io N. N. usciere, addetto al tribunale civile di questa città, trovandomi nella casa d'arresto dei debitori civili, nel luogo chiamato ..., con Baldassare C. di anni 40 e Giuseppe N. d'anni 48, residenti amendue in questa città, quali testimoni, ho redatto il seguente processo verbale (4):

(1) O avanti il pretore, se la somma per cui si procede è minore di L. 1500. Ma qualora l'arresto avvenga in luogo remoto dalla sede del tribunale, non dubito che sarà adempito al voto della legge presentandosi invece al pretore del mandamento, il quale provvederà e ne farà rapporto al presidente.

(2) Se il presidente non è all'udienza, si ritiene che sarà a casa o non tarderà a venire. Se è fuori di paese, il pio ufficio sarà di chi ne fa le veci.

(3) « Il decreto del pretore o del presidente può essere emanato senza l'assistenza del cancelliere » (articolo 755, capoverso 2).

L'usciere chiude a questo punto il suo processo verbale, e ne fa deposito nella cancelleria.

(4) Il verbale di consumato arresto si fa immediatamente dopo l'avvenimento nella casa d'arresto (articolo 758).

Ad istanza del signor Onorio P., commerciante di questa città, ivi residente, che dichiara di mantenere il suo domicilio nella propria casa di abitazione via Saragozza, nº 5 (1),

Io usciere, munito di apposito permesso del sig. presidente di questo tribunale rilasciato nel giorno . . . (2), e di speciale mandato di procura del creditore signor Onorio P., risultante da atto del notaio signor C. S. di questa città, del giorno . . . , insieme ai testimoni sopra indicati, mi sono recato alle ore 8 di questa mattina (3) alla casa del sig. Sebastiano V., negoziante, residente in via S. Donato, nº 14, per eseguire l'arresto personale del suddetto sig. Sebastiano V. in esecuzione della sentenza proferita da questo tribunale di commercio nel giorno 15 del prossimo passato mese di ottobre, portante ordine di arresto provvisoriamente eseguibile non ostante appello, notificata nel giorno 16 e susseguita dal precetto pure notificatogli nel giorno 18 del mese suddetto.

Trovato in casa il signor Sebastiano V., gli ho fatto ostensibile la sentenza suddetta, l'ordine del signor presidente e la speciale procura del sig. creditore, e gli ho intimato di pagare immediatamente la somma di L. 3200 pei titoli e cause enunciate nel precetto, altrimenti sono obbligato per mio ufficio di tradurlo alla casa dei debitori civili (4).

Avendomi risposto il signor Sebastiano V. di non aver mezzi per pagare tal somma, in nome della legge gli ho imposto di seguirmi per essere consegnato in carcere a disposizione della giustizia. E difatti dopo breve indugio si è determinato di seguirmi senza la menoma opposizione (5), ed è stato da me tradotto a queste carceri di . . . ed ivi l'ho consegnato al signor Furio R., custode dello stabilimento carcerario, nelle cui mani ho depositato la somma di L. . . . per anticipazione di alimenti.

Chiuso il presente processo verbale alle ore 12 meridiane, che dopo letto ai testimoni e al custode (6) è stato sottoscritto.

Furio R. *custode.*
Baldassare C. *testimonio.* — Giuseppe N. *testimonio.*
— N. N. *usciere* (7).

4. « Il debitore può essere confermato in arresto sulla istanza di altro creditore, in forza di altra sentenza di condanna » (art. 763).

(1) Tale dichiarazione deve risultare dal mandato del creditore.

(2) In tale stagione l'usciere non può fare esecuzione prima delle ore sette antimeridiene, e dopo le cinque della sera (art. 42).

(3) Articolo 753, n. 6.

(4) Questo è l'ordine logico che si deve seguire. Non si comincia dalla intimazione d'arresto, colla limitazione *purchè non paghi*; l'arresto è la conseguenza della negativa, da qualunque causa proceda; l'intimazione dell'arresto è un caso estremo che viene al da sezzo di ogni eccitamento.

(5) In caso contrario l'usciere può richiedere la forza pubblica.

(6) Il debitore che già si ritiene entrato nella sua prigione, non è presente. Ma copia del processo verbale è lasciata al custode come tale; altra copia gli è lasciata pel debitore, e vale come a questo intimata (art. 759, capoverso 2).

(7) Questi signori firmano anche le due copie di cui sopra (articolo suddetto).

CCCXL.

Processo verbale di conferma d'arresto.

(FRAMMENTO).

Oggi ... alle ore ...

Io usciere infrascritto, addetto ..., mi sono portato alle carceri dei debitori civili, situate ..., insieme a ... testimoni; Ed ivi presa parola col custode dello stabilimento B. R., gli ho richiesto se nella casa fosse detenuto M. N., negoziante di questa città, quale debitore civile.

Avutane risposta affermativa ho ingiunto allo stesso custode (1) di condurre il detenuto in una stanza libera dovendogli fare delle comunicazioni del mio ufficio.

Passato io usciere coi testimoni in una camera dal custode indicatami, ivi è stato condotto il sig. M. N., al quale ho fatto presente di essere portatore di una sentenza ... (2), intimandogli di pagare la somma di L. ... altrimenti io sono obbligato, ad istanza del signor ..., per mio ufficio a confermare l'arresto pel quale si trova attualmente in carcere a tutti gli effetti che saranno di ragione ... (3).

5. *Liberazione del debitore.*

Il debitore è messo fuori di carcere di mano del custode: 1° scaduto il tempo dell'arresto (art. 773); 2° in difetto del deposito per gli alimenti (art. 773).

Per consenso dei creditori ad istanza dei quali si trova in istato di arresto (art. 772).

Per decreto del presidente o del pretore, 1° pagando la integral somma del debito; 2° compiuta la età di anni 65 (art. 771, 773) (4).

Per sentenza, e dopo un giudizio, 1° annullato l'arresto) (art. 768); 2° nel caso dell'art. 2104 del Cod. civ.).

CCCXLI.

Sentenza di liberazione per pagamento parziale del debito (5).

In nome ... Il Tribunale civile di ... Ha pronunziata la seguente sentenza:

Nella causa fra Sebastiano V., residente a ..., rappresentato ..., con Onorio P., residente a ..., rappresentato ...

(Conclusioni dell'attore e del convenuto).

---

(1) Parla per bocca del pubblico ufficiale l'autorità della legge.

(2) È prescritta l'osservanza di tutte e singole le formalità dell'art. 758, sotto pena di nullità. Ricordare adunque di far entrare nel verbale tutte le indicazioni di cui è ricco il detto articolo, e che qui si omettono, non toccando che delle specialità di questa forma d'arresto.

(3) La prima intimazione a pagare è di regola quand'anche non fosse del tutto necessaria. Ci sono certuni che hanno danari per pagare un debito, e non per pagarne un altro. Forse questo secondo è un debito d'onore, o di tal somma che sia a portata dei mezzi del debitore.

(4) I creditori non sono citati. La liberazione è di diritto.

(5) Il tribunale competente è quello « nella cui giurisdizione trovasi l'arrestato » (articolo suddetto del Codice civile).

Ritenuto che Sebastiano V., detenuto in carcere civile in seguito d'arresto personale consumato sulla sua persona per ministero dell'usciere N. N. nel giorno ..., ad istanza di Onorio P., per la somma di L. 8 mila, ha fatt oofferta reale al creditore suddetto della somma di L. 2 mila, più L. 240 a titolo di interessi, per atto dell'usciere N. N.... (1);

Che insieme alla predetta somma ha esibito al creditore Onorio V. copia autentica di un atto del notaio dott. L. M. di questa città, del giorno ..., col quale il signor Martino P., commerciante pure di questa città, assume obbligazione solidale pel rimanente debito ed interessi (2), da pagarsi nel termine di tre anni;

Che il creditore non ha accettata la offerta; e quindi il debitore ha depositata la somma nella cassa dei depositi, come risulta da relativo certificato del giorno ...;

Attesochè l'istante si fa legittimo appoggio della disposizione dell'art. 2014 del Codice civile; e quanto alla opposizione del convenuto sul soverchio della dilazione pretesa dal debitore, è in facoltà del tribunale il limitarla;

Ritenuto che non è messo in dubbio dal convenuto la idoneità della proposta cauzione;

Ammette la proposta cauzione nella persona del banchiere P., limitando però la dilazione al termine di anni due decorrendi dal giorno in cui il debitore sarà liberato dal carcere; ed assegna al fideiussore tre giorni dalla notificazione della presente sentenza nei quali prestare la relativa sottomissione nella cancelleria di questo tribunale nei modi di legge (3).

. . . . .

(1) Il quarto della somma capitale del credito e gli interessi in proporzione, secondo l'art. 2104 del Codice civile.

(2) Stimo dover precedere l'offerta reale ai termini degli art. 903 e seg. Il creditore accetta l'offerta? La procedura si semplifica talmente che il presidente o pretore, giusta la competenza, visto l'atto d'offerta e l'accettazione del creditore, potrà, sopra istanza del debitore, ordinarne il rilascio con decreto.

(3) In osservanza del principio che sentenze *sub conditione* non si vogliono, il tribunale si arresta a questo punto. Prestata la cauzione formale, si ripiglia il giudizio, e il tribunale — *Confermata l'offerta, ordina la liberazione del debitore e la sospensione dell'arresto, quanto alla residua somma di debito, pel corso di anni due.*

LIBRO III.

DEI VARII PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO SECONDO

DELL'AZIONE CIVILE CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GLI UFFIZIALI DEL PUBBLICO MINISTERO

1. L'azione civile per qualsiasi delle gravi cause dichiarate nell'art. 783, non si premuove se non autorizzata dalla Corte cui spetta il giudicarne (1).

CCCXLII.

Ricorso per denegata giustizia.

Signori Presidente e Consiglieri della Corte di cassazione.

Dionigio P., figlio naturale di Samuele P., defunto senza figli legittimi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 199 del Codice civile, fece domanda alla Corte d'appello di . . . (2), implorando decreto di legittimazione; e presentò i *documenti giustificativi.*

La Corte seguendo l'ordine segnato dalla legge, per mezzo del suo cancelliere trasmise la posizione al pubblico Ministero.

Ciò accadde nel giorno 20 marzo 1867; il signor Procuratore generale deputò il sostituito signor cav. P. M.; e consta da certificato di segreteria che nel giorno 21 seguente la posizione degli atti gli venne consegnata.

Passati più mesi d'inutile aspettazione, Dionigio P. fece istanza scritta al suddetto signor sostituto, notificandola per atto d'usciere al segretario del pubblico Ministero nel giorno . . .

Passarono dieci giorni; nessuna risposta; nessuna conclusione del pubblico Ministero.

Altra istanza venne notificata nella stessa guisa al sig. sostituto P. M., e rimase del pari inesaudita (3).

Chiede pertanto il sottoscritto che la Corte Ecc.ma voglia autorizzare l'azione civile contro il signor sostituto procuratore generale a termini di legge.

Data (4) DIONIGIO P.

(1) Secondo la scala ascendentale dell'art. 786.
(2) Nel cui distretto risiede il chiedente.
(3) Sono le due istanze che per l'art. 784 devono presentarsi ad intervalli determinati.
(4) Si esibiscono i documenti giustificativi.

AVVERTENZE

È questa una istituzione difficile a maneggiarsi. Fu avvertito nel commento che, mentre *l'autorità giudiziaria* può essere colpita nella sua collegialità, soltanto *gli ufficiali*, ossia gl'individui del pubblico Ministero, possono arguirsi coll'azione civile. Non cercheremo adesso la ragione della differenza. Il caso però che abbiamo scelto, ci spinge, anche non volendo, sul terreno della difficoltà. L'ordine vorrebbe che le istanze si facessero al procuratore generale che in fine ha come la direzione così la morale reponsabilità dell'ufficio; e non dico già che far non si possa. Ma l'azione civile potrebbe forse attuarsi contro la persona del procuratore generale? In altri termini, si potrebbe il procuratore generale costringer personalmente al risarcimento dei danni per denegata giustizia, mentre eglifece il debito suo deputando al solito uno dei suoi sostituiti all'esame dell'affare? Personalissima una tale azione *tamquam ex delicto*, non può esercitarsi che contro il funzionario colpevole. La legge però ha posto il temperamento, necessario del resto, nella facoltà incensurabile che ha la Corte di non accordare l'odioso rimedio; provvederà frattanto per le vie disciplinari onde la giustizia abbia il suo corso.

CCCXLIII.

La Corte rigetta il ricorso.

La Corte di cassazione — Sezione civile, composta dei signori A. A. primo presidente, e... consiglieri... (1)

Riunita in Camera di consiglio (2) in questo giorno... per risolvere sul ricorso presentato da Dionigio P., residente..., all'effetto sia autorizzata l'azione civile contro il sig. B. C., sostituto procuratore generale presso la Corte di...

Sentito l'avviso del pubblico Ministero, rappresentato dal sig. D. E., sostituto procuratore generale, contrario all'ammissione del ricorso;

Ritenuto (3) che il signor B. C., non deve soggiacere a veruna responsabilità per non avere presentate le sue conclusioni nell'affare di cui parla il ricorso, poichè il proporlo non dipendeva da lui ma dalla Corte; risulta d'altronde che il differimento ebbe una ragione plausibile nella mancanza di alcuni documenti che dallo stesso Ministero pubblico furono richiesti alla parte che non si è mai dato cura di presentarli;

Visto l'art. 787 del Codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso, condanna Dionigio P. alla multa di L. 100 (4).....

CCCXLIV.

Decreto della Corte che autorizza l'azione civile.

RICORSO

Ill.mi signori Presidente e Consiglieri della Corte d'appello.

Espone Ilario P., possidente, residente a..., che sino dal giorno... mosse lite avanti il signor pretore di... contro il marchese Silvestro C. per essere

(1) Quantunque l'art. 785, capoverso 1, dichiari senza più, che la domanda si produce alla *Corte di cassazione*, si vuol intendere la *Sezione civile*, anche per argomento tratto dall'articolo 786.

(2) Ogni magistratura giudicante ha la sua Camera di consiglio, nella quale delibera sui ricorsi che non ammettono il contraddittorio (art. 778).

(3) Quando si rigetta il ricorso, la Corte enuncia i motivi (art. 787).

(4) Estensibile a L. 150. Io ritengo che la deliberazione debba essere sottoscritta da tutti i giudici, in relazione al disposto dell'art. 540, n. 7.

reintegrato nel possesso di derivare le acque da sorgente che scorre dai fondi superiori del detto sig. marchese e dedurle ai propri opifici. L'istante n'era stato spogliato con violenza da emissari del signor marchese che ruppero i condotti, e sviarono il corso dell'acqua a benefizio di altri terreni di quel ricco proprietario.

Il signor pretore prolungando il giudizio in luogo di prontamente risolverlo come impone la legge, finì col dar vinta la causa al potente: ingiustizia che fu riparata dal tribunale di ...

La causa di sì manifesta parzialità del giudice poteva facilmente ravvisarsi in una consuetudine di famigliarità e d'amicizia nota al paese; ma si ebbero maggiori prove del dolo e della concussione commessa dal giudice. Si è scoperto che vistosi regali vennero fatti al pretore dal signor marchese nel tempo appunto in cui pendeva la lite (1) ed anche appresso; prova che, raccolta da quei medesimi che in buona fede ed inscii del turpe fine, viene attestata nei documenti che si uniscono al ricorso (2).

Invocata pertanto la disposizione dell'art. 783 del Codice di procedura civile il ricorrente fa rispettosa istanza alla Corte perchè voglia autorizzare l'azione civile contro il suddetto magistrato (3).

Data *Sottoscrizione del ricorrente.*

Deliberazione presa in Camera di consiglio dalla Corte d'appello (4).

In questo giorno ...

La Corte d'appello di ... composta dei signori ... raccolta in Camera di consiglio ha deliberato come segue:

Visto il ricorso d'Ilario P., residente a . . . , il quale chiede ...

Sentito l'avviso del signor ... sostituto procuratore generale favorevole all'ammissione del ricorso (5);

Ammette l'istante a proporre l'azione civile contro il sig. . . . pretore di . . .; ordina che copia del ricorso e del presente decreto sia al medesimo notificata nel termine di giorni cinque; accorda al signor pretore il termine di giorni otto dalla notificazione entro i quali costituire procuratore e presentare le proprie difese, giusta l'art. 788 del Codice di procedura civile (6).

Data *Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.*

---

(1) Chieggo venia alla nobile e onoranda classe dei magistrati e pubblici funzionari se, ad uso di romanziere, in mezzo a questa prosa noiosa, sono obbligato a drammatizzare una ipotesi impossibile. Lo ripeto con orgoglio — *impossibile* — e difatti non conosco che questo arnese dell'*azione civile* sia mai stato adoperato per tali cagioni.

(2) I documenti devono accompagnare il ricorso (art. 780). Non è quindi lecito accattare le prove dopo la presentazione del ricorso, nè tampoco invocare la procedura legale per una prova da formarsi.

(3) L'azione civile, malgrado la sua apparente severità, ha qualcosa di moderato e mite, come si osservò nel commento in mezzo ad altre considerazioni notevoli. L'azione penale sarebbe pur troppo aperta; mentre quella stessa concussione dell'art. 215 del Codice penale vigente, e i fatti di corruzione contemplati negli art. 217 e seg., sono quelli appunto che formano oggetto dell'azione civile. Senza dubbio l'interesse dello stesso litigante ha in questo istituto una speciale considerazione, poichè viene messo prontamente *vis-à-vis*, per così esprimermi, col pubblico funzionario che mancò verso lui al debito di giustizia, con un'azione che previene lo stesso giudizio penale e procede indipendentemente da quello, onde si modifica radicalmente la regola dell'art. 4 del Codice di procedura penale.

(4) Intestazione di cancelleria.

(5) Non indica motivi.

(6) Benchè l'assegnazione di un solo termine sia proposta dall'art. 788, è cosa evidente che v'ha inesattezza di redazione. Il termine di cui parla il detto ar-

2. *Come si continua e si chiude il processo.*

Il chiamato presenta le sue difese all'indicato termine per procuratore.

Il presidente destina il giorno in cui avrà luogo l'udienza pubblica.

Le difese intanto si comunicano cogli atti al pubblico Ministero (1); il citato può difendersi alla udienza, ma colla voce del difensore (art. 791): ottima precauzione onde un crudo diverbio non aumenti uno scandalo che già prorompe da ogni lato.

La sentenza è di sua natura inappellabile attesa la qualità del magistrato che la pronunzia.

L'effetto è la condanna al risarcimento dei danni (2). L'azione penale rimane, come ben s'intende, impregiudicata; forse scoppierà di conseguenza, e così sia.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSENTI

1. *Assenza presunta.*

« La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza senza che se ne abbiano notizie, si presume assente » (art. 20 del Cod. civ.).

CCCXLV.

Ricorso per far deputare un rappresentante al presunto assente.

Ill.mi signori Presidente e Giudici (3).

Emidio N., possidente, residente nel comune di . . . , espone che, defunto essendo da oltre otto mesi il suo genitore Giambattista N. (4), la eredità intestata di lui passò metà all'istante, metà al fratello Egidio che prima della morte del padre si recò a militare in paese straniero, e non se n'ebbe più notizia.

ticolo riguarda la notificazione del decreto, ecc. Ma se tale notificazione non venisse praticata che nell'ultimo giorno del termine, che è nel diritto della parte attrice, qual tempo resterebbe mai al convenuto per costituire procuratore e presentare le sue difese? La assegnazione dunque di un altro termine è indispensabile.

(1) L'intervento del pubblico Ministero è stabilito dall'articolo 346, n. 7.

(2) I casi a distinguersi son molti, e non potendo esprimerli in questo luogo, mi rimetto ancora al mio piccolo Commentario.

(3) Del tribunale civile del luogo dell'ultima residenza o domicilio del defunto (articolo suddetto): preferendo quello della residenza.

(4) La legge non dice qual tempo abbia a decorrere per la presunzione d'assenza. Con proposito, ho divisato uno spazio di otto mesi, non breve, ma pure non tale che non lasci qualche difficoltà sull'averlo per sufficiente a presumere l'assenza. Si può credere che la qualità stessa dei negozi che l'uomo lascia sospesi e come abbandonati, sia fra i più gravi argomenti dell'assenza. Il caso che figuriamo può darne l'esempio. Bisogna che vi sia qualche forte ragione a

Non avendo lasciato alcun procuratore (1) si rende necessario nominare al presunto assente un rappresentante; alla quale nomina ha tutto l'interesse l'istante medesimo non potendosi formare gl'inventari, nè liquidare la eredità, nè procedere alle divisioni, essendo pure rimarchevole che esiste una sorella minore, alla quale deve assegnarsi la porzione che può spettarle anche della dote della madre, incorporata nella eredità paterna.

Domanda perciò all'ill.mo tribunale l'opportuno provvedimento ai termini dell'art. 21 del Codice civile. EMIDIO N.

2. Il tribunale rimette la istanza al pubblico Ministero, che può nell'ufficio suo assumere informazioni. Qualche altra volta sospesa la risoluzione, il presidente ne fa ricerca, in via interna, al pretore del mandamento locale.

CCCXLVI.

Decreto che nomina un rappresentante al presunto assente.

Il Tribunale civile di . . .

Visto il ricorso di . . . col quale chiede . . .;

Sentita in Camera di consiglio la relazione fattane dal sig. giudice . . . (2);

Viste e considerate le conclusioni scritte del pubblico Ministero nel senso di ammettere il ricorso;

Ritenuto risultare dalle informazioni assunte (3) che Emidio N. portatosi qual volontario a militare in Candia contro i Turchi da circa un anno, senza lasciare alcun procuratore, non ha mai risposto alle molteplici lettere a lui dirette coi mezzi più opportuni, e sono tornate inutili le ricerche fatte per averne notizia;

Che urge frattanto provvedere alle cose del patrimonio ereditario, siccome viene esposto nell'indicato ricorso;

Visto l'art. 21 del Codice civile;

Nomina il signor dott. Massimiliano P., notaio pubblico esercente in questa città, all'oggetto di rappresentare Emidio N. presunto assente (4) nella liqui-

---

contrariare la stessa volontà, perchè uno sparisca e non si lasci però trovare in momento assai rilevante per i suoi affari. Invece adunque di considerarlo *qual presente e di citarlo*, lo riteniamo assente, verificato che sia non aversi notizia di lui, malgrado tutti i mezzi di comunicazione che possediamo in questi tempi.

Nel primo stadio d'assenza, l'interesse è fermamente rivolto a tutelare la posizione del presunto assente che si crede prossimo al ritorno. A mano a mano che la presunzione di assenza, o meglio di sparizione definitiva, diventa più forte, e finalmente si converte in una specie di certezza morale, viene emergendo e pigliando consistenza il diritto della sua successione, e si attenua l'interesse per colui che da ultimo si crede non essere più fra i viventi, benchè non sia ancora chiarito il mistero della sua morte. Tale è il corso logico di questa fra le più elaborate istituzioni del Codice.

(1) Circostanza considerata dall'articolo 21 del Codice civile.

(2) Il rito è appena tracciato nel Codice di procedura; ma ne fa in gran parte le veci il Codice civile. La delegazione di un giudice alla relazione è disposizione generale dell'art. 779.

(3) Non è in questa ipotesi del primo stadio di assenza che la legge *ordina le informazioni*; tuttavolta per debito morale il magistrato fa le sue indagini; le quali per altro non hanno il carattere giudiziale di quelle che deve assumere nel secondo stadio (*V* appresso).

(4) La voce *rappresentante* surroga quella di *curatore* che sente troppo il rapporto d'incapacità ancora problematico.

È insito in tale qualità *rappresentare* il presunto assente solo a certi atti, e non punto la persona o il patrimonio di lui.

dazione della eredità del defunto suo padre Giambattista N., alla formazione degli occorrenti inventari; e permanendo ancora lo stato di presunta assenza del detto Emidio N. (1), impartisce fin d'ora le opportune facoltà al nominato rappresentante ond'effettuare la divisione del patrimonio col coerede Emidio N., fare alla sorella signora Maria N. minore l'assegnamento che sarà di ragione, osservate però le formalità prescritte, e dare gli altri provvedimenti che saranno necessari alla conservazione del patrimonio (2).

Data *Sottoscrizioni.*

3. *Dichiarazione dello stato d'assenza.*

Il *rappresentante* è di fatto un amministratore, molto somigliante ad un gestor di negozi, che può fare tutto ciò che è bene, e non pregiudica, non obbligando il suo rappresentato se non in quelle parti intorno alle quali ha ricevuta facoltà dal magistrato. Questa condizione di cose deve cessare dopo un certo tempo ». Dopo tre anni continui di assenza presunta, così l'art. 22 del Cod. civ., e dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare (3), i presunti eredi legittimi, e in loro contraddittori i testamentari (4) e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale, che l'assenza sia dichiarata ».

CCCXLVII.

Decreto del tribunale che ordina nuove ricerche e informazioni (5).

Deliberazione presa in Camera di consiglio.

Il Tribunale civile di ...

Visto il ricorso presentato a questo tribunale da Amilcare B., residente a ..., quale tutore dei minori Giuseppe, Francesco e Lorenzino D., nel quale si espone:

Che il colonnello Pier Antonio D., avo dei ricorrenti, che aveva abituale residenza e moltitudine di affari in Pieve di Cento, e già in età avanzata, da oltre cinque anni disparve dal paese e mai più si seppe di lui, malgrado incessanti ricerche in ogni parte;

Che sino ad oggi il patrimonio è stato amministrato da un rappresentante legale deputato dal tribunale nel giorno ...;

Che questo stato di cose ricade nella disposizione dell'art. 22 del Codice

(1) Cautela utile e saggia che significa, che dopo aver fatte le operazioni cautatorie nell'interesse comune degli eredi, vi sarà un intervallo di sosta, si potranno mettere in moto nuovi messaggi e fare altre ricerche; con questo però che il rappresentante non è meno rivestito di facoltà per procedere alle più perentorie operazioni delle divisioni, degli assegnamenti, ecc.

(2) Parole del suddetto articolo 21.

(3) Dopo sei anni, questo *procuratore per amministrare*, che non ha nessuno a cui render conto (a meno che non lo faccia conoscere), sarebbe troppo fortunato se qualche pretendente alla proprietà non si facesse sentire.

(4) Se il proprietario, quasi presago di prossima fine, fece prima di partire il suo testamento, abbenchè consegnato chiuso a notaio, il tribunale può ordinarne l'apertura a petizione di qualche sedicente e probabile interessato (articolo 26 del Cod. civile).

(5) La legge ne fa al tribunale un obbligo preciso (art. 23 del Cod. civ.); quindi non è in suo potere credersi abbastanza istrutto dalle informazioni avute.

civile e si fa luogo alla dichiarazione d'assenza che gl'istanti, quali presunti eredi dell'assente, vengono richiedendo;

Sentito il pubblico Ministero;

Verificato dagli esibiti documenti che gl'istanti sono i più prossimi parenti e successibili del presunto assente (1);

Visto l'art. 23 del Codice civile.

Sospesa ogni risoluzione di diritto, e prima e avanti ogni cosa, ordina che siano assunte nuove informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della persona del colonnello Pier Antonio D., e ne commette le più diligenti ricerche al signor pretore di ... (2), il quale dovrà riferirne nel termine di giorni quindici.

Commette al sig. presidente di assumere altre informazioni per le vie che stimerà più adatte allo scopo (3).

Data *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZA

Donde il pretore delegato (e ciò diremo di ogni altro delegato che non fosse il pretore) ritrae le sue informazioni? Da ogni cosa, e quindi può corrispondere alla superiore inchiesta comunicando, anche in via non giudiziale, ciò ch'egli sappia in un modo qualunque sul misterioso affare che stanca tante indagini, al quale forse non è straniera l'opera del delitto. Ma si deve principalmente avvertire che la grave determinazione che si va a prendere, deve appoggiarsi a prove, nel rispetto estrinseco, legali. Il pretore pertanto interrogherà i testimoni che stimerà meglio informati; accetterà pur quelli che verranno proposti dagl'interessati; li assumerà con giuramento; e ne formerà un processo verbale che rimmetterà al presidente.

4. Assunte le informazioni, e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda della dichiarazione di assenza » (art. 24 del Cod. civ.).

Questa decisione di stato è la sola che si pronunzia; è d'uopo metterla alla prova di nuove pubblicazioni che sono ordinate dall'art. 25 del Cod. civ. Più tardi si verrà a disporre del patrimonio e come se quell'uomo che si nasconde in un silenzio impenetrabile, fosse morto, tutto questo però con opportune cautele additate dalla legge, e quindi senza uscire ancora dalla linea delle presunzioni.

5. La forma sarà di *Decreto* in Camera di consiglio giusta l'art. 794 della procedura (se trattasi di eredi legittimi come si è detto), il quale art. 794, deve ritenersi una spiegazione dell'art. 25 del Cod. civ. e dei seguenti che parlano sempre di *sentenze*.

(1) È di tutta necessità specificare se trattisi di eredi legittimi o testamentari. I primi soltanto possono in questa via stragiudiziale implorare l'autorità del tribunale; gli eredi testamentari per quanto avessero in loro favore una disposizione scritta, dovrebbero promuovere un giudizio in via sommaria, citando i legittimi (art. 794).

(2) Il pretore del mandamento locale è sempre indicato a raccogliere simili cognizioni. Ma occorrono investigazioni attive, e provvede l'ultima parte del decreto.

(3) Il presidente può ricercare le autorità amministrative, onde coi mezzi di cui dispongono, incarichino anche funzionari all'estero, e così estendere la cerchia delle indagini, tenendosi conto di ogni congettura che può risultare dal carattere, dalle abitudini della persona, relazioni, ecc.

Il *provvedimento*, il decreto cioè ora formulato, viene pubblicato nei modi e forme prescritte dall'articolo 23 del Codice civile.

6. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione, si aprono i cancelli ed entrano a disputarsi le spoglie del supposto morto tutti quelli che stimano avervi interesse.

Daremo un esempio di sentenza sopra uno dei vari casi considerati dal Codice per raccogliere in esso tutti i requisiti che sono richiesti.

CCCXLVIII.

Sentenza d'immissione in possesso nella eredità dell'assente dichiarato.

In nome . . .

Nella causa sommaria fra . . . il Tribunale civile di . . . ha pronunziata la seguente sentenza:

(*Conclusione degli attori e dei convenuti*).

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni nelle quali propone che . . .

Ritenuto che il conte Guglielmo M., ricco proprietario di . . . , uso a viaggiare una gran parte dell'anno, nel 1854 fatti i preparativi di partenza per l'America, s'imbarcò nel mese di giugno sopra uno schooner che faceva vela per New York, lasciando un suo agente nella persona di . . . , il quale per il corso di alcuni mesi spedivagli rimesse di danaro e ne riceveva pronte risposte (1); ma dall'ottobre di quell'anno cessò ogni corrispondenza del signor conte M.; spedizioni di danaro rimasero senza riscontro; egli non diede più ordini, non scrisse più una lettera;

Che ristrette le facoltà dell'agente all'ufficio di riscuotere le rendite e inviare rimesse nei luoghi che lo stesso proprietario avrebbe indicati, fu d'uopo dopo due anni nominare al presunto assente un rappresentante onde provvedere agli affari più urgenti del patrimonio, a spedire i quali l'agente non era facoltizzato (2);

Che moltiplicate, inutilmente sempre, le ricerche, si giunse sino all'anno 1865 (3), e in quel tempo il conte Pietro N., nipote *ex sorore* del conte Guglielmo M., allegando qualità di presunto erede testamentario, mosse giudizio in confronto di Angelo e Gabriele M., nipoti *ex fratre* del suddetto conte M., quali presunti eredi legittimi, all'effetto di sentir dichiarare l'assenza del conte Guglielmo M. a tutti gli effetti di ragione;

Contraddetta dai convenuti la pretesa qualità di presunto erede testamentario, Pietro N., a giustificare tale qualità, fece istanza onde si ordinasse l'apertura del testamento che il conte Guglielmo sino dal 1854 aveva consegnato chiuso e sigillato nei rogiti del notaio dott. B. C., residente in . . .

(1) Fin qui noi abbiamo uno che è partito per ritornare come tutti quelli che viaggiano, e che lasciando rappresentanti, *colla volontà e coll'animo* sono presenti e non *assenti*. Tale volontà non si presume mutata, ma è quest'appunto la considerazione da cui, dopo un silenzio inesplicabile di molti anni, sorge la presunzione dell'assenza involontaria e irreparabile, e quindi della morte, che non è altro che la *perpetua assenza* da questo mondo.

(2) Articolo 22 del Codice civile, capoverso.

(3) L'assente aveva lasciato in luogo un procuratore qualunque, indizio di sua presenza morale, quindi una aspettazione prolungata almeno a sei anni (articolo 22 del Codice civile).

Ammessa con incidentale sentenza tale domanda (1) si rileva che in effetto Pietro N. era stato istituito unico erede;

Ritenuto che gli eredi legittimi, visto il testamento, si diedero a sostenerne la nullità per difetto di forma, non essendosi l'atto consegnato chiuso e sigillato nei modi prescritti (2); eccezione che fu respinta e da questo tribunale e dalla Corte di . . . in grado d'appello, colle sentenze . . . restando insieme definito il giudizio della dichiarazione di assenza del conte Guglielmo M.;

Ritenuto che eseguite le pubblicazioni ed inserzioni nei modi e tempi divisati dall'art. 23 del Codice civile, e trascorsi oltre sei mesi, l'erede testamentario chiede l'immissione temporanea nei beni del suddetto conte Guglielmo M.;

Ritenuto che la istanza è fondata nelle chiare norme del diritto, e non è contraddetta dai convenuti che si limitano a dire non doversi ammettere se non premessa idonea cauzione di L. 300 mila, o altra più vera somma, ma sempre corrispondente al valore complessivo del patrimonio;

Ritenuto che un cotale criterio non può essere seguìto (3), mentre la cauzione ordinata dalla legge non può estendersi sino a comprendere il valore intrinseco degli immobili dei quali è vietata l'alienazione (4), ma deve limitarsi alla garanzia del soprasuolo e doti dei fondi, ed a quanto può rispondere alla loro conservazione, oltre al valore dei mobili che sono lasciati all'uso e godimento del possessore;

Ritenuto che il tribunale crede proficuo di applicare nell'attuale condizione del patrimonio il disposto dell'art. 29, capoverso 2° del Codice civile (5), ordinando la vendita di tutti quei mobili di maggior costo che non servono all'uso dei fondi rustici e non sono necessari a fornire la casa di antica abitazione dell'assente, quali sarebbero le quadrerie, le gioie, e le collezioni di oggetti d'arte;

Rigettata ogni contraria eccezione;

Dichiara doversi immettere ed immette l'istante Pietro N. nel possesso tem-

(1) È questo un punto assai riflessibile in pratica. A differenza di quanto dispone la legislazione francese e con assai migliore sistema, il Codice divide il giudizio della *dichiarazione di assenza* da quello nel quale si distribuisce il patrimonio ai presunti successori, interponendo così uno spazio che viene utilizzato con nuove ricerche e larghe pubblicazioni (art. 23), quasi a spingere in capo al mondo il grido che dovrebbe risvegliare quest'uomo smarrito dalla cognizione comune. Ebbene: è solo nel secondo periodo che si ordina l'*apertura del testamento* (art. 26 del Codice civile). Ma è pur necessario conciliare con questa le altre disposizioni del Codice. È certo per gli articoli 22 e 23 che chi domanda la *dichiarazione d'assenza*, che è via a produrre conseguenze di tanto rilievo sul patrimonio dell'assente, o presuma la qualità di erede legittimo o di testamentario, l'asserta sua qualità deve provare, altrimenti non è ascoltato. E come si prova di essere erede testamentario senza il testamento? Io sono nel credere che se la qualità non fosse contraddetta dagli eredi legittimi, si potrebbe passar oltre; quindi la formola accenna alla contraddizione per cui si è dovuto far luogo innanzi tempo all'apertura del testamento.

L'articolo 26 ha dunque in questa condizione di cose una necessaria limitazione.

(2) Così la questione di diritto già rompe nel primo stadio fra i legittimi e il testamentario, ed a ragione. Imperocchè, tacendosi i legittimi, e riportata dal testamentario la sentenza, avrebbe assai probabilmente valore di cosa giudicata, e deciderebbe dell'avvenire del patrimonio.

(3) La questione sull'ammontare della cauzione può offrire non poche difficoltà; noi crediamo di tracciare nell'esempio una teoria.

(4) Articolo 29 del Codice civile.

(5) Ciò è interamente rimesso alla prudente cautela del magistrato, e non è suscettivo di una motivazione speciale.

poraneo (1) dei beni del conte Guglielmo M. a tutti gli effetti che sono di ragione (2), previa però idonea cauzione nella continenza di L. 40 mila da prestarsi nei modi di legge, ed eccettuate le seguenti classi di mobili; ciò sono: 1° ... 2° ... 3° ...

Ordina che tutti questi effetti siano venduti e impiegarsene il prezzo in valori fruttiferi, i cui interessi sono devoluti allo stesso possessore Pietro N. sotto le riserve di ragione (3); ed incarica a questa operazione il notaio signor P. C. di questa città, che sarà pure il depositario e custode degli effetti medesimi (4);

Ingiunge a Pietro N. di formare nel termine di un mese l'inventario generale dei beni mobili e la descrizione degl'immobili nei modi determinati dalla legge (5).

Data e pubblicazione — *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZE

Il possesso dell'erede testamentario ha questo di speciale che, rilevandosi in appresso la data precisa della morte dell'assente, non cangia la destinazione del patrimonio dal caso in fuori che si discopra un testamento posteriore.

Per contro l'immissione del presunto erede legittimo non è ugualmente sicura. Essa fu determinata dal tempo a cui risaliva *l'ultima notizia della esistenza* dell'assente (art. 26); la morte si presume per così dire contemporanea alla stessa notizia. La finzione è ardita, ma non si potrebbe concepire verun'altra idea che avesse una qualche base perchè dopo quel momento tutto è oscurità e silenzio. Rapporto al presunto erede testamentario, si adotta una presunzione meglio fondata. E già scorso un buon numero di anni; la morte si presume, ma si presume nell'ultimo momento di questo abbastanza lungo periodo. Laonde l'erede legittimo si trova in posizione assai più fragile e dubbia. Accertato il tempo della morte, il criterio della successione assume un diverso indirizzo; altri eredi, questa volta definitivi, supplantano l'antico e prendono il suo luogo (6). La posizione invece dell'erede testamentario non si scuote anzi si rafferma; ed egli fa suoi i frutti percetti anche prima della morte, poichè non venne il proprietario a reclamarli nè altri avrebbe azione tranne lo stesso erede.

(1) Formola dettata dall'art. 28 del Codice civile.

(2) Gli effetti di ragione sono precisati negli articoli 29, 30, 31, 32, 33 del Codice civile.

Il tribunale è provveduto dalla legge di ampie facoltà (art. 27). E ne farà buon uso ordinando che il passaggio dei beni stabili nel nuovo proprietario trascrivendosi all'uffizio delle ipoteche, sia fatto annotamento della condizione particolare di quel possesso in relazione alle disposizioni del Codice civile.

(3) Onde non pregiudicare i diritti stabiliti nell'articolo 31.

(4) Poichè la cauzione del possessore non comprende questa parte della sostanza, è di alta prudenza che la operazione sia affidata ad altre mani. La vendita seguirà colla forma della vendita volontaria dei beni dei minori.

(5) Il tribunale non può opporvi comminatoria, non essendo espressa nella legge. Mancando l'immessa in possesso, può esservi costretto; o anco provocarsi la nomina di un amministratore.

(6) Un esempio. Nel 1860 succedeva il più prossimo, ch'era il fratello. Questi muore nel 1863 senza figli; fa testamento a favore di estranei. Viene notizia certa che l'assente è morto nel 1866, nel qual tempo viveano nipoti di lui, ai quali si devolve definitivamente l'eredità.

TITOLO QUARTO

CAPO PRIMO

DEL MATRIMONIO

1. « Il padre, la madre, e in mancanza d'amendue, gli avi e le avole posson fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo (1), quando anche i figli e discendenti maschi abbiano già compiti gli anni venticinque e le femmine gli anni vent'uno » (art. 82 del Cod. civ.).

CCCXLIX.

Atto di opposizione alla celebrazione del matrimonio.

Ill.mi signori Presidente e Giudici.

Domitilla P., residente a . . . , vedova del fu Agostino P. (2), ha tre figli, uno dei quali per nome Antonio, maggiore d'anni 21, fatalmente colpito da infermità mentale.

Non ultima prova della sua imbecillità è l'avere ceduto alle scaltre insinuazioni di una donna del volgo, d'età quasi doppia della sua, che ha promesso di sposare; e le cose sono giunte al segno che sono già fatte le prime pubblicazioni del matrimonio che sarebbe per celebrarsi fra pochi giorni.

Si ha raccapriccio in pensare quale avvenire sia preparato a questo infelice e ai figliuoli che fossero per nascere da tal matrimonio.

La legge fa della infermità di mente un ostacolo insormontabile alla celebrazione del matrimonio.

È stata già promossa la istanza d'interdizione (3), come si comprova da analogo certificato di cancelleria.

In tale stato di cose — ad istanza della signora Domitilla P., che elegge il suo domicilio in questo comune nella casa del sig. . . . , ed è rappresentata dal sig. avv. P. C. procuratore, residente a . . .

---

(1) Dall'articolo 55 al 63 del Codice civile.

(2) La vedovanza deve qui aversi qual circostanza accidentale. Anche in istato di matrimonio può la madre, indipendentemente dal padre, opporsi al matrimonio dei figli: la loro posizione è sotto questo rapporto uguale in faccia alla legge.

Aggiungo, che amendue i genitori possono fare istanze separate, senza collisione, secondo i diversi punti di vista, valendosi ognuno dei mezzi forniti dall'abbondanza delle disposizioni legislative.

(3) Lo stato anormale della mente non si presume mai. Quindi vuol essere non solo provato ma constatato, userò questa frase, da giudizio formale dell'autorità giudiziaria. Per dare un cemento a simile causa di opposizione, deve almeno essere stata proposta la istanza d'interdizione secondo l'art. 61 del Codice civile, il cui effetto è la sospensione del matrimonio.

Sono citati — Il signor Antonio P., residente a ... (1) — la sig. Maddalena F., residente a ..., promessa sposa — il sig. P. R., uffiziale dello stato civile, residente a ...

A comparire nel giorno di ..., alle ore ..., alla solita udienza del tribunale civile di questa città (2), come da relativa ordinanza del sig. presidente — per udire decretarsi la sospensione del matrimonio in pendenza del giudizio d'interdizione (3).

. . . . .

2. « Se l'uffiziale civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascierà certificato esprimente i motivi del rifiuto. — Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico Ministero » (art. 75 del Codice civile (4).

Qui la forma rimaneva incerta: ma l'art. 798 della procedura ci avverte « che il tribunale provvede in Camera di consiglio ».

3. *Dalla opposizione* al matrimonio è sostanzialmente diversa la negazione del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, quando è necessario. *Si oppone* allorchè il matrimonio può celebrarsi senza il consenso dei superiori, giusta il trascritto art. 82. In altri termini, la opposizione opera ad impedire il matrimonio dei capaci; il consenso invece è condizione di capacità pei minori (5). Ma il dissenso dev'esser ragionevole, onesto; e su questo fatto di famiglia si fa una procedura semplice e segreta avanti la Corte d'Appello.

CCCL.

Decreto della Corte d'appello sopra richiamo per negato assenso matrimoniale.

La Corte d'appello di ... Sezione civile,

Visto il ricorso d'Orazio A., residente a ..., maggiore di età (6), col quale chiede autorizzarsi il di lui matrimonio colla contessa Teresa G., malgrado il dissenso dei genitori;

Sentite le parti personalmente nelle rispettive osservazioni;

(1) Non può l'autorità decidere per altra forma che mediante un giudizio: tale è il volere dell'art. 89 del Codice civile. Padre e madre citano i propri figli, ciò è inevitabile. Nella specie figurata poteva sorger dubbio se quel figlio che la madre chiama un imbecille, dovesse citarsi senza rappresentante. Ma per il principio già citato, che ogni uomo si presume di sana mente, così deve farsi. Vedremo, toccando dei giudizi d'interdizione, che la persona rimane attiva, libera nel dedurre le proprie difese, finchè l'autorità non abbia pronunciato, eccetto il caso di pazzia evidente e notoria.

(2) Che la prudenza insegnerà di trattare a porte chiuse.

(3) Gli atti si comunicano al pubblico Ministero (art. 346, n. 3 e 4). È facile dedurre da questa formola, del resto assai comune, quella — ***con cui si chiede inibirsi la celebrazione del matrimonio.***

(4) Siamo negli stessi termini di fronte all'art. 98 dello stesso Codice.

(5) *V.* la nota seguente.

(6) La legge fa alcune distinzioni di età, rispetto al matrimonio, che bisogna ritenere. L'uomo non può contrarre matrimonio se non ha compiuto 18 anni, nè prima dei 15 compiuti la donna. Gli stessi genitori non possono permetterlo: vi è inchiusa un'alta ragione d'ordine sociale. Dai 18 ai 25 per l'uomo, dai 15 ai 21 per la donna, comincia la minor età ma

Sentito l'avviso del pubblico Ministero;

Pronunciando in Camera di consiglio, autorizza la celebrazione del matrimonio di ... colla predetta signora (1) colle formalità prescritte dalla legge.

Data *Soscrizioni.*

CAPO SECONDO

DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITATA

1. In quali casi la moglie abbia d'uopo dell'autorizzazione maritale, è specificato nell'art. 134 del Cod. civ. Ma il marito regolatore della famiglia, non ha la indipendenza di un despota: la legge frena i suoi arbitrii. « Se il marito ricusa l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto in cui siavi opposizione d'interessi, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso (2), sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale » (art. 138 del Cod. civ.).

CCCLI.

Ricorso della moglie al Presidente del tribunale civile.

Ill.mo sig. Presidente.

L'istante Clelia R., residente in questa città, moglie dell'avv. Egidio R., per mutuo accordo separata dal marito, lo fece interpellare all'effetto che volesse prestare il suo consenso all'alienazione di un fondo di ragione dell'istante; ma non ha ricevuto che replicate negative.

Il contratto che viene proposto è tale che di grandissimo danno tornerebbe all'istante non poterlo effettuare ... (*e qui dirà le sue buone ragioni*).

Spera la istante che quell'autorizzazione che le viene dal marito ingiustamente negata, le sarà accordata dalla giustizia del tribunale come riverentemente implora.

Data CLELIA R.

CCCLII.

Decreto del Presidente.

Il Presidente del tribunale di ...

Sul trascritto ricorso di Clelia R., diretto ad ottenere l'autorizzazione giudiziale in luogo del marito avv. E. R.,

---

trimoniale entro la quale è lecito il matrimonio, ma non senza il consenso degli ascendenti.

È una disposizione affatto speciale che si scosta dalla regola comune. « È minore la persona che non ha ancora compiti gli anni 21 » (art. 240 del Codice civile).

Contro il *rifiuto di consenso*, dice l'art. 67 dello stesso Codice, il figlio maggiore di età può far richiamo alla Corte d'appello, mentre, se minore, i parenti, gli affini o il pubblico Ministero potranno nell'interesse di lui esercitare quest'azione.

(1) « Il provvedimento della Corte non conterrà i motivi » (art. 67 del Codice civile).

(2) Poichè separata la moglie per colpa sola del marito, questi decade dal diritto dell'autorizzazione (art. 135, n. 2); e il tribunale non può esercitare per surrogazione una facoltà che al surrogato più non compete.

Ordina che l'avv. Egidio R. sia citato a comparire alla udienza del giorno ... avanti questo tribunale a dedurre le sue ragioni.

A.°B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

In obbedienza del sopra esteso decreto del signor Presidente

Io usciere infrascritto ho notificato ... al sig. avv. Egidio R. copia del ricorso e del successivo decreto; e ho citato lo stesso signor ... a comparire ...

Data *Soscrizione*.

CCCLIII.

Sentenza del tribunale che pronunzia sull'autorizzazione (1).

(Articolo 801).

Il Tribunale civile di ...

Nella causa trattata in Camera di consiglio fra la Clelia R., residente a ..., con domicilio eletto in casa di ... (2), coll'avv. Egidio R. di lei marito residente a ...

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni favorevoli all'ammissione del ricorso.

Col giorno ... la Clelia R. porse ricorso a questo tribunale chiedendo di essere autorizzata a stipulare un contratto di alienazione del fondo ... di sua ragione parafernale con B. C , malgrado il dissenso del marito (3), dal quale vive legalmente separata per convenzione.

L'avv. Eugenio R., citato nel giorno ..., per atto dell'usciere N. N., ha risposto che ... (4).

Ritenuto che dai documenti esibiti dalla ricorrente risulta (*qui si svolgono i motivi che persuadono la convenienza e utilità del contratto*).

Per questi motivi

Dichiara doversi concedere e concede alla Clelia R. giudiziale autorizzazione per stipulare con ... il contratto di vendita colle norme e condizioni esposte nel ricorso (5).

Così pronunziato in camera di Consiglio nel giorno ...

Soscrizioni del presidente, giudici e cancelliere.

---

(1) È una sentenza in tutte le forme, pronunciata in *Camera di consiglio* (art. 136 del Codice civile, capoverso). E difatti corrisponde a *citazione di parte*, che è uno dei caratteri delle sentenze.

(2) In tali trattazioni non ha luogo ministero di procuratore, non si crede però vietato.

(3) Avverto che un vero dissenso non è necessario; il silenzio del marito a replicare interpellazioni fatte per atto di usciere, è quanto basta perchè sia giustificato il ricorso della moglie.

(4) L'articolo 801, n. 2, esige la menzione delle *risposte del marito*, o la *indicazione della data della citazione di lui*. E pare volersi significare, che se il marito non si presentò, e quindi non ci sono risposte da menzionare, si dovrà far memoria della citazione notificatagli; mentre la sua contumacia è irreparabile giusta l'articolo 802. « La sentenza non é soggetta ad opposizione ».

L'articolo 801 « vuole osservate le prescrizioni del capoverso dell'art. 136 del Codice civile », che però non dice altro fuorchè — *il marito fu sentito o citato a comparire in Camera di consiglio* — e viene poi ripetuto al n. 2 dell'art. 801 della procedura.

Nei casi di maggiore urgenza si può trascurare la udizione del marito (art. 136 del Codice suddetto), intorno a che, come sopra altre disposizioni di questo Titolo, possono vedersi le annotazioni al Codice di procedura.

(5) Di qui la necessità di segnalare nel ricorso colla maggiore accuratezza le condizioni del contratto, fuor delle quali stipulando, l'autorizzazione sarebbe come non concessa, e il contratto sarebbe nullo *relativa-*

AVVERTENZE

È dato l'appello nel termine di 15 giorni (art. 802); termine che deve ritenersi perentorio per applicazione dell'art. 466 non essendo disputabile il carattere giudiziale di cotale procedimento quantunque modificato e ristretto dalla qualità della vertenza e dai rapporti personali delle parti.

« L'appello è proposto con ricorso alla corte e notificato personalmente (1) ».

È singolare che, mentre nel primo giudizio non si fa cenno del ministero procuratorio, e tutto fa credere non sia ammesso, il controricorso del marito deve notificarsi *al procuratore sottoscritto nel ricorso* (art. 802); e così indirettamente si viene a stabilire questa formalità. Ma è una formalità che si può dire sterile di effetto, mentre i procuratori non si presenteranno a discutere; e il giudizio procede avanti la Corte senza contraddittorio, come fu per noi ragionato nella esposizione di questo capitolo.

(*Annotaz. al Codice*).

CAPO TERZO

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

1. « Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale (art. 148 del Cod. civ.).

CCCLIV.

Domanda di separazione.

Ill.mo signor Presidente.

Espone la Leonilde D., residente a . . . , che per sua sventura il marito di lei, Attilio D., per improbe seduzioni e per funesta inclinazione al vizio, fu per varii delitti più volte condannato al carcere; liberato ma non emendato, venne da ultimo condannato per titolo di furto alla reclusione per anni sette. Ora, espiata la pena, è ricomparso in famiglia in truce aspetto, minaccia vendetta ai suoi accusatori, si propone nuovi delitti, e con parole che non si possono ripetere, insegna ai figli la carriera ch'egli fatalmente percorre.

Le preghiere della povera moglie sono tornate indarno; egli vi risponde colle percosse e colle bestemmie.

È impossibile vivere con quest'uomo: è un dovere della madre di allontanare i figli da lui per sottrarli alla perversione di cui il padre porge l'esempio (2).

La istante è sufficientemente provveduta di beni parafernali, oltre all'aver portato in dote un capitale di L. 20 mila investito in censi e rendite.

E mentre chiede che piaccia alla S. V. Ill.ma pronunziare la separazione legale, l'istante supplica pure che voglia ordinare che i tre figli, due dei quali

mente, in quanto cioè la nullità fosse opposta « dal marito o dalla moglie, o da' suoi eredi od aventi causa » (art. 137 del Codice civile).

(1) Cioè alla residenza del marito, o al domicilio suppletivamente.

(2) « La separazione si può domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole » (art. 151 del Codice civile).

Si è scelto quest'esempio come uno di quelli che presenta delle specialità meritevoli di attenzione.

maschi non maggiori di anni 15, e l'altra femmina d'anni 10, rimangano presso la madre che si propone come di mantenerli così di educarli (1), pronta a prestare al marito gli alimenti in quella discreta misura che piacerà a V. S. di determinare.

Data *Umil.ma* LEONILDE D.

2. Le parti devono comparire personalmente e non possono farsi assistere da procuratori o da consulenti (art. 807).

Infatti non vi ha punto di diritto a sciogliere; è una questione famigliare: talvolta una questione di morale. Oggetto principalissimo del congresso è la *riconciliazione*. Ma essa suppone una discordia degli animi non una immoralità profonda e quasi dissolvente della famiglia. Il magistrato intenderà che il suo ufficio diventa sociale, e lo chiama a più elevate considerazioni.

CCCLV.

Atto di riconciliazione (2).

(Articolo 808).

Avanti il sig. B. R., presidente del Tribunale di ... (3), alla continua presenza e coll'assistenza di me cancelliere infrascritto;

In questo giorno ...

Sono comparsi la signora Leonilde D., residente a ..., ed il sig. Attilio D. di lei marito, residente a ...

La prima presentò ricorso al signor presidente per essere autorizzata a separarsi legalmente dal marito (4). Il signor presidente si è dato cura di sentire separatamente i coniugi (5); poi con decreto del giorno ... gli ha intimati a comparire avanti di lui; ed ora trovandosi riuniti in questo congresso, il signor presidente ha diretto in comune parole richieste dalla circostanza.

Interrogato poi particolarmente Attilio D. se abbia motivi per dolersi della condotta della moglie e dei figli verso di lui, ha risposto di non averne, eccettochè attesa la infelice posizione in cui si trova dopo le condanne sofferte, non gli sembra di ottenere in famiglia quel rispetto di cui per altra parte si confessa immeritevole.

Riassume il signor presidente, che queste nobili parole gli danno speranza di sua migliore condotta per l'avvenire; lo esorta a persistere nel sentimento

(1) « Il tribunale che pronunzia la separazione dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli, e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. — Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un instituto di educazione o presso terza persona » (art. 154 del Codice civile).

(2) Noi seguitiamo a chiamare così questo atto perchè è il solo nome col quale è annunziato dalla legge. Ma in buoni termini la virtù offesa non *si riconcilia* col vizio; ma è il vizioso che si umilia e promette l'emenda.

(3) Il tribunale competente è quello del domicilio del marito.

(4) Si capirà quanto convenga alla delicatezza, al decoro di questo medesimo atto, di non ricalcare in un verbale di *riconciliazione* le cause quasi sempre odiose e tristi che determinarono la domanda.

(5) Menzione che non deve mai trascurarsi; menzione che trascurata nel caso di non seguita riconciliazione, esporrebbe a pericolo di annullamento il giudizio di separazione personale. Vero è che in quelle privatissime conferenze non interviene il cancelliere; ma si presume attestarlo per ordine del giudice.

che lo umilia e lo riabilita nello stesso tempo ... (*non sarò io che scriverò la predica; il magistrato troverà nell'altezza della sua posizione le gravi parole che convengono all'argomento*).

Attilio D. risponde commosso all'esortazione del sig. presidente, il quale rivolgendosi alla moglie la consiglia a rimanere col marito; a rendergli colla dolcezza e colla obbedienza facile il ritorno al tranquillo esercizio dei doveri di buon padre di famiglia ...

3. « La riconciliazione, dice l art. 153 del Cod. civ., estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta ». È sempre per atti posteriori alla riconciliazione che si può riprodurre la domanda. E possono esser fatti dello stesso genere; sevizie replicate; adulterii che si rinnovellano. L'esempio che ho tolto da una ipotesi estrema eppure non rara, si fa notare per una caratteristica sua propria. La sola condanna a pena criminale è causa legittima all'altro coniuge di separazione (1). Si rinunzia a questo diritto colla riconciliazione; ma quella causa può essere feconda di nuovi disordini: allora si ricorre al giudice non perchè quell'uomo è stato condannato, ma piuttosto perchè la pena non ha valso a correggerlo; perchè è impossibile di convivere con lui.

CCCLVI.

Decreto che, a riconciliazione non riuscita, rimette le parti al tribunale.

(Articolo 808, capoverso 2°).

Il Presidente del tribunale di ...

Visto il ricorso della Leonilda D., residente a ..., col quale per causa di mala condotta (2) e di continuate minacce e sevizie gravi, chiede essere autorizzata a separarsi dal marito Attilio D., e implora, nel pericolo in cui versa la famiglia, istantanei provvedimenti.

Chiamate le parti con decreto del giorno ... per tentare una riconciliazione, e Attilio D. non essendo comparso, quantunque reiteratamente citato (3);

Visto il disposto dell'articolo 808 del Codice di procedura civile;

Rimette le parti al tribunale e fissa la udienza del giorno ...

E provvedendo alla urgenza, permette alla moglie Leonilde D. di partire immediatamente dalla casa del marito e di ritirarsi, com'essa ha chiesto, insieme ai suoi tre figli nella casa della sorella Amalia N.

Data A. B. *presidente*. — N. N. *cancelliere*.

(1) Questa decisione della legge può parere molto severa; l'uomo meglio costumato può esser tratto dall'impeto di un momento a commettere un omicidio. Ma vi ha condanne che portano infamia, e col sentimento stesso dell'abbiezione pervertono e generano in chi le ha sofferte una irrequietudine feroce, implacabile.

(2) Questo motivo, così genericamente enunciato, non sarebbe sufficiente a provocare la separazione; ma congiunto al precedente di condanne per delitti infamanti, avrà sempre il maggior peso nella convinzione dei giudici.

(3) Ovvero *tentata e non riuscita la riconciliazione;* e pare non doversi altro aggiungere nel decreto. Ma risulterà da verbale da registrarsi negli atti di cancelleria che la riconciliazione fu tentata, essendo parte sostanziale del processo di separazione.

Se il coniuge non comparisce sulla prima citazione, si può non condannarlo alla multa (art. 807, capoverso). Ma sarà, se non necessario, prudentissimo il ripetere la chiamata.

CCCLVII.
Notificazione del decreto e citazione.

Avanti il Tribunale di . . .

Ad istanza della signora Leonilde D., residente a . . ., che elegge il suo domicilio nella casa della signora Amalia N., rappresentata dal procuratore signor . . . (1)

Io usciere infrascritto, addetto allo stesso tribunale,

Ho notificato al signor Attilio D. copia del sopratrascritto decreto del signor presidente e l'ho citato a comparire all'udienza destinata in Camera di consiglio, per sentire ammettersi la separazione personale invocata dalla moglie con quei provvedimenti che saranno di ragione; consegnando copia di questo atto allo stesso signor Attilio D. in persona alla sua residenza in . . .

N. N. *usciere.*

CCCLVIII.
Sentenza che autorizza la separazione personale.

Nel nome di S. M. . . ., e nella causa fra i coniugi . . . in punto di separazione personale.

Il procuratore della parte attrice conclude . . .

La parte convenuta conclude rigettarsi la domanda.

Ritenuto che la moglie di Attilio D. ha perfettamente giustificata la sua domanda;

È stabilito che Attilio D. da pochi mesi ritornò dal luogo di pena; risulta che appena tornato in famiglia vi portò il terrore e la desolazione, minacciando e percuotendo la moglie, insegnando a' suoi innocenti figliuoli, di cui il maggiore non supera la età di anni 15, le vie del delitto nelle quali egli ha acquistato una infausta rinomanza; risulta che la moglie altra volta produsse la stessa domanda, ed opponendo docilità e rassegnazione ai replicati oltraggi, lusingata da alcune parole sfuggite al marito in un lampo di ravvedimento, si lasciò indurre a riunirsi a lui; è constatato da molteplici testimonianze, da certificati delle autorità locali, che Attilio D. dopo quel tempo inferocì viemaggiormente, si abbandonò ad una vita la più scandalosa: privo di ogni mezzo di fortuna rubò denari alla moglie, alienò parte del mobiliare consumandone il prodotto in vizi d'ogni maniera (2);

Ritenuto che tale stato di cose è insopportabile;

Ritenuto per altro che alla moglie provveduta di mezzi, corre tuttavia il dovere di fornire alimenti al marito che n'è affatto privo;

(1) Sebbene la legge non obblighi il coniuge attore ad eleggere o indicare uno speciale domicilio, in un caso simile al presente sarà ottima cautela, poichè la moglie avendo il suo legale domicilio nella casa del marito, gli atti che si notificassero a quel domicilio probabilmente andrebbero dispersi.

Io poi stimo essere questo un giudizio da trattarsi in contraddittorio e non con deliberazione in Camera di consiglio, e permetta tutti quei rimedi impugnativi che sono concessi contro le sentenze (*V.* le nostre Annotazioni all'art. 810).

(2) Io ho tratteggiato un quadro orribile; ma non c'è bisogno di tanto, e basta concorra taluna delle cause, tassativamente per altro e non dimostrativamente, divisate dal Codice civile.

Autorizza la separazione personale dei coniugi D.;

Dichiara decaduto Attilio D. dal diritto dei lucri dotali concessi nel contratto matrimoniale celebrato per atto del notaio N. N. nel giorno . . . , e dal diritto dell'usufrutto legale (1);

Ordina che i figli di questo matrimonio, Ernesto, Paolo e Giuseppina, rimangano colla madre che provvederà alla loro educazione ed istruzione indipendentemente dal concorso del padre;

Ordina pure che la Leonilda D. fornisca al marito L. 30 mensili anticipate a titolo di alimenti.

. . . . .

4. È ammessa la separazione volontaria (art. 811). Il processo è semplice; e sino ad un certo punto identico a quello che si è descritto. La legge però non ama neppure la separazione volontaria e sottopone i coniugi al tentativo di *riconciliazione*, quantunque essi si dividano in pace e colla maggior grazia del mondo. In ogni caso si erige un processo verbale. Se questo non è altro che il documento di separazione, esso è trasmesso dal cancelliere al tribunale che lo approva e omologa in Camera di consiglio.

TITOLO QUINTO

CAPO PRIMO

DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA

1. Il consiglio di famiglia dicesi *di tutela* quando è costituito a difesa del minore; consiglio *permanente* perchè una volta costituito, dura per tutto il tempo della minor età e ha sede nel luogo ov'è il nucleo principale degli affari del minore. Talvolta la sede del consiglio di famiglia è trasportata al nuovo domicilio del tutore (art. 249 del Cod. civ.) ad esercitare cioè l'ufficio suo in quel luogo ove si crede avere maggiore opportunità.

2. Il consiglio di famiglia nella sua prima adunanza si riconosce, dichiara la sua legalità, afferma la propria esistenza (2).

3. La formazione e convocazione del consiglio di famiglia, è opera del pretore del mandamento. Vi sono sempre persone interessate a regolarizzare la posizione del minore com'egli diventi proprietario ed abbia degli affari, per ritenere che qualche istanza di parte sarà presentata al giudice. Nondi-

(1) Articolo 156 del Codice civile.

(2) Il consiglio di famiglia è un corpo giuridico che ha delle attribuzioni indipendenti. Una di queste è il poter affermare se stesso, e con ciò statuire la propria competenza per gli affari futuri in cui i terzi avranno interesse col minore, e *dopo sei mesi* per tutti gli affari (art. 256 del Codice civile).

meno la legge ha preso d'avvantaggio le sue misure affinchè ne sia prontamente avvisato (1).

Il pretore dal canto suo assume informazioni, nè gli sarà difficile sapere la parentela del minore e predisporre il consiglio nell'ordine determinato dalla legge, salvo di rettificarlo alla prima adunanza.

Posta questa base indispensabile è sollecito di convocare il consiglio.

CCCLIX.

Decreto del Pretore per la convocazione del consiglio di famiglia.

Il Pretore del mandamento di ...

Vista la denuncia fatta dal signor ..., quale parente prossimo, essere mancato ai vivi nel giorno ... il signor Agostino V., già residente in questo comune, e di aver lasciato tre figli in età minore: A. di anni 16 compiti, B. d'anni 14 e C. d'anni 12;

Visto l'attestato di morte inviato dall'uffiziale dello stato civile;

Ordina la convocazione del consiglio di famiglia che sarà composto dei signori ... (2), all'effetto che i minori siano provveduti di tutore, e per quelle altre risoluzioni che saranno del caso (3).

L'adunanza sarà tenuta nella residenza pretoriale nel giorno 16 corrente, alle ore 12 meridiane (4).

A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

CCCLX.

Notifica del decreto di convocazione.

(FRAMMENTO)

Io Usciere infrascritto, addetto a questa pretura,

Ho notificato il sopra esteso decreto al signor ... (5).

CCCLXI.

Processo verbale di prima adunanza e deliberazione.

In questo giorno ..., e in seguito di decreto del sig. pretore del giorno... debitamente notificato;

(1) « L'uffiziale dello Stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minor età (art. 350, 351, del Codice civile), o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore. Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia, debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela (art. 250 del Codice civile).

(2) Quattro consulenti tratti, quando sia possibile, dai prossimiori gradi di parentela, come si noterà all'esempio seguente (n. CCCLXI) formano il consiglio, presieduto dal pretore.

(3) Ogni volta che debba aver luogo la convocazione è della maggiore regolarità che sia indicato l'oggetto di essa.

(4) Termine non è prescritto. Ma è conveniente lasciare un certo spazio alla riflessione dei chiamati.

In tutte le operazioni consiliari il pretore opera come giudice, ed è assistito dal cancelliere che ne autentica gli atti.

(5) Non è prescritta una forma particolare; ma sarà ovvio scrivere l'atto di notifica sotto lo stesso decreto; e questo vale per citazione senz'altra forma. Una copia sarà rilasciata a ciascuno degli invitati all'adunanza.

Nella residenza pretoriale si è radunato il consiglio di famiglia nell'interesse dei minori Odoardo, Emilio e Giustina P., figliuoli del fu Marcello P., defunto nel giorno . . . , composto dei seguenti signori:

1° Signor avv. P. C., pretore e presidente; 2° sig. Aurelio P.; 3° sig. avvocato Giulio Cesare P; 4° sig. Paolo R., parenti, non essendo intervenuto l'altro invitato signor Francesco R. (1); il minore signor Odoardo P. che ha compiuti gli anni 16 (2).

Il signor pretore rammenta che prima di tutto, il consiglio deve riconoscere la propria costituzione, prendendo in esame se, quale risulta da lui preordinato, sia conforme alle disposizioni di legge (3).

Intesi i signori consulenti è confermato:

Che sono consulenti di diritto il sig. cav. Aurelio P. avo paterno dei minori; il signor avv. Giulio P. zio paterno; il sig. Don Paolo R. zio materno; il signor Francesco R. cugino e non intervenuto;

Rispetto a quest'ultimo il signor avv. Giulio P. dichiara di aver ricevuto lettera che comunica al consiglio, nella quale il signor Francesco R. fa istanza per essere dispensato trovandosi in attività di servizio quale capitano nel reale esercito, nè potendo quindi attendere a tali incombenze.

Il signor pretore e i signori consulenti trovano giusta la domanda, e non essendovi altro parente o affine, viene proposto in surrogazione il sig. Zaccaria Q. che fu in abituale relazione col defunto, ed è uno dei più rispettabili amici della famiglia.

Il signor pretore ha nominato il sig. Zaccaria Q. quale altro membro del consiglio di famiglia in sostituzione del sig. . . . (4).

Così definitivamente costituito il consiglio di famiglia e di tutela, il signor pretore ha osservato che tutore di diritto dei minori figli del defunto sig. Marcello P. è il qui presente sig. cav. Aurelio P. avo.

Il signor Aurelio P. domanda di essere dispensato dalla carica di tutore per la grave sua età di oltre 70 anni. Il signor pretore risponde ch'esso è nel suo diritto (5); e quindi dispensandolo dalla carica di tutore invita il consiglio a proporre la nomina di altro tutore (6), che viene indicato nel sig. avv. Giulio P. zio paterno dei minori qui presente, il quale non oppone difficoltà e dichiara di esser pronto ad accettare l'incarico.

Ciò posto, si fa luogo alla nomina del quarto consulente che viene proposto nel sig. comm. Annibale V., altro amico della famiglia, residente in questo comune, che nell'atto presente è nominato dal signor pretore, e così rimarrebbe integrata la costituzione del consiglio.

In questo stato di cose, il signor pretore dichiara non potersi procedere nè

(1) Per la validità delle deliberazioni bastano tre consulenti, oltre il pretore.

(2) Il minore che non ha compiuta questa età è pure invitato, e assiste alla deliberazione senza voto (art. 231, capoverso 2).

(3) Ne segue che il decreto che precede la prima adunanza e la convoca, non contiene che una formazione provvisoria del consiglio, che viene poi definita in questo congresso.

Se risultasse dimenticato qualche membro della famiglia consulente di diritto e preferibile a taluno dei chiamati, converrebbe sospendere il consiglio e convocarlo di nuovo regolarmente.

(4) In relazione agli art. 254 e 261 del Cod. civ.

(5) Articolo 273, n. 2, del Codice civile.

(6) Il pretore non può che invitare il Consiglio a proporre la nomina, non avendo egli autorità di nominarlo.

alla nomina definitiva del tutore e del protutore, nè ad altra deliberazione; e che sarà per convocare ad altro giorno il consiglio di famiglia.

Data

Sottoscrizione del Pretore, dei singoli intervenuti, compresa quella del minore e del cancelliere.

AVVERTENZE

Due parole a spiegazione di questa formola. Quando si convoca la prima adunanza, il consiglio di famiglia è ancora in istato di costruzione. Il pretore al quale ne spetta la iniziativa, non ha però una vera autorità di costituirlo: si è già detto che il consiglio di famiglia costituisce se stesso.

Ora possono avvenire tre casi nei quali la prima adunanza sia inabilitata a prendere deliberazione di sostanza, o per la necessità di riformare la sua provvisoria organizzazione.

Uno si è, che quella proposta dal pretore sia incompleta per la mancanza di qualche membro necessario a chiamarsi. Altro caso, che alcuno dei nominati presenti al consiglio ragionevoli motivi per essere dispensato, come nell'esempio terzo; che eleggendosi dal seno del consiglio qualche carica incompatibile colla qualità di consigliere, come di tutore, protutore contabile dell'amministrazione ecc., questi cessi dal far parte del consiglio stesso (1).

L'esempio proposto mostra che si potrebbe anche deliberare in merito, qualora un consigliere regolarmente nominato e notificato sia eliminato in virtù della dispensa che ottiene nell'atto medesimo. Il consiglio fu debitamente convocato; la persona, ora dispensata, fu invitata: poteva intervenire: ciò basta per l'applicazione dell'art. 258 del Cod. civ. (2). Altro sarebbe se si venisse a stabilire che quel nominato non era membro legittimo del consiglio; si dovrebbe fare un'altra nomina e rinnovarsi la convocazione.

La nuova nomina potrebbe farsi anche a consiglio irregolarmente convocato, poichè il pretore esercita in ciò una sua propria facoltà, indipendentemente dal consiglio.

Non così rispetto alla deputazione di tutore o protutore, e perciò in presenza della difficoltà che si è affacciata ha creduto doversi sospendere la deliberazione (3).

CCCLXII.

Adunanza del consiglio e nomina del tutore e del protutore.

In questo giorno . . . , nella residenza pretoriale e in seguito di decreto di convocazione (4) emanato dal signor pretore nel giorno . . . e notificato ai singoli membri del consiglio, al designato tutore signor avv. Giulio P., come da precedente verbale del giorno . . . , ed anche al minore signor Odoardo P. (5), il che tutto risulta dagli atti dell'usciere . . . (6);

Sono convenuti l'ill.mo sig. pretore, presidente del consiglio di famiglia (*e così i singoli colle personali indicazioni*) (7).

Il signor pretore, dopo avere a me cancelliere ordinata la lettura dell'indicato

(1) Ossia ne fa parte in una diversa qualità.

(2) « Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione (ossia l'invito di convocazione) di tutti i membri di essi e la presenza di tre, oltre il pretore ».

(3) Comunque imperfetta la costituzione del consiglio, può prendere però quei più urgenti provvedimenti che fossero necessari *ad tuendam rem et personam* del pupillo.

(4) Il pretore deve sempre seguire questo sistema nella convocazione del consiglio di famiglia; è il più conveniente e il più sicuro.

(5) Ch'ebbe compiti gli anni 16.

(6) Qualunque altra forma d'avviso potrebbe tornare insufficiente. È questa una materia nella quale l'abbondanza delle cautele è saggezza a non involgere i minori in liti deplorabili. Ci sono delle responsabilità gravi, delle ammende severe contro chi non interviene all'adunanza (articolo 255 del Codice civile); e in qual altro modo il magistrato potrebb'esser assicurato del fatto importantissimo della notificazione personale?

(7) V. la Formola precedente.

verbale del giorno ..., come ho eseguito, ha proposto primieramente alla considerazione del consiglio la nomina del tutore, e se vi sia difficoltà intorno a quella già proposta del sig. avv. Giulio P. zio paterno dei minori.

Nessuna opposizione essendosi elevata, il signor pretore ha raccolto i singoli voti, e vi ha aggiunto il suo (1); e quindi con unanime risoluzione è nominato tutore dei minori figli del defunto ..., il sig. ...., qui presente, che dichiara di accettare la nomina, e sarà ad assumere le relative funzioni.

Si è passato in secondo luogo alla proposta del protutore (2). Il sig. cavaliere Aurelio P. propone il signor ingegnere Clemente T., fornito di tutte le doti più opportune, e spera vorrà accettare l'incarico; la quale nomina è pure da tutti approvata; dichiarandosi che nel termine di tre giorni sarà a lui notificata la presente nomina (3).

Successivamente il signor pretore ha fatto sentire al consiglio, come sia della massima urgenza stabilire il genere e la forma della educazione dei due minori maschi e della femmina che già compie i 12 anni; educazione che, con dispiacere, convien dirlo, è stata fin qui trascurata.

Il sig. cav. Aurelio P., avo paterno, crede convenga preferire, rapporto ai maschi, la educazione in famiglia, mediante idonei precettori, a quella speciosa ma pericolosa dei pubblici istituti, ove s'impara tutt'altro che la soda dottrina e la buona morale. A tali riflessioni altre ne aggiunge nello stesso senso il signor Don Paolo R., che dice doversi ascrivere in gran parte a questo ch'egli chiama insegnamento alla moda, lo smarrimento dei sani principii che si lamenta nella odierna società (4).

Esprime una opinione del tutto contraria il tutore signor avv. P. (5) che vuole, egli dice, l'indirizzo della educazione secondo i tempi; anche negl'istituti moderni s'insegnano i buoni principii, se pure con questo nome non s'intenda l'abbiezione dello spirito e la negazione di ogni sentimento di libertà e di patria; e quando si sappia scegliere, si trova che la istruzione risponde alla attualità delle condizioni sociali che non è in nostro potere di spingere in una direzione diversa; propone il signor tutore un collegio militare per ..., che ha compito 16 anni; e per l'altro il collegio ...

Il sig. Zaccaria Q. è del parere dei due primi preopinanti quanto al preferire una educazione privata, non dividendo le loro idee astratte sulla educazione, ma perchè crede che i giovanetti nella età in cui sono giunti, e nella mancanza di ogni istruzione, questo sistema sia da preferirsi.

Il signor Annibale V. invece si unisce al parere del signor tutore.

Restando ultimo il voto del signor pretore, egli dichiara questa essere pure

(1) Non essendo statuito come nelle deliberazioni di collegi giudicanti, l'ordine della votazione dipenderà dal capo, nè può trovarsi irregolarità se il pretore esprima primieramente il proprio voto, circondandolo di opportune riflessioni, quasi a dirigere la opinione del Consiglio. Quanto la legge confidi nella preponderante saviezza del magistrato che presiede al Consiglio, si prova da ciò, che nel bilico delle deliberazioni, il suo voto ha un valore doppio (art. 258 del Codice civile).

(2) L'articolo 264 del Codice civile esige che la nomina del protutore si faccia nella stessa adunanza. Il tutore rimane estraneo a questa deliberazione (articolo 259 del Codice civile).

(3) Articolo 813.

(4) Dissenzienti i congregati « si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del Consiglio » (articolo 260 del Codice civile).

(5) È questo un caso in cui il tutore ha voto e delibera.

la sua opinione; ed a questa dando il suo voto, è vinto il partito (1), per cui il consiglio di famiglia e di tutela delibera:

1°... 2° autorizza il tutore signor ...

4. Essendosi figurato presente alla deliberazione il tutore, la notifica prescritta dall'art. 813 si farà al solo protutore.

CCCLXIII.
Notificazione di nomina di tutore o protutore.

Il Cancelliere della pretura di . . .

Fa noto al signor ingegnere Clemente T., residente a . . . , che con deliberazione del consiglio di famiglia e di tutela dei minori ..., tenuto nel giorno ..., esso signor ingegnere è stato deputato protutore dei suddetti minori.

Data N. N. *cancelliere.*

(*Notificazione dell'usciere*).

5. « Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia..., il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dar cauzione (art. 292 del Cod. civile).

6. « Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno, od ipoteca dei beni del minore, devono essere sottoposte alla omologazione del tribunale » (art. 301 del Cod. civ.).

CCCLXIV.
Decreto di omologazione.

Il Tribunale civile di . . .

Vista l'istanza del signor B. C., nella sua qualità di tutore (2) della minore Paolina D., presentata nel giorno . . . per ottenere la omologazione dell'atto di famiglia tenutosi nel giorno . . .

Intesa la relazione del signor giudice . . .

Osservato che in quell'atto venne autorizzato il tutore a negoziare un mutuo fruttifero di L. 3 mila e imporre analoga ipoteca sui beni della minore;

Ritenuto essere giustificata la necessità di questa misura, a dimettere urgenti passività . . .

Sentito il pubblico ministero,

Omologa l'atto del consiglio di famiglia del giorno . . . , e ne autorizza la esecuzione.

Pronunciato in Camera di consiglio nel giorno . . .

Sottoscrizioni.

(1) « A parità di voti, quello del pretore avrà la preponderanza » (articolo 259 sopra indicato), e non può intendersi altrimenti da quello che la formola esprime.

(2) È questo realmente obbligo del tutore che deve compiere entro quindici giorni dalla deliberazione. Dopo questo tempo ognuno dei consulenti (e s'intende di quelli che vi hanno prestata opera attiva) può proporre la domanda al tribunale a spese del tutore (articolo 814).

AVVERTENZE

Il decreto di omologazione, passando senza controversia, è un vero atto di giurisdizione volontaria: il complemento della deliberazione consigliare. Ma questa funzione pacifica è per trasformarsi in grave e formale giudizio a fronte delle questioni che possono presentarsi alla decisione del tribunale da quei membri del consiglio che si oppongono alla omologazione, o per ragioni di forma se l'atto si reputi irregolare; o di sostanza, se la risoluzione si abbia come dannosa, senza causa ecc. In tale ipotesi quel membro dissenziente che senta di avere questo interesse, o questo dovere, contesta la omologazione e cita i membri della maggioranza del consiglio: il tribunale non più privatamente, ma in udienza pubblica, pronuncia una sentenza oppugnabile per tutte le vie di ragione (1).

Giudizio non dissimile da quello che va ad istituirsi ad istanza di qualche consigliere (o consulente) della minoranza, in quei casi nei quali non ha luogo la omologazione, secondo le previdenze dell'art. 813.

7. *Della ricusazione.*

Il pretore fa parte del consiglio di famiglia (2) perchè vi arreca il suo autorevole suffragio; ma il suo suffragio è autorevole, quasi sempre decisivo, perchè è il pretore; in altri termini egli esercita funzione di giudice, presidente di un collegio deliberante. In codesta onòrevole qualità è la ragione della sua autorità e preponderanza, ma non la merita che alla condizione della più assoluta imparzialità e dell'esser mondo di ogni sospetto legale.

Egli soggiace come ogni altro giudice alla legge della ricusazione (art. 116) (3).

CCCLXV.

Ricorso al presidente del tribunale.

Ill.mo signor Presidente.

L'avv. Rinaldo T. ricorrente fu nominato tutore della minore Luigia N. con deliberazione del consiglio di famiglia e di tutela del giorno . . .

Scorsi due anni dall'assunto esercizio di questa tutela, e premessa cospicua cauzione, alcune persone interessate a subentrare nell'amministrazione, hanno sparso le voci più assurde sulla condotta del tutore, e sotto questa impressione si è eccitato il pretore del mandamento di . . ., preside di diritto del consiglio di famiglia, ad intimarne la convocazione pel giorno . . ., nella quale dovrà trattarsi, per quanto si annunzia, della remozione del tutore medesimo (4).

Il tutore ha fondati motivi per dubitare che il signor pretore possa portare in questa decisione tutta quella imparzialità e serenità di mente che il suo uf-

(1) Colle restrizioni però dell'articolo 797 quanto ai termini dell'appello.

(2) Articolo 251 del Codice civile: « il consiglio di famiglia *si compone del pretore*... ».

(3) La massima non ha bisogno di dimostrazione, e la Cassazione di Torino l'ha consacrata ne' suoi pronunciati. L'unica ricerca che potrebbe farsi è se tutti quei motivi che sono schierati nell'articolo 116 vengano ad applicazione in questo tema speciale nel quale non si tratta di dar vantaggio ad una parte sull'altra, come in una lite, ma di proteggere il pupillo e di far bene i suoi affari. Che male, per esempio, se il pretore fosse per caso parente del pupillo o del tutore; non sarebbe questo un motivo per fare del suo meglio onde giovare all'amministrazione? Però il restringersi della causa di sospetto non impedisce che ce ne siano tali da giustificare la ricusa.

(4) La legge ha posto cura di regolare il tempo, pendente lite (articolo 121). In affare stragiudiziale basterà che l'atto di ricusa sia notificato al pretore, giusta l'articolo 123, prima ch'egli abbia preso parte nella deliberazione.

ficio richiede. E ciò perchè (1) il signor pretore non è senza interesse, almeno indiretto, in questo affare, mentre il di lui fratello signor B. C. è fra quelli che più insistono per ottenere la nomina di tutore in luogo dell'istante, come si comprova da varie sue domande inoltrate ai membri più influenti del consiglio, e può attestarsi dai signori . . .

. . . . . (2)

9. Questo atto firmato dalla parte e dal cancelliere del tribunale che certifica di averlo ricevuto, viene comunicato dallo stesso cancelliere al pretore ricusato. Il consiglio di famiglia rimane sospeso. Il pretore farà la sua risposta nei due giorni seguenti, secondo l'art. 125.

E così si rientra nel corso ordinario di un processo di ricusazione, senza alcuna varietà sostanziale. Intanto urgendo il bisogno dell'amministrazione il tribunale potrà delegare altro pretore non esitando di applicare al caso la disposizione dell'art. 124 capov°.

CAPO QUARTO

DELLA VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI

1. O il tutore, per dovere impostogli dall'art. 290 del Cod. civ. faccia vendere i mobili entro i due mesi successivi alla formazione dell'inventario, o siano venduti per ordine del consiglio di famiglia, qualora il tutore medesimo non sia facoltizzato a venderli privatamente, deve procedere per la via dei pubblici incanti.

Tre giorni almeno prima della vendita, deve pubblicarsi il bando.

CCCLXVI.

Bando per la vendita di beni mobili dei minori.

(Articolo 818).

AVVISO D'ASTA VOLONTARIA

Il dott. Goffredo P. notaio, residente ed esercente in . . . (3),

Fa noto al pubblico

Che nel giorno 11 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, nella casa posta in questo Comune, strada . . . n° . . .

Ad istanza del signor Oreste R., tutore dei minori sig. Gaetano e Antonietta P., residenti in questo Comune, in seguito di deliberazione del consiglio di tutela del giorno . . . , per l'indicato notaro, a ciò deputato nell'atto medesimo, sarà proceduto alla vendita dei seguenti effetti mobili e ragioni di credito:

(1) Devono indicarsi i motivi (articolo 123).

(2) *V.* la Formola XXI.

(3) Il tutore incarica il cancelliere della pretura, o un notaro esercente in luogo. Ciò generalmente parlando. Quando però le cose da vendersi sono crediti, diritti, azioni, l'uffiziale procedente è deputato dal consiglio di famiglia o di tutela (articolo 823).

Saranno venduti al pubblico incanto e al maggiore offerente, e a pronti contanti:

1° Mobili — consistenti in . . . (1); — 2° Crediti e azioni . . . (2).

L'incanto si aprirà sul prezzo di stima riferita dal perito signor B. C. nella somma totale di L. 2156 25 (3) quanto ai mobili (4);

E quanto ai crediti e diritti, di L. . . . pel primo titolo; di L. . . . pel secondo.

. . . . . GOFFREDO P. *notaro*.

CCCLXVII.

Notificazioni e pubblicazioni.

Copia del sutrascritto bando:

Io usciere infrascritto — Ho pubblicato e affisso:

a) Alla porta della casa comunale, posta nella piazza maggiore di questo borgo (5);

b) Alla porta della casa di residenza del sig. Oreste R., tutore dei minori, ove seguirà l'incanto, posta in questo borgo, strada . . . n° . . . (6);

c) Nella colonna posta sul mercato del vicino Comune . . . ove sogliono farsi le affissioni, non essendovi mercato in questo Comune (7);

d) Alla porta esterna della sede del tribunale civile di . . . (8).

Data N. N. *cancelliere*.

---

(1) Da enunciarsi *senza specificazione particolare*, dice l'articolo 818, n. 1. Per esempio, *biancherie da tavola e da letto, attrezzi da cucina, sedie, letti in ferro, bottami*, ecc.

(2) *V.* la Formola CCLXXVIII, anche in relazione al primo capoverso dell'articolo 632.

(3) La legge non prescrive indicarsi nel bando il prezzo di stima *sul quale deve aprirsi l'incanto* (articolo 819), ma pare una svista della redazione, sembrando una tale cognizione, se non necessaria, molto utile a chi si propone di accedere all'asta. Del resto non volendosi specificati, *idest* individuati, i mobili, non può spiegarsi neppure il valore individuo; il che reputo doversi fare rispetto ai singoli crediti, censi, rendite perpetue o non perpetue (articolo 823).

Il prezzo di stima può togliersi dall'inventario.

(4) Sarà questo il caso in cui verrà molto opportuna la precauzione di affiggere visibilmente nella sala dell'incanto, sui singoli effetti, un cartello indicante il valore stimato.

(5) L'articolo 817, n. 1, suppone che siano tre Comuni distinti: quello in cui è la casa abitata dal minore; quello ove si trovano i mobili, e quello, finalmente, del capoluogo del Comune, che sarebbe un terzo Comune. Che se la casa nella quale sono contenuti i mobili da vendersi è quella di residenza del minore, ed è nel capoluogo, è manifesto che una sola pubblicazione si farà, e nondimeno sarà soddisfatto a quel disposto.

(6) Che è pure di diritto il domicilio del minore (articolo 18 del Codice civile).

(7) È singolare la espressione del n. 3 dell'articolo 817... *pubblicarsi nel mercato che si terrà nel Comune*, ecc. Che vuol dire *nel mercato?* Nel luogo certamente ove si tiene mercato che potrà essere così una piazza cinta di case, come una campagna aperta. Io l'ho nobilitata immaginandovi una colonna, ma suppongo che qualche parete ove affiggervi una carta ci sarà. Poi: *Nel mercato che si terrà;* non deve intendersi piuttosto il mercato in attività e in tempo del mercato, anzichè il luogo ove si è soliti fare il mercato? E così pare; quindi l'usciere avrà cura di scegliere quel giorno, e ne farà relazione come dalla formola.

(8) Poichè il valore di stima eccede L. 3000 (articolo 817). Argomento ulteriore a comprovare che il bando deve contenere la indicazione del prezzo: sola norma che possa avere l'usciere per regolare questa parte del rito.

È probabile che un solo usciere non si trovi competente a tutte queste notificazioni: allora, è chiaro, si faranno originali distinti; distinte saranno le date, se le notificazioni cadono in giorni diversi.

Ancora: se il valore eccede L. 3000, il bando viene inserito *per estratto sommario* nel giornale degli annunzi giudiziari. L'importante sarà, l'annuncio — *del giorno, ora e luogo della vendita, del prezzo, della qualità degli oggetti, e che trattasi di vendita volontaria di beni di minori.*

2. « Quando non sia stata fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffiziale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto per un prezzo minore » (art. 820).

Ordinare che l'incanto sia aperto significa che l'uffiziale procedente, al chiudere dell'incanto che cade deserto per mancanza di offerte uguali alla stima, proclama, anco per mezzo del banditore, al pubblico più o meno affollato intorno all'asta, che l'incanto è differito ad altro giorno indicato, ed ivi avrà luogo la vendita col ribasso, verbigrazia, del decimo sul prezzo di stima (1).

CCCLXVIII.

Processo verbale di vendita dei beni mobili in secondo incanto.

In questo giorno ..., alle ore ..., nella casa ...,

Il sottoscritto uffiziale incaricato della vendita, ad istanza del sig. Mauro M., tutore del minore sig. B. C., residente in questa città, strada ... n° ..., colla voce del banditore Saverio N., ha dichiarato aperto il secondo incanto per la vendita volontaria dei seguenti effetti mobili, già enunciati nel bando pubblicato nel giorno ..., che sono qui esposti a vista del pubblico, e sono i seguenti (2): *a* ... *b* ...

Nell'ultimo processo verbale di tentato incanto, sotto la data del 20 agosto prossimo scorso, fu dichiarato che la vendita avrebbe luogo al prezzo non minore della stima, indicato di già nel sopra memorato bando, colla diminuzione di un decimo (3); e quindi al prezzo ridotto, quale a comodo dei signori offerenti può vedersi notato sopra i singoli oggetti.

Si è proposto in vendita un armadio di noce al prezzo ... (4).

E così esaurita la vendita dei singoli mobili, crediti e diritti, si è chiuso il presente processo verbale alle ore ..., e si è sottoscritto.

Mauro M. *tutore*. — Saverio N. *banditore*.
Dott. Valerio M. *notaio, uffiziale procedente*.

(1) Non è scritto nella legge che debba susseguire un nuovo bando. Anzi dee ritenersi escluso dai riscontri degli articoli 638 e 635.

(2) L'articolo 641, n. 4, prescrive *la ricognizione degli oggetti in confronto del verbale di pignoramento*. Questo numero dell'articolo 641 non è richiamato, nè potrebbe letteralmente applicarsi; tuttavia giova pur sempre ad una buona redazione del verbale la numerata individuazione degli oggetti mobili, anche per la ragione che non c'è un atto di usciere al quale potersi riferire, come nell'altro caso, ed il bando, come si sa, non vuole *specificazioni particolari*. Ciò riesce comodo. Ad ogni vendita non resta a fare che riferirsi al numero della serie.

(3) Non indicandosi nel bando che il prezzo complessivo, alla direzione delle offerte che vanno a farsi, è d'uopo che quello che si direbbe dettaglio dei prezzi ridotti, apparisca nel processo verbale, presso a poco con questa formola: 1° *un armadio di noce, prezzo ridotto L.* 45, 2° *sei sedie a paglia di bosso lavorato, L.* 60... Così ad ogni mobile o gruppo si affiggerà una nota o cartello del numero e del prezzo (*V.* Avvertenze).

(4) Qui le offerte e le sopra offerte (*V.* la Formola CCLXXXI). Facendosi la vendita, come deve sempre farsi, di beni mobili di minori *a pronti contanti*, deve pure indicarsi il pagamento stesso eseguito in mano dell'uffiziale procedente, che ne rimane responsabile secondo l'articolo 642.

Che il pagamento possa venirsi facendo piuttosto al tutore presente, non si dubita; ma ciò che vi ha di più regolare e di più sicuro è il pagamento fatto all'*uffiziale pubblico procedente*, al quale veramente la legge allude col richiamo dell'articolo 642.

AVVERTENZA

Può domandarsi, e non è senza importanza, se la vendita di oggetti preziosi sia subordinata alla disposizione dell'art. 820.

Vi è fra la vendita volontaria e la forzata una differenza grande della quale è mestieri tener conto. Quando non si è nella strozzante necessità di vendere, ossia di lasciar vendere, le cose nostre; quando invece deve farsi l'interesse dei minori, il tutore non può ritenersi dalla legge autorizzato a vendere *oggetti preziosi* se non pel loro valore totale cioè *non pel solo pregio intrinseco* (art. 636). Resta a vedere se, mancate le offerte al primo incanto, sia in facoltà del tutore, atteso il disposto del l'art. 820, esporle di nuovo in vendita pel solo valore intrinseco (1).

Per negare simile facoltà (2) si potrebbe osservare che l'art. 821 richiama il 636. Io credo veramente che quel richiamo non concerna che una parte dell'articolo; e intendo quella ove è ingiunta la preventiva esposizione al pubblico degli oggetti preziosi. Sono poi d'avviso che l'art. 820, non circoscriva al più o al meno la facoltà che ha il tutore di ribassare il prezzo, senz' altra responsabilità che verso il suo amministrato, operando a danno evidente. Secondo la qualità dell'oggetto, l'uso a cui è destinato, la forma del lavoro più o meno scaduto di moda, il tutore potrà anche discendere dal valore intrinseco; o tenere più alto il prezzo, o dimettere il pensiero del pubblico mercato, preferendo incontro particolare, al quale però non può procedere senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 290 del Cod. civ.).

3. Spetta al consiglio di famiglia autorizzare il tutore *alla vendita di beni immobili;* la deliberazione dev'essere omologata dal tribunale (art. 297, 301 del Cod. civ.).

CCCLXIX.

Il Tribunale autorizza la vendita di beni immobili di minori.

(Articolo 825).

Il Tribunale civile di Milano,

Vista la deliberazione del consiglio di famiglia e di tutela del minore L. B., rappresentato dal tutore signor Luigi P., tenuta nel giorno . . . , colla quale fu autorizzato lo stesso tutore a vendere ai pubblici incanti (3) una casa con giardino posta nel Comune di . . . , e un campo della superficiale di ettari . . . , che si coltiva a risaia nel Comune di . . .

Sentita la relazione fatta dal sig. giudice R. B.;

Sentito il pubblico Ministero;

Ritenuto che il proposto di vendita è giustificato dalla convenienza di estinguere passività urgenti, e così preservare il resto del patrimonio dalle azioni dei creditori;

Pronunciando in Camera di consiglio,

Omologa la deliberazione del consiglio di famiglia e di tutela del minore L. B. tenutosi nel giorno . . . , ed autorizza la vendita ai pubblici incanti (4) della

(1) Ossia corrispondente alla *materia* scompagnata da riguardo di fattura o lavoro, che talvolta è il pregio principale.

(2) Che del resto gli potrebb'essere concessa dal consiglio di famiglia

(3) Non è necessario il sistema dei pubblici incanti; ma qualora il consiglio avesse pure autorizzata la vendita *per offerte private* (art. 297 del Cod. civ.), in altri termini per via privata e contrattuale, il decreto di omologazione non potrebbe proporsi in uno stile diverso.

(4) Autorizza la vendita, l'atto di alienazione, non *il tutore a vendere;* ciò non sarebbe un dire esatto: chi autorizza il tutore, salvo l'omologazione, è il consiglio di famiglia.

casa e annesso giardino posta in questa città; e così del podere detto ..., situato nel territorio di Lecco (1), come risulta dallo indicato atto di famiglia;

Nomina il signor ingegnere Valeriano F. di questa città alla stima della casa; e il perito geometra Francesco S. di Lecco alla stima del podere, l'una e l'altra da eseguirsi nel termine di venti giorni (2);

Dichiara che l'incanto sarà aperto sul valore nelle relative perizie indicato, e non potrà effettuarsi a prezzo minore della stima.

La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, con tutti i diritti ed azioni inerenti, servitù attive e passive; gl'infissi della casa saranno compresi nella vendita, così pure i mobili per destinazione in quanto inservono alla coltivazione del fondo e non altrimenti. I quadri *a* ... *b* ... (3) esistenti nella casa e infissi alle pareti saranno separati e trasportati altrove.

Rispetto però al giardino saranno compresi i vasi ...

Il prezzo sarà immediatamente depositato nella cassa ..., col vincolo a favore del deponente della cancellazione delle ipoteche rispettivamente iscritte sui fondi.

La consegna dei fondi sarà fatta tostochè il deliberatario abbia depositato il prezzo come sopra. Dovrà però rispettare le affittanze in corso, con questo che le corrisposte saranno da lui percette a cominciare dalla prima rata scadenda dopo il suo ingresso nel fondo.

Non è promessa veruna garanzia per qualunque caso di evizione, ma soltanto sarà restituito il prezzo o in tutto o in parte in proporzione dell'avvenimento (4).

Tre giorni prima delll'incanto saranno depositati nelle cancellerie delle rispettive preture i titoli e documenti di proprietà, insieme alle relative perizie; e così pure le scritture di locazione in corso (5).

Delega alla vendita della casa il signor cancelliere della pretura del 1° mandamento della città di Milano; e quanto alla vendita da eseguirsi in Lecco il notaro sig. dott. Michele P. (6).

Pronunciato in Camera di consiglio nel giorno ...

Sottoscrizioni.

(1) Non facendosi con simile decreto atto di giurisdizione contenziosa, il tribunale autorizza la vendita d'immobili che sono situati fuori del territorio proprio, il che si dimostra anche per la lettera dell'articolo 825, capoverso, ed è allora che il tribunale può nominare più di un perito, e ne consegue che gli incanti avranno luogo separatamente nelle preture ove sono gl'immobili da vendersi.

(2) Non è di prescrizione, ma è della maggiore utilità prefiggere un termine.

(3) Supponiamo quadri fissi alle pareti, ma di preziosa pittura, che formeranno oggetto di altro contratto.

(4) Al tribunale dettare le condizioni o seguendo la deliberazione del consiglio, od anche indipendentemente da esso, ho voluto presentare, anzichè formole, qualche concetto utile, qualche previdenza che non mancherà di produrre i suoi frutti.

(5) Quello che dovrebbe farsi in ogni pubblica vendita di stabili, nella volontaria è un dovere del venditore nel suo medesimo interesse, poichè si troverà difficilmente chi voglia comperare alla cieca, senza aver odorati neppur da lontano i titoli della proprietà.

(6) Di tal differenza non manca ragione. Può nascer dubbio se il tribunale civile di Milano possa delegare il cancelliere di una pretura che dipende dal tribunale di Lecco, o da un altro qualunque; o abbia invece a richiedere il presidente del tribunale all'effetto della delegazione.

AVVERTENZE

a) Le condizioni proposte nel decreto e quindi nel bando (che diventano patti mediante il consenso che il compratore vi presta coll'atto stesso della offerta), quando non siano in opposizione colla legge essenziale che regola la vendita (1), modificano le stesse norme legali generalmente statuite. Una di queste, fra le più rilevanti, si è il modo del pagamento del prezzo.

La legge accorda al compratore un termine di venti giorni, « a giustificare di aver adempiti gli obblighi portati dalla vendita », scorsi i quali è ordinata la rivendita a suo rischio e spesa (art. 831, n. 3): disposizione speciale all'incanto volontario dei beni immobili dei minori, modificante non poco quella generale scritta nell'art. 680. Ma in fatto di vendita volontaria e libera, il modo del pagamento potrà benissimo farsi dipendere dal placito del venditore; quindi lecita la proposta condizione del deposito immediato e contemporaneo e sarebbe desiderabile si convertisse in legge per le aste comuni ad evitare la così detta *rivendita*, e le sue tristi conseguenze.

b) Una parola sulla graduazione dei creditori iscritti e liberazione ipotecaria del fondo deliberato.

Si è proposto nella formola il pronto pagamento *mediante deposito con vincolo*, per troppo giusta guarentigia del deliberatario. Ma il far seguire la graduatoria è assolutamente un dovere della parte venditrice, nè può esser consentito dalla giustizia che il deliberatario sia esposto a molestie, o costretto a farsi attore in un giudizio di purgazione.

L'art. 666, nei numeri 4 e 5, contiene disposizioni relative all'apertura del giudizio di graduatoria e al concorso dei creditori, contemporaneo agli stessi atti di vendita. Quell'articolo, ai numeri indicati, non è richiamato in veruna parte del presente capo. In effetto non può esser applicato. Pertanto compita la delibera saranno invitati dal tutore i creditori ipotecari per tentare una graduatoria amichevole; e non riuscendo, non si dovrà por tempo in mezzo a farla seguire giudizialmente. Se nelle condizioni si esprimesse questa promessa da parte dei venditori, sarebbe atto leale e commendevole.

Del resto potrebbe incaricarsene lo stesso deliberatario che ha depositato il prezzo e ha tutto l'interesse, a spese, ben s'intende, del debitore, ma con privilegio sul prezzo.

CCCLXX.

Bando venale di beni immobili di minori.

ASTA VOLONTARIA DI BENI IMMOBILI.

Si rende noto al pubblico che nel giorno . . . (*ora . . . luogo*)

Il sottoscritto uffiziale a questo effetto delegato da questo tribunale civile, e in forza di decreto dello stesso tribunale civile del giorno . . ., mese . . ., anno . . .

Ad istanza del signor Fulvio G. tutore dei minori signori A. B. C., residente a . . .

Farà procedere alla vendita dei seguenti immobili spettanti ai minori suddetti. L'incanto sarà aperto sul prezzo di L. 30 mila, portato nella stima del signor ingegnere B. C., che tre giorni prima della vendita sarà visibile nello studio dell'infrascritto notaio insieme ai titoli di proprietà; e gl'immobili saranno deliberati al maggior offerente.

(*Descrizione a norma dell'art.* 1 *del n°* 666). — *Condizioni* . . . (2).

Dott. Lodovico P. *notaio*, residente in questa città, strada . . . n° . . .

(1) Chiamo essenziale quella che è veramente di ordine pubblico, come la qualità dell'uffiziale procedente, le forme dell'atto d'incanto, ecc.

(2) Seguono quelle precisate nel decreto del tribunale: niun arbitrio può attribuirsi all'uffiziale procedente, se non fosse per meglio spiegare taluna delle condizioni, o ripetere qualche prescrizione di legge che propriamente non potrebbe fra le condizioni annoverarsi, come l'anticipo del decimo e delle spese prima di pronunciare l'offerta (articolo 671).

4. Rimane senza esito l'incanto se non vi ebbe offerta *maggiore del prezzo indicato nel bando;* « il tribunale può ordinare che l'incanto sia riaperto su prezzo minore » (art. 829).

CCCLXXI.

Decreto del Tribunale che ordina il secondo incanto.

Il Tribunale civile di . . .

Visto il ricorso del sig. Fulvio G., tutore dei minori . . . , residente a . . . ;

Visto il processo verbale trasmesso dal sig. dott. Lodovico P., che in qualità di pubblico ufficiale delegato da questo tribunale, con sentenza del giorno . . ., procedeva nel giorno 15 del corrente mese al pubblico incanto dei beni immobili ivi descritti;

Ritenuto che dal detto processo verbale risulta niuna offerta essersi presentata maggiore del prezzo di stima di L. 30 mila, valore riferito dal perito signor . . . ;

Interpellato il consiglio di famiglia e di tutela (1), e sentito il pubblico Ministero;

Dichiara che avrà luogo nuovo incanto degli stessi beni e alle stesse condizioni, ma da aprirsi sul prezzo ridotto di un decimo (2);

Assegna il termine di giorni trenta entro i quali sia effettuato il nuovo incanto, con questo però che le pubblicazioni e inserzioni di legge (3) precedano di almeno otto giorni, giusta il disposto dell'art. 829.

Pronunciato in Camera di consiglio questo giorno . . .

Sottoscrizioni.

5. Noi abbiamo di fronte due ipotesi. Fingiamo la più favorevole. L'incanto riesce (4); si ha una offerta di L. 28,000. Ma l'esperimento di sesta è aperto, come si dimostra per lo richiamo dell'art. 680. L'offerta non ha luogo o non è regolare. Il deliberatario è divenuto definitivo. Ma si trova chi aumenta il sesto: ebbene, a questo è aggiudicato definitivamente il fondo, non dovendo seguire ulteriore incanto secondo le gravi considerazioni da noi fatte intorno all'art. 831.

(1) La procedura trascorre leggermente su questo punto; è nondimeno tutto conforme a ragione che il tribunale non ordini un nuovo incanto alla semplice trasmissione del verbale, e molto meno a prezzo minore, disponendo così in modo affatto arbitrario della privata proprietà. Non solo adunque dovrà precedere l'istanza del tutore, ma dovrà esser inteso il consiglio di famiglia. Primieramente il ripetere o no l'incanto è facoltà che a lui solo compete; quella di cui rivestiva il tutore deve ritenersi esaurita; ora le circostanze economiche del patrimonio potrebbero richiedere altrimenti. E così pure si crede occorrere l'avviso del consiglio di famiglia sulla misura della diminuzione del prezzo, quantunque il tribunale, rapporto a questa decisione accessoria, si ritenga poter moderare la proposta del consiglio, o supplire ove manchi.

(2) Non minore di venti giorni dalla data del decreto che, pronunciato in Camera di consiglio e senza contraddittore, non è soggetto a notificazione.

(3) In questo caso la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari è unica.

Che avverrà se il termine che si assegna non sia rispettato? Difficilmente si potrebbe annullare la vendita, del resto regolarmente eseguita, a danno dei terzi.

(4) Non crediamo doversi ripetere l'esemplare di quest'atto (*Vedi* le Formole CCCIII, CCCV). Il minore ampiamente protetto dai precedenti che siamo venuti descrivendo, presta in questo atto solenne e pubblico il suo legittimo consenso. « Il processo verbale della vendita all'incanto vale titolo traslativo della proprietà, e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori di età » (articolo 833).

Veniamo all'altra ipotesi: l'incanto ricade perchè o non vi fu offerta o niuna che superasse pure di un obolo il prezzo, quantunque ridotto. Insomma la vendita è stata inutilmente tentata. Nel sistema delle vendite forzose, bisogna vendere ad ogni costo; il prezzo si viene ribassando, quasi sotto un livello inesorabile, finchè si trovi un compratore. Ma qui no. In questo modo si farebbe gettito della sostanza pupillare; aspettare migliori condizioni commerciali; tentare un'alienazione privata; provvedere con qualche altro contratto, è ciò che deve fare una prudente amministrazione.

6. L'art. 823 si occupa del caso di beni immobili indivisi fra proprietari, altri maggiori, altri minori di età, e che la vendita *sia richiesta da maggiori.* E insegna, doversi osservare le disposizioni del capo IV, del tit. VIII, di questo libro. Vale dire che le formalità della vendita sono quelle fin qui da noi percorse mentre l'art. 886, capov° 1° rinvia al presente capo. Sempre adunque le stesse formalità o la vendita sia richiesta da maggiori o da minori (1).

TITOLO SESTO

DELLA INTERDIZIONE E DELLA INABILITAZIONE

CCCLXXII.

Domanda d'interdizione.

(Articolo 836).

Ill.mi signori Presidente e Giudici.

Espone la Pia F. che il marito suo Michele (2), che non ha mai dato saggio di mente molto ferma, uscito da una recente malattia di carattere nervoso, è caduto in una stupidità e idiotismo che accusa una vera alienazione mentale. In questo stato, sorpreso da uomini di mal affare, fu indotto a firmare varie cambiali; e viene altresì circuito per istrappargli il consenso ad altre non meno rovinose operazioni; onde si trova pur troppo necessaria la di lui interdizione.

Pertanto i fatti che possono essere stabiliti per mezzo di due medici che hanno successivamente curato il povero infermo; e dei testimoni infranominati sono principalmente (3): Che Michele F. è stato sempre di mente debole e non atto agli affari; ma che da due anni è travagliato da convulsioni epilettiche che lo lasciano nella massima prostrazione fisica e morale;

Che . . . che . . .

Testimoni — I signori professori medici A. B. e C. D.;

I signori . . . . . PIA F.

(1) Vedremo a quel luogo come e a qual effetto ciò debba intendersi.

(2) « La interdizione può esser proposta da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico Ministero » (articolo 326 del Codice civile italiano).

(3) La legge esige che nel ricorso si espongano in articoli i fatti sui quali si fonda la domanda, e indicarsi i testimoni informati.

1. « Il tribunale (1) ordina la convocazione del consiglio di famiglia, o di tutela (2) per le sue deliberazioni » (art. 837).

Il solo pretore ha la facoltà di formare e convocare un consiglio di famiglia. Il tribunale adunque prima di ogni altro atto invita prontamente il pretore del luogo ove abita l'interdicendo, a radunare i prossimi parenti e, in mancanza, le altre persone che vi suppliscono; a comporre insomma il consiglio di famiglia che *delibera*, ossia pronuncia il suo avviso (art. 251 253, del Cod. civ.); è a questa sorgente che il tribunale attinge le sue, prime e più convincenti informazioni.

CCCLXIII.

Decreto con cui il presidente prescrive il giorno dell'interrogatorio.

Il Presidente del tribunale di . . .

Visto il decreto di questo tribunale proferito in Camera di consiglio nel giorno . . . , col quale sul ricorso di Pia F., chiedente la interdizione del marito per infermità mentale, ordinò la convocazione del consiglio di famiglia (3);

Vista la deliberazione del consiglio di famiglia avutasi nel giorno . . . , nella quale fu concluso che si dovesse procedere alla interdizione di Michele F. per le cause ivi addotte (4);

Sentite le conclusioni del pubblico Ministero in questo medesimo senso;

Visto l'art. 837 del Codice di procedura civile;

Prefigge il giorno 20 del corrente mese, ore 11 antimeridiane, nel qual giorno in questa Camera di consiglio sarà sentito il sig. Michele F. ad evasione del disposto del citato art. 837.

Oggi 16 novembre 1867.

A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

2. « Copia del ricorso e del decreto è notificata alla detta persona nei modi prescritti per la notificazione dell'atto di citazione nel termine stabilito dal presidente » (art. 837 capov° 2).

CCCLXIV.

Verbale dell'interrogatorio.

Nella causa d'interdizione promossa dalla signora Pia F., residente in questa città di Savona.

In questo giorno 20 novembre 1867,

Si è radunato in Camera di consiglio (5) l'ill.mo tribunale composto del si-

(1) « Se non rigetti *sens'altro* la domanda »; il che non farà mai se non nel caso evidente e notorio di una ingiuriosa qualificazione; del resto anche dubitando, non dovrà pretermettere opportune ricerche.

(2) Se trattasi di un minore, il consiglio è già costituito; nella nostra ipotesi l'interdicendo è un maggiore.

(3) È il decreto che succede al ricorso; nè occorre che quel decreto deleghi il presidente agli atti d'istruzione; questa facoltà egli ha dalla legge.

(4) « Le deliberazioni del consiglio di famiglia sono unite al ricorso » (articolo 837).

(5) « Se per impedimento legittimo il convenuto non possa presentarsi davanti il tribunale nel giorno stabilito, si delega un giudice, ecc. » (articolo 838). L'impedimento legittimo è troppo frequente perchè vi

gnor presidente cav. A. B. e dei signori giudici avv. B. C. e D. E. assistente me cancelliere, onde procedere all'interrogatorio del signor Michele F. possidente, residente in questa città, in seguito a decreto di questo sig. presidente del giorno...... — È pure presente il signor avv. P. N. procuratore del re presso questo tribunale.

Si è presentato il signor Michele F., tenuto a braccio da un suo servente che lo ha accompagnato nella sala, e poi si è ritirato.

Il signor Michele F. ha un aspetto molto abbattuto, e con fatica si regge in piedi, per cui il signor presidente gli ha fatto offrire immediatamente uno scanno sul quale si è seduto (1).

Il signor presidente lo interroga sulle generali e l'interrogato vi risponde prontamente.

Ciò premesso il sig. presidente dirige al sig. Michele F. la seguente interrogazione (2):

Quale sia il suo stato di salute; se, applicando agli affari, la sua mente regga a lunga tensione; se abbia idee chiare delle cose e possegga la consueta alacrità di spirito, o da qualche tempo provi una perturbazione nelle sue facoltà mentali che gli toglie la memoria delle cose anche recenti e gli rende penoso formare un raziocinio; se rammenti di aver firmate delle cambiali, ed a favore di chi e per qual somma; e, rammentandolo, dica il motivo per cui assunse tali obbligazioni, e se abbia mezzi, e quali, per soddisfarle (3).

L'interrogato, ristretto in sè, e abbassando gli occhi, è stato qualche tempo senza dare risposta (4). Indi ha detto confusamente di sentirsi la testa assai gravata, di avere sofferto delle malattie, di essere perseguitato da nemici in famiglia; di voler fuggire, ma gli mancano le forze; di essere abbandonato da tutti, e poi mettendosi le mani agli occhi, si è veduto a piangere.

---

sono maniaci, furiosi, deplorabilmente infermi d'animo e di corpo, uomini, interrogare i quali è voler cavare l'acqua dal sasso, la parola dal muro; ma l'interrogatorio, come dissi nel commento, è una formalità indispensabile; è segno commendevole di rispetto alla dignità umana.

(1) Quelle particolarità che risultano dall'abito della persona, dal suo contegno e dai suoi modi esteriori, non sono le meno interessanti in un tal processo verbale; il redattore deve ricordarsene e notarle col senso d'uomo ch'esce per un momento dall'eterno materialismo a cui è condannato, e sa delineare qualche tratto che tocca allo spirito.

(2) La legge vuole che si registrino nel verbale — *le interrogazioni fatte e le risposte date* (articolo 838, n. 5): e giova intendere questo disposto nel senso che gli articoli proposti all'interrogato, e le risposte, siano riportate, per quanto si può, letteralmente.

(3) Non si mette alla prova l'intelligenza del rispondente, se non sobbarcandola in certa guisa ad una prolungata attenzione. Chi possiede ancora un filo di ragione, benchè inetta e si direbbe effimera, potrà rispondere con una certa coerenza a domande brevi e semplici: ma assalito, con un interrogatorio complicato che provoca nel tempo stesso la sua memoria e il suo intelletto, e tocca ciò che vi ha di più sensibile, l'amor proprio, ove quest'uomo abbia coscienza di sè, risponderà energicamente, risponderà a tutto; chiederà schiarimenti, se occorre, ed anche in ciò darà prova d'intendimento.

Il maniaco, ossia chi è affetto di alienazione mentale relativa a un dato ordine d'idee e particolare, ora tentato sopra fatti generali, ed ora arditamente toccato, per così esprimermi, sulle parti guaste della mente sua, sentirà la scossa; di che l'interrogatorio sarà uno esperimento che potrà anche dirsi filosofico, e non una vuota e insignificante formalità.

(4) « Quando il convenuto, dice l'art 839, *ricusi di rispondere*, il tribunale dà i provvedimenti opportuni ». Forse lo richiamerà a nuovo interrogatorio, o gli minaccierà qualche condanna per farlo parlare? Ma senza voler entrare nel senso di quelle parole, abbastanza largo per isfuggire all'applicazione, molte volte, nella condizione in cui supponiamo l'interrogato, il non rispondere non è *ricusar di rispondere*, ma non *saper rispondere:* argomento di ragione indebolita o assente.

Fattosi silenzio e cessata alquanto la commozione, il sig. presidente gli ha soggiunto: voi non siete perseguitato, non si vuole che il vostro bene; ma rispondetemi, è vero che avete firmato delle cambiali? è vero che...?

L'interrogato ha fissato gli occhi come smarriti sulla persona del sig. presidente; indi abbassandoli di nuovo, e coprendoli colla mano, ha tornato a piangere...

Chiesto del motivo della sua afflizione, non ha più risposto.

Scorso circa un quarto d'ora, il signor presidente mi ha ordinata la chiusura del presente verbale che io ho letto ad alta voce; ma il sig. Michele F. continuando nel suo contegno, non vi ha prestata la menoma attenzione.

Nello stesso giorno — ore 2 pomeridiane.

A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

3. Non è in questo atto che il tribunale assume una decisione qualunque; ma in seguito dell'esperimento la parte istante, o il pubblico Ministero ne farà richiesta al tribunale, che potrà provvedere la persona di *un curatore temporaneo* (art. 839), con decreto in Camera di consiglio. Ovvero, se l'esito dell'interrogatorio sia stato fortunato, se non si trovi sufficiente materia nella proposta testimoniale, il tribunale sempre in Camera di consiglio, potrà respingere la domanda.

Ma qui bisogna ricordare l'art. 843 (1). Il processo preliminare, per così chiamarlo, termina coll'interrogatorio; se il tribunale présente di dover pronunciare sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, ancorchè stimi prudente cosa premettere un esame testimoniale, rimetterà le parti al giudizio regolare, che più frequentemente sarà trattato col rito sommario (2).

CCCLXXV.

Sentenza che pronuncia la inabilitazione.

In nome di S. M....

Nella causa fra il sig. Zenone P., residente a..., rappresentato dal signor..., col signor Alessandro R., residente a..., rappresentato dal signor...

Chiede il patrocinio dell'attore e conclude pronunciarsi la inabilitazione del citato, quale prodigo, e nominarsi a tal uopo un curatore.

Conclude il patrocinio del convenuto rigettarsi la domanda.

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni;

Ritenuto che... (*motivi pei quali si ritiene provato lo stato di prodigalità*);

(1) « Nel giudizio d'interdizione o d'inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, in quanto non sia regolato da questo titolo, *si osservano le norme del procedimento formale*, salvochè per ragioni d'urgenza sia autorizzato il procedimento sommario ».

(2) Il tribunale dirà — *ritenuto che gravi argomenti concorrono per dover farsi luogo al giudizio d'interdizione, ordina che si proceda nelle vie di legge.* Allora si cita nei modi consueti l'interdicendo e il suo curatore temporaneo, se c'è: e il giudizio cammina in completo contraddittorio. E difatti quello della interdizione, uno dei più solenni giudizi e dei più importanti che il magistrato pronuncia. Se trattisi di un furioso, di un demente perduto, il còmpito sarà facile; ma quante dispute potranno elevarsi in fatto d'*inabilitazione*, nel quale, secondo la espressione della legge, « vi ha un infermo di mente, il cui stato *non è talmente grave da far luogo all'interdizione* », o vi ha un prodigo; essere difficilmente definibile, come si avvertì nel commento, e che può aver ragioni senza fine da opporre al duro governo che si vuol fare della sua libertà personale!

Dichiara essersi fatto luogo alla inabilitazione di Alessandro R., e rimette al consiglio di famiglia la nomina del curatore a termini di legge a tutti gli effetti dell'art. 339 del Codice civile; spese compensate. . . . . . (1).

CCCLXXVI.

Citazione per revoca d'interdizione.

Avanti il Tribunale di . . . (2).

Espone Felice S. che nell'anno 1858, sventuratamente colpito da mentale infermità, e perciò reso impotente alla gestione dei propri affari, venne interdetto; e gli fu nominato a curatore il sig. avv. Maurizio C. Ma ora avendo interamente ricuperata la salute e la pienezza delle sue facoltà, si reputa in grado di poter chiedere efficacemente la revoca della interdizione — Perciò,

Ad istanza dello stesso sig. Felice S., residente a . . . (3),

Sono citati — Il sig. avv. Maurizio C., residente a . . . , ed i signori:

Giuseppina R. coniuge, che già promosse la interdizione, residente a . . .; Giuseppe R., residente a . . . ; Leonzio D., residente a . . . ; Tommaso V., residente a . . . , e cav. Accursio C., residente a . . . , quali componenti il consiglio di famiglia e di tutela;

A comparire nel termine di giorni dieci (4) per sentire decretarsi la revoca della interdizione ordinata con sentenza del giorno 30 settembre 1858 da questo medesimo tribunale, e dichiararsi l'istante riabilitato al pieno esercizio dei suoi diritti; cessata l'amministrazione del tutore, salve le azioni di resoconto; e condannato qualunque si facesse opponente alle spese del giudizio.

(*Seguono le notificazioni*).

AVVERTENZA

Indicando le persone che dovrebbero citarsi in questo giudizio di revoca, sono mosso dal considerare, che alla rettitudine del giudicato è guarentigia la citazione di coloro che rappresentandosi direbbe quasi il partito contrario alla libertà, il partito conservatore, può addurre ragioni contro la pretesa dell'interdetto. Vero è che il tutore deve aversi piuttosto per un protettore che per un avversario; nè altrimenti dev'essere considerato, nello spirito della sua istituzione, il consiglio di famiglia. Ma non si tratta qui di osteggiare uno scopo che non può conseguirsi dall'attore senza privazione del convenuto: ma piuttosto di gareggiare intorno ai mezzi più convenienti al bene dell'individuo passivo della interdizione, secondo il quale questo mezzo è la libertà, e secondo gli altri può essere lo *statu quo*, per così esprimermi: la permanenza della interdizione (5). (*V.* le annotazioni agli art. 842 e seguenti).

(1) Sarebbe un vano pleonasmo riassumere nella formola di questa decisione tutte quelle serie di fatti economici che sono il subbietto della *inabilitazione*, dichiarati dall'articolo 339 del Codice civile, che in fine è una parafrasi del vocabolo proprio — *inabilitazione*.

Tali sentenze, passate che siano in giudicato, si trasmettono e si pubblicano nei modi designati dall'articolo 844.

(2) Avanti qual tribunale si deve portare l'istanza della revoca della interdizione? Dopo aver passate in rassegna le tradizioni giuridiche e fatte non lievi considerazioni, mi parve poter concludere che — *quello stesso magistrato che fu investito di competenza per decretare la interdizione o inabilitazione*, lo *sia del pari per decretare lo scioglimento del vincolo* (*V.* le nostre ANNOTAZIONI all'articolo 842).

(3) Pienamente regolare che l'interdetto, agente per la liberazione e affermante la propria personalità, non colpito del resto da incapacità generale, come se fosse minore, si presenti al giudizio in proprio nome e senza dipendere dal curatore, il che implicherebbe una contraddizione. Ciò abbiamo veduto, in combinazione non dissimile, dichiarare la legge (art. 841, capoverso 2°).

(4) Termine ordinario nel caso dell'art. 148, n. 1.

(5) Ho detto *può essere*, perchè gli invitati al giudizio potrebbero far atto di adesione (art. 842); ciò nonostante dovrebbe pronunciarsi sentenza per regolamento dei terzi.

TITOLO OTTAVO



CAPO PRIMO

DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

1. « Quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli, vi procede il pretore » (art. 847).

Sebbene l'epigrafe del titolo riferisca *al procedimento relativo all'apertura delle successioni*, è palese che il presente istituto, transitorio, precauzionale, e meramente conservativo, ha una portata eccedente, e si viene applicando in tutte le contingenze nelle quali si deve fare un inventario (1), di cui la sigillazione è come il prodromo e l'*avant-propos*, per conservare in massa quel complesso di cui non si ha una cognizione precisa e che non si può individualizzare che in uno spazio qualunque di tempo. Ma codesta ignoranza delle individualità possedute non è mai tanto supposta come in una successione ereditaria (2); e diremo ancora, non è mai tanto necessaria che in quella specie di allarme di una successione ove si affollano pretendenti ancora ignoti, e che più tardi dovranno giustificare le loro pretese.

CCCLXXVII.

Istanza al pretore per coloro ch'erano al servizio del defunto.

Ill.mo sig. Pretore.

Nella notte ora scorsa moriva improvvisamente il sig. Angelo S. nella casa di sua abitazione posta in questa città, contrada . . . , nella quale esistono in gran quantità mobili, argenti e cose di valore; e poichè il predetto signore, nubile, non coabitava con alcuna persona di sua parentela, la casa rimane affidata ai sottoscritti, addetti al suo servizio, e che ritengono il loro domicilio nella stessa casa (3).

Stimano essi di loro dovere il far noto a voi, signor pretore, questo stato di cose onde vogliate provvedere a termini di legge, anche perchè i sottoscritti desiderano liberarsi dalla responsabilità che ad essi incombe.

Data — *Sottoscrizioni* (4).

(1) Una delle quali puoi vedere nell'articolo 29 del Codice civile, rapporto ai beni dell'assente. Altro caso comune e frequente pur troppo, quello del fallimento.

(2) Se noi supponiamo che un insieme di mobili sia ritenuto da un terzo a nome del defunto, ad esempio una quantità di bottami in una cantina; e ne esista una descrizione e inventario fatto al tempo della consegna, non sarà d'uopo per questi la sigillazione. Perciò l'articolo 847 si esprime in modo ipotetico, *quando si faccia luogo*, ecc.

(3) Con ciò è soddisfatto al prescritto dell'art. 848.

(4) E basterà che uno si sottoscriva per gli altri. *Le persone che dimoravano col defunto, o erano addette al di lui servizio* (art. 848), sono fra quelle *che possono richiedere l'apposizione dei sigilli*. Non resta a desiderare fuorchè questa onesta domanda diventi una buona abitudine delle persone di servizio.

CCCLXXVIIII.

Istanza di creditore.

Ill.mo sig. Pretore.

Nel giorno ... è passato da questa vita il sig. Nino P.; possidente e già residente nella vostra giurisdizione nella casa ...

L'istante Pietro N., che elegge il suo domicilio in questo Comune ..., nella sua qualità di creditore del defunto per due annualità di fitto di un podere di ragione di esso istante, nella somma di L. 4 mila, locazione risultante da pubblico rogito del notaio ..., che unisce in copia autentica, invoca da V. S. la sigillazione dei mobili tutti, carte ed oggetti già di pertinenza del defunto, per quelle conseguenze che saranno di ragione.

Data PIETRO N.

AVVERTENZE

La istanza del creditore ha un carattere che la distingue da quella degli altri richiedenti, in quanto tende a vincolare al proprio credito i beni della successione ed esercita, almeno nella intenzione, un atto ostile alla successione medesima mentre gli altri mirano alla pura e semplice conservazione dei beni ereditari. Perciò la legge prudentemente esige che il creditore giustifichi in un modo qualunque il suo diritto. Il pretore può nondimeno ricusare la così detta *autorizzazione;* e può ricusarla ancora al creditore, *munito di titolo esecutivo, ma non senza cause gravi;* e su ciò non occorre dire di più.

Fa un certo senso come il pretore sia per ricusare al creditore una domanda che è permessa a quelli eziandio che non hanno verun personale interesse, e neghi di prestarsi ad un atto conservatorio che dovrebbe fare d'ufficio (art. 849).

Io mi feci incontro a questa difficoltà nel commento ed osservai, essere diverso il procedere alla sigillazione d'ufficio o a petizione di un successibile o di altro qualunque; e procedervi a servigio di un creditore. Con ciò si crea un vincolo, o almeno un precedente dannoso alla successione: e questo è il primo punto. Inoltre se si crede un dovere di condiscendere alle domande di lui, verrà caso *di fare una sigillazione* che forse non sarebbe per altri rispetti necessaria, dato il caso che gli eredi fossero presenti, fossero d'accordo, e ritenesser i mobili in loro possesso; e sarebbe insomma un atto sequestrativo. E questa è la seconda osservazione che non ho creduto superfluo ripetere non essendo facile a scorgere.

CCCLXXIX.

Processo verbale di sigillazione.

(Articolo 853).

In questo giorno 9 dicembre 1867. Alle ore 10 antimeridiane.

Il signor Pretore di Melegnano si è recato con me cancelliere sottoscritto alla casa di ultima residenza del sig. Onorato B., defunto nel giorno ..., onde sopra istanza dei signori Luigi e Clementina di lui nipoti procedere alla sigillazione degli effetti mobili in essa casa esistenti (1), allo scopo di assicurarli sino al futuro inventario, a benefizio della successione, tanto più che i signori istanti devono lasciare questa casa e portarsi altrove.

I suddetti signori Luigi e Clementina fratelli C. sono presenti, e confermano la istanza già fatta in iscritto al signor giudice nell'interesse che hanno o pos-

(1) La sigillazione potrebbe estendersi successivamente a più case, fondi, magazzeni, ecc. Un solo processo verbale sarebbe capace di comprendere tali operazioni, se si facessero di seguito e nello stesso giorno; come potranno farsi distinti processi verbali.

sono avere nella credità del loro defunto zio (1), dichiarando di ritenere il loro domicilio in questa medesima casa.

Prima di cominciare la operazione si sono pure presentate altre persone che si dicono interessate ad assistervi (2).

Il signor pretore gl'interroga singolarmente sui loro nomi e cognomi e quale interesse possono addurre.

Il primo ha risposto chiamarsi Alfonso C., residente in . . . (3), nipote del defunto; il secondo dice essere Clemente S., pure nipote *ex sorore*, residente a . . .; il terzo Francesco L., residente a . . ., che dice di essere creditore del prezzo di mobili non ancora pagato, offrendo in prova una scrittura privata del giorno . . ., che il signor pretore ha esaminata (4); dopo ciò ha dichiarato che questi signori possono restare presenti.

Nella sala d'ingresso, dalla quale si comincia l'opera della sigillazione, si trova un grande armadio di noce, fermo al muro, che aperto si è veduto essere costituito a tre palchi, e in vari compartimenti, contenente biancherie di più specie e abiti da donna. Si è proceduto alla sigillazione di questo armadio (5). Essendo munito di due serrature abbastanza forti, dopo averlo chiuso si sono primieramente ritirate le chiavi, che io cancelliere ho ricevute in consegna (6); indi è stato sigillato l'orifizio di ciascuna serratura, sovrappostavi una benda di carta bianca attaccata alle due estremità e a ciascun capo con applicazione di cera lacca, formante quattro sigilli che portano la impronta di un aquila sormontata da una corona di forma ovale, lavorata agli orli di minuto fogliame (7).

(*In questo modo si continua di luogo in luogo, aprendo pur sempre e scrutando l'interno del mobile se per caso contenesse oggetti cui non è sufficiente la semplice sigillazione*).

Camera da letto del defunto. Aperto un *secretaire* di forma moderna a grande specchiera, mediante la chiave portaci dalla sig. Clementina S. che disse averla sempre ritenuta presso di sè, a vista di tutti investigando nei numerosi e complicati suoi ripostigli, si è trovato in uno di questi un piccolo scrigno contenente danaro, e una scatola di legno chiusa ma colla chiave dentro contenente un ammasso di biglietti di banca e titoli di credito sullo Stato, come si è veduto a primo aspetto (8).

(1) Veramente non è necessario giustificar l'interesse, ma conviene allegarlo, e nella parentela stessa se ne ha sufficiente indizio.

(2) Non è nella legge che gli interessati debbano chiamarsi ad una sigillazione come si chiamano ad assistere ad un inventario. Un cenno di spontaneo intervento si ha nell'art. 855, n. 7. È d'altra parte troppo evidente che chiunque può fare istanza per la sigillazione, può assistervi.

(3) Questi capitati non eleggono domicilio in luogo.

(4) Il creditore che interviene semplicemente, non dovrà che dare una qualche anche imperfetta prova della sua qualità.

(5) Quei continenti ove sono cose anche molte e svariate, vengono sigillati nel loro esterno in guisa che non possano aprirsi senza lacerare le fasce o rompere i sigilli; parimenti se s'incontrano oggetti sparsi e minuti, possono riunirsi in uno di tali continenti, cassettoni, comod, scrigni, ecc., con che non solamente si libera dalla descrizione minuta che è ufficio dell'inventario, ma si provvede alla sicurezza degli oggetti medesimi.

(6) In relazione all'art. 851.

(7) La descrizione del modo con cui viene praticata la sigillazione è tal guarentigia che vuol esser portata sino allo scrupolo. Difatti per l'art. 862: « L'uffiziale che procede alla rimozione dei sigilli deve prima di tutto riconoscerne lo stato ». La violazione del sigillo è un delitto; e getterebbe l'allarme nel campo della giustizia.

(8) La legge parla di carte, come ora vedremo; ma non si occupa, non dice verbo, dei danari e valori monetati, o non monetati, che saranno per trovarsi negli scrigni. Che fare? Sembrerebbe, precisarne la quantità

Il signor pretore mi ha dato incarico di numerare il contante, e passare in rassegna il numero e valore titolare delle carte; e intanto ha interpellate le parti interessate a proporre un custode onde sorvegliare alla sigillazione, e concordemente è stato additato Feliciano B., antico domestico e provato per la sua fedeltà; il quale, chiamato, si è presentato avanti il signor pretore che gli ha dato l'incarico di vegliare sotto la sua responsabilità alla custodia degli oggetti posti a' sigilli.

Accettato da Feliciano B. l'incarico, ho richiamata la sua attenzione sulla numerazione che ora va a farsi, perchè, come gli ha detto il sig. giudice, apprenda la estensione della sua responsabilità.

Passando alla numerazione del danaro, ho trovato dieci pacchetti ognuno dei quali, dopo esatto conto, a vista di tutti, si è veduto contenere cento pezzi d'oro da franchi 20 l'uno.

Un altro pacchetto contenente dieci monete d'oro da franchi 80 l'una.

Biglietti di banca nº 100 . . .

Titoli di valore sullo Stato . . . *(e via discorrendo)*.

Riuniti di nuovo i pacchetti, sono stati singolarmente da me sigillati con due sigilli ognuno al capo opposto; si è formato un plico delle carte monetarie che pure si è sigillato con sei sigilli distanti in guisa che non si possa senza lacerarli estrarre verun foglio; indi si è pur anco sigillata congruamente la cassetta in cui si è riposta ogni cosa con otto sigilli, e giri di spago di seta; i quali sigilli portano la impronta sopra descritta, essendo l'unico di cui si fa uso in tutta la presente operazione.

(*Descrizione degli altri oggetti della stanza*).

Avendo poi il signor pretore determinato che anche la porta di questa stanza sia assicurata con sigilli affinchè niuno possa penetrarvi prima dell'inventario, il suddetto sig. giudice ha ordinato che siano traslocati in essa i mobili *a b c* (1) restando il resto della casa aperto a comodo della famiglia; il che è stato eseguito.

Ricercando ulteriormente negli altri compartimenti dei mobili, si sono ritrovate in quantità carte e documenti agglomerati i quali non potendo essere al momento esaminati, sono stati ravvolti in due pacchi sigillati ad otto sigilli in modo da non potersi estrarre veruna carta ivi contenuta (2). I quali involucri così sigillati, l'uno dopo l'altro, sono stati sottoscritti dalle parti presenti, dal signor pretore e da me cancelliere che li ho ritirati. Il signor pretore fissa la giornata di lunedì prossimo nella quale alle ore due pomeridiane alla sua residenza passerà all'esame e riscontro dei predetti documenti (3).

Dopo ciò si sono chiuse le imposte della stanza, e chiusa a chiave la porta e

---

e le specie, toglierle di là, depositarli. Ma non si vuol aggiungere alla legge: restino dunque dove sono. Dimenticanza non può essere stata, mentrechè, come presto vedremo, in fatto d'inventario la legge parla espressamente. Resta che si adoperi come la formola propone, che è una grande cautela anche per la responsabilità del custode che sarà nominato a questo edifizio di sigilli onde non sia manomesso.

Ed è perciò che gioverà invitare l'attenzione di chi viene destinato custode alla numerazione che va a farsi.

(1) Questo è certamente nella facoltà discrezionale del giudice.

(2) Menzione, che rigorosamente ordinata dalla legge a custodia delle schede dei testamenti segreti, è comune e propria di qualunque involucro di carte che si vogliono guarentire da ogni sottrazione.

(3) Pel disposto dell'art. 852. Le parti così avvisate possono pure intervenire.

consegnata la chiave a me cancelliere ... (*si pongono i sigilli alla porta e descrizione*).

Terminata la sigillazione degli effetti contenuti nella casa di abitazione, si è passato alla scuderia, ove esistono due cavalli da carrozza di pelo baio ... (*descrizione dei cavalli come di tutto il resto*); e chiamato il cocchiere Sante N., il signor pretore lo ha destinato sotto la sua responsabilità custode di tutto quanto è compreso in questa scuderia e rimessa, ingiungendogli di non farne consegna a persona alcuna senz'ordine dello stesso sig. giudice (1).

Sono stati esclusi dalla sigillazione i seguenti effetti, lasciati per uso della famiglia, e consegnati al signor ... (2):

. . . . .

Altro non rimanendo, il signor pretore, rivolta la parola ai signori Luigi e Clementina C., gli ha interpellati sul loro onore se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata (3). I signori suddetti l'uno dopo l'altro hanno risposto, sul proprio onore di non aver veduto e di non sapere ecc.

Letto il presente processo verbale ad alta e chiara voce da me cancelliere, e stato chiuso alle ore 4 1/2 pomeridiane, viene sottoscritto dalle parti intervenute, dal signor pretore e da me cancelliere.

(*Seguono le sottoscrizioni*).

2. Si può contrastare l'apposizione dei sigilli: si può contrastar tutto. L'apposizione è sempre un atto conservatorio, ma può talvolta cadere sopra un possesso che si ritiene ed esserne una limitazione (4). Anche la rimozione può esser contesa appunto dalla parte contraria a quella che tende a sciogliersi da questo impaccio.

CCCLXXX.

Atto di opposizione alla rimozione dei sigilli (5).

(Articolo 860).

Ad istanza del signor Gervasio N., residente a Fiesole, ed eleggente domicilio speciale in questa città, nella casa del sig...., via ... n° ...

(1) Sono queste fra le cose insigillabili, secondo la previdenza dell'articolo 853. In effetto se ne anticipa l'inventario, garanzia surrogata *ex necessitate rei* a quella del sigillamento.

Per non allungar troppo questo esemplare, ricorderò ciò che dispone l'art. 853, con riferimento al 624, intorno alle cose di facile deperimento che saranno vendute per opera del cancelliere.

(2) Articolo 854. Se ne fa la descrizione; il consegnatario ne è responsabile, il che deve essere intimato dal giudice, con chiara menzione nel processo verbale.

(3) Formola della legge che bisogna ritenere nella sua integrità. Gli interpellati, rispondendo, la ripetono.

(4) Se la sigillazione funziona come atto sequestrativo, o motivato da sospetti di sottrazione e d'abuso. Esempio l'art. 849, n. 3, il quale però concerne gli eredi di un depositario; ma anche contro un depositario vivente potrebbe, come a dire, lanciarsi una sigillazione, compromettendo così l'onor suo, destando una controversia grave. Vasto argomento da noi trattato senza molte parole, ma se non c'inganniamo, non senza solidità, nelle Annotazioni al Codice.

(5) La opposizione può farsi nell'atto stesso della sigillazione. Caso. È intervenuto a quell'atto un preteso comproprietario che prevedendo doversi ben presto rimuovere i sigilli per fare l'inventario, premette e fa inscrivere una protesta affinchè non siano tolti i sigilli, nè rilasciati gli effetti, se non appurate le sue ragioni di comproprietà.

Io usciere infrascritto, addetto ... (1),

Ho notificato al signor dott. B. C., cancelliere della pretura di Monterchi:

Che — atteso esistere un testamento segreto del sig. comm. Leone N., zio paterno dell'istante, morto improle nel giorno ..., testamento da lui vivente consegnato al notaio d'Arezzo sig. D. R.;

Attesochè l'istante ha motivo per credersi in quel testamento istituito unico erede, in esclusione di altri parenti;

Che ad ogni modo è di tutta ragione che non sia tolta la sigillazione operata sugli effetti mobili del defunto finchè non sia aperto il testamento e se ne conosca il tenore;

Dichiara di opporsi come in fatto si oppone alla remozione dei sigilli apposti mediante verbale del giorno 20 e 22 del corrente mese sino a che sia stato aperto il suddetto testamento, e così insiste, protestando contro qualunque atto che si facesse in contrario.

Data della notificazione. GERVASIO N. (2). — N. N. *usciere.*

AVVERTENZE

Il cancelliere in questo modo legalmente diffidato può ritenersi personalmente responsabile, non facendone parte al giudice o prestandosi all'atto della rimozione senza inserirne nel verbale formale protesta.

L'opponente, benchè non fosse fra quelli che devono citarsi secondo l'art. 863, dev'esserlo in forza della sua stessa opposizione. Esiste però sempre il carattere giudiziale dell'atto pel disposto dello stesso art. 863. La citazione, ivi ingiunta, apre la via ad ogni contestazione sulla tolta dei sigilli, e sembra manifesto che, quantunque opposizione non siasi fatta in uno dei modi determinati dall'art. 860, si potrà dedurre dai citati quanto è del loro interesse all'effetto di mantenere lo *statu quo* dei sigilli sino ad un certo punto (3). Quindi l'inventario che è l'ordinario sviluppo dello stato di sigillazione, sarà per qualche tempo sospeso.

Che se la questione si presentasse ardua, complicata, si potranno chiedere provvidenze: l'inventario potrà eseguirsi sotto riserve, nominarsi custodi o depositari, imporre cauzioni: tutto questo però sfugge alla competenza del pretore, se il complesso ereditario superi il valore di L. 1500, e rientra in quella del magistrato investito della cognizione principale.

CCCLXXXI.

Il Pretore ordina la remozione dei sigilli attesa la comparsa di un creduto assente.

Il Pretore di ... Vista la istanza del sig. Antonio X., qui residente, per la rimozione dei sigilli apposti sul mobiglio della sua casa di abitazione, come da verbale del giorno ..., per ritenuta assenza del suddetto sig. Antonio X. (4);

Attesochè questo stato di cose non ha più ragione di essere dopo la comparsa di lui;

Previa la citazione dei signori Onofrio e Cristiano X. fratelli di Antonio, che furono istanti all'effetto della sigillazione (5);

(1) *L'atto è notificato nelle forme stabilite per gli atti di notificazione*, dice l'art. 860, e s'intende limitatamente agli enunciati dello stesso articolo.

(2) Stimo necessaria la firma dell'opponente.

(3) Perchè è tal condizione di cose che non può mantenersi a lungo.

(4) Per l'art. 21 del Cod. civile. Si comprende che questa istanza avrà luogo se l'assente arriva prima che i sigilli siano disfatti colla compilazione dell'inventario.

(5) Per citazione, voluta del resto dall'art. 863, si può intendere in questo caso un atto di notificazione per parte di Antonio del decreto, o anche la partecipazione che potrà fargliene lo stesso cancelliere onde, volendo, gli sia fatto grado d'intervenire.

Ordina al cancelliere di procedere alla rimozione dei sigilli dei mobili ed effetti di cui sopra, e di rilasciarli liberamente al proprietario Antonio X. (1).

A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

CCCLXXXII.

Processo verbale di remozione dei sigilli.

(Articolo 864).

Oggi 28 novembre 1867, alle ore 12 antimeridiane.

D'ordine di questo signor pretore risultante da suo decreto del giorno . . . , io cancelliere infrascritto, coadiuvato dal signor B. C., usciere addetto a questa pretura;

Mi sono recato in questa casa di abitazione del signor Antonio X. all'effetto di levare i sigilli apposti sul mobiglio con atto del giorno . . . , e per prima cosa mi sono fatto a riscontrare lo stato della sigillazione che ho trovata intatta e perfetta (2).

Sono presenti il signor Antonio X. proprietario; non si sono presentati i signori Onofrio e Cristiano X., benchè intimati con atto del suddetto usciere del giorno . . .

Cominciando dalla stanza ove ora ci troviamo, e così passando d'una in altra camera, ho fatto rimuovere tutti i sigilli successivamente per mezzo del suddetto usciere, e tutti gli effetti sono stati liberamente consegnati al proprietario signor Antonio X.

Chiuso il presente processo verbale alle 2 pomeridiane previa lettura (3).

Antonio X. — N. N. *cancelliere*. — B. C. *usciere*.

CAPO SECONDO

DELL'INVENTARIO

CCCLXXXIII.

Processo verbale d'inventario ereditario.

(Articolo 367 e seg.).

Inventario di mobili e di effetti pertinenti alla eredità del defunto signor conte Annibale B.

Oggi 10 dicembre 1867. In Brescia, alle ore nove antimeridiane.

(1) Chi pagherà le spese dell'atto cautatorio fatto inutilmente? Quello stesso assente, sebbene momentaneo, che diede causa legittima a questa procedura tutta intesa al suo vantaggio.

(2) In diverso caso sospende la operazione, e ne fa rapporto al pretore (art. 862).

(3) Quando la levata dei sigilli s'incontra e fa capo nell'inventario, essa procede più lentamente e cammina, per dir così, di pari passo coll'inventario medesimo, il che vedremo nelle seguenti formole.

Con decreto del sig. pretore del 1° mandamento di questa città del giorno ... emanato ad istanza del sig. marchese Nino P. (1), io dott. Augusto B. notaro procedente, con residenza ed esercizio in questa città, strada ... n° ..., sono stato deputato alla compilazione dell'inventario (2) della eredità del fu marchese Deodato L., esistente in questo territorio (3); e a tale effetto io ufficiale procedente mi sono portato alle ore 10 antimeridiane, secondo l'ordine pretoriale, in questa casa che fu già di abitazione del defunto che mancò nel giorno 10 del prossimo passato mese di novembre.

Ivi fra molte persone ho trovato il sig. B. C., cancelliere della pretura (4) che mi ha consegnato insieme all'originale del mentovato decreto (5), la citazione che fu inviata agli interessati per assistere all'inventario (6), notificata dall'usciere V. V., portante la data del 4 o 5 del corrente mese (7).

Lo stesso signor cancelliere mi ha passato l'originale della citazione a me notificata dallo stesso usciere nel giorno 4 suddetto nel qualunque interesse di quelli che non hanno residenza o domicilio nella giurisdizione del tribunale, a termini di legge (8).

Invitati i signori intervenuti a dichiarare i loro nomi, cognomi e qualità, sono risultati presenti:

---

(1) Che riteniamo essere uno di quelli che hanno diritto alla chiesta dei sigilli (art. 866). Quelli che per atto di umanità o per dovere sono ammessi a domandare una provvidenza che può essere anche l'apposizione dei sigilli, quali sono le *persone di servizio* (art. 848 n° 3), e il *pubblico Ministero*, non hanno facoltà di domandare l'inventario.

(2) Il testatore può nominare a questo effetto un notaro che, onorato di tanta fiducia, ha la preferenza. Il pretore deputa il proprio cancelliere o un notaro del luogo (art. 866).

(3) La facoltà dell'uffiziale nominato dal pretore, a differenza del notaro testamentario, deve intendersi limitata a quei beni che si trovano nel giro della giurisdizione del tribunale, in analogia a ciò che è disposto nel seguente art. 869, capov. 3°.

(4) Il cancelliere che ritiene molti atti importanti che deve poi passare all'uffiziale compilatore, come ora vedremo, deve trovarsi presente all'apertura dell'inventario.

(5) Che fu già notificato allo stesso notaro, onde egli ha potuto menzionarlo nel principio del verbale.

(6) L'*interesse* di questi interessati è presupposto dalla legge; indotto dai loro rapporti naturali o legali colla persona del defunto, che sono specificamente enunciati nell'art. 868, n. 1, 2, 3. Gli *opponenti* hanno acquistato il diritto di assistere all'inventario in forza della stessa loro opposizione.

(7) Dev'essere notificata almeno tre giorni prima (art. 869).

(8) Citato art. 869. Noi supponiamo che gli originali delle citazioni siano depositati dall'usciere o dalla parte istante in cancelleria; ed è perfettamente regolare. Se invece fossero stati consegnati alla parte istante (il che la legge non vieta), e fossero stati da essa ritenuti, dovrà la stessa riportarli all'uffiziale procedente onde possa farne menzione e unirlo all'atto d'inventario.

Ritengo non occorra nella citazione declinare i nomi degli aventi domicilio fuori della giurisdizione del tribunale. Non si è obbligati a conoscerli, nè fare a questo effetto lunghe indagini; sembra d'altra parte che il notaro procedente sia per legge investito del diritto di rappresentanza, non speciale e obbligativa, come si osservò nelle Annotazioni al Codice, ma generale e tutelare, onde non siano pregiudicati i loro diritti, qualunque siano.

Ma la legge parla del *notaro* e non già del *cancelliere*, che pure può essere delegato all'inventario. Sarebbe forse che tale autorità è propria di questo funzionario, e non si estende al cancelliere, quantunque faccia fede non meno di lui degli atti del suo ufficio? Invero la lettera della legge non lascia luogo a dubitare; e se l'opera dell'inventario è affidata al cancelliere, si dovrà citare un notaro che *sarà destinato dal pretore a rappresentare* i lontani, qualora l'istante pensi che vi siano altri interessati, i quali, non rappresentati, potessero venire un giorno a dargli molestia. Dal che si vede che l'inventario non sarebbe meno valido per se stesso, ma non sarebbe abbastanza sicuro dalle eccezioni (generali, s'intende, e non specifiche) dei non rappresentati.

Ove però l'uffiziale procedente sia un notaio, come nella nostra ipotesi, questi stesso potrà incombere all'ufficio della rappresentanza, non essendo incompatibile colla direzione che assume, appunto perchè non rappresenta interessi speciali e determinati da venire in contraddizione con altri interessi.

La signora marchesa Eleonora L., vedova del defunto sig. marchese Deodato, residente in questa città;

Il signor marchese Nino P. nipote *ex sorore* del defunto, istante;

Il signor marchese Tolomeo L., altro nipote del defunto *ex fratre*, residente a Milano (1);

Il sig. Antonio M., residente a Verona, che si dice creditore della eredità;

Il signor Lorenzo N., residente a Bagnolo, e per elezione in questa città nella casa del signor...; opponente alla remozione dei sigilli, come da atto dell'usciere V. V. del giorno ..., a me consegnato dal signor cancelliere, e da me allegato all'atto presente, insieme alla copia del processo verbale d'apposizione dei sigilli del giorno... e al decreto del signor pretore del giorno ..., col quale malgrado la opposizione, ordinò che i sigilli fossero levati e si procedesse all'inventario.

Prima di procedere alla operazione ho invitati i periti signori B. D. ebanista, F. N. gioielliere, O. P. merciaio (2), residenti in questa città e da me eletti all'uffizio delle occorrenti stime, a prestare giuramento; che hanno realmente prestato nelle forme prescritte (3).

Ciò premesso, e rimanendo con tutte le persone intervenute in questa sala d'ingresso, ho cominciato dal riconoscere lo stato dei sigilli che, fatti i debiti confronti col timbro che vi ha prestata la impronta, ho trovato in ogni parte intatti; ho levati i sigilli medesimi dagli armadi e dai ripostigli a muro, e mediante le chiavi fornitemi dal signor cancelliere (4) avendoli aperti a vista di tutti, si sono trovati i seguenti oggetti:

(*Che si descrivono singolarmente, a ciascuno ponendo il dato di stima che i periti vengono indicando*).

. . . Levati i sigilli dallo scrigno esistente in questa stanza, che ho riconosciuti intatti (5), ho rinvenuti diversi involti di danaro nelle seguenti valute (*specie e valore edittale, al che non fa opera di perito*).

Ivi pure esiste una busta di gioie, anelli, collane e diademi di brillanti ed altri oggetti preziosi che la signora marchesa vedova dice di essere di sua proprietà, per esserle stati donati dal defunto consorte, come potrà provare; e si oppone all'inventario di questi oggetti, chiedendo che siano a lei consegnati.

Malgrado però questa opposizione di cui ho dato atto, registrando in questo processo la pretesa della detta signora e senza pregiudizio dei suoi diritti, sono passato alla descrizione e stima, come segue: . . . . .

Ora si viene alla descrizione delle carte e documenti che si sono venuti raccogliendo tanto nello studio del defunto, quanto in diversi scrittoi, e sono (6):

1° Istromento . . . 2° . . . 3° . . .

(1) Poichè anche quelli che non risiedono nella giurisdizione del tribunale possono intervenire se hanno o pretendono con ragione probabile diritto alla successione, quali sarebbero codesti nipoti.

(2) Secondo la varia qualità degli effetti.

(3) Colla formola propria ai periti, secondo l'articolo 259. Non si crede necessario estendere nel verbale la formola e la descrizione dell'atto di giuramento.

(4) Articolo 867, n. 1.

(5) Bisogna farsi uno scrupolo di ripetere questa indispensabile formalità ad ogni locale che si percorre; ed anche con menzione speciale a quei continenti ove si custodiscono le cose di maggior valore.

(6) Si troverà comodo di raccogliere in uno i documenti e farne di seguito la descrizione.

Terminata questa descrizione dei singoli documenti e titoli ritrovati nell'archivio di famiglia, io ufficiale procedente ho dichiarato che mi occorre riportare in questo inventario altresì la descrizione di quelle carte e documenti che furono raccolti dal signor pretore nell'atto di sigillazione sopra mentovato; e sono i seguenti:

1° Scrittura privata di locazione portante la data del 22 gennaio 1866 di un campo denominato . . . , posto . . . , celebrata fra il defunto sig. marchese con Giovanni e Tobia D.; 2° . . . 3° . . . (1).

Ho poi fatto rimarcare ai signori qui presenti che essendosi rinvenuto un chirografo del defunto, come al superiore n° 26, nel quale si dichiara debitore di L. 3 mila verso la signora Rosa V., che fu già sua cameriera, assente; questo documento viene da me ritirato per farne deposito al sig. pretore per gli effetti di giustizia (2).

(*Si descrivono anche queste carte*).

Dichiaro che le carte e documenti tutti sopra designati, sono stati da me notaro sottoscritti in principio e fine, a norma di legge (3).

E nulla più restando a descriversi in questa casa, io uffiziale procedente ho interpellata la signora marchesa vedova, e il di lei servitore Luigi P., che la detta signora dichiara avere avuto da lei speciale incombenza di sorvegliare la casa, se sappiano che vi sia altro a descrivere, e così pure, facendo appello al loro onore, se sappiano direttamente o indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella successione (4); e, sul loro onore, hanno risposto negativamente.

Le parti presenti avendo concorso nella nomina di un custode nella persona del signor . . . , che accetta l'incarico, sono stati a lui consegnati tutti i mobili descritti, e affidati alla sua sorveglianza; meno i danari e gli oggetti preziosi e le carte, consegnate invece sotto la sua responsabilità al sig. . . .

Essendo le ore tre pomeridiane, ho chiuso il presente processo verbale dopo averne fatto lettura ad alta voce; ed è stato sottoscritto come segue da me notaro, e da tutti i signori intervenuti.

(1) Ho voluto dare questo cenno onde si vegga che quelle medesime carte che il pretore può avere trasportate al proprio ufficio per la facoltà implicita nell'articolo 852 (*V.* la Formola CCCLXXIX), devono rinviarsi all'inventario che deve tutto comprendere il complesso delle cose mobiliari.

(2) E con ciò mi avviene di esemplificare uno dei casi nei quali il notaro, che rappresenta gli assenti, può tutelarne l'interesse; e se ne toglie anche argomento per dire che la citazione del notaro è generica e intende favorire qualunque interessato incognito e non nominato.

Altro caso sarebbe se fra i documenti si trovasse *qualche disposizione testamentaria* sfuggita alla rivista del pretore che riguardasse persone terze e lontane. Il notaro deve inserire nel verbale una riserva di diritto, e la carta depositare al magistrato.

(3) Così si esprime nel n. 10 l'articolo 872. E così infatti denno essere contrassegnate tutte le carte che sono onorate di menzione nell'inventario, senza distinguerne il minore o maggior valore, giudizio che l'uffiziale non può dare. Vi sono talvolta masse di carte che il notaio in concorso degli interessati prosenti riconosce inutili; in tal caso sogliono unirsi in un fascio e consegnarsi a taluno degli interessati incaricato di farne lo spoglio; e ne sarà preso ricordo nel verbale.

Rammentiamo la seconda parte del n. 10 dell'articolo 870, sul modo con cui si identificano i libri commerciali.

(4) Formola della legge. Succedendo l'inventario alla sigillazione, la cautela può sembrare meno necessaria. Ma essendo prescritta in termini dal Codice, non si deve mai omettere: quantunque l'inventario sia tale atto che, per la sua natura puramente storica, non sia facilmente annullabile. L'uffiziale procedente potrebbe incorrere delle responsabilità personali.

Dichiaro pure che il presente inventario è stato compilato alla continua presenza di A. B. e B. C. testimoni residenti in luogo, maggiori di età, da me in tale qualità assunti (1).

Sottoscrizioni.

CCCLXXXIV.

Processo verbale d'inventario o descrizione di beni stabili.

Oggi 16 dicembre 1867.

Nei giorni . . . per me notaro sottoscritto, delegato da questo signor pretore con suo decreto del . . . , venne ultimato l'inventario dei beni mobili della eredità del signor marchese Deodato L., esistenti nel circondario del tribunale civile di . . . , e dovendosi ora passare alla designazione dei beni stabili, essendo a questo effetto stato indicato il giorno presente come dall'ultimo degl'indicati processi verbali del giorno . . . (2);

Pervenuto io sottoscritto oggi stesso alle ore 10 antimeridiane nella casa fattorale abitata dall'agente di campagna sig. Dino C., sono presenti il sig. ingegnere Filippo M. da me invitato ad assistere alla presente operazione (3), e B. C. e D. F. . . . quali testimoni.

Sono pure fra gl'interessati presenti i signori . . .

Ho preso le mosse dalla designazione di questa medesima casa (4), situata in questo Comune, distinta nelle mappe censuarie coi nⁱ . . . fra i confini seguenti . . . La casa si trova in buono stato, meno però due stanze superiori, mancanti d'imposte alle finestre, e nelle quali dai palchi sdrusciti penetrano le acque che scolano dal tetto . . . (5).

. . . . .

Uscendo tutti dalla casa e passando alla possessione, e portandovi opportuno riscontro di perizia che il nominato sig. ingegnere ebbe occasione di formare in tempo recente (6), siamo entrati in un campo seminato a grano, distinto in catasto col n° . . . , della estensione di circa ettari . . . (7), fra i seguenti confini . . .

. . . . .

(1) È chiaro che anche i periti operatori qualunque e il nominato custode devono firmare il verbale, benchè non sia espresso nell'estremo comma dell'art. 872.

(2) L'inventario continua malgrado le necessarie interruzioni; l'*avviso verbale* dell'ufficiale procedente vale citazione a tutti gli interessati (articolo 871). Lo stesso avviso segnerà il luogo in cui si comincierà la descrizione degli stabili.

(3) La legge non impone la stima e neppure la misurazione degli immobili, e non deve farsi; ma gioverà il concorso di un perito che porgerà lumi alla esattezza della descrizione, e schiarimenti ove occorrano.

(4) Non avverrà mai di pronunciare la parola *inventario* in una descrizione di stabili, quantunque in un senso generale non possa dirsi inesatta.

(5) La parola *designazione* usata dalla legge, alquanto meno estesa di *descrizione*, non fa debito di avvertire lo *stato* dei fondi, ma soltanto la loro *natura;* ossia pei terreni la qualità della coltivazione, se giardino, orto, campi a cereali, investiti o no di raccolti, irrigui o no, a pascolo, ecc. Un'idea però dello stato del fondo, coperto d'alberi o senza grande vegetazione, basso, soggetto alle acque, montuoso, sterile, ecc., è buona diligenza, e contribuisce allo scopo della *designazione*.

(6) Neppur questo è di necessità, ma quanto giovi ognuno sel vede.

(7) E basta un approssimativo, se il catasto non segnasse cifra più precisa.

E così l'inventario procede di fondo in fondo, con cura di comprendervi anche gl'istrumenti stabili e perenni della loro coltivazione, quali i canali d'irrigazione, i veicoli che tramandano le acque, gli edifizi, e i manufatti che v'inservono.

Non importa neppure avvertire che tutte quelle cose, mentalmente ossia per destinazione miste agli stabili, dovendosi qui ritenere secondo natura, si considerano mobili, e vanno nell'inventario delle cose mobili.

AVVERTENZE

Per l'art. 874. « Le disposizioni contenute in questo capo si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, *salvo* le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l'inventario dei beni dei minori ».

Le quali formalità speciali possono così riassumersi: *a)* Intervento del protutore (oltre il tutore). *b)* Assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia. *c)* Funzione esclusiva del notaio destinato nel testamento del defunto; altrimenti del notaio dativo, cioè nominato dal pretore. *d)* Facoltà al tutore di compilare l'inventario senza notaio quando i beni (1) non eccedano il valore di L. 3000. *e)* Deposito dell'inventario presso la pretura. *f)* Giuramento del tutore e protutore nell'atto del deposito sulla sincerità dell'inventario. *g)* La forma di procedere all'inventario (2) determinata dal pretore o dal consiglio di famiglia. *h)* Descrizione specifica e secondo gli usi di commercio degli stabilimenti industriali coll'intervento di persone (pratiche e intelligenti) che il pretore o il consiglio di famiglia fossero per nominare. *i)* Interpellazioni al tutore intorno ai suoi rapporti economici col minore da annotarsi nel verbale. *l)* Deposito dei valori in numerario, di carte al portatore ecc., da farsi nella cassa dei depositi giudiziari o nel luogo assegnato dal pretore. *m)* Termine di un mese (per regola generale) nel quale compiere le dette operazioni (art. 281 al 285 del Cod. civ.).

CAPO TERZO

DEL BENEFIZIO D'INVENTARIO

1. Questo capo non bisogna giudicarlo dal titolo. Il suo soggetto è assai limitato: descrivere la forma colla quale l'erede beneficiato potrà vendere, quando gli sia concesso, i beni della eredità.

CCCLXXXV.

Ricorso dell'erede beneficiato al Tribunale civile per vendita di stabili (3).

Ill.mi signori Presidente e Giudici.

L'istante Valentino A., erede legittimo del sacerdote Pietro A. suo zio, ne accettò la successione col benefizio dell'inventario, come risulta da atto emesso in questa cancelleria nel giorno . . .

Fra i pochi stabili della successione esiste un possedimento di ettari 80 circa, posto nel territorio di . . . distinto in catasto col nº . . . fra i seguenti confini . . . che attesa la sua bassa giacitura si coltiva a riso (4).

Questo terreno porta sopra di sè un tal cumulo d'ipoteche, che le poche sue rendite non bastano a pagare gl'interessi dei capitali, oltre le difficoltà di coltivarlo per la sua distanza dagli altri stabili del patrimonio.

---

(1) Mobili e immobili, dacchè anche gli immobili cadono nell'inventario.

(2) Quando cioè occorrano avvertenze e provvedimenti particolari.

(3) Al pretore, se trattasi di beni mobili (articolo 875); al tribunale civile, se di beni immobili.

(4) La legge richiede una *descrizione* (art. 876), quanto dire la indicazione esatta dello stabile, con alcune sue qualità: i documenti che dovranno accompagnare l'istanza lo faranno conoscere anche meglio.

L'erede beneficiato reputa un vero vantaggio liberarsi da questo stabile; onde fa istanza per essere autorizzato alla vendita nelle forme di legge.

Si uniscono i seguenti documenti . . .

VALENTINO A. *erede beneficiato.*

CCCLXXXVI.

Decreto del Tribunale che autorizza la vendita.

Il Tribunale civile di . . .

Visto il ricorso di Valentino A., col quale chiede . . .

Ritenute le ragioni esposte nel ricorso e giustificate dai documenti;

Sentito il pubblico ministero che ha convenuto nella utilità di questa determinazione;

Autorizza la vendita per mezzo di asta pubblica nei modi stabiliti dalla legge (1).

Del terreno nominato . . ., posto . . . (*si descrive nei suoi confini*).

Deputa alla stima il perito signor L. N. di questa città, assegnandoli il termine di giorni venti entro il quale dovrà presentare la sua relazione alla cancelleria di questo tribunale; delega il signor giudice di questo tribunale avvocato N. P. per tutti gli atti occorrenti compreso il giudizio di graduazione;

Destina per l'incanto li giorno . . . (2).

Dichiara aperto il giudizio di graduazione . . . (*V.* formola CCXCVII).

. . . . .

2. Questo capo si occupa ancora del rito col quale si può chiedere cauzione dall'erede beneficiato (art. 879) (3).

CCCLXXXVII.

Sentenza del Tribunale che ordina all'erede beneficiario di prestar cauzione.

In nome . . .

Nella causa fra Muzio F. e Giuseppe N., residenti . . ., rappresentati dal procuratore . . ., con Giacinto D., residente a . . ., rappresentato dal procuratore ...

Chiedono i primi quali creditori della eredità del fu B. C. ritenuta dal convenuto, qual erede beneficiario, assegnarsi un breve e perentorio termine entro il quale prestare idonea cauzione, scorso il quale sia dichiarato decaduto dalla eredità.

(1) Che sono quelli consueti alle vendite di beni immobili di maggiori.

(2) Non si è voluto incomodare due volte il tribunale; ma è ben remoto il giorno che si vuol destinato sino da oggi. Devono trascorrere i seguenti termini, e quindi venire in calcolo 1° il tempo che potrà decorrere per la notifica del decreto al perito; 2° i venti giorni assegnati alla relazione; 3° il tempo che dovrà bastare al cancelliere per compilare il bando; 4° il termine non minore di quaranta giorni dopo la pubblicazione del bando.

(3) « Se lo richiedono i creditori ed altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele pel valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari; quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati » (art. 975 del Codice civile).

Il convenuto risponde e conclude di non aver mezzi a prestare la richiesta cauzione, ma si oppone alla domanda di decadenza invocando gli equi provvedimenti del tribunale.

Attesochè i creditori di una eredità beneficiaria hanno bensì diritto a tali cautele che tolgano all'erede il potere abusare in un modo qualunque della sostanza che è pegno ai crediti loro, ma non possono pretenderla dallo stesso erede beneficiario sotto pena di decadenza, se non valga a prestarla coi beni propri;

Attesochè appartiene in simili contingenze al tribunale il provvedere in modo opportuno alla sicurezza dei creditori (1);

Qualora nel termine di giorni quindici l'erede beneficiario Giacinto D. non presti idonea cauzione giusta la domanda degl'istanti creditori (2), ordina che i mobili ereditari siano venduti all'asta pubblica con deposito del prezzo da essere distribuito ai creditori; nomina amministratore degli stabili il sig. . . . , che dovrà pure depositare il ricavato dei prodotti relativi al suddetto e ad ogni altro effetto di ragione; e compensa le spese del giudizio (3).

. . . . .

CAPO QUARTO

DELLE DIVISIONI

1. « Quando il valore della eredità ecceda lire mille e cinquecento, la istanza della divisione si propone avanti il tribunale civile *in via sommaria* (art. 884).

Chi domanda puramente la divisione, non può seguire altro metodo; alcuno però ha bene osservato, che una domanda di divisione può involvere le più ardue questioni di proprietà e di successione da meritare un procedimento più ponderato e solenne, voglio dire *il formale*. Se codeste questioni non si vedessero, per così dire, affrontate nella stessa citazione introduttiva del giudizio, ma sorgessero dalle difese dei convenuti, verrà opportuna l'applicazione dell'art. 391.

2. Uno dei mezzi per render possibile la divisione, è la vendita degli immobili *che non possono dividersi comodamente* (art. 883). Deve adunque considerarsi come incidente necessario del giudizio di divisione. Intorno a ciò non occorre venir formulando, prescrivendosi il metodo designato *alle vendite degl'immobili dei minori* di cui ci siamo occupati a suo luogo.

(1) Mi giovo della occasione per fermare questa massima di diritto, che del resto corrisponde al dettato del trascritto articolo 975.

(2) Quantunque il sig. Giacinto abbia confessata la sua impotenza, non si può non assegnargli un termine per evitare la perdita del possesso che gli viene minacciata; poichè la confessione *di non potere* non costituisce un'obbligazione, nè inchiude una vera negativa; e potrà fors'anche sopperire alla propria impotenza cogli altrui mezzi, o trovando un benevolo che presti cauzione per lui.

(3) Così i creditori saranno assicurati, e resta all'erede beneficiario il diritto di conseguire l'avanzo, pagati i debiti.

L'art. 886 discorre della vendita *dei mobili dei censi e delle vendite* col solo intento d'indicarne la forma; ma ciò è ben lontano dall'essere *un incidente necessario* e neppure coerente a un giudizio di divisione. Sono materie divisibili, ed è ben raro che si voglia dagli eredi vendere ogni cosa per non avere a dividere che del danaro (1).

La parte importante di questo capo è quella che riguarda il modo della divisione in seguito alla sentenza che ne ha determinato il diritto.

La sentenza delega un giudice *per le operazioni relative alla divisione* (art. 885): ma un notaro è sempre destinato alla sua effettuazione.

CCCLXXXVIII.

Decreto del giudice delegato che nomina il notaro alle operazioni della divisione.

(Articolo 887).

Il sig. giudice B. C., delegato con sentenza di questo tribunale civile del giorno ... a presiedere alle operazioni della divisione (2) del patrimonio ereditario da eseguirsi fra i fratelli R. R.

Vista la istanza del signor Samuele R., residente a . . . , per la delegazione di un notaro ad effetto di assistere e regolare la divisione;

Visto il disposto dell'art. 887 del Codice di procedura civile;

Nomina allo indicato scopo di assistere e regolare la divisione fra i detti fratelli R. R. il notaio di questa città signor David C. con tutte le facoltà opportune (3).

A. B. *pretore*. — N. N. *cancelliere*.

CCCLXXXIX.

Avviso che il notaro manda agl'interessati.

L'avv. David C. notaro, residente ed esercente in questa città,

Avvisa i signori . . . (4)

Che essendo egli stato nominato dal signor giudice avv. B. C. delegato dal tribunale, con suo decreto del giorno . . . , ad assistere e regolare le operazioni della divisione giudiziale vertente, egli comincierà a dar opera agli atti relativi nel proprio studio posto nella via ..., n° . . . alle ore 10 antimeridiane del giorno 25 del corrente mese (5); si invitano perciò i suddetti signori a comparire nel predetto giorno ed ora ad ogni oggetto di loro interesse.

(*Seguono le notificazioni*). DAVID C. *notaio*.

(1) *V.* l'articolo 987 del Codice civile.

(2) Si usa questa parola *presiedere* che sembra esatta per togliere la confusione che si fa nel modo di esprimersi dell'articolo 884, capoverso, e dell'articolo 887, che indica due funzioni, certamente diverse, colla stessa frase.

(3) Questo decreto sarà notificato al notaio, che a sua volta manderà l'avviso seguente.

(4) « Condividenti e ai creditori intervenuti nel giudizio », dice l'art 888. E quella difatti la sola scorta che si deve seguire.

(5) Dichiara l'articolo suddetto che l'avviso deve mandarsi *cinque giorni prima*, cioè prima di cominciare le sue operazioni, se la residenza delle parti si trovi entro i limiti della giurisdizione del tribunale. Se fuori, il termine è quello che dovrebbe darsi in un atto di citazione (articolo 889, capoverso 1°).

AVVERTENZA

Sebbene la legge usi la espressione *semplice avviso*, l'atto a cui gl'interessati sono invitati è di tale importanza; è così difficile lo accertare che un avviso per lettera sia veramente giunto alla sua destinazione, che non si può prescindere dal ministero dell'avvisatore per eccellenza, cioè dell'usciere. E questo tanto più si comprende poichè trattasi di una operazione giudiziale che mantiene il suo carattere sino a quel punto in cui le parti potranno concordarsi e così finire la lite.

CCCXC.

Processo verbale di divisione.

(Articolo 889 ecc.).

Processo verbale di divisione, al quale si procede dal notaro infrascritto, fra i signori fratelli Samuele, Moise, Abram, Rachele e Consolina R. R.

Io notaro David C., residente in Acquí ed ivi esercente, deputato alle operazioni della divisione con decreto del sig. . . . giudice delegato dal tribunale civile, in coerenza all'avviso da me spedito singolarmente ai suddetti signori, come pure ai sigg. Flavio S., residente a . . . , e Marco W., residente a . . . , pretesi creditori ed opponenti, il che tutto si rileva dagli atti di notificazione ch'ebbero luogo nei giorni . . . per opera degli uscieri . . . (1), mi sono trovato a tale scopo nel mio studio in questo giorno alle ore antimeridiane aspettando i signori interessati.

Nello spazio di circa mezz'ora si sono presentati tutti i signori sunnominati, eccettuate le signore sorelle R. R., per le quali è intervenuto il sig. avv. Feliciano T. (2).

Alla intelligenza di quanto sarà a farsi premetto: che essendo passato all'altra vita il signor Gionata R., accreditato commerciante e possidente di questa città, con testamento aperto con mio atto del giorno . . . , si è fatto luogo alla sua successione secondo il disposto delle tavole testamentarie contro le quali non è sorta la menoma disputazione;

Che per altro non venne fatto ai signori eredi di statuire d'accordo la loro divisione per diverse cause, una delle quali la patente difficoltà di dividere la casa che fu già abitazione del defunto, e i grandiosi magazzeni annessi, la cui aggiudicazione del resto non avrebbe potuto convenire a veruno dei signori eredi che non esercitano il commercio (3);

Che questo però non era il solo ostacolo. Il testamento dichiara eredi i figli maschi, ma onora il figlio maggiore sig. Samuele del prelegato di tutto quanto sarebbesi trovato nella casa del defunto al momento di sua morte, eccettuate solamente le carte di credito. Esistendo nella cassa importanti valori in numerario, nacque controversia se fossero o no compresi nel legato (4). Ordinava inoltre il testatore alle femmine doversi pagare la somma di L. 30 mila per cadauna, imputando le doti ricevute. Intorno a questo punto non si è elevato sino ad ora veruna difficoltà;

(1) Deve farsi la *menzione dell'avviso* (art. 889, n. 3), il cui complemento è la prova legale della sua comunicazione in tempo debito.

(2) Le parti possono farsi rappresentare, però a loro spese (articolo 888, capoverso ultimo).

(3) Questo fatto ci ha condotti all'applicazione dell'articolo 883.

(4) Ho voluto toccare di volo una delle questioni fra le meno rare che accadono in ordine ai legati.

Che il signor Samuele, preludendo colla questione del legato, chiesto dovessero dichiararsi compresivi i valori in numerario, promosse giudizio di divisione avanti il tribunale civile di questa città (1);

Che dallo stesso tribunale, indi dalla Corte d'appello, venne preliminarmente decisa la questione del legato in senso contrario alle pretese del sig. Samuele;

Che tornata la causa al tribunale per le operazioni della divisione, questa fu decretata a termini del testamento, e ordinata la vendita della casa e magazzeni, che fu eseguita al pubblico incanto per lo prezzo di L. 75 mila, come da sentenza del giorno . . . ;

Che furono pure nominati dei periti alla stima degl'immobili ereditari; la quale fu eseguita, portante un complesso di L. 186 mila (2).

Dagli atti della causa e dai documenti fornitimi dalle parti (3) ho rilevato il seguente *Asse divisibile*:

Attivo — Immobili compresi i loro accessori (4)		L. 186,000
Prezzo ricavato dalla vendita della casa e magazzeni . . .		» 75,000
Mobili pel valore d'inventario		» 58,600
Valori in carte di credito		» 120,000
Valori in numerario		» 40,000
		L. 469,600
Passivo — Dote della signora Rachele	L. 10,000	
Dote della signora Consolina	» 12,000	
Debiti verso terzi	» 24,000	
Donazione fatta in vita dal defunto al sig. Moise	» 20,000	L. 66,000
	Attivo dividendo	L. 403,600

Avendo le parti concordato di comune accordo la presente situazione (5), ho proposto le seguenti massime fondamentali della divisione (6):

(1) Ecco uno dei casi nei quali il giudizio corre col rito formale, nonostante il disposto dell'art. 884.

(2) Secondo l'articolo 687 del Codice civile « ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili o immobili dell'eredità ». Noi supponiamo che tale domanda, che fatta al tribunale implica una questione, non sia stata fatta. In tal caso se i coeredi non si accordano sul valore degli stabili, è d'uopo venire alla stima, che è nell'ufficio del tribunale ordinare. Stabilito così uno dei più importanti elementi di valore, non è impedita, anzi riescirà agevole l'aggiudicazione degli immobili *in natura*, e potrà amichevolmente concordarsi.

(3) Molto probabilmente questa prima sessione si limiterà ad un congresso verbale, raccogliere le informazioni e intenzioni delle parti, e ritirare le carte e documenti opportuni: e allora il notaro stenderà un processo semplice, che rinvierà ad altro giorno l'operazione della divisione.

Io reputo che a quelle parti che non furono presenti dovrà il notaro inviare nuovo monito o avviso del giorno definitivamente fissato.

(4) Nulla essendo di più variabile quanto gli strumenti vivi del fondo, scorte, semi, frutti pendenti, ecc., sarà sempre lodevol cosa farsi comprendere nelle stime tutto questo, specialmente se la indivisione si è protratta a un certo tempo, rappresentando il vero *stato d'attualità*.

(5) Il notaro, come ogni altro funzionario delegato, si arresta di fronte alle controversie di diritto che potessero sorgere. L'art. 890 parla di controversie in genere. Se la controversia cade sopra un diritto, lo stesso articolo insegna che il processo verbale si chiude a questo punto, e il notaio *rimette la causa a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria delegante*, che nelle nostre leggi sarebbe il giudice (suddelegante); il quale ne farà sua girata al tribunale, quindi non può accettarsi nel senso letterale quella *udienza fissa*, come parmi aver notato altrove.

Se la *controversia* non versasse che su qualche punto di fatto, su qualche cifra o conto, il notaro ha sufficiente autorità per occuparsene e proporne la risoluzione, facendosi, ove occorra, coadiuvare da periti ragionieri.

(6) Concordare la cifra dello Stato è quanto di meglio può farsi di primo tratto. Seguono poi quelli che possono chiamarsi principii della divisione, che sono nella più stretta competenza di un notaio.

1° Doversi rilasciare al signor Samuele prelegatario tutti i mobili che furono rinvenuti esistere nella casa di abitazione del defunto, e che sono descritti dal n° 1 all'86 dell'inventario compilato dal notaio sig. . . . nel giorno . . . , e che perciò furono per me esclusi dall'attivo dello stato (1);

2° Conferirsi dalla signora Rachele la dote ricevuta in L. 10 m. e pagarsi in danaro l'avanzo del suo legato;

3° Egualmente alla signora Consolina, imputando la somma di L. 12 mila, importare della sua dote pagata (2); all'una e all'altra senza interessi (3);

4° Conferirsi dal signor Moise la donazione nel valore stabilito di L. 20 m. (4). E previa questa deduzione, e dedotta pure la passività enunciata, assegnarsi in tre quote uguali ai signori fratelli maschi la successione ereditaria.

Interrogate le parti, sono state accettate da tutte e da ciascuna le basi da me proposte (5).

Interrogati ancora i signori interessati sulla formazione delle quote, e avvisati che possono convenire in questo medesimo atto se così a loro piace, o commetterne la formazione a persona di loro scelta, altrimenti io notaro delegato dovrò nominare a questo effetto un perito (6), dopo varie discussioni, le parti non hanno potuto trovarsi d'accordo nè sulle cose da assegnarsi, specialmente rapporto agli stabili; nè su persona per formare le quote; quindi ho nominato in perito divisore il sig. ingegnere Adolfo C., residente in questa città; e fisso il giorno ..., ora ..., per la prestazione del giuramento in mano mia, in questa mia camera di studio.

Con ciò, letto alle parti a chiara voce il presente verbale, essendo le ore tre pomeridiane di questo giorno, si passa alle sottoscrizioni.

. . . . .

CCCXCI.

Il perito nominato presta giuramento avanti il notaio (7).

Oggi . . . . .

Avanti di me notaro delegato, sedente nel mio studio, è personalmente comparso il sig. ingegnere Adolfo C., perito da me eletto alla formazione delle quote del dividendo patrimonio ereditario del fu Gionata R., come da verbale del giorno . . .

Previa la dichiarazione di accettare l'incarico di cui ebbe notizia mediante

(1) Assegnandosi tali effetti in natura, non occorre far menzione di valore.

(2) Legato *di somma*, quindi da non potersi soddisfare altrimenti che in danaro.

(3) Gl'interessi dei legati non sono dovuti se non concorrendo i requisiti indicati nell'articolo 865 del Codice civile.

(4) Se la donazione si compose di corpi e cose determinate, queste sarebbero escluse dal dividendo e dalla collazione.

(5) Potendosi così formare una vera e solenne stipulazione giudiziale, è manifesto che il *procuratore* di una parte non intervenuta dev'essere munito di mandato speciale a convenire e transigere, occorrendo.

Se vi hanno minori, il tutore accetta validamente sotto la riserva della omologazione.

(6) In relazione all'articolo 996 del Codice civile.

(7) Se il perito fosse pronto e presente alla sua nomina, ciò verrebbe a risultare dal *processo verbale*, come si viene indicando nell'art. 891, capov. 1°. Ma non è cosa facile: il perito bisognerebbe averlo preparato e tenerlo a disposizione in anticamera. Senza ciò, gli dovrà essere per atto d'usciere al solito partecipata la nomina e il giorno ed ora fissata nel verbale per la prestazione del giuramento.

atto dell'usciere ... del giorno ..., e dicendosi pronto a prestare il giuramento prescritto dalla legge, a mia delazione (1). Quindi ... (*segue la prestazione del giuramento col rito dell'art.* 259).

ADOLFO C. — DAVID C. *notaio.*

CCCXCII.

Relazione del perito divisore avanti notaio.

Oggi ... Avanti di me ...

Comparso personalmente il signor ingegnere Adolfo C., perito nominato all'effetto ..., come risulta da verbale ..., dichiara di aver portata a termine la relazione commessagli e formata la divisione mediante la separazione e assegnamento delle quote, sulle basi statuite nel detto processo verbale, e perciò mi presenta un foglio da lui sottoscritto, contenente la relazione medesima, di cui mi ha fatta lettura.

Ho rilevato al suddetto perito essersi incorse alcune inesattezze nella quota della Parte II; il perito ha perciò rifatto il calcolo ed a spiegazione ha aggiunta una nota di suo carattere alla relazione (2), che vado a unire al processo verbale.

Sottoscrizioni.

CCCXCIII.

Citazione per assistere alla chiusura del processo verbale.

Avanti il notaio signor David C., residente ed esercente in questa città, nel suo studio in via ..., casa ..., nº ...

Io usciere infrascritto — ad istanza del signor Samuele R., residente a ...

Ho citati — I signori ...

A comparire nel giorno ... ora ... (3) onde, atteso essere stata presentata la relazione sulla formazione delle quotè divisorie del perito nominato, assistere alla chiusura del verbale.

(*Notificazione*). N. N. *usciere.*

CCCXCIV.

Processo verbale di chiusura.

In questo giorno ... destinato alla chiusura del processo di divisione, a me notaro infrascritto commesso dall'autorità giudiziaria, come risulta dal precedente verbale del giorno ...; in seguito di citazione ai singoli signori interessati intimata per atto dell'usciere ..., nel giorno ..., che io notaro ho allegata al presente verbale;

Sono comparsi personalmente i signori ...

(1) Ho avuto occasione altre volte di avvertire che uno dei requisiti del giuramento obbligatorio si è che esso sia deferito da autorità competente.

(2) Utile cautela che il notaro si faccia leggere la carta, e in presenza dello stesso perito discuta gli errori che vi si trovassero.

(3) La minuta della citazione sarà presentata al notaro che vi appone *giorno* ed *ora*.

« Tra il giorno della citazione e quello stabilito per la comparizione vi dev'essere l'intervallo indicato nell'art. 888 (art. 892). Tempo congruo anche all'esame della relazione presso il notaro.

Premessa la lettura del precedente verbale (1), e dichiarato che il perito ragioniere ha già presentato il suo lavoro sulla definitiva formazione delle quote, previo giuramento da esso avanti di me prestato nel giorno . . . come da atto che rimane pure unito al presente verbale (2),

Ho letta alle parti con chiara voce, indi ho sottomessa alle loro osservazioni, lasciando qualche intervallo di tempo, la relazione del perito contabile, invitandole ad esprimere la loro conclusione (3).

Niuna opposizione è stata fatta; ed avendo io richiesta la esplicita dichiarazione delle parti sulla regolarità e verità del calcolo, delle deduzioni e delle quote divisionali, in seguito di risposta affermativa, letto ad alta voce il presente verbale, che viene sottoscritlo dai signori intervenuti, ho levata la seduta alle ore . . . (4).

Sottoscrizioni.

3. *Della omologazione.*

La legge non distingue l'un caso dall'altro; o trattisi di maggiori o di minori; il congresso seguito avanti il notaio abbia i caratteri di una convenzione giudiziale definitiva fra tutti gl'interessati, ovvero alcuni siano mancati ed altri abbiano fatta opposizione, la sentenza di omologazione è sempre l'ultimo suggello, il perfezionamento del processo divisorio. Tanto è vero che per questa è ordinata *la estrazione delle quote* che chiude lo stato di comunione e determina le proprietà rispettive; nè si trova che in verun altro atto possa ordinarsi.

È chiaro che qui per *omologazione* non s'intende nè approvazione semplicemente, nè complemento di una deliberazione che non potrebbe aver vita altrimenti, come quella che sancisce un atto di famiglia a tutela dell'interesse di un minore. La sentenza di omologazione può essere bensì la solenne ratifica di una convenzione giudiziale intervenuta fra' maggiori (5), ma può essere altresì una decisione affatto nuova, una decisione che risolva tutte le controversie relative alla assegnazione delle quote, e all'applicazione delle massime e dei principii comunque concordati in un precedente verbale (6).

(1) Da non trascurarsi, onde le parti abbiano presenti quelle basi e siano in grado di apprezzare e discutere la operazione definitiva.

(2) Benchè il rito non sia tracciato nell'art. 892, penetrandosi della importanza gravissima di quest'atto finale, nulla di ciò può essere omesso.

(3) Anche da questi ultimi fatti può germogliare la lite. Se nascesse contestazione sul riparto non facilmente solubile, il notaro sospende e rimette le parti all'autorità giudiziaria delegante.

(4) Articolo 893. « Il notaro deve dare alle parti interessate l'estratto di tutto o di parte del processo verbale di divisione che gli siano richiesti. — Deve trasmettere entro giorni cinque dalla sottoscrizione il processo verbale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente per l'omologazione ». Ed è quella che pronunciò sulla divisione. Se l'autorità che pronunciò sulla divisione è una Corte d'appello, in riforma di una sentenza di prima istanza, il processo verbale sarà prodotto nella cancelleria della Corte, eccettochè la Corte abbia ordinato, come suole, che l'opera della divisione prosegua avanti i primi giudici (art. 492).

(5) E in tal caso potrebbe parere superflua; malgrado però l'accettazione, se ci fosse errore, qualche condizione, per avventura sottintesa ma necessaria ad esprimersi, ecc., può dedursi avanti il tribunale non solo, ma eziandio prima della estrazione delle quote (articolo 997).

(6) A riassunto può dirsi così e distinguere.

O non vi fu mai concordia nelle massime che devono dirigere e regolare la divisione; abortito per conseguenza il tentativo d'accordo avanti il funzionario delegato, la causa fu rimessa al tribunale; nè vi fu perito a formar le quote, nè vi fu progetto di divisione possibile.

O si venne sino al punto di assegnare le parti, ma

CCCXCV.

Processo verbale dell'estrazione delle quote.

Atto di divisione della eredità di A. B. (1) fra i suoi figli Vittore e Massimino B. maggiori d'età, e Tommaso minore d'età, rappresentati dalla madre Lucrezia (2).

Nel giorno 1° dicembre 1867 in Parma, e nello studio di me notaro delegato dott. Vito P., presenti i testimoni . . .

Avanti di me sono personalmente comparsi i signori . . . e la signora Lucrezia R. vedova B., quale madre e tutrice del minore Tommaso B. (3), tutti residenti in questa città, all'effetto che mediante la presente stipulazione sia dato eseguimento alla sentenza proferita da questo ill.mo tribunale civile del giorno . . ., passata in autorità di cosa giudicata (4).

Le varie contestazioni insorte fra gli eredi del defunto sig. A. B. intorno ai diritti di successione e al modo di ripartirne la eredità in relazione al di lui testamento aperto nel giorno . . . col ministero del notaro sig. . . . , vennero decise da conformi sentenze di questo tribunale civile . . . e della Corte d'appello di Parma . . .

In seguito delle quali sentenze si praticarono le operazioni preliminari della divisione avanti giudice delegato, come risulta dai processi verbali dei giorni...

Non essendosi neppure trovate d'accordo le parti sulla liquidazione e assegnamento delle quote, e portata anche questa controversia avanti il tribunale, è nata la sentenza summentovata che ha stabilite definitivamente le quote rispettive ordinandone la estrazione per atto di me notaro (5).

(*Qui si dovranno indicare i lotti che reppresentano le tre quote A. B. C. assegnando, e descrivendo esattamente come siano composti*) (6).

Quindi formati tre biglietti uniformi, si è scritto sul primo *Lotto A*, sul secondo *Lotto B*, sul terzo *Lotto C*, che corrispondono alle tre maiuscole con cui sono state di sopra distinte le quote; i biglietti, piegati in modo uguale, sono stati gettati in un'urna a vista di tutti i presenti.

Fattosi avanzare il fanciullo di circa anni 12, Camillo R., gli si è ingiunto di estrarre un biglietto. Il primo biglietto estratto indicherà la quota del minore sig. Tommaso (7); il secondo quella del sig. Vittore, e il terzo quella del signor Massimino.

---

la divisione rimase incompleta e allo stato di progetto, il giudice della omologazione si occupa, innova o riforma il progetto, e detta una decisione che rappresenta il vero stato definitivo, surrogato al convennio degli interessati che non ha potuto portarsi a conclusione.

(1) « Il processo verbale di estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaio, e *vale atto di divisione* » (art. 894, capoverso).

(2) La intestazione dell'atto notarile è forma integrale di esso, come ha deciso più volte la Corte di cassazione di Torino in tali atti in cui la intestazione ebbe virtù di preservarli dalla nullità.

(3) Essendo questa una stipulazione giudiziale autorizzata da sentenza, non occorre alla tutrice autorizzazione d'altra sorta.

(4) Imperocchè la sentenza è appellabile, benchè la legge nol dica, e fors'anche perchè la legge nol dice, dominando per conseguenza la regola generale che tutte le sentenze sono appellabili.

(5) Sarebbe inutile cicalio narrare a distesa le lunghe controversie, le ragioni del giudicare, ecc., ma conviene esser precisi nella indicazione dei fatti più solenni e più decisivi, unendo al rogito, quale atto essenziale, la sentenza di omologazione.

(6) Con riferimento all'ultimo processo verbale, se il tribunale non ha fatto che omologarlo, o alla sentenza che abbia *ex novo* determinate le quote.

(7) Manteniamo questo vecchio metodo, e sfuggasi di permettere alla parte stessa di metter la mano nell'urna ed estrarre la propria quota.

Estratto il biglietto e consegnato dal fanciullo a me notaro, e spiegatolo a vista di tutti, si è letto: — *Lotto B.*

(*E così avanti*).

Compiuta la estrazione, sono rimasti definitivi assegnatari del Lotto B il minore Tommaso, del Lotto A il signor Vittore, e del lotto C. il sig. Massimino; e quindi dei beni mobili e stabili che li compongono.

E così vicendevolmente le parti si assegnano e dividono la eredità, ponendosi l'un altro in possesso delle rispettive ragioni con tutte le azioni e diritti pertinenti, e con reciproca garanzia a termini di legge (1).

. . . . .

CAPO QUINTO

DEL CURATORE ALLA EREDITÀ GIACENTE

CCCXCVI.

Ricorso per nomina del curatore (2).

Ill.mo sig. Pretore (3).

Espone l'istante Valeriano G., residente in questo Comune (4), che quivi morì Gallieno S. possidente, ch'ebbe pure in questo Comune il suo ultimo domicilio.

Non si scorge indizio che la sua eredità implicata di debiti voglia essere da veruno accettata; quindi l'istante, che è uno dei creditori ereditari, chiede piaccia a V. S. deputare un curatore alla eredità giacente (5).

Data VALERIANO P.

CCCXCVII.

Decreto di nomina.

Il Pretore di . . .

Visto il ricorso di . . . chiedente . . .

Deputa a curatore della eredità giacente del fu . . . l'avv. Tullio D., qui residente, con tutte le facoltà e cogli obblighi e responsabilità che sono di ragione.

---

(1) La sentenza di omologazione avrà forse prescritte delle norme, per esempio, sui frutti, sulle consegne, su clausule da inserirsi e via discorrendo, e l'atto deve di necessità enunciarle esattamente; e può *fra maggiori* portare delle modificazioni.

(2) « Quando l'erede non sia noto, o i testamentarii e legittimi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente e si provvede all'amministrazione e conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore » (articolo 980 del Codice civile).

(3) « Il curatore è nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione..... » (articolo 981). Aperta, s'intende, di diritto, non lo essendo di fatto.

(4) Come in qualunque altro luogo.

(5) Simile allegazione d'interesse è sufficiente, dacchè il pretore può anche procedere d'uffizio.

Il curatore nominato presterà giuramento all'udienza del giorno ... avanti il Pretore.

Ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato a cura del cancelliere, secondo il prescritto dell'art. 896 del Codice di procedura civile, nel termine di giorni cinque.

CCCXCVIII.

Atto di giuramento prestato dal curatore.

Oggi . . . . .

Nella sala delle pubbliche udienze della pretura di . . . si è presentato il signor avv. Tullio D., curatore alla eredità giacente del fu . . . , nominato con decreto del giorno ... onde prestarsi all'atto del giuramento intimato per questa medesima udienza.

Il signor giudice lo invita a questo atto religioso, previa energica ammonizione sulla importanza e santità del medesimo; quindi il signor avv. Tullio D., in piedi stante colla mano destra aperta e ferma sul libro del sacro Evangelo, pronuncia le seguenti parole: — Io Tullio D., chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro, giuro di fedelmente custodire i beni della eredità, di renderne conto semprechè ne sia richiesto e di amministrare da buon padre di famiglia (1).

Tullio D. — A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.*

CAPO SESTO

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

1. « I creditori della eredità e i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede a norma delle disposizioni contenute nel titolo XXIV di questo libro » (art. 1032 del Cod. civ.).

La procedura tocca brevemente della separazione del patrimonio mobiliare; l'immobiliare è virtualmente separato colla iscrizione ipotecaria (articolo 2060 del Cod. civ.) (2).

2. L'erede a fronte del quale si promuove quest'azione, è *l'erede semplice* non il beneficiario: principio che basta enunciare.

(1) Formola dell'articolo 897.
(2) *V.* per i principii di diritto il nostro commento a questo capitolo.

CCCXCIX.

Sentenza che ordina la separazione de' beni mobili.

(Articolo 901).

In nome ecc.

Nella causa fra Petronio D., residente a ..., rappresentato dal causidico ..., con Barnaba N., residente a ..., rappresentato ..., e Matilde vedova L., residente a ..., rappresentata ...

(*Conclusioni dei procuratori rispettivi*).

Ritenuto che nel giorno ... passò di questa vita Bernardino L. commerciante di questa città con testamento ..., nel quale fu istituito erede universale Barnaba N. suo nipote, nella proprietà, e nell'usufrutto la vedova sua Matilde;

Ritenuto che Petronio D., uno dei principali creditori del patrimonio ereditario per titoli cambiari, siccome ha giustificato mediante la produzione di un gran numero di lettere di cambio e biglietti all'ordine accettate dal defunto (1), ha chiesta la separazione dei beni mobili ereditari da quelli propri dell'erede pel successivo esercizio di quelle azioni che gli competono e per ogni opportuna cautela;

Ritenuto che la domanda merita di essere accolta essendo fondata nella legge, ed altresì richiesta dalle circostanze economiche dell'erede medesimo; constando dei frequenti giudizi che s'intentano contro di lui dai particolari suoi creditori (2);

Ritenuto essersi sufficientemente dimostrato per parte dell'attore, cogl'interrogatori proposti al convenuto, e cogli esami testimoniali, che un complesso importante di mobiglie, semoventi e crediti fanno parte della eredità (3);

Ritenuto esistere negli atti la prova risultante da ... essere già state vendute le granaglie e le canape che si trovarono nei granai e nei magazzeni del defunto all'epoca di sua morte, e doversene ancora il prezzo dai compratori signori ... (4);

(1) Azione propria dei legatari e dei creditori dell'eredità, ha per condizione, rapporto a questi, la prova del credito. Un credito illiquido, ma certo in genere, è sufficiente ad ottenere una tale cautela quando si presenti di una certa notevole importanza. Un credito esiguo, o più crediti di tenue valore in confronto alla fortuna dell'erede; crediti di dubbia esistenza prima di essere appurati almeno quanto all'azione, non avrebbero, io credo, tanto efficacia da consigliare una misura di sì grave spendio e incomodo, e non senza discredito di chi la subisce.

(2) I creditori dell'erede semplice esercitano indifferentemente le loro azioni sui beni di sua particolare ragione, e su quelli che gli provengono dalla eredità. La separazione è quindi tutta nell'interesse del creditore del defunto, onde respingere dai beni dell'eredità il concorso dei creditori dell'erede.

Il rimarco che si fa nella formola, *delle condizioni economiche* dell'erede, è secondario senza dubbio; atto però a mostrare l'influenza che le circostanze di fatto devono avere nell'esercizio di quest'azione.

(3) Basta forse ad un creditore chiedere la *separazione dei beni mobili* perchè gli sia tosto concesso, senza in qualche modo provare che ce ne sono, o almeno ce ne dovrebbero essere, poichè nulla di più fugace di un mobile che d'ora in ora non si sa più dove coglierlo, e dirò anco nulla di meno rassicurante che questo giudizio di separazione di mobili? Ma io credo che dovrà pur farsi una qualche prova della generica loro esistenza, qualora non vi sia un inventario recente e degno di fede, che come tutti sanno non si richiede nell'eredità semplici che non siano devolute a minori di età o interdetti.

(4) Rispetto ai mobili venduti *actum est*; non si può *separare* che il prezzo (articolo 2061 del Codice civile). Ma poichè la separazione non dev'essere puramente un nome, l'effetto sarà, come viene a dirsi, la ingiunzione ai debitori del prezzo di ritenerlo a disposizione di chi di diritto, ossia ordine di sequestro.

Ritenuto che la vedova del testatore è costituita erede usufruttuaria di tutto l'asse, compresi quindi anche i beni mobili,

Pronuncia la separazione dei beni mobili della eredità di Bernardino L. da quelli propri dell'erede Barnaba N.;

Ordina che se ne faccia inventario nei modi di legge, e deputa alle operazioni relative il notaro ..., con facoltà di nominare un custode ai mobili, qualora non sia presentato altro idoneo custode dall'erede o dalla usufruttuaria;

Dichiara che il godimento dei mobili sarà lasciato alla stessa usufruttuaria, quando sia possibile; qualora non si rinvenga idoneo custode, potranno essere trasportati in luogo di custodia che potrà divisarsi secondo le circostanze dal notaro delegato;

Ingiunge ai signori ... di tenere a disposizione della giustizia e per chi di ragione le somme qualunque da essi dovute per l'acquisto delle granaglie e canape fatto da Barnaba N. nei giorni ... (1).

. . . . .

TITOLO NONO

DELLA OFFERTA DI PAGAMENTO E DEL DEPOSITO

1. « Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore potrà ottenere la sua liberazione mediante la offerta reale e il susseguente deposito della cosa dovuta » (art. 1259 del Cod. Civ.).

L'offerta reale opera, nella intenzione dell'offerente, la soddisfazione di un debito ma è ad un tempo l'esercizio di un diritto. Suppone che il creditore siasi ingiustamente ricusato di ricevere la cosa dovuta per aggravare la condizione del debitore. Ma suppone altresì che il debitore abbia fatto il dovere per parte sua (2).

CD.

Verbale di offerta reale di cosa determinata e non accettata.

Oggi 24 dicembre 1867, nella città di ..., alle ore ...

Io B. C., usciere addetto a questa pretura (3), ad istanza del signor Gia-

(1) Nè mai potrebbero vincolarsi, come nel sequestro ordinario, *le somme qualunque* che quei terzi dovessero al sig. Barnaba; ma è tal caso nel quale il richiedente deve fare la prova che le somme sono dovute all'*erede*, vale dire come corrispettivi o prezzi di cose spettanti all'eredità, e non altrimenti.

(2) « Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto ». Non essendo fissato il luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi al luogo dove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto. — Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è disposto nell'art. 1508 (art. 1249).

Farsi il pagamento al domicilio del debitore significa che la somma deve ritenersi pronta in casa il giorno della scadenza: il creditore manderà a prenderla. Se non se ne cura e ritarda, ciò non è ancora il *rifiuto del pagamento*. Il debitore farà un'intimazione, e solamente dopo di essa, anche tacente il creditore, il prolungato silenzio può interpretarsi rifiuto, e permettere la offerta reale a tutte spese di lui.

(3) « Le offerte reali si fanno col mezzo di notaio o di un usciere, o del cancelliere della pretura » (articolo 902).

como N., residente in questa città, che mi ha fornito di mandato speciale a questo atto in data del giorno . . . (1), mi sono recato allo studio del notaro sig. A. R. in questa città nella casa . . . , via . . . , nº . . . , quale domiciliatario, all'effetto di consegnare al suddetto signore, nell'interesse della signora Amalia R., gli oggetti preziosi che più sotto descrivo; o altrimenti farne offerta reale.

Ho ritrovato nel suddetto suo studio il signor notaro suddetto (2), gli ho partecipata la missione di cui sono incaricato, cioè di consegnargli un diadema di brillanti che la detta signora acquistò dal gioielliere sig. Giacomo N. di questa città verso il simultaneo pagamento di L. . . . così convenuto (3).

Ho aggiunto che la signora Amalia R. designò lui stesso, il signor notaro qui presente, come la persona a cui dovrebbesi consegnare il diadema, e che da lui sarebbe stato pagato il prezzo suddetto (4).

Ho quindi levato dalla busta che lo ricopre lo scrignetto che racchiude l'indicato gioiello, e apertolo ho fatto vedere al signor notaro il diadema di brillanti, legato in oro, che così descrivo . . .

Il signor notaro A. R. mi risponde, non solo di non avere mandato dalla signora Amalia R. per ricevere la cosa e molto meno a pagarne il prezzo quale si asserisce dovuto, ma che anzi la sua signora cliente gli ha manifestata intenzione contraria all'acquisto che dice non essere stato punto definito.

Ciò inteso ho dichiarato di non riconoscere come legittimo il rifiuto, protestando contro di esso nell'interesse del signor Giacomo N., al quale sono riservati tutti i diritti ed azioni per agire come meglio crederà convenirgli.

Richiesto il signor notaro di sottoscrivere il presente atto, risponde di non volerlo fare per non pregiudicare le ragioni della sua cliente (5).

Letto il presente processo verbale al suddetto signore, è stato sottoscritto da me.

B. C. *usciere.*

---

(1) La legge non richiede espressamente un mandato del creditore: ma la regolarità dell'atto non potrà che guadagnarci. Non si userebbe però la formola — *autorizzato* — che farebbe credere alla necessità dello stesso mandato.

(2) Qui si finge che il luogo fissato nel contratto pel pagamento, o meglio consegna, della *cosa determinata* sia lo studio del suddetto notaio. — Giacomo, gioielliere, ha venduto alla signora Amalia R. un diadema di brillanti, forse meno ricco di quello della regina Ortensia. Per volontà della compratrice, che non ha pagato il prezzo, per farne la pulitura e aggiungervi qualche altro ornamento, il venditore ha trattenuto il gioiello; si convenne però che sarebbe consegnato all'agente della signora, il mentovato notaio, che ne pagherebbe il prezzo già concertato, non più tardi di otto giorni. Ma poco prima dello spirare di questo termine, la signora si pentì dell'acquisto e disdisse il contratto. Ciò valeva un rifiuto che il mercante non accettò; e si propose di far valere le sue ragioni.

(3) Se lo scopo della offerta reale è la soddisfazione di un debito, come si disse di sopra, e la liberazione, non si addice meno all'offerta di una cosa mobile venduta che il compratore non vuol ricevere; e tuttavia gli dovrà esser formalmente offerta per esser autorizzato al deposito.

(4) L'atto di offerta reale è talvolta così istoriato che volendosi ricercare da quale sorgente l'uffiziale procedente attinga le sue cognizioni, si troverà il mandato della parte essere utile accompagnatoria.

(5) Il creditore o suo rappresentante che persiste nel suo rifiuto, dovrà nonostante sottoscrivere il verbale? Ciò che importa è che ne sia richiesto, ed egli faccia *in proposito quella dichiarazione* che crede (art. 903, n. 10).

AVVERTENZE

a) Il processo verbale deve notificarsi al creditore (articolo 904) che nella specie proposta non può aversi per presente o rappresentato.

b) In effetto è questa una offerta reale condizionata; si offre cioè la cosa venduta ma col simultaneo pagamento del prezzo. Il venditore ne ha tutto il diritto, dato che sia così convenuto. La fase potrebb'essere diversa. Il compratore accetta; con ciò si confessa debitore del prezzo, ma pretende ragioni per non pagar subito. Il compratore che ha nella cosa stessa una guarentigia di cui non vuol privarsi, protesta e va a fare il deposito. La risposta del compratore equivale a rifiuto.

Non guari dissimile è il diritto di offerta di somma alla condizione di esser liberato da una iscrizione ipotecaria. Il creditore che non può ignorare lo stato del suo credito, potrebbe avere effettuata la cancellazione; presenta il certificato, ritira la somma: nulla di meglio. Nondimeno egli ebbe ragione di non farlo; egli aspettava il pagamento. L'offerta reale pertanto gioverà al debitore; il deposito gioverà al creditore che potrà tranquillamente cancellare la ipoteca.

CDI.

Notifica dell'atto di offerta reale.

Istante il signor A. B., residente a . . .

Io usciere infrascritto — Ho notificato al signor C. D., residente a . . . , che in questo giorno è stato eseguito col ministero del notaro signor . . . atto di offerta reale della somma di L. . . . compresi gl'interessi alla casa di residenza del signor notificato; e gli s'intima che nel giorno di domani alle ore dieci antimeridiane si farà deposito di detta somma presso il pubblico cassiere del monte . . . , e ciò perchè, volendo, il signor notificato possa esservi presente (1). N. N. *usciere.*

CDII.

Processo verbale di deposito.

Nell'uffizio della cassa dei depositi giudiziari, oggi 10 dicembre 1867, alle ore 11 antimeridiane,

Io usciere sottoscritto mi sono presentato al signor B. C. tesoriere (*cassiere o con qual altro nome*) dichiarando che per mio ufficio vengo a fare in mano sua deposito di somma che il signor Isidoro G., residente a . . . , deve al sig. Ezechiele P., residente a . . . , che offerta al signor creditore per atto del notaro ... nel giorno . . . venne da lui rifiutata.

La somma è nel suo complesso di L. 6200 compresi gl'interessi a tutto il giorno della fatta offerta, per titolo di restituzione di capitale di mutuo dovuto dal signor Isidoro G. in forza di rogito . . . essendo scaduto il tempo statuito alla restituzione, da non rilasciarsi però al signor Ezechiele P. se non presentando certificato dell'uffizio delle ipoteche di . . . comprovante la cancellazione della iscrizione ipotecaria presa in detto ufficio nel giorno . . . (2).

(1) Non è necessario nello stesso atto la intimazione del giorno e ora del deposito; potrà anche farsi con atto separato.

(2) Non è nell'ordine delle formalità prescritte simile, più o meno estesa, dichiarazione del deponente. Ma è anche vero che nulla di questo si legge nell'articolo 903. Eppure chi mai dirà che un'offerta sia valida e fruttifera, non indicando ben chiaramente il titolo e la causa? Ma non dovendosi rassegnare al depositario l'atto di offerta reale, e stando molto meglio che l'atto stesso di deposito contenga tutte le sue condizioni, il modulo sembra convenire. Esso costituisce responsabile il depositario, non osservando il volere espresso del deponente.

Pertanto faccio deposito delle seguenti valute:

Un biglietto della Banca nazionale di . . . . L. 1000

(*E così di seguito*).

Il signor A. B. tesoriere ha ritirate le dette somme dopo averle riscontrate, e dichiara di tenerle in deposito per chi di ragione (1).

A. B. *depositario*. — N. N. *usciere*

CDIII.

Offerta di cose da consegnarsi ove si trovano.

(Articolo 912).

Ad istanza del signor Celestino A. scultore, residente a . . .

Io usciere infrascritto . . .

Ho intimato al sig. conte Guerrino V., residente a . . .

Che essendo compiuto il monumento mortuario che il signor conte suddetto ordinò allo scultore istante da consegnarsi nello studio dello stesso scultore, esso rimane sino da questo momento a sua disposizione (2); e gli s'intima di farne il trasporto, altrimenti saranno chiesti alla competente autorità giudiziaria i provvedimenti di ragione (3).

(*Notificazione*). N. N. *usciere*.

TITOLO DECIMO

DEL MODO DI OTTENERE LA COPIA E LA COLLAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI

CDIV.

Istanza all'effetto che sia ordinata la collazione della copia dell'atto pubblico (4).

Ill.mo signor Presidente della Corte d'appello.

Avanti l'Ecc.ma Corte da voi presieduta verte una lite fra l'istante Bonifazio M., residente a . . . , e il sacerdote Roberto D. in grado d'appello da una sentenza del tribunale di . . .

(1) Il tesoriere non può dire di tenerle in deposito *sotto le condizioni premesse;* egli deve bensì rispettarle quanto a sè, ma quelle condizioni potrebbero essere anche ingiuste, e venir tolte da una decisione giudiziaria.

(2) « Se la cosa dovuta è un determinato corpo che debba esser consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto d'intimazione fare ingiungere di eseguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di trasportarla in altro luogo » (art. 1266 del Codice civile).

(3) Lo scultore che fa questo atto sarà già stato soddisfatto. Ma l'offerta potrebbe farsi benissimo alla condizione, oppure con riserva, del pagamento del prezzo.

(4) Prima della *collazione*, ossia riscontro e controllo dell'atto pubblico, la legge insegna come possa obbligarsi il funzionario a rilasciarne la copia. Ciò è del tutto semplice quanto alla forma. Una istanza al

La contraria parte ad oppugnare le legittime pretese dell'appellante, ha creduto di poter produrre un documento nel quale, a suo dire, sarebbero inserite dichiarazioni e clausole portanti rinunzia ai diritti dall'istante propugnati.

L'atto sul quale è fondata una tale supposta perentoria eccezione, sarebbe un rogito che ha la data del 20 marzo 1864 del notaio Agrippa T., esercente in ..., che ha per principale ed unico oggetto una locazione di fondi intervenuta fra l'istante e il sacerdote Roberto D. nel giorno ... e che non ha il menomo rapporto coll'attuale vertenza.

Quantunque le clausole che si leggono nella copia spedita dal detto notaio nulla concludano allo intento avversario, si ha tuttavia motivo di credere che la copia non sia fedele e che, forse per inavvertenza, siano state omesse parole che toglierebbero persino il pretesto alla eccezione; parole che si trovano invece in altra copia che l'istante ritiene (1).

Essendo pertanto necessario di verificare giudizialmente la veracità ed esattezza della copia prodotta in confronto coll'originale, prega V. S. Ill.ma a dare gli ordini opportuni.

Data Bonifazio M.

CDV.
Decreto del Presidente.

Il Presidente ...

Visto il ricorso di ...

Ordina che si proceda alla verificazione della copia spedita dal notaro ... nel giorno ... col confronto dell'atto originale esistente nei minutari dello stesso notaro, in relazione al ricorso; e all'effetto della opportuna collazione delega il pretore del mandamento di ...

A. B. *presidente.* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

Qui si finge un'azione che non si esercita solo nei rapporti della parte col funzionario della cui esattezza si ha motivo di dubitare, ma eziandio nei rapporti dei litiganti fra loro. La parte ha tutto l'interesse di assistere alla operazione del controllo. Il decreto deve adunque notificarsi sì al notaio che alle parti interessate che sono in giudizio.

Più tardi si farà dal pretore fissare il giorno in cui dovrà seguire la collazione, e anche questo decreto sarà ugualmente notificato.

CDVI.
Processo verbale di collazione avanti il Pretore.
(Articolo 919).

Oggi 15 del mese di ... 1867, avanti questo signor pretore di ..., presente ed assistente il cancelliere infrascritto,

È comparso personalmente il signor dottore Agrippa T., notaio pubblico, residente ed esercente in questa giurisdizione, e ha dichiarato che in obbedienza

presidente del tribunale civile; un decreto che ingiunge la spedizione della copia autentica in un termine assegnato, con minaccia, se il rifiuto sia replicato o affatto ingiustificabile, di arresto personale; che però è riservato al tribunale di pronunziare effettivamente (articoli 913, 914, 915).

(1) Sarà questo il caso meno infrequente in cui potrà aversi ragione o pretesto a richiedere la collazione, ed è quello dell'articolo 918, capoverso 2°.

al decreto dell'ecc.mo presidente della Corte del giorno ..., notificatogli nel giorno ... e pur anco del decreto del signor pretore del giorno ..., si è recato a questo uffizio per assistere alla collazione in quei decreti ordinata.

Al quale effetto ha consegnato a me cancelliere l'originale matrice (*minuta*) del suo rogito 20 marzo 1864 (1): contratto di locazione celebratosi in quel giorno fra il signor Bonifazio M. e il sacerdote Roberto D.

È pure intervenuto il signor Bonifazio M. per la cui istanza nacquero i summentovati decreti, e finalmente il signor avv. Galdino S., qualificandosi procuratore del sacerdote signor Roberto D., come dal mandato che ha momentaneamente depositato presso di me (2).

Delegato il signor pretore dal decreto del signor presidente della Corte d'appello di ... emesso nel giorno sopra indicato ad assistere alla collazione della copia autentica spedita dal notaro Agrippa T. al signor Don Roberto D. nel giorno ... (3), ha invitato il suo signor procuratore a presentarla siccome ha fatto.

Il signor notaro veduta quella copia, dichiara essere stata trascritta da mano fedele e da lui spedita.

Io cancelliere ho letto ad alta e chiara voce il rogito originale, cominciando dalla intestazione sino al fondo (4), che secondo l'assunto del sig. Bonifazio M. non avrebbe esatto riscontro nella copia; e mentre io vengo leggendo ad alta voce, il signor giudice trascorre coll'occhio la copia che gli è sottoposta.

Appresso la lettura egli dice di avere scorta una omissione delle parole — *salva e riservata ogni altra azione e diritto* — che secondo la data lettura esistono nell'originale.

Dopo ciò si è letta pure ad alta voce la copia spedita, e giunto al luogo indicato dal signor pretore, si è trovato non essere state trascritte le indicate parole.

Allora il notaro signor ... riconoscendo l'errore materiale accaduto, ha dichiarato che sarà immediatamente a spedire altra copia esatta a sue proprie spese.

Così ecc.

. . . . .

(1) Se le matrici non fossero distinte e separate, ma scritte in libro che suol chiamarsi *minutario*, si dovrà presentare il volume in cui l'originale è contenuto.

(2) S'intende ch'egli può ritirarlo finita la sessione.

(3) Data della spedizione della sentenza.

(4) Una lettura parziale non converrebbe, sebbene la questione non cadesse che sopra una parte; non potrebbe stabilirsi che la copia è collazionata; domani sorge un altro dubbio, e bisogna ripetere l'operazione.

TITOLO UNDECIMO

CAPO PRIMO

DEL SEQUESTRO

1. Il *sequestro giudiziario*, nel sistema del Codice, è qualcosa diverso dal *conservativo*, benchè ogni sequestro tenda ad assicurare col braccio dell'autorità quello stato di fatto che è l'oggetto di un diritto.

La stessa parola *sequestro* ha ricevuto un significato molto speciale inchiudendo, meglio che in altri Codici, il concetto di prevenzione, di previdente cautela anzichè di esecuzione.

Il sequestro *giudiziario* equivale al possesso, quasi deposito, della cosa controversa per ordine e conto della giustizia e sta a tutela dell'interesse comune dei litiganti; il *conservativo* in quella vece è ordinato nell'interesse di una parte, non tanto a conservare la cosa per se stessa, quanto a garantire un'azione, un credito, l'esercizio di un diritto di fronte a chi deve risponderne. Gli esempi faranno meglio sentire la differenza.

CDVII.

Sentenza che ordina un sequestro giudiziario d'immobili.

Nel nome . . .

Nella causa fra Ermenegildo B., residente a . . . , rappresentato dal procuratore . . . ed Albino K., residente a . . . , rappresentato dal procuratore . . .

Il tribunale civile di . . . ha pronunziata la seguente — Sentenza (1):

(*Conclusioni delle parti*).

Ritenuto che passato di vita il cav. Quirino S. P. nel giorno . . . il nipote di lui Albino K. attuale convenuto, in qualità di erede legittimo entrò nel possesso di due poderi l'uno posto in . . . , l'altro in . . . , ond'era costituita la proprietà stabile del defunto;

Che due anni appresso, tornato in patria Ermenegildo B., sino allora assente per causa di milizia, si fece a reclamare la eredità del defunto, spiegando qualità di figlio adottivo al quale, in difetto di figlio legittimo, era devoluta la successione;

---

(1) Il vocabolo che usa la legge è generico — *domanda* (art. 921), che potrebb'essere tanto un ricorso, quanto una citazione.

Ma un sequestro giudiziario, in forma quasi straiudiziale di ricorso e di decreto in Camera di consiglio, non si crede possibile. È atto dei più gravi con cui l'autorità del giudice possa colpire la proprietà. In effetto il proprietario o possessore legittimo qualunque, è privato del possesso prima di soggiacere a una decisione definitiva che forse gli sovrasta, ma non è ancora pronunciata. Ciò non può nascere che dall'attrito di una contestazione giudiziale, quando militando per una parte il *bonum jus*, dall'altra si presenta il pericolo di perdere per via una parte di quella sostanza che deve soddisfare un'azione legittima.

Ritenuto che l'attore a stabilire la sua parentela legale ha recato documenti della maggiore importanza, quali sono: 1° . . . 2° . . . 3° . . . e sebbene il convenuto gli abbia in parte impugnati onde si è fatto luogo ad alcune giudiziali verificazioni, viene però risultando in sufficiente modo il buon diritto dell'attore per far luogo a misure conservatorie, dacchè il convenuto si è dato a depauperare i fondi tagliando alberi e facendone vendita, e lasciando in gran parte le terre incolte;

Che in tale stato di cose, senza pregiudizio delle ragioni definitive delle parti, è da ammettersi la istanza del sequestro giudiziario fatta dall'attore (1).

Reietta ogni contraria eccezione, ammette la domanda dell'attore proposta nella sua conclusione del giorno . . .; nomina sequestratario giudiziale lo stesso attore purchè nel termine di giorni cinque offra cauzione idonea ed efficace sino alla somma di L. 5000 (2), altrimenti, non concordando le parti in altra persona, nomina sequestratario giudiziale il signor B. L. agente di campagna, residente a . . ., con tutte le facoltà opportune.

. . . . .

CDVIII.

Altro esempio di sequestro giudiziario.

Il Pretore di . . . , nella causa fra . . . , ha pronunziata la seguente sentenza:

Chiede l'attore . . ., risponde il convenuto . . .

Ritenuto che il signor Demetrio P. ha promosso giudizio avanti questa pretura per essere mantenuto in possesso del fondo rustico, denominato A., che si conduce parte a coltivazione ordinaria e parte ad ortaglia, pretendendo di esserne in possesso da oltre un anno; laddove il convenuto sig. Achille T. contrasta il fatto del possesso, sostenendo invece che quanto all'orto specialmente, è da lui ritenuto *animo domini* e coltivato, e frattanto, in questo non ancora ben chiarito stato di cose, avvengono scontri, dissidi e vie di fatto fra i contendenti, si disperdono i confini con taglio di siepi e otturamento di fossi divisori, con alterazione dello stato superficiale dei fondi, con che si rende anche più malagevole la risoluzione che a suo tempo dovrà esser presa dal giudice (3);

Ritenuto che mentre si fa luogo agli esami testimoniali e alla formazione delle prove *hinc inde* esibite, è d'uopo che cessi questo stato di cose;

Aderendo alla istanza di . . .

Qualora nel termine di giorni due le parti non concordino . . ., senza pregiudizio delle ragioni delle parti, nomina sequestratario giudiziale il sig. . . .

CDIX.

Istanza chiedente sequestro conservativo (4).

Ill.mo signor Pretore.

La ricorrente Felicita M. commerciante, residente a . . ., è creditrice di cin-

(1) D'ufficio non si procede a questa grave misura, benchè reclamata dall'interesse puro e semplice della giustizia, come dall'esempio seguente.

(2) Decisione che risponde a ciò che è scritto nell'articolo 922.

(3) Questo venire *ad manus*, *ad rixas*, era più frequente in altri tempi; ma lo sconcio può ripetersi, e opportuno rimedio sarà a tutto questo il sequestro giudiziario.

(4) « Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore; di temere sottrazione, o sia in pericolo di perdere la garantia del

que accettazioni scadute verso Diomede N., altro commerciante, residente in questo Comune, per un complesso di L. 5 mila (1).

Le tristi circostanze economiche di quest'uomo sono notorie. Senza essere fallito legalmente, lo è di fatto: il suo principale stabilimento consiste in un negozio di pellami, ma si ha la prova che ogni notte si trasportano dal negozio generi e mobili, e così continuando la cosa per qualche tempo, non resteranno ai creditori che le nude pareti.

La istante chiede dalla giustizia di V. S. sequestro conservativo sopra tutti i mobili, merci, effetti qualunque che ancora esistono nel negozio del suddetto.

Saranno pronti ad attestare le cose esposte in questo ricorso i testimoni A. B. ecc. (2).

Data FELICITA M.

CDX.

Decreto di sequestro conservativo con obbligo di cauzione.

Il Pretore del mandamento di . . .

Visto il ricorso della Felicita M., cogli annessi titoli di credito verso . . . (3) Diomede negoziante, qui residente;

Ritenuto che la condizione economica del debitore e i fatti esposti nel ricorso, confermati nelle sommarie informazioni assunte, giustificano il timore di perdere ogni garanzia di soddisfacimento;

Autorizza Felicita M. a procedere al sequestro dei mobili e merci ed ogni altro effetto qualunque esistenti nella casa, fondaco e magazzeni di Diomede N., previa però idonea cauzione, sino all'ammontare di L. 1000.

Data A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.*

AVVERTENZA

« La idoneità deve dichiararsi nel decreto » (art. 929). Suppone adunque che la parte istante abbia presentito il dubbio e si sia affrettata a proporre la sua cauzione. Ma non può essere un caso ordinario. Più di frequente la parte non ne saprà nulla. Allora nascerà un decreto della forma proposta. Un'altra istanza sarà necessaria ove si offra la cauzione speci-

suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento » (articolo 924).

(1) « Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi » (art. 926), eccettuato il caso della lite pendente, non essendo allora che un incidente della causa principale. Tuttavia quantunque della causa non sia giudice lo stesso pretore, *se vi sia urgenza*, e il sequestro debba eseguirsi nel luogo ov'esso risiede, può concedere sequestro: e s'intenderà urgenza massima, poichè senza un'urgenza qualunque non si comprende sequestro.

(2) « Il sequestro si concede premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni » (articolo 925). Forsechè il giudice farà un decreto per dire che va a prendere delle *informazioni*; o queste dovranno risultare da atti formali? Sarebbe troppo; qualche volta lo scopo del sequestro andrebbe disperso nelle formalità, quando se ne spandesse il rumore, e la persona del debitore accinto alla fuga, o la cosa sequestrabile, sparirebbe. La legge non impone neppure in modo assoluto la informazione; e si esprime *se ne sia il caso*. Ciò che deve sufficientemente provarsi è il credito, il diritto alla garanzia, pel quale si chiede il pronto riparo. Il *notorio* può valere informazione; il magistrato locale è in grado di valutarlo. Nondimeno in fatti della natura di quelli proposti nell'esempio, il giudice non manchi d'interrogare i testimoni, facendo un verbale, *sommario* per l'appunto, senza prefissione di termini nè formalità.

(3) Ciò può bastare. Il giudice non dichiara l'esistenza apodittica dei crediti, ma un'esistenza generica e in qualche modo stabilita. Al dubbio che può emergere dalla qualità della prova, soddisfa la cauzione.

Del resto procedendo il giudice *non juris ordine*

fica o fideiussoria o reale. Il giudice risponde con un altro decreto ben semplice. — *Vista la istanza di, ecc. Approva la proposta cauzione.* L'atto con cui si presta non è diverso da quello proposto nelle formole CLXII, CLXIII. Tutti questi atti sono ad una volta notificati al debitore nel termine di tre giorni, secondo il prescritto dell'art. 931. Ma è della natura del decreto di sequestro l'essere immediatamente eseguibile. La notificazione pertanto sarà sempre o quasi sempre posteriore alla consumazione del sequestro; la opposizione del debitore non ne impedisce l'effetto ma può farlo cessare (1).

CDXI.

Processo verbale di sequestro.

Oggi . . . . .

Io usciere infrascritto, addetto a questa pretura di . . . , ad istanza della sig^a^ Felicita M., residente . . . , mi sono recato alla casa di abitazione del signor Diomede N. negoziante, qui residente, insieme a B. C. e D. E., d'anni 26 il primo e d'anni 38 il secondo, qui pure residenti e domiciliati, assunti quali testimoni; e subito dopo si è presentato il signor Luca B., marito della creditrice, e ciò all'effetto di mandare ad esecuzione il decreto di sequestro pronunziato da questo signor pretore . . . , e prima cosa ho ricercato della persona del signor Diomede N., il quale poco stante si è presentato; e tosto gli ho notificato il suddetto decreto, consegnandone copia in sue mani (2).

Il signor N. protesta contro la determinazione del giudice e dice che farà revocare il sequestro; senz'attendere alla quale protesta sono passato a sequestrare tutti gli effetti mobili, mercanzie e qualunque altra cosa esistente nella sua casa, negozio e magazzeni annessi, e ciò sono quelle cose tutte che vengo descrivendo:

1° Una tavola . . . 2° una cassa di rovere . . . 3° un armadio contenente . . . (*e così avanti al modo dei pignoramenti mobiliari*).

Null'altro avendo rinvenuto nella casa, fondaco e magazzeni e luoghi accessori che sia passibile di sequestro (3), ho destinato a custode responsabile delle cose sequestrate il signor . . .

. . . . . (4).

---

servato, ma come *ex informata conscientia* di fronte alla urgenza, non si richiede motivazione se non in quanto si verificano gli estremi di un sequestro conservativo — *credito-pericolo*.

(1) Un'osservazione sull'art. 925. Ivi si dice: « il sequestro può anche concedersi *col decreto che permette la citazione a breve termine* ». E nulla toglie alla pronta eseguibilità del sequestro che costituisce veramente la sua ragione di essere. Il decreto di sequestro vuol sempre notificarsi, ma l'effetto è simultaneo: la folgore viene, per così dire, col lampo. Pertanto se il decreto contiene anche la *citazione a breve termine* (onde accorciare i termini stabiliti nell'articolo 931), il creditore notificando il duplice atto, avrà soddisfatto al voto del suddetto articolo.

(2) O non c'è, e si notifica prima di procedere al sequestro a taluno della sua famiglia, come per qualunque altra notificazione personale.

(3) Si preservano dal sequestro quelle stesse cose che sono vietate al pignoramento all'articolo 585. — Rammento che il decreto sequestrativo deve designare, genericamente almeno, la qualità delle cose e i luoghi ove dovrà cadere il sequestro; nè fuori di quelli potrà l'usciere andar cercando altre materie sulle quali allungare la mano.

(4) *V.* del resto la Formola CCLVII.

CDXII.

Notifica degli atti di sequestro e citazione (1).

Ad istanza della signora Felicita M., residente a ...

Io usciere infrascritto ho notificato

Al signor Diomede N., residente a ...

1° Il ricorso dalla istante presentato al signor pretore all'effetto di ottenere sequestro ...;

2° Il decreto pronunciato dal signor pretore nel quale accorda il sequestro del giorno ... sotto cauzione;

3° L'atto di prestata cauzione in obbedienza del detto decreto del giorno ...;

4° Processo verbale di esecuzione di sequestro per me usciere sottoscritto operato nel giorno ... (2), i quali atti sono del seguente tenore:

. . . . .

Contemporaneamente, ad istanza della detta signora Felicità M., residente come sopra e rappresentata dal signor ...

Avanti il Tribunale civile di ... (3)

Ho citato — Il sig. Diomede N., residente ...

A comparire all'udienza ordinaria del giorno ...

All'effetto di sentire, per le ragioni esposte nel ricorso, convalidare e confermare il sequestro come sopra eseguito a tutti gli effetti di ragione (4).

. . . . .

AVVERTENZA

Se il tribunale è pure competente per pronunciare la condanna, in quanto cioè può conoscere del credito e dell'azione, l'attore può chiedere tale pronunzia nell'atto medesimo; non è però necessario. È tuttavia nell'interesse del creditore che il *sequestro conservativo* si converta in pignoramento effettivo.

Perchè all'uno e all'altro oggetto sia competente l'autorità giudiziaria, è d'uopo che il luogo ove siede, sia nello stesso tempo quello in cui si è praticato il sequestro, e ove ha la sua residenza o domicilio il convenuto; ovvero domicilio convenzionale.

2. *Risoluzione annullamento, o revoca del sequestro.*

Il sequestro si *risolve* colla cauzione; si *annulla* se non ebbe causa di essere, sin da principio; si *revoca* cessando le cause per le quali fu giustamente ordinato.

(1) Da farsi nei tre giorni del *sequestro*: intendi dal decreto di concessione di sequestro (art. 931).

(2) Non si legge quest'obbligo di notificare il verbale di sequestro, ma non è meno certo nel buon ordine della procedura. Se pertanto il sequestro fu eseguito, potrà farsi in questo modo la notifica del verbale, trascrivendola per disteso così come gli altri atti che qui si accennano.

(3) Ossia quell'autorità giudiziaria che è competente *per materia e valore* (art 931), e diremo ancora *per territorio*, secondo l'art. 570.

(4) La citazione è necessaria, giusta il letterale disposto dell'art. 931. Un atto che nasce e si compie ad insaputa del debitore, e quasi in segreto *utilitatis causa*, non può sussistere lungamente, se non si rientra nelle consuete vie del diritto e della difesa. È un atto insomma che ha bisogno di conferma. La contraria parte può citare a sua volta per la nullità o revoca.

CDXIII.

Citazione per risoluzione del sequestro.

(FRAMMENTO)

. . . . .

Ritenuto che . . .

Previa la dichiarazione d'idoneità della proposta cauzione fideiussoria nella persona del signor . . . per la somma di L. . . . (1), dichiararsi risoluto il sequestro praticato dall'usciere . . . nel giorno . . . a pregiudizio dell'istante e rilasciarsi gli effetti sequestrati a libera disposizione dell'istante medesimo, colle spese del giudizio in caso di opposizione (2).

. . . . .

CDXIV.

Citazione per annullamento di sequestro.

(FRAMMENTO).

Ritenuto che l'ordine di sequestro emanato dal signor pretore di Porretta (3) ebbe per base l'esistenza di un credito che la signora A. B. asseriva di avere verso l'istante, ed a prova sottoponeva al sig. giudice un chirografo di obbligazione del giorno .... sottoscritto dall'istante medesimo per la quantità di L. 3 mila per causa di mutuo;

Ritenuto che il prefato e non contestato debito rimase estinto per compensazione sino dal giorno . . . (4), dacchè l'istante ha dovuto pagare per onore di firma e quale girante di cambiale la somma di L. 4800 oltre gl'interessi che stavano a carico della commerciante signora A. B. quale accettante delle dette cambiali;

Senza pregiudizio delle ulteriori somme all'istante dovute,

Annullarsi il sequestro, perchè senza causa (5); ordinarsi il libero rilascio delle cose sequestrate, colla condanna nella multa comminata dall'art. 935 del Codice di procedura civile e al risarcimento dei danni.

CDXV.

Citazione per revoca di sequestro.

(FRAMMENTO).

Ritenuto che il signor Achille V. nel giorno . . . , e in relazione a pretoriale decreto del giorno ..., fece procedere a sequestro sulle stalle dell'istante, e precisamente furono sequestrati quattro cavalli ..., dieci buoi e quattro vacche . . . come risulta del verbale dell'usciere . . . già dato in comunicazione . . . ad

(1) Valore delle *cose sequestrate* — o per *l'ammontare del credito che diede causa al sequestro* (art. 934).

La ragione della distinzione è questa, che le cose sequestrate potriano anch'essere di valore inferiore e non comparabile al credito; e allora basta pareggiarvi la cauzione.

(2) La citazione è notificata al sequestrante; la sentenza anche al custode.

(3) Che non sarebbe competente a conoscere del proprio decreto non per incompatibilità di funzioni, ma per incompetenza a ragion di valore.

(4) Che nella specie riteniamo anteriore a quello del sequestro.

(5) Per usare l'espressione dell'articolo 935.

assicurazione come si disse delle corrisposte d'affitto del podere ... non ancora scadute; credito che per mancate guarentigie, come pure dicevasi, era esposto a pericoli;

Ritenuto che dopo quel giorno si è stabilita una convenzione fra l'istante e il suddetto signor Achille V., nella quale l'istante medesimo ha rinunziato all'affittanza, e dal signor locatore è stato accettato in surrogazione il sig. B. C.;

Che attesa la novazione intervenuta non ha più ragione di sussistere il sequestro che deve quindi revocarsi ... (1).

CAPO SECONDO

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

1. « Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa così sul proprio come sull'altrui suolo, sia per derivar danno ad un immobile a un diritto reale o ad altro oggetto, può denunziare al giudice tale nuova opera purchè non sia terminata, e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento » (art. 608 del Cod. civ.).

2. Basti accennare, che quantunque quest'azione abbia fondamento nel possesso, si distingue però dalle possessorie per la istantaneità della sua risoluzione, per non avere altra causa immediata che il danno ingiusto che ognuno ha diritto di declinare da sè, surrogandosi *ratione utilitatis* del reclamante, alla stessa azione possessoria colla quale può nondimeno confondersi (2), secondo la portata del libello che quindi bisogna tener ristretto in formola molto precisa (3).

CDXVI.

Denuncia di nuova opera per via di citazione.

Pretore del mandamento di ...

Ad istanza del signor Miniato R., residente a ...

È citato il signor Pacifico V., residente a ... a comparire nel giorno ed ora qui sotto segnata dal signor pretore.

Attesochè il signor Pacifico V., che possiede alcuni mulini contigui a quelli dell'istante, si è permesso di otturare un canale dal quale le acque del torrente A. fluiscono ad alimentare i mulini dell'istante medesimo, e sta già cotruendo delle opere per dare stabilità al suo lavoro.

(1) Ho posto questo esempio come un altro, evitando il caso più frequente che si paghi il debito, onde cade *ipso jure* il sequestro, e tuttavia la revoca dev'essere dichiarata, non potendosi svincolare il sequestro se non per convegno espresso del creditore soddisfatto, o per autorità del giudice.

(2) Se in luogo di denunziare l'opera incompleta, si domandi la manutenzione in possesso, si eleva un giudizio possessorio, sebbene abbia per origine uno stesso fatto e una stessa causa giuridica.

(3) Sui caratteri e requisiti necessari di quest'azione *V.* il nostro Commento a questo Capo.

In tale stato di cose, volendo l'attore evitare le dannose conseguenze di un così irragionevole arbitrio del suo vicino, e perciò denunciando la nuova opera,

Sentire ordinare la distruzione della nuova opera e la restituzione delle cose nel pristino stato, e condannarsi il citato in tutti i danni ecc.

3. *Danno temuto.*

" Chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia edifizio, da un albero o da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave o prossimo ad un fondo, ad un oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al giudice e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili " (art. 699 del Cod. civ.).

CDXVII.

Denuncia di danno temuto per via di ricorso (1).

(Articolo 938).

Ill.mo signor Pretore.

L'istante Gregorio X., residente in questo Comune, ricorre urgentemente esponendo, che il suo vicino Egidio M. da qualche giorno si è arbitrato di aprire un camino assottigliando per ciò la parete che divide la camera ove si accende il fuoco dalla stalla e fenile di ragione dell'istante; e ne deriva che da fessure del muro e dal poco elevato tubo del camino schizzano faville che penetrano nel fenile con imminente pericolo d'incendio (2).

Prega quindi, signor pretore, che vogliate immediatamente provvedere ordinando la demolizione del manufatto e la sospensione frattanto del suo esercizio (3).

Data Gregorio X.

CDXVIII.

Decreto che ordina l'accesso immediato.

Il Pretore di . . .

Visto il ricorso; — Ritenuta la urgenza; — Ordina l'accesso sul luogo che avrà luogo ad un'ora pomeridiana di questo giorno. S'inviti il signor ingegnere B. C. Tanto il ricorrente Gregorio X. quanto Egidio M. potranno intervenire (4).

15 Novembre 1867, alle ore 11 antimeridiane.

A. B. *pretore.* — N. N. *cancelliere.*

(1) Può anche farsi per via di citazione a norma dell'articolo 93. Questo articolo è regolatore di competenza, e insegna che la è un'*azione reale*, come ogni altra possessoria, che s'introduce avanti il giudice del luogo ove o esiste l'immobile, o si avvera il *fatto* dante causa all'azione. Fra i due metodi vi ha questa differenza; chi cita a dirittura, fa segnare la udienza e prosegue di tratto in confronto dell'avversario, muove insomma un giudizio contraddittorio; chi *ricorre*, può ottenere in caso urgentissimo qualche rimedio istantaneo, e dipende dal pretore, o meglio ancora dalla qualità delle circostanze, che la citazione sia spedita in prevenzione all'altra parte. Cotali giudizi sono improntati di suprema celerità.

(2) In un simile frangente è fatta palese la previdenza della nuova legge che prescinde da ogni formalità, da ogni invito di parte contraria, e dalla trica di un giudizio.

(3) È una nuova opera che incute ragionevole sgomento di danno gravissimo; e poco importa se non è pronunciata la parola — *nuova opera.*

(4) Il cancelliere manda viglietti d'uffizio alle parti, indicando sommariamente l'ordine del giudice.

CDXIX.

Processo verbale di accesso sul luogo del pericolo.

(Articolo 939).

Oggi 15 novembre 1867, ad un'ora pomeridiana. In Rimini.

In seguito di ricorso questa mattina inoltrato al signor pretore di questa città dal signor Gregorio X., residente in Rimini, lo stesso signor pretore ha proferito decreto intimante accesso sul luogo denunziato dal ricorrente, ove per fatto del suo vicino Egidio M., qui residente, egli disse correre pericolo d'incendio. Collo stesso decreto il signor giudice ha deputato ad assisterlo il perito ingegnere signor B. C., qui pure residente, e ha dato facoltà alle parti di assistere all'accesso.

Il signor giudice con me cancelliere si è recato in detta ora alla casa del signor Egidio M., ove pure si trovano intervenuti e presenti il ricorrente signor Gregorio X. e il signor ingegnere B. C.

Il signor giudice ha detto al signor Egidio M. che lo scopo della sua venuta è di visitare un focolare da lui recentemente attivato pel quale il suo vicino di casa Gregorio X. teme che la sua stessa abitazione sia esposta a pericolo d'incendio.

Il signor Egidio M. si è prestato e ci ha condotto nella camera ove sotto la cappa di un camino, a quanto pare, di recente costruzione, è acceso un fuoco molto animato, come quello che serve a far bollire caldaie ove si fonde metallo all'oggetto, dice il signor Egidio M., di formare campane.

Ma da tal punto non iscorgendosi come possa patir pericolo la vicina abitazione benchè si rilevi la parete screpolata e al suono si rilevi molto sottile, siamo tutti passati all'altra parte nella casa del signor Gregorio X.

Ivi . . . (*e qui si dichiari cosa si è veduto*).

In tale stato di cose il signor giudice ha voluto sentire l'avviso del sig. perito; e stando nel medesimo luogo, previo giuramento deferitogli e ch'egli ha prestato in forma ecc., lo ha interpellato se rinvenga la esistenza di un vero pericolo d'incendio; e quali rimedi si potrebbero proporre in via d'arte affinchè il signor Egidio M. possa esercitare la sua industria senza minacciare la sicurezza del vicino.

(*Risposta del perito*).

Ed al parere del perito pienamente uniformandosi, il signor giudice ha imposto al signor Egidio M. di spegnere immediatamente il fuoco e di più non raccenderlo se prima non abbia ingrossato di un testa almeno la parete ove appoggia la fiamma all'altezza di metri . . . e larghezza di . . . , ed alzato di due metri almeno il tubo del camino; e di far risultare l'opera eseguita prima di riattivare il focolare.

Così provveduto, le parti si servano dei loro diritti come di ragione; ed ordina nel termine di giorni tre sia notificata la citazione cogli atti relativi giusta il disposto dell'articolo 940 del Codice di procedura civile.

Letto ad alta voce da me cancelliere il presente processo verbale, è stato sottoscritto dalle parti presenti, dal perito, dal giudice e da me cancelliere.

Data *Sottoscrizioni.*

AVVERTENZE

a) Qui abbiamo avuto l'intervento delle parti. Ciò deve bastare perchè al convenuto, o invitato passivo, non occorra notificare il verbale.

Dal tenore dell'art. 340 si rileva che nella specie addotta, la notifica del ricorso, del decreto e della citazione susseguono, sono posteriori al provvedimento istantaneo preso dal pretore; ed è perciò di tutta necessità notificare eziandio l'*atto del provvedimento*, dato che la parte non sia stata presente a tutta la operazione come nella specie proposta (1).

b) La citazione è pertanto indispensabile: lo è sempre quale sanzione di legalità agli atti che sotto l'urgenza bisogna eseguire in una specie di forma stragiudiziale. La citazione del denunciante riguarda il diritto, imperocchè ogni provvedimento che limita una libertà personale o reale deve avere una base di diritto. Nel caso può servire l'es. seguente.

CDXX.

Una citazione che sussegue al provvedimento del Pretore.

Avanti il Tribunale civile di Forlì.

Io sottoscritto N. B., usciere addetto allo stesso tribunale,

Ad istanza del signor Gregorio X., residente a . . .

Ho notificato — Al signor Egidio M., residente a . . . : 1° Atto di ricorso presentato al sig. pretore di Rimini dal detto sig. Gregorio X., nel giorno . . .; 2° Decreto nel medesimo giorno pronunciato dal signor pretore; 3° Processo verbale di provvedimenti presi dallo stesso, pure in quel giorno . . . (2) che sono del tenore seguente (*trascriverli*).

Indi, sempre ad istanza del suddetto sig. Gregorio X., che elegge il suo domicilio in questa città, nella casa . . ., rappresentato dal signor procuratore . . .,

È per me citato — Il signor Egidio M., residente a . . .

A comparire nel termine di giorni dodici — onde

Ritenuto che stanno contigue nella città di Rimini le due case di abitazione dei signori contendenti; — Che il muro divisorio comune (3) separa due stanze o locali, che servono attualmente di officina e laboratorio nella casa del signor citato, di stalla e fenile in quella dell'attore; — Che non rispettando la proprietà del vicino, anzi esponendola al più manifesto ed esiziale pericolo, il signor Egidio M. si è fatto lecito di abusare in tal modo della propria sino a lasciar adito a fumo e faville che fra mal connesse pareti e per effetto dell'aria dal tubo troppo vicino e troppo depresso, penetrano e si spargono nei locali del vicino, contenenti in gran quantità materie combustibili; — Che perciò fu d'uopo invocare l'autorità del magistrato locale per immediato provvedimento e riparo, siccome fu eseguito mediante verbale del giorno . . .

(1) Notisi però quella espressione dell'articolo 940 — la notificazione farsi *nel termine stabilito dal pretore* — a cui allude l'ultima parte della formola.

(2) Il che non guasta mai, benchè siasi accennato che se il chiamato fu presente a tutta la operazione, molto più se ha sottoscritto il verbale, non è poi necessaria quest'ultima notificazione.

(3) Se il muro non fosse comune, come sempre si suppone, tanto sarebbe per l'effetto del giudizio presente. Ciò che importa per la competenza egli è il fermare che trattasi di un diritto di servitù prediale, naturale, è vero, e necessaria fra abitazioni contermini; e se tale servitù volesse dirsi impropria, nondimeno non vi può essere altra norma di competenza. Ed è allora che si fa luogo all'applicazione dell'articolo 79, capoverso 2°, laonde tenendo esser la casa *serviente* di valor maggiore di L. 1500, non è competente il pretore.

In conseguenza di tutti questi fatti, sia dichiarato e sentenziato, previa, quando faccia d'uopo, nomina di periti (1), dovere il citato fare tali opere nella propria casa da rendere sicura quella del vicino da qualunque presente e futuro pericolo; altrimenti gli sia inibito ecc. (2).

TITOLO DODICESIMO

DELLA ESECUZIONE DEGLI ATTI DELLE AUTORITÀ STRANIERE

1. « La forza esecutiva alle sentenze dalle autorità giudiziarie straniere è data dalle Corti d'appello .... » (art. 941).

CDXXI.

Citazione perchè sia autorizzata la esecuzione di un giudicato estero.

Avanti la Corte d'appello di . . . (3)

Ad istanza del signor Urbano R., residente a . . . , che elegge il suo domicilio nel regno, in questa città, presso il signor . . . (4), patrocinato dal causidico signor . . .

Sono citati — Il sig. Amilcare B., residente a . . . ;

Il signor Donino L., residente a . . . (5)

A comparire alla udienza del giorno . . . , destinata dall'ill.mo signor presidente (6) — all'effetto di sentire autorizzarsi la esecuzione sopra i beni sta-

(1) È chiaro che l'avviso qualunque del perito che accompagnò il pretore, e che poteva anche non esservi, non sopperisce ad una regolare e contraddittoria perizia.

(2) E in ciò consiste il *pati* della servitù: non potere fare nel proprio fondo ciò che si vuole, per non pregiudicare al fondo vicino.

(3) Del distretto nel quale *deve seguire la esecuzione*. Come debba intendersi, *V.* il nostro commento all'articolo 941, ed anche ai seguenti.

(4) Suppongo un estero. Trattasi di eseguire una sentenza pronunciata a Monaco a favore di un cittadino di quello Stato contro un cittadino italiano, che *si vuole* (il testo dice impropriamente *si deve*) eseguire su beni che il debitore possiede, o che potrà possedere nel Regno; intanto giova rendere eseguibile la sentenza.

(5) Si citano gli *interessati* (art. 942). Che altri fuor quelli che sono compresi nella sentenza condannatoria, quelli contro i quali si ha animo di eseguire la sentenza riportata all'estero?

(6) *In via sommaria* (art. 942). Evidentemente qui si suppone che il debitore sia uno del Regno, come d'ordinario. Ma può essere uno straniero. Non è rarissimo che un inglese o un russo che si ritiene il suo domicilio nativo, possegga dei grandi tenimenti in Italia, sui quali si vuol portare ad esecuzione giudicati fra essi emanati là nei loro paesi. Ricordo di volo che un duplice ordine d'idee risplende nel sapiente articolo 941. La incolumità dei diritti del cittadino italiano; la incolumità dei principii d'ordine pubblico che ci governano, di che ho lungamente discorso altrove. Se pertanto non si trattasse che di colpire di esecuzione gli immobili di uno straniero quivi posti, sarebbe vero egualmente che il *giudizio di delibazione* è preliminare, indispensabile. Dovrà pertanto citarsi lo straniero che qui possiede, e che venuto in luogo a combattere per la difesa delle sue proprietà stabili, ha diritto d'invocare le leggi che le proteggono (art. 7, Disposizioni preliminari del Codice civile). Ma nel caso così eccezionale diverrà applicabile il disposto dell'articolo 150.

bili dei convenuti (1), e così pure sopra qualunque altra proprietà di loro ragione a termini delle leggi vigenti in questo Stato . . . (2).

CDXXII.
La Corte autorizza la esecuzione.

In nome . . .

La Corte d'appello di . . .

Nella causa di giudizio di delibazione fra . . . , ha pronunziato la seguente — Sentenza (3):

Chiede la parte attrice . . .

Concludono i convenuti . . .

Ha osservato il pubblico Ministero ed ha concluso che . . .

Attesochè . . . (4)

Dichiara esecutoria la sentenza pronunziata fra le parti dal tribunale di commercio di Marsiglia nel giorno . . .

2. La esecuzione può essere richiesta nelle vie diplomatiche (art. 942). Un cittadino inglese che ottenne sentenza contro un italiano, fa pervenire mediante l'ambasciadore inglese al ministero degli esteri una rogatoria a tale scopo (5); e questo ne fa rimessa al ministro di grazia e giustizia che a sua volta ne incarica il procurator generale della Corte che può ritenersi più opportuno secondo l'indirizzo più o meno palese della esecuzione. Il giudizio allora prende un'altra forma.

CDXXIII.
Requisitoria del pubblico Ministero.

Alla Ecc.ma Corte d'appello di . . .

Ho l'onore di partecipare alla Corte che S. E. il signor ministro di grazia e giustizia con suo dispaccio del giorno . . . ha inviato a questa procura generale una nota trasmessa dal governo inglese colla quale si richiede volersi

---

(1) Ma sarà d'uopo indicare su quale specie di beni, o su quali beni individualmente sarà per eseguirsi la sentenza? Io non lo credo. Se trattasi di un cittadino italiano (poichè la eseguibilità non sarebbe allora legata, come nel caso della precedente nota, a un comprensorio d'immobili), basterà chiedere *sia resa esecutoria la sentenza.*

(2) La citazione non dovrebbe dire di più: essa non promuove dubbi o questioni - l'instante presenta la copia autentica (art. 942), ed è in regola. Dovendosi *non citare*, ma comunicar gli atti al pubblico Ministero, spetta al suo nobile ufficio principalmente sollevar quelle che valgano nello stesso tempo a gaurentigia dei nostri diritti di nazionale indipendenza e d'ordine pubblico interno.

(3) Nè altra forma può avere che di sentenza, per sè inappellabile, ma che può essere portata in cassazione. Per dir questo si è costretti ad impropriare l'espressione dell'articolo 517, poichè siamo avanti una Corte d'*appello*, ma non *in grado d'appello;* senonchè la Corte è qui investita di un'alta funzione revisoria di altro giudicato.

(4) Tutti questi chiesti e conclusi fanno credere che ci saranno state questioni. Allora la Corte se ne occupa *singulatim* nei suoi motivi. Senza ciò, vale dire non essendovi contraddizione, non lascia tuttavia la sua sentenza spoglia di motivi, ma dirà — *Attesochè posto mente alle condizioni che l'art. 941 del Codice di procedura civile ingiunge alla Corte di esaminare, se nulla in contrario è risultato dall'esame della decisione straniera, ecc.*

(5) Che suppone amicizia e buona relazione fra due Stati.

dall'autorità giudiziaria competente nel nostro Stato concedere esecuzione a sentenza proferita dal tribunale di commercio di Manchester nel giorno . . . fra O. O., suddito inglese, e B. B., italiano, residente a Genova, portante condanna al pagamento di L. 10 mila a carico di quest'ultimo.

Dovendo per la nostra legge il signor O. O., cittadino inglese, essere rappresentato da procuratore legale residente in luogo, in relazione all'art. 942 del Codice di procedura vigente, il P. M. chiede sia nominato dall'Ecc.ma Corte un procuratore d'ufficio alla indicata persona all'effetto di promuovere il giudizio di delibazione.

A. B. *procuratore generale.*

CDXXIV.

Decreto con cui la Corte deputa il procuratore allo straniero.

La Corte di . . . Sezione civile,

Vista la requisitoria del pubblico Ministero;

Udita la relazione fatta dal consigliere signor . . . ;

Visto l'art. 942 del Codice di procedura civile;

Pronunciando in Camera di consiglio, in conformità della istanza e per l'oggetto ivi proposto, deputa procuratore del signor O. O., cittadino inglese, il signor avv. Sigismondo A., residente in questa città.

. . . . . (1).

3. La sentenza che ordina prove e istruzioni, eseguibili nel nostro Stato, passa forse per la stessa via della delibazione? Non è propriamente il contenuto della sentenza che interessa la nostra decisione, ma la sua tendenza, l'indirizzo che vi si scorge, e lo scopo che si prefigge; tutto ciò non potrebbe formare ostacolo al placito della eseguibilità? (2).

Converrà distinguere appunto a filo delle idee or ora proposte. Se la sentenza straniera che ordina incombenti come si dice, discende da considerazioni di fondo, dalla adozione di principii; e ciò che ne proviene, un esame di testimoni, una perizia, una verificazione materiale, non sia che una conseguenza, noi avremo una decisione alla quale non si può accordare esegui-

(1) Rendo il debito onore ad alcune osservazioni fatte dal sig. Sismondi su questo punto. Questo procuratore legale si parifica forse ad un curatore che in tanti casi la tutela pubblica assegna a chi non è in grado di difendere i proprii beni o la propria persona? Non potrà questo procuratore avere la libertà che appartiene ad ogni privato causidico di non accettare l'incarico? Trattasi forse di procedimento d'ufficio, sicchè gli atti s'intendano esenti dai diritti di registro e bollo?

Le risposte date dall'autore a siffatti quesiti sono giuste. Al punto della nomina il procuratore è da considerarsi tutore legale, e non può declinare l'incarico. Suo dovere è però mettersi in relazione col creditore e parteciparglì la sua nomina. Questi potrà confermarlo, o non rispondere e surrogare altro procuratore. È nel suo diritto. Cessa allora la legale rappresentanza. Appena occorre accennare che non vi ha esenzione da diritti erariali, non facendosi in tutto questo che il comodo del creditore, piuttosto in vista di rapporti diplomatici e concerti internazionali, che per causa di sua condizione personale.

(2) Poco ci dovrà importare che siano esaminati dei testimoni sopra una relazione giuridica che si discute fra cittadini di diversi paesi. Ma se l'esame avesse per oggetto (e s'intende, espresso, deciso, non dubbio, o misto di altri elementi) di stabilire, per esempio, una donazione fra' vivi fatta nel Regno, potrebbe nonostante accordarsi la esecuzione?

mento che dopo lo studio imposto dall'art. 941, e la dimostrazione della legalità sua in ordine al nostro diritto. Alla isolata richiesta di permettere una prova per giudizio ancora da venire, potrà corrispondere un decreto del tenore seguente.

CDXXV.

La Corte autorizza la formazione di una prova.

La Corte di . . . Sezione civile,

Visto il ricorso del signor Silvestro K., suddito russo, che ha eletto il suo domicilio presso il signor causidico P. C. suo procuratore, residente in questa città, all'effetto che . . .

Udita la relazione del signor consigliere . . .

Vista la copia autentica della sentenza proferita dal tribunale civile di Ginevra che, prima di ogni altra risoluzione nel merito della causa, ordina si proceda all'esame dei testimoni A. B. C. domiciliati in R., luogo di questa provincia (1);

Sentito il pubblico Ministero;

Pronunciando in Camera di consiglio,

Autorizza la esecuzione della sentenza . . . , ed all'effetto delle operazioni ivi ordinate, delega il signor pretore di . . .

. . . . .

4. *Eseguibilità degli atti contrattuali.*

« La forza esecutiva degli atti autentici stipulati in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto dev'eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli art. 941 e 942 in quanto siano applicabili (art. 944).

CDXXVI.

Sentenza che attribuisce forza esecutiva ad atto contrattuale. celebrato all'estero (2).

In nome . . . Nella causa fra Scipione M., residente in Catania, rappresentato dal causidico B., qui pure residente, con Poliuto X., non avente domicilio nello Stato, residente a Stoccolma (3), contumace (4);

Il tribunale di ... ha pronunziata la seguente sentenza:

L'attore chiede . . .

---

(1) È il caso in cui la *sentenza* o *provvedimento* deve presentarsi autentico (art. 945).

(2) Si accede al tribunale del luogo *ove l'atto deve eseguirsi* (art. 944). Ma l'esecuzione di un *atto contrattuale* può essere di due maniere, come veniamo a dire più sotto nelle *Avvertenze*.

(3) Certo che in uno Stato estero si può stipulare un contratto fra un nazionale e uno straniero, o fra due stranieri, da avere esecuzione nello Stato italiano. Può fingersi caso non raro, che lo straniero possegga dei latifondi in Italia.

Il giudizio procede sommariamente malgrado tutto; è la regola dell'articolo 942. Come sappiamo, la fissazione dell'udienza, primo carattere dei giudizi sommari (art. 155), si concilia colla più lunga assegnazione dei termini data agli esteri o assenti, giusta l'articolo 150, con quell'abbreviazione che è abbandonata alla prudenza del presidente.

(4) Che può anch'essere comparso per mezzo di procuratore. Il contumace avrà tutti i diritti della sua posizione (art. 474 e seg.).

Sentito il pubblico Ministero;

Ritenuto che nel giorno . . . venne celebrato in Stoccolma un mutuo fra l'istante, cittadino italiano, e Poliuto X., svedese, per gli atti del notaio H., di quella città; il quale atto è stato prodotto in copia autentica colle debite legalizzazioni (1);

Ritenuto che in quel contratto Poliuto X. si obbligò restituire a Scipione M. la somma di L. 20 mila ricevuta a titolo di mutuo coll'interesse del 6 per cento ad anno; sottoponendo ad ipoteca i beni stabili che possiede nella provincia di Cremona (2);

Ritenuto che esaminato l'atto nel suo estrinseco e nella sua sostanza in relazione all'articolo 941 del Codice di procedura civile, niente osta a ciò che ne sia autorizzata la esecuzione (3);

Autorizza la esecuzione dell'atto contrattuale celebrato fra . . . a tutti gli effetti di ragione.

AVVERTENZE

Una concerne la competenza territoriale. E il criterio di tale competenza dipende da quello che si può formare dal concetto *esecuzione* siccom'è inteso in questa legge. Il contratto fatto per atto pubblico è uno fra i titoli esecutivi; nessun dubbio quindi avere virtù di colpire i beni del debitore e, pegno giudiziale, consegnarli alla giustizia. Esecuzione non solamente impulsiva ma reale ed effettiva che può avere però o non avere una direzione espressa e precisa; e potrebbe non averne alcuna.

Il debitore potrebbe non offrire alla esecuzione un punto certo; la esecuzione potrebb'essere una speranza del creditore che possedendo un titolo esecutivo, confida di sorprendere qua o là qualche credito, qualche sostanza o diritto, da oppignorare.

In tale stato di cose qual mai sarà il tribunale competente all'*autorizzazione dell'atto contrattuale?* Non resta che una dichiarazione del richiedente; egli esporrà la sua intenzione o meglio la sua speranza di eseguire il suo titolo piuttosto in luogo che in un altro. Chi potrà smentirlo? A questo ci costringe la mala redazione degli art. 941, 944 (4).

Ma bisogna intendere la parola *esecuzione* in più largo senso. Non ogni atto contrattuale porta sulla punta della baionetta la esecuzione pignoratizia. Qualche volta si tratterà, per es., di far valere dei diritti; di concorrere in una graduatoria; di opporsi alla nomina di un amministratore o di farlo deputare; di sostenere un possesso da altri turbato o sospeso. Si tratta in una parola di far riconoscere l'atto straniero dalle autorità del paese onde sia messo per così dire in circolazione fra i titoli che si rispettano in giudizio e sono efficaci. Senza dubbio sotto questo punto di vista il problema della competenza si fa più ar luo; e gioverà dichiarare almeno l'indirizzo prossimo, se non certo, a cui mira la richiesta eseguibilità.

(1) Se non si fosse certi che il sig. H. è un notaro esercente in quella capitale, il che si ottiene colla relativa certificazione delle autorità locali riconosciute dal nostro rappresentante diplomatico, non sarebbe per noi un atto autentico.

(2) Alla iscrizione ipotecaria che non ammette lunghi preamboli, protratte delibazioni, la legge provvida si contenta che sia presentato al conservatore l'atto di costituzione della ipoteca, *debitamente legalizzato* (art. 1990 del Codice civile).

(3) Suppongasi che un italiano, minore secondo le nostre leggi, avesse agito da maggiore nello Stato estero. Osterebbe alla eseguibilità il nostro diritto interno: quell'atto non avrebbe valore all'occhio dei nostri magistrati.

(4) Non si potrebbe proprio formare un altro criterio della competenza? Perchè non il *locus solutionis*? O qualche altro ancora, come si avvertì nel commento?

FINE DEL FORMOLARIO

INDICE

LIBRO SECONDO





